

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. LXXXIII

n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Anno 2019)

(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(D'INCA')

Comunicata alla Presidenza il 26 agosto 2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI
APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE**

(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Anno 2019

Sommario

Premessa	3
1. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7
1.2 L'analisi tecnico-normativa (ATN)	10
1.3 L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	12
1.4 Valutazioni del Nucleo AIR e qualità delle AIR e delle VIR	16
1.5 La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)	20
1.6 L'AIR nella fase ascendente	24
1.8 La formazione curata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione in tema di analisi e verifica di impatto della regolamentazione	26
2. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE	29
3. ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AUTORITA' INDIPENDENTI	35
3.1 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	35
3.2 Autorità Nazionale Anticorruzione	38

Nel corso dell'anno 2018, è stato adottato il nuovo «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 6 luglio 2018. L'anno 2019 è stato quindi caratterizzato dalla prima applicazione delle nuove disposizioni.38

Ai sensi dell'articolo 8 del citato Regolamento, sono assoggettati ad Analisi di impatto della regolazione gli atti regolatori che riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari. Ai sensi dell'articolo 11, la Relazione AIR illustra, per gli aspetti ritenuti di maggior rilievo: il contesto e gli obiettivi di regolazione; le procedure di consultazione adottate; la valutazione dell'opzione di non intervento; la valutazione delle opzioni alternative; la giustificazione dell'opzione regolatoria scelta; le ragioni per il mancato accoglimento delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione, raggruppate per oggetto; la valutazione dell'impatto sulle PMI; le modalità attuative dell'intervento regolatorio (monitoraggio, VIR).

1. Atti a carattere generale sottoposti ad analisi di impatto della regolazione	41
2. Atti non assoggettati ad analisi di impatto della regolazione	42
2.1 Atti in materia di contratti pubblici	42
2.2 Atti in materia di anticorruzione e trasparenza	47
3.3 Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente	53
3.4 Banca d'Italia	54
Relazione sintetica sull'attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2019	54
3.5 Consob	56
3.6 Garante per la Protezione dei Dati Personali	60
3.7 Autorità di Regolazione dei Trasporti	61
3.8 IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni	65

3.9	Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)	68
3.10	Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione	71
4.	ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI	77
	ALLEGATO A - PROVVEDIMENTI ESENTATI ED ESCLUSI DALL’AIR NEL 2019	109
	ALLEGATO B – DOCUMENTI TRASMESSI DALLE AUTORITÀ INDIPENDENTI.....	117

Premessa

Il 2019 ha visto proseguire le attività di applicazione delle nuove procedure e metodologie della valutazione di impatto introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (di seguito, DPCM) e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018¹ (di seguito, Guida). L'entrata in vigore l'11 aprile 2018 di tutte le disposizioni previste dal regolamento del 2017 ha profondamente innovato procedure e contenuti dell'analisi e della verifica di impatto, e le connesse attività di consultazione, al fine di superare i limiti evidenziati dalla precedente disciplina e le difficoltà che avevano caratterizzato negli ultimi anni il concreto svolgimento dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) da parte delle Amministrazioni statali².

L'analisi delle attività del 2019 mostra taluni aspetti significativi per quanto concerne gli attori in gioco nonché l'utilizzo dei nuovi strumenti.

In relazione ai **principali attori istituzionali** della qualità della regolazione si evidenzia quanto segue.

Rispetto all'esperienza degli ultimi anni, si registra un miglioramento nell'attuazione degli strumenti per la qualità delle regole, anche dovuto all'azione costante del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL), organo deputato al coordinamento delle Amministrazioni in materia di AIR e VIR³. Anche in ragione delle novità introdotte con il DPCM, il DAGL ha incrementato nel corso dell'anno il sostegno offerto alle Amministrazioni statali, a partire dalle prime fasi del percorso istruttorio dei provvedimenti normativi. Ha continuato le attività di verifica delle procedure e dei contenuti rendicontati nelle relazioni AIR, con il supporto del Nucleo AIR⁴. Ha, altresì, dato impulso e coordinato le ulteriori attività previste dal regolamento AIR, relativamente alla programmazione normativa semestrale (articolo 4), alla pianificazione delle attività di VIR (articolo 12), alla partecipazione alle valutazioni di impatto della legislazione UE (articoli 11 e 15), di cui si dirà oltre, nel capitolo 1.

Le amministrazioni possono contare sulle indicazioni operative della Guida, relative alle singole fasi dell'analisi e della verifica di impatto, incluse le correlate attività di consultazione. Ed è sulla base di tali indicazioni che il Nucleo AIR valuta le attività AIR rendicontate dalle amministrazioni nelle corrispondenti relazioni⁵.

¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 ("Regolamento recante la disciplina sull'Analisi dell'impatto della regolamentazione, la Verifica dell'impatto della regolamentazione e la Consultazione"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2017, n. 280.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018 ("Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018, n. 83.

² Per una illustrazione delle principali novità introdotte dal Regolamento e delle indicazioni fornite nella Guida si rimanda alla relazione annuale relativa al 2017, "Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione - anno 2017" presentata al Parlamento dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Senato, DOC. LXXXIII, N. 1).

³ Art. 14, comma 8, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ("Il DAGL assicura il coordinamento delle Amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR"); articolo 2, comma 9, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

⁴ Per alcune delle attività previste dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 il DAGL si avvale del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro AIR (in breve, Nucleo AIR) del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁵ La procedura di valutazione delle relazioni AIR prevede la restituzione alle Amministrazioni proponenti di una scheda di valutazione della Relazione AIR redatta dall'esperto del Nucleo AIR di volta in volta incaricato di seguire la singola Amministrazione. Ciascuna scheda, oltre a fornire indicazioni specifiche sui punti della Relazione AIR da approfondire, è strutturata in modo da chiarire anche aspetti di natura metodologica relativi alle modalità di svolgimento dell'AIR, fornendo esempi e precisazioni volti a supportare l'attività di analisi svolta dall'Amministrazione. Sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di valutazione, le Amministrazioni sono invitate a rivedere ed

Gli strumenti della qualità delle regole si affermano in modo efficace laddove tutti gli attori istituzionali ne sottolineino l'importanza e la concreta utilità ai fini del processo decisionale. Vale qui ricordare come gli organi parlamentari continuino a rimarcare il ruolo dell'AIR come ineludibile strumento per la comprensione dei cambiamenti portati dalle norme, sottolineando anche la necessità che tali documenti siano sistematicamente trasmessi a Camera e Senato⁶. E' poi continuata l'attività di diffusione della cultura e degli strumenti della valutazione da parte dell' Ufficio valutazione di impatto del Senato⁷, nonché la ricognizione delle relazioni AIR trasmesse al Senato della Repubblica attraverso la newsletter dell'Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere (Servizio per la qualità degli atti normativi).

E' continuato nel corso dell'anno il rapporto di partenariato istituzionale instaurato dal DAGL con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). Con l'attuazione del nuovo Regolamento, la SNA ha organizzato tre specifici percorsi formativi destinati a funzionari e dirigenti delle Amministrazioni centrali (si veda per tutto il cap. 1).

Quanto alle scelte organizzative adottate dalle Amministrazioni, si osserva il ricorso crescente alla collaborazione delle direzioni di settore nello svolgimento dell'analisi di impatto. Ciò anche a motivo delle richieste di chiarimenti da parte del DAGL che, alla luce delle indicazioni della Guida, sono divenute progressivamente ancor più pregnanti. Tuttavia, occorre evidenziare che non risultano ancora adottate soluzioni organizzative specificamente rivolte a supportare la valutazione come invece previsto dal Regolamento⁸.

Per quanto concerne la **diffusione consapevole degli strumenti della qualità della regolazione**, si evidenzia quanto segue.

Si conferma, quale effetto dell'introduzione della nuova norma sull'AIR (si veda cap. 1), in linea con le attese, una flessione del numero delle AIR rispetto al 2018 (-20%) e, in generale, rispetto all'andamento registrato negli ultimi anni. Tale effetto, al netto della riduzione dell'attività normativa generalmente associata al cambio di governo, è in linea con uno dei principali obiettivi attesi del nuovo Regolamento: ovvero quello di concentrare, in coerenza con il principio di proporzionalità, l'impegno delle Amministrazioni sui provvedimenti di maggiore impatto su cittadini e imprese. E' cresciuto quindi in modo significativo il numero dei casi di esenzione dall'AIR di provvedimenti di impatto limitato sui destinatari. In ogni modo, le previsioni del Regolamento lasciavano presagire un numero ancora maggiore di richieste di esenzione. Al fine di dare piena attuazione al principio di selettività sotteso alla nuova

integrare le Relazioni AIR, che vengono nuovamente sottoposte a valutazione del Nucleo AIR, fino alla dichiarazione di conformità. Su richiesta delle Amministrazioni proponenti, si organizzano incontri nell'ambito dei quali i componenti del Nucleo AIR condividono, con i referenti AIR ministeriali, osservazioni e proposte per il miglioramento delle analisi di impatto. Le schede AIR e le note di valutazione sono pubblicate sul sito del Governo.

⁶ Il rilievo più volte contenuto nei pareri resi dal Comitato per la legislazione è il seguente: "... Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento ...".

⁷ Si veda, UVI Ufficio valutazione di impatto – Senato della Repubblica, "L'incompiuta - La valutazione degli atti normativi in Italia: criticità, prospettive e buone pratiche", Aprile 2018.

⁸ Cfr. articolo 2, comma 7, DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

normativa, sarà pertanto necessario, nel prossimo futuro, un'attività di sensibilizzazione sul tema delle esenzioni.

Risultano poi in aumento i casi di esclusione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, del DPCM, con un significativo incremento dei provvedimenti di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

In termini generali la qualità delle relazioni stesse, come emerge dalle valutazioni del Nucleo AIR e dalle attività svolte dal DAGL, presenta ancora evidenti margini di miglioramento. In particolare, un'analisi delle valutazioni eseguite mostra come:

- in sede di prima valutazione le osservazioni del Nucleo AIR hanno riguardato principalmente la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali e la definizione del contesto e dei problemi da affrontare. A seguito dell'attività di verifica, le relazioni AIR sono migliorate sotto tutti gli aspetti, mentre le maggiori difficoltà permangono per la valutazione degli impatti generali e specifici (valutazione sulle PMI, concorrenza, oneri amministrativi e il c.d. *gold-plating*), che continua a essere solo di tipo qualitativo;
- la concreta attività normativa e il complesso *iter* procedurale continuano a rendere difficoltosa l'applicazione dello strumento dell'AIR in relazione ai decreti-legge e ai connessi adempimenti istruttori, seppur la relativa disciplina AIR in tali ambiti sia semplificata⁹.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia uno spazio consistente per una migliore attuazione degli strumenti di qualità della regolazione.

Nel corso del 2019 le Amministrazioni, su impulso del DAGL, hanno dato applicazione ad alcune delle novità introdotte dal DPCM e divenute pienamente applicabili dopo la pubblicazione della Guida. Dopo un avvio incerto, la programmazione normativa semestrale ha preso piede nel secondo semestre 2019, quando le Amministrazioni hanno elaborato i propri programmi semestrali, pubblicati nel sito del governo, alla pagina del DAGL. Ancorché non ancora pienamente valorizzata nel suo potenziale programmatico delle attività di AIR e delle consultazioni delle singole Amministrazioni, la norma (art. 4 del DPCM) può ritenersi entrata a far parte del corollario di strumenti a disposizione degli operatori del settore. Altra innovazione apportata dal DPCM è l'art. 12 sulla pianificazione delle attività di VIR. Nel 2019 il DAGL ha impostato il nuovo filone di attività, a cui le Amministrazioni hanno risposto con l'elaborazione dei primi piani biennali della VIR, e in alcuni casi con la loro adozione e pubblicazione sul sito del governo, alla pagina del DAGL. Infine, ma non meno importante, nel corso del 2019 il DAGL si è impegnato nel coordinamento delle attività volte a rafforzare la partecipazione delle Amministrazioni ai processi di valutazione di impatto delle Istituzioni UE, promuovendo in sede di prima applicazione la partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE o AIR in fase ascendente (art. 11), a seguito dell'adozione del primo Programma di lavoro della Commissione europea nella nuova legislatura, e proseguendo nella partecipazione ai processi valutativi europei (art. 15) nell'ambito della Piattaforma *REFIT* della Commissione.

⁹ Così come previsto dall'art. 10 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Con riguardo alle attività di *better regulation* a livello internazionale, il DAGL ha assicurato l'interazione con i servizi della Commissione europea, che sotto l'impulso della Presidente Ursula von der Leyen hanno avviato la formazione della nuova agenda *Better Regulation* per i prossimi cinque anni, che includerà per la prima volta un sistema di compensazione degli oneri regolatori ("*one in, one out*") per ridurre gli adempimenti burocratici non necessari derivanti dalla legislazione UE. Il Dipartimento, in quanto membro del Gruppo Governi, ha partecipato ai lavori della Piattaforma *REFIT* della Commissione europea, per la manutenzione della legislazione UE vigente e non più "adatta allo scopo". Nei lavori del Consiglio dell'Unione europea il DAGL ha assicurato la rappresentanza del Governo italiano al Gruppo di lavoro Competitività-*better regulation*, esprimendo la posizione nel settore della valutazione di impatto e della consultazione, della legislazione orientata all'innovazione e della qualità della regolazione. In ambito OCSE, ha assicurato la partecipazione attiva ai lavori del Comitato sulla politica della regolazione, essendo membro dell'ufficio di presidenza, nel cui ambito si sviluppano le metodologie comuni e gli standard procedurali per una più efficace applicazione dei citati strumenti di qualità della regolamentazione. Ha sviluppato, inoltre, contatti diretti con le delegazioni degli Stati membri, in particolare per la negoziazione dei contenuti delle Conclusioni del Consiglio Competitività sulla *better regulation* di novembre 2019 e per la formazione di una posizione condivisa con i Paesi partner sui temi di competenza, partecipando altresì alle riunioni internazionali di esperti degli Stati Membri nelle materie di *better regulation*, allargate anche a Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

La Relazione è organizzata come segue.

Nel capitolo 1, sulla base dei dati raccolti e dalle elaborazioni svolte dal DAGL, viene illustrato lo stato di applicazione degli strumenti di qualità della regolamentazione da parte delle Amministrazioni statali, con riguardo alla programmazione normativa semestrale, all'ATN, all'AIR, all'attività del Nucleo AIR, alla VIR, alla partecipazione alle valutazioni di impatto in sede UE. Inoltre, si espongono le modalità con le quali è attualmente impostata la collaborazione tra il DAGL e la SNA, per lo sviluppo della cultura della qualità della regolamentazione, con un riferimento particolare agli esiti dei corsi di formazione già svolti e ai riscontri positivi registrati nell'affluenza e nella partecipazione attiva degli iscritti.

Nel capitolo 2, dedicato alle attività in ambito internazionale, viene trattato il tema del contributo del DAGL alla formazione della politica europea per la *better regulation* e all'applicazione degli strumenti di qualità della regolamentazione presso le istituzioni UE, e della partecipazione del DAGL al Comitato Politica della Regolazione dell'OCSE, anche in qualità di membro dell'ufficio di presidenza, ponendo l'accento sulle principali novità introdotte nel corso del 2019.

I capitoli 3 e 4 presentano, rispettivamente, un resoconto sullo stato di applicazione degli strumenti di qualità della regolazione da parte delle Autorità indipendenti e delle Regioni.

Nell'allegato A sono indicati i provvedimenti esentati ed esclusi dall'AIR nel 2019. Nell'allegato B sono riportati i documenti trasmessi dalle Autorità indipendenti.

1. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

L'11 aprile 2018, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante la "Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione"¹⁰, è entrato in vigore il nuovo regolamento sull'AIR e sulla VIR¹¹.

Il regolamento ha profondamente innovato procedure e contenuti dell'analisi e della verifica di impatto, nonché delle connesse attività di consultazione, al fine di superare i limiti evidenziati dalla precedente disciplina e, in particolare, le difficoltà che hanno caratterizzato negli ultimi anni il concreto svolgimento dell'AIR e della VIR da parte delle amministrazioni statali.

La Guida ha fornito indicazioni metodologiche relative alle singole fasi dell'analisi e della verifica di impatto, inclusa l'attività di consultazione svolta sia in fase di elaborazione degli atti normativi, sia di valutazione e revisione degli stessi; sulla base di tali indicazioni il Nucleo AIR¹² valuta le AIR e le VIR per come rendicontate nelle corrispondenti relazioni.

Per una illustrazione delle principali novità introdotte dal regolamento e delle indicazioni fornite nella Guida si rimanda alla relazione annuale relativa al 2017¹³.

1.1 Programmazione dell'attività normativa

Il rafforzamento del processo di programmazione dell'attività normativa costituisce una delle principali innovazioni del nuovo contesto metodologico e procedurale relativo alla disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e delle consultazioni. I programmi normativi, infatti, sono preposti non soltanto a orientare l'attività normativa ma anche a dare impulso al ciclo della regolazione e ad attivare i citati strumenti per la qualità della regolazione.

Al fine di un efficiente svolgimento del ciclo della regolazione, l'articolo 4 del DPCM prevede che, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le Amministrazioni statali comunichino al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, contenente l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di straordinaria necessità e urgenza.

Nel corso del semestre di riferimento, anche le eventuali modifiche al Programma normativo devono essere tempestivamente comunicate al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, per l'aggiornamento del Programma semestrale.

¹⁰ Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018 ("Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018, n. 83.

¹¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 ("Regolamento recante la disciplina sull'Analisi dell'impatto della regolamentazione, la Verifica dell'impatto della regolamentazione e la Consultazione"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2017, n. 280.

¹² Per le attività previste dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 il DAGL si avvale del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro AIR (in breve, Nucleo AIR) del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹³ Cfr. "Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione - anno 2017" presentata al Parlamento dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Senato, DOC. LXXXIII, N. 1).

La programmazione dell'attività normativa investe, pertanto, gli schemi di disegno di legge, anche in materia costituzionale, gli schemi di decreto legislativo e tutte le fattispecie regolamentari di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il DAGL ha avviato le nuove attività relative alla programmazione dell'attività normativa predisponendo una tabella riepilogativa delle informazioni richieste dal DPCM, nella quale semestralmente le Amministrazioni indicano per ciascun atto normativo, ordinato per schemi di disegni di legge, schemi di decreti legislativi, schemi di decreti del Presidente della Repubblica e schemi di decreti ministeriali e interministeriali:

- una sintetica descrizione dell'oggetto e degli obiettivi riferiti all'intervento normativo programmato;
- la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'AIR, esplicitandone le motivazioni ai sensi dell'articolo 6 del DPCM o la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dall'AIR, con successiva formalizzazione della richiesta;
- le procedure di consultazione programmate;
- le Amministrazioni coinvolte nell'istruttoria normativa, anche qualora trattasi di amministrazioni sub-statali;
- i pareri da acquisire, inclusi quelli delle autorità indipendenti;
- i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dell'atto.

L'articolo 4, comma 6, del DPCM prevede, infine, che i Programmi normativi e le eventuali modifiche siano pubblicati sul sito istituzionale del Governo e sui siti delle rispettive Amministrazioni proponenti.

Il primo ciclo della programmazione normativa (primo semestre 2019) è stato avviato con la richiesta a tutti gli uffici legislativi dei dicasteri, dei ministri senza portafoglio e dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri di restituzione della tabella completa delle informazioni necessarie entro il 31 dicembre 2018. Tenuto conto della novità dei nuovi adempimenti in materia di qualità della regolamentazione, le Amministrazioni hanno riscontrato una comune problematica in quanto hanno inteso la programmazione come mera presentazione di una lista di provvedimenti o una mera "agenda" delle attività normative, non legata allo svolgimento dell'analisi di impatto della regolamentazione, o comunque all'istruttoria di cause di esclusione o esenzione, e alla predisposizione di adeguate consultazioni dei destinatari.

Tutto ciò ha comportato un notevole ritardo nella predisposizione delle tabelle di programmazione dell'attività normativa per il primo semestre 2019. Non hanno predisposto la programmazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Considerata, pertanto, l'incompletezza della programmazione ministeriale e le difficoltà procedurali riscontrate da tutte le Amministrazioni non si è proceduto alla pubblicazione delle tabelle sul sito del Governo in quanto non rispondenti né alle indicazioni della normativa di riferimento né alla metodologia prevista dalla Guida.

Le difficoltà riscontrate nel primo ciclo programmatico del 2019 hanno fornito preziose informazioni al DAGL per supportare le Amministrazioni nella predisposizione della programmazione normativa per il secondo semestre del 2019, innanzitutto coinvolgendo le Amministrazioni con notevole anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno e sensibilizzandole ad un maggior coordinamento delle strutture interne.

Per il secondo semestre del 2019, infatti, superate la maggior parte delle difficoltà procedurali e metodologiche riscontrate nel primo semestre, è stato possibile completare tutte le

programmazioni ministeriali e degli uffici dei ministri senza portafoglio, con breve ritardo rispetto alla scadenza prefissata dal DPCM.

Tuttavia le attività relative alla formazione del nuovo Esecutivo non ha reso possibile la pubblicazione della programmazione normativa sul sito del Governo, in quanto non più attuale. Il DAGL ha tempestivamente richiesto, una volta definite le nuove strutture di gabinetto, un aggiornamento della programmazione per espungere le iniziative normative non più rispondenti alle priorità politiche e integrare la programmazione in base al programma del nuovo Governo. Gli aggiornamenti sono pervenuti in tempi rapidi a dimostrazione che le nuove procedure e la relativa metodologia è stata ben recepita dalle strutture ministeriali.

È stato possibile pertanto procedere alla pubblicazione del programma normativo per il secondo semestre del 2019 sul sito del Governo, successivamente alla prescritta comunicazione al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio.

Il DAGL ne ha dato contestuale comunicazione a tutte le strutture ministeriali per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Unitamente alla programmazione normativa è stata pubblicata una breve nota informativa che descrive la valenza delle attività programmatiche nell'ambito del ciclo della qualità della regolamentazione

Nella nuova richiesta di programmazione normativa per il primo semestre del 2020 è stata segnalata a tutte le Amministrazioni la necessità di rispettare il termine previsto del 31 dicembre 2019 per la trasmissione delle tabelle programmatiche, per consentire lo svolgimento tempestivo delle attività di competenza del DAGL e poter pubblicare la programmazione normativa in tempo utile per la ripresa delle attività parlamentari, previste solitamente per la metà del mese di gennaio.

Per quanto riguarda, invece, le attività di verifica dei programmi normativi, il DAGL, oltre alla verifica della corretta compilazione della tabella nelle sue voci essenziali, svolge anche l'attività prevista dall'articolo 4, comma 3, del DPCM, che consiste nella preliminare verifica delle cause di esclusione dall'AIR, indicate nelle tabelle. L'istruttoria formale della sussistenza delle cause di esclusione è stata svolta, comunque, al momento dell'effettiva trasmissione della dichiarazione di esclusione dall'AIR, in allegato al testo normativo.

Il DAGL ha inoltre preso atto delle informazioni inserite nelle tabelle in merito alla sussistenza di cause di esenzione dall'AIR. L'accoglimento formale della richiesta di esenzione è avvenuto successivamente alla conclusione di apposita istruttoria svolta disponendo del quadro informativo dettagliato che le Amministrazioni sono tenute ad indicare nella richiesta di esenzione dell'AIR. Delle attività afferenti alle richieste di esenzione viene dato conto nel prosieguo nella Relazione.

Rimane comunque ferma la facoltà delle Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato DPCM, di comunicare la sussistenza di cause di esclusione dall'AIR almeno 30 giorni prima della richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, con riduzione del predetto termine per motivate ragioni d'urgenza, al di fuori di quanto indicato in sede di programmazione delle attività normative.

1.2 L'analisi tecnico-normativa (ATN)

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati anche da una relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), predisposta dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa e verificata dal DAGL prima dell'invio al Parlamento.

La relazione ATN è, pertanto, prevista per tutti gli atti normativi d'iniziativa governativa, inclusi i disegni di legge costituzionale e i decreti-legge, senza previsione di casi di esenzione o di esclusione, come nella disciplina dell'AIR.

Secondo la definizione contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina europea e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN è contenuta in una relazione che viene redatta secondo una griglia metodologica allegata alla citata direttiva.

Nella relazione ATN viene attribuito ampio spazio agli aspetti di diritto europeo e alle tecniche normative e redazionali utilizzate, con il chiaro obiettivo di assicurare la qualità formale e sostanziale delle iniziative e degli interventi normativi governativi e di contribuire alla chiarezza ed alla trasparenza delle decisioni assunte dal Governo.

Nel corso del 2019, non sono intervenute modifiche alla disciplina dell'ATN e si è registrato, anche in considerazione dell'attività normativa del nuovo Governo, un incremento delle relazioni predisposte dalle amministrazioni proponenti a corredo dei provvedimenti di straordinaria necessità e urgenza.

In sede di verifica delle relazioni ATN, il DAGL ha avuto modo di individuare e correggere le principali difficoltà incontrate dalle amministrazioni proponenti sul corretto utilizzo della griglia metodologica. Dal che è emersa la necessità di avviare uno studio di revisione e di aggiornamento della direttiva sull'analisi tecnico-normativa e della griglia metodologica, ferma restando la sottoposizione di tutti gli schemi di atto normativo del Governo alla disciplina sull'analisi tecnico-normativa, con eventuale individuazione di una metodologia semplificata per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i decreti ministeriali, che dia conto della loro effettiva portata normativa, e di una metodologia differenziata per i decreti-legge che consenta un'analisi mirata del rispetto delle indicazioni e dei limiti di cui all'articolo 15 della legge n. 400/1988 e la descrizione concreta dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza alla base dell'intervento normativo. Lo studio di revisione comporta anche la possibilità di inserire brevi linee guida alle singole voci dell'ATN utili ad evitare la predisposizione di analisi giuridiche dal contenuto formalistico o di tipo meramente enunciativo. Contestualmente potranno essere apportati i necessari adeguamenti terminologici e di semplificazione.

Dal punto di vista delle procedure di verifica delle relazioni ATN riferite a decreti-legge, qualora presentate con ritardo al DAGL rispetto alla delibera del Consiglio dei ministri, è stato avviato un monitoraggio della casistica per elaborare proposte migliorative della disciplina procedurale dell'analisi tecnico-normativa, che potrebbe comportare la sospensione delle verifiche del DAGL una volta concluso l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione o una volta intervenuta l'approvazione da parte della prima Camera che esamina il decreto-legge.

In tale contesto risiede, altresì, la necessità di sensibilizzare le Amministrazioni proponenti a trasmettere tempestivamente le relazioni ATN al DAGL per le verifiche di adeguatezza, in

particolare per le proposte di atti normativi per i quali viene richiesta l'iscrizione tempestiva all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

L'azione di verifica da parte del DAGL ha comunque portato al sensibile miglioramento delle criticità emerse negli anni passati sulla compiuta analisi del corretto utilizzo della fonte normativa, sulla compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento dell'Unione europea e sull'analisi complessiva degli effetti sull'ordinamento giuridico.

Nel 2019 sono pervenute, dalle amministrazioni competenti alla predisposizione delle iniziative normative n. 170 relazioni ATN.

Nell'attività di riscontro delle relazioni ATN è stata posta particolare attenzione alla verifica del corretto utilizzo della griglia metodologica e alla pertinente compilazione di tutte le sue voci.

Nel periodo considerato si sono registrati n. 58 casi di integrazione sostanziale di relazioni ATN, che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, senza considerare meri interventi di rettifica formale.

Le richieste di modifiche ed integrazioni inoltrate dal DAGL alle Amministrazioni proponenti l'iniziativa normativa sono state, in particolare, incentrate sull'analisi degli obiettivi e della necessità dell'intervento normativo, sulla compatibilità con l'ordinamento delle regioni, sull'indicazione delle norme oggetto di deroga legislativa. Nel caso dei decreti-legge è stata riposta particolare attenzione all'indicazione nelle relazioni ATN dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza e sulla motivazione della necessità di atti successivi attuativi, ove presenti nell'intervento normativo d'urgenza.

Le amministrazioni sono state, come in passato, sensibilizzate ad indicare puntualmente, nella scheda ATN, le procedure d'infrazione eventualmente pendenti e lo stato del relativo procedimento.

Le amministrazioni proponenti le iniziative normative sono state interessate all'effettuazione dei necessari approfondimenti contenutistici con l'ausilio di ricerche giurisprudenziali, anche con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale e delle altre corti sovranazionali.

Considerazioni specifiche meritano le relazioni ATN riferite alla decretazione d'urgenza. In passato le Amministrazioni proponenti sono state sensibilizzate ad inserire, nella relazione illustrativa, i necessari elementi giuridici di analisi ordinamentale atti a compensare l'assenza della relazione ATN a corredo di alcuni decreti legge presentati alle Camere per la conversione. Dopo la pronuncia del Presidente della Camera dei Deputati del 20 gennaio 2014, il numero delle relazioni ATN riferite a decreti legge è risultato in aumento, passando da n. 11 dell'anno 2013, a n. 19 nell'anno 2014 a n. 20 nell'anno 2015, delle quali n. 1 predisposta direttamente dal DAGL. Nel 2016, invece, il numero delle relazioni ATN riferite a decreti legge è stato di n. 11, delle quali n. 5 predisposte direttamente dal DAGL e nel 2017 il numero delle relazioni ATN riferite a decreti legge è stato di n. 8, delle quali n. 1 predisposta direttamente dal DAGL. Nel 2018 il numero delle relazioni ATN riferite a decreti-legge è stato di n. 14. Nel 2019 il numero delle relazioni ATN riferite a decreti-legge è stato di n. 15, delle quali n. 2 predisposte direttamente dal DAGL, dato complessivo sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, tenuto conto dell'avvio dell'attività normativa del nuovo Governo.

1.3 L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Nel corso del 2019, le amministrazioni statali hanno inviato al DAGL **90** relazioni AIR¹⁴. Di queste, **63** sono relative a schemi di atti normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri¹⁵, (di cui 17 decreti legislativi, 16 decreti legge, 22 disegni di legge, 8 decreti del Presidente della Repubblica; cfr. Grafico 1) e **27** a regolamenti di competenza ministeriale e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri pervenuti al DAGL ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cfr. Grafico 2).

Tabella 1 – totale provvedimenti corredati di AIR, esentati ed esclusi nel triennio

totale provvedimenti	2017	2018	2019
CON AIR	113	74	63
ESENTATI	3	12	17
ESCLUSI	22	34	101
TOTALE	138	120	181

Nell'anno 2018, erano state inviate 112 relazioni, di cui 74 riferite a schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri (42 decreti legislativi, 7 decreti legge, 10 disegni di legge, 15 decreti del Presidente della Repubblica); 38 riferite a regolamenti di competenza ministeriale e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri pervenuti al DAGL ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Grafico 1 – Distribuzione delle relazioni AIR per tipo di provvedimento – Atti sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri. Anno 2019





Grafico 2 – Distribuzione delle relazioni AIR per tipo di provvedimento – Atti non sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri. Anno 2019


¹⁴ Di queste, 2 contengono i risultati di più AIR. Come previsto dal DPCM 169/17, infatti “[per] interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia” (art. 5, c. 2). Considerando quindi il numero di analisi incluse in tali “relazioni generali”, il numero di AIR condotte dalle amministrazioni statali e rendicontate in relazioni inviate al DAGL nel corso del 2019 ammonta a 120.

¹⁵ Il dato riguarda quindi le relazioni AIR a corredo di provvedimenti approvati in esame preliminare in Consiglio dei Ministri. In merito ai provvedimenti approvati in via definitiva, le relazioni AIR risultano, per il 2019, n. 52.



Il seguente grafico illustra la distribuzione delle relazioni AIR nel corso del 2019, distinguendo tra atti sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri e altri atti.


Grafico 3 – Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2019



Nella lettura direttamente. Inoltre, va s complessivar senza portafoglio.

Il grafico che segue mostra la serie storica delle relazioni AIR complessivamente prodotte ogni anno dalle amministrazioni statali a partire dal 2007.

Grafico 4 – Relazioni AIR dal 2007 al 2019



Come emerge dal rispetto all'andar

Tale dato, oltre alla nascita di un nuovo governo, mette anche i primi effetti del nuovo regolamento, il quale ha ridotto l'ambito di applicazione dell'AIR in modo da concentrare – nel rispetto di un principio di proporzionalità – l'impegno delle amministrazioni sui provvedimenti di maggiore impatto su cittadini e imprese.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina, oltre ad introdurre nuove ipotesi di esclusione, è stato radicalmente rivisto il meccanismo di esenzione: mentre il DPCM 170/2008 prevedeva la possibilità di esenzione dall'AIR «*in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti*», il nuovo regolamento ha introdotto una disciplina specifica per i decreti-legge e criteri volti ad assicurare che l'analisi di impatto sia riservata proprio agli interventi normativi a cui sono prevedibilmente associati effetti di particolare ampiezza. Difatti, l'esenzione può essere concessa - in riferimento all'intero provvedimento o a parti di esso - se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i costi di adeguamento derivanti dall'intervento normativo sono di scarsa entità; il numero di destinatari è esiguo; le risorse pubbliche necessarie sono di importo ridotto; l'impatto concorrenziale è limitato.

Nel 2019 sono pervenute al DAGL n. 27 richieste di **esenzione**, riferite a 19 provvedimenti¹⁷. Di queste, 24 (ossia circa l'89%), riferite a 16 provvedimenti¹⁸, sono state accolte (cfr. Tabella 2).

Tabella 2 – Esenzioni richieste al DAGL, per esito. Anno 2019

Esito	N.
Concesse	24
Non concesse	3

¹⁶ Nel 2019 il Governo Conte I si è dimesso e il 5 settembre 2019 il Governo Conte II ha prestato giuramento.

¹⁷ In 14 casi le richieste erano riferite ad interi atti normativi e in 13 casi a singole disposizioni.

¹⁸ In 11 casi le esenzioni concesse erano riferite ad interi atti normativi e in 13 a singole disposizioni, nel complesso riferite ad altri 5 provvedimenti.

Totale	27
---------------	-----------

Inoltre, in un caso¹⁹ è stato applicato l'articolo 7, comma 2, del DPCM (cfr. All. A) avente ad oggetto un regolamento ministeriale.

Per quanto riguarda, in particolare, le richieste di esenzione sottoposte alla valutazione del DAGL, in 23 dei 24 casi in cui l'esenzione è stata concessa la motivazione dell'Amministrazione è stata considerata da subito adeguata; solo in un caso il DAGL ha richiesto un'integrazione volta a verificare la presenza delle condizioni richieste dal regolamento. Dei 3 casi in cui l'esenzione non è stata concessa, per 2 provvedimenti non risultava soddisfatto il criterio del numero esiguo di destinatari; per 1 provvedimento non sono state fornite sufficienti informazioni per la verifica delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del DPCM in quanto, la richiesta dell'Amministrazione deve recare le motivazioni riferite a ciascuna delle condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dall'AIR (costi di adeguamento attesi di scarsa entità; numero esiguo di destinatari; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitato impatto concorrenziale) e non può, quindi, limitarsi ad affermare che tali condizioni sussistano.

I casi di **esclusione** dall'AIR, ai sensi dell'articolo 6, del DPCM, sono stati n. 101 riferiti alle seguenti tipologie di atti normativi:

- 5 di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;
- 69 di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- 6 di approvazione di bilanci;
- 19 regolamenti di riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato;
- 2 in materia di sicurezza.

La Tabella 3 riporta il numero complessivo di casi di esclusione ed esenzione dall'AIR nel corso dell'ultimo triennio.

Tabella 3 – Numero totale di provvedimenti esclusi ed esentati. Anni 2017 -2019

Tipologia	2017	2018	2019
Provvedimenti esclusi	22	34	101
Provvedimenti esentati	3	12*	17 **
Totale	25	46	118

* di cui 8 esentati integralmente e 4 in riferimento a singole disposizioni.

** di cui 12 esentati integralmente e 5 in riferimento a singole disposizioni.

¹⁹Decreto 13 febbraio 2020, n. 25: "Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata «ANSFISA»".

1.4 Valutazioni del Nucleo AIR e qualità delle AIR e delle VIR

In base a quanto stabilito dal DPCM, il DAGL si avvale del Nucleo AIR nello svolgimento delle attività in materia di AIR, VIR e consultazione e le valutazioni del Nucleo AIR *“sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR”*.

Per ogni relazione AIR il Nucleo AIR elabora una scheda che il DAGL trasmette all'amministrazione. La scheda contiene una valutazione circa il grado di adeguatezza dell'AIR (così come rendicontata nella relativa relazione) rispetto alle previsioni del regolamento e della Guida ed è articolata in base alle principali fasi dell'analisi di impatto (contesto, obiettivi, opzioni, valutazione, attuazione e consultazione). Il Nucleo AIR valuta la coerenza di ogni fase dell'analisi rispetto alle indicazioni metodologiche fornite dalla Guida, evidenziando le eventuali integrazioni necessarie. Ogni scheda contiene un giudizio di sintesi: l'AIR è giudicata adeguata, parzialmente adeguata (nel caso in cui le carenze dell'analisi non siano tali da

inficiarne la chiarezza complessiva e la congruenza con le indicazioni del regolamento e della Guida) o inadeguata (se le carenze rilevate sono ritenute particolarmente significative).

Tranne per i casi in cui, in sede di prima valutazione, l’AIR sia giudicata adeguata, il DAGL chiede all’amministrazione proponente di integrare la relazione, che è poi sottoposta nuovamente al Nucleo AIR. In sede di valutazione finale il Nucleo AIR dà conto sia della valutazione iniziale, sia delle modifiche apportate dall’amministrazione, confermando o modificando il giudizio precedentemente espresso.

Come evidenziato anche nella Relazione dello scorso anno, le valutazioni del Nucleo AIR sono rapportate alle caratteristiche dei singoli casi, tenuto conto della natura e della portata delle iniziative normative oggetto di analisi: un giudizio positivo indica che l’analisi è stata considerata congrua nel supportare la formulazione della specifica iniziativa normativa a cui si riferisce e che la relazione AIR descrive in modo sufficientemente chiaro l’iter decisionale seguito dall’amministrazione.

Con riferimento alle relazioni AIR prodotte complessivamente dalle amministrazioni nel corso del 2019, il Nucleo AIR ha elaborato 131 schede di valutazione e, di queste, 23 erano relative a schemi di Decreto legge.


Quanto alle 61 relazioni AIR relative a provvedimenti diversi dai decreti legge²⁰, in sede di primo esame 14 (pari al 23%; cfr. Grafico 5) sono state valutate “adeguate”; 5 relazioni (l’8%) sono state valutate “parzialmente adeguate”, mentre 42 (il 69%) “non adeguate”. Quasi tutte le relazioni valutate in sede di primo esame come “parzialmente adeguate” o “non adeguate” sono state integrate, almeno una volta²¹, dall’amministrazione competente e sottoposte nuovamente al Nucleo AIR. In particolare, per le relazioni giudicate “parzialmente adeguate” o “non adeguate” in sede di primo esame del Nucleo AIR, a seguito delle integrazioni successivamente prodotte dalle amministrazioni proponenti:

- sono state giudicate “adeguate” 4 delle 5 relazioni valutate come “parzialmente adeguate”, mentre la quinta relazione è relativa a un provvedimento che non ha concluso il suo iter nel corso del 2019;
- delle 42 relazioni valutate come “non adeguate” dal Nucleo AIR in sede di primo esame, 21 sono state giudicate “adeguate”, 4 “parzialmente adeguate” e 17 sono rimaste “non adeguate”, di cui 11 relative a provvedimenti per i quali non si è concluso l’iter nel 2019 oppure l’amministrazione non ha integrato la relazione AIR.

Grafico 5 – Valutazioni sintetiche del Nucleo AIR (% su totale relazioni AIR valutate)

²⁰ Il dato di 61 relazioni AIR è riferito a quelle trasmesse al Nucleo AIR in sede di “prima valutazione”.

²¹ In 9 casi, l’amministrazione, a seguito della seconda valutazione del Nucleo AIR, ha prodotto almeno un’ulteriore integrazione della relazione, anch’essa riesaminata dal Nucleo AIR.



In sede di ultima valutazione, quindi, nel complesso, le 61 relazioni AIR relative a provvedimenti diversi dai decreti legge sono risultate:


- "adeguate" in 39 casi (il 64% del totale, a fronte del 30% nel 2018);
- "parzialmente adeguate" in 5 casi (8%, a fronte del 41% nel 2018);
- "non adeguate" in 17 (28%, a fronte del 29% nel 2018).

Pertanto, nel 70% dei casi (a fronte del 62% del 2018) il giudizio del Nucleo AIR è cambiato a seguito delle integrazioni apportate alla relazione AIR dalle amministrazioni. Tali dati di sintesi evidenziano il risultato complessivo - in termini di miglioramento qualitativo delle relazioni AIR - dell'interazione tra il Nucleo AIR e le amministrazioni.

Per quanto riguarda poi le singole fasi dell'analisi di impatto, il confronto delle valutazioni operate dal Nucleo AIR in sede di primo e di ultimo esame consente, da un lato, di evidenziare su quali aspetti dell'analisi le amministrazioni incontrano difficoltà persistenti e, dall'altro, mette in luce le fasi dell'AIR su cui si registrano i principali miglioramenti a seguito dell'interazione con il Nucleo AIR.

Il grafico che segue mostra i rilievi mossi dal Nucleo AIR all'interno delle schede di valutazione in sede di primo esame e ultimo esame, a esclusione dei decreti legge.

Grafico 6 – Rilievi del Nucleo AIR su singoli aspetti dell'analisi (% su totale relazioni AIR valutate) – Provvedimenti diversi dai decreti legge



In sede di prima valutazione, le osservazioni del Nucleo AIR hanno riguardato principalmente:

- la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali (c.d. “impatti generali” pari al 74% dei casi, a fronte del 78% nel 2018),
- la definizione del contesto in cui si inserisce il provvedimento (inclusa l’individuazione e stima numerica dei destinatari) e dei problemi che si intendono affrontare (pari al 69% dei casi, a fronte dell’80% nel 2018),
- l’attuazione e il monitoraggio dell’intervento (pari al 44%, a fronte del 36% nel 2018);
- l’elaborazione di più opzioni di intervento (pari al 41% dei casi, a fronte del 64% nel 2018);
- le consultazioni (pari al 38% dei casi a fronte del 41% nel 2018);
- una chiara definizione delle finalità da raggiungere (pari al 21% dei casi a fronte del 54% dei casi nel 2018).

Altresì, in sede di ultima valutazione, le principali carenze hanno riguardato gli effetti attesi dell’intervento (pari al 13% dei casi a fronte del 44% nel 2018), l’attuazione e il monitoraggio (pari all’8% dei casi a fronte del 15% del 2018), la definizione del contesto e dei problemi, degli obiettivi e la valutazione degli oneri amministrativi (ognuno pari al 7% dei casi).


Pertanto, a seguito dell’attività di verifica, le relazioni AIR sono migliorate in media sotto tutti i profili. La fase in cui permangono le maggiori difficoltà resta la valutazione degli impatti, sia generali, che sia specifici ²² (riferiti, cioè, alla valutazione sulle PMI, alla concorrenza, agli oneri amministrativi e al c.d. *gold-plating*): sebbene la descrizione degli effetti delle norme sia migliorata rispetto a quanto rilevato nel 2018, tale valutazione continua a essere solo di tipo

²² Come chiarito nella Guida, la valutazione degli impatti specifici è richiesta solo laddove questi siano rilevanti nel caso in esame (ad esempio, la valutazione del superamento dei livelli minimi di regolazione europea - c.d. *gold-plating* - è prevista solo in caso di recepimento o attuazione di norme europee). Questo spiega anche il motivo per cui le osservazioni del Nucleo AIR riferite a tale tipologia di impatti siano meno frequenti.

qualitativo ed eccessivamente generica, sotto il profilo dell'esame dei presumibili effetti derivanti dai cambiamenti imposti (o indotti) dalla nuova regolazione, come pure sotto quello della chiara indicazione dei costi e dei benefici per le diverse categorie di destinatari.

Per quanto riguarda i decreti legge, per i quali il Regolamento prevede un'AIR "semplificata" (Art. 10 del DPCM 169/2017) e per i quali il Nucleo AIR non esprime un giudizio di sintesi, l'esame dei profili critici riscontrati in riferimento alle relazioni AIR che accompagnano questa tipologia di provvedimenti conferma (cfr. Grafico 7) come le principali carenze si concentrano sulla valutazione degli impatti del provvedimento (83% dei casi a fronte del 63% del 2018), sull'analisi del contesto e dei problemi da affrontare (67% dei casi a fronte del 75% del 2018) e sull'attuazione e monitoraggio (50% dei casi a fronte del 19% del 2018).

Grafico 7 – Rilievi del Nucleo AIR su singoli aspetti dell'analisi (% su totale relazioni AIR valutate) Decreti legge



Per quanto riguarda la **VIR**, nel corso del 2019 l'attività del Nucleo AIR ha riguardato essenzialmente il supporto al DAGL per la verifica dei "piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione" trasmessi dalle amministrazioni. Tale verifica è avvenuta in due momenti: prima dello svolgimento della consultazione pubblica prevista dal regolamento e successivamente a tale fase in vista della loro adozione finale.

1.5 La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

In materia di VIR, il regolamento ha introdotto un sistema selettivo, che riserva la VIR ai provvedimenti di maggiore impatto. In particolare, esso ha stabilito che le amministrazioni

programmino le valutazioni su base biennale, attraverso appositi “piani” che individuano gli atti normativi o gli insiemi di atti normativi, “tra loro funzionalmente connessi”, da sottoporre a valutazione. Ai sensi del regolamento, i criteri per la selezione degli atti da sottoporre a VIR sono i seguenti:

- rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono;
- significatività degli effetti;
- problemi e profili critici rilevati nell’attuazione;
- modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico.

Le Amministrazioni hanno cominciato a porre attenzione alla pianificazione delle proprie attività di VIR soprattutto nel corso del 2019, arrivando in diversi casi a concludere l’attività di pianificazione e ad adottare, tramite apposito decreto ministeriale il relativo piano, dopo aver completato la necessaria fase di consultazione pubblica ed aver ricevuto il nulla osta all’adozione da parte del DAGL. Questo è il caso del Ministero dell’Interno (D.M. 16 settembre 2019), del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.M. 4 febbraio 2020), del Ministero per i beni e le attività culturali (D.M. 9 marzo 2020) e del Ministero della Difesa (D.M. 26 marzo 2020), i cui piani VIR sono stati pubblicati anche sui rispettivi siti istituzionali. Della pubblicazione dei piani VIR delle Amministrazioni è data anche notizia sul sito del DAGL in una apposita sezione disponibile al link seguente:

http://presidenza.governo.it/DAGL/novita/piani_biennali/index.html.

Complessivamente le Amministrazioni citate hanno pianificato lo svolgimento di 15 valutazioni di impatto su 19 provvedimenti normativi (il Ministero dell’Interno ha comunicato di effettuare alcune VIR congiuntamente su più atti normativi), da completare entro la fine del 2020.

I dicasteri in totale hanno comunicato finora l’intenzione di effettuare 22 VIR su 27 provvedimenti normativi: oltre al Ministero dell’Interno, che ha previsto l’effettuazione di 7 VIR su 11 provvedimenti, anche il Ministero della Giustizia ha comunicato di effettuare VIR congiunte per più atti normativi, prevedendo 3 VIR per la valutazione di 4 provvedimenti normativi. Altre Amministrazioni hanno pianificato un’attività di valutazione che tuttavia ha ancora bisogno di essere definita in alcuni aspetti, prima di essere adottata definitivamente con decreto ministeriale. Peraltro, essendo le attività di VIR pianificate da parte delle Amministrazioni per essere concluse entro la fine del 2020, nel corso dell’anno si renderà necessaria da parte del DAGL una costante attività di monitoraggio delle varie fasi di cui si compongono le attività di valutazione. Anche alcuni Ministri senza portafoglio (Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport) hanno comunicato l’intenzione di sottoporre a valutazione alcuni atti normativi di rispettiva competenza, senza tuttavia avere completato l’iter di adozione del rispettivo Piano VIR.

Nella tabella seguente è presentato il dettaglio dei Piani VIR presentati finora dai Dicasteri:

Piani VIR biennio 2019-2020			
Amministrazione	Numero Vir previste	D.M. adozione piano	Provvedimenti
Ministero dell'interno	7	16/09/2019	<p>DI. 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione irregolare". DI. 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"</p> <p>DI. 2017, n. 97 "Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"</p> <p>D.Lgs.2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97"</p> <p>D.Lgs. 2017, n. 95 "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" D.Lgs.2018, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"</p> <p>D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" D.Lgs. 2018, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"</p> <p>D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativo al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"</p> <p>DPR 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"</p> <p>D.I. 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° dicembre 2018, n. 132</p>
Ministero della Difesa	2	10/04/2020	<p>D.Lgs. 2014, n. 7. Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012 n. 44</p> <p>Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.</p>

Ministero delle infrastrutture	1	Decreto da emanare	DM 27 ottobre 2016 "Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica"
Ministero dell'istruzione	3	Decreto da emanare	regolamento 2018 n.92 recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma della legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 c. 180-181. Attuazione dir. (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. Regolamento 2018 n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c.143 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Ministero beni culturali	4	09/03/2020	d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". decreto interministeriale del 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004". legge 12 ottobre 2017, n. 153, recante "Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri" D.M. 9 gennaio 2019, Regolamento di modifica al D.M. 1997, n. 507 recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali
Ministero per le politiche agricole	2	04/02/2020	D.Lgs. 231/2017 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015» D.Lgs. 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
Ministero del lavoro	istruttoria in corso		
Ministero dell'economia	istruttoria in corso		
Ministero della Giustizia	3	Decreto da emanare	Conversione in legge del d.l. 132 del 2014 recante misure urgenti di giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile <i>c.d. negoziazione assistita</i> . Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitri, a norma dell'art.1, c.5 5-bis del d.l. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 62 Statuto della cassa delle ammende, adottato a norma dell'art.4 c.4 della legge 9 maggio 1932 n. 547. D.M. 23 novembre 2016 - individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro sull'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, istituito a norma dell'art. 41 della l. 395/1990. Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n.67 <i>cd. depenalizzazione</i> .

Per quanto riguarda le motivazioni per le quali le Amministrazioni hanno stabilito di realizzare le valutazioni programmate, il criterio più ricorrente è stato quello relativo alla significatività degli effetti dei provvedimenti oggetto di valutazione (motivazione presente nel 55% delle VIR proposte nei Piani adottati), seguito dal criterio relativo alla rilevanza degli

obiettivi (circa il 45%) e, in misura minore, di criticità di attuazione o di mutate circostanze nel contesto socio-economico di riferimento (circa il 20%)²³.

1.6 L'AIR nella fase ascendente

Come è noto, tra le novità introdotte dal DPCM, una menzione particolare merita la disciplina della "partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE o AIR in fase ascendente" (art. 11). La disposizione riconosce l'importanza dell'analisi di impatto da svolgere sui progetti di atti dell'UE significativi per l'interesse nazionale, come strumento potenzialmente in grado di supportare e rafforzare la posizione negoziale dell'Italia, permettendo di fondare le richieste da formulare nelle varie sedi negoziali sulla evidenza fattuale e secondo una metodologia consolidata anche a livello di organizzazioni internazionali (OCSE). Infatti "obiettivo dell'analisi è fornire in tempo utile elementi informativi volti ad evidenziare gli effetti attesi delle proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e supportare il Governo nel corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonché nell'ambito dell'attività legislativa a livello europeo" (art. 11, comma 2, DPCM). Stante la peculiarità del processo di approvazione degli atti normativi nell'UE, in cui ordinariamente l'iniziativa legislativa è di competenza della Commissione, la possibilità di effettuare l'AIR nella fase ascendente deve necessariamente innestarsi e prendere le mosse dall'analoga analisi svolta a livello UE, cercando di evidenziarne eventuali criticità, di rilievo per l'interesse nazionale o per la posizione negoziale che intende assumere il Governo italiano, seguendo le indicazioni fornite dalla Guida. Solo una considerazione tempestiva e coerente con le tempistiche dell'iniziativa legislativa della Commissione consente infatti l'elaborazione dell'AIR in fase ascendente, nella quale le consultazioni delle parti interessate deve assumere rilievo particolare in tutte le fasi in cui si articola l'analisi, per evidenziarne più distintamente gli impatti attesi a livello nazionale, e limitatamente alle proposte che assumono rilievo particolare per gli interessi nazionali o per la competitività delle imprese, in particolar modo quelle medie e piccole.

L'AIR in fase ascendente, se da un punto di vista metodologico e dei contenuti è simile all'AIR nazionale, dovendo fornire al decisore gli stessi elementi informativi (contesto e problema da affrontare, anche evidenziando eventuali elementi che sono stati sottovalutati o non adeguatamente affrontati dalla Commissione ma che risultano rilevanti per gli interessi nazionali, opzioni alternative, effetti attesi a livello interno dell'opzione di regolazione individuata dalla Commissione, destinatari nazionali, con particolare riguardo per le imprese la cui competitività non deve essere compromessa dal provvedimento in discussione), tuttavia si distingue da quest'ultima in quanto è maggiormente focalizzata sull'analisi degli effetti attesi a livello nazionale, che derivano dall'approvazione della norma europea. Come tale, essa non deve necessariamente coincidere o replicare il percorso analitico che la Commissione svolge da parte sua quando procede a formulare una proposta normativa, dovendosi piuttosto soffermare sugli aspetti rilevanti per gli interessi nazionali dell'analisi svolta dalla Commissione, e nel contempo cercando di individuare e valorizzare le informazioni e i dati ivi contenuti, per meglio orientare e supportare la posizione dell'Italia durante le fasi negoziali.

²³ La frequenza percentuale delle motivazioni di inserimento dei provvedimenti nel Piano può superare 100 perchè è possibile specificare più di una motivazione di inserimento dei provvedimenti per ogni VIR.

Giova anche ricordare che i risultati dell’AIR ascendente confluiscono nella relazione che assicura alle Camere “un’informazione qualificata e tempestiva” sui progetti di atti legislativi dell’UE, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

Nel corso del 2019 sono state avviate delle interlocuzioni con le Amministrazioni, al fine di rendere operativo il disposto del citato articolo 11, e per costruire un percorso che possa rendere più sistematico il ricorso all’AIR nella fase ascendente come strumento di supporto e orientamento per il negoziato con gli altri Stati Membri sull’approvazione dei provvedimenti legislativi dell’UE.

In questa fase, da considerare ancora preliminare, si è registrato un discreto livello di interesse da parte delle Amministrazioni, che andrà poi verificato nel corso del 2020: ad esempio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già individuato due iniziative legislative tra quelle inserite dalla Commissione nel suo Programma di lavoro aggiornato per il 2020, entrambe riguardanti l’ambito delle politiche per la transizione energetica e per lo sviluppo di un’economia verde, sulle quali intende effettuare l’analisi di impatto nella fase ascendente, una volta che la Commissione avrà assunto ufficialmente la propria iniziativa regolatoria con la pubblicazione delle relative analisi di impatto preliminari (*Roadmap o Inception impact assessment*)²⁴.

1.7 La partecipazione alle attività di valutazione della normativa dell’Unione Europea

Un’ulteriore innovazione introdotta dal regolamento n. 169/2017 in materia di verifica di impatto è quella disciplinata dall’art. 15 che dispone che le Amministrazioni partecipino “per le materie di rispettiva competenza e anche coinvolgendo altri livelli istituzionali, alle attività di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni dell’Unione europea, con specifico riguardo a quelle relative a norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali.”. Tale previsione normativa introduce quindi esplicitamente la possibilità per le Amministrazioni, coadiuvate e supportate dal DAGL nel suo ruolo di coordinamento e indirizzo metodologico, di effettuare le valutazioni di impatto anche nella fase ascendente, ossia nella fase finalizzata alla revisione della normativa europea, con particolare riguardo ai settori di peculiare interesse nazionale. La partecipazione del DAGL alla Piattaforma *REFIT* della Commissione UE (per ulteriori dettagli sulla Piattaforma si veda anche il par. 2.2), rientra in questa tipologia di attività, potendo essere l’attività della Piattaforma considerata alla stregua di un esercizio di valutazione degli impatti condotto dalla Commissione con l’ausilio di questo Gruppo di esperti di alto livello. La Piattaforma è un foro di dialogo, in cui gli Stati membri valutano gli effetti delle proposte di riforma della normativa UE che provengono dalle varie categorie di *stakeholders* rappresentate all’interno dell’organismo, per evidenziare le aree o gli aspetti della normativa dell’UE che risultano particolarmente onerosi per le imprese e le altre categorie produttive. L’attività della Piattaforma *REFIT* rappresenta quindi un importante momento di confronto tra rappresentanti dei Governi da un lato, che elaborano le

²⁴ Nel dettaglio, le due iniziative regolatorie contenute nel programma annuale di lavoro della Commissione UE sulle quali il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha dichiarato l’intenzione di voler effettuare l’AIR nella fase ascendente sono le seguenti:

- “2030 Climate Target Plan”, attesa per il terzo trimestre del 2020
- “Empowering the consumer for the green transition”, attesa per il secondo trimestre del 2021.

politiche di settore applicando la normativa UE, e rappresentanti dei destinatari di tali interventi normativi dall'altro, che svolgono la funzione principale di formulare al legislatore europeo delle richieste concrete e basate su evidenze per l'aggiornamento del corpus normativo dell'UE.

La Piattaforma è stata istituita nel maggio del 2015 e, oltre ai rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, consta di 18 membri rappresentanti dei vari gruppi di *stakeholders*, un rappresentante del Comitato economico e sociale dell'UE e un rappresentante del Comitato delle Regioni. Dal 2015 al 2019 la Piattaforma si è riunita complessivamente 7 volte in seduta plenaria presieduta dal Primo Vice Presidente della Commissione UE Timmermans, e altre 35 volte in sedute più ristrette. Nell'ambito di questa attività, la Piattaforma ha ricevuto 758 suggerimenti di revisione da parte degli *stakeholders* (cittadini, imprese, e società civile), in una molteplicità di settori normativi. La Piattaforma ha esaminato nel dettaglio 158 tra queste proposte, essendo le altre ritenute non ammissibili, che hanno portato all'adozione formale di 105 opinioni della Piattaforma. La Commissione UE ha adottato formalmente delle proposte di seguito in varie forme a 103 delle 105 opinioni complessive della Piattaforma. In 21 casi le opinioni della Piattaforma *REFIT* hanno portato a iniziative legislative della Commissione UE. In questi anni di attività la maggior parte delle opinioni adottate dalla Piattaforma ha riguardato l'agricoltura (31 opinioni adottate), seguita dall'ambiente (19), dalle politiche per la salute (17) e dal mercato interno (14)²⁵.

I contributi delle varie Amministrazioni coinvolte alla formazione della posizione nazionale e conseguentemente alle opinioni adottate dalla Piattaforma si sono registrati in varie materie, soprattutto in tema di agricoltura e politiche per la salute²⁶, in funzione del diverso grado di interesse nazionale.

1.8 La formazione curata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione in tema di analisi e verifica di impatto della regolamentazione

Anche nel corso del 2019 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) ha dedicato una parte della sua offerta formativa rivolta alle amministrazioni centrali dello Stato alle tematiche legate all'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alla Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

²⁵ Si veda il documento della Commissione SWD(2020) 81 final del 6 maggio 2020, "2019 Annual Burden Survey - The European Union's efforts to simplify legislation".

²⁶ A titolo di esempio, a proposito del Reg. n. 1924/2006 che stabilisce le regole per l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e di salute salute (CLAIMS) che possono essere proposte sulle etichette degli alimenti e/o con la pubblicità, e oggetto di diverse osservazioni e richieste di miglioramento da parte degli *stakeholders* inoltrate tramite la Commissione UE, le Amministrazioni italiane competenti per materia si sono espresse richiedendo alla Commissione UE di aggiornare le proprie linee guida e di superare il concetto di profilo nutrizionale perché costituisce un onere aggiuntivo soprattutto per le PMI, non bilanciato da un chiaro beneficio per il consumatore. In linea con l'opinione adottata dalla Piattaforma, la Commissione UE ha aggiunto le richieste della Piattaforma al processo complessivo di valutazione - *REFIT* a cui ha sottoposto il Regolamento suddetto. L'esempio riportato mostra come le opinioni che vengono adottate dalla Piattaforma *REFIT* grazie anche al contributo dei Governi degli Stati Membri costituiscano un input che la Commissione tiene in considerazione per intraprendere le iniziative necessarie alla revisione e al miglioramento del corpus normativo dell'Unione.

Tre sono state le direttrici principali che hanno ispirato l'offerta dei corsi SNA in questa specifica area:

- A) il consolidamento delle conoscenze e delle capacità tecniche in tema di AIR e VIR sulla base della batteria di provvedimenti adottati nell'ultima parte del 2017 e a inizio 2018 (DPCM n. 169 del settembre 2017 e Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del febbraio 2018);
- B) la riproposizione dei corsi di introduzione e di primo approfondimento "all'Analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche" dove, nell'ambito delle lezioni sulla valutazione *ex-ante* e sulla valutazione *ex-post*, ampio spazio hanno le regole e le pratiche legate all'AIR, alla VIR nonché alle attività di consultazione;
- C) la necessità di approfondire in maniera tecnicamente rigorosa le attività concrete di AIR e VIR.

Per quanto riguarda la direttrice A), sono state organizzate due edizioni del corso "Il nuovo regolamento in tema di AIR e VIR" presso la sede di Roma della SNA. I corsi, articolati in sei giornate di didattica in aula e un *follow up*, per un totale di 35 ore, hanno visto la partecipazione di circa trenta persone provenienti in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico, della Giustizia, dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Ambiente. Nondimeno, hanno seguito il corso dirigenti e funzionari dell'ISTAT, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni, oltre che delle amministrazioni delle Regioni Campania e Puglia.

Il corso dedicato a "Il nuovo regolamento in tema di AIR e VIR" ripercorre le diverse innovazioni introdotte dal DPCM e dalla Direttiva PCM sopra citati, con l'obiettivo, peraltro, di veicolare ai partecipanti non solo gli aspetti giuridici e procedurali di particolare novità, ma anche di dar loro una strumentazione atta ad affrontare in modo più robusto gli aspetti più concreti e operativi di costruzione delle Relazioni AIR e VIR. Un'enfasi specifica è stata posta sulle modalità e tecniche di consultazione degli *stakeholders* e sul ruolo che in tali attività può essere giocato dalle analisi ispirate all'approccio comportamentale.

La direttrice B) si incentra su un percorso formativo molto ampio (40 ore su 8 giornate di didattica) che funge da introduzione all'ampia e complessa materia dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche. Come già accennato, le lezioni dedicate alla valutazione *ex-ante* e alla valutazione *ex-post* trovano terreno fertile nel modo in cui la nuova normativa in tema di AIR e VIR è andata conformandosi negli ultimi anni.

Va sottolineato come il corso qui richiamato dedichi la sua parte conclusiva al rapporto tra valutazione delle politiche pubbliche e valutazione della spesa pubblica sulla base della semplice constatazione che a un numero molto ampio di politiche pubbliche sono associati flussi consistenti di spesa pubblica. Si tratta di un aspetto della massima importanza anche negli esercizi di AIR e VIR, se non altro perché nella illustrazione degli effetti delle *policies*, sia in fase *ex-ante* che *ex-post*, tenere conto della dimensione finanziaria degli interventi pubblici costituisce un elemento essenziale ai fini della valutazione complessiva degli interventi stessi.

Le edizioni del corso "Analisi e valutazione delle politiche pubbliche" sono state due per un numero di partecipanti superiore alle venti unità. I dipendenti che hanno preso parte ai corsi sono provenuti da amministrazioni quali il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Giustizia, il Ministero per i beni e le attività culturali, l'ISTAT, l'Agenzia per la Coesione

Territoriale, l'ANPAL, la Regione Campania, la Regione Lazio, la Regione Autonoma della Sardegna.

All'interno della direttrice C), i corsi da segnalare sono tre:

- "Introduzione all'analisi costi-benefici";
- "Decidere e valutare le politiche pubbliche. Il ruolo dei dirigenti"
- "La valutazione d'impatto *ex-post* delle politiche pubbliche".

I partecipanti sono stati complessivamente 45. Il corso dedicato all'analisi costi-benefici, articolato in 8 giornate per un totale di 40 ore, ha costituito un esperimento con il quale la SNA ha inteso esplicitamente rafforzare le competenze tecniche del personale delle amministrazioni impegnate nelle attività di AIR. L'analisi costi-benefici non è, ovviamente, l'unico strumento tramite il quale possano essere realizzate delle buone analisi preventive. Ma costituisce comunque uno strumento indispensabile per orientarsi nella complessità tipica di qualsiasi esercizio di carattere tecnico che abbia l'ambizione di chiarire in modo trasparente le conseguenze positive e quelle più problematiche di una politica pubblica in fieri.

Il corso è stato frequentato da funzionari e dirigenti della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il percorso formativo "Decidere e valutare le politiche pubbliche. Il ruolo dei dirigenti", svolto su un orizzonte di dodici ore complessive di didattica, ha esplorato uno degli aspetti centrali dei processi decisionali, anche nel campo della valutazione delle politiche pubbliche, e cioè il potenziale e essenziale ruolo dei dirigenti nel disegno, nelle analisi preventive, nella gestione/implementazione e nella valutazione *ex-post* delle politiche pubbliche.

Si tratta di un tassello importante nella costruzione di una organizzazione pubblica all'interno della quale le funzioni di valutazione non siano semplicemente un elemento aggiuntivo alle attività tradizionalmente in mano al dirigente/manager ma parte regolare e integrante del ciclo di vita di una politica pubblica e delle responsabilità a esse connesse. Le amministrazioni interessate a questo corso sono state numerosi ministeri (Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Lavoro e delle Politiche Sociali, Infrastrutture e Trasporti, Istruzione, Università e Ricerca, Beni e attività culturali), oltre all'ISTAT e all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Il corso "La valutazione d'impatto *ex post* delle politiche pubbliche", già svolto nel 2018 in due edizioni, ha visto la partecipazione di 18 persone provenienti da amministrazioni quali quella del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economia, dell'ISTAT. Il percorso formativo affronta le necessità di un salto tecnico nelle capacità delle amministrazioni di realizzare concretamente esercizi di valutazione *ex-post* che consentano di costruire una "memoria" degli interventi pubblici, dando la possibilità alle amministrazioni stesse di apprendere regolarmente dall'applicazione effettiva delle *policies*.

In sintesi, sulle tematiche strettamente legate all'AIR e alla VIR, i diversi corsi organizzati dalla SNA nel corso del 2019 sono stati cinque, con sette edizioni, per complessive oltre 200 ore di didattica. Un numero vicino ai 100 dipendenti pubblici ha seguito i corsi qui descritti.

2. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE

2.1 Principali novità a livello UE e riflessi in ambito nazionale

Il DAGL ha assicurato l'interazione con i servizi della Commissione nel settore della *better regulation*, che nel 2019 ha visto la fine del mandato della Commissione Juncker (con una comunicazione sul bilancio della politica di *better regulation* attuata nei cinque anni di mandato) e l'insediamento della nuova Commissione von der Leyen. La nuova Commissione annuncia che applicherà un sistema di compensazione degli oneri regolatori ("*one in, one out*") per ridurre gli adempimenti burocratici non necessari derivanti dalla legislazione UE. Nei lavori del Consiglio UE (*better regulation*) il DAGL ha assicurato la rappresentanza del Governo italiano alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea (Gruppo di lavoro Competitività-*better regulation*), esprimendo la posizione nelle materie dell'Air, della Vir e delle relative pratiche di consultazione, della legislazione orientata all'innovazione e della qualità della regolazione. Il Dipartimento, in quanto membro del Gruppo Governi, ha partecipato ai lavori della Piattaforma *REFIT* della Commissione europea, per la manutenzione della legislazione UE vigente e non più "adatta allo scopo". In ambito OCSE, ha assicurato la partecipazione attiva ai lavori del Comitato sulla politica della regolazione, essendo membro dell'ufficio di presidenza, nel cui ambito si sviluppano le metodologie comuni e gli standard procedurali per una più efficace applicazione dei citati strumenti di qualità della regolamentazione. Ha sviluppato, inoltre, contatti diretti con le delegazioni degli Stati membri, in particolare per la negoziazione dei contenuti delle Conclusioni del Consiglio Competitività sulla *better regulation* di novembre e per la formazione di una posizione condivisa con i Paesi partner sui temi di competenza, partecipando altresì alle riunioni internazionali di esperti degli Stati Membri nelle materie di *better regulation*, allargate anche a Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

2.2 Piattaforma *REFIT* e l'esercizio di *stocktaking*

L'organismo denominato "Piattaforma *REFIT*", istituito nel 2015 nell'ambito dell'agenda "Legiferare meglio" della Commissione, ha riunito rappresentanti delle autorità nazionali e di altre parti interessate ("*stakeholder*") in occasione di incontri periodici a Bruxelles per migliorare la legislazione dell'UE in vigore e la sua attuazione nel contesto del programma *REFIT*. Fra le attività svolte dai membri della piattaforma rientrano l'esame dei suggerimenti ricevuti tramite il portale online "Ridurre la burocrazia"²⁷ e la formulazione di raccomandazioni alla Commissione principalmente in tema di semplificazione. La Piattaforma, dalla sua costituzione fino alla fine del mandato della Commissione, è stata presieduta dal Vice Presidente Frans Timmermans e composta da due gruppi di lavoro che si riunivano sia separatamente sia in seduta congiunta: il gruppo dei governi, costituito da un rappresentante di ciascun paese dell'UE, e il gruppo delle parti interessate, costituito da rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle parti sociali e della società civile, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. Dal 2018 il DAGL ha partecipato alle riunioni della Piattaforma *REFIT* in rappresentanza del Governo italiano. Nel 2019, nelle due riunioni di marzo e giugno, sono state esaminate complessivamente 15

²⁷ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load>

proposte di revisione della legislazione dell'UE, e si è svolto un esame sull'attività svolta dalla Piattaforma ("*stocktaking exercise*"), in vista dell'insediamento, avvenuto il 1^a dicembre 2019, della nuova Commissione guidata dalla Presidente Ursula von der Leyen.

Con riguardo al citato esercizio di valutazione dell'operato della piattaforma, il 15 aprile 2019 la Commissione UE ha adottato una comunicazione dal titolo "Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno", in cui ha identificato alcuni principi trasversali da tenere in considerazione e ha individuato possibili strumenti per sostenere l'impegno a legiferare meglio negli anni a venire. La Commissione ha quindi messo l'impegno a legiferare meglio al centro dei suoi processi di elaborazione delle politiche, consentendole l'ottenimento di risultati migliori, incentrati sulle priorità politiche stabilite. Guardando al futuro, la necessità di un processo decisionale politico basato su elementi concreti a sostegno delle priorità dell'UE sta diventando sempre più forte. I principi per legiferare meglio divengono sempre più parte integrante della cultura istituzionale della Commissione e sono ampiamente sostenuti da portatori di interessi che vogliono partecipare di più e in maniera più significativa alla elaborazione delle politiche dell'Unione.

Sul futuro della Piattaforma *REFIT*, è interessante rilevare come nelle lettere di incarico della Presidente della Commissione von der Leyen ai Commissari incaricati²⁸ sia espressa l'esigenza di fare in modo che la legislazione sia mirata e facile da rispettare e che non aggiunga oneri normativi superflui. In quest'ottica, "[...] *la Commissione UE svilupperà un nuovo strumento che traduca il principio "uno per uno": ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri deve sollevare le persone e le imprese da un onere equivalente a livello dell'Unione nello stesso settore. Lavoreremo inoltre con gli Stati membri affinché, in sede di recepimento della legislazione dell'UE, essi non aggiungano oneri amministrativi superflui*". Inoltre, nella lettera di incarico a Maroš Šefcovic Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali, la *better regulation* e le prospettive strategiche, si specifica che sarà il nuovo coordinatore della Piattaforma, con l'obiettivo principale del miglioramento della legislazione esistente.

2.3 Il Consiglio dell'UE

Anche nel 2019 il Consiglio Competitività dell'Unione ha svolto la consueta attività di orientamento politico nella materia della *better regulation*. Il Gruppo di lavoro "*better regulation*", organo preparatorio del Consiglio Competitività dell'Unione, si è riunito a Bruxelles per 6 volte nel corso del 2019, durante le quali il Servizio AIR ha rappresentato la posizione italiana nelle materie dell'AIR, della VIR, dell'attività legislativa orientata all'innovazione, della qualità della regolazione, sviluppando contatti diretti con le delegazioni degli Stati membri, per la negoziazione dei contenuti delle Conclusioni sulla *better regulation*, e per la formazione di una posizione condivisa con i Paesi *like-minded* sui temi di competenza.

Nel corso del primo semestre 2019 a presidenza romena è proseguita l'analisi dei risultati del bilancio di fine mandato (*stocktaking*) della Commissione UE sulla *better regulation*. Nel Consiglio, gli aspetti segnalati da un numero elevato di delegazioni sono la richiesta di una

²⁸ *Mission letter* ai Commissari, 10 settembre 2019 (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-maros-sefcovic-2019_en.pdf, accesso eseguito il 25 marzo 2020)

migliore applicazione delle metodologie contenute nelle *Better Regulation Guidelines and toolbox* della Commissione nelle proprie valutazioni di impatto (VI), al fine di elevarne la qualità complessiva, un miglior feedback dei risultati delle consultazioni svolte e una maggior visibilità dell'attività della Piattaforma REFIT. Altri elementi ritenuti di rilievo sono una maggiore considerazione del principio di *"Evaluate First"* nella formulazione di nuove iniziative regolatorie a livello UE, l'introduzione di target di riduzione degli oneri a livello UE, un incremento del livello di indipendenza dell'attività del *Comitato per il controllo Normativo* della Commissione (*RSB – Regulatory Scrutiny Board*²⁹, organismo della Commissione competente per l'espressione di un giudizio di adeguatezza, qualitativa e metodologica, delle valutazioni di impatto della Commissione), una regolazione orientata all'innovazione (*"future proof regulation"*) e un miglioramento della qualità e della sistematicità delle VI della Commissione. Le posizioni espresse dal Governo nei lavori del Consiglio rispetto alle politiche di *Better Regulation* della Commissione sono riassumibili come segue:

- Continuare la positiva esperienza della Piattaforma REFIT, concentrare gli sforzi di semplificazione sulle iniziative a maggior impatto e migliorare la relativa comunicazione, incluso una maggior rappresentatività geografica nel gruppo degli *stakeholder*, in cui a tutt'oggi i Paesi del Sud Europa sono sotto-rappresentati;
- Svolgere consultazioni tematiche sulla burocrazia e rafforzare il meccanismo delle consultazioni per cercare di coinvolgere anche i segmenti meno rappresentati;
- Rafforzare l'approccio ciclico alla regolazione, partendo da una valutazione delle norme già in vigore prima di introdurre norme ulteriori (Principio *"Evaluate First"*);
- Introdurre target di riduzione di oneri nei settori della legislazione UE più interessati dal carico burocratico, con particolare riguardo per le PMI, valutando anche eventuali meccanismi di compensazione degli oneri introdotti/eliminati;
- Concentrare le VI europee sulle iniziative legislative con impatti più significativi, al contempo giustificando l'eventuale scelta da parte della Commissione di non svolgere la VI.

Nel corso del secondo semestre 2019, la presidenza di turno finlandese ha convocato 3 riunioni del gruppo di lavoro *Better Regulation*, al fine di negoziare un testo di Conclusioni di Consiglio sulla relazione speciale n. 14/2019 della Corte dei conti europea "Di' la tua!": le consultazioni pubbliche della Commissione coinvolgono i cittadini, ma le attività per renderle note sono insufficienti". Il 9 ottobre 2019 la Corte dei conti UE ha presentato la citata relazione speciale al suddetto Gruppo alla presenza della Commissione. Sulla base delle osservazioni delle delegazioni raccolte in un primo *tour de table*, la presidenza finlandese ha elaborato un progetto di conclusioni del Consiglio, esaminato nelle successive due riunioni del Gruppo e su cui è stato raggiunto un consenso finale nella riunione del 28 ottobre 2019. Le Conclusioni così approvate a livello tecnico sono state adottate ufficialmente dal Consiglio Competitività il 28 novembre 2019. Il sistema di consultazione degli *stakeholder* applicato nel procedimento legislativo UE è ritenuto dalla Corte di alta qualità, pur tuttavia possono

²⁹ L'*RSB* è un organismo della Commissione che offre supporto sui temi di qualità della regolazione al collegio dei Commissari UE. Esso svolge, quindi, una funzione centrale di controllo e supporto della qualità per le valutazioni d'impatto della Commissione e le altre attività di valutazione. Il Comitato esamina e formula pareri e raccomandazioni su tutti i progetti di valutazioni d'impatto della Commissione e sui principali controlli e valutazioni dell'adeguatezza ("check-up") della normativa esistente. Il comitato è presieduto da un direttore generale e si compone di 3 alti funzionari della Commissione e 3 esperti reclutati all'esterno della Commissione.

essere migliorati alcuni aspetti, tra cui un maggiore coinvolgimento del pubblico nelle consultazioni online, una più puntuale rendicontazione all'opinione pubblica degli esiti delle consultazioni, un tempo sufficiente per ricevere le risposte (specialmente durante i periodi di festività o ferie estive), maggiore chiarezza delle domande e disponibilità dei questionari in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in particolare per le consultazioni sulle iniziative prioritarie e di ampio interesse pubblico. Il Consiglio sottolinea il ruolo che il Comitato per il controllo normativo della Commissione (RSB) può svolgere nel controllo della qualità delle consultazioni alla luce del mandato corrente. La maggioranza delle delegazioni, tra cui la nostra, hanno ritenuto che il Comitato RSB svolga attività di verifica della qualità delle consultazioni nell'ambito dell'analisi della qualità delle VI, non essendo necessario modificare le attribuzioni come invece chiesto da alcuni Stati Membri³⁰. Infine, anche su input del Dipartimento, è stata rafforzata la richiesta alla Commissione di rendere espliciti, nei risultati delle consultazioni, il grado di rappresentatività e la composizione geografica del campione di rispondenti, poiché, pur rimanendo nell'ambito di consultazioni - quindi di rilevazioni in cui il campione di rispondenti non è un campione progettato con criteri statistici di rappresentatività - è importante evitare "manipolazioni" o interpretazioni fuorvianti dei dati ottenuti (si pensi al caso in cui un numero elevato di risposte provenisse da un unico Stato membro).

Inoltre, sempre nel corso del secondo semestre, la Presidenza finlandese ha voluto porre l'accento sulla crescita inclusiva, tema che può essere affrontato nella regolazione facendo un uso adeguato dei vari strumenti che le politiche di regolazione hanno elaborato negli anni. Ulteriori confronti sia con la Commissione UE che con gli *stakeholder* sono stati organizzati nel corso del semestre dalla Presidenza sui temi della regolazione orientata all'innovazione e della regolazione per le PMI.

Nuove Conclusioni del Consiglio Competitività in materia di *better regulation* dal titolo "*Ensuring competitiveness and sustainable, inclusive growth*" sono in corso di finalizzazione per essere adottate presumibilmente entro il primo trimestre del 2020 con la presidenza di turno croata, e mettono al centro il tema della competitività e della crescita sostenibile. Il DAGL ha rappresentato la posizione italiana richiamando la necessità di integrare le Valutazioni di impatto preparate dalla Commissione UE con analisi aggiuntive nel caso in cui dovessero essere approvate modifiche sostanziali ai provvedimenti in discussione nel corso dell'iter negoziale in Consiglio UE, soprattutto al fine di assicurare aderenza tra le stime e la proposta legislativa in esame.

2.4 La qualità della regolazione in ambito OCSE e riflessi in ambito nazionale

Come è noto, il Comitato per le politiche di regolazione dell'OCSE (*Regulatory Policy Committee - RPC*) elabora documenti, standard metodologici e raccomandazioni sugli strumenti di politica della regolamentazione, attraverso il confronto costante tra i Paesi e la

³⁰ La Presidenza finlandese ha proposto a conclusione dei negoziati la seguente formulazione: "*HIGHLIGHTS the current role of the Regulatory Scrutiny Board and the contribution of its work to the quality of consultations*", che sottolinea l'importanza del ruolo del RSB per assicurare la qualità delle consultazioni, senza necessità di superamento del mandato attuale. Pertanto, anche da parte italiana non sono sorte obiezioni alla formulazione proposta dalla Presidenza, che risulta coerente con l'assetto attuale di competenze del nostro ordinamento.

condivisione delle pratiche in uso nei vari ordinamenti. L'Italia è rappresentata nel Comitato dal DAGL, che è membro anche dell'ufficio di presidenza. Il Comitato si è riunito a Parigi due volte nel corso del 2019, nel mese di aprile e novembre. Nel corso delle riunioni del comitato sono stati discussi, tra gli altri, i principi metodologici e le *best practices* in materia di analisi di impatto della regolamentazione, con la delegazione italiana che ha espresso i seguenti orientamenti:

- Sono stati espressi dei dubbi sia rispetto all'opportunità di valutare l'inserimento dell'utilizzo dell'Analisi di impatto nella Costituzione, sia rispetto al ventilato requisito che l'organo di controllo della qualità della regolazione (*oversight body*) debba essere presieduto da un membro delle forze parlamentari di opposizione;
- E' stata sottolineata maggiormente la specificità dei Paesi dell'Unione Europea, come si evince anche dal Rapporto "*Better Regulation Practices across the EU*", pubblicato dall'OCSE a marzo 2019, caratterizzati da un particolare assetto politico-istituzionale rispetto ai membri dell'Organizzazione provenienti da altri continenti;
- Rispetto all'eventualità di rendere obbligatorio l'utilizzo degli strumenti di *better regulation* nelle politiche di regolazione, si è sostenuta l'opzione della flessibilità dell'utilizzo, così da rispettare gli assetti costituzionali e istituzionali specifici, diversi tra l'altro anche tra famiglie giuridiche differenti, ed evitare che una eventuale inadeguatezza dell'analisi di impatto possa essere considerata un vizio di legittimità della procedura di formazione e approvazione delle norme tale da inficiare la validità dell'atto normativo.

Un momento importante nell'ambito dell'attività del Comitato nel 2019 è stata l'approvazione finale, avvenuta nel corso della riunione di novembre, di tre documenti della serie "*Best Practice Principles*" sui principi di qualità della regolazione, che hanno affrontato i temi della proporzionalità nelle analisi di impatto, delle metodiche per le valutazioni *ex-post* degli effetti della regolazione e degli strumenti di semplificazione (sportelli unici). Le osservazioni fatte pervenire al Comitato sui documenti, in linea con la posizione sostenuta nella riunione di aprile, sono state orientate a rendere più compatibili i principi elaborati in sede OCSE con i principi dell'ordinamento interno dettati dal DPCM 169 del 2017 sui temi di proporzionalità delle analisi di impatto, dei criteri di soglia per considerare un impatto significativo e quindi per rendere necessario lo svolgimento di una analisi di impatto, delle risorse per lo svolgimento delle consultazioni e di corretto bilanciamento tra principio di innovazione e principio di precauzione a tutela degli altri interessi collettivi fondamentali.

Il DAGL rappresenta l'Italia anche all'interno del gruppo esperti sugli indicatori per la misurazione della *performance* della regolazione dell'OCSE, che generalmente si riunisce a margine delle riunioni del Comitato. Nell'ambito dell'attività di questo gruppo, il Servizio AIR ha ritenuto di richiedere chiarimenti sulle metodologie di elaborazione degli indicatori utilizzati in sede di trattazione e analisi dei risultati del questionario che triennialmente il Comitato RPC sottopone ai Paesi membri, contraddistinti da pesi uniformi per le varie categorie che compongono gli indicatori su quali analisi di robustezza vengono fatte *ex-post* sui risultati di tali indicatori. L'OCSE ha replicato ammettendo in parte l'arbitrarietà dell'adozione di pesi uniformi per la costruzione degli indicatori di riferimento, giustificata però con una uguale importanza delle varie categorie a cui essi si riferiscono. Inoltre, la robustezza degli indicatori utilizzati viene sistematicamente valutata dall'OCSE con appropriati metodi di simulazione numerica (generalmente di tipo Montecarlo).

Nel mese di giugno l'OCSE, assieme al Ministero del tesoro del Governo norvegese, ha organizzato a Oslo l'annuale incontro degli esperti di qualità della regolazione dei Paesi membri.

Gli incontri annuali di questa serie hanno di volta in volta approfondito i principali strumenti delle politiche di regolazione (AIR, consultazioni degli *stakeholder*, *governance* della regolazione), riunendo personalità accademiche, membri dei Governi ed esperti governativi dei Paesi membri nell'area della qualità della regolazione.

L'incontro di quest'anno è stato dedicato al "futuro del procedimento normativo" (*the Future of Law-making*) e alle tecnologie definite come "dirompenti" (*disruptive*) in quanto in grado di trasformare rapidamente i paradigmi e i processi economici e sociali, ponendo al contempo sfide nuove ai Governi, spesso privi di modelli normativi per disciplinare questi fenomeni complessi. Le nuove tecnologie e i *big data* possono rivoluzionare, tra gli altri, le modalità tradizionali di monitoraggio e valutazione degli impatti della regolamentazione. L'incontro ha dato l'opportunità di discutere ed elaborare possibili soluzioni per adeguare gli strumenti tradizionali di qualità della regolazione (l'analisi di impatto e la valutazione *ex post*) alle sfide poste dai nuovi mezzi digitali.

Inoltre, a ottobre, il DAGL ha partecipato in qualità di valutatore ("*peer*") a un *workshop* organizzato dall'OCSE a Bratislava per una revisione delle politiche di valutazione *ex-post* di effetti della regolazione, applicate dal Governo della Repubblica slovacca. In tale sede, il DAGL è stato invitato a presentare i principi metodologici, procedurali e operativi per la conduzione delle valutazioni degli effetti della regolazione nel sistema italiano, alla luce delle novità introdotte in materia dal regolamento AIR e VIR del 2017.

2.5 Le migliori pratiche a livello internazionale e altre collaborazioni

Il DAGL segue anche i lavori del "*Better Regulation network*", ossia un coordinamento informale di rappresentanti governativi dei Paesi dell'UE e di altri Paesi del continente europeo sulle tematiche della qualità della regolazione. Ogni sei mesi a rotazione un paese del *network* ospita una riunione su un tema di approfondimento. Nel mese di aprile 2019 la Repubblica Ceca ha ospitato a Praga un incontro presso il Ministero dell'industria, in collaborazione con l'Ufficio del Primo ministro (Unità per l'analisi di impatto). Il tema di questo incontro è stato "Progetti e processi di semplificazione". Il *fil rouge* dell'incontro è stato che la regolamentazione è in molti Paesi eccessivamente onerosa, complicata, poco comprensibile e poco chiara, imponendo degli oneri amministrativi e regolatori non necessari a cittadini e imprese. Per aumentare la competitività delle imprese europee si rende di conseguenza necessario "semplificare" la regolamentazione, esaminarla e revisionarla regolarmente, cercare le sue forme più appropriate ed eliminarne sistematicamente le sue carenze. Il DAGL, in rappresentanza del Governo italiano, è stato invitato a tenere un intervento per illustrare lo stato dell'arte delle politiche di qualità della regolamentazione in Italia a livello governativo, anche rispondendo a diverse domande e richieste di chiarimento da parte dei delegati degli altri Paesi e da parte del delegato dell'OCSE, soprattutto sulla importanza e l'opportunità delle analisi *ex-post* degli effetti di quelle proposte normative che per qualche ragione non siano state sottoposte ad analisi di impatto *ex-ante*.

Nel secondo semestre il *network* si è riunito a Berlino (5-6 dicembre), convocato dal Ministero degli affari economici e dell'energia tedesco, dedicato interamente all'analisi della fattibilità dell'introduzione a livello UE della tecnica di riduzione degli oneri derivanti dalla regolazione denominata "*One In-One Out*" (OIOO), che consiste nell'eliminazione di oneri regolatori in vigore a fronte dell'introduzione di ogni disposizione che ne genera di nuovi. In Italia il sistema di "*regulatory offsetting*" (compensazione oneri) è implementato nelle relazioni AIR, che contengono una sezione sulla quantificazione degli oneri introdotti o eliminati, sulla base delle quali si effettua l'anno successivo una somma consuntiva, che confluisce nei "Bilanci degli oneri" di ogni Ministero e nel Bilancio complessivo sotto la regia del Dipartimento della funzione pubblica.

All'incontro di Berlino il Dipartimento ha preso parte al massimo livello, con il Capo del Dipartimento pres. de Francisco. Il governo tedesco ha presentato in quella occasione uno studio di fattibilità per l'introduzione del principio OIOO presso la Commissione europea, che ha già dichiarato l'intenzione di realizzare questo obiettivo. Infatti, alla fine del 2018 il Ministero degli affari economici tedesco ha affidato ad un centro di consulenza privato uno studio di fattibilità per l'introduzione del principio OIOO presso la Commissione europea. Lo studio di fattibilità³¹ ha incluso anche una ricognizione dei sistemi di compensazione oneri ("*regulatory offsetting*") applicate nei vari Paesi, attraverso un questionario inviato ai delegati nel marzo 2019, cui ha risposto il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, in raccordo con il DAGL. Nel corso dell'incontro, il DAGL ha illustrato il sistema di "*regulatory offsetting*" in vigore in Italia, ossia il bilancio complessivo degli oneri amministrativi, previsto dall'art. 8 della legge n. 180/2011 e basato sulle relazioni AIR dei provvedimenti approvati nell'anno precedente.

Durante l'incontro di Berlino sono stati ascoltati diversi interventi del prof. Renda, di relatori del Governo tedesco, di rappresentanti di associazioni del mondo produttivo, di delegati di alcuni Stati UE (oltre all'Italia, Spagna, Finlandia e Lituania) che hanno presentato le esperienze nazionali di "compensazione degli oneri burocratici". Nel corso della riunione la delegazione italiana ha espresso sostegno all'iniziativa del Governo tedesco, valutandone positivamente le potenzialità per un contenimento del carico burocratico derivante dalla legislazione europea. I maggiori benefici sono attesi da una applicazione e una interpretazione del principio più ampia e meno restrittiva. La riduzione degli oneri burocratici risulterà significativa per i regolati nella misura in cui inciderà in modo sostanziale sugli oneri che affliggono cittadini e imprese, non solamente sulla parte di oneri superflui in quanto non necessari, cioè non produttivi di benefici. La Commissione europea ha annunciato per il terzo trimestre 2020 la presentazione del sistema di "*regulatory offsetting*" che intende applicare alla propria attività legislativa. Si rende quindi necessario seguire con attenzione i passaggi successivi della proposta del Governo tedesco, anche in vista della Presidenza di turno della UE nel secondo semestre 2020.

³¹ Si veda Andrea Renda, "FEASIBILITY STUDY: INTRODUCING "ONE-IN-ONE-OUT" IN THE EUROPEAN COMMISSION Final Report for the German Ministry for Economic Affairs and Energy presented by the Centre for European Policy Studies, 5 dicembre 2019, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/final-report-oioo-ceps.pdf?__blob=publicationFile&v=6

3. ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AUTORITA' INDIPENDENTI

3.1 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'Autorità, come più volte affermato, ritiene che la diffusione dei principi di *better regulation* e degli strumenti che permettono di migliorare la qualità dei processi regolatori, rendendoli più efficaci, produca degli effetti positivi anche sul livello di concorrenzialità dei mercati regolati. L'applicazione di metodologie di AIR, infatti, consente al regolatore di prendere in considerazione, *ex ante*, i numerosi effetti (economici, sociali, ambientali, ecc.) prodotti dalla regolazione e di bilanciarne l'impatto attraverso una loro simultanea valutazione; in questo modo, è possibile ridurre il numero e la portata degli effetti anticoncorrenziali della regolazione a quelli strettamente necessari al perseguimento di interessi confliggenti con la concorrenzialità dei mercati (come può accadere, ad esempio, nel caso di alcuni interessi costituzionalmente garantiti), nel rispetto del principio di proporzionalità.

Allo stesso modo, la VIR permette al regolatore di verificare *ex post* l'efficacia della regolazione introdotta e di apportare correttivi laddove la finalità perseguita non fosse stata pienamente raggiunta o laddove la regolazione avesse prodotto effetti non desiderati o imprevisti, come, ad esempio, una riduzione della concorrenzialità dei mercati.

In quest'ottica, l'Autorità considera positivo aver attribuito una specifica rilevanza alla fase dell'analisi dell'impatto sulla concorrenza nel nuovo Regolamento in materia di AIR e di VIR (di seguito Regolamento)³²e nella relativa Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, nonché aver rafforzato il ruolo dell'Autorità quale consulente delle amministrazioni in materia di concorrenza; l'applicazione di tali previsioni resta, tuttavia, ancora assai limitata³³.

Più in generale, si sottolinea come l'Autorità sia stata dotata, fin dalla sua istituzione, di strumenti che le consentono di intervenire nei processi regolatori allo scopo di segnalare la presenza di restrizioni concorrenziali che possono influire negativamente sui mercati alterando le dinamiche competitive fra gli operatori. L'attività di *advocacy* è stata progressivamente valorizzata dal legislatore che, nel tempo, ha aumentato gli strumenti di intervento a disposizione dell'Autorità. La stessa Autorità ha via via affinato l'uso di tali strumenti, fino ad arrivare a suggerire le possibili soluzioni alle problematiche concorrenziali evidenziate, specificando le opzioni alternative di regolamentazione ritenute preferibili.

In questa prospettiva, si segnala che nel corso del 2019 l'Autorità ha, per la prima volta, corredato un suo intervento di *advocacy* con una stima dell'impatto economico delle restrizioni concorrenziali segnalate. In particolare, nella segnalazione ai sensi dell'art. 21 della l. 287/90 relativa ai servizi di NCC (AS1620 – *Disciplina dell'attività di noleggio con conducente*) l'Autorità ha utilizzato una metodologia elaborata dall'OCSE finalizzata alla stima dell'impatto economico sui consumatori prodotto dalle restrizioni concorrenziali³⁴.

³²DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (*Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*), in G.U. n. 280 del 30 novembre 2017.

³³ Benché, formalmente, non sia stata fatta ai sensi del nuovo Regolamento AIR, si segnala che nel corso del 2019 l'Autorità ha riscontrato una sola richiesta di parere tecnico da parte del Ministero della Giustizia relativamente allo *schema di disegno di legge recante disciplina del divieto di pubblicità parassitaria* ("ambush marketing").

³⁴ OCSE, *Manuale per la valutazione dell'impatto concorrenziale della regolazione – Linee Guida*, 2011, Parigi. In base a tale metodologia, le restrizioni concorrenziali sono classificate in quattro grandi macro aree, in base agli effetti prodotti sul mercato (1. restrizioni che

Applicando tale metodologia alla disciplina che regola i servizi di NCC in Italia, l'Autorità ha stimato che le restrizioni concorrenziali oggetto della segnalazione producono perdite di benessere per i consumatori pari a circa 115 milioni di euro l'anno. Tale cifra, pur non volendo rappresentare una stima esatta, evidenzia comunque un valore che dà l'idea dell'ordine di grandezza della riduzione del benessere dei consumatori prodotto da un certo tipo di vincolo alla concorrenza, e fornisce al legislatore un'informazione attendibile per valutare il peso economico delle restrizioni segnalate. Si tratta, pertanto, di un elemento di valutazione che può essere considerato di estrema utilità per il legislatore, al fine di adottare una disciplina regolamentare efficiente ed efficace.

Fra le decine di interventi di *advocacy* realizzate ogni anno dall'Autorità, un particolare gruppo di interventi è quello rivolto alle altre Autorità amministrative indipendenti allo scopo di segnalare eventuali restrizioni alla concorrenza contenute in regolamentazioni settoriali da esse adottate o in via di adozione.

Proprio la progressiva diffusione, fra le Autorità di regolazione settoriale, degli strumenti di *better regulation*, tra cui le AIR e le consultazioni, ha favorito, nel corso degli ultimi anni, la collaborazione fra queste ultime e l'Autorità. Nell'ambito delle loro procedure di AIR, svolte per valutare l'impatto delle regolamentazioni sotto diversi profili e a tutela di diversi interessi pubblici, infatti, le altre Autorità di regolazione settoriale si rivolgono all'Autorità per richiedere una valutazione dell'impatto concorrenziale. In questo modo, l'Autorità, esercitando le proprie specifiche competenze istituzionali, contribuisce alle AIR svolte dalle altre Autorità indipendenti curando, in particolare, la fase dell'analisi d'impatto della regolamentazione sulla concorrenza (AIRC), che viene dunque sostanzialmente "esternalizzata".

In altri casi, è la stessa Autorità che attiva i propri poteri di *advocacy* e/o partecipa alle consultazioni indette dalle Autorità di regolazione settoriale.

Tale attività conferma il ruolo di consulente svolto dall'Autorità nei confronti delle altre amministrazioni e, in particolare, nei confronti dei regolatori, sui temi legati alla tutela della concorrenza.

In tale ottica, si rappresenta che nel 2019 l'Autorità ha adottato 4 pareri ai sensi dell'art. 22 della l. 287/90 nei confronti di altre tre Autorità amministrative indipendenti con riguardo a schemi di atti di regolazione; in particolare, tre pareri sono stati inviati all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), mentre un parere è stato inviato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). In due casi il parere è stato inviato in occasione della messa in consultazione degli schemi di atti di regolazione³⁵; in altri due casi il parere è stato invece inviato al di fuori delle procedure di consultazione³⁶.

introducono limitazioni al numero e alla varietà degli operatori; 2. restrizioni che introducono limitazioni alle capacità concorrenziali degli operatori; 3. restrizioni che riducono gli incentivi delle imprese a competere fra loro; 4. restrizioni che limitano la possibilità di scelta o le informazioni disponibili per i consumatori); per ogni tipologia di restrizione è stata poi elaborata una formula semplificata che permette ai regolatori di stimare *ex ante* l'impatto economico di ciascuna restrizione in termini di riduzione del *surplus* dei consumatori.

³⁵ Si tratta, in particolare, di AS1577 - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - REVISIONE DELLA DELIBERA N. 49/2015 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, *Bollettino* n. 15/2019; AS1615 - AGCOM/ANALISI COORDINATA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA, in *Bollettino* n. 37/2019.

³⁶ Si tratta, in particolare, di AS1561 - DELIBERA AGCOM 452/18/CONS - DEFINIZIONE DEL TEST DI REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE DI SERVIZI DI RECAPITO DI INVII MULTIPLI DI POSTE ITALIANE E DEI CRITERI PER LA SUA CONDUZIONE, in *Bollettino* n. 6/2019; AS1610 - REGOLAMENTAZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, in *Bollettino* n. 35/2019.

Le consultazioni

In tale contesto, l'Autorità, pur essendo stata esplicitamente esclusa dall'AIR dalle norme che hanno introdotto l'analisi d'impatto della regolazione per le Autorità indipendenti³⁷, nell'ottica di aumentare la trasparenza sui propri atti che hanno ricadute dirette su imprese e consumatori, già da diversi anni sottopone a consultazione pubblica gli schemi di atti di regolamentazione, allo scopo di acquisire e valutare le osservazioni e i suggerimenti dei soggetti interessati.

In particolare, nel mese di dicembre 2019, l'Autorità ha deliberato di porre in consultazione alcune proposte di modifica del *Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*, adottato con delibera del 14 novembre 2012. La consultazione si concluderà il 7 febbraio 2020.

³⁷ Legge 29 luglio 2003, n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001". Dispone in particolare l'art. 12, rubricato "Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità indipendenti" che "1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4 Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni".

3.2 Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Premessa

Nel corso dell'anno 2018, è stato adottato il nuovo «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 6 luglio 2018. L'anno 2019 è stato quindi caratterizzato dalla prima applicazione delle nuove disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 8 del citato Regolamento, sono assoggettati ad Analisi di impatto della regolazione gli atti regolatori che riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari. Ai sensi dell'articolo 11, la Relazione AIR illustra, per gli aspetti ritenuti di maggior rilievo: il contesto e gli obiettivi di regolazione; le procedure di consultazione adottate; la valutazione dell'opzione di non intervento; la valutazione delle opzioni alternative; la giustificazione dell'opzione regolatoria scelta; le ragioni per il mancato accoglimento delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione, raggruppate per oggetto; la valutazione dell'impatto sulle PMI; le modalità attuative dell'intervento regolatorio (monitoraggio, VIR).

Nel corso del 2019, per quanto concerne l'ambito dei contratti pubblici, l'attività dell'Autorità è stata fortemente condizionata dall'instabilità del quadro normativo di riferimento, derivata dalle modifiche intervenute al codice. Ci si riferisce, essenzialmente, alle novità introdotte dal decreto-legge 14/12/2018 n. 135, convertito con legge 11/1/2019, n. 19 (decreto semplificazioni) e dal decreto-legge 18/4/2019 n. 32 convertito con legge 14/6/2019 n. 55 (decreto sbloccacantieri). Dette novità, da un lato, hanno comportato l'esigenza di aggiornare le Linee guida in vigore, al fine di renderle compatibili con il nuovo quadro normativo e, dall'altro, hanno determinato una rivisitazione dei poteri regolatori dell'Autorità.

Sotto quest'ultimo punto di vista, con il decreto-legge 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 55/2019 (cd sblocca cantieri), è stato introdotto l'art. 216, comma 27-octies del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale è demandata al Regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del codice la disciplina delle seguenti materie, alcune delle quali erano in precedenza attribuite alla competenza regolatoria dell'Autorità: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. Il codice prevede che, a decorrere dalla data di entrata in

vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

Con riferimento alle Linee guida aventi ad oggetto le materie non demandate al Regolamento, l'articolo in esame prevede che le stesse rimangano in vigore o restino efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento, in quanto compatibili con il codice. Si tratta delle linee guida adottate in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, del codice.

Per le linee guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" oggetto di procedura di infrazione comunitaria, il codice ha autorizzato l'ANAC a procedere al relativo aggiornamento, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione.

Resta demandata all'Autorità, con l'adozione di linee guida vincolanti, l'attuazione delle seguenti disposizioni del codice dei contratti pubblici: articolo 80, comma 13 (gravi illeciti professionali); articolo 83, comma 10 (sistema di rating d'impresa); articolo 110, comma 6 (requisiti aggiuntivi di partecipazione alle gare per le imprese sottoposte a concordato preventivo); articolo 181, comma 4 (monitoraggio dei partenariati pubblico privato); articolo 192, comma 1 (iscrizione nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a società in-house).

Inoltre, permane, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici il potere dell'Autorità di adottare atti di regolazione non vincolanti volti a favorire lo sviluppo di buone pratiche e l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le novità intervenute e la mutevolezza del quadro normativo hanno pesantemente inciso sul numero di atti sottoposti ad analisi di impatto della regolazione. L'attività dell'ANAC in materia è stata infatti caratterizzata, essenzialmente, dall'aggiornamento delle Linee guida già adottate e, in particolare di quelle aventi efficacia vincolante:

- Le Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Le Linee guida n. 11 recanti "Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea".

Tali atti, in conformità alle indicazioni contenute nel Regolamento sull'attività di regolazione dell'Autorità, non sono stati sottoposti ad analisi di impatto della regolazione, essendo stati adottati in conseguenza di modifiche normative sopravvenute, al solo fine del relativo

aggiornamento ed in considerazione del fatto che gli stessi erano stati sottoposti ad analisi di impatto all'atto dell'adozione originaria.

L'incertezza del quadro normativo ha influito anche sull'attività di standardizzazione dei documenti di gara che ha subito un arresto dovuto alla necessità di attendere l'adozione del Regolamento. Nelle more, sebbene l'Autorità nella Relazione illustrativa che accompagna i predetti atti abbia già chiarito che «nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Disciplinare medesimo», al fine di supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara, con Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019, l'ANAC ha dato conto delle clausole dei predetti bandi che in considerazione del nuovo dettato normativo, devono considerarsi sospese o non applicabili in quanto non conformi a quest'ultimo.

Con il medesimo atto, inoltre, l'Autorità ha informato il mercato che modificherà i propri bandi tipo in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del d.lgs. 50/2016 ed ha annunciato l'avvio di un monitoraggio presso le stazioni appaltanti sull'utilizzo del bando tipo n. 1 in materia di affidamento di servizi sopra soglia. In particolare saranno accertati gli effetti prodotti dall'utilizzo del predetto atto regolatorio e le modifiche necessarie ad eliminare eventuali criticità.

1. Atti a carattere generale sottoposti ad analisi di impatto della regolazione

Nel periodo oggetto di esame, l'Autorità ha sottoposto ad AIR le **Linee guida sugli affidamenti di servizi sociali**, non ancora giunte a definitiva approvazione.

La materia degli affidamenti di servizi sociali è caratterizzata da una forte stratificazione normativa e dalla mancanza di coordinamento tra le principali fonti (Testo unico del Terzo settore, legislazione speciale non abrogata dal Testo unico e codice dei contratti pubblici). Nell'ambito dello svolgimento della sua attività di competenza, l'ANAC ha potuto accertare come la situazione sopra descritta abbia comportato lo sviluppo di prassi applicative disomogenee. In particolare, si è assistito al frequente ricorso a procedure di affidamento non conformi alle disposizioni vigenti, caratterizzate peraltro dalla partecipazione di un numero limitato di offerenti o, molto spesso, di un solo concorrente.

L'Autorità, quindi, ha ritenuto opportuno intervenire in materia mediante l'adozione di un atto di indirizzo a carattere generale ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, finalizzato ad aggiornare la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, realizzando i seguenti obiettivi:

- favorire la diffusione di buone pratiche nell'affidamento di servizi sociali, al fine di assicurare il rispetto del codice dei contratti pubblici e, laddove lo stesso non sia applicabile, l'osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, parità di trattamento;
- assicurare la qualità delle prestazioni attraverso la garanzia di professionalità dei

prestatori di servizi e il monitoraggio dell'esecuzione del contratto.

Lo schema di Linee guida elaborato dall'Autorità è stato sottoposto a consultazione pubblica, cui hanno partecipato n. 6 Amministrazioni pubbliche, Società pubbliche e Associazioni di amministrazioni pubbliche; n. 8 Organismi del terzo settore e relative associazioni, n. 1 dipendente pubblico e n. 1 soggetto che ha richiesto di mantenere l'anonimato.

La Relazione AIR ha evidenziato il quadro normativo di riferimento, il mercato di riferimento, i dati sugli affidamenti di servizi sociali e le criticità riscontrate, gli indicatori da utilizzare in fase di verifica di impatto. Inoltre, sono state esaminate l'opzione zero e le scelte in merito alle opzioni ritenute preferibili in relazione alle principali tematiche e sono state esplicitate le osservazioni maggiormente rappresentative pervenute in sede di consultazione, con indicazione dei motivi che hanno condotto o meno l'Autorità all'accoglimento delle richieste avanzate.

Il documento è stato sottoposto alla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato che si è espressa con atto n. 3235 del 27.12.2019. In particolare, il Supremo Consesso Amministrativo ha suggerito all'Autorità di attendere l'adozione del Regolamento di attuazione e integrazione del codice e, all'esito:

- verificare la compatibilità delle linee guida con le disposizioni del predetto regolamento unico, in considerazione del fatto che alcuni istituti trattati nelle linee guida saranno oggetto di disciplina da parte dello stesso;
- rivedere le linee guida, considerando anche che le norme e gli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore non possono rientrare nel campo di operatività delle linee guida non vincolanti.

All'esito del parere del Consiglio di Stato, l'Autorità ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento di adozione delle Linee guida in argomento, ritenendo di non poter rinunciare all'acquisizione del parere richiesto, in ragione della novità e della rilevanza delle questioni in esame. La decisione assunta dall'Autorità non pone in dubbio la piena legittimità dell'intervento in materia, atteso che: il codice dei contratti pubblici descrive l'ambito oggettivo dei poteri regolatori dell'Autorità con riferimento generico ai contratti pubblici e specificazione delle finalità dell'intervento, individuate nel prevenire e contrastare l'illegalità e la corruzione e nel garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, l'omogeneità dei comportamenti e la diffusione di buone pratiche; le indicazioni fornite nelle Linee guida in esame attengono, sostanzialmente, all'affidamento di servizi sociali e, pertanto, possono legittimamente rientrare nella competenza regolatoria dell'Autorità, anche se riferite a disposizioni estranee al codice dei contratti pubblici.

2. Atti non assoggettati ad analisi di impatto della regolazione

Di seguito, in ordine cronologico di approvazione, gli atti adottati nel corso del 2019, in materia di contratti pubblici e di anticorruzione e trasparenza che, in attuazione del Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e

analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), sono stati accompagnati da una relazione illustrativa.

2.1 Atti in materia di contratti pubblici

1. Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019: Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali"

Il decreto legislativo n. 50 del 2016, come novellato dal decreto correttivo, prevede espressamente, all'articolo 50, che le stazioni appaltanti inseriscano, nei bandi e nelle lettere di invito, "specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Alla luce della citata previsione, che sovverte l'impostazione originaria del nuovo Codice, che invece stabiliva una mera facoltà di inserimento, l'Autorità, in virtù della generale previsione di cui all'articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, ha ritenuto opportuno fornire, a beneficio del mercato, un quadro delle problematiche che riguardano l'istituto. Le clausole sociali, volte a tutelare la stabilità occupazionale del personale utilizzato dall'impresa uscente nell'esecuzione del contratto, hanno, infatti, particolare impatto sia nella fase di predisposizione dei bandi di gara che nella fase di esecuzione dei contratti, riguardano una notevole quantità di affidamenti e possono essere oggetto di rilevanti controversie fra le parti contraenti, coinvolgendo spesso anche le associazioni sindacali.

In particolare, l'intervento dell'Autorità concerne l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto, le condizioni e i limiti di applicabilità, il rapporto con la contrattazione collettiva nonché le conseguenze derivanti dal mancato adempimento alla clausola.

L'Autorità ha sottoposto a consultazione un documento preparatorio dell'atto finale, nel periodo dal 14 maggio al 13 giugno 2018. All'esito della consultazione il documento è stato inviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere che è stato reso con atto n. 2703 del 21 novembre 2018. A seguito dell'adozione del richiesto parere, l'Autorità ha approvato le Linee guida n. 13 con Delibera numero 114 del 13 febbraio 2019 e la relativa Relazione illustrativa.

Tra le questioni di maggiore rilevanza si segnalano: i) con riguardo agli appalti diversi da quelli ad alta intensità di manodopera, l'opzione per la tesi secondo cui la previsione della clausola sociale da parte della stazione appaltante è legittima e facoltativa; ii) sul tema dell'efficacia della clausola sociale, su cui persiste un notevole dibattito dottrinale e giurisprudenziale, a prescindere dalla fonte che introduce l'obbligo di prevedere la clausola (contratto collettivo o Codice), la necessità di rispettare i principi di proporzionalità e libera iniziativa economica, dovendosi quindi l'obbligo di assorbimento armonizzare con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'operatore economico subentrante; iii) in merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto della clausola, la conferma dell'impostazione tradizionale, secondo cui occorre distinguere fra mancata accettazione della clausola in gara

– circostanza che comporta l'esclusione dalla gara – e mancato adempimento alle prescrizioni contrattuali nella fase dell'esecuzione. In tale ipotesi, la clausola sociale rileva come condizione di esecuzione, ex articolo 100 del Codice, ed è sanzionabile unicamente dalla stazione appaltante nell'ambito dei rimedi contrattuali.

In seguito, con Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 è stato, altresì, specificato che, per la gestione delle convenzioni e degli accordi quadro da parte delle centrali di committenza, le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida inerenti i dati del personale utilizzato nel contratto in essere e il piano di riassorbimento sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione/accordo quadro e, quindi, alla fase della stipula del relativo contratto.

2. Delibera n. 161 del 6 marzo 2019: Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"

L'istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui all'articolo 66 del d.lgs. 50/2016, fermo restando il precedente istituto del dialogo tecnico, presente soltanto nella disciplina comunitaria antecedente e mai recepito nella legislazione italiana dei contratti pubblici, rappresenta una rilevante novità dell'ordinamento italiano del diritto degli appalti. Per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare, ai sensi dell'art. 213, secondo comma del codice dei contratti pubblici, specifiche linee guida a beneficio delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici, al fine di incentivare l'uso dello strumento e promuoverne il legittimo esercizio. Detto strumento consente, infatti, alle amministrazioni pubbliche di ridurre le asimmetrie informative su determinati mercati e al mercato di produrre offerte più efficacemente orientate al soddisfacimento del bisogno pubblico. Trattasi, inoltre, di un istituto di ampia portata, suscettibile di applicazione generalizzata sia agli appalti che alle concessioni, anche sotto soglia, per il quale non si è consolidato un orientamento univoco della giurisprudenza che consenta di indirizzare in modo certo l'attività degli *stakeholder*. L'istituto è stato oggetto anche di diverse segnalazioni pervenute all'Autorità in riferimento ai rapporti con istituti affini (es. indagini di mercato, dialogo competitivo), che condividono con le consultazioni in questione la natura di procedimento prodromico alla selezione del contraente.

Partendo da tali presupposti, è stato predisposto un documento di consultazione sottoposto al mercato nel periodo dal 23 luglio 2018 al 20 settembre 2018. All'esito della consultazione, il documento è stato inviato al Consiglio di Stato che ha emesso il relativo parere n. 445 del 14 febbraio 2019, sulla base del quale sono state redatte le Linee guida n. 14, adottate con delibera dell'Autorità n. 161 del 6.3.2019 e la relativa Relazione illustrativa.

Le questioni di maggiore rilevanza affrontate nelle Linee guida attengono alla collocazione dell'istituto nelle fasi del procedimento, all'oggetto della consultazione, alla possibilità di svolgere la cd. consultazione indirizzata, oltre che nei confronti di soggetti pubblici, anche nei confronti di soggetti privati.

Le Linee guida indicano, inoltre, le misure adeguate che le stazioni appaltanti devono preventivamente individuare, al fine di compensare i rischi di restrizione della concorrenza e

lesione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento da parte degli operatori economici che abbiano partecipato alle consultazioni preliminari.

In accoglimento di una specifica indicazione del Consiglio di Stato in sede consultiva, le Linee guida specificano non soltanto che l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera e) del codice dei contratti pubblici può essere disposta ove questi abbia dolosamente influenzato l'esito dell'indagine di mercato e non nel caso in cui l'effetto distorsivo derivi da scelte errate della stazione appaltante, ma altresì che – in virtù del principio di riferibilità o di vicinanza della prova - è onere della stazione appaltante indicare e comprovare l'effetto distorsivo imputato all'operatore economico stesso.

3. Delibera numero 417 del 15 maggio 2019: Aggiornamento delle Linee guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" adottate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018.

L'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento delle Linee guida n. 1 per recepire le indicazioni inerenti l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 1.12.2017, e, accogliendo anche il suggerimento del Consiglio di Stato espresso nel parere n. 2698 del 4.12.2017, le indicazioni di materia di equo compenso di cui all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

A tal fine, l'Autorità ha provveduto alla stesura di un documento che è stato oggetto di consultazione pubblica nel periodo dall'8 giugno al 9 luglio 2018; in esito alla consultazione, l'aggiornamento delle Linee guida n. 1 è stato inviato al Consiglio di Stato, che ha emesso il parere n. 1349 del 2 maggio 2019. Preso atto che il predetto parere ha qualificato come illegittimo il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 1.12.2017, l'Autorità ha proceduto all'aggiornamento delle Linee guida n. 1 limitatamente alle questioni connesse all'equo compenso, approvando il testo definitivo e la relativa Relazione illustrativa con la delibera n. 417 del 15 maggio 2019.

In particolare, al fine di non incorrere nell'ipotesi di un ribasso offerto così elevato da rendere non equo il corrispettivo per l'attività professionale, è stato suggerito il ricorso alla formula bilineare di attribuzione dei punteggi che, come richiamato nelle Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato, facendo sì che il prezzo di aggiudicazione possa ritenersi equo proprio perché tiene conto della predetta media di mercato. Inoltre, è stato specificato che per garantire l'equità del compenso non possono essere richieste, durante l'esecuzione del contratto, prestazioni ulteriori non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara. Le Linee guida sono state modificate anche per garantire un maggior coordinamento con il Bando tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell'offerta, consentendo l'utilizzo dei servizi professionali realizzati durante

l'intero arco della vita professionale, e per porre rimedio a un'applicazione distorta, da parte di alcune stazioni appaltanti, della previsione inerente la dimostrazione dei requisiti di partecipazione da parte dei componenti dei raggruppamenti temporanei. In tal caso, è stato chiarito che la mandataria, indipendentemente dal fatturato globale/specifico posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, deve dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Si deve, infine, sottolineare che le materie trattate nelle Linee guida n. 1 confluiranno nel Regolamento di attuazione del Codice e, pertanto, le Linee guida cesseranno di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

4. Delibera n. 494 del 05 giugno 2019: Linee Guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"

L'Autorità, preso atto della disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, introdotta dall'art. 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, novità assoluta la cui ratio va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interesse in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della Pubblica Amministrazione, ha ritenuto opportuna la predisposizione di apposite linee guida volte a dare indicazioni alle amministrazioni per l'adozione di misure di prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse nei contratti pubblici.

È stato, pertanto, predisposto un documento di consultazione sottoposto al mercato nel periodo dal 19 ottobre al 19 novembre 2018. In esito alla consultazione pubblica, il documento è stato rielaborato e trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere, adottato con atto n. 667 del 5.3.2019. Con delibera dell'Autorità n. 494 del 5 giugno 2019 sono state adottate, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le Linee guida n. 15, aventi natura non vincolante per i destinatari, accompagnate da opportuna Relazione illustrativa.

Il testo delle linee guida è stato elaborato tenendo conto anche delle istruzioni operative fornite dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) nella linea pratica per i dirigenti recante «Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali».

Lo stesso contiene previsioni volte a supportare le stazioni appaltanti nell'attività ad esse richieste dall'articolo 42 del codice dei contratti pubblici e, in specie, nella previsione di «misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici».

Il testo proposto definisce il conflitto di interessi e individua l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del citato articolo 42, introducendo specifiche previsioni in ordine ai

comportamenti richiesti ai dipendenti pubblici (obblighi dichiarativi, comunicativi e di astensione) e alle misure ritenute idonee a prevenire e/o individuare tempestivamente i possibili conflitti di interessi.

Le scelte proposte hanno lo scopo di evitare l'introduzione di oneri eccessivi e di semplificare l'attività amministrativa attraverso la valorizzazione della funzione di prevenzione dei conflitti di interessi di comportamenti già previsti da altre disposizioni di legge (rotazione dei dipendenti, divieto di cumulo degli incarichi, obblighi formativi, obblighi di trasparenza) e la standardizzazione dei procedimenti.

2.2 Atti in materia di anticorruzione e trasparenza

1. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019: Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001

Le numerose criticità riscontrate nell'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria, dovuti anche a lacune normative, hanno posto l'esigenza di un ulteriore intervento chiarificatore in materia da parte dell'Autorità, mediante la predisposizione di apposite "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001", adottate con delibera n. 215 del 26 marzo 2019.

In tale atto, l'Autorità ha fornito specifiche indicazioni sulle condotte corruttive di cui l'amministrazione deve tenere conto ai fini della decisione di ricorrere o meno all'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria, già anticipate nell'Aggiornamento 2018 al PNA (v. § 10) e precisa e rivede alcuni propri precedenti orientamenti in materia.

Si fa riferimento ai reati e allo stato del procedimento penale che rilevano ai fini della valutazione della condotta del dipendente, per l'eventuale applicazione della misura.

Più precisamente, con riferimento ai c.d. "reati presupposto" dell'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria, l'Autorità ha ritenuto, rivedendo la posizione assunta nel PNA 2016 e nell'Aggiornamento 2018 al PNA, che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale) di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione") possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs. 165/2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

Diversamente ad avviso dell'Autorità, l'adozione dello stesso provvedimento è soltanto facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I, Titolo II, Libro secondo del codice penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, d.lgs. 39/2013, all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001, e del d.lgs. n. 235 del 2012.

Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Con riguardo, invece, al profilo del momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, l'Autorità ha ritenuto, rivedendo sul punto le indicazioni precedentemente fornite da ultimo nell'Aggiornamento 2018 al PNA, che esso corrisponda a quello in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., atteso che l'iscrizione della notizia di reato determina l'inizio del procedimento penale.

La ricorrenza dei presupposti finora esposti, nonché l'avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo, obbligano l'adozione di un provvedimento motivato con il quale l'amministrazione dispone sull'applicazione dell'istituto con riferimento a "condotte di natura corruttiva".

Sul punto, l'Autorità ribadisce che l'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento. Infatti, il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge comunque lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

Lo schema di Linee guida è stato posto in consultazione pubblica, svolta sulla piattaforma informatica on line dell'Autorità, in data 7 febbraio 2018 assegnando un termine di 30 giorni per l'invio dei contributi. All'esito dell'esame dei quattro contributi trasmessi dal Segretario Generale della Federazione Dirigenti e direttivi pubblici (FEDIR), da un dipendente pubblico, dai Segretari Generali e dai RPCT del Comune di Greve in Chianti e del Comune di Trento, si è proceduto alla stesura del testo finale dell'atto di regolazione, accompagnato da una Relazione illustrativa, la quale individua le modifiche introdotte in materia e le ragioni che hanno guidato l'attività di regolazione dell'Autorità, dando anche conto delle principali osservazioni pervenute e le motivazioni che hanno condotto l'Autorità ad accoglierle o meno nel testo definitivo dell'atto di regolazione.

2. Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019: Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021

Dopo i primi cinque interventi dell'Autorità con PNA o relativi aggiornamenti, nel 2019 l'Autorità ha ritenuto di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA.

La scelta scaturisce dalla necessità di adeguare gli indirizzi forniti al quadro normativo in evoluzione e agli orientamenti maturati in sede consultiva e di vigilanza trasposti in appositi atti regolatori.

La ratio che ha guidato tale scelta si rinviene nella semplificazione del quadro regolatorio, volta ad agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, e nell'innalzamento del livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Tenuto conto che l'obiettivo primario è quello di fare del PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, le indicazioni contenute nel nuovo PNA mirano a superare l'ottica degli adempimenti e controlli formali, con conseguente aggravio burocratico, rafforzando, invece, quella di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali, secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

La tecnica redazionale seguita per il PNA 2019-2021 è caratterizzata da numerosi rinvii a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante dello stesso atto di indirizzo, articolato in quattro parti.

La Parte I del PNA contiene gli indirizzi dell'Autorità in materia di prevenzione della corruzione e, in particolare, riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge 190/2012 mentre la Parte II riguarda i PTPCT di ciascuna pubblica amministrazione, specificandone: le finalità; i principali contenuti (contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, misure); la programmazione del monitoraggio; i soggetti coinvolti nell'elaborazione; le modalità di adozione; il regime di trasparenza cui sono assoggettati. A ciò si aggiungono le indicazioni relative alla relazione annuale del RPCT, al rapporto dei PTPCT con i Piani della performance, e, infine, al ruolo degli OIV.

Segue la Parte III sulle misure generali di prevenzione della corruzione da considerare nel PTPCT e la Parte IV focalizzata sul Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che riveste un ruolo centrale nell'azione di prevenzione alla corruzione.

Il PNA si conclude con la Parte V che include gli specifici indirizzi dell'Autorità sulla disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nel settore degli enti di diritto privato. Sull'ambito soggettivo si distingue tra società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e società partecipate ed enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.

Il PNA si compone di tre allegati. Nello specifico, il primo contiene indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo. Il secondo si riferisce alla rotazione ordinaria. Il terzo attiene, invece, a riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Tra le misure di prevenzione della corruzione che nel nuovo PNA presentano maggiori profili di innovatività si segnalano il pantouflage, anche in relazione del nuovo potere di vigilanza dell'Anac in materia delineato dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. V, n. 7411/2019, e il c.d. "whistleblowing", tenuto conto delle nuove Linee guida, il cui iter di formazione è oramai nella fase conclusiva.

Lo schema di PNA 2019 è stato posto in consultazione, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione, all'esito della quale sono pervenute le osservazioni di sedici soggetti, nello specifico: n. 1 Provincia Autonoma; n. 3 Regioni; n. 3 Comuni; n. 1 S.p.A.; n. 6 Associazioni; n. 1 A.S.L. e n. 1 dipendente pubblico.

Successivamente, il testo del PNA e i relativi allegati sono stati inviati, per acquisire i previsti pareri, alla Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie locali e al Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. I pareri sono stati favorevoli con alcune osservazioni, recepite nella versione finale. Il PNA è stato approvato in via definitiva con delibera n .1064 del 13 novembre 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Anac insieme alla Relazione Illustrativa.

La Relazione Illustrativa, dopo aver riportato le ragioni dell'intervento dell'Autorità e il procedimento di formazione del PNA, sintetizza le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti e le osservazioni trasmesse, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato. Il documento dà altresì conto dei pareri pervenuti dalla Conferenza Unificata e dal Comitato interministeriale e delle conseguenti modifiche apportate al testo del PNA 2019-2021.

3. Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

L'innovativo istituto del whistleblowing, introdotto nell'ordinamento nazionale dalla legge 190/2012 e disciplinato dall'art. 54-bis ("Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti") del d.lgs. 165/2001, è stato significativamente inciso dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Alla luce della nuova cornice normativa, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dal comma 5, art. 1, del novellato art. 54-bis, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ha proceduto alla adozione di apposite linee guida, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le Linee guida si articolano in tre parti, di cui la prima evidenzia i principali cambiamenti intervenuti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti tenuti a dare attuazione alla normativa volta alla tutela del dipendente che segnala condotte illecite accorse nell'amministrazione di appartenenza (pubbliche amministrazioni e altri enti), sia ai soggetti - c.d. "whistleblowers" - beneficiari del rafforzato regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto della segnalazione, e in tale ambito sul tema delle segnalazioni anonime, oltreché sulle modalità e sui tempi di tutela nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiarne.

Nella seconda parte si declinano i principi di carattere generale che attengono alle modalità di gestione della segnalazione, preferibilmente in via informatizzata. Si definisce altresì il ruolo fondamentale svolto dal RPCT e si forniscono indicazioni operative alle

Amministrazioni sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella di valutazione e definizione della stessa.

Nella terza parte, l'Autorità espone le proprie procedure per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e delle comunicazioni di misure ritorsive subite dai segnalanti.

Il documento recante lo schema di Linee, adottate in via preliminare dal Consiglio nella seduta del 23 luglio 2019, è stato posto in consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità dal 24 luglio al 15 settembre, a fronte della quale sono stati ricevuti 11 contributi, da parte dell'Associazione Transparency International Italia; dell'Associazione di promozione sociale – Libera; di un dipendente pubblico; dell'Associazione Utilitalia; della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome; della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Lombardia; della Regione Umbria; del Comune di Milano; e di Confindustria.

All'esito della consultazione l'emendato schema di atto di regolazione è stato inviato, in conformità a quanto sancito dal predetto comma 5, al Garante per la tutela dei dati personali. Dopo aver recepito alcune delle proposte del Garante, il Consiglio, considerata la particolare portata innovativa dell'atto regolatorio, ha deliberato di acquisire il parere del Consiglio di Stato. Una volta acquisito tale parere, le Linee guida saranno pubblicate nel sito istituzionale dell'Autorità, unitamente alla Relazione AIR e alle osservazioni pervenute nonché ai pareri resi dai predetti soggetti istituzionali.

Dall'entrata in vigore delle nuove Linee guida le precedenti, adottate con la Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015, si intenderanno abrogate.

4. Seste Linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 e sull'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi

L'intervento di regolazione dell'Autorità mediante un atto di indirizzo in merito ai criteri di individuazione dei commissari straordinari e degli esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod. dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è risultato opportuno ove si consideri che l'istituto del commissariamento ha dato luogo a numerosi e complessi dubbi interpretativi e applicativi.

L'articolato normativo non contiene, infatti, una disciplina organica sui requisiti dei commissari straordinari e sui criteri che devono guidare i Prefetti nella scelta dei soggetti da designare, limitandosi a un generico rinvio ai requisiti di professionalità e onorabilità fissati dagli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, per coloro che vengono chiamati a ricoprire l'incarico di commissario giudiziale e commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

La schematicità di tale rinvio e la necessità di una disciplina più organica e attenta alle diverse finalità perseguite dalla norma hanno orientato l'Autorità, di concerto con il Ministero dell'Interno, verso

l'elaborazione di nuove linee guida finalizzate a chiarire e specificare le condizioni di applicabilità della citata normativa, nonché ad integrare tale disciplina con ulteriori considerazioni, avuto riguardo alla ratio dell'istituto, alla normazione sopravvenuta e alla esperienza maturata nel primo quinquennio applicativo della norma così come al tema dell'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi all'istituto del commissariamento.

L'adozione delle presenti Linee guida, come osservato dal Consiglio di Stato nel parere della Sezione I n. 2627/2019, si inserisce nell'ambito del potere di regolazione non vincolante esercitato dall'Autorità ai sensi dell'art. 213, co. 2, del Codice dei contratti, atteso che le misure straordinarie che il Prefetto può disporre hanno quale presupposto l'esistenza di un contratto stipulato tra l'impresa e la pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche coinvolte, nel caso in cui decidano di discostarsi dalle soluzioni prospettate dall'Autorità, debbono motivare adeguatamente in merito.

Le Linee guida, al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'istituto, si propongono di orientare, con indicazioni più approfondite i Prefetti nella complessa attività di selezione dei commissari straordinari ed esperti incaricati della straordinaria e temporanea gestione delle imprese sulla base di criteri oggettivi ed uniformi, tenendo conto delle funzioni agli stessi attribuite e dell'esigenza di garantire la correttezza e l'imparzialità nello svolgimento degli incarichi in argomento, anche alla luce della vigente normativa in materia di conflitto di interessi, di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Lo schema di "Seste Linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 e sull'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi" è stato posto in consultazione pubblica on line nel sito dell'Autorità dal 18 novembre al 18 dicembre 2019, a conclusione della quale non è stata riscontrata la presentazione di osservazioni al documento.

Il testo delle Linee guida è stato poi trasmesso, per l'approvazione congiunta, al fine di poterlo sottoporre al parere del Consiglio di Stato, al Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2019.

A conclusione dell'iter procedurale, le seste Linee guida sui commissari ex art. 32 saranno pubblicate nel sito istituzionale dell'Autorità congiuntamente alla Relazione illustrativa.

Tutti i documenti sopra citati, sono consultabili sul sito web www.anticorruzione.it, all'interno della sezione "Attività dell'Autorità", andando alla sottosezione "Albo delle deliberazioni dell'Autorità" per le deliberazioni già adottate dal Consiglio e alla sottosezione "Consultazioni on line" per i documenti di consultazione. Per le Linee Guida di attuazione del Codice è stata, inoltre, creata una apposita pagina sul sito istituzionale dell'Autorità all'interno della sezione "Contratti Pubblici".

Alcuni dei documenti sopra citati saranno oggetto di una verifica di impatto della regolazione, in modo tale da rendere lo strumento coerente con gli obiettivi di fondo e con i

principi di efficienza e standard di qualità dell'azione amministrativa. In particolare, sarà sottoposto a VIR il bando-tipo n. 1 al fine di esaminare gli effetti dell'utilizzo dello strumento e individuare eventuali interventi di modifica ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla necessità di aggiornare il contenuto del documento alle novità normative sopravvenute.

3.3 Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

Con riferimento all'anno 2019 l'ARERA non ha svolto alcuna analisi AIR. Nell'ambito dei processi di consultazione, che hanno accompagnato l'adozione di atti di regolazione, nel corso del 2019 particolare attenzione è stata posta in alcuni casi all'interazione con gli *stakeholders* e alla conoscenza degli impatti attesi attraverso l'organizzazione di focus group e/o seminari³⁸.

Nel corso del 2019 è invece proseguita l'attività dell'Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento (in breve: Osservatorio) finalizzato a valutare *ex post* l'efficacia dei provvedimenti adottati, nonché l'impatto concretamente prodotto sui destinatari degli atti normativi dell'Autorità, ovvero a implementare in modo sistematico e permanente la funzione di VIR.

L'Osservatorio, organismo permanente di ascolto e di rendicontazione dell'operato dell'Autorità, è composto dalle associazioni dei soggetti che rappresentano i diversi interessi nei settori regolati: quelli della domanda e quelli dell'offerta, nonché alcuni soggetti di carattere istituzionale. Esso svolge la propria attività sia attraverso le riunioni del Forum plenario, al quale partecipano tutti i componenti (64 soggetti), sia attraverso gli incontri di cinque Gruppi di Lavoro che esaminano temi e problematiche settoriali (energia, gas, idrico, teleriscaldamento ed efficienza energetica).

Nell'ambito dell'Osservatorio, infine, nel 2019 si sono svolti quattro incontri del Gruppo di Lavoro sull'energia elettrica, cinque incontri del Gruppo di Lavoro sul gas, due incontri del Gruppo di lavoro sul sistema idrico e due incontri del Gruppo sull'efficienza energetica. In particolare, in materia di energia elettrica è stato presentato lo studio su "Analisi dinamica degli oneri di sistema e scenari di trasferimento al di fuori del sistema elettrico".

Le varie tematiche affrontate dai gruppi di lavoro e una sintesi delle conclusioni raggiunte sono pubbliche e consultabili sul sito dell'Autorità (a partire da questo indirizzo: https://www.arera.it/it/osservatorio/osservatorio_gruppi.htm).

³⁸ DCO 637/2018/R/tlr sulla trasparenza del servizio telecalore; DCO 691/2018/R/tlr sulla qualità tecnica del servizio telecalore; DCO 245/2018/R/eel circa le specifiche funzionali dei contatori intelligenti di seconda generazione di energia elettrica in bassa tensione; DCO 322/2019/R/eel sugli orientamenti complessivi dell'Autorità ai fini del TIDE; DCO 351/2019/R/rif in tema di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2018-2021; DCO 352/2019/R/rif in tema di inquadramento generale e primi orientamenti sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

3.4 Banca d'Italia

Relazione sintetica sull'attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2019

Nel 2019 l'attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) condotta dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria si è svolta, come di consueto, in coerenza con il quadro regolamentare attuativo dell'art. 23 della L. 262/2005. Quest'ultimo è stato aggiornato di recente per adeguare le modalità di produzione della disciplina secondaria alle tendenze in atto nella regolamentazione sovranazionale (l'adozione di standard internazionali sempre più dettagliati e il passaggio dall'armonizzazione minima a quella massima della normativa europea)³⁹.

Le ipotesi normative da sottoporre ad AIR sono diminuite per effetto della significativa riduzione degli spazi di discrezionalità riconosciuti alla Banca d'Italia nell'emanazione della disciplina secondaria di recepimento della normativa europea. Nei rimanenti casi, la funzione AIR ha ritenuto che l'impatto delle nuove regole sui destinatari e sul sistema economico e finanziario nel suo complesso non fosse significativo. Pertanto, la regolamentazione secondaria emanata nel corso dell'anno non è stata accompagnata da AIR, in coerenza con i casi di mancato svolgimento dell'AIR definiti dal Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi⁴⁰.

L'evoluzione del processo di produzione delle regole ha per contro comportato un maggiore impegno della funzione AIR nell'ambito dei negoziati per la definizione della regolamentazione comunitaria e degli standard internazionali. Il contributo della funzione AIR della Banca d'Italia in queste sedi è stato volto ad analizzare l'efficacia delle regole oggetto di negoziato e i loro possibili impatti sul sistema economico-finanziario italiano nonché a indirizzare le scelte di policy in modo da tener conto delle specificità nazionali.

Va in questa direzione il supporto fornito al processo di revisione della *Bank Recovery and Resolution Directive* ("BRRD 2"), con riferimento a: i) la modifica della disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) richiesto per garantire un ordinato funzionamento del sistema di gestione delle crisi bancarie; ii) la revisione della metodologia di valutazione della capacità delle banche di rispettare il MREL.

È poi proseguito il coinvolgimento della funzione AIR nelle attività di raccolta e analisi dei dati coordinate dall'EBA per supportare la Commissione europea nel processo di recepimento delle regole approvate dal Comitato di Basilea nel 2017 in materia di calcolo degli attivi a rischio delle banche ("Final Basel 3")⁴¹. Nel 2019 la Commissione ha infatti richiesto all'EBA analisi aggiuntive per valutare i possibili impatti delle nuove regole sul sistema bancario ed economico europeo⁴². In particolare, le analisi hanno riguardato: i) gli impatti dell'introduzione della regola

³⁹ Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi del 9 luglio 2019.

⁴⁰ L'assenza di discrezionalità e di impatti significativi per i destinatari delle norme e per il sistema economico nel suo complesso sono espressamente previsti come casi in cui l'AIR non viene svolta dall'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi.

⁴¹ Il negoziato sarà avviato nel 2020.

⁴² Le richieste aggiuntive della Commissione Europea all'EBA sono contenute nel documento "Letter from Olivier Guersent, DG FISMA, regarding the Call for advice on the final elements of the Basel III framework" consultabile all'indirizzo web <https://eba.europa.eu/eba-advises-the-european-commission-on-the-implementation-of-the-final-basel-iii-framework>.

sull'*output floor*⁴³ anche a livello individuale (ovvero di singola società bancaria del gruppo); ii) gli effetti della nuova disciplina prudenziale sugli strumenti di capitale infragruppo e sui finanziamenti specializzati; iii) le implicazioni della revisione delle metodologie di calcolo degli attivi a rischio sul requisito MREL.

Sempre in ambito europeo la funzione AIR è stata coinvolta nell'esercizio di raccolta e analisi dei dati coordinato dall'EBA su tempi e tassi di recupero delle esposizioni deteriorate delle banche per le quali sia stato fatto ricorso a procedure giudiziali. L'esercizio è stato richiesto dalla Commissione europea per acquisire strumenti di valutazione sul livello di efficienza delle procedure nazionali di recupero crediti a fini di *benchmarking* e per definire eventualmente un nuovo *framework* europeo in materia.

A livello internazionale, la funzione AIR ha continuato a partecipare agli esercizi di monitoraggio coordinati dal Comitato di Basilea sul processo di convergenza del sistema bancario verso gli standard prudenziali approvati dallo stesso nel 2010 (su capitale, leva e liquidità) e nel 2017 (sulla revisione delle metodologie di calcolo degli attivi a rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali)⁴⁴. Per valutare gli effetti sui bilanci delle banche delle regole approvate nel 2010 (già recepite a livello europeo) il Comitato di Basilea ha avviato una valutazione *ex post* a cui la funzione AIR sta partecipando.

⁴³ L'*output floor* è una regola rilevante per le banche che utilizzano modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali. Esso impone che i requisiti patrimoniali calcolati con i modelli interni non scendano al di sotto di una certa percentuale (72,5%) di quelli calcolati con i metodi standardizzati, limitando in questo modo l'entità del risparmio patrimoniale che una banca può ottenere dall'utilizzo di modelli interni.

⁴⁴ Le attività di monitoraggio si svolgono con cadenza semestrale e coinvolgono un ampio campione di banche internazionali. Parallelamente l'EBA coordina lo stesso esercizio per un campione di banche europee.

3.5 Consob

Una considerevole attività di analisi ha coinvolto il regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), concernente la disciplina degli emittenti⁴⁵ (di seguito Regolamento Emittenti), oggetto di modifica in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1129 (di seguito Regolamento Prospetto) relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

L'attuazione del Regolamento Prospetto, le cui disposizioni sono divenute applicabili nella loro interezza a far data dal 21 luglio 2019⁴⁶, ha richiesto infatti la revisione del Regolamento Emittenti con particolare riguardo all'abrogazione delle disposizioni incompatibili e l'introduzione di norme volte a colmare eventuali ambiti discrezionali rimessi ai singoli ordinamenti nazionali.

Nelle more della promulgazione della legge di delegazione europea 2018⁴⁷ (di seguito LDE), recante i criteri specifici per la delega al governo finalizzata ad introdurre le modifiche al TUF necessarie per l'attuazione del Regolamento Prospetto, la Consob ha pubblicato il documento di consultazione (**all. 1**) contenente le opportune modifiche regolamentari al fine di consentire agli *stakeholders* di poter disporre per tempo di un quadro normativo armonizzato almeno a livello di disposizioni secondarie.

In esito alla procedura di consultazione, l'Istituto con delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 (**all. 2 e 3**), ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento al Regolamento Emittenti, con le quali è stata prevista una disciplina distinta per i titoli⁴⁸, attraverso un rinvio al Regolamento Prospetto, e per i prodotti finanziari diversi dai titoli, per i quali è stata mantenuta la disciplina nazionale se pur con l'opportuno coordinamento con quella europea.

Inoltre, nel processo di revisione regolamentare, perlopiù guidato dall'immediata inapplicabilità delle norme domestiche di rango primario e secondario, si è cercato di seguire la stessa linea adottata dal legislatore europeo, limitando, laddove possibile, gli oneri amministrativi per gli emittenti. In tal senso, sono state introdotte talune semplificazioni normative e procedurali riguardanti, tra le altre, la previsione di modalità telematiche nella fase di inoltro della richiesta di approvazione del prospetto, la riduzione dei termini endoprocedimentali e di durata complessiva dell'istruttoria.

Infine, occorre rilevare che, stante le analisi effettuate dall'Istituto ed i contributi pervenuti dagli *stakeholders*⁴⁹, si è ritenuto di non esercitare la delega attribuita dalla LDE, che conferisce alla Consob la facoltà prevista dal Regolamento Prospetto di imporre agli

⁴⁵ Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.

⁴⁶ Il Regolamento Prospetto è entrato in vigore il 20 luglio 2017, tuttavia non tutte le disposizioni da esso previste sono state di immediata applicabilità. Infatti, l'applicazione delle disposizioni previste dal medesimo regolamento è stata distribuita su tre termini. Il primo, riguardante principalmente le disposizioni sull'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto decorrente dall'entrata in vigore dello stesso; il secondo, riguardante disposizioni sulla soglia di esenzione, decorrente dal 21 luglio 2018; infine, il terzo decorrente dal 21 luglio 2019, data quest'ultima dalla quale tutte le disposizioni previste dal Regolamento diverranno applicabili.

⁴⁷ La legge di delegazione europea 2018 (Legge 4 ottobre 2019, n. 117) è entrata in vigore il 2 novembre 2019.

⁴⁸ Il Regolamento Prospetto definisce i titoli come i valori mobiliari così come definiti dalla MIFID II (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE), ad eccezione degli strumenti del mercato monetario (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE) aventi una scadenza inferiore a 12 mesi.

⁴⁹ Per una completa disamina di tali elementi si rinvia al documento di consultazione in all. 1.

emittenti la sostituzione di una sezione della nota di sintesi con una parte del *Key Information Document* (KID)⁵⁰, qualora tale documento fosse richiesto.

Un'ulteriore attività di analisi d'impatto discende dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) al TUF al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali on-line anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese⁵¹ (di seguito PMI).

Alla luce di tale novella legislativa la Consob è stata chiamata a adeguare il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*⁵² (di seguito "Regolamento *Crowdfunding*") in modo da riflettere l'ampliamento, operato al livello di normativa primaria, del perimetro delle offerte promuovibili nell'ambito delle piattaforme di crowdfunding.

L'Istituto ha valutato l'adozione di due opzioni regolamentari sottoposte a consultazione pubblica in data 20 giugno 2019 (all. 4). Con la prima opzione si proponeva di non apportare alcuna modifica al quadro normativo previgente, limitando di fatto l'accesso alle obbligazioni emesse da PMI ed offerte tramite portali per la raccolta di capitali on-line ai soli investitori professionali⁵³. La seconda opzione proponeva, invece, l'inclusione di ulteriori categorie di soggetti, determinate passando in rassegna le "figure intermedie"⁵⁴ già individuate dal legislatore nazionale nell'ambito della normativa finanziaria. In sintesi, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice Civile⁵⁵, è stata proposta l'estensione:

- ai soggetti indicati all'articolo 24, comma 2, del Regolamento *Crowdfunding*⁵⁶;
- a coloro che detengono un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore ad € 250.000;
- a coloro che si impegnano ad investire almeno € 100.000, nonché dichiarino per iscritto di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;

⁵⁰ Documento sintetico, previsto dal Regolamento (UE) N. 1286/2014 ("PRIIPs"), contenente le informazioni chiave dell'investimento pensato per consentire all'investitore al dettaglio di assumere decisioni consapevoli e informate nel caso di investimento in prodotti d'investimento pre-assemblati o prodotti di investimento assicurativi.

⁵¹ In particolare, l'articolo 1, comma 236, della Legge di bilancio 2019 ha esteso la definizione di "portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" contenuta nell'articolo 1, comma 5-novies, del TUF, al fine di ricomprendere tra le attività esercitabili tramite tali portali anche quella della "raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese".

Il successivo comma 238, invece, ha integrato il nuovo comma 1-ter all'art. 100-ter del TUF, che disciplina le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che "la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio".

⁵² Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592/2013.

⁵³ Così come individuati dall'Allegato II, della Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).

⁵⁴ Ossia categorie di investitori *retail* che, pur non essendo qualificabili come professionali ai sensi della Direttiva MIFID II, presentano un determinato livello di competenza, esperienza e capacità di assorbire potenziali perdite.

⁵⁵ In merito, l'art. 2412 del Codice Civile prevede un limite generale relativo all'emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni pari al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili dall'ultimo bilancio. Sempre lo stesso articolo stabilisce che tale limite può essere valicato esclusivamente nei casi in cui le obbligazioni sono destinate ad essere sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società oppure sono destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

⁵⁶ Trattasi delle fondazioni bancarie, degli incubatori di *start-up* innovative previsti all'art. 25, comma 5, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e degli investitori a supporto delle piccole e medie imprese che hanno i requisiti di cui al medesimo art. 24, comma 2, del Regolamento *Crowdfunding*.

- agli investitori *retail*, nell'ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

Tenuto conto dei contributi pervenuti, con delibera n. 21110 del 10 ottobre 2019 (all. 5 e 6), la Consob ha esteso l'accesso all'offerta degli strumenti finanziari in questione ai soggetti individuati della seconda opzione regolamentare al fine massimizzare, nel rispetto dei limiti posti dalla legge, le opportunità di sviluppo di questa tipologia di operazioni.

Viene, poi, in rilievo l'intervento di rivisitazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 (di seguito Regolamento Mercati).

In particolare, al fine di sostenere eventuali iniziative intraprese dall'industria finanziaria in vista della Brexit e nell'ottica di preservare l'interesse di operatori esteri verso la piazza finanziaria italiana si è ritenuto di adottare misure funzionali a consentire alle infrastrutture di *trading* e ad altre piattaforme finalizzate a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di strumenti finanziari, la prosecuzione di attività e le relative opportunità di sviluppo, che siano di interesse per l'Italia.

Alla luce di quanto rappresentato, sono stati individuate talune aree di intervento prontamente sottoposti alla consultazione del mercato (all. 7) in data 15 febbraio 2019.

Tenuto conto dei contributi pervenuti dagli operatori del mercato, con delibera n. 21028 del 3 settembre 2019 (all. 8 e 9), la Consob ha apportato le opportune modifiche al Regolamento Mercati estendendo il perimetro delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato anche alle società autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini nella misura in cui l'attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari, anche al fine di facilitare l'incontro tra le società che intendono fare ricorso al mercato dei capitali e gli investitori.

Nell'ottica di perseguire un continuo miglioramento della qualità della regolamentazione, il processo di revisione regolamentare è stato sfruttato come occasione utile per chiarire l'ambito di applicazione di specifiche disposizioni ed abrogare talune previsioni non più attuali o non più applicabili⁵⁷.

Inoltre, nel 2019 la Consob ha anche svolto analisi di impatto della regolamentazione funzionali all'emanazione di atti di *soft law* particolarmente rilevanti per il buon andamento dei mercati finanziari.

In tale ambito rientra la pubblicazione di due comunicazioni⁵⁸ con le quali si richiama l'attenzione delle banche sulla puntuale implementazione delle disposizioni in materia di comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi della disciplina europea e nazionale in materia⁵⁹, nonché si forniscono indirizzi applicativi sull'informativa da rendere nei prospetti relativi all'offerta al pubblico e/o all'ammissione alla negoziazione di strumenti

⁵⁷ Ci si riferisce, in particolare, alla riformulazione delle disposizioni in concernente l'obbligo di comunicazione in materia di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci al fine di chiarirne la portata. Inoltre, sono state modificate le disposizioni attuative dell'art. 66-bis del TUF, in materia di condizioni per la quotazione di determinate società, contenute nel Capo IV del Titolo I della Parte II del Regolamento Mercati e, più nello specifico, nelle previsioni transitorie e finali per gli emittenti sottoposti a direzione e coordinamento di altra società, contenute nell'art. 18.

⁵⁸ Si tratta delle Comunicazioni n. 5 e 6 del 15 marzo 2019 che sostituiscono le raccomandazioni contenute nella Comunicazione n. 0090883 del 26 novembre 2015.

⁵⁹ Si fa riferimento al regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") ed alle disposizioni italiane di attuazione del MAR emanate con il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

emessi da soggetti bancari e nelle rendicontazioni finanziarie periodiche pubblicate da tali soggetti.

Infine, l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") in materia di abusi di mercato e dei relativi regolamenti delegati, ha richiesto la parziale revisione della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato, nonché l'abrogazione delle prassi relative all'acquisto di azioni proprie e il riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, in quanto non idonee a garantire l'integrità dei mercati e non coerenti con il nuovo quadro regolamentare europeo.

Da ultimo, si rende noto che tutte le attività svolte o concluse nel corso del 2019 dalla scrivente Autorità sono disponibili ai seguenti *link*:

➤ Consultazioni concluse:

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni concluse](http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni%20concluse)

➤ Consultazioni in corso:

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni in corso](http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni%20in%20corso)

3.6 Garante per la Protezione dei Dati Personali

La consultazione pubblica, avviata da questa Autorità con provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018, volta ad acquisire osservazioni e proposte riguardo alle prescrizioni sul trattamento di categorie particolari di dati ("sensibili" ai sensi della previgente normativa), ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si è conclusa decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso (G.U. n. 9 dell'11 gennaio 2019).

Sulla base di tale consultazione l'autorità ha adottato, in data 5 giugno 2019, il provvedimento n. 146 recante prescrizioni relative al trattamento di dati particolari nei rapporti di lavoro, da parte di organizzazioni di tipo associativo, degli investigatori privati e per finalità di ricerca scientifica, nonché al trattamento di dati genetici, reperibili sul sito del Garante (doc. web n. 9124510). Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019.

Si conferma la più ampia disponibilità del Garante a collaborare con il Governo in sede di esame preventivo degli atti normativi e amministrativi aventi riflessi sulla protezione dei dati personali, sulle valutazioni di impatto eventualmente connesse, nonché in tutti gli altri casi nei quali la Presidenza del Consiglio dei ministri dovesse ritenere utile coinvolgere l'Autorità al fine di individuare il corretto bilanciamento fra la tutela dei dati personali e gli altri interessi rilevanti per la società e l'ordinamento nel suo complesso.

3.7 Autorità di Regolazione dei Trasporti

Come già riferito nella precedente relazione riferita all'anno 2018, l'Autorità, nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dei processi decisionali, ha sempre prestato fin dalla sua istituzione la massima attenzione all'analisi degli effetti delle misure di regolazione di propria competenza sul mercato di riferimento e sui soggetti interessati e, con delibera del Consiglio n. 136/2016 del 24 novembre 2016, recante "Metodi di analisi di impatto della regolamentazione nell'Autorità di Regolazione dei Trasporti", ha adottato la metodologia di analisi di impatto della regolazione cui sono assoggettati i procedimenti regolatori dell'Autorità.

In applicazione della suddetta metodologia, nel corso del 2019 l'attività di analisi di impatto ha riguardato i procedimenti di regolazione contenuti nell'elenco di seguito riportato.

1. Procedimento volto all'adozione di misure di regolazione per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

Il procedimento è stato avviato con la delibera n. 4/2016 del 28 gennaio 2016 e in occasione dell'ampliamento del relativo oggetto - disposto con delibera n. 124/2017 del 19 ottobre 2017 per effetto dell'attribuzione all'Autorità di ulteriori competenze regolatorie in materia di trasporto pubblico locale - è stato assoggettato alla sopra citata metodologia di analisi di impatto della regolazione approvata con delibera n. 136/2016. Nel corso del 2018, come riportato nella precedente relazione sull'attività AIR, è stata esperita una fase di interazione con il mercato con l'indizione di consultazione sullo schema di atto di regolazione, disposta con delibera n. 89/2018 del 27 settembre 2018, in occasione della quale era stato pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità il correlato schema di AIR. Nel corso del 2019, l'attività di analisi dell'impatto della regolazione ha trovato ulteriore sviluppo in vista della definitiva adozione delle misure, che ha tenuto conto degli esiti della consultazione conclusasi il 28 gennaio 2019. L'atto di regolazione è stato approvato con delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019. Nella relazione AIR, pubblicata a corredo del medesimo atto, sono riportati il quadro di riferimento normativo, gli elementi di contesto, le motivazioni alla base dell'intervento regolatorio e le finalità che con lo stesso si è inteso perseguire. La relazione inoltre ripercorre l'analisi condotta circa le opzioni alternative considerate con riferimento ad alcune principali tematiche oggetto di regolazione, evidenziando le scelte di fondo e le modifiche apportate in esito alla consultazione e fornisce una conclusiva valutazione di impatto dell'Atto di regolazione; in particolare, l'opzione regolatoria prescelta a seguito della consultazione è valutata sulla base di un'analisi qualitativa di raffronto con il mantenimento dello *status quo* (cd. "opzione zero"), dando evidenza dei benefici attesi - riferiti al soddisfacimento della domanda di mobilità, alla tutela della concorrenza, all'efficienza delle gestioni e al risparmio di risorse pubbliche - a fronte degli oneri amministrativi incrementali, ripartiti in obblighi di contenuto e obblighi di informazione.

2. Procedimento per la revisione della delibera n. 49/2015, relativo alle misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione

dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica.

Il procedimento è stato avviato con la delibera n. 129/2017 del 31 ottobre 2017. Con la delibera n. 143/2018 del 20 dicembre 2018, lo schema di atto di regolazione è stato sottoposto a consultazione corredato dal relativo schema di AIR, come riportato nella precedente relazione sull'attività AIR. La fase di consultazione si è poi conclusa il 1° marzo 2019 e l'atto di regolazione è stato approvato, a conclusione del procedimento, con la delibera n. 154/2019 del 29 novembre 2019. Nel corso del 2019, l'attività di analisi di impatto della regolazione ha pertanto avuto ulteriore corso, in considerazione delle scelte di regolazione definitive da assumere a seguito dell'interazione con il mercato, tenendo conto degli esiti della consultazione. La descrizione e le risultanze dell'analisi condotta sono contenuti nella relazione AIR pubblicata a corredo dell'atto di regolazione. Detta relazione rinvia allo Schema di AIR per la disamina delle opzioni regolatorie alternative precedentemente valutate per individuare l'opzione di regolazione da porre in consultazione e focalizza la propria attenzione sull'analisi del raffronto tra l'opzione di regolazione prescelta (Opzione 1: regolazione proposta) e il mantenimento della regolazione esistente (Opzione zero: *status quo*) inteso, in questa fase, come *benchmark* rispetto al quale valutare le innovazioni introdotte. Dall'analisi emerge che l'opzione di regolazione prescelta è caratterizzata da una prevalenza dei benefici attesi – in termini di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture, trasparenza, efficienza ed efficacia - rispetto agli oneri incrementali, secondo quanto risultante dal quadro sinottico contenuto nella parte conclusiva del documento in cui il confronto tra benefici e oneri è espresso in termini qualitativi.

3. Procedimento per la definizione di misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari.

Il procedimento è stato avviato con la delibera n. 98/2018 dell'11 ottobre 2018. Con la delibera n. 42/2019 del 12 aprile 2019 è stata indetta una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione, la cui sottoposizione al mercato è stata accompagnata dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del relativo schema di AIR. In tale schema sono, tra l'altro, descritti gli esiti dell'analisi delle diverse opzioni considerate, relative, in particolare: (i) al mantenimento dello *status quo*; (ii) alla regolazione proposta nello schema di atto in consultazione; (iii) a misure alternative a quelle proposte per alcuni ambiti di intervento. Le diverse opzioni sono state valutate con riferimento ad alcune specifiche tematiche oggetto di regolazione, per le quali lo schema di AIR mostra come l'opzione regolatoria contenuta nello schema di atto di regolazione posto in consultazione corrisponda a quella che individua, sulla base di una valutazione di tipo qualitativa, il migliore equilibrio tra oneri e benefici incrementali attesi. L'attività di analisi di impatto è proseguita a seguito dell'interazione con il mercato sino alla conclusione del procedimento, avvenuta con la delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019 che ha approvato l'atto regolatorio, pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità unitamente alla Relazione AIR. La relazione evidenzia, in particolare, che l'opzione regolatoria prescelta - tenuto conto delle modifiche apportate in seguito alla consultazione e mettendo in rilievo le modifiche operate in esito alla consultazione effettuata sullo schema di atto di regolazione - si conferma caratterizzata da una prevalenza dei benefici – in termini di trasparenza e non discriminazione, efficienza

produttiva, tariffe e qualità - rispetto agli oneri incrementali. Il raffronto, espresso in termini qualitativi, tra l'impatto atteso della regolazione adottata e quello che si avrebbe in assenza dell'intervento, è rappresentato in un quadro sinottico inserito nella parte conclusiva della relazione.

4. Procedimento per la definizione delle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami.

Il procedimento è stato avviato con la delibera n. 2/2019 del 17 gennaio 2019. Con la delibera n. 47/2019 del 18 aprile 2019 è stata indetta una consultazione pubblica sullo schema di atto recante "*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami*", volta ad acquisire osservazioni in merito alle misure proposte, in occasione della quale lo schema di atto è stato sottoposto al mercato corredato dal relativo schema di AIR, pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità. Lo schema di AIR illustra il quadro normativo di riferimento, descrive le motivazioni alla base dell'intervento regolatorio e le finalità ad esso sottese; fornisce inoltre una descrizione degli elementi di contesto del settore oggetto di intervento che tiene conto di una specifica rilevazione effettuata su n. 34 compagnie marittime di navigazione. Nello schema di AIR sono altresì descritti gli esiti della valutazione effettuata rispetto alle diverse opzioni considerate: (i) opzione di non intervento, (ii) opzione regolatoria contenuta nel documento posto in consultazione, (iii) opzione regolatoria che considera misure alternative rispetto a queste ultime, sia di impatto più lieve che di impatto più incisivo.

Lo schema di AIR evidenzia che, sulla base delle valutazioni svolte, le misure poste in consultazione rappresentano l'opzione regolatoria preferita, in quanto individuano, rispetto all'analisi qualitativa condotta, il migliore equilibrio tra benefici e oneri incrementali attesi. A seguito della fase di interazione con il mercato, l'attività di analisi di impatto è proseguita sino alla conclusione del procedimento, avvenuta con la delibera n. 83/2019 del 4 luglio 2019 di approvazione dell'atto di regolazione, pubblicata unitamente alla relativa Relazione AIR. Detta relazione ripercorre in sintesi le analisi svolte, rinviando allo schema di AIR per le opzioni alternative considerate in vista della predisposizione del documento di consultazione, ed evidenzia le modifiche apportate a seguito della consultazione, fornendo una conclusiva valutazione dell'impatto dell'intervento regolatorio adottato. In particolare, l'analisi qualitativa condotta raffrontando l'ipotesi di mantenimento dello *status quo* con l'opzione regolatoria definita a valle della consultazione, evidenzia che le misure definitivamente adottate mantengono i benefici attesi valutati in relazione alle misure poste in consultazione (accessibilità e trasparenza del sistema dei reclami), e comportano una diminuzione degli oneri incrementali (obblighi di contenuto e di informazione).

5. Procedimento per la revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017.

Il procedimento, avviato con la delibera n. 84/2018 del 13 settembre 2018, ha previsto una fase di interazione con il mercato avviata con la delibera n. 118/2019 del 1° agosto 2019, di indizione della consultazione, in occasione della quale lo schema di atto di regolazione è stato pubblicato unitamente allo schema di AIR. In tale schema sono

illustrati il contesto normativo, le motivazioni, l'ambito e gli obiettivi dell'intervento regolatorio, e sono altresì valutate, in raffronto tra loro, opzioni regolatorie alternative relative a specifiche tematiche oggetto di regolazione: lo *status quo*, cd. "opzione 0", l'opzione prescelta, proposta nel documento di consultazione, e l'opzione regolatoria alternativa ad essa, individuata in relazione ad alcune specifiche tematiche. Per le analisi quantitative descritte nello schema di relazione AIR, volte a delineare il contesto di intervento e a definire le misure di regolazione, è stato utilizzato un apposito *database* riferito al settore aeroportuale italiano, contenente dati ed informazioni relativi a tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, per un totale di 42 scali, alimentato mediante richiesta inviata alle società di gestione degli aeroporti. Lo schema di AIR descrive, nella parte conclusiva, gli elementi di valutazione che hanno condotto all'individuazione, tra le opzioni regolatorie considerate, di quella che, in base a un confronto dei costi e benefici, fornisce il migliore risultato di impatto atteso. In particolare, sono individuati benefici in termini di trasparenza, contenimento dei costi per gli utenti aeroportuali, efficienza gestionale, non discriminazione e accesso da parte degli utenti aeroportuali. Nel corso del 2019, l'attività di analisi di impatto della regolazione, come sopra impostata, è stata ulteriormente sviluppata in considerazione delle scelte di regolazione definitive da assumere a seguito dell'interazione con il mercato che tengono conto degli esiti della consultazione ed è, attualmente, in corso di svolgimento. La descrizione e gli esiti di tale attività saranno contenuti nella Relazione AIR che sarà pubblicata a corredo dell'atto di regolazione adottato alla conclusione del procedimento.

Le relazioni AIR e gli schemi di AIR sopra indicati sono consultabili sul sito *web* istituzionale dell'Autorità www.autorita-trasporti.it, sezione "Delibere", ove sono pubblicate in corrispondenza della delibera con la quale si dispone, rispettivamente, l'approvazione dell'atto di regolazione e l'avvio della consultazione.

3.8 IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

In linea con quanto previsto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 di attuazione della citata legge n. 262/2005, nel 2019, questo Istituto ha continuato a improntare la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza e proporzionalità, consultando i soggetti interessati indicati nell'articolo 23 delle legge del 28 dicembre 2005, n. 262⁶⁰, salvo che non si tratti di atti normativi aventi natura meramente applicativa o per i quali sussistevano le condizioni di necessità e urgenza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato Regolamento n. 3/2013 consentono di derogare alle disposizioni ivi previste per l'adozione degli atti regolatori.

Molti atti regolatori emanati o in corso di emanazione nel 2019 hanno consentito il recepimento di norme primarie nazionali ed il completamento del recepimento dei nuovi principi europei in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, previsti nella Direttiva (UE) n. 2016/97 – *Insurance Distribution Directive* (di seguito, "IDD"). In applicazione del principio di semplificazione normativa, l'IVASS ha continuato a svolgere le AIR solo sugli atti di regolazione di propria competenza, derivanti da disposizioni nazionali o europee, rispetto alle quali l'Istituto ha introdotto elementi innovativi e significativi in virtù della discrezionalità ad esso attribuita.

Nel 2019 sono stati emanati **2 Regolamenti**, **9 Provvedimenti** (di natura normativa), di cui 3 di modifica a Regolamenti esistenti, **14 lettere al mercato** e sono state eseguite **4 AIR preliminari** e **1 VIR preliminare** su 2 nuovi regolamenti e 2 schemi di provvedimento di modifica alla normativa esistente per i quali, alla fine dell'anno, non si era ancora concluso il procedimento per l'adozione degli atti regolamentari. Di seguito gli elementi informativi in ordine alle attività svolte in materia di AIR:

REGOLAMENTI

I 2 regolamenti emanati⁶¹ hanno dato attuazione a norme nazionali o europee e sono caratterizzati da ristretti margini di discrezionalità. In un caso non hanno nemmeno comportato apprezzabili costi aggiuntivi per i destinatari. Pertanto, le AIR non sono state condotte (articolo 2, comma 3, del Regolamento IVASS n. 3/2013).

PROVVEDIMENTI

I 9 **Provvedimenti** (di cui 3, come detto, relativi a modifiche e integrazioni di regolamenti esistenti) hanno innovato le disposizioni vigenti prevalentemente a seguito del recepimento di norme nazionali. Pertanto non sono stati oggetto di AIR o VIR.

Inoltre per molti di essi non è stata neppure effettuata la pubblica consultazione in quanto si tratta di atti aventi natura meramente applicativa o per i quali sussistevano le condizioni di necessità e urgenza che consentono di derogare alle disposizioni previste per l'adozione degli atti regolatori (articolo 2, comma 4, del Regolamento n. 3/2013).

⁶⁰ I contatti con i diversi *stakeholder* sono avvenuti prevalentemente tramite incontri, riunioni e teleconferenze.

⁶¹ Regolamento IVASS n. 43/2019 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli e il Regolamento IVASS n. 44/2019 in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela.

LETTERE AL MERCATO

Le **14 lettere al mercato** hanno avuto esclusivamente finalità applicativa o interpretativa. Pertanto, sono state escluse dall'ambito del procedimento normativo (articolo 2, comma 2, lettera c, del citato Regolamento IVASS n. 3/2013).

AIR e VIR PRELIMINARI

Sempre nel 2019 sono state avviate **4 pubbliche consultazioni** per 2 nuovi regolamenti e 2 provvedimenti di modifica della normativa esistente che, come detto, alla fine dell'anno, non erano stati ancora emanati. Vista la rilevanza delle materie trattate e delle innovazioni introdotte da questi ultimi quattro interventi normativi, l'Istituto ha eseguito le **AIR preliminari** su ciascuno di essi e su uno anche la **VIR preliminare**. Si tratta in particolare dei seguenti schemi di atti normativi:

- Regolamento recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, la cui AIR preliminare è inclusa nel Documento di consultazione n. 1/2019 e consultabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2019/01-pc/index.html>;
- Provvedimento recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti n. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018, 41/2018, le cui AIR e VIR preliminari rispettivamente per gli aspetti integrativi e per le modifiche intervenute, sono incluse nel Documento di consultazione n. 2/2019 e consultabili in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2019/02-pc/index.html>;
- Provvedimento recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019, la cui AIR preliminare è inclusa nel Documento di consultazione n. 4/2019 e consultabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondariaivass/pubbl-cons/2019/04-pc/index.html>;
- Regolamento recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni (cd. *Whistleblowing*) di cui agli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies* del Codice delle assicurazioni private, la cui AIR preliminare è inclusa nel Documento di consultazione n. 5/2019 e consultabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2019/05-pc/index.html>.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

A partire dal mese di marzo 2019, è stata applicata in tutte le strutture la procedura AIR e VIR d'Istituto, aggiornata sulla base dei più recenti atti normativi emanati in materia. Ciò anche al fine di favorire il diffondersi all'interno dell'Istituto di una cultura comune volta a migliorare la qualità degli atti regolatori mediante l'adozione di procedimenti regolamentari uniformi e più trasparenti.

Per le stesse ragioni l'Istituto ha avviato contestualmente l'applicazione della Guida metodologica di AIR e di VIR, anche tenendo conto delle ulteriori esperienze applicative. La Guida intende infatti costituire uno strumento "living" atto ad evolversi sulla base dell'esperienza maturata in materia, delle evoluzioni normative e degli *input* rivenienti da

analisi e/o confronti con l'esterno anche a livello internazionale (consessi europei, anche nell'ambito della Autorità di vigilanza europea -EIOPA⁶²).

Nella sopra citata Procedura, l'Istituto ha formalizzato la costituzione di un nucleo dedicato (cd. "AIR team") - collocato all'interno del Servizio Normativa e politiche di vigilanza - Divisione Analisi Macroprudenziale - che fornisce agli estensori dell'atto normativo il supporto necessario per lo svolgimento dell'AIR/VIR e garantisce la coerenza del processo di analisi con la procedura stessa.

Al fine di assicurare un costante aggiornamento, le risorse dell'AIR team sono state impegnate anche nello svolgimento di attività formative in materia tenute presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). In via generale, nello scorso anno, si sono incrementati gli scambi e le occasioni di confronto tra l'Istituto e l'Osservatorio AIR i cui *input* sono stati considerati per il miglioramento della procedura interna.

⁶² European Insurance and Occupational Pensions Authority

3.9 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

I. Introduzione

1. In premessa, si rileva che le attività svolte nel corso del 2019 si pongono in continuità con le azioni programmate nell'ambito di un piano organico in materia di AIR, VIR e MOA, predisposto dall'Autorità nel 2015 al fine di garantire l'applicazione coordinata degli istituti in parola all'interno del "ciclo regolatorio". A far seguito dall'adozione del piano, l'attività regolatoria negli ambiti di intervento dell'Autorità è stata assoggetta a monitoraggio sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi predefiniti, che sono utilizzati per l'AIR e la VIR. Questo sistema è diretto a consentire revisioni periodiche in un'ottica di continuo miglioramento della qualità della regolazione.
2. In questa prospettiva, l'ammissione di AGCOM nel Sistema Statistico Nazionale (Sistan) - deliberata il 16 dicembre 2019 - garantisce oltre un arricchimento delle basi di dati a disposizione dell'Autorità per lo svolgimento di AIR e VIR (§II.3), anche una certificazione statistica circa i dati prodotti dall'Autorità nei settori di competenza.
3. In virtù di questo approccio metodologico, sono state svolte attività propedeutiche alla revisione dell'attuale quadro organizzativo e attuativo dell'analisi di impatto della regolamentazione. In particolare, nel 2019, l'Autorità ha rivisto le proprie linee guida metodologiche interne, come previsto dal regolamento adottato con la delibera 125/16/CONS recante *"Disposizioni in materia di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e linee guida metodologiche in materia"*.
4. Nel corso del 2019, parallelamente al processo di revisione metodologica, è stata avviata l'analisi di impatto di un nuovo procedimento relativo alle prestazioni del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche finalizzato, in particolare, all'aggiornamento delle condizioni economiche agevolate per utenti con disabilità.
5. Per quanto riguarda la VIR, l'Autorità ha presentato i risultati dell'esercizio di *"regulatory fitness check"* all'interno della Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell'Autorità – 2019, portando a pieno regime e per il quinto anno consecutivo il sistema di indicatori di monitoraggio e verifica *ex post* della regolamentazione in tutti i settori di competenza.
6. Tanto premesso, segue una descrizione più dettagliata delle attività svolte: le attività propedeutiche alla revisione dell'attuale disciplina metodologica dell'AIR (§ II.1); l'avvio di una nuova AIR nell'ambito dell'attività regolamentare in materia di tutela delle fasce di utenti con disabilità (§II.2); l'applicazione della VIR (§II.3).

II.1 Orientamenti per la revisione delle linee guida metodologiche

7. Lo svolgimento di AIR e VIR è previsto dal Regolamento in materia di organizzazione e funzionamento (di seguito il "ROF" modificato, da ultimo con la delibera 95/19/Cons - Allegato A) che attribuisce la competenza in materia di analisi di impatto *ex ante* e verifica

ex post a una specifica unità organizzativa, il Servizio Economico-Statistico. Lo stesso Servizio è titolare, *inter alia*, delle funzioni di raccolta e gestione dei *database* economici utilizzati, oltre che per AIR e VIR, per le indagini conoscitive, i procedimenti dell'Autorità e per la pubblicazione di report e osservatori realizzati attraverso attività di analisi e monitoraggio dei mercati regolati.

8. L'applicazione dell'AIR è inoltre oggetto di una specifica disciplina procedurale e metodologica (delibera 125/16/CONS) che ha trovato applicazione in alcuni procedimenti regolamentari⁶³ ed è soggetta a revisione periodica.
9. In virtù delle proprie competenze e sulla base delle esperienze applicative della vigente disciplina interna in materia di AIR, nel corso del 2019 il Servizio Economico-Statistico di AGCOM ha avviato la revisione della metodologia AIR sinora adottata, operando un confronto con esperienze e dati normativi esterni. Infatti, sebbene ai sensi di legge le autorità indipendenti dispongano di ampi margini di autonomia organizzativa e procedurale, si è ritenuto opportuno, ove possibile, tener conto di principi e orientamenti generali formulati in ambito europeo e nazionale. Pertanto, tra le attività propedeutiche alla revisione metodologica è stata svolta anche una consultazione interna all'organismo europeo dei regolatori di comunicazioni elettroniche, il BEREC, volta a rilevare le buone prassi adottate in altri ordinamenti nazionali.
10. In estrema sintesi, l'esperienza dell'ultimo triennio ha dimostrato che lo svolgimento di un'AIR formalizzata secondo le regole interne dell'Autorità si rivela particolarmente utile in due distinti momenti dell'attività regolamentare: quando è necessario operare una scelta delle opzioni strategiche di intervento, preliminarmente all'eventuale avvio di un procedimento regolamentare; quanto nel corso di un'istruttoria procedimentale emergono particolari esigenze di integrazione con analisi quantitative.
11. Nel primo caso, nell'esperienza di AGCOM, l'AIR rappresenta un valido ausilio nella fase di pianificazione e programmazione degli interventi regolamentari ai fini dell'individuazione di nuovi ambiti di attività o della revisione di plessi normativi vigenti. In questa fase, infatti, l'elaborazione di report economici su richiesta degli organi di vertice può agevolare la formulazione di indirizzi agli uffici sul se e sul come intervenire, in quanto fornisce una valutazione strategica e preliminare di eventuali criticità - o delle diverse opzioni di intervento regolamentare.
12. L'AIR sulle opzioni strategiche dovrebbe in ogni caso essere applicata secondo il criterio di selettività prescritto dalle direttive vigenti in materia. In tal senso, risulta fondamentale il raccordo con i risultati della VIR che, intesa come "*regulatory fitness check*", consente di individuare gli ambiti prioritari di intervento o di revisione della regolamentazione vigente da sottoporre ad analisi di impatto. Queste considerazioni hanno orientato la revisione metodologica nel senso di favorire un'applicazione sistematica e coordinata dell'AIR nella fase di definizione strategica delle opzioni di intervento.

⁶³ Cfr. ad esempio "Ridefinizione delle condizioni economiche agevolate dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale - Delibera n. 258/18/CONS".

13. Nel secondo caso, ove emergano esigenze di approfondimento istruttorio nell'ambito di singoli procedimenti regolamentari, di norma su istanza delle unità organizzative competenti, l'Autorità considera essenziale assicurare un'applicazione flessibile e semplificata dell'AIR. Un esempio in tal senso è la metodologia seguita per l'AIR descritta nel seguente paragrafo II.2, cui si rinvia.

14. Sul piano organizzativo, l'analisi delle buone prassi internazionali e la disciplina recata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 "Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione", seppur non vincolante per l'Autorità, dalla revisione metodologiche sono emerse indicazioni univoche sui principi organizzativi da attuare. Da un lato, è necessario assicurare adeguata flessibilità nella gestione delle attività istruttorie, assicurandone ove possibile la semplificazione. Dall'altro, il ricorso a processi valutativi e di analisi economica deve essere reso sistematico affidandolo a un'unità organizzativa dotata di personale con adeguate competenze specialistiche e accesso a banche dati adeguate a svolgere analisi quantitative.

II.2 Avvio dell'AIR relativa all'attività regolamentare di aggiornamento delle condizioni economiche agevolate per utenti con disabilità di cui alla delibera n. 46/17/CONS

15. In considerazione dell'ampio ricorso all'analisi economica e di mercato nell'istruttoria procedimentale normalmente svolta nei procedimenti di AGCOM, l'applicazione dell'AIR risulta più efficiente se circoscritta a specifiche tematiche che richiedano un effettivo approfondimento.

16. Tenuto conto di questo aspetto, nell'ottobre 2019 la Direzione "Tutela dei Consumatori" ha formulato una specifica richiesta all'unità competente per l'AIR, il Servizio Economico-Statistico, diretta ad avviare un'analisi di impatto economico per l'attività regolamentare di aggiornamento della delibera n. 46/17/CONS, relativa alle agevolazioni per utenti con disabilità. Con l'avvio del procedimento sono infatti emersi specifici fabbisogni di approfondimento istruttorio per la revisione di disposizioni regolamentari di rete fissa e mobile, di cui beneficiano ad oggi utenti non udenti e non vedenti.

17. In particolare, la definizione dell'ambito di destinatari delle misure regolamentari richiede l'acquisizione di dati statistici aggiornati sulle categorie di disabili che potranno beneficiare di agevolazioni anche ai fini della quantificazione degli effetti in termini di costi e benefici. Inoltre, oggetto dell'AIR saranno le diverse opzioni di revisione regolamentare per l'aggiornamento delle agevolazioni per i servizi di rete mobile destinati ai disabili, da porre a confronto nell'ottica di individuare quelle preferibili in rapporto all'obiettivo di equiparare le condizioni cui sono soggetti gli operatori virtuali e operatori cosiddetti "infrastrutturati". Infine, oggetto dell'AIR sarà il confronto tra specifiche misure regolamentari, tra cui l'opzione "zero" e l'introduzione di nuovi obblighi legati all'attivazione dei servizi di *text relay* quale prestazione del servizio universale di comunicazioni elettroniche a favore di utenti con disabilità.

II.3 Applicazione della VIR

18. Come per gli anni precedenti, l’Autorità ha applicato la VIR in occasione dell’elaborazione della Relazione Annuale 2019, il cui capitolo 5 presenta una valutazione *ex post* dei risultati dell’attività regolatoria in tutti i settori di intervento dell’Autorità.⁶⁴ Questa collocazione della VIR all’interno della Relazione annuale che AGCOM è tenuta a presentare al Parlamento e al Governo è pienamente rispondente all’obiettivo richiamato dall’articolo 2 comma 5 del D.P.C.M. 169/17 *“di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull’evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all’efficacia e all’efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione”*.

19. La messa a regime della VIR, per il quinto anno consecutivo, si è avvalsa del costante aggiornamento e perfezionamento delle basi di dati disponibili e dei processi comunicativi interni alle strutture interessate. Al riguardo, va segnalato che nel dicembre 2019 l’Autorità ha aderito al Sistema Statistico Nazionale (Sistan): AGCOM, attraverso il Servizio Economico-Statistico, potrà quindi avvalersi del coordinamento fra i soggetti pubblici e privati che contribuiscono ad alimentare il sistema italiano di informazione statistica ufficiale. Ciò consentirà di ampliare le basi di dati e indicatori utilizzati per la VIR e, ove opportuno, per l’AIR, potendo disporre di informazioni e metodologie condivise anche con Sistema statistico europeo (Sse). La finalità generale del Sistan è, infatti, quella di contribuire a migliorare la capacità di risposta dell’offerta di informazioni statistiche ufficiali alle esigenze informative di istituzioni, cittadini e imprese. L’adesione al Sistan contribuisce, peraltro, al conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento della qualità dei dati utilizzati per il monitoraggio e il popolamento degli indicatori per la VIR. Il sistema prevede il rispetto di una serie di principi e standard di qualità nella produzione e nel trattamento dei dati statistici, che trovano applicazione nelle statistiche ufficiali in Italia e in Europa.

20. Per quanto riguarda la VIR svolta nel 2019 l’analisi quantitativa presentata nel capitolo 5 della Relazione Annuale è frutto del coordinamento tra la valutazione dei risultati e definizione delle priorità di intervento correttivo e/o innovativo del quadro regolamentare vigente. Il fulcro dell’attività di verifica *ex post* è il piano di monitoraggio, che si basa su una serie di indicatori che offrono una rappresentazione sintetica dell’andamento dei settori oggetto di regolamentazione dell’Autorità.

L’aggiornamento periodico su base annuale dei dati relativi agli indicatori riportati nella VIR consente di formulare valutazioni sullo stato di avanzamento delle attività e sui fattori che incidono su una efficace realizzazione degli obiettivi della regolazione. La struttura del piano di monitoraggio aggiornato annualmente per la VIR e i risultati su un arco di tempo quinquennale sono illustrati nell’allegato a questa relazione (allegato A).

⁶⁴ Relazione annuale 2019 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro - Capitolo 5:
<https://www.agcom.it/documents/10179/15564025/Allegato+10-7-2019+1562764898375/5d71a450-9d3f-40ce-afb7-a0a41fb42ff5>

3.10 Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione

In proposito si comunica che nell'anno in questione la COVIP ha adottato un provvedimento normativo (all.1) e ha avviato quattro procedure di pubblica consultazione mediante pubblicazione, nell'apposita sezione del proprio sito *web*, dei relativi schemi di provvedimento (all.2, 3, 4, e 5).

Relativamente al provvedimento normativo, con Deliberazione del 22 maggio 2019, sono state approvate le nuove **"Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive"**, in sostituzione di quelle di cui alla Deliberazione COVIP del 21 settembre 2011. Tale provvedimento è stato preceduto da una pubblica consultazione, avviata il 14 febbraio 2019 e terminata il 1° aprile 2019.

Le Disposizioni in parola, come già le precedenti, si fondano sull'art. 30-*bis* del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) con il quale è stata recepita la direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il succitato art. 30-*bis* reca, in particolare, norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti ed accurati.

Le nuove Disposizioni si differenziano rispetto a quelle precedentemente in vigore sotto il profilo dell'ambito soggettivo dei fondi pensione interessati, in quanto non sono più limitate alle sole forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma riguardano anche i fondi pensione collettivi che erogano prestazioni tramite convenzioni assicurative, i quali, laddove erogano prestazioni differenziate per genere, saranno pertanto tenuti ad inviare, secondo la tempistica ivi prevista, un'apposita relazione alla COVIP.

La novità in parola si basa su un diverso approccio interpretativo della normativa di riferimento di cui al Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 nel frattempo maturato e condiviso con IVASS, tenuto anche conto dei chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici pubblicate in materia dalla Commissione europea il 13 gennaio 2012, adottate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'1 marzo 2011 (c.d. sentenza *Test Achats*).

Le Linee direttrici della Commissione europea hanno, infatti, messo in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE, precisando che nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE rientrano i regimi previdenziali professionali, anche se prevedono il pagamento di prestazioni in rendita tramite un'impresa di assicurazione, mentre la direttiva 2004/113/CE si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro. Tali elementi di differenziazione tra le due direttive, come sopra precisati dalla Commissione europea, sono altresì rinvenibili nella corrispondente normativa nazionale di riferimento (art. 30-*bis* art. 55-*quater* del Decreto lgs. n. 198/2006 e norme contigue).

Considerate le differenze esistenti a livello comunitario e i chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici della Commissione europea, si è quindi ritenuto che la norma di cui all'art. 55-*quater* del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che impone ora l'applicazione di regole unisex ai contratti assicurativi, non riguardi le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione

per conto di forme pensionistiche complementari collettive, alle quali deve per converso applicarsi l'art. 30-bis del medesimo Decreto. Ciò comporta che alle predette prestazioni si applichino tutte le regole ivi dettate, che per taluni profili continuano ad ammettere differenziazioni tra sessi. Conseguentemente spetta alla COVIP di vigilare – sempre per il tramite dei fondi pensione – sulla “*affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati*”, anche nel caso in cui tale attività fosse svolta da un'impresa di assicurazione per conto di un fondo pensione.

Quanto poi alle procedure di pubblica consultazione avviate nel 2019, si fa presente che le stesse si inseriscono nell'ambito della complessiva attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (recante la Disciplina delle forme pensionistiche complementari) da parte del Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Ulteriori iniziative saranno, inoltre, avviate nel corso del corrente anno, sempre al fine di aggiornare le disposizioni COVIP rispetto alle novità normative di cui sopra.

Le pubbliche consultazioni effettuate nel 2019 hanno, nello specifico, riguardato:

- a) lo Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. 252/2005 dal Decreto lgs. 147/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;
- b) gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici;
- c) lo Schema delle modifiche ed integrazioni al “Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- d) lo Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, da adottarsi ai sensi dell'art. 19-*quinquies*, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, che andrà a sostituire il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla Deliberazione del 30 maggio 2007.

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione di tali iniziative, precisando che sono in corso di predisposizione, alla luce dei commenti ricevuti ad esito delle pubbliche consultazioni, gli atti normativi definitivi inerenti le suddette materie.

Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. n. 252/2005 dal Decreto lgs. n. 147/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 – Sottoposto a pubblica consultazione dal 28 marzo 2019 al 13 maggio 2019.

Con tali Direttive si intende dettare Istruzioni di vigilanza ai soggetti vigilati (per i profili inerenti alla previdenza complementare) volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale,

nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere, al fine di assicurare la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici – Sottoposti a pubblica consultazione dal 10 maggio 2019 al 24 giugno 2019.

I testi degli Schemi di statuto e di regolamento, in precedenza adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, sono stati complessivamente rivisti per recepire al loro interno le modifiche e le integrazioni recate al Decreto lgs.252/2005 dal Decreto lgs.147/2018. Gli interventi sui citati Schemi hanno tenuto conto anche di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione dei medesimi e che hanno interessato aspetti ivi disciplinati.

Nella stesura dei nuovi testi si è altresì tenuto conto dell’esigenza di introdurre modifiche volte a recepire profili la cui rilevanza è emersa nel corso degli anni nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Le principali modifiche e integrazioni recate allo Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali hanno riguardato le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare, è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo, non più prevista nell’ambito del Decreto lgs. n. 252/2005, sono state introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario. Inoltre, sono state ridefinite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal Decreto lgs. 147/2018.

Limitatamente allo Schema di statuto, si evidenziano altresì, i seguenti interventi: l’eliminazione della possibilità di definire i costi direttamente a carico dell’aderente in percentuale della retribuzione, limitando pertanto la possibilità di esprimere i suddetti costi in percentuale dei contributi, oltre che in cifra fissa, al fine di consentire una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti e assicurare la confrontabilità con le altre forme pensionistiche; l’introduzione di previsioni in tema di assemblea dei delegati, che richiamano il necessario rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo, valorizzando, per quest’ultimo, l’equilibrio tra i generi; l’introduzione di previsioni che impediscono a coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell’esercizio precedente presso il fondo, di assumere il ruolo di componente del consiglio di amministrazione, e viceversa.

Con riferimento allo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto lgs.252/2005, è stata introdotta una disposizione che richiama l’esigenza di assolvere ai nuovi obblighi previsti dalla normativa in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di Responsabile del fondo e di depositario, mentre la disciplina dell’Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell’Organismo di rappresentanza.

Per quanto riguarda le forme pensionistiche complementari di cui all’art. 20 del Decreto lgs. 252/2005, istituite alla data di entrata in vigore della Legge 421/1992 (c.d. fondi pensione preesistenti), è previsto che gli stessi dovranno adottare lo Schema di statuto dei fondi

pensione negoziali per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione. Eventuali adattamenti dovranno formare oggetto di una relazione motivata da trasmettere alla COVIP.

Nell'ambito poi della rivisitazione complessiva dei testi degli Schemi finalizzata a tenere conto di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP successive all'emanazione dei medesimi, si evidenziano in particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, gli interventi in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione; e, limitatamente allo Schema di statuto, gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi, di adesione contrattuale, di revisione legale dei conti, di conferimento di una quota del TFR. Tale ultima previsione è stata introdotta anche nello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, relativamente alle ipotesi di adesione su base collettiva.

Schema delle modifiche ed integrazioni al "Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio", di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, modificata e integrata con deliberazioni del 7 maggio 2014 – Sottoposto a pubblica consultazione dal 25 luglio 2019 al 23 settembre 2019.

Le principali novità riguardano l'adeguamento del citato Regolamento alle nuove disposizioni del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di *governance* e tengono conto, in particolare, dell'avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del Responsabile del fondo e dell'introduzione delle funzioni fondamentali. Per i fondi pensione aperti è stata presa in considerazione l'avvenuta soppressione dell'Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di rappresentanza.

Oltre agli interventi di cui sopra si è proceduto all'introduzione di disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5-*bis*, comma 3, del Decreto lgs.252/2005, avente per oggetto l'esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell'impresa promotrice. In base alle nuove disposizioni, ciò è possibile solo previa autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Si è inoltre definita la procedura per dar corso al trasferimento transfrontaliero, disciplinando le modalità per l'autorizzazione da parte di COVIP dei predetti trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano. I fondi pensione italiani interessati sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti.

Anche la procedura relativa all'attività transfrontaliera è stata modificata per tener conto delle modifiche recate all'art.15-*bis* del D. lgs. 252/2005. Sia per l'autorizzazione al trasferimento transfrontaliero, sia per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera, si prevede ora l'invio alla COVIP di apposite schede riepilogative delle occorrenti informazioni, i cui schemi, predisposti in conformità a quelli definiti dall'EIOPA, saranno direttamente scaricabili dal sito COVIP.

Ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, sono state poi introdotte con riferimento alle fusioni proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti. Quanto, infine, alle modalità di trasmissione alla COVIP delle istanze e comunicazioni è stata privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.

Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, da adottarsi ai sensi dell’art. 19-quinquies, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, adottato in sostituzione del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla Deliberazione del 30 maggio 2007 – Sottoposto a pubblica consultazione dal 25 ottobre 2019 al 9 dicembre 2019.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della previsione di cui all’art. 19-quinquies del Decreto lgs. 252/2005, inserito *ex novo* dal Decreto lgs. 147/2018, recante specifiche disposizioni in materia di procedura sanzionatoria della COVIP, in sostituzione del precedente rinvio alla procedura sanzionatoria di Banca d’Italia di cui al Testo unico bancario.

Il comma 8 del succitato art. 19-quinquies, del Decreto lgs. 252/2005 prevede che la COVIP definisca con proprio regolamento la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. Lo schema di Regolamento riporta pertanto, gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP.

Quanto alla fase iniziale del procedimento, nello Schema di Regolamento sono stati in particolare meglio specificati i contenuti della lettera di contestazione, fornite indicazioni più puntuali circa le modalità di presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti interessati e dagli obbligati in solido, nonché chiarite le modalità di presentazione dell’istanza di audizione e la documentazione di cui è ammessa la produzione in tale sede.

Nello Schema di Regolamento sono altresì specificate le circostanze di maggiore gravità in presenza delle quali può essere applicata dall’organo di vertice della COVIP, ai sensi dell’art. 19-*quater*, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall’incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali.

Specifica disciplina, quanto a tempistica e modalità, è dettata in materia di notifica del provvedimento finale di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento. È inoltre regolata la pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione per estratto in un’apposita sezione del sito *web* della COVIP. Norme di dettaglio sono state altresì introdotte circa le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e in merito alle conseguenze derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle stesse.

Da ultimo, si fa presente che tutte le iniziative sopra citate sono frutto dell’attività di monitoraggio e aggiornamento periodico della normativa sulla base dell’esperienza maturata e delle esigenze nel frattempo emerse, effettuata dalla COVIP ai sensi dell’art. 23 della Legge 262/2005.

4. ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

LOMBARDIA

Nel riconfermare, per l'anno 2019, il quadro normativo di riferimento relativo agli strumenti e alle soluzioni adottate per migliorare la qualità della produzione normativa, la relazione dà unicamente conto delle sole attività poste in essere in fase di predisposizione degli atti normativi, nonché delle attività realizzate a valle dell'adozione dei provvedimenti legislativi regionali e finalizzate alla valutazione degli effetti delle politiche regionali.

PREDISPOSIZIONE ATTI NORMATIVI

✓ per **tutti i progetti di legge** proposti nel 2019 dagli assessorati della **Giunta regionale**, si è proceduto alla **verifica del rispetto** della tecnica legislativa e della qualità normativa, della conformità con le disposizioni e competenze statali, della compatibilità con i principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali, nonché con la disciplina comunitaria.

→ a cura dell'Unità Organizzativa Legislativo, Riforme istituzionale, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20/2008,

✓ per tutti i progetti di legge, **di iniziativa di Giunta e di iniziativa consiliare**, si è proceduto all'esame e predisposizione di apposita **scheda giuridica** ad uso delle Commissioni consiliari contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 22 aprile 2008, n. 97.

Nel 2019 sono state predisposte schede tecnico-legislative per tutti i provvedimenti legislativi inseriti nella programmazione del Consiglio o delle Commissioni consiliari, con la sola esclusione dei provvedimenti di contenuto puramente finanziario, urgenti, multimateria e leggi-provvedimento. Per i progetti di legge multimateria vengono comunque predisposte schede utili per l'istruttoria legislativa.

→ a cura del Servizio Assistenza Legislativa e Commissioni (dal 1° aprile 2019 Servizio Legislativo e Legale) del Consiglio regionale successivamente alla loro assegnazione da parte del Presidente del Consiglio regionale e prima dell'inizio della trattazione da parte delle Commissioni competenti.

✓ per tutti i progetti di legge **di iniziativa del Presidente della Giunta e, se di iniziativa consiliare**, per i progetti **iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea**, in attuazione dell'art. 28 della legge di contabilità regionale (l.r. 34/78), è stata effettuata, una **quantificazione ex-ante dell'impatto degli stessi in termini di oneri a carico della finanza pubblica**, attraverso la redazione di apposita **relazione tecnico-finanziaria** che è stata allegata ai singoli progetti di legge.

→ quantificazione degli oneri, a carico degli uffici della Giunta o del Consiglio regionale, a seconda dell'iniziativa legislativa e relazione a carico degli uffici della Giunta regionale.

- ✓ con riguardo ai progetti di legge più rilevanti per la complessità della politica, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto economico delle disposizioni (è il caso ad esempio dei progetti di legge **n. 36** "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009", **n. 33** "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità: abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'", **n. 63** "Norme sul rafforzamento del governo del sistema socio-sanitario lombardo", **n. 67** "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", con l'introduzione di un capo dedicato al florovivaismo, l'inserimento del concetto di multifunzionalità dell'azienda agricola e l'aggiornamento della normativa sull'agriturismo, **n. 83** "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali", **n. 85** "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale", divenuti tutti leggi regionali 2019: l.r. 4/2019, l.r. 7/2019, l.r. 11/2019, l.r. 18/2019, l.r. 19/2019) si è svolta una cospicua **attività di consultazione di stakeholders**.

→ sia da parte delle strutture della Giunta regionale sia in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia

MONITORAGGIO PRIMA ATTUAZIONE LEGGI E VALUTAZIONE EFFETTI POLITICHE REGIONALI⁶⁵

- ✓ predisposizione e aggiornamento periodico, per una selezione di leggi regionali, a cura delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, di specifica **scheda di monitoraggio** nella quale sono elencati i primi e principali atti attuativi della stessa e i relativi riferimenti normativi; pubblicazione della stessa sul portale istituzionale del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it) nella sezione Leggi regionali per le leggi approvate dal 2015 (voce 'Monitoraggio' della singola legge) nonché, per le sole leggi approvate dal 2017, pubblicazione degli atti attuativi elencati nella scheda (nella medesima sezione, alla voce "Provvedimenti attuativi della Giunta").
- ✓ **attuazione della l.r. 8 agosto 2017, n. 20** "Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini" attraverso:

⁶⁵ Lo stato di attuazione della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 e l'attività valutativa 2019 sono una sintesi della Relazione Annuale al Consiglio regionale del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione approvata nella seduta del CPCV del 23 gennaio 2020.

- a) l'aggiornamento del **Programma triennale per il controllo e la valutazione delle politiche regionali 2019-2021** (art. 2), approvato nel 2018 (DUP 338/2018);
- b) l'intensa attività di collaborazione con il Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale, individuato quale **interlocutore** di Giunta per i rapporti con il Comitato Paritetico di Controllo (art. 3), che ha determinato un incremento del tasso di restituzione delle relazioni di rendicontazione sull'attuazione delle politiche regionali, favorito un più facile accesso del Consiglio alle informazioni utili alla realizzazione delle missioni valutative, agevolato la progettazione congiunta Consiglio, Giunta e Istituto di ricerca e formazione di un percorso formativo inteso a rafforzare le funzioni del ciclo delle politiche pubbliche regionali, con particolare riguardo all'implementazione, al monitoraggio e alla valutazione degli effetti, percorso formativo cui hanno partecipato funzionari impegnati nelle attività di supporto al procedimento legislativo, assistenza giuridica, programmazione e rendicontazione dell'attuazione di leggi e politiche regionali;
- c) l'assegnazione (in attuazione dell'art. 8 bis e a seguito di emanazione del bando 'Valutare Premia') di quattro premi ad altrettante tesi di laurea (due di laurea magistrale e due di dottorato di ricerca) sui temi dell'analisi e della valutazione di politiche regionali;
- d) il completamento della **consultazione pubblica telematica sull'inserimento lavorativo delle persone disabili**, i cui risultati sono stati portati all'attenzione di tutte le parti in gioco in apposito seminario, nonché la realizzazione della **consultazione pubblica**, aperta a cittadini, enti locali, associazioni e organizzazioni rappresentative degli interessi sociali ed economici della Lombardia, finalizzata a **raccogliere gli interventi e le politiche pubbliche di Regione Lombardia meritevoli di attenzione e valutazione** e dalla quale sono emerse 32 proposte di valutazione due delle quali sono state inserite nel programma di valutazione 2020.

✓ Rispetto infine all'**attività valutativa anno 2019** si segnala:

- a) l'invio di n. 37 **Relazioni informative della Giunta al Consiglio** (previste da leggi regionali) su 69 attese, con un tasso di risposta del 54% superiore al tasso di risposta del 2018 pari al 31%;
- b) l'**esame** da parte del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale di n. 18 **relazioni** di rendicontazione alle leggi regionali (di cui 6 assegnate nel 2018 e 12 assegnate nel 2019) che ha dato luogo ad osservazioni e proposte che il CPCV ha indirizzato agli Assessori regionali competenti e alle Commissioni di merito;
- c) l'inserimento della **clausola valutativa** in n. 3 testi di legge approvati e di una **generale norma di rendicontazione** in 1 testo di legge:
 - art. 9 della l.r. 17/2019 "Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi" (CV);
 - art. 10 della l.r. 18/2019 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali" con cui è stata inserita la clausola valutativa alla l.r. 12/2005 (art. 102 ter);
 - art. 11 della l.r. 19/2019 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" (CV);
- d) l'avvio a conclusione delle 5 **missioni valutative**, programmate per il 2019:
 - "Nidi Gratis in Lombardia: attuazione e risultati";

- “L’apprendistato migliora i risultati occupazionali dei giovani? Una valutazione dell’efficacia dell’apprendistato di I livello in Lombardia”;
- “La bonifica delle aree inquinate”;
- “L’integrazione modale e tariffaria nel trasporto pubblico locale in Lombardia”;
- “Il recupero e la distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale: attuazione e risultati delle politiche di Regione Lombardia”.

LIGURIA

Nel corso dell'anno 2019, la Regione Liguria ha dato continuità nell'applicazione a regime degli strumenti per la qualità della regolazione come previsti dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), che ha delineato il quadro di riferimento della programmazione normativa, degli strumenti per la qualità della regolazione, nonché le modalità e gli strumenti per la semplificazione amministrativa. Ai sensi della citata l.r. 13/2011 e della Circolare in materia di processo legislativo regionale del Direttore Generale della Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali prot. n. IN/2016/5490 del 22/03/2016 sono stati individuati l'AIR, l'ATN, il test PMI quali strumenti per la funzione di verifica preventiva circa l'opportunità di un nuovo intervento normativo al fine di valutarne i probabili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni; verifica che viene effettuata tramite compilazione delle schede ATN, PMI ed Elementi finanziari per ogni disegno di legge, emendamento o schema di regolamento approvato dalla Giunta per un totale di 34 provvedimenti per l'anno 2019.

Inoltre, con riguardo agli aspetti finanziari del disegno di legge o di regolamento, ciascun provvedimento normativo è sempre corredato dalla Scheda degli Elementi finanziari che esplicita la presenza o meno e la quantificazione degli oneri, diretti ed indiretti, sul bilancio regionale o di altri enti del sistema, derivanti dall'approvazione del disegno di legge e la relativa copertura finanziaria. La quantificazione è corredata da adeguata motivazione che indica gli elementi presi in considerazione e le valutazioni operate.

Con riferimento alle scelte organizzative effettuate relative alla costituzione di gruppi di lavoro nella materia, nel 2019 è stato ricostituito il Gruppo tecnico di coordinamento Giunta-Consiglio per il processo di semplificazione, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 13/2011, che ha svolto una serie di azioni, tra cui il contributo collaborativo alla predisposizione del disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, così come previsto dall'art. 6 della predetta legge.

Inoltre, nell'ottica volta alla riduzione progressiva del numero delle leggi si è provveduto anche all'abrogazione espressa di disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia attraverso la legge regionale di semplificazione (legge regionale 24 dicembre 2019, n. 24).

Si segnala altresì che nel 2019 hanno concluso l'iter approvativo i disegni di legge che erano stati individuati dal citato Gruppo tecnico di coordinamento Giunta-Consiglio, nell'ambito dei ddl inseriti nell'Agenda Normativa 2018-2019, per essere sottoposti, in via sperimentale all'AIR e alla VIR.

Nella prossima Agenda normativa 2020- 2021, in cui saranno illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa regionale per il periodo considerato, saranno altresì individuati i disegni di leggi che saranno sottoposti ad AIR e a VIR, nell'ottica del progressivo incremento del numero di atti da assoggettare alla verifica.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’AIR, lo stesso Gruppo tecnico di coordinamento Giunta-Consiglio ha elaborato, già nel corso del 2018, un’apposita scheda per lo svolgimento in via sperimentale dell’analisi, che si prevede di assoggettare a revisione e verifica al fine di apportare eventuali interventi correttivi sulla base dell’esperienza già effettuata, con l’obiettivo di acquisire elementi informativi e operativi qualificanti ai fini dell’AIR a regime. Si evidenzia che in apposita sezione della scheda è prevista specifica analisi per la valutazione degli oneri amministrativi e dell’impatto sulle PMI che si sviluppa sulla base di tre diversi indicatori.

La VIR è effettuata principalmente per il tramite dell’inserimento nel provvedimento normativo di specifiche clausole valutative, individuate quali strumenti per la valutazione ex post, ossia per verificare l’effettivo impatto dell’intervento normativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le clausole valutative sono inserite negli stessi provvedimenti normativi sottoposti ad AIR nonché in altri provvedimenti per i quali si è ritenuto utile acquisire informazioni e valutazioni circa i risultati raggiunti con l’intervento normativo.

Anche in questo caso la predisposizione delle clausole valutative è stata effettuata con il supporto del Gruppo tecnico di coordinamento. Tali disposizioni prevedono che il soggetto attuatore fornisca gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell’attuazione delle leggi, che deve fornire risposte documentate in merito ad una serie di attività che attestino i risultati progressivamente ottenuti dall’attuazione della legge.

Per quanto riguarda la parte di specifica competenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, si segnala che nel corso del 2019 sono state curate le schede ATN per quel che concerne le proposte di legge di iniziativa consiliare e sono state inserite le clausole valutative prodromiche all’effettuazione della VIR nel corpo normativo delle seguenti leggi:

- legge regionale 5 agosto 2019, n. 21 (Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata): art. 4;
- legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina del riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati): art. 5.

Da segnalare, in ultimo, le modifiche al Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvate con deliberazione 21 maggio 2019 n. 7, che hanno valorizzato e meglio definito le funzioni della V Commissione consiliare permanente con riferimento alla valutazione delle politiche regionali. Tali modifiche attribuiscono alla Commissione anche la vigilanza sul rispetto sostanziale delle clausole valutative e delle disposizioni aventi la medesima finalità e sull’ottemperanza degli obblighi informativi da parte dei soggetti attuatori, sollecitandone, ove necessario, l’adempimento.

TOSCANA

A partire dal 2010 l'attività regionale di valutazione più che sull'analisi di impatto della regolazione è stata progressivamente indirizzata sulla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 40 del 2009. **L'esperienza in materia di AIR, avviata nel 2001, è dunque definitivamente cessata nel 2013.**

La **MOA** è stata assunta come linea di intervento della politica regionale di semplificazione dal 2010 e costituisce oggi una delle misure del Progetto regionale n. 5 "*Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e collaborazione*" del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2015-2020.

L'attività di MOA è svolta in via sistematica ed è declinata:

- **ex post** sulla legislazione regionale vigente (con l'obiettivo razionalizzare e semplificare lo stock esistente di regole, prassi e procedure regionali) a partire dal 2010;
- **ex ante** sulle proposte di legge e regolamento regionali prima della loro emanazione (al fine di intervenire sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione prevenendo la formazione di nuovi oneri burocratici) a partire dal 2014.

Per lo svolgimento delle attività di MOA la Regione si avvale del nucleo di competenze specializzate costituitosi attraverso la decennale esperienza di AIR. Nel 2019 non sono state realizzate MOA ex post.

Quanto alla MOA ex ante, **nel 2019 sono stati esaminati 67 provvedimenti ed effettuate 21 MOA ex-ante.**

L'Analisi tecnico normativa è realizzata sulle proposte di legge e di regolamento regionali di cui costituisce, ai sensi della l.r. 55/2008, documentazione a corredo obbligatoria.

Non sono state **mai realizzate** esperienze di verifica di impatto della regolazione (**VIR**).

UMBRIA

L'evoluzione normativa

Sono trascorsi quindici anni da quando nello **Statuto delle Regioni ordinarie è stato inserito il tema del "Controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche"**.

Questa formulazione aveva lo scopo di superare le tradizionali forme di controllo ispettivo: interrogazioni, interpellanze e mozioni e nello stesso tempo attivare in modo nuovo e diverso, presso le assemblee legislative, una funzione informativa di duplice natura. Da un lato si *"controlla"* l'attuazione delle leggi, cioè si verifica l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle norme e si cerca di comprendere quali ne sono state le concrete modalità d'attuazione, se vi sono stati deficit nella loro implementazione e quali sono i motivi di eventuali ritardi o inadempienze. Dall'altro si *"valutano"* gli effetti delle politiche. Si cerca cioè di verificare se specifiche ricette di *policy*, contenute nelle leggi, e quindi approvate in passato dalla stessa assemblea regionale, si sono rivelate efficaci nell'affrontare determinati problemi collettivi.

Gli strumenti che sono stati introdotti negli Statuti regionali per innescare la funzione di valutazione delle Assemblee sono le *"clausole valutative"* e le *"missioni valutative"*.

Con **clausola valutativa** si intende uno specifico articolo di legge attraverso il quale viene attribuito un mandato esplicito, ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge, di produrre, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità d'attuazione, individuando i principi che dovranno guidare la successiva analisi d'impatto.

Tale pratica quindi sottende all'idea che già nel momento della progettazione legislativa, sia possibile ed utile porre le basi per lo svolgimento di successive attività di controllo e valutazione, che si svilupperanno a partire dall'invio della relazione da parte della Giunta regionale che dovrà contenere le risposte ai quesiti posti dalla clausola.

Le **missioni valutative** sono analisi che l'Assemblea può attivare allo scopo di valutare i risultati e gli effetti di specifiche leggi, politiche regionali o parti di esse. La loro utilità nasce dal fatto che le attività informative *"a lungo termine"* indotte dalle clausole valutative possono non soddisfare interamente le esigenze conoscitive dell'Assemblea sull'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche.

E' possibile che fatti nuovi o eventi inaspettati facciano sorgere la necessità di approfondire qualche aspetto della legge che la clausola non aveva previsto. Oppure può accadere che la legge in questione non contenga alcuna clausola valutativa. Per questo motivo è utile prevedere che l'attività di controllo e valutazione, possa essere avviata, nel corso della legislatura, anche con la richiesta di una missione valutativa, che può essere richiesta da una singola commissione oppure da una quota minima di consiglieri. **Con l'adozione di strumenti di questo tipo i consiglieri divengono essi stessi, al di fuori del processo legislativo, promotori e committenti di attività di controllo e valutazione.**

In Umbria, lo strumento propulsore che il legislatore ha scelto è stato quello della clausola valutativa che ha trovato spazio in uno specifico articolo del Regolamento interno (art. 42).

Viene altresì previsto un **organismo paritetico** deputato a proporre alle Commissioni l'inserimento di clausole valutative nei testi legislativi e a vigilarne il loro rispetto temporale e sostanziale. Con la modifica statutaria introdotta dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 5, il **Comitato per la legislazione** è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite alle

Commissioni permanenti, in aggiunta a quelle già previste in tema di controllo di attuazione sulle leggi regionali e di valutazione delle politiche pubbliche (artt. 33 e 34 Reg. Int.). Con la X Legislatura, l'istituzione nel 2015 della Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari, ha reso possibile una riflessione sulla costruzione di un procedimento che tenga conto del processo legislativo nella sua completezza: dalla valutazione ex-ante di una proposta di legge (o di un atto di programmazione), al monitoraggio della sua attuazione fino alla verifica ex-post dei risultati ottenuti e all'eventuale ridefinizione dell'intervento pubblico.

Le ulteriori modifiche al Regolamento, fermo restando la competenza delle Commissioni permanenti in tema di valutazione delle politiche pubbliche, hanno inteso rafforzare le procedure e gli strumenti necessari per rendere più incisiva la valutazione delle politiche pubbliche.

All'articolo 40 del Regolamento Interno vengono implementate le funzioni di un organismo istituzionale già previsto, il *Comitato per il Monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale*, che con le modifiche apportate svolge un ruolo di impulso e di promozione delle attività di controllo e valutazione nei confronti delle Commissioni permanenti, e che assume la denominazione di **Comitato per il controllo e la valutazione**.

Il Comitato per il controllo e la valutazione svolge un ruolo propedeutico all'attività alle Commissioni consiliari permanenti, in particolare su:

- verifica di attuazione delle leggi regionali;
- inserimento nei testi legislativi di clausole valutative;
- verifica degli obblighi informativi della Giunta regionale nei confronti dell'Assemblea;
- esame delle relazioni prodotte dalla Giunta in risposta alle clausole valutative;
- proposta di svolgimento di missioni valutative.

Si prevede inoltre al comma 7 dell'articolo 34, che *"le Commissioni e il Comitato attivano forme di collaborazione permanente con la Giunta regionale"*, all'interno delle quali sia possibile condividere strumenti ed obiettivi di lavoro, sia per quanto riguarda l'attuazione delle leggi regionali, ma anche nella redazione di clausole valutative e delle relative relazioni di ritorno, al fine di garantire sia la funzione di controllo e valutazione assembleare e allo stesso tempo una forma di corresponsabilizzazione istituzionale.

E' stato altresì inserito all'**articolo 42** anche lo strumento delle **missioni valutative** quale attività di ricerca e approfondimento, finalizzato alla verifica sull'attuazione di una legge regionale o alla valutazione degli effetti di una politica regionale. Le missioni sono decise dalla Commissione competente, possono essere proposte, oltre che dal Comitato per il Controllo e la valutazione anche da un quinto dei Consiglieri.

Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli articoli di clausola valutativa approvati dalla regione Umbria dal 2005 al 2019 sono 37, inseriti in 30 leggi vigenti, in quanto alcune clausole riguardano delle leggi che sono confluite nella legge regionale 11/2015, il Testo Unico in materia di sanità e Servizi sociali.

Nella tabella sono riportati gli estremi della legge con la quale è stato inserito l'articolo di clausola valutativa, l'argomento trattato, la legge attualmente vigente che contiene la clausola e il relativo numero dell'articolo.

PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLE LEGGI REGIONALI CONTENENTI CLAUSOLE VALUTATIVE

L.R. inserimento clausola	Argomento	Legge regionale vigente	Articolo di riferimento
30/2005	Servizi Socio educativi per la prima infanzia	30/2005	24
25/2007	Prestito sociale d'onore <i>(confluita nel T.U. in materia di Sanità e Servizi Sociali)</i>	11/2015	407, c. 4
28/2007	Assistenza familiare domiciliare <i>(confluita nel T.U. in materia di Sanità e Servizi Sociali)</i>	11/2015	407, c. 2
7/2008	Assistenza odontoiatrica e protesica <i>(confluita nel T.U. in materia di Sanità e Servizi Sociali)</i>	11/2015	406, c. 1
9/2008	Fondo regionale per la non-autosufficienza <i>(confluita nel T.U. in materia di Sanità e Servizi Sociali)</i>	11/2015	407, c. 3
25/2008	Sistema produttivo regionale	25/2008	19
11/2009	Rifiuti	11/2009	49
16/2009	Manifestazioni storiche	16/2009	11
25/2009	Risorse idriche	25/2009	9
3/2010	Lavori pubblici e regolarità contributiva	3/2010	39
1/2011	Gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP)	1/2011	6
13/2011	Interventi a favore della famiglia <i>(confluita nel T.U. in materia di Sanità e Servizi Sociali)</i>	11/2015	407, c. 5 e 6
14/2012	Invecchiamento attivo <i>(confluita nel T.U. in materia di Sanità e Servizi Sociali)</i>	11/2015	407, c. 1
15/2012	Edilizia residenziale sociale	23/2003	58 bis
16/2012	Prevenzione del crimine organizzato e mafioso	16/2012	15
5/2013	Archeologia industriale	5/2013	10
16/2013	Prevenzione delle cadute dall'alto	16/2013	8
30/2013	Istruzione e formazione professionale	30/2013	6
3/2014	Agricoltura sostenibile <i>(Testo unico Agricoltura)</i>	12/2015	213
7/2014	Farmaci cannabinoidi	7/2014	8
8/2014	Sicurezza stradale	8/2014	11
9/2014	Società dell'informazione e filiera ICT	9/2014	18
21/2014	Gioco d'azzardo patologico	21/2014	13
1/2015	Testo unico Governo del territorio	1/2015	272
2/2015	Sagre e feste popolari	2/2015	11
10/2015	Riordino funzioni amministrative	10/2015	14
10/2016	Animali da affezione <i>(Testo unico Sanità e Sociale)</i>	11/2015	406, c.1bis
1/2016	Politiche per i giovani	1/2016	28
14/2016	Politiche di genere 14/2016	14/2016	50
2/2017	Diritto allo studio universitario	6/2006	21
3/2017	Discriminazioni orientamento sessuale/identità di genere	3/2017	13
5/2017	Attività sportive	19/2009	28 bis
8/2017	Turismo	8/2017	55
16/2017	Sprechi alimentari	16/2017	10

1/2018	Politiche del lavoro – ARPAL	1/2018	47
4/2018	Prevenzione bullismo	4/2018	7
11/2018	Informazione locale	11/2018	11

Le relazioni di ritorno

All'Assemblea legislativa nel 2019 sono pervenute, da parte della Giunta regionale, quattro Relazioni in risposta ad articoli di clausola valutativa riferite ad altrettante leggi.

Le relazioni contengono informazioni e risposte ai quesiti formulati dalla clausole valutative inserite nelle leggi a cui si riferiscono.

La struttura operante all'interno del Processo legislativo (*Servizio, Studi, valutazione delle politiche e Organizzazione*) secondo quanto previsto dall'articolo 42 comma 3 del Regolamento interno istruisce le informazioni prodotte in attuazione delle clausole valutative trasmesse dalla Giunta regionale in Assemblea legislativa.

Sarà poi il Comitato per il controllo e la valutazione che, tra le sue funzioni, in specie quelle previste alla let. d) comma 6 dell'articolo 40, esamina le relazioni, inviandone le risultanze alle Commissioni consiliari.

L'esame da parte delle Commissioni si concretizza in una presa d'atto e in una relazione all'Assemblea.

Le quattro relazioni pervenute all'Assemblea nel secondo semestre del 2019, non sono state esaminate dalle Commissioni competenti per scioglimento anticipato della X Legislatura.

Missioni valutative

Tra le attività previste come contributo alla valorizzazione della funzione di controllo e valutazione delle politiche pubbliche, nel 2019 si è conclusa una missione valutativa.

Promossa su impulso della II Commissione permanente, realizzata dal Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia, la missione valutativa è nata con l'obiettivo di valutare gli effetti della Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 "*Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale*", a 10 anni dalla sua approvazione.

Partendo da una base conoscitiva ampia e approfondita, costruita utilizzando gli elenchi dei beneficiari dei contributi regionali, è stato sviluppato un esercizio di valutazione sull'efficacia di tali contributi, attraverso un approccio quantitativo di tipo controfattuale. Da questo punto di vista, lo studio rappresenta anche una prima valutazione dell'impatto dei fondi europei FESR su alcune dimensioni del sistema produttivo regionale.

La ricerca si è conclusa con la pubblicazione di un volume dal titolo "*Le politiche per la competitività e l'innovazione delle imprese in Umbria. Una valutazione di impatto*".

MARCHE

La legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”, ha individuato gli interventi per migliorare la qualità della normazione.

In particolare, all’articolo 3-ter della medesima legge, denominato “Qualità degli atti normativi”, è stabilito che, in tutte le fasi del procedimento legislativo di approvazione di piani, programmi e regolamenti, è assicurata la qualità di redazione dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti.

Il medesimo articolo stabilisce che le proposte di legge, oltre ad essere accompagnate da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, al fine del rispetto della qualità della normazione, debbono essere sottoposte ad Analisi tecnico normativa (ATN) e ad Analisi di impatto della regolazione (AIR). La Giunta e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale hanno disciplinato d’intesa le modalità di redazione degli strumenti di qualità della normazione, prevedendo la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari.

L’atto è stato adottato con la Deliberazione della Giunta 26 marzo 2018, n. 362 (Modalità di effettuazione dell’analisi tecnico normativa – ATN - e dell’analisi di impatto della regolazione – AIR - L.r. 3/2015, art. 3 ter, comma 7), come rettificata con DGR n. 430 del 3/4/2018, che ha recepito le modalità congiunte tra Giunta e Assemblea legislativa per l’effettuazione dell’analisi tecnico normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR).

All’art. 2 dell’allegato A alla suddetta DGR 362/2019, è previsto inoltre che, all’inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale approvi l’Agenda normativa, in cui sono individuati gli atti normativi da sottoporre all’AIR, in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche di governo e degli atti programmatori regionali. L’Agenda è aggiornata con cadenza annuale.

L’Agenda normativa della Giunta regionale è formata sulla base delle proposte del Comitato di direzione di cui all’articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), presentate dal Segretario generale. Nella formulazione delle proposte, il Comitato di direzione è coadiuvato dalle strutture organizzative regionali competenti in materia di AIR e in materia legislativa. Per l’effettuazione dell’AIR è previsto un gruppo tecnico nominato dalla DGR n. 362/2018.

Per quanto attiene il processo di analisi di impatto della regolazione sono, inoltre, previste fasi di consultazione per i soggetti destinatari degli effetti dell’intervento normativo, come previsto dall’art. 6, comma 3, della DGR n. 362/2018.

Le consultazioni di detti soggetti possono essere aperte, se rivolte a chiunque possa avere interesse a parteciparvi, o ristrette, se rivolte a soggetti predefiniti in base agli interessi coinvolti.

La Regione con Deliberazione della Giunta regionale n. 1615/2016 ha costituito, in ottemperanza all’art. 8 della l.r. n. 3/2015, lo Sportello per la semplificazione, in cui possono essere segnalati da chiunque, interventi appropriati e circostanziati di semplificazione normativa o amministrativa.

Oltre a tale funzione, con la medesima DGR n. 362/2018 si è stabilito che tale strumento telematico sia utilizzato anche nel caso di consultazioni aperte, cioè pubblicando, in un'apposita sezione del sito, un documento preliminare sull'iniziativa normativa da sottoporre a consultazione. Chiunque vi abbia interesse può inviare commenti per via telematica entro un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, sempre che non sussistano ragioni di riservatezza.

Al momento, un'analisi di impatto viene comunque sempre fatta nei piani e nei programmi proposti dalla Giunta regionale che consente di costruire i presupposti che sostengono le linee di programmazione futura.

Per quanto concerne l'ATN delle proposte di legge della Giunta regionale, questa deve essere effettuata dalla struttura competente in materia legislativa secondo le schede approvate congiuntamente dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza.

Anche per l'ATN la struttura sta sperimentando in via informale la scheda di cui all'Allegato 2 della DGR n. 362/2018 come rettificata, al fine di ottimizzare il prossimo utilizzo sistematico.

La citata struttura effettua infatti l'analisi tecnico normativa (ATN) su tutte le proposte di legge e di regolamento che vengono predisposte per l'approvazione in Giunta, comprese le proposte per le quali è richiesta l'attivazione della procedura d'urgenza, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2018, n. 100 (Modalità di richiesta di supporto giuridico nella predisposizione delle proposte di legge o regolamento regionali e di consulenza su questioni o su atti amministrativi di carattere generale).

Il testo che viene presentato in Giunta è dunque frutto di questa analisi oltre che del necessario *drafting* formale.

Lo studio propedeutico a tale analisi, che spesso comporta modifiche e integrazioni al testo proposto, viene effettuato con il contributo del Comitato tecnico per la legislazione istituito ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), e di tale studio viene dato conto dalla struttura nell'ambito della conferenza dei servizi che è svolta ai sensi della suddetta DGR 100/2018 e della DGR 21 novembre 2005, n. 1415 (Approvazione del regolamento interno della Giunta regionale).

Nel corso dell'anno 2019 sono state predisposte per la presentazione in Giunta dodici bozze di proposte di legge, di cui nove approvate dalla stessa, e cinque proposte di regolamento di cui quattro approvate e una giacente nella Commissione assembleare competente.

Per tutti i testi legislativi e regolamentari è stata effettuata l'ATN come specificato, a eccezione di quattro proposte di legge contenenti norme finanziarie e di contabilità, per le quali la suddetta struttura ha effettuato il mero *drafting* formale.

Si riporta l'elenco dei testi di proposte di legge adottati e sottoposti ad ATN da parte del Comitato tecnico per la legislazione:

- 1) DGR n.19 del 14/01/2019: "Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)";
- 2) DGR n. 179 del 25/02/2019: "Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione";
- 3) DGR n. 1569 del 16/12/2019 Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona)";
- 4) DGR n. 1613 del 16/12/2019: "Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza e individuazione del Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco";
- 5) DGR n. 1614 del 16/12/2019: "Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)".

Si riporta l'elenco dei testi delle proposte di regolamento approvati dalla Giunta e sottoposti ad ATN da parte del Comitato tecnico per la legislazione:

- 1) DGR n.88 del 04/02/2019: "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione)";
- 2) DGR n. 458 del 15/4/2019: "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Disposizioni di attuazione della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico)";
- 3) DGR n. 669 del 03/06/2019: "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria in attuazione dell'art. 34 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)";
- 4) DGR n. 1176 del 30/09/2019: "Proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 9 ottobre 1995. n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie)".
- 5) DGR n. 1542 del 9/12/2019: "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: 'Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)".

Presso l'Assemblea legislativa i testi licenziati dalle Commissioni assembleari di iniziativa consiliare sono corredati da una scheda di analisi tecnica normativa che è poi inserita nel dossier di ciascun procedimento legislativo pubblicato nel sito della Regione – Consiglio regionale.

Conseguentemente, al fine di dare attuazione ai suddetti adempimenti alquanto complessi, si è provveduto all'analisi e alla progettazione di un corso di formazione specialistico in cui è previsto un laboratorio formativo avente ad oggetto una proposta di legge su cui effettuare un'AIR e un'ATN rivolto sia ai funzionari della Giunta sia ai funzionari del Consiglio.

Tale corso, denominato: Corso sul ciclo della regolazione e sistemi di monitoraggio: laboratorio formativo per la definizione delle modalità di applicazione degli strumenti collegati ATN e AIR, sta partendo e il suo svolgimento è condizione per l'attuazione dell'AIR e della ATN.

La procedura è pertanto in fase di completare l'elaborazione tramite la formazione dei funzionari e dei dirigenti competenti a tali funzioni.

Per quanto attiene l'analisi ex post della normazione, la legge regionale n. 3/2015 ha introdotto, all'art. 6, le clausole valutative, specifico articolo di legge con il quale si impegna la Giunta regionale o i soggetti attuatori della legge, a raccogliere, elaborare e infine comunicare all'Assemblea legislativa regionale, le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di attivazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto per destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale, per coadiuvare la valutazione ex post degli interventi.

A riguardo, la Regione ha costituito, in data 18/10/2017, il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, introdotto all'art. 34-bis dello Statuto operante presso l'Assemblea legislativa, che ha sostituito l'analisi di impatto della regolazione prevedendo un più ampio spettro di analisi.

Tale norma prevede l'esercizio delle funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell'ottica di controllo della spesa.

Le funzioni ed il funzionamento del Comitato sono declinate nell'articolo 3 -bis e specificate nel regolamento di Assemblea regionale come di seguito illustrate.

L'art. 82 del regolamento di Assemblea, così riassunto, stabilisce che: il Comitato esamina le proposte e, qualora lo ritenga opportuno, propone alla Commissione competente in sede referente l'inserimento di clausole valutative, ove mancanti, ovvero esprime parere sulle clausole valutative già inserite.

Inoltre il Comitato decide di realizzare studi volti a raccogliere ed analizzare informazioni, tese ad approfondire specifiche questioni legate all'attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche regionali, avvalendosi delle strutture regionali ovvero facendo ricorso, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, a consulenze tecnico-professionali qualificate o specializzate, nei seguenti casi:

- a) di propria iniziativa, per proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo di particolare rilevanza e complessità ovvero qualora le esigenze conoscitive dell'Assemblea sulla attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche non siano interamente soddisfatte dall'attività informativa indotta dalle clausole valutative;
- b) su richiesta della Commissione competente per materia;
- c) su richiesta di un quinto dei componenti dell'Assemblea.

Nel caso delle missioni valutative e ogni qual volta il Comitato effettua la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi e programmatori regionali nomina un referente con il compito di illustrare in Assemblea l'esito dell'attività di valutazione svolta. Il Comitato può svolgere audizioni, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in quanto compatibile.

Nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea è prevista una seduta assembleare dedicata alla relazione consuntiva sull'attività svolta dal Comitato. Nel corso della discussione possono essere presentate risoluzioni che fungono da indirizzo alla Giunta regionale e alle Commissioni al fine di migliorare le politiche regionali e la loro capacità di conseguire risultati.

All'esito delle valutazioni effettuate il Comitato può approvare, anche d'intesa con la Commissione competente per materia, proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea, dirette a manifestare orientamenti e definire indirizzi alla Giunta regionale in merito alla successiva attuazione delle politiche prese in esame. Qualora, poi, l'attività di valutazione delle politiche regionali si concluda negativamente, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall'intervento normativo preso in esame, il Comitato approva, anche d'intesa con la Commissione competente per materia, proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea dirette a definire indirizzi contenenti le proposte correttive che ritiene necessarie.

A seguito di tali previsioni, per effettuare la verifica ex post, nel 2019 sono state inserite, in sei leggi, clausole valutative da cui ricavare gli effetti.

Le leggi che contengono le clausole valutative sono le seguenti:

- 1) Promozione dell'invecchiamento attivo (art. 15) l.r. 28 gennaio 2019, n. 1;
- 2) Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche (art. 5) l.r. 20 febbraio 2019, n. 4;
- 3) Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute (art. 5), n. 5;
- 4) Disposizioni per garantire una buona vita fino all'ultimo e l'accesso alle cure palliative nella regione Marche (art.9) l.r. 1 aprile 2019, n. 7;
- 5) Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale (art.6) l.r. 1 agosto 2019, n.26;

6) Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica (art.11) l.r. 1 agosto 2019, n.27.

I lavori del Comitato hanno portato ad inserire anche una clausola valutativa sul piano sanitario regionale approvato dall'Assemblea legislativa nonché nel piano socio-sanitario.

Al Comitato è stato inviato, dalla seconda Commissione assembleare, il Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione Comunitaria del Consiglio - Anno 2019. In data 12 novembre 2019 è stata effettuata dal Comitato di controllo e valutazione una audizione del dirigente della struttura della Giunta responsabile dell'attuazione della programmazione comunitaria. Il dirigente ha illustrato le procedure e lo stato di attuazione.

E' stato trasmesso al Comitato (DGR 1440/2018), il rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche, ai sensi dell'art. 2bis della legge regionale n. 32/2018, i dati riportati risalgono al 31/12/2018; tale rapporto è stato discusso in Assemblea nella seduta del 28 novembre 2019, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Nel corso dell'anno 2019 è stata, inoltre, avviata una missione valutativa sull'attuazione delle politiche regionali a sostegno della popolazione non autosufficiente. E' in corso lo studio della fattispecie che ha al momento prodotto una relazione: La non autosufficienza nelle Marche: una valutazione del sistema di intervento pubblico fra domanda ed offerta di servizi all'interno del quadro italiano. La relazione è stata esposta al Comitato di controllo e valutazione nella seduta del 3/02/2020.

Il Consiglio regionale, a seguito della relazione consuntiva sull'attività svolta dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ha preso atto, tramite una risoluzione in data 11 giugno 2019, del promettente inizio dell'attività realizzate dal Comitato, dando fondamentale importanza alla stessa per una corretta concretizzazione delle politiche regionali in favore dei cittadini, implicanti fondamentali aspetti quali il controllo dell'efficacia della spesa pubblica e la verifica dell'attuazione del programma di governo, atto fondante della Giunta.

L'attività del Comitato, continua la risoluzione, può essere efficacemente condotta se si basa su informazioni dettagliate ed esaustive, acquisite dalla Giunta, impegnandosi a migliorare gli strumenti di supporto all'attività istituzionale del Comitato.

In particolare impegnava la Giunta ad inserire nel piano delle Performance relativo al personale dirigente, il recepimento e l'applicazione delle indicazioni ricevute dal Comitato, nonché all'adempimento delle clausole valutative contenute nelle leggi regionali di rispettiva competenza.

L'attività di risposta alle clausole valutative è presidiata dal Segretario generale della Giunta regionale con particolare cura e sollecitudine verso le strutture interessate con atti formali.

Inoltre con decreto del 13/11/2018 n. 15, il Segretario Generale della Giunta ha individuato un funzionario per presidiare il rapporto tra Comitato di controllo e valutazione delle politiche e Giunta regionale, per quanto attiene i rilievi in materia di attività di governo eventualmente avanzati.

La suddetta collaborazione ha portato ad un più agile collegamento tra le esigenze del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e l'attività di collaborazione delle strutture della Giunta regionale con il suddetto Comitato.

LAZIO

Il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) prevede, nell'ambito di un'apposita sezione "Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare" che, in fase di elaborazione, le proposte di atti normativi della Giunta regionale di particolare complessità o ampiezza siano, di norma, sottoposte all'AIR, salvo i casi di esclusione di cui all'articolo 71 quinquies e di esenzione di cui all'articolo 71 sexies del medesimo regolamento.

All'interno del ciclo della regolazione il r.r. 1/2002 disciplina, altresì, la VIR, quale strumento di valutazione ex post degli effetti delle politiche pubbliche, consistente nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi, tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute in particolare nell'AIR, con specifico riferimento a quella in materia di micro, piccola e media impresa (Test MPMI).

Rispetto all'AIR, nel 2019, non risulta effettuata alcuna attività da parte delle direzioni proponenti (Relazione AIR), anche in relazione alla sussistenza di cause di esclusione o di esenzione ai sensi del precitato regolamento di organizzazione della Giunta.

Nell'ambito della valutazione ex post, si segnala che nel corso dell'anno risulta, invece, implementata l'attività del "Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali" operante, presso il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali).

Tale Comitato paritetico verifica, in particolare, il rispetto degli obblighi informativi previsti da clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse.

Nel corso del 2019 risulta che al precitato Comitato sono pervenute n.3 relazioni sulle seguenti leggi regionali:

1. 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP));
2. 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti);
3. 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione).

Sulla prima, concernente la fase iniziale di attuazione della legge e, pertanto, circoscritta ad una ricognizione della situazione esistente, il Comitato si è limitato ad una semplice presa d'atto, mentre sulla terza, in quanto rientrante tra i provvedimenti sui quali ha deciso di focalizzare l'attenzione, è stata avviata l'istruttoria.

In tal sede, il dato significativo emerso è stata la puntuale ottemperanza da parte della Giunta degli adempimenti previsti dalle clausole valutative, propedeutica ad un'attività di valutazione che il Comitato stesso ha qualificato, non di giudizio politico nei confronti della Giunta, ma quale patrimonio di conoscenza per migliorare l'efficacia della legislazione regionale e del lavoro dell'esecutivo stesso.

ABRUZZO

1) Contributo della Giunta Regionale

In attuazione dell'art. 40 dello Statuto Regionale è stata emanata la L.R. 14 luglio 2010 n. 26 "Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione", che all'art. 3 individua i seguenti strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione:

- Analisi Tecnico-Normativa (A.T.N.)
- Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.)
- Analisi di Fattibilità, la verifica di Impatto della Regolamentazione (V.I.R.)
- Clausole valutative.

In particolare, in materia di AIR l'art. 3 della richiamata L.R. n. 26/2010 stabilisce che:

1. *L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio economica degli effetti di ipotesi di intervento normativa ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.*
2. *L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativa e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.*
3. *L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, nel caso in cui la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.*
4. *L'AIR è di norma effettuata dalla Giunta di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, per i rispettivi ambiti di competenza, gli elementi da considerare nell'AIR, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'AIR e dell'analisi di fattibilità, anche sulla base di metodi di analisi e modelli condivisi con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome".*

Con riferimento all'AIR si segnala che non risulta ancora essere adottata la proposta di Regolamento per il funzionamento della Giunta Regionale contenente specifiche disposizioni in materia di AIR.

In particolare la proposta di regolamento prevede che tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale debbono essere sottoposti, in via preventiva, ad un'analisi ex ante di impatto della regolazione, con esclusione di alcune tipologie di progetti di legge (leggi di bilancio e loro variazioni, leggi di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, leggi che dispongono modifiche statutarie). La richiamata disposizione ha inoltre individuato i parametri da utilizzare ai fini della elaborazione della scheda A.I.R., prevedendo una preliminare fase di applicazione in via sperimentale.

Ciò premesso, si segnala che nel corso dell'anno 2019 non vi è stata alcuna applicazione dell'AIR, neppure in via sperimentale, sui disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale.

2) Contributo del Consiglio Regionale

ESPERIENZE DI AIR E VIR

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il **Consiglio regionale** esercita la funzione di **controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche** in rapporto alle finalità perseguite.

Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione. **L'AIR è di norma effettuata dalla Giunta.**

Il **controllo e la valutazione in via successiva** sono effettuati attraverso la **VIR e le clausole valutative**. La normativa regionale dell'Abruzzo⁶⁶ fa propria la definizione di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) presente nella normativa statale (L. 246 del 2005⁶⁷) e specifica che, **ai fini della stessa VIR, nelle leggi possono essere inserite clausole valutative**⁶⁸, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al **Consiglio Regionale** le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

In caso di previsione di clausola valutativa, il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo utilizza, inoltre, un altro strumento per ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e valutarne gli effetti: **la missione valutativa**. Si ricorre ad essa sia nei casi in cui le attività informative previste dalle clausole valutative possano non soddisfare interamente le esigenze conoscitive che emergono sull'attuazione delle leggi, sia nei casi in cui si manifesti, da parte degli organismi consiliari, la necessità di approfondire alcuni aspetti della legge o di avere maggiori informazioni sull'applicazione del testo legislativo, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola valutativa. Lo svolgimento di missioni valutative viene affidato all'Ufficio Monitoraggio con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, su impulso del Comitato per la Legislazione, secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. h) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Il risultato dell'analisi è riassunto in un documento denominato "Nota Informativa" che viene presentato all'Ufficio di Presidenza, distribuito ai Consiglieri e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

⁶⁶ Legge Regionale n. 26 del 2010, art. 8.

⁶⁷ In base alla legge n. 246 del 2005 e ss.mm.ii., "La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni".

⁶⁸ di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto

Nel corso del 2019 per la Regione Abruzzo c'è stato il passaggio dalla X all'XI Legislatura che ha avuto riflessi sulle attività consiliari, in particolare in materia di VIR.

Clausole valutative

Nel **2019** sono state approvate **3 leggi** contenenti **clausole valutative o norme di rendicontazione**:

L.R. 20 dicembre 2019, n. 45: Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

- **L.R. 23 agosto 2019, n. 32:** Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017
- **L.R. 4 luglio 2019, n. 15:** Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso.

Clausole valutative e norme di rendicontazione: relazioni

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato [art. 121 comma 5 lett. g) Reg. Consiglio].

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare.

In totale, alla fine del 2019, sono 50 le leggi in vigore che contengono clausole valutative o altre norme di rendicontazione sull'attuazione, alcune delle quali prevedono obblighi informativi futuri.

Si riscontra un basso tasso di risposta con informazioni non sempre qualitativamente esaustive: le relazioni di ritorno, infatti, nella loro sinteticità e schematicità, spesso non consentono di comprendere appieno come si è svolto il processo di attuazione della legge.

Nel 2019 le 38 richieste di relazione sono state accompagnate, come di consueto, da una scheda contenente un mini-questionario per individuare i referenti e le criticità suesposte. Sono pervenute 5 risposte.

Risposte soggetti attuatori: anni 2011-2019

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
n. 6	n. 5	n. 4	n. 1	n. 4	n. 6	n. 10	n. 7	n. 5

Nota: i dati si riferiscono alle relazioni e alle schede di monitoraggio

Missioni valutative

Dal 2011 ad oggi le missioni valutative concluse con la redazione di una nota informativa da parte del Consiglio Regionale sono:

- per l'anno 2010: L.R. 16/2002 "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio";
- per l'anno 2011: L.R. 1/2008 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali";
- per l'anno 2012: L.R. 25/2001 "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa";
- per l'anno 2013: L.R. 31/2006 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate";
- per l'anno 2014: L.R. 11/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto";
- per l'anno 2015: L.R. 15/2011 - "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)";
- per l'anno 2016: L.R. 45/2007 - "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";
- per l'anno 2017: L.R. 40/2012 "Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale";
- per l'anno 2018: L.R. 28/1993 Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari e L.R. 40/2013 Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco.

Nel 2019, in ragione del passaggio di legislatura (con la conclusione della X e l'avvio dell'XI), non sono state svolte missioni valutative.

RELAZIONI ATN

Tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, la l.r. 14 luglio 2010, n. 26, all'art.4 disciplina l'analisi tecnico-normativa (ATN) prevedendo espressamente che:

1. *L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.*
2. *L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.*
3. *Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali.*

A tal riguardo si segnala inoltre che l'art. 71 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio regionale prevede che la struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico - giuridica e legislativa assicura il supporto agli organi consiliari in ogni fase del procedimento legislativo e, di norma, predispone per l'esame del progetto di legge in Commissione, una scheda per l'istruttoria legislativa che esamina i seguenti aspetti: a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella proposta; b) la conformità del provvedimento alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, tenendo conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale; c) la coerenza della proposta con lo Statuto e i rapporti con l'ordinamento regionale; d) la definizione degli obiettivi dell'intervento, la congruità dei mezzi individuati per conseguirli e l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina; e) il rispetto dei principi sulla qualità della normazione di cui all'art. 57 con eventuale riformulazione del testo.

Nell'anno 2019 il **Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale** ha predisposto in totale **n. 57 schede ATN** relative ai progetti di legge regionali. Le schede ATN contengono la riscrittura del testo sulla base delle regole di *drafting* e sono inviate a mezzo mail a tutti i Consiglieri ed alle strutture regionali competenti per la materia oggetto di intervento.

Con specifico riferimento al *drafting* normativo si segnala che l'articolo 40, comma 1, dello Statuto, come modificato dalla legge statutaria regionale 9 febbraio 2012 n. 1, è dedicato alla qualità delle norme e recita testualmente che: *"I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione."* Infatti, preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso - ormai generalizzato - delle regole di *drafting*. A tal fine, è stato approvato dal

Consiglio regionale dell'Abruzzo in data 29 giugno 2004, con verbale n.136/10, il "Manuale per la redazione dei testi normativi" secondo lo schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

L'Abruzzo ha sviluppato uno strumento di controllo sull'applicazione del Manuale. Tale strumento si sostanzia, come già detto, nell'elaborazione di schede istruttorie predisposte dal Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di *drafting* con contestuale proposta di riformulazione del testo.


Con una attività di monitoraggio successiva all'approvazione di ciascuna legge regionale, viene redatta dal Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l'ha originata verificando, tra l'altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa. Nell'anno 2019 sono state predisposte in totale **n. 48 schede tecniche** (una per ogni legge promulgata nell'anno). Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale all'indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/2019.asp>

Si segnala altresì che nell'annuale rapporto sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi.


Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di ***drafting formale*** è risultato che nel 2019 le Commissioni consiliari per **9** leggi licenziate (pari al **19%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **1** legge licenziata (pari al **2%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **29** leggi (pari al **60%**) il Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolato. Quest'ultimo dato in particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione. Si fa presente che per **9** leggi (pari al **19%**) approvate nel corso dell'anno 2019 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente.

Il grafico che segue illustra i dati sopra esposti.



E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, alla Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa dell'Unione europea.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative **all'analisi tecnico-normativa (ATN)**, è risultato che nel 2019 le Commissioni consiliari per **4** leggi licenziate (pari all'**8%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **35** leggi (pari al **73%**) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, dell'Unione europea, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si fa presente che per **9** leggi (pari al **19%**) approvate nel corso dell'anno 2019 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente. Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nell'anno 2019.



BASILICATA

L'analisi di impatto della regolazione è stata prevista come modello sperimentale dalla l.r. 17 aprile 2001, n. 19, ma mai concretamente attuata, fino ad oggi.

L'articolo 44, co. 4, dello Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria 1° novembre 2016, n. 1 ha previsto che spetta al Consiglio regionale valutare gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercitare il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, che dettano i tempi e modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori. Nel corso del 2019, però, non vi sono state leggi regionali contenenti tale clausola, né sono state effettivamente presentate le relazioni previste dalle precedenti 18 leggi regionali che la prevedono.

La Regione, in attuazione dell'art. 14 co. 9 della legge n. 246/2005 nonché dell'art. 2 co. 7 del DPCM 169/2017 e del punto 3 della "Guida all'analisi ed alla verifica dell'impatto della regolazione", individuerà a breve, in concomitanza con il processo di riorganizzazione degli uffici, attualmente in itinere in attuazione della l.r. 30 dicembre 2019, n. 29, la struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR cui assegnare un gruppo di lavoro interdipartimentale, appositamente costituito, previo un adeguato e qualificato percorso formativo.

REGIONE SICILIANA

La regione Siciliana non dispone ancora di una propria normativa in materia di AIR.

Tuttavia, nel corso del 2019 si è proceduto a fornire – in base all’art. 14, comma 1, legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché secondo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, recante “Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del DPCM 15 settembre 2017, n. 169” – la relazione AIR relativa allo schema di regolamento professionale degli avvocati dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.

L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, inoltre, non ha mancato di evidenziare le esigenze correlate all’AIR alle singole Amministrazioni proponenti schemi di regolamento nell’ambito delle attività ascritte in materia di esame di testi normativi.

SARDEGNA

Preliminarmente si segnala che l'ufficio legislativo è stato trasferito dalla Direzione Generale dell'Area Legale alla Direzione Generale della Presidenza a partire dal dicembre 2019, dalla quale sono state acquisite le informazioni relative a detto periodo temporale.

Nel corso del 2019 la Giunta regionale non ha attivato alcun progetto di AIR e di VIR. Si tenga conto che la VIR non è uno strumento attualmente presente nell'ordinamento regionale.

Nel corso del 2019 sono state effettuate 29 relazioni di ATN su disegni di legge e schemi di norme di attuazione.

La relazione di ATN, è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2016, che nei suoi due primi commi testualmente recita:

- 1. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta dalla Giunta regionale sull'ordinamento giuridico vigente ed il rispetto delle competenze legislative statali, e dà conto della sua conformità alla Costituzione, allo Statuto speciale e alla normativa dell'Unione europea. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.*
- 2. L'ATN dà conto di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame e illustra la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta e delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative, anche inerenti alla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa più recenti adottate dalla Giunta regionale.*

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con la legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia, è stata disciplinata nella Provincia autonoma di Trento l'attività di valutazione ex post della legislazione provinciale.

Dopo l'avvio della XVI Legislatura provinciale, nel 2019 sono state avviate le procedure per la nuova costituzione del Tavolo di coordinamento della legge provinciale n. 5 del 2013 (organismo misto, formato da cinque componenti in rappresentanza dei gruppi politici di maggioranza e di minoranza del Consiglio provinciale e della Giunta) che, successivamente al suo insediamento, elaborerà la proposta di Programma per il controllo e la valutazione delle leggi provinciali per la legislatura in corso, da sottoporre alla sottoscrizione dei Presidenti del Consiglio provinciale e della Provincia, e definirà la metodologia da utilizzare per l'attività di controllo e valutazione.

Tra le leggi provinciali che saranno selezionate dal Tavolo di coordinamento potrà rientrare anche la legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" che prevede espressamente, decorsi tre anni dalla sua entrata in vigore, il controllo della sua attuazione secondo le modalità previste dalla legge provinciale n. 5 del 2013.

Nel corso della XV legislatura (2014-2018), in prima attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013, l'attività, realizzata attraverso un percorso collaborativo tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale in attuazione del Programma di controllo e di valutazione sottoscritto dai Presidenti della Provincia e del Consiglio provinciale, ha riguardato, quattro leggi provinciali:

- legge provinciale n. 7 del 2006 – Disciplina dell'attività di cava;
- legge provinciale n. 15 del 2005 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa);
- legge provinciale n. 1 del 2011 – Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità (Legge provinciale sul benessere familiare);
- legge provinciale 27 dicembre 2007, n. 22 – Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento.

I documenti relativi all'attività di valutazione e di controllo delle leggi sono pubblicati e reperibili nella sezione dedicata dei siti istituzionali della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it), dedicata all'attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013.

Tali documenti (costituiti per ciascuna legge provinciale da una relazione sul controllo dello stato di attuazione, da una relazione sugli effetti e da una relazione conclusiva) hanno accertato l'effettiva applicazione delle leggi provinciali esaminate, i problemi riscontrati durante i passaggi attuativi e i motivi di eventuali difficoltà occorse nonché la reale capacità degli interventi realizzati di produrre gli effetti desiderati sui destinatari, anche al fine di

formulare specifiche osservazioni per migliorare gli interventi pubblici e la regolazione normativa.

Nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2013, è stata inoltre svolta attività di:

- monitoraggio della vigente legislazione provinciale per verificare la presenza di norme desuete e inapplicate che, sulla base delle proposte elaborate, ha permesso di abrogare 31 norme nell'ambito della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale per l'anno 2017 e 67 norme, nell'ambito della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018;
- verifica del rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale, previsti dalle vigenti leggi provinciali contenenti clausole informative o valutative, e la conseguente proposta per la modificazione o soppressione di n. 8 obblighi informativi, poi recepita nella legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018.

Si ricorda, in fine, che per il Programma normativo provinciale è in corso di valutazione l'inserimento di uno specifico disegno di legge Disposizioni per il miglioramento della qualità della normativa provinciale e la semplificazione della regolazione per i cittadini e le imprese, volto a introdurre nell'ordinamento provinciale la disciplina relativa al miglioramento della qualità della regolazione, attraverso la programmazione degli interventi normativi e l'applicazione delle analisi ex ante (AIR), delle valutazioni ex post (VIR) e dell'analisi tecnica normativa (ATN).

ALLEGATO A - PROVVEDIMENTI ESENTATI ED ESCLUSI DALL'AIR NEL 2019

A. Provvedimenti esentati

1. DPR: Modificazioni al titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni;
2. DPR: Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta;
3. DDL: disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 agli effetti della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive;
4. DPR: regolamento per l'attuazione della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio;
5. DL: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto: art. 12;
6. DDL: disegno di legge recante disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 9 gennaio 2019, n. 3;
7. D.Lgs.: attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del parlamento europeo e del consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/ce, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
8. DL: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020: artt. 1,2,4 e 5
9. DPR: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
10. D.Lgs.: attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del parlamento europeo e del consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/ce e abroga la direttiva 1999/35/ce del consiglio;
11. DL: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la

- continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: Artt. 1 – 2 – 3, c. da 1 a 5 - 3, c. 6 e 7 - 4 – 5 – 6 – 7;
12. D.Lgs.: decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
 13. DPR: modifiche all'appendice ii – art. 320 del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida;
 14. DL: misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti: art. 7;
 15. D.Lgs.: attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del parlamento europeo e del consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/ce del consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli stati membri della comunità, e la direttiva 2010/65/ue del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli stati membri;
 16. DL: recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Norma in tema di reclutamento nelle istituzioni AFAM.
 17. DM: Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali denominata "ANSFISA", da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 12, comma 19, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.

B. Provvedimenti esclusi

1. DDL: "Ratifica dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016";
2. DDL: "Ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016";
3. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017";
4. DDL: "Ratifica dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017";
5. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018";
6. DDL: "Ratifica dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017";

7. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e la Segreteria della difesa nazionale e la Segreteria della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018";
8. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016";
9. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017";
10. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016";
11. DPCM: "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";
12. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017";
13. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015";
14. DDL: "Ratifica dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017";
15. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016";
16. DDL: "Ratifica dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016";
17. DDL: "Ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013";
18. DDL: "Ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017";
19. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il governo della Repubblica italiana e il governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012";
20. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016";
21. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006";
22. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri-Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della, fatto a Roma il 16 aprile 2007";

23. DDL: "Ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011";
24. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011";
25. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013";
26. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016";
27. DDL: "Ratifica dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017";
28. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007";
29. DDL: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019";
30. DDL: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999";
31. DDL: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003";
32. DDL: "Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996 adottati a Monaco il 12 novembre 2010";
33. DDL: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013";
34. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014";
35. DDL: "Ratificare ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016";
36. DDL: "Ratifica ed esecuzione dei Protocolli emendativi degli articoli 50(a) e 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatti a Montreal il 6 ottobre 2016";
37. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017";
38. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015";
39. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016";

40. DDL: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica (Rivista), con allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017”;
41. DDL: “Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo – svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017”;
42. DDL: “Ratifica dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017”;
43. DDL: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e del Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017”;
44. DDL: “Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018”;
45. DDL: “Ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018”;
46. DDL: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019”;
47. DL: “decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”: Esclusione per Capo I;
48. DDL: “Ratifica del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l’8 novembre 2001, del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010, e del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012”;
49. DDL: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’extradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Dublino il 27 settembre 1996”;
50. DPCM.: “Regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca”;
51. DPCM.: “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca”;
52. DDL: “Ratifica dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010”;
53. DDL: “Ratifica dell’Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016”;

54. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016";
55. DDL: "Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016";
56. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017";
57. DDL: "Ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018";
58. DPCM: "Rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
59. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009";
60. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016";
61. DDL: "Ratificare ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016";
62. DDL: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016";
63. DDL: "Ratifica del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018";
64. DDL: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 20 ottobre 2018";
65. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019";
66. DDL: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019";
67. DPCM: "Organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno";
68. DL: "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica";

69. DDL: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015";
70. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019";
71. DDL: "Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019";
72. D.Lgs.: "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato";
73. DPCM.: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*";
74. DPCM.: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*";
75. DPCM.: "Regolamento di organizzazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84";
76. DPCM.: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione";
77. DPCM.: "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";
78. DDL: "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019";
79. DPCM: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";
80. DDL: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018";
81. DDL: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2019" dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018";
82. DL: "Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica";
83. DL: "Modifiche al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56";
84. DDL: "Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica";
85. DDL: "Ratifica del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016";
86. DL: Disposizione urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica";
87. DDL: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 e del Trattato tra la Repubblica

- italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019”;
88. DDL: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per i triennio 2020 - 2022”;
 89. DPCM “Regolamento recante l’organizzazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
 90. DPCM “Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
 91. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica”;
 92. DPCM.: “Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e della tutela del mare. Modifiche al DPCM 19 giugno 2019, n. 97, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104”;
 93. DDL: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l’11 aprile 2019”;
 94. DPR: Modifiche al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante “Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
 95. DPCM: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro”;
 96. DPCM: “Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;
 97. DPCM: “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”;
 98. DDL: “Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019”;
 99. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di istituzione di un Collegio dei revisori”;
 100. DPCM: “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;
 101. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”;

ALLEGATO B – DOCUMENTI TRASMESSI DALLE AUTORITÀ INDIPENDENTI

ALLEGATO B – DOCUMENTI TRASMESSI DALLE AUTORITÀ INDIPENDENTI

**DOCUMENTI TRASMESSI DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI (AGCOM)**

2019

5.

I risultati conseguiti e i programmi di lavoro



Introduzione

La verifica *ex post* è un elemento chiave dell'impegno che l'Autorità profonde nell'ottica di assicurare un miglioramento progressivo della qualità della regolazione, da valutarsi secondo parametri di trasparenza, efficacia, efficienza e adeguatezza (proporzionalità) delle misure adottate rispetto all'esigenza di minimizzarne i costi nello svolgimento dei compiti istituzionali che la legge affida al regolatore delle comunicazioni.

Questa impostazione riflette gli orientamenti adottati dalla Commissione europea nella *Better Regulation Agenda 2015*⁹⁶. Nello stesso anno, il 2015, l'Autorità ha adottato un piano di lavoro in materia di *better regulation* che ha recepito gli indirizzi europei e nazionali, promuovendone gli obiettivi di fondo: (i) applicazione sistematica del principio c.d. "evaluate first" attraverso la verifica *ex post* dell'impatto della regolamentazione (VIR); (ii) assoggettamento delle proposte di avvio di nuovi interventi regolamentari ad analisi di impatto *ex ante* (AIR); (iii) riduzione degli oneri amministrativi; (iv) partecipazione attiva degli interessati ai processi di valutazione e monitoraggio.

Negli ultimi quattro anni l'attuazione del piano ha consentito di realizzare una piena integrazione tra gli strumenti di valutazione a supporto delle decisioni dell'Autorità (AIR e VIR) con il sistema di gestione dei dati statistici che alimentano le principali banche dati dell'Autorità e il monitoraggio dell'attività regolatoria sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi predefiniti. Questo sistema è diretto a consentire revisioni periodiche della regolamentazione in un'ottica di continuo miglioramento della qualità. L'approccio seguito è di tipo "ciclico", ovvero privilegia una visione complessiva e unitaria dell'attività regolatoria a discapito di verifiche puntuali sui risultati di singoli procedimenti.

In particolare, per ciò che concerne la VIR, la verifica *ex post* si svolge attraverso una valutazione complessiva dell'impatto delle politiche settoriali attuate nell'ultimo anno, al fine di evidenziare risultati, criticità e possibili correttivi anche attraverso eventuali revisioni delle regole vigenti o nuovi interventi regolamentari. Nel lessico delle politiche europee di *better regulation*, questo tipo di verifica *ex post*, complessiva e unitaria, è definita "fitness check" in quanto finalizzata

a identificare, in particolare, "gli oneri, le incongruenze e le misure inefficaci" rinvenibili in un dato ciclo regolatorio, anche al fine di individuare le misure correttive effettivamente necessarie nei processi di revisione e riforma normativa.

Se la VIR rappresenta un percorso valutativo propedeutico all'individuazione dei principali plessi normativi e ambiti di regolamentazione da riformare, l'applicazione dell'AIR nell'ultimo biennio ha dimostrato pari efficacia quale strumento di supporto alle decisioni di carattere strategico. Nel 2018, infatti, l'Autorità ha ultimato la sperimentazione di linee guida metodologiche interne prevista dal nuovo regolamento adottato con la delibera n. 125/16/CONS recante "Disposizioni in materia di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)".

La sperimentazione ha consentito di verificare che la metodologia utilizzata dall'Autorità per l'applicazione dell'AIR rappresenta nel complesso un valido ausilio nello svolgimento di analisi di impatto socio-economico a supporto dei processi decisionali, in quanto consente di pervenire a valutazioni quantitative e puntuali che si avvalgono della disponibilità di informazioni e dati di monitoraggio

⁹⁶ *Better regulation for better results – An EU agenda [COM(2015) 215 of 19 May 2015].*

aggiornati. Al contempo, è emerso che l'apporto dell'AIR nell'attività procedimentale è massimizzato quando l'analisi *ex ante* trova applicazione già nella fase strategica del processo decisionale, assicurando in tal modo anche un pieno raccordo con la VIR.

L'elemento di raccordo tra verifica *ex post* e analisi *ex ante* dell'impatto regolamentare è dato infatti dalla messa a regime del sistema di monitoraggio illustrato nel Paragrafo 5.1. Attraverso l'implementazione del monitoraggio *in itinere*, infatti, è possibile garantire il regolare svolgimento della VIR contestualizzando i dati quantitativi e qualitativi in un più ampio e dettagliato rendiconto sull'attività svolta dal regolatore alla luce dell'evoluzione del settore. Gli indicatori utilizzati per la VIR sono frutto di un progressivo affinamento della metodologia di *fitness check* applicata all'attività regolatoria, in ragione del costante aggiornamento e perfezionamento delle basi di dati disponibili e dei processi comunicativi interni alle strutture interessate.

La messa a regime del sistema di indicatori, alimentati attraverso la cooperazione di tutte le unità organizzative interessate, consente di ottenere valutazioni dei risultati dell'attività regolamentare fondate su una robusta analisi quantitativa e dirette all'individuazione di punti di forza e di debolezza del ciclo regolatorio vigente.

Come ogni anno, dunque, la VIR presenta lo stato di avanzamento dei principali ambiti di attività nei settori di intervento dell'Autorità, valutandone la qualità e l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto agli obiettivi generali della regolazione. Questo tipo di analisi si conclude, pertanto, con un piano di monitoraggio degli indicatori da utilizzare per la VIR del prossimo anno (2020), finalizzato ad assicurare *accountability* e comparabilità – anche su un arco di tempo plu-

riennale – ai risultati della valutazione. La pubblicazione di tali risultati all'interno della Relazione annuale garantisce, a sua volta, trasparenza e obiettività all'esercizio di valutazione.

5.1 Il piano di monitoraggio delle attività dell'Autorità

Nel rappresentare l'elemento di raccordo tra l'AIR e la VIR, la predisposizione di un piano di monitoraggio e la realizzazione di una valutazione *in itinere*, si colloca all'interno del percorso circolare di analisi degli effetti della regolamentazione lungo il ciclo regolatorio (Figura 5.1.1).


La verifica *ex post* si serve, dunque, degli indicatori di monitoraggio – unitamente agli altri strumenti di *better regulation* (AIR e MOA - Misurazione degli Oneri Amministrativi) – con l'obiettivo di esaminare l'efficacia e l'efficienza lungo il ciclo regolamentare, ossia di verificare la capacità del regolatore di raggiungere gli obiettivi generali assegnati dalla legge, unitamente

a quelli di volta in volta pianificati dal regolatore stesso alla luce dell'evoluzione del contesto tecnologico e di mercato e degli esiti dell'attività di *fitness check* a conclusione del precedente ciclo regolatorio. Questo tipo di valutazione è altresì diretto a verificare i benefici netti per tutti i destinatari della regolamentazione.

In questo quadro, gli obiettivi rispetto ai quali le valutazioni vengono effettuate, sono definiti all'interno dell'articolato processo che culmina nella pianificazione strategica dell'Autorità, nella quale sono individuate le priorità di intervento rispetto alle quali sono definiti tutti i sistemi di valutazione, interni ed esterni, dell'Autorità. Questo processo è stato nel tempo affinato e strutturato, fino a definire una mappa logica che mostra come gli obiettivi, ai diversi livelli, contribuiscano all'attuazione della missione istituzionale, componendosi all'interno di un disegno strategico complessivo e coerente.

Nell'ambito del modello di pianificazione adottato dall'Autorità, e ar-

Figura 5.1.1 - Ciclo regolatorio e strumenti di valutazione



ticolato su tre livelli gerarchici – obiettivi generali, strategici e annuali⁹⁷ – gli indirizzi di programmazione strategica per il triennio 2018-2020 confermano gli obiettivi individuati con l’aggiornamento del Piano della *performance* del triennio 2017-2019 proponendo le linee strategiche riepilogate nella Tabella 5.1.1.

Ciò premesso, la VIR costituisce un meccanismo di valutazione degli effetti della regolamentazione lungo il ciclo regolatorio, rispetto, in particolare, agli obiettivi strategici, e rappresenta uno strumento di valutazione con valenza esterna che contribuisce all’*accountability* del regolatore. Di conseguenza, la Relazione annuale al Parlamento rappresenta la sede naturale per la presentazione dei principali risultati di tale verifica.

Pertanto, come per gli anni precedenti, la sezione successiva è dedicata prima (Paragrafo 5.2) ai risultati del piano di monitoraggio e, successivamente (Paragrafo 5.3), ai programmi di lavoro per il prossimo anno.

Nello specifico, con riferimento al piano di monitoraggio, i risultati della valutazione *in itinere* e della verifica *ex post* della regolamentazione da questo evidenziati saranno presentati attraverso un’analisi quantitativa dell’andamento di una serie di indicatori afferenti alle diverse linee strategiche il cui dettaglio è riportato nella Tabella 5.1.1. Come definito lo scorso anno, la verifica di tipo qualitativo dello stato di avanzamento delle attività, svolte nell’attuazione degli obiettivi fissati con la pianificazione strategica, diviene, invece, parte del sistema di valuta-

Tabella 5.1.1 - Struttura del piano di monitoraggio

Linee strategiche	Indicatori
Definizione di una regolamentazione pro-concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi	Numero di operatori Quote di mercato Indici di concentrazione Indici di concorrenza infrastrutturale Copertura delle reti NGA Penetrazione delle linee NGA per classe di velocità Punti di accettazione postali
Efficiente allocazione delle risorse scarse: radiospettro, numerazione	Banda assegnata ai servizi di telecomunicazioni mobili Copertura reti mobili Copertura rete radiofonica DAB Utilizzo capacità trasmissiva <i>multiplex</i>
Tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione	Quote dei leader nei mercati dei media Indici di concentrazione nei mercati dei media % <i>audience</i> tv leader di mercato % tirature quotidiani leader di mercato Numero ore di informazione – Servizio pubblico radiotelevisivo Tempo di parola dei soggetti sociali nei Tg Quote di programmazione di opere europee e italiane Quote di investimento in opere europee e italiane
Tutela dell’utenza e delle categorie deboli	Indici dei prezzi dei servizi <i>retail</i> Qualità del servizio universale Prestazioni delle reti mobili 4G Vantaggi economici diretti per i consumatori (rimborsi, indennizzi, storni fatture) Conciliazioni
Diffusione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali	% adeguamenti spontanei alle richieste di rimozione % ordini di disabilitazione dell’accesso % violazioni gravi o massive
Efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa	Volumi di segnalazioni da parte di utenti Volumi di comunicazioni con operatori Tempi medi procedimenti ROC Procedimenti sanzionatori conclusi % controversie operatori-utenti concluse % ordinanze e sentenze Tar e CDS favorevoli
Rafforzamento del ruolo AGCOM nell’ambito degli organismi internazionali	Numero di incarichi di responsabilità assunti Numero di dipendenti coinvolti in gruppi di lavoro/gemellaggi

⁹⁷ Gli “obiettivi generali”, di lungo periodo, prescindono dagli indirizzi di volta in volta dettati dagli organi collegiali dell’Autorità, in quanto direttamente riconducibili al mandato istituzionale definito nel quadro normativo di riferimento. Ai livelli inferiori del c.d. albero della *performance* si collocano gli “obiettivi strategici”, di medio periodo (convenzionalmente fissato di tre anni), individuati prendendo atto delle risorse a disposizione e del contesto interno ed esterno corrente, che guidano l’attività dell’Autorità fissando le priorità di intervento sulla base delle quali orientare l’azione amministrativa, e gli “obiettivi annuali”, di breve periodo (un anno), che determinano il piano di azione e concretizzano le attività idonee al raggiungimento degli obiettivi strategici.

zione della *performance* organizzativa e individuale, coerentemente con le finalità di quest'ultima.

Il piano di monitoraggio si basa, quindi, su una serie di indicatori che offrono una rappresentazione sintetica e misurabile in termini quantitativi dell'andamento dei settori oggetto di regolamentazione dell'Autorità sulla base delle linee strategiche presentate nella precedente Relazione annuale, e riprese nel successivo Paragrafo 5.3, per la definizione dei programmi di lavoro dell'anno a venire.

5.2 I risultati del piano di monitoraggio

Nel seguito sono presentati i risultati del piano di monitoraggio volto alla verifica, complessiva e unitaria, dello stato di attuazione degli obiettivi regolamentari. Come per gli anni scorsi, gli indicatori che costituiscono tale sistema sono presentati per linea strategica e riportano il valore dell'anno 2018 unitamente a quello degli anni precedenti. Il periodo di riferimento è, salvo diversa indicazione, l'anno solare.

Definizione di una regolamentazione pro-concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi

La promozione della concorrenza nei mercati delle comunicazioni rappresenta un obiettivo fondante dell'Autorità per il miglioramento dell'efficienza allocativa, produttiva e dinamica e, quindi, per il miglioramento del benessere sociale.

Nel perseguimento di tale missione, il regolatore si scontra con un contesto attraversato da notevoli cambiamenti, nel caso del comparto delle comunicazioni quantomai rapidi e profondi. Di conseguenza i risultati dell'intervento regolatorio in termini di dinamiche concorrenziali possono essere correttamente inquadrati alla luce dell'evol-

uzione delle condizioni strutturali e congiunturali dei mercati, che sono state illustrate nel Capitolo III, e considerando congiuntamente le interrelazioni tra il contesto di mercato e le attività svolte dall'Autorità nelle diverse aree di intervento, queste ultime presentate nel Capitolo II.

Il piano di monitoraggio (Tabella 5.2.1) offre, quindi, un quadro generale sintetico degli esiti di tali interrelazioni e denota una situazione nel complesso positiva per ciò che concerne l'obiettivo di promozione della concorrenza, sebbene diversamente articolata nei singoli settori di competenza dell'Autorità, in ragione delle loro peculiari caratteristiche strutturali.

Per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica, si osserva un progressivo miglioramento dei principali parametri di concorrenza, visibile dalla diminuzione della quota di mercato dell'*incumbent* nel segmento di accesso alla rete fissa, che nel 2018 raggiunge il 50% sul totale delle linee di accesso (54% nel 2017), e da un medesimo trend discendente nei servizi a banda larga, dove la quota di mercato resta saldamente al di sotto del 50% (44% nel 2018), confermando così la tendenza degli ultimi anni. Parallelamente si riduce anche la concentrazione, come emerge dai relativi indici: in termini di linee di accesso vi è stata una riduzione tra il 2017 e il 2018, mentre in termini di ricavi da servizi a banda larga tra il 2017 e il 2018 l'indice è rimasto in sostanza piuttosto stabile (+0,5% nell'anno).

L'aumento della concorrenza nel periodo monitorato è legato a un progresso nell'utilizzo dei servizi regolamentati da parte degli operatori concorrenti dell'*incumbent*, ma anche alla crescente infrastrutturazione degli operatori alternativi e alla possibilità per questi di raggiungere l'utente finale mediante l'accesso a reti alternative a quella

di Telecom Italia, in particolare utilizzando quella dell'operatore "*wholesale only*" Open Fiber.

Nello specifico, i dati di quest'anno confermano come il consolidamento della concorrenza infrastrutturale si stia realizzando grazie all'avanzamento del processo di infrastrutturazione degli operatori alternativi, rilevabile dall'aumento della domanda di quei servizi all'ingrosso forniti da Telecom Italia (ULL, VULA e SLU) che richiedono maggiori investimenti nella rete e potenziano al contempo la capacità competitiva; la richiesta di questo tipo di servizi, infatti, continua a incrementarsi anche nel 2018, in misura pari al 4% rispetto all'anno precedente. Specularmente si conferma la diminuzione della domanda di servizi all'ingrosso di tipo *bitstream* e WLR (-13% nel 2017), in decisa riduzione a partire dal 2014, la quale è indicativa di come la concorrenza tra gli operatori alternativi e Telecom Italia sui servizi di accesso di rete fissa si concentri nelle aree del territorio oggetto di investimenti in proprie infrastrutture.

Inoltre, si osserva che l'avanzare della concorrenza infrastrutturale è legato in particolare all'acquisto sempre crescente di servizi in fibra da parte degli operatori, che risulta più che raddoppiato tra il 2017 e il 2018, e all'ampio ricorso a servizi VULA, quasi triplicato in un anno. Questi andamenti si riflettono sulla dinamica e sulla composizione degli indici di infrastrutturazione INF1 e INF2, i quali misurano le percentuali di linee che – rispettivamente – si attestano almeno alla centrale locale (INF1) e almeno all'armadio di strada (INF2). Infatti, l'indice INF1 nel 2018 resta su valori elevati, pari a 88% e in leggera crescita, mentre la percentuale di linee che si attestano all'armadio (INF2) quest'anno ha raggiunto il 35% del totale degli accessi alla centrale locale, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto al

2017, cui – appunto – ha contribuito la crescita della domanda di servizi all'ingrosso in fibra e VULA.

In definitiva, la concorrenza nei servizi di comunicazione elettronica, e in particolare la concorrenza infrastrutturale, continua a registrare dei progressi che dai mercati all'ingrosso si riverberano nei mercati *retail* e si traducono in una scelta più ampia per i consumatori, in servizi di qualità migliore e prezzi più concorrenziali.

Il contributo del regolatore in tale direzione è rilevante e si esplica nella regolamentazione dell'accesso all'ingrosso, nelle attività di vigilanza, costantemente effettuate sulla condotta degli operatori con significativo potere di mercato nei diversi mercati rilevanti, nonché nell'aggiornamento del quadro regolamentare sviluppato dall'Autorità mediante l'analisi dei mercati.

In proposito, il dettaglio di quanto svolto quest'anno è oggetto di approfondimento nel Capitolo II della Relazione, ma vale qui osservare che i risultati concorrenziali sono rimarchevoli, se si considera che gli ambiti in cui interviene l'Autorità, per la promozione della concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione elettronica, si sono estesi nel tempo (ad esempio alle comunicazioni *machine-to-machine*, ai sistemi di *smart metering*, alle attività di supporto alla Strategia italiana per la banda ultra-larga) e sono diventati via via più complessi (lo dimostra ad esempio l'istituzione di numerosi tavoli tecnici per la risoluzione di specifiche problematiche o anche l'attività di risoluzione delle controversie tra operatori).

Venendo ai risultati di efficienza dinamica, ossia di promozione dell'innovazione, uno degli esiti che l'Autorità monitora costantemente è il raggiungimento degli obiettivi della *Digital Agenda* per lo sviluppo delle reti a banda larga e ultra-larga. Al riguardo, il Capitolo III ha fornito delle indicazioni sull'evoluzione

degli investimenti in immobilizzazioni che mostrano, a partire dal 2015, una generale ripresa, confermata anche nel 2018. Ciò sembra essersi tradotto in un aumento degli investimenti nelle infrastrutture di rete, come si evince dall'analisi dei dati di copertura. In particolare, dal monitoraggio effettuato dalla Commissione europea (*Digital Scoreboard*), emerge che nel 2018 le unità immobiliari raggiunte da reti NGA rappresentano in Italia il 90% a fronte di una copertura NGA media europea pari a circa l'80%.

Si evidenzia, dunque, come l'Italia abbia fatto grandi progressi nella realizzazione delle reti di nuova generazione, attraverso un percorso di sviluppo favorito dal contesto macroeconomico, in ripresa negli ultimi tre anni, e sostenuto dalle iniziative di *policy* e dalla regolamentazione.

Per quanto attiene al ruolo dell'Autorità, si rammentano alcuni elementi chiave che possono aver contribuito agli avanzamenti descritti, quali *inter alia* il mantenimento di una corretta concorrenza nelle aree in cui le reti a banda ultra-larga sono realizzate con fondi pubblici (attraverso i pareri resi alle stazioni appaltanti); il monitoraggio della connettività a banda ultra-larga nelle aree oggetto di finanziamento; il contributo al coordinamento degli investimenti e alla trasparenza delle informazioni mediante la banca dati delle reti di accesso a internet, consultabile non solo dagli operatori ma anche da tutti gli altri *stakeholder*.

Se la copertura fornisce indicazioni sul versante dell'offerta e sugli sforzi compiuti dalle imprese, sul versante della domanda gli indicatori di penetrazione delle linee a banda ultra-larga suggeriscono che nel corso del 2018 vi è stato un incremento della diffusione di tali servizi, pari a circa due punti percentuali, sia per le linee con velocità superiore a 100 Mbps, che nel 2018 rappresen-

tano circa il 12% delle linee *broadband*, sia per quelle con velocità compresa tra 30 Mbps e 100 Mbps, nel 2018 pari a circa il 22%. Guardando i tassi di crescita della diffusione, si registra un rallentamento dell'adozione dei servizi a banda ultra-larga, legata verosimilmente alla saturazione della crescita della domanda nelle aree metropolitane (v. Capitolo III, anche per l'analisi territoriale della diffusione delle reti *broadband* e *ultrabroadband*).

Nel quadro di un progressivo miglioramento nell'adozione dei servizi a banda larga e ultra-larga da parte degli utenti finali, emerge tuttavia il distacco con i dati di offerta e si osserva ancora una distanza dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei. Al riguardo, secondo i dati forniti dalla Commissione europea, in Italia la diffusione tra le famiglie dei servizi in fibra, nonostante sia in crescita, si colloca ancora su valori bassi se confrontati con altri Paesi europei: nel 2018 infatti l'Italia risulta tra gli ultimi posti in Europa, al terz'ultimo (prima di Cipro e Grecia) per ciò che riguarda il *take-up* delle reti con velocità pari almeno a 30 Mbps e al quart'ultimo (prima di Croazia, Cipro e Grecia) per ciò che attiene al *take-up* delle reti con velocità pari o superiori a 100 Mbps.

In particolare, l'analisi temporale mostra, come detto, un avanzamento nell'adozione dei servizi *ultrabroadband* tra il 2017 e il 2018. La percentuale di famiglie italiane che possiede un accesso a servizi con velocità ≥ 30 Mbps, infatti, è cresciuta di circa 5 punti percentuali (da 6,6% a 12,2%), mentre lo stesso indicatore riferito alle linee con velocità almeno pari a 100 Mbps è cresciuto di circa 4 punti percentuali nell'anno, passando da 1,1% a 4,8%. Alla luce dei dati, degli studi e degli approfondimenti condotti, relativamente alla penetrazione dei servizi, l'Autorità continua a sostenere che la diffusione della banda ultra-larga

necessita anche di politiche pubbliche specifiche di sostegno alla domanda, auspicabili nell'ottica di promuovere non solo e non tanto l'adozione dei servizi *broadband* e *ultrabroadband*, ma soprattutto per la diffusione della cultura digitale, che costituisce un obiettivo di più ampia portata, con riflessi sull'economia ma anche sull'evoluzione della società italiana negli anni a venire. In tale prospettiva, l'impostazione del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche sembra riconoscere la rilevanza del processo di adozione dei servizi da parte degli utenti, tanto da annoverare l'accesso e il *take-up* delle reti ultra veloci tra gli obiettivi del quadro regolamentare.

Con riferimento alle condizioni concorrenziali del settore postale, quest'anno, dopo il completamento da parte dell'Autorità delle attività per il corretto avvio della liberalizzazione dei servizi di notifica di atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada – ultimi servizi rimasti nell'area di riserva dell'ex monopolista – sono state ultimate anche le procedure amministrative da parte del MISE, previste dal Regolamento dell'Autorità approvato con la delibera n. 77/18/CONS, e sono state rilasciate le prime licenze speciali per la fornitura dei suddetti servizi.

L'Autorità, inoltre, come visto nel Capitolo II, ha continuato non solo a regolare e vigilare sul mercato, ma ha anche intrapreso un'attività di analisi del mercato di consegna dei pacchi, interessato da importanti sviluppi legati al commercio elettronico e dal ruolo esercitato dalle piattaforme online.

In effetti, l'azione regolamentare svolta nell'anno mette in evidenza come il settore postale costituisca un ambito composito e in evoluzione, in cui opera una varietà di soggetti che svolgono numerose attività, alcune anche ai confini del settore o completamente al di fuori

dello stesso (l'esempio di Amazon è al riguardo emblematico). Pertanto, il numero di imprese si mantiene elevato, attestandosi quest'anno a 3.056 soggetti, con un incremento nel tempo, dovuto in parte all'ingresso di nuove imprese e in parte all'emersione di soggetti che esercitavano abusivamente l'attività e che hanno regolarizzato la propria posizione spontaneamente o a seguito di un procedimento sanzionatorio dell'Autorità.

La notevole frammentazione dell'offerta e la vivacità del processo di entrata nel mercato sono in ogni modo indicativi di una struttura caratterizzata da barriere all'ingresso tecniche e/o economiche non eccessivamente elevate e che il settore – almeno in alcuni segmenti – viene considerato dagli investitori promettente. La frammentazione induce, peraltro, ad attivare forme di cooperazione tra imprese per ottenere una copertura territoriale superiore.

In tal senso, le caratteristiche strutturali menzionate, evidenziate anche gli scorsi anni, naturalmente permangono e fanno sì che gli operatori di dimensioni maggiori continuino ad occupare il ruolo di leader di mercato, a fronte di frange di imprese di piccole dimensioni che, di contro, non sono in grado di esercitare una consistente pressione concorrenziale.

Ciò accade tanto per i servizi postali tradizionali, nel cui mercato Poste Italiane, Nexive e Fulmine sono i principali operatori, quanto per i servizi di corriere espresso, in cui i leader di mercato sono grandi gruppi internazionali.

Nello specifico, il settore postale presenta assetti concorrenziali variegati nelle diverse aree di mercato che lo compongono: nel mercato dei prodotti del servizio universale è attivo un unico operatore, Poste Italiane; il mercato di prodotti postali che non rientrano nel servizio universale presenta una condizione

diversa a seconda che si considerino la corrispondenza di lettere e i pacchi. Quest'ultimo segmento, in particolare, vede la presenza degli operatori di corriere espresso, ambito che può dirsi concorrenziale. Con riferimento al mercato dei servizi postali non rientranti nel servizio universale e relativamente alla sola spedizione di lettere, la situazione è più complessa poiché è un ambito potenzialmente competitivo ma in cui la posizione dell'ex monopolista è ancora solida. Infatti, la quota di mercato di Poste Italiane e l'indice di concentrazione HHI indicano che l'operatore *incumbent* mantiene una posizione di forza sul mercato: Poste Italiane detiene circa il 71% del mercato e i livelli di concentrazione superano i 5.500 punti.

In generale, i risultati concorrenziali di questo mercato dipendono dalle condizioni di declino strutturale della domanda di servizi di corrispondenza tradizionale (v. Capitolo III), e anche, come visto, dall'eccesso di frammentazione che non permette in ogni caso di competere efficacemente con l'ex monopolista, benché i servizi a valore aggiunto costituiscano un'occasione di valorizzazione del prodotto postale e, dunque, una potenziale fonte di ricavo e di ampliamento della base clienti.

Nonostante tali difficoltà, grazie anche all'espansione del segmento di consegna dei pacchi e alla liberalizzazione dei servizi di notifica, si assiste a un graduale, ancorché lento, rafforzamento dei principali operatori concorrenti, che si riflette nell'incremento della percentuale di punti di accettazione a essi appartenenti, passati nel 2018 da circa 31% a circa 34%. Questo indica che vi è una presenza più capillare degli operatori alternativi e che, più in generale, cresce notevolmente il numero di punti di accettazione (da 16.287 nel 2017 a 19.493 nel 2018) con effetti positivi per gli utenti.

Tabella 5.2.1 - Piano di monitoraggio per la regolazione pro-concorrenziale dei mercati

Linea strategica	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018	
DEFINIZIONE DI UNA REGOLAMENTAZIONE PRO-CONCORRENZIALE E CONVERGENTE PER LO SVILUPPO DI RETI E SERVIZI	Quota di mercato dell' <i>incumbent</i> nei mercati dell'accesso	Quota sul totale delle linee	Comunicazioni elettroniche	61,0%	58,0%	56,0%	54,0%	50,0%	
		Quota sul totale delle linee a banda larga		48,0%	47,0%	46,0%	45,0%	44,0%	
	Indice di concentrazione	Indice HHI - linee di accesso	Comunicazioni elettroniche	4.065	3.807	3.567	3.351	3.095	
		Indice HHI - ricavi da servizi <i>broadband</i>		2.626	2.603	2.594	2.475	2.489	
	Risalita nella scala degli investimenti	Variazione della domanda di linee in ULL+SLU+VULA (var. % rispetto all'anno precedente)		Comunicazioni elettroniche	1,0%	5,0%	5,0%	7,0%	4,0%
		Variazione della domanda di linee in <i>bitstream</i> + WLR (var. % rispetto all'anno precedente)			-4,0%	-7,0%	-8,0%	-10,0%	-13,0%
		Indice INF1 Infrastrutturazione di I livello ⁽¹⁾ (%)			85,0%	85,0%	86,0%	87,0%	88,0%
		Indice INF2 Infrastrutturazione di II livello ⁽²⁾ (%)			15,0%	20,0%	27,0%	32,0%	35,0%
	Copertura NGA ⁽³⁾	Unità immobiliari raggiunte	Comunicazioni elettroniche	24,0%	46,0%	72,0% ⁽⁴⁾	87,0% ⁽⁵⁾	90,0% ⁽⁵⁾	
	Penetrazione dei servizi NGA	Linee con velocità ≥30 Mbps e <100 Mbps (% linee BB)		Comunicazioni elettroniche	3,0%	6,0%	12,2%	19,7%	21,8%
		Linee con velocità ≥100 Mbps (% linee BB)			0,4%	1,0%	2,8%	10,6%	12,5%
	Numero di operatori postali	Imprese titolari di licenza e/o autorizzazione		Servizi postali	2.469	2.519	2.776	2.904	3.056
	Punti di accesso <i>retail</i> alla rete postale	Totale punti di accettazione degli operatori postali		Servizi postali	15.393	15.256	15.719	16.287	19.493
		Punti di accettazione degli operatori alternativi sul totale dei punti di accettazione (%) ⁽⁶⁾			14,0%	14,5%	26,2%	30,6%	33,7%
	Quota di mercato dell' <i>incumbent</i> nel servizio postale non universale	Quota di mercato dell' <i>incumbent</i> - ricavi ⁽⁷⁾		Servizi postali	65,7%	68,2%	67,7%	68,5%	71,4%
	Indice HHI	Indice di concentrazione nel servizio postale non universale - ricavi ⁽⁷⁾		Servizi postali	4.778	5.075	5.096	5.185	5.516

⁽¹⁾ L'indice INF1 è dato dal rapporto tra la somma delle linee in ULL, WLR, SLU, VULA, fibra e FWA e la somma delle linee *bitstream*, ULL, WLR, SLU, VULA, fibra e FWA.

⁽²⁾ L'indice INF2 è dato dal rapporto tra la somma delle linee in SLU, fibra e FWA sul totale delle linee in ULL, WLR, SLU, VULA, fibra e FWA.

⁽³⁾ Il dato relativo al 2014 e al 2015 è calcolato su una base di 24,1 milioni di unità immobiliari (abitazioni occupate da almeno una persona).

⁽⁴⁾ Il valore del 2016, riportato in tabella, è tratto dal rapporto della Commissione europea "Europe's digital progress report 2017".

⁽⁵⁾ I valori del 2017 e del 2018, riportati in tabella, sono tratti dal monitoraggio effettuato dalla Commissione europea nell'ambito del *Digital Agenda Scoreboard*.

⁽⁶⁾ Per il triennio 2016-2018 si è provveduto a un aggiornamento dei valori dell'indicatore a seguito di rettifiche da parte degli operatori.

⁽⁷⁾ Per il triennio 2016-2018 i valori sono relativi al segmento di mercato "prodotti di posta (lettere) non da servizio universale".

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relative alla priorità strategica "Definizione di una regolamentazione pro-concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi".

Stato di avanzamento: lo sviluppo della concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione elettronica procede ed è in una fase avanzata; il settore dei servizi postali, invece, necessita di un ulteriore e continuo consolidamento della concorrenza.

Punti di forza: nuovo quadro regolamentare aggiornato; stretto coordinamento con le autorità e le istituzioni europee per la definizione e l'aggiornamento della regolamentazione; attività di supporto alle istituzioni nazionali, centrali e locali, per la definizione di linee di *policy* per lo sviluppo delle infrastrutture di nuova generazione.

Criticità: necessità di un adeguamento frequente della regolamentazione; esistenza di colli di bottiglia strutturali connessi alla presenza di elevati costi affondati per la creazione di infrastrutture e reti; necessità di politiche pubbliche sul versante della domanda; sostenibilità e qualità del servizio universale postale.

Opportunità: contesto economico generale in ripresa; presenza di politiche pubbliche a sostegno degli investimenti; innovazioni tecnologiche.

Sfide: settore postale attraversato da cambiamenti strutturali (declino dei volumi postali, crescente rilievo dei servizi online, etc.); settore delle comunicazioni elettroniche in concorrenza con nuovi servizi offerti da operatori di servizi internet (c.d. *Over the Top*).

Efficiente allocazione delle risorse scarse: radiospettro, numerazione

In merito all'obiettivo prioritario dell'efficiente allocazione delle ri-

sorse scarse (Tabella 5.2.2), è stato registrato un ulteriore passo in avanti dovuto al significativo aumento delle frequenze destinate ai servizi di comunicazione elettronica, a seguito delle misure adottate con la delibera n. 231/18/CONS (v. Capitolo II), che hanno permesso l'assegnazione di nuove risorse spettrali per servizi *wireless broadband*, in particolare allo scopo di favorire la transizione verso la tecnologia 5G (bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26,5-27,5 GHz).

Pertanto, nel 2018 la percentuale di banda assegnata rispetto a quella disponibile, comprendendo tutte le frequenze, risulta pari al 94%. A partire dal 2018, in ragione della prima assegnazione di spettro nelle bande a onde millimetriche (c.d. *mmWave*), si ritiene opportuno riportare, oltre al valore percentuale complessivo relativo a tutto lo spettro assegnato, anche due indicatori riferiti alle percentuali di frequenze assegnate nelle sole bande di frequenza fino a 6 GHz e in quelle al di sopra di 6 GHz, che risultano pari rispettivamente all'89% e al 100%. Tale suddivisione, peraltro in linea con la letteratura internazionale, consente di tener conto delle differenze tra le due gamme di frequenze, in termini sia di caratteristiche di propagazione (con la prima gamma maggiormente rivolta alla copertura e la seconda alla capacità) che di ampiezza di spettro disponibile (che aumenta non linearmente man mano che la frequenza cresce)⁹⁸.

L'intervento dell'Autorità, mediante il Regolamento per l'assegnazione delle frequenze per il 5G, di cui alla delibera sopra citata, ha puntato non solo a migliorare l'efficienza nell'uso dello spettro attraverso misure di condivisione dello stesso, ma anche a creare un quadro di

regole flessibile per favorire gli sviluppi innovativi che potranno derivare dalle tecnologie 5G; inoltre, gli obblighi stabiliti dal Regolamento mirano a raggiungere il più elevato livello di copertura e di accesso ai servizi 5G. Proprio in tema di copertura, si registra come le reti mobili 3G e 4G abbiano fatto ulteriori passi in avanti, con la rete 3G giunta a coprire sostanzialmente il 100% della popolazione e quella 4G che si attesta, nel 2018, al 98% di copertura.

Per quanto riguarda le frequenze assegnate ai servizi radiofonici e televisivi, una serie di attività procedurali ha impegnato l'Autorità nel 2018 con l'obiettivo di dare attuazione, da un lato, al processo di riassetto delle frequenze per il *broadcasting* ai fini del cd. *refarming* della banda 700 MHz (a seguito dell'attribuzione del relativo spettro ai servizi *wireless broadband*) e, dall'altro lato, alla pianificazione delle frequenze da destinare ai servizi radiofonici in tecnica digitale. In particolare, nell'ambito delle attività sulle frequenze destinate al servizio televisivo, come si è visto in dettaglio, l'Autorità ha adottato il nuovo Piano di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (delibera n. 39/19/CONS) con cui si è provveduto al recepimento delle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2019, tra cui la destinazione di ulteriori frequenze (quelle ricadenti nella banda III VHF) alla radiofonia digitale (v. Capitolo II).

Al riguardo, l'Autorità ha proseguito la collaborazione con il MISE sul fronte della negoziazione internazionale con gli Stati confinanti, al fine di garantire all'Italia una quantità di risorse frequenziali idonea allo sviluppo della radiofonia digi-

⁹⁸ Per le caratteristiche radioelettriche, le bande *mmWave*, che hanno ampiezze di spettro dell'ordine dei GHz, sono tipicamente impiegate per aumentare la capacità trasmissiva all'interno di aree limitate.

Tabella 5.2.2 - Piano di monitoraggio per lo spettro radio

Linea strategica	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE SCARSE: RADIOSPETTRO, NUMERAZIONE	Banda assegnata	Frequenze assegnate su frequenze disponibili (%)	Comunicazioni elettroniche	83,0%	88,0%	88,0%	88,0%	94,0%
		Banda assegnata fino a 6 GHz		83,0%	88,0%	88,0%	88,0%	89,0%
		Banda assegnata al di sopra di 6 GHz						100,0%
	Copertura delle reti mobili	Copertura delle reti 3G (% popolazione)	Comunicazioni elettroniche	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,8%
		Copertura delle reti 4G (% popolazione)		90,0%	91,0%	91,0%	97,0%	98,0%
	Copertura rete radiofonica DAB	Bacini pianificati su bacini totali (%)	Media	12,8%	20,5%	38,5%	38,5%	38,5%
		Popolazione bacini pianificati su popolazione totale (%)	Media	8,2%	13,8%	42,9%	42,9%	42,9%
	Utilizzo capacità trasmissiva <i>multiplex</i> nazionali	Numero di programmi per Mux ⁽¹⁾	Media	6,1	7,4	6,7	7,0	7,0
		Programmi codificati MPEG-4 o HEVC su programmi totali (%)	Media	6,1%	13,5%	20,0%	20,6%	21,5%

⁽¹⁾ Gli indicatori di efficienza di utilizzo Mux rappresentano un dato medio calcolato sui Mux nazionali più significativi (sono esclusi PDSB, 3lettronica, Europaway).

tale e ha avviato un procedimento (delibera n. 13/19/CONS) per l'adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in banda III VHF per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ e disponibili su tutto il territorio italiano (v. Capitolo II).

Con riferimento, infine, all'utilizzo della capacità trasmissiva per la diffusione di programmi televisivi, si osserva che il numero medio di programmi per ogni *multiplex* è pari a 7 nel 2018 ed è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, mentre si registra un avanzamento nell'impiego dei formati di compressione più avanzati (principalmente MPEG4), che si accompagna a un beneficio atteso in termini di utilizzo efficiente delle frequenze: nel 2018 rappresentano il 21,5% dei programmi diffusi nelle reti dei principali operatori nazionali, un punto percentuale in più rispetto allo scorso anno.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Efficiente allocazione delle risorse scarse: radiospettro, numerazione".

Stato di avanzamento: completati i procedimenti per l'adozione del Piano nazionale delle frequenze destinate alla televisione digitale terrestre (PNAF) e per la definizione dei criteri di conversione e di assegnazione delle frequenze nazionali pianificate, in attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e s.m.i. nell'ambito del *refarming* della banda 700MHz. Nel corso del 2019 l'Autorità sarà impegnata nello svolgimento degli ulteriori compiti in materia previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Esecuzione degli impegni assunti in ambito ITU e CEPT; effettuata l'assegnazione delle bande disponibili ai servizi *wireless broadband*.

Punti di forza: cooperazione con il MISE; pianificazione completa delle bande assegnabili.

Criticità: la pianificazione delle frequenze per la radiofonia digitale è legata alle tempistiche di completamento delle attività di coordinamento internazionale; gli effetti di alcuni pronunciamenti dei giudici amministrativi potrebbero incidere sui provvedimenti assunti e da assu-

mere nell'ambito del *refarming* della banda 700 MHz.

Opportunità: progresso delle tecnologie mobili; grande diffusione dei dispositivi e dei servizi di comunicazioni mobili tra gli utenti.

Sfide: uso condiviso dello spettro; decollo servizi 5G; transizione del settore televisivo in un contesto evolutivo in cui è sempre più forte la pressione competitiva delle piattaforme online.

Tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione

La complessità della nozione di pluralismo, tenuto conto delle molteplici accezioni dello stesso (pluralismo interno, esterno e sostanziale), nonché dei diversi punti di vista attraverso cui tale principio può essere osservato e tutelato (dal lato della domanda e dell'offerta), ha indotto il legislatore, in ambito nazionale e internazionale, a introdurre strumenti di varia natura volti alla salvaguardia del principio nel sistema dell'informazione, che consistono in una tutela "rafforzata"

rispetto al mero controllo *antitrust* contro le posizioni dominanti.

La disciplina nazionale, in particolare, prevede un ampio gruppo di misure finalizzate alla tutela del pluralismo esterno (vincoli all'ingresso e alla crescita delle imprese mediante licenze, limiti alle risorse economiche, alle *audience*, alla concentrazione verticale o alla proprietà dei singoli mezzi, controllo delle operazioni di concentrazione, divieti di partecipazioni incrociate fra media). Accanto a queste, altre misure si riferiscono, invece, alla qualità dei contenuti finalizzata tanto alla tutela del pluralismo interno (obblighi di servizio pubblico, limiti di affollamento pubblicitario, quote per categorie di contenuti) quanto alla salvaguardia del pluralismo politico (norme su *par condicio* e comunicazione politica).

Alla luce della molteplicità e varietà degli strumenti a disposizione del regolatore, l'obiettivo di tutela del pluralismo nelle sue varie accezioni (esterno, interno, sociale, culturale) può essere monitorato attraverso una serie di indicatori (Tabella 5.2.3), che descrivono gli aspetti salienti delle misure su menzionate, fornendo, in tal modo, informazioni sull'adeguatezza dell'attività svolta che può essere, poi, meglio inquadrata alla luce dell'evoluzione dei mercati, illustrata nel Capitolo III, degli interventi di vigilanza (v. Capitolo II), nonché degli esiti di indagini conoscitive e approfondimenti di cui si è detto nel corso della Relazione (v. Capitolo I).

Per quanto riguarda nello specifico il pluralismo esterno, gli indicatori di concorrenza rilevati nel piano di monitoraggio evidenziano, in particolare con riferimento all'ultimo biennio, una situazione differenziata nei diversi mezzi, con alcune va-

riazioni, in aumento e in diminuzione, delle quote di mercato dei leader e degli indici di concentrazione, ascrivibili essenzialmente a specifiche operazioni di acquisizione e fusione e a cambiamenti organici dei mercati (v. Capitolo III)⁹⁹.

Si evidenziano, inoltre, le fisiologiche diversità di ordine strutturale tra i settori se si considerano gli indici di concentrazione che, infatti, risultano diversi nei tre ambiti di mercato: da valori attorno a 6.000 nella tv a pagamento, si arriva a poco meno di 3.500 nella tv in chiaro, fino a valori attorno a 1.000 punti nella radio e nell'editoria quotidiana.

Il quadro concorrenziale che emerge è frutto di un lungo percorso di miglioramento – cui ha fornito un contributo anche l'Autorità – che si è via via consolidato e stabilizzato nel tempo e sul quale recentemente si sono innestate nuove dinamiche tecnologiche, di mercato e sociali che stanno determinando dei cambiamenti negli assetti competitivi. Al riguardo, un'analisi di lungo periodo condotta su serie storiche di indicatori di concorrenza, svolta dall'Autorità sul periodo 1998-2018, ha evidenziato gli effetti prodotti nel tempo dall'intervento regolamentare sul pluralismo esterno e sui risultati concorrenziali, mettendo in luce un quadro composito per ciò che riguarda i singoli mezzi. In sintesi, emerge come nei settori dell'editoria quotidiana e della radio si osservino livelli di concentrazione bassi e pressoché costanti per tutto il periodo osservato, in ragione delle caratteristiche economiche e, con particolare riferimento all'editoria quotidiana, anche grazie agli stringenti vincoli anti-concentrativi nel settore editoriale su cui vigila l'Autorità. In maniera del tutto ana-

loga, nel settore televisivo le profonde trasformazioni tecnologiche e di mercato, unite all'azione di regolamentazione e vigilanza condotta dal regolatore, hanno portato a un riduzione delle barriere all'entrata, l'apertura a un maggiore grado di concorrenza e una conseguente diminuzione dei livelli di concentrazione, sebbene con un impatto differente nei diversi mercati (televisione in chiaro e a pagamento), come mostrato dall'entrata sul mercato di numerosi operatori nazionali e internazionali, attivi nel periodo più recente soprattutto nell'offerta di servizi televisivi a pagamento (Chili, Netflix, DAZN, Amazon).

Nel più recente periodo, tuttavia, si osserva – come anticipato – un innalzamento dei livelli di concentrazione, in particolare nel settore della radio e in quello della televisione a pagamento. Nel primo, a partire dal 2016, il Gruppo Fininvest ha realizzato una serie di acquisizioni nel tempo (Gruppo Finelco, Radio Subasio e Radio Aut, RMC Italia) che, unite a accordi commerciali e trasferimenti di proprietà da parte di gruppi multimediali (v. Capitolo III), ha comportato un aumento della concentrazione nel settore radiofonico, che ha superato nel 2018 i 1.000 punti. In particolare, se si considera il solo ambito nazionale, l'indice HHI risulta ulteriormente più elevato, non tanto da superare la soglia "critica" dei 1.500 punti ma comunque tale da richiedere una costante attività di monitoraggio e vigilanza, soprattutto qualora dovessero paventarsi ulteriori operazioni di concentrazione.

La stessa tendenza, verso un aumento della concentrazione, si riscontra negli ultimi due anni nella tv a pagamento, per effetto di un

⁹⁹ Si segnala che gli indici di concentrazione presentati in questa sede possono non coincidere con quelli calcolati nell'ambito di singoli procedimenti svolti ex art. 43 TUSMAR nel corso, o a cavallo, dello stesso periodo di riferimento. Ciò in quanto possono esservi differenze sul piano dell'ambito merceologico e/o geografico nella definizione dei relativi mercati rilevanti.

consistente aumento della quota di mercato di Comcast/Sky Italia (+5,4% tra il 2017 e il 2018) e una contemporanea importante riduzione della quota di mercato di Fininvest/Mediaset (-7,1% tra il 2017 e il 2018).

Diversamente, altri ambiti di mercato, quali l'editoria quotidiana e la tv in chiaro, mostrano nel più lungo periodo una stabilità sostanziale degli indici di concorrenza, pur differenziandosi l'uno dall'altro per caratteristiche strutturali e congiunturali; d'altra parte in entrambi nell'ultimo biennio si registra altresì una riduzione delle quote di mercato dei leader e una diminuzione dei livelli di concentrazione.

In particolare, nell'editoria quotidiana, nonostante i processi di acquisizione e di concentrazione industriale che hanno interessato il settore negli ultimi anni quale strategia adottata nell'intento di arginare gli effetti della crisi che ha investito il mezzo, il comparto presenta dei livelli di concentrazione industriale che non destano preoccupazioni di natura competitiva, anche per l'operare di stringenti vincoli anti-concentrativi.

Alla luce delle considerazioni formulate sui principali andamenti degli indicatori di concorrenza, l'Autorità con le attività di vigilanza e di analisi dei mezzi di comunicazione è costantemente impegnata a monitorare gli assetti concorrenziali e le relative evoluzioni; al riguardo, infatti, è in via di conclusione la "fase II" del procedimento volto all'individuazione del mercato rilevante e all'individuazione di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della radiofonia, mentre è stata avviata la "fase II" del procedimento volto all'individuazione del mercato rilevante e all'individuazione di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nei servizi media audiovisivi.

Sulle dinamiche competitive dei mercati dei media, sopra brevemente richiamate, ha avuto un impatto determinante l'ascesa di internet come mezzo di comunicazione, ambito soggetto alla vigilanza e monitoraggio dell'Autorità a partire dall'inclusione della pubblicità online tra le aree economiche del SIC avvenuta nel 2012. A tal proposito, l'analisi di serie storiche delle quote di mercato, dei motori di ricerca e dei social network in particolare, evidenzia l'evoluzione verso elevati livelli di concentrazione per i servizi web orizzontali (*search*, social network) e il rischio che questi si riverberino sulla concentrazione dei ricavi pubblicitari (principale fonte di finanziamento dell'informazione online). L'indice di concentrazione del mercato della pubblicità online, infatti, mostra una dinamica crescente, arrivando nel 2018 a toccare circa i 2.400 punti.

Oltre all'aspetto concorrenziale, la possibilità per le piattaforme online – considerata la posizione di forza economica detenuta nei mercati a monte e/o a valle, nonché il ruolo di *gate keeper* nell'accesso all'informazione – di disporre di *big data* conferisce alle stesse la disponibilità di un *asset* strategico difficilmente replicabile da altri concorrenti, che può essere utilizzato come leva per entrare in ambiti collegati (come quello della pubblicità online) e acquisire rapidamente quote di mercato, ovvero consolidare la propria posizione economica a discapito dei concorrenti. Tali sviluppi, dunque, assumono un'ulteriore valenza sotto il profilo del pluralismo informativo (v. Capitolo III).

In definitiva, l'Autorità ha svolto (e continua a svolgere) un ruolo importante nel preservare il pluralismo, rivelatosi efficace, e sempre più tale missione dovrà essere aggiornata, nelle norme e negli strumenti, per comprendere e fronteggiare adeguatamente le dinamiche di

mercato e i fenomeni emergenti. A questo riguardo, nell'ultimo anno l'Autorità ha svolto una serie di attività che vanno nella direzione di monitorare attentamente le condizioni di concorrenza (v. *supra*) e di affrontare nel contempo le nuove problematiche, anche legate al sistema dell'informazione online: dal contrasto ai fenomeni di *hate speech* mediante un apposito Regolamento, alle attività del Tavolo tecnico sulla correttezza dell'informazione e il pluralismo sulle piattaforme digitali, fino al costante monitoraggio effettuato attraverso le indagini conoscitive e gli Osservatori.

Nel panorama di un settore in forte trasformazione (v. Capitolo III), il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale fornisce un contributo prezioso al superamento dei fallimenti di mercato e alla salvaguardia della correttezza e del pluralismo dell'informazione e diviene ancor più importante in considerazione della scarsità di risorse per il finanziamento della produzione di informazione (con rilevanti ricadute negative specie sull'informazione locale, v. Capitolo I) e della diffusione di fenomeni di disinformazione, come testimonia, peraltro, il rafforzamento delle tutele previsto nel nuovo contratto di servizio RAI. Il ruolo svolto dal servizio pubblico, inoltre, è confermato dall'*audience* dei relativi canali televisivi e radiofonici (v. Capitolo III) e dall'ampiezza dell'offerta informativa che nel 2018 ammonta a circa 6.900 ore di informazione sulle sole reti generaliste.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del pluralismo, il tempo di parola dei diversi soggetti sociali nei telegiornali è indicativo del pluralismo sociale, descritto dallo spazio disponibile alle diverse istanze sociali, politiche e culturali presenti nel Paese. In merito, si conferma anche per il 2018, così come per gli anni precedenti, la prevalenza del tempo destinato all'informazione politica

(circa 38% destinato ai partiti) seguito subito dopo dagli organi costituzionali che hanno occupato circa il 31% del tempo di parola. Nell'ambito della promozione delle opere europee, gli indicatori di monitoraggio sulle relative quote di programmazione – indicatore di pluralismo culturale – sono stati aggiornati includendovi anche gli obblighi di investimento. I risultati

del 2017 mostrano che le soglie minime di legge (50% per gli obblighi di programmazione e 10% e 15% per gli obblighi di investimento degli operatori commerciali e per l'operatore di servizio pubblico) sono state rispettate¹⁰⁰ e, inoltre, evidenziano anche la percentuale di superamento rispetto alla soglia minima prevista: 21% in più in media di programmazione

di opere europee rispetto alla soglia minima e ben 71% in più in media rispetto alla soglia di investimenti in opere europee di produttori indipendenti¹⁰¹.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione".

Tabella 5.2.3 - Piano di monitoraggio per il pluralismo

Linea strategica	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE	Quote di mercato	Quota di mercato del leader - televisione in chiaro	Media	48,4%	48,2%	50,3%	48,1%	47,3%
		Quota di mercato del leader - televisione a pagamento		76,9%	78,2%	76,5%	74,9%	80,3%
		Quota di mercato del leader - radio		24,4%	22,7%	25,0%	23,7%	23,0%
		Quota di mercato del leader - editoria quotidiana		21,9%	20,9%	20,4%	26,2%	24,5%
	Indice di concentrazione	Indice HHI - televisione in chiaro	Media	3.605	3.573	3.653	3.487	3.445
		Indice HHI - televisione a pagamento		6.250	6.493	6.276	6.005	6.626
		Indice HHI – settore radio		1.009	989	991	998	1.032
		Indice HHI - editoria quotidiana		1.027	1.028	959	1.308	1.275
		Indice HHI – pubblicità online		1.837	2.017	2.062	2.149	2.451
	Audience tv	Quote di ascolto annuale nel giorno medio - leader di mercato	Media	37,5%	37,2%	36,7%	36,5%	36,3%
	Tirature quotidiani	Tirature del leader di mercato	Media	16,4%	16,6%	16,3%	19,6%	19,1%
	Pluralismo informativo	Numero di ore di informazione - servizio pubblico radiotelevisivo ⁽¹⁾	Media		5.231	5.444	5.573	6.957
	Pluralismo sociale	Tempo di parola dei soggetti sociali nei Tg (%) - tutte le emittenti	Media					
	Pluralismo culturale	Programmazione di opere europee - media dei principali <i>broadcaster</i> : superamento in percentuale della soglia minima ⁽²⁾	Media			13,0%	17,0%	21,0%
Investimento in opere europee di produttori indipendenti – media dei principali <i>broadcaster</i> : superamento in percentuale della soglia minima ⁽²⁾					51,0%	66,0%	71,0%	

⁽¹⁾ Dal 2018, oltre ai TG in onda su Rai1, Rai2 e Rai3, sono incluse anche le ore di informazione trasmesse tramite il canale Rai News.

⁽²⁾ I dati sono resi disponibili l'anno successivo a quello di rilevazione. Pertanto, i valori si riferiscono agli anni 2016 e 2017.

¹⁰⁰ I dati sono resi disponibili l'anno successivo a quello di rilevazione, per cui gli ultimi si riferiscono all'anno 2017.

¹⁰¹ Dal momento che per gli investimenti è previsto un obbligo differenziato per gli operatori commerciali e per l'impresa di servizio pubblico, l'indicatore è stato calcolato come percentuale di superamento rispetto a un valore soglia espresso come la media ponderata dei valori previsti per le due tipologie di operatori.

Stato di avanzamento: conclusione del procedimento volto all'individuazione del mercato rilevante nonché all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della radiofonia. In corso la fase II del procedimento volto all'individuazione del mercato rilevante nonché all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nei servizi media audiovisivi.

Sviluppo della concorrenza nei mercati dei media, con differenti gradi di avanzamento a seconda delle caratteristiche strutturali dei diversi ambiti; la tutela del pluralismo transita sia dalla presenza di una pluralità di soggetti qualificati (pluralismo esterno), sia dall'offerta informativa prodotta dal servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale (pluralismo interno), che si conferma la principale fonte di informazione per i cittadini.

Punti di forza: esistenza di differenti strumenti regolamentari per la tutela delle diverse forme di pluralismo.

Criticità: il quadro normativo-regolamentare necessita di aggiornamenti e adeguamenti sistemici per presidiare l'evoluzione tecnologica in atto; limitatezza degli strumenti regolamentari per i nuovi soggetti e servizi online; necessità di un forte presidio sul servizio pubblico radiotelevisivo.

Opportunità: andamento macroeconomico in ripresa, particolarmente rilevante per le attività finanziate attraverso la pubblicità (settore altamente pro-ciclico); innovazione tecnologica in atto.

Sfide: nuovo ruolo del servizio pubblico; regolamentazione del sistema dell'informazione nel nuovo ecosistema digitale; analisi dei mercati e delle eventuali posizioni dominanti nei nuovi media; crescenti difficoltà di finanziamento dei media tradizionali con l'avvento delle piattaforme digitali; criticità avvertite soprattutto per alcuni mezzi (quotidiani e periodici) e a livello locale.

Tutela dell'utenza e delle categorie deboli

La tutela dei consumatori nei mercati delle comunicazioni continua a rappresentare un obiettivo prioritario dell'Autorità, che nel corso dell'anno ha introdotto una serie di interventi volti ad aggiornare la regolamentazione, a rendere più efficace la vigilanza e più stringente l'*enforcement* delle regole.

Come si è visto nei precedenti Capitoli (v. Capitolo I e II in particolare), anche nell'ambito della revisione del quadro normativo europeo e nazionale, il legislatore ha inteso disegnare un quadro regolamentare attento a preservare gli interessi degli utenti nel contesto tecnologico e di mercato in rapida evoluzione. È quanto emerge, ad esempio, dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che rafforza le previsioni a tutela dei consumatori per ciò che riguarda gli obblighi di Servizio Universale (SU), la trasparenza, il contenuto dei contratti e la durata degli stessi; dalla nuova Direttiva sui servizi media audiovisivi che consolida gli obblighi in capo ai fornitori di servizi non lineari a tutela dei minori; dal Decreto Legislativo 7 dicembre 2017 n. 203 che affida all'Autorità il compito di disciplinare la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi a tutela dei minori; dal c.d. "Decreto Dignità" che prevede qualunque forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse a pagamento, nonché al gioco d'azzardo.

La rapidità dei cambiamenti e la fluidità delle strategie commerciali degli operatori negli ambiti di competenza dell'Autorità, insieme con l'evoluzione delle regole, dunque, comportano una maggiore centralità dell'azione a protezione dei consumatori la quale diventa, inoltre, più complessa e deve essere esercitata con crescente tempestività. In tale quadro, sempre più prezioso

si rivela il contributo prestato dalle associazioni dei consumatori per l'attività di vigilanza e di regolamentazione, nonché il contributo diretto degli utenti che, attraverso le segnalazioni, permettono una comprensione più approfondita delle condotte delle imprese, ai fini non solo di eventuali azioni sanzionatorie, ma soprattutto per evidenziare esigenze di modifica della regolamentazione in vigore (v. Capitolo II).

In particolare, l'Autorità è intervenuta quest'anno con vigore nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica adeguando l'impianto regolamentare su più fronti, quali la trasparenza tariffaria, con il ritorno al mese solare come cadenza di fatturazione e rinnovo delle offerte; la libertà di scelta dei terminali di accesso a internet; le modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza; l'aggiornamento delle agevolazioni per le famiglie in condizioni economiche disagiate. Accanto alla regolamentazione si è affiancata anche la sperimentazione di una forma di autoregolamentazione per contrastare il fenomeno delle attivazioni inconsapevoli di servizi *premium* che è confluita nel Codice di condotta per l'offerta di servizi *premium*.

Con riferimento alla trasparenza e alla qualità del servizio, e in particolare alla qualità delle prestazioni della rete di accesso a internet, le campagne di misurazione effettuate nell'ambito del progetto "Misura Internet Mobile" indicano un miglioramento generalizzato delle prestazioni delle reti degli operatori mobili, osservabile dall'aumento nel tempo della velocità media in *download* e *upload* delle reti 4G, giunta nel 2018, rispettivamente, a più di 30 Mbps e a circa 20 Mbps (Tabella 5.2.4); per ciò che riguarda la rete fissa, invece, e relativamente ai servizi compresi nel paniere SU, si conferma nel 2018 il trend consolidato degli ultimi anni che mostra

uno scarto positivo (78,4) – e dunque una buona qualità tecnico-funzionale – dell'indice sintetico di qualità globale (IQG) tra la *performance* dell'operatore incaricato e l'obiettivo fissato dall'Autorità.

Il progresso delle prestazioni delle reti in termini di velocità della connessione – che peraltro, come visto in precedenza, riguarda anche la rete fissa – e la relativa trasparenza nei confronti degli utenti restano in ogni modo aspetti dell'offerta che continuano ad essere attentamente monitorati dall'Autorità, la quale, difatti, ha inteso proseguire i progetti speciali per la qualità dei servizi “Misura Internet” e “Misura Internet Mobile”, implementando una serie di aggiornamenti e migliorie del *software*.

Inoltre, l'Autorità ha continuato a mantenere un elevato livello di vigilanza anche su altre dimensioni del rapporto tra utenti e operatori, come testimonia l'attività sanzionatoria condotta quest'anno, con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e completezza delle informazioni contrattuali; alla mancata adozione di una cadenza mensile, o di suoi multipli, dei rinnovi e delle fatturazioni delle offerte di telefonia fissa; al mancato rispetto delle previsioni in materia di diritto di recesso per ciò che riguarda il recesso senza costi in caso di modifiche contrattuali e l'esercizio del diritto secondo le medesime forme utilizzate per l'adesione ai contratti; alle violazioni delle disposizioni in materia di *roaming* internazionale; al rispetto della regolamentazione in materia di *net neutrality* (sulla fornitura dei c.d. servizi specializzati, sulle pratiche di *traffic management*, sulle offerte *zero-rating*, etc.).

In generale, dunque, l'intervento del regolatore a tutela degli utenti di servizi di comunicazione elettronica resta una priorità anche in presenza di un mercato più concorrenziale e in presenza di livelli

superiori di prestazione delle reti, come, d'altronde, emerge dalle casistiche delle segnalazioni degli utenti da cui si evidenziano ancora aree di criticità (ad esempio l'addebito di costi non giustificati per la cessazione del contratto, il passaggio ad altro operatore, la sospensione e l'attivazione di servizi, la modifica dei piani tariffari; v. Capitolo II).

In tale ottica, l'azione congiunta dell'Autorità e dei Co.re.com. a livello decentrato, per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori, risulta complementare all'intervento di vigilanza e permane come strumento adeguato al miglioramento del benessere del consumatore. I dati evidenziano, infatti, l'efficacia dello strumento della conciliazione: nel corso del primo semestre 2018, la percentuale di controversie risolte con accordo tra le parti è stata del 78% nel caso delle definizioni di competenza dell'Autorità e del 63% per quanto attiene alle controversie (conciliazioni e definizioni) di competenza dei Co.re.com.

Si rammenta, al riguardo, che la transizione al sistema centralizzato online “ConciliaWeb” per la gestione delle controversie (v. Capitoli II e IV) consente al momento di disporre del solo dato relativo al primo semestre dell'anno; dato che, in ogni caso, può essere considerato sostanzialmente in linea con l'andamento degli ultimi anni. La percentuale di controversie risolte dall'Autorità, in particolare, risulta in crescita nell'ultimo triennio, il che conferma quanto osservato gli scorsi anni, ossia che ormai quasi tutti i Co.re.com. gestiscono sia le istanze di conciliazione, sia le istanze di definizione e di conseguenza il volume trattato dall'Autorità è in diminuzione, sebbene faccia riferimento in gran parte alle istanze di definizione, quindi a situazioni più problematiche in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione è

fallito e i conflitti sono più complessi da comporre. D'altra parte, l'estensione delle deleghe complete a tutte le Regioni ha plausibilmente comportato una crescita del volume di attività relativo alle controversie in capo ai Co.re.com. e, dunque, una maggiore difficoltà da parte di questi ultimi, che tuttavia potrà essere compensata con l'entrata a regime della piattaforma ConciliaWeb, la quale porterà a una semplificazione del sistema.

Oltre ai benefici indiretti del meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie in termini di riduzione dei costi di transazione per gli attori del mercato, l'Autorità monitora altresì l'entità dei vantaggi economici diretti per i consumatori, derivanti da rimborsi, indennizzi e storni delle fatturazioni. Tali benefici ammontano, nel solo primo semestre del 2018, a circa 21,6 milioni di euro restituiti ai consumatori a seguito di risoluzioni di controversie realizzate dai Co.re.com. e dall'Autorità.

Venendo al mercato dei servizi postali, vale rimarcare alcuni principali risultati in materia di tutela del consumatore esposti in dettaglio nel Capitolo II della Relazione.

In particolare, l'attività dell'Autorità si è focalizzata sulla gestione delle segnalazioni degli utenti (circa 190), la maggioranza delle quali hanno riguardato Poste Italiane e nello specifico casi di dispersione e disservizi nel recapito, tema sul quale l'Autorità è intervenuta con un'istruttoria, ancora in corso, con l'obiettivo di definire le modalità tecniche e operative del servizio postale al fine di garantire la certezza della data di spedizione delle fatture da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità.

Inoltre, è proseguita l'azione dell'Autorità sia per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori, anche in tal caso riguardanti spesso problematiche con Poste

Italiane, sia per il monitoraggio della qualità del servizio universale che, non essendo ancora soddisfacente, necessita di uno sforzo ulteriore per il rispetto degli obiettivi previsti dalla delibera n. 396/15/CONS. A questo riguardo, l'Autorità ha proceduto sia per l'attenta vigilanza sui risultati, sia per la sicurezza e integrità dello stesso sistema di monitoraggio, nonché per renderne trasparente gli esiti attraverso la pubblicazione delle rilevazioni condotte annualmente sul sito web dell'Autorità.

Infine, per preservare il livello di qualità e di protezione dell'utente di servizi postali, l'Autorità è intervenuta anche quest'anno per il contrasto all'esercizio abusivo dell'attività postale, con la collaborazione della Guardia di Finanza, mediante una serie di ispezioni alcune delle quali sfociate in procedimenti sanzionatori (v. Capitolo II).

Per quanto riguarda i vantaggi economici indiretti, prodotti dall'azione regolamentare attraverso la promozione della concorrenza e una conseguente pressione al ribasso dei prezzi dei servizi, il piano di monitoraggio (Tabella 5.2.4) mostra come l'evoluzione dei prezzi al consumo dei settori regolati segua un trend generale consolidato¹⁰².

Nello specifico, l'indice sintetico dei prezzi *retail* (ISA), rapportato all'indice generale dei prezzi al consumo (IPC) per tener conto dell'andamento generale dell'economia e dei fenomeni di inflazione, evidenza che, negli ultimi anni (base 2010), i prezzi dei servizi nei settori regolati dall'Autorità sono rimasti al di sotto del costo generale della

vita (l'indicatore assume nel periodo considerato valori inferiori a 1), determinando così un beneficio indiretto rilevante per i consumatori. A questo riguardo, un'analisi di più lungo periodo, condotta dall'Autorità sui venti anni di attività del regolatore, ha evidenziato come l'abbassamento dei prezzi *retail* del comparto delle comunicazioni sia stata pari al 24% tra il 1998 e il 2018 costituendo un *unicum* nel sistema economico italiano, se si considera, inoltre, che in venti anni il differenziale rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo è stato di 65 punti percentuali. Di conseguenza, i consumatori hanno potuto beneficiare di un enorme risparmio di spesa per l'acquisto di servizi di comunicazione, il che appare imprescindibilmente legato alla liberalizzazione regolamentata dei settori.

L'osservazione delle dinamiche dei prezzi *retail* nei singoli settori denota delle differenze tra questi. Per i servizi a banda larga su rete fissa e per quelli di rete mobile (sia i servizi di connessione a internet da rete mobile, sia quelli di telefonia mobile) si registra una riduzione nel tempo dei prezzi, che restano, inoltre, ben al di sotto del costo della vita; al contempo, per ciò che riguarda i servizi di tv a pagamento, i servizi postali e i quotidiani, in linea con quanto osservato nelle ultime Relazioni annuali, si osserva, invece, un trend in leggera crescita dei prezzi *retail*, che risultano anche al di sopra dell'indice generale dei prezzi al consumo (i valori degli indicatori sono superiori a 1). Tali andamenti sono determinati dalle condizioni strutturali e congiunturali

dei rispettivi mercati, esaminate in dettaglio nel Capitolo III.

In particolare, come emerso nelle ultime Relazioni annuali, sia il settore dei servizi postali, sia quello dei quotidiani, attraversano una fase di riduzione notevole dei volumi di carattere strutturale, che determina conseguenze negative sui costi medi di produzione e, quindi, sui prezzi finali.

A tale proposito l'analisi di lungo periodo sopra menzionata ha consentito di approfondire questi aspetti differenziali e di mostrare come la dinamica al ribasso dei prezzi dei servizi di comunicazione abbia beneficiato soprattutto della concorrenza introdotta nei mercati delle telecomunicazioni e guidata dal regolatore, processo assistito dall'evoluzione tecnologica e da un mercato in espansione. Diversamente i prezzi *retail* nei mercati dei media e postali hanno seguito maggiormente la dinamica del livello generale dei prezzi, coerentemente, d'altronde, con il ruolo assunto dalla regolamentazione dell'Autorità (non rivolta ai prezzi dei servizi, in particolare nei mercati dei servizi media) e con il loro stadio evolutivo (in particolare la crisi strutturale dell'editoria quotidiana e la contrazione della domanda di servizi di corrispondenza nel settore postale).

In ogni caso, una comparazione con la media europea mostra che le dinamiche nel tempo sono le medesime in Italia e in Europa e che peraltro i consumatori italiani godono di prezzi più bassi della media europea, soprattutto per ciò che riguarda i servizi di comunicazioni elettroniche, fisse e mobili.

¹⁰² Il monitoraggio dei prezzi dei servizi *retail* è costantemente effettuato dall'Autorità (si veda al riguardo l'Osservatorio sulle comunicazioni, pubblicato trimestralmente dall'Autorità), in quanto i prezzi rappresentano una misura del benessere del consumatore prodotto dalla concorrenza.

Tabella 5.2.4 - Piano di monitoraggio per la tutela del consumatore

Linea strategica	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
TUTELA DELL'UTENZA E DELLE CATEGORIE DEBOLI	Indice di qualità globale - IQG - del servizio universale ⁽¹⁾	Scostamento risultati TIM/obiettivi regolamentari ⁽²⁾	Comunicazioni elettroniche	11,0	9,3	13,3	57,1	78,4
	Qualità dei servizi 4G di accesso a internet da postazione mobile	Velocità in <i>download</i> (Mbps) ⁽³⁾	Comunicazioni elettroniche		22,7	27,8	28,0	31,4
		Velocità in <i>upload</i> (Mbps) ⁽³⁾			17,0	19,9	18,4	20,1
	Risoluzione delle controversie tra utenti e operatori	Controversie risolte con accordo (% sui procedimenti conclusi) ⁽⁴⁾	Comunicazioni elettroniche	65,0%	75,0%	61,0%	76,0%	78,0% ⁽¹⁰⁾
	Risoluzione delle controversie tra utenti e operatori	Controversie risolte con accordo presso Co.re.com. (% sui procedimenti conclusi) ⁽⁴⁾	Comunicazioni elettroniche	79,0%	78,0%	85,0%	72,0%	63,0% ⁽¹⁰⁾
	Vantaggio economico diretto per i consumatori	Totale valore dei rimborsi/indennizzi derivante da attività di risoluzione controversie ⁽⁵⁾	Tutti	€ 33.550.000	€ 33.110.000	€ 31.695.630	€ 29.630.259	€ 21.662.208 ⁽¹⁰⁾
		Valore dei rimborsi/indennizzi derivante da attività di risoluzione controversie AGCOM ⁽⁵⁾	Tutti	€ 1.000.000	€ 1.300.000	€ 1.388.000	€ 1.270.081	€ 882.906 ⁽¹⁰⁾
		Valore dei rimborsi/indennizzi derivante da attività di risoluzione controversie Co.re.com. ⁽⁶⁾	Tutti	€ 32.550.000	€ 31.810.000	€ 30.307.630	€ 28.360.178	€ 20.779.302 ⁽¹⁰⁾
	Indice dei prezzi del settore delle comunicazioni rispetto ai prezzi al consumo (2010=100)	Indice dei prezzi AGCOM-ISA ⁽⁷⁾ : indice sintetico dei prezzi dei prodotti e servizi di comunicazione	Tutti	0,76	0,77	0,87	0,84	0,80
		Telefonia fissa - accesso e servizi di base ⁽⁸⁾	Comunicazioni elettroniche	1,13	1,13	1,12	1,13	1,18
		Telefonia fissa - internet/banda larga ⁽⁸⁾		0,89	0,89	0,90	0,83	0,79
		Telefonia mobile - servizi ⁽⁸⁾		0,77	0,76	0,74	0,72	0,68
		Telefonia mobile -servizi internet (2015=100) ⁽⁹⁾				0,97	0,92	0,86
		Servizi postali ⁽⁸⁾	Servizi postali	1,05	1,12	1,16	1,20	1,25
Televisione a pagamento ⁽⁸⁾		Media	1,06	1,12	1,11	1,11	1,16	
Quotidiani ⁽⁸⁾	1,16		1,19	1,21	1,22	1,25		

⁽¹⁾ L'indice rappresenta la misura complessiva, basata sulla media ponderata della valenza assunta dalle 15 misure di qualità del servizio universale (si veda al riguardo la delibera n. 328/10/CONS). L'indice è calcolato al netto degli indicatori relativi al servizio di assistenza clienti.

⁽²⁾ I dati sono resi disponibili l'anno successivo a quello di rilevazione. Pertanto, i valori si riferiscono agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

⁽³⁾ I dati sono resi disponibili l'anno successivo a quello di rilevazione. Pertanto, i valori si riferiscono alle campagne di misurazione degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

⁽⁴⁾ L'indicatore è calcolato considerando al numeratore il numero di procedimenti conclusi con accordo conciliativo o con transazione e al denominatore il totale dei procedimenti conclusi.

⁽⁵⁾ Rimborsi, detrazioni dalle bollette e altri indennizzi. Il valore del 2018 si riferisce al primo semestre, prima dell'avvio di ConciliaWeb.

⁽⁶⁾ Nel dato Co.re.com. non sono compresi gli storni delle fatturazioni.

⁽⁷⁾ Nell'indice sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi e i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo, la pay tv, l'editoria quotidiana e periodica, per complessive 10 voci distinte. Coerentemente con la procedura adottata dall'Istat per gli indici dei prezzi al consumo, l'indice aggregato delle comunicazioni è calcolato con la metodologia del concatenamento, che prevede l'aggiornamento annuale del sistema dei pesi attribuiti alle singole voci che compongono il paniere considerato.

⁽⁸⁾ Rapporto tra indice settoriale e indice dei prezzi al consumo.

⁽⁹⁾ Dal 2016 l'Istat rileva l'aggregato di prodotto "servizi internet su rete mobile", precedentemente afferente alla sottoclasse "servizi di telefonia mobile".

⁽¹⁰⁾ Considerata la fase di transizione alla piattaforma ConciliaWeb, il dato al momento disponibile si riferisce al primo semestre del 2018.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica “Tutela dell’utenza e delle categorie deboli”.

Stato di avanzamento: la tutela dell’utenza e delle categorie deboli richiede un’azione costante e da affinare progressivamente, soprattutto per quanto riguarda la vigilanza; sul fronte della regolamentazione si registra un aggiornamento importante dell’impianto regolamentare a tutela del consumatore; i risultati intermedi sono tendenzialmente positivi, come emerge dall’andamento dei prezzi finali e dall’utilizzo da parte dei consumatori degli strumenti di tutela introdotti dall’Autorità. In particolare, si rilevano anche benefici diretti derivanti dall’azione regolamentare dell’Autorità.

Punti di forza: presenza sul territorio attraverso l’attività svolta dai Co.re.com.; rapporto diretto con gli utenti finali mediante la gestione delle attività di segnalazione e di risoluzione delle controversie.

Criticità: esigenza di monitoraggio costante dei mercati *retail*, a fronte di un’attività regolamentare di analisi dei mercati prevalentemente indirizzata agli ambiti *wholesale*.

Opportunità: maggior numero di informazioni da rendere disponibili ai consumatori.

Sfide: crescente complessità nella formulazione delle offerte ai consumatori; modifica del paniere dei servizi rientranti nel servizio universale.

Promozione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali

Per la promozione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali, l’Autorità secondo gli indirizzi adottati nel corso degli anni, ha continuato ad agire sia per l’accertamento e la cessazione delle violazioni del diritto d’autore, sia per la prevenzione delle violazioni stesse, attraverso un’azione di sensibilizzazione e diffusione di comportamenti legali. Peraltro, con le modifiche al Regolamento dell’Autorità in materia a seguito di un intervento legislativo (v. Capitolo II), gli strumenti di tutela sono stati quest’anno migliorati, nell’ottica di una maggiore tempestività dell’intervento e con lo scopo di ricomprendere fattispecie nuove.

Alla luce di tali linee di intervento, preliminarmente è utile dire che, a distanza di 5 anni dall’inizio dell’esercizio delle competenze in materia di tutela del diritto d’autore online da parte dell’Autorità, il piano di monitoraggio è stato quest’anno rivisto, aggiornando gli indicatori di risultato per tener conto delle novità introdotte dalla delibera n. 490/18/CONS e con l’obiettivo di offrire una lettura più efficace e immediata dello stato di avanzamento nella promozione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali (Tabella 5.2.5).

Infatti, nell’ultimo triennio sono emerse due tendenze di fondo: si è evidenziata una riduzione dei procedimenti con rito ordinario (ossia delle violazioni accidentali) e in parallelo si è registrato un aumento dei procedimenti con rito abbreviato (ossia quelli aventi ad oggetto violazioni gravi o massive); si è, quindi, assistito a un’evoluzione dei comportamenti dei singoli utenti, che hanno mostrato nel tempo una maggiore sensibilità e consapevolezza dei propri comportamenti online, mentre il fenomeno di violazione del diritto d’autore si è maggiormente circoscritto alle violazioni massive compiute da parte di organizzazioni con finalità di lucro economico.

Tenuto conto di ciò, gli indicatori proposti (Tabella 5.2.5) intendono mostrare più specificamente l’andamento delle violazioni finalizzate al guadagno economico. In tale senso, i dati di quest’anno appaiono confermare quanto emerso dai risultati di monitoraggio degli ultimi anni: si assiste, infatti, a un aumento dei procedimenti per violazioni gravi o massive, che nel 2018 arrivano a costituire l’82% dei procedimenti avviati, e in parallelo crescono anche gli ordini di disabilitazione dell’accesso, che rappresentano il 78% delle istanze ricevute. Tali valori indicano, dunque, che le violazioni massive con ca-

Tabella 5.2.5 - Piano di monitoraggio per la tutela dei diritti digitali

Linea strategica	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ NELLA FRUIZIONE DI OPERE DIGITALI	Tutela del diritto d’autore ⁽¹⁾	Numero di procedimenti aventi ad oggetto violazioni gravi o massive - rito abbreviato (% sul totale dei procedimenti avviati) ⁽²⁾	Media				70%	82%
		Numero di procedimenti conclusi con ordini di disabilitazione dell’accesso (% sul totale delle istanze ricevute) ⁽²⁾	Media				55%	78%
		Numero di adeguamenti spontanei alle richieste di rimozione (% sul totale dei procedimenti avviati con rito ordinario) ⁽²⁾	Media				71%	64%

⁽¹⁾ A seguito delle modifiche del Regolamento sull’applicazione del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, gli indicatori sono stati sostituiti e non sono confrontabili con quelli del precedente piano di monitoraggio.

⁽²⁾ Il periodo di riferimento dell’indicatore è aprile 2014-aprile 2015, maggio 2015-aprile 2016, maggio 2016-aprile 2017, maggio 2017-aprile 2018; maggio 2018-aprile 2019.

rattere d'urgenza sono il fenomeno su cui l'Autorità si trova più spesso a intervenire, ossia appare evidente che i casi più frequenti interessano trasgressori che agiscono con un sistema organizzato e complesso, che, come sottolineato anche lo scorso anno, finisce col coinvolgere anche l'utente finale che si trova a corrispondere un prezzo per la fruizione del contenuto illegale (è il caso delle IPTV pirata).

Di contro, si può osservare che l'azione di sensibilizzazione al rispetto della legalità è in grado di ottenere un certo successo, se si considera che nel 64% dei casi trattati con rito ordinario si è avuto un adeguamento spontaneo all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Promozione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali".

Stato di avanzamento: progressi nella riduzione delle violazioni "accidentali"; focalizzazione del fenomeno su violazioni "massive" legate a interessi economici; le attività preventive iniziano a risultare efficaci ma devono essere continuative.

Punti di forza: controllo costante del fenomeno e azione tempestiva.

Criticità: difficoltà nella rilevazione di dati inerenti alle violazioni.

Opportunità: cambiamento nei modelli di *business* dei fornitori di opere digitali; maggiore consapevolezza dei consumatori delle problematiche di diritto d'autore.

Sfide: rapida evoluzione delle tecniche utilizzate dai trasgressori; educazione digitale degli utenti.

Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa

Per il miglioramento dell'azione amministrativa, in termini di efficacia, efficienza e trasparenza nei riguardi dei cittadini e delle imprese,

l'Autorità, oltre ad affinare gli istituti di *better regulation* (v. *supra*) nell'ottica di perfezionarne metodi e strumenti di analisi, ha portato avanti una serie di attività articolate su più livelli: alcune specifiche, e afferenti ai diversi ambiti di intervento, sono state descritte nei capitoli I e II attraverso la disamina, di ordine più qualitativo, dell'attività svolta dall'Autorità nell'ambito delle proprie competenze; altre, di carattere trasversale, sono riconducibili a due principali linee di intervento: da un lato si è continuato a innovare e migliorare le modalità con cui l'Autorità si relaziona con tutti i suoi *stakeholder*, dall'altro lato sono stati implementati strumenti e soluzioni organizzative per il miglioramento dei processi interni.

Tale impegno, presentato in dettaglio nei capitoli precedenti della Relazione, in particolare nel I e nel IV, si è tradotto, ad esempio, in un nuovo sistema di relazioni con il pubblico gestito da un ufficio *ad hoc*, così come nell'adozione della nuova piattaforma ConciliaWeb, per la gestione delle controversie tra operatori e utenti; nonché nelle novità introdotte dal nuovo Accordo quadro con i Co.re.com., che intende rafforzare la presenza del regolatore sul territorio, prevedendo inoltre il presidio di problematiche estremamente rilevanti da un punto di vista sociale, come dimostra ad esempio il coinvolgimento dei Co.re.com. sul tema della *media education* (v. Capitolo IV).

Sul fronte dei processi interni e dell'organizzazione dell'Autorità, invece, nel corso di questo anno, come detto diffusamente nel Capitolo IV, vi è stata la rivisitazione dei regolamenti interni e del codice etico, il rafforzamento del sistema dei controlli interni, l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020, la graduale implementazione di una nuova piattaforma di *workflow management* nell'ambito del progetto SIA.

Inoltre, in materia di *better regulation*, con riferimento alla conclu-

sione del periodo di sperimentazione del Regolamento AIR adottato dall'Autorità nel 2016 (v. *supra*), nel corso dell'anno è stata effettuata una revisione delle Linee guida metodologiche interne per l'applicazione dell'AIR, operando, a tal fine, una ricognizione internazionale volta a fornire elementi informativi aggiornati e utili per una comparazione tra i modelli organizzativi e i criteri metodologici utilizzati dalle autorità di regolazione del settore delle comunicazioni in Europa. La ricognizione è stata svolta con l'ausilio della piattaforma di cooperazione BEREC, che offre lo strumento – ampiamente utilizzato ed istituzionalizzato – della somministrazione di questionari per la condivisione di buone pratiche fra i regolatori nazionali.

Le iniziative richiamate, pur differenti nella loro natura, si collocano nell'ambito di un processo complessivo di miglioramento della qualità dell'azione dell'Autorità, obiettivo prioritario sia dell'attività regolatoria sia del ciclo della *performance* organizzativa e individuale.

A tale riguardo, i risultati che emergono dal piano di monitoraggio (Tabella 5.2.6), di carattere più quantitativo, suggeriscono innanzitutto un buon livello di qualità generale dell'azione amministrativa, riconosciuto dal giudice amministrativo di primo e secondo grado, che ha dato ragione alle decisioni dell'Autorità nel 77% dei casi.

L'azione dell'Autorità, d'altronde, si svolge in un contesto sempre più complesso, come mostrano i volumi crescenti di attività amministrativa che derivano dalla gestione del ROC così come della IES (oltre 24.000 comunicazioni complessive nel 2018), ambiti nei quali i soggetti regolati sono aumentati nel tempo, a seguito di aggiornamenti del quadro regolamentare tesi a ricomprendere nel perimetro di intervento dell'AGCOM nuove attività, come quelle degli operatori di *call center* e più recentemente delle piattaforme

online; in tale ambito si ricorda da ultimo l'istituzione del Registro dei soggetti che usano risorse nazionali di numerazione e l'iscrizione alla IES e al ROC delle concessionarie di pubblicità online con sede legale all'estero ma che conseguono ricavi in Italia.

Anche la numerosità delle segnalazioni gestite dall'Autorità nel corso dell'anno, insieme con i volumi relativi ai procedimenti sanzionatori e di risoluzione delle controversie conclusi, sono indicativi della mole di attività che anche nel 2018 è stata in generale ragguardevole.

In particolare, le segnalazioni da parte di operatori di comunicazione elettronica trattate dall'Autorità sono cresciute (circa 250 in più nel 2018), e al contempo sono diminuite le segnalazioni degli utenti nei tre settori, effetto sia di un'azione più stringente di *enforcement* della regolamentazione a tutela dei consumatori che ha agito in maniera

preventiva (v. *supra* e Capitolo II), sia della semplificazione del sistema delle segnalazioni effettuata dall'Autorità negli ultimi due anni che, congiuntamente all'istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, plausibilmente ha fatto sì che le segnalazioni si focalizzino maggiormente su problematiche specifiche e più complesse.

Per ciò che riguarda i volumi dei procedimenti aventi ad oggetto controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, il dato del primo semestre del 2018, al momento disponibile stante il periodo di transizione al nuovo sistema ConciliaWeb (v. *supra*), mostra come l'Autorità sia riuscita a gestire con efficacia i procedimenti di definizione delle controversie concludendone l'86%, mentre i Co.re.com., responsabili anche della fase di conciliazione, hanno concluso un numero di procedimenti elevato e comparabile con l'anda-

mento degli scorsi anni (poco più di 37.000 in un semestre), evidenziando un buon successo del sistema decentrato.

I procedimenti sanzionatori, maggiormente complicati per natura, presentano volumi ovviamente più contenuti, nell'ordine delle centinaia, ma comunque in linea sostanzialmente con gli anni precedenti.

Come si è diffusamente detto nel Capitolo II, l'anno appena trascorso ha visto l'Autorità molto attenta alle problematiche degli utenti nei tre settori di intervento. Ciò si è tradotto nell'avvio e conclusione di numerose attività di vigilanza e di procedimenti sanzionatori (più di 100 nel 2018): nel caso dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare, le violazioni riscontrate hanno riguardato le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza tariffaria, di esercizio del diritto di recesso, di costi extra-soglia, di cadenza della fattura-

Tabella 5.2.6 - Piano di monitoraggio per il miglioramento dei processi decisionali

Linea strategica	Indicatore	Settore	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Numero di comunicazioni di operatori gestite dal ROC	Tutti	12.683	17.961	13.840	15.764	20.539
	Numero di comunicazioni di operatori gestite dalla IES	Media	4.428	4.701	4.457	4.217	4.092
	Numero di segnalazioni da parte di operatori di comunicazione elettronica gestite ⁽¹⁾	Comunicazioni elettroniche	512	447	446	534	788
	Numero di procedimenti sanzionatori conclusi ⁽²⁾	Tutti	103	205	116	160	139
	Numero di segnalazioni da parte di utenti gestite	Tutti	4.275	5.665	6.600	5.346	3.195
	Numero di procedimenti conclusi dai Co.re.com. aventi ad oggetto controversie tra operatori e utenti ⁽³⁾	Comunicazioni elettroniche	86.872	97.236	91.784	95.947	37.471 ⁽⁴⁾
	Tempi medi di definizione dei procedimenti di iscrizione, cancellazione e richieste di certificazione pervenuti al ROC (30 giorni previsti)	Tutti	14,5 gg.	12,0 gg.	13,4 gg.	16,0 gg.	11,0 gg.
	Numero di procedimenti di definizione controversie operatori-utenti conclusi sul numero totale delle istanze pervenute - AGCOM	Comunicazione elettronica	66%	87%	88%	81%	86% ⁽⁴⁾
	Numero di ordinanze e sentenze Tar e CDS favorevoli su numero di ordinanze e sentenze totali	Tutti	59%	74%	68%	65%	77%

⁽¹⁾ Dato riferito ai periodi maggio 2014-aprile 2015, maggio 2015-aprile 2016, maggio 2016-aprile 2017, maggio 2017-aprile 2018; maggio 2018-aprile 2019.

⁽²⁾ Settore media (pubblicità e minori), settore comunicazioni elettroniche (tutela del consumatore), settore servizi postali.

⁽³⁾ Dato riferito ai procedimenti conclusi riguardanti le istanze di conciliazione, le istanze di definizione delle controversie e i provvedimenti temporanei.

⁽⁴⁾ Considerata la fase di transizione alla piattaforma ConciliaWeb, il dato al momento disponibile si riferisce al primo semestre del 2018.

zione. Nei servizi postali numerosi procedimenti hanno interessato Poste Italiane, soprattutto in merito a casi di dispersione e distruzione di corrispondenza. Per quanto riguarda, infine, l'attività sanzionatoria nel settore dei servizi media a tutela dei minori e in materia di pubblicità è proseguito l'impegno dell'Autorità, soprattutto nel controllo di contenuti che possono incidere sullo sviluppo della personalità dei minori, in collaborazione con le altre istituzioni, dal Comitato media e minori alla Polizia Postale e Guardia di Finanza, fino alle associazioni dei consumatori.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relative alla priorità strategica "Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa".

Stato di avanzamento: completata la sperimentazione AIR; avviato il sistema di controlli interni (controllo di gestione, controllo strategico e di bilancio); realizzazione in corso del Sistema Integrato dell'Autorità.

Punti di forza: gestione di un consistente patrimonio informativo (tramite ROC, IES e altre richieste di informazioni); presidio sul territorio attraverso il sistema dei Co.re.com..

Criticità: crescente complessità dei settori oggetto di analisi e regolazione.

Opportunità: informatizzazione dei processi e della gestione documentale e dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, strumentale anche al sistema dei controlli interni.

Sfide: ulteriore diminuzione dei tempi procedurali ed estensione delle proprie attività e funzioni ai nuovi servizi digitali.

Rafforzamento del ruolo di AGCOM nell'ambito degli organismi internazionali

Il rafforzamento del ruolo dell'Autorità nell'ambito degli organismi internazionali settoriali richiede al regolatore nazionale una crescente capacità di rinnovamento e messa

in discussione del proprio profilo istituzionale e del conseguente disegno organizzativo, nonché dei processi e delle competenze necessarie per affrontare le sfide, sempre più complesse, derivanti dalla trasformazione digitale.

Come dato connaturato a un'istituzione fortemente integrata nel contesto europeo, l'Autorità attribuisce da sempre grande importanza alla cooperazione regolamentare su scala europea ed internazionale e, a tal fine, partecipa attivamente agli organismi e alle reti di regolatori settoriali, condividendo le responsabilità di *governance* e contribuendo alle attività tecniche mediante i propri esperti. Il 2018 ha visto confermate visibilità e reputazione internazionali dell'Autorità nelle interlocuzioni istituzionali per la definizione di importanti processi legislativi relativi a proposte di riforma formulate dalla Commissione europea nell'ambito della strategia del mercato unico digitale e riguardanti i settori di competenza dell'Autorità.

L'evoluzione del quadro legislativo europeo (v. Capitolo I), che annovera ulteriori e importanti interventi normativi in settori adiacenti a quelli di competenza dell'Autorità, ha inoltre sollecitato quest'ultima a proseguire sulla strada dell'integrazione degli strumenti di analisi del comparto allargato delle comunicazioni, proponendo un approccio regolamentare finalizzato all'armonizzazione ai fini del *Digital Single Market*, senza ignorare, al contempo, il potenziale impatto di tali nuove dinamiche sui segmenti tradizionalmente presidiati e, più in generale, su beni costituzionalmente tutelati dall'ordinamento, quali il diritto all'informazione e il principio di libera concorrenza.

Resta rilevante l'impegno dedicato dall'Autorità agli incarichi di *governance* e di coordinamento tecnico degli organismi europei di settore (Tabella 5.2.7), un impegno

che, modulato in ragione della rilevanza dei temi in discussione, va ben oltre gli obblighi di legge o statuari di partecipazione. Partimenti significativo è stato il contributo che l'Autorità ha fornito nell'ambito dei tavoli tecnici nazionali, istituzionalmente preposti alla definizione della posizione nazionale in relazione ai processi legislativi europei, quando questi ultimi entrano nella fase di negoziato. In una dimensione extra-UE, l'Autorità ha rafforzato il proprio impegno, sia nella partecipazione alle reti e agli organismi settoriali di cooperazione, sia in relazione ai rapporti e ai progetti bilaterali di collaborazione.

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha continuato a presidiare le numerose attività in ambito BEREC, assicurando la partecipazione dei propri esperti a tutti i gruppi di lavoro in cui l'Organismo si articola e assumendo posizioni di responsabilità di coordinamento di importanti filoni tecnici. Tra questi, si segnala la copresidenza, confermata per il biennio 2019-2020, del gruppo "*Regulatory Framework*", responsabile del monitoraggio dei processi di riforma settoriale e ora impegnato in un'intensa fase, con attività connesse all'implementazione del nuovo regolamento del BEREC (2018/1971/UE) e all'applicazione nazionale del nuovo Codice (2018/1972/UE). L'Autorità ha inoltre ottenuto, per il medesimo biennio, l'incarico di co-presidenza del gruppo "*End-User*" ed ha rivestito, nel biennio precedente, l'incarico di co-presidenza del gruppo "*Regulatory Accounting*", nell'ambito del quale ha assicurato il coordinamento delle attività per la definizione della risposta del BEREC alla consultazione della Commissione europea sulle modalità di determinazione del WACC da parte delle ANR nell'ambito dei procedimenti regolamentari di settore. Infine,

l’Autorità, quale co-presidente del gruppo “*Remedies*”, ha coordinato l’esercizio di valutazione ai fini dell’aggiornamento delle *Common Position* BEREC relative ai mercati 3a, 3b e 4 di cui alla Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti, anche in considerazione delle novità derivanti dal nuovo Codice europeo.

Nel settore dei servizi media, l’AGCOM ha continuato a fornire attivamente il proprio contributo all’ERGA mediante la partecipazione ai diversi gruppi di lavoro istituiti per l’attuazione del programma di lavoro 2018. In particolare, l’Autorità ha presieduto la *task force* sul tema della promozione delle opere europee nell’ambito del gruppo che si occupa di attività inerenti alla nuova Direttiva servizi media audiovisivi. Nel 2019, in ragione dell’esperienza vantata nell’esercizio delle competenze nazionali in materia di comunicazione politica, l’Autorità ha assunto inoltre il coordinamento della *task force* incaricata di seguire il tema della disinformazione sulle piattaforme online.

Nel settore postale, il Presidente Angelo Marcello Cardani, nell’ambito del percorso triennale nel Comitato di gestione (cd. Troika) del Gruppo dei Regolatori Europei per i Servizi Postali (ERGP), ha rico-

però il ruolo di presidente uscente, col compito di portare a conclusione tutte le attività intraprese nell’anno di presidenza e contribuire alla *governance* del Gruppo. Sotto il coordinamento dell’Autorità sono proseguite le attività avviate a valle dell’approvazione della strategia di medio periodo per gli anni 2017-2019, con la finalità di incrementare l’efficienza dell’ERGP, attraverso l’adozione delle *Internal Rules* e delle linee guida sulla *Visual Identity*. Infine, l’Autorità è stata confermata nell’incarico di co-presidenza, insieme all’olandese ACM, del gruppo di lavoro sul futuro della regolamentazione postale, attività propedeutica all’adozione della posizione dell’ERGP sulla revisione del quadro regolamentare europeo dei servizi postali.

Sul versante extra-UE, è proseguito l’impegno di AGCOM nell’ambito del Segretariato permanente dell’EMERG, in un’ottica di avvicinamento al quadro regolamentare europeo da parte dei Paesi dell’area del Mediterraneo. Relativamente ad altre attività internazionali, l’Autorità è impegnata in due importanti progetti di gemellaggio amministrativo (meglio conosciuti come *Twinning*) con i Ministeri delle comunicazioni di Marocco e Israele.

Il progetto in Marocco ha preso il via nel marzo 2018 e vede l’AGCOM partecipare come “*Junior Partner*” in un consorzio coordinato dal Ministero della Cultura francese; il *Twinning* ha la durata di due anni ed è volto ad aggiornare l’intero quadro normativo del settore delle comunicazioni audiovisive e del cinema del Marocco.

Il *Twinning* con il Ministero delle Comunicazioni israeliano vede l’Autorità nel ruolo di capofila di un consorzio cui partecipano altri regolatori europei. Anche questo gemellaggio ha una durata di 24 mesi, ma i suoi obiettivi sono ancor più ambiziosi: il Ministero israeliano si prefigge adesso di svolgere le prime analisi dei mercati all’ingrosso delle comunicazioni elettroniche, di prendere spunto dalle *best practice* europee per sviluppare le proprie attività di regolamentazione dei servizi a banda ultra-larga e di tutela del consumatore e, per l’audiovisivo, di adottare una nuova legge che regoli per la prima volta i servizi *on demand* e le piattaforme online.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relative alla priorità strategica “Rafforzamento del ruolo dell’AGCOM nell’ambito degli organismi internazionali”.

Tabella 5.2.7 - Piano di monitoraggio per le attività internazionali

Linea strategica	Indicatore	Descrizione indicatore	Settore	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
RAFFORZAMENTO DEL RUOLO AGCOM NELL’AMBITO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	Incarichi di responsabilità assunti	Numero di incarichi di governance e di coordinamento tecnico degli organismi internazionali di settore	Tutti		10	19	18	20
	Esperti nazionali coinvolti in gruppi di lavoro/gemellaggi	Numero di dipendenti coinvolti in gruppi di lavoro attivi presso organismi europei e internazionali di settore	Tutti		65	119	117	91

Stato di avanzamento: pieno conseguimento degli obiettivi. L'Autorità ha ulteriormente consolidato la propria posizione di rilievo mantenendo gli incarichi di governance e di coordinamento tecnico all'interno delle piattaforme regolamentari, assicurando competenza e attenzione al rispetto delle tempistiche prefissate per il completamento delle numerose attività ad essa demandate dai programmi di lavoro di ciascun organismo.

Punti di forza: la natura di autorità convergente voluta dal legislatore nazionale ha consentito all'Autorità di disporre di un ampio spettro di competenze e poteri adeguati ad affrontare le sfide dell'innovazione nei mercati delle comunicazioni, anche partecipando ai diversi organismi europei e internazionali dei vari settori di competenza con adeguata rappresentanza. La continuità e la qualificazione di tale partecipazione fanno sì che l'Autorità sia riconosciuta quale interlocutore di riferimento in ambito internazionale, come dimostrato dagli incarichi di coordinamento ad essa affidati all'interno delle piattaforme europee ed extra-UE e dalle richieste di contatto e informazioni evase nell'ambito di numerosi scambi bilaterali.

Criticità: rafforzare la consapevolezza dell'importanza di un presidio dell'Autorità sui processi legislativi e regolamentari di settore in ambito europeo, alla luce del suo ruolo di istituzione costitutivamente integrata tra livello nazionale e livello europeo. Il biennio 2019-2020 impegnerà l'Autorità sul versante nazionale nei processi di trasposizione della legislazione europea adottata nel secondo semestre del 2018, nell'ambito dei quali sarà necessario individuare le corrette soluzioni in termini di assetto istituzionale e di cooperazione con le altre autorità competenti. In particolare, i pro-

cessi di recepimento dell'acquis settoriale forniranno l'occasione per affrontare il tema del potenziamento della capacità regolatoria dell'Autorità, in termini di disponibilità di risorse umane e finanziarie e delle prerogative di indipendenza ed autonomia dei suoi vertici. Tale rafforzamento è formalmente richiesto dalla disciplina europea di settore, nell'ottica di un sempre maggiore coinvolgimento dei regolatori indipendenti in attività e adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dalla conseguente piena partecipazione agli organismi di cooperazione regolamentare settoriale. In proposito, si rammentano le norme di cui agli articoli 7 e 9 del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e l'articolo 30 della nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi, che impongono agli Stati membri di porre in essere adeguate garanzie in materia.

Opportunità: la struttura convergente dell'Autorità implica un vantaggio in termini di disponibilità di strumenti di comprensione delle sfide scaturenti dai processi di convergenza. Tale assetto influisce positivamente sulla reputazione raggiunta dall'Autorità, circa la sua capacità di presidiare i settori di competenza, nella dimensione europea ed internazionale, dove essa conferma un elevato *standard di performance* attraverso il mantenimento di incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro tecnici e la partecipazione costante ad essi da parte degli esperti, molti dei quali in qualità di estensori materiali dei documenti finali. Tale configurazione particolarmente felice rende l'Autorità un riferimento consolidato per i Regolatori nazionali che, spesso al di fuori dell'Unione, intendano mettere a punto la propria struttura istituzionale al fine di meglio intercettare le dinamiche della convergenza; tale assetto ap-

pare altresì significativo nella prospettiva di un rafforzamento di reti europee di Regolatori operanti in settori in cui il raccordo istituzionale è di più recente istituzione, ove l'esperienza maturata in settori in cui la cooperazione regolamentare è ormai consolidata (ad es. il settore delle comunicazioni elettroniche) può essere trasfusa.

Sfide: le dinamiche della convergenza spingono verso un sempre maggiore sviluppo di sinergie orizzontali, anche con organismi europei di coordinamento e con regolatori nazionali di settori adiacenti. Pertanto appare indifferibile la necessità di gestire la transizione digitale che, accanto alle opportunità di crescita economica, presenta anche profili critici in relazione alla protezione dei dati personali, alla riservatezza della vita privata e della sicurezza digitale.


5.3 I programmi di lavoro dell'Autorità per il prossimo anno

Secondo quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità, in questa sezione della Relazione annuale sono presentati i programmi di lavoro per il prossimo anno. Come nelle scorse Relazioni, le attività programmate, descritte per linee generali d'intervento, scaturiscono sia dalle linee strategiche di medio periodo, confermate per il triennio 2017-2019, sia dalla verifica sull'attività svolta, dall'analisi dei risultati e delle eventuali incongruenze evidenziate dall'attività di *fitness check* (Figura 5.3.1).

Definizione di una regolamentazione pro-concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi

Per quanto concerne la promozione di una regolamentazione pro-concorrenziale, rivolta allo sviluppo

Figura 5.3.1 - Linee strategiche e programmi di lavoro



di reti e servizi, nel prossimo anno l'Autorità sarà chiamata a svolgere, *inter alia*, le seguenti attività.

Nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, saranno portati a compimento gli interventi regolamentari avviati nel precedente periodo di riferimento volti a promuovere la concorrenza infrastrutturale, nonché a favorire l'adozione dei servizi a banda ultra-larga.

A tale riguardo, si proseguirà nell'attività di definizione di regole utili per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione di rete fissa (FTTC, FTTB, FTTH) e di rete mobile (LTE e 5G). In particolare, l'Autorità concluderà l'analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa. In questo ambito, verrà anche completato l'*iter* di valutazione del progetto di separazione societaria volontaria della rete di accesso di Telecom Italia già notificato all'Autorità. Inol-

tre, con l'avvio dell'analisi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa, sarà completato il ciclo di revisione della regolamentazione di settore.

Al fine di facilitare le migrazioni tra operatori dei clienti attestati su reti in fibra, l'Autorità definirà le procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da Telecom Italia.

Parallelamente, l'Autorità continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento e di supervisione delle attività di implementazione degli aspetti innovativi introdotti dalla regolamentazione nei mercati di comunicazione elettronica in seno ai tavoli di confronto con gli operatori del mercato.

Proseguirà altresì l'attività di vigilanza e di risoluzione delle con-

troversie tra gli operatori per assicurare il rispetto degli obblighi regolamentari introdotti nei mercati, relativi, in particolare, alla qualità dei servizi e alle garanzie di non discriminazione.

Con riferimento alle comunicazioni *machine-to-machine*, l'Autorità completerà l'analisi degli impatti sul mercato e sul Piano Nazionale di Numerazione derivanti dall'introduzione delle eSIM che, rispetto a quelle tradizionali, prevedono la possibilità di essere aggiornate da remoto.

Nell'ottica di promuovere la diffusione delle reti sul territorio, inoltre, l'Autorità continuerà ulteriormente a sviluppare la propria piattaforma per la mappatura delle reti a banda larga, potenziandola anche in collaborazione con il BEREC. Infatti, ai sensi del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di cui alla Direttiva 2018/1972/UE

dell'11 dicembre u.s., il BEREC è chiamato ad adottare linee guida applicative di alcune disposizioni e obblighi contenuti nel Codice, per favorirne un'applicazione uniforme negli Stati membri. In questo quadro, l'Autorità partecipa ai lavori, recentemente avviati in sede europea, per la definizione, entro i primi mesi del 2020, di Linee guida in materia di mappatura geografica delle reti a banda larga sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 22 del Codice.

Per quanto riguarda le analisi svolte dall'Autorità sull'evoluzione dell'ecosistema digitale, nel 2019 si concluderà l'indagine conoscitiva "Big Data"¹⁰³, avviata con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per il trattamento dei dati personali partendo dalla consapevolezza della pervasività delle piattaforme digitali nella società e nell'economia. La raccolta e l'elaborazione di quantità massive di dati, operate da tali piattaforme, consente infatti alle imprese che le gestiscono con successo di imporre dinamiche concorrenziali e conduce a trasformazioni profonde anche della sfera politico-sociale sino a rappresentare autentiche sfide alla democrazia e al pluralismo (v. Capitoli I e III).

Nel settore dei servizi postali, in ragione dell'elevata frammentarietà dell'offerta e della diffusione di *partnership* a vario titolo tra operatori, nel corso dell'anno proseguirà l'attività di ricognizione e verifica delle imprese attive del mercato al fine di poter disporre, nel medio periodo, di un Registro unico degli operatori postali, adeguato all'assolvimento dei compiti affidati all'Autorità. Si osserva che la creazione del suddetto Registro è propedeutica all'aggiornamento delle

regole esistenti per il rilascio dei titoli abilitativi; inoltre, una ricognizione completa degli operatori presenti sul mercato consente di formulare risposte regolatorie adeguate ad un settore, come quello postale, soggetto a continui cambiamenti. Al riguardo, si precisa che per dare piena efficacia al raggiungimento dell'obiettivo della realizzazione del Registro degli operatori è necessaria un'apposita modifica legislativa, rispetto alla quale l'Autorità ha individuato e schematizzato gli elementi informativi che devono essere acquisiti dagli operatori e quelli che potrebbero comunque essere attinti dai dati in possesso del MISE.

A seguito della suddetta ricognizione, si procederà ad aggiornare il quadro normativo relativo al rilascio dei titoli abilitativi, ora definito con la delibera n. 129/15/CONS: attraverso la nuova norma si chiariranno, in maniera univoca, le forme di aggregazione consentite e i profili di responsabilità del soggetto capogruppo; inoltre sarà valutata la possibilità di definire obblighi di interoperabilità delle reti postali e obiettivi di qualità (intesi come tempi di recapito) su tutti i servizi postali, così da assicurare *standard* minimi per tutti gli utenti.

Al fine di rendere più efficace la vigilanza e di valutare la necessità di futuri interventi regolamentari nel settore delle consegne, verrà completato il procedimento per l'analisi del mercato dei servizi di consegna dei pacchi che, in linea con il recente Regolamento UE 2018/644, è volto ad individuare i soggetti presenti e il perimetro del mercato di riferimento nonché ad analizzare il ruolo delle piattaforme online in tale mercato, valutando la capacità di queste ultime di in-

fluenzare le dinamiche competitive. Verrà altresì completato il procedimento relativo alla definizione delle modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, per l'attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Infine, a valle del completamento del procedimento relativo al calcolo del costo netto del SU per gli anni 2015 e 2016, si avvierà un procedimento volto a valutare l'adeguatezza degli attuali formati della contabilità regolatoria di Poste Italiane, con l'obiettivo di ottenere informazioni più approfondite per le attività istituzionali svolte.

L'Autorità, oltre a continuare la sua attività di vigilanza sulle fattispecie già evidenziate, intende concentrare e attribuire priorità all'azione di verifica e controllo sull'adeguamento degli operatori alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e alle contrattazioni collettive nazionali di lavoro di riferimento, vigenti nel settore postale¹⁰⁴, sulla tutela degli utenti, in particolare nel settore delle consegne dei pacchi alla luce del crescente sviluppo dell'*e-commerce* e, infine, sull'attività di notifica a mezzo posta che, anche dal punto di vista operativo, può dirsi ormai liberalizzata.

Efficiente allocazione delle risorse scarse: radiospettro, numerazione

Per quanto riguarda lo spettro radio allocato ai servizi di comunicazione elettronica, l'Autorità intende proseguire le attività mirate alla verifica del rispetto delle normative del-

¹⁰³ L'indagine conoscitiva è stata avviata con delibera n. 127/17/CONS.

¹⁰⁴ Artt. 6 e 11 del già citato regolamento.

l'Unione europea, dell'ITU e del CEPT, e all'ulteriore potenziamento della collaborazione con le istituzioni nazionali ed europee, incluso il *Radio Spectrum Committee*, per favorire la destinazione di nuove risorse frequenziali agli usi di comunicazione elettronica.

Con specifico riferimento alla futura transizione verso la tecnologia 5G, l'Autorità, sempre con l'obiettivo di garantire l'uso effettivo ed efficace dello spettro, intende accompagnare, di concerto con il MISE, nella fase successiva all'assegnazione delle frequenze, lo sviluppo delle significative opportunità legate al progresso delle nuove reti 5G e alla massiva diffusione dei relativi dispositivi e servizi di comunicazione *wireless* e mobili, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano d'azione per il 5G della Commissione europea.

Inoltre, alla luce del nuovo quadro regolamentare europeo delle comunicazioni elettroniche¹⁰⁵, che introduce diversi profili innovativi in materia di gestione dello spettro radio nel settore delle telecomunicazioni, l'Autorità sarà chiamata a partecipare alle relative attività implementative, nell'ambito del processo di trasposizione del nuovo Codice europeo nell'ordinamento nazionale, incluse le attività di *peer review* previste dall'articolo 35 del nuovo Codice.

Tra le principali attività programmate rispondenti ai predetti obiettivi si annoverano: la cura degli aspetti implementativi del regolamento di cui alla delibera n. 231/18/CONS – inclusa la partecipazione al Tavolo tecnico 5G – riguardanti, ad esempio, le modalità di sincronizzazione nell'impiego della banda 3400-3800 MHz, le modalità di accesso

in *leasing* della banda 3600-3800 MHz, e le modalità di condivisione delle frequenze a 26 GHz secondo il modello “*club use*” e le relative modalità di accesso; le attività relative all'implementazione delle norme europee in materia di frequenze per servizi di telecomunicazioni e la possibile messa a disposizione di nuove porzioni di bande; la partecipazione al Tavolo tecnico sul GSM e l'impiego di nuove tecnologie nelle bande radiomobili; la partecipazione alle attività del Gruppo Nazionale per la definizione della posizione nazionale e la partecipazione all'interno della delegazione italiana alla prossima WRC-19.

Inoltre, come sempre, sulla base dell'evoluzione della normativa tecnica e regolamentare europea, di eventuali nuove disposizioni legislative in tema di spettro, e della consueta collaborazione istituzionale con il Ministero, potranno eventualmente rendersi necessari ulteriori interventi di regolazione concernenti l'uso dello spettro.

Per quanto riguarda la pianificazione delle frequenze per la televisione digitale terrestre e la radio digitale, la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (legge di bilancio 2019), ai commi dal 1101 al 1111, ha integrato e modificato il precedente quadro normativo in materia di *refarming* della banda 700 MHz definito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevedendo ulteriori compiti che l'Autorità è chiamata a svolgere nel corso del 2019.

In particolare, entro il 30 settembre 2019, l'Autorità stabilirà le procedure per “*l'assegnazione dell'ulte-*

riore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso pianificate dall'Autorità stessa nel PNAF”, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, sulla base dei principi e criteri individuati nell'articolo 1031-bis della legge di bilancio 2018.

Inoltre, l'Autorità definirà le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva del *multiplex* contenente l'informazione regionale a favore di alcuni operatori locali (in particolare i soggetti legittimamente operanti in ambito locale, assegnatari dei diritti d'uso dei canali 51 e 53, che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel cd. “*periodo transitorio*”, ai sensi del comma 1032 della legge di bilancio 2018).

Infine, l'Autorità avvierà le attività di aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e delle modalità di attribuzione delle relative numerazioni, in considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche di pianificazione dell'emittenza locale (da svolgersi entro il 31 dicembre 2019, come previsto dall'articolo 1, comma 1035, della legge di bilancio 2018, modificato dalla legge di bilancio 2019).

Ulteriori attività riguarderanno il settore della radiofonia digitale. In particolare, dovrà essere completato

¹⁰⁵ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

il procedimento, avviato con delibera n. 13/19/CONS, relativo all'adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in banda III VHF per il servizio radiofonico digitale DAB+ (PNAF-DAB). Tale procedimento è stato avviato a seguito della disposizione di cui all'art. 1, comma 1030, della legge di bilancio 2018, come modificato dall'art. 1, comma 1103, *lett. c*), della legge di bilancio 2019, con la quale le frequenze della banda III VHF vengono destinate prioritariamente alla pianificazione della radiofonia digitale.

Inoltre, allo scopo di garantire un assetto plurale e competitivo al mercato che andrà a determinarsi con la nuova pianificazione frequenziale, e per garantire un uso efficiente delle risorse pianificate, l'Autorità intende aggiornare il Regolamento sulla radiofonia digitale la cui attuale versione, finalizzata a disciplinare il settore nella sua fase di avvio, risale al 2009 (delibera n. 664/09/CONS), sebbene con alcune modifiche e integrazioni apportate dalla delibera n. 567/13/CONS.

Tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione

In relazione all'obiettivo di tutela del pluralismo e parità di accesso ai mezzi di informazione, per il 2019 l'Autorità svolgerà la valutazione delle dimensioni economiche del SIC, prevista dall'art. 43, commi 2, 9, 10 del TUSMAR, e di verifica del rispetto dei limiti anti-concentrativi previsti dall'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del TUSMAR, in occasione di operazioni di concentrazione e intese tra soggetti operanti nel SIC.

Inoltre, entro il 30 ottobre 2019 (come previsto dall'art. 23, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS), verrà effettuata la verifica annuale in merito al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per la fornitura dei programmi

televisivi in ambito nazionale e locale sulle reti digitali terrestri, di cui agli artt. 5 e 43, comma 7, del TUSMAR.

Per quanto concerne i procedimenti avviati ai sensi dell'art. 43, comma 2, del TUSMAR, proseguirà la c.d. "fase 2" di analisi del settore dei servizi di media audiovisivi per l'eventuale accertamento della sussistenza di posizioni dominanti, o comunque lesive del pluralismo, nei due mercati (servizi gratuiti e a pagamento) individuati con delibera n. 41/17/CONS. In tale ambito, si terrà conto dei processi generali di trasformazione che stanno caratterizzando l'intero settore dei servizi di media audiovisivi, sia a livello inter-settoriale sia a livello intra-settoriale, nonché degli eventuali impatti sui mercati in esame dell'implementazione del cd. *refarming* della banda a 700 Mhz, che è destinato a incidere in maniera rilevante sulle modalità di utilizzo della capacità trasmissiva resa disponibile dalle reti digitali terrestri.

Con riferimento al settore radiofonico, l'Autorità concluderà nei prossimi mesi l'accertamento sulla sussistenza o meno delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nei mercati rilevanti individuati con delibera n. 506/17/CONS e procederà, in caso di esito positivo, all'adozione delle eventuali misure di cui all'art. 43, comma 5, del Testo Unico. In particolare, il provvedimento conclusivo sarà adottato all'esito di una consultazione pubblica della durata di 30 giorni, come previsto dall'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS.

Per l'assolvimento dei principi di trasparenza previsti dalle norme sull'editoria, in particolare dalla legge n. 416/1981 e dalla legge n. 67/1987, l'Autorità provvederà alla raccolta e all'analisi dei dati sulle tirature delle testate quotidiane per valutare eventuali situazioni di concentrazione nell'editoria quotidiana.

Infine, l'attività dell'Autorità si estenderà inoltre sempre più alla vigilanza dei mercati digitali, quali la pubblicità online e l'economia dei dati. In tale ambito, sarà approfondito il ruolo svolto dalle piattaforme online sul sistema concorrenziale e informativo.

Per ciò che attiene più specificamente al pluralismo interno, nel 2019, l'Autorità continuerà a sviluppare le linee di attività inerenti al perimetro di propria competenza, rafforzandone alcune, anche in ragione di importanti novità legislative intervenute nel quadro normativo europeo di settore.

In particolare, per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova Direttiva sui servizi media audiovisivi che, come noto, dovrà avvenire entro il 19 settembre 2020, l'Autorità sarà impegnata nelle attività preparatorie all'implementazione delle nuove regole, attraverso una diretta partecipazione ai lavori dell'ERGA, a supporto della Commissione europea, nel processo di redazione delle linee guida per le piattaforme di *video sharing*.

A seguito delle competenze attribuite all'Autorità dal c.d. "Decreto dignità" sul divieto di pubblicità del gioco a pagamento, nel corso dell'anno avrà luogo l'effettiva implementazione delle linee guida, adottate dall'Autorità con la delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, che definiscono le modalità attuative della norma per ciò che attiene alla specificazione dell'ambito di applicazione, delle regole procedurali per l'esercizio dell'azione di vigilanza e sanzionatoria da parte dell'Autorità.

Un'altra rilevante area di intervento riguarderà le attività di vigilanza sui nuovi obblighi in capo ai fornitori di servizi media audiovisivi in materia di promozione delle opere europee e italiane, introdotti nel 2017 dal c.d. "Decreto Franceschini" (v. Capitolo II), in relazione alle quali l'Autorità ha adot-

tato il “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” (delibera n. 595/18/CONS). In tale ambito proseguirà la partecipazione dell’Autorità al tavolo tecnico istituito presso il suddetto MIBAC.

Inoltre, nel 2019 l’Autorità avvierà il monitoraggio sul funzionamento del Contratto di servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, ad un anno dalla sua entrata in vigore¹⁰⁶, con particolare riferimento alle previsioni sulle quali sono già disponibili elementi di analisi (v. Capitolo II).

In merito alle attività svolte dall’Autorità a tutela del pluralismo della correttezza dell’informazione sulle piattaforme online, l’Autorità proseguirà le attività dei gruppi di lavoro del Tavolo tecnico, istituito con la delibera n. 423/17/CONS, volte in particolare alla realizzazione di una piattaforma di *fact checking*, al miglioramento della trasparenza della filiera della pubblicità online e all’implementazione, inoltre, di campagne informative per gli utenti e di iniziative di sensibilizzazione per promuovere la *media literacy*. Con riferimento allo studio del sistema dell’informazione online, l’Autorità concluderà l’indagine conoscitiva “Piattaforme digitali e sistema dell’informazione”, avviata con la delibera n. 309/16/CONS.

Più in generale, l’Autorità approfondirà ulteriormente e affinerà nuove metodologie e strumenti finalizzati alla verifica della qualità dell’informazione sulle piattaforme online e all’analisi dell’impatto dell’intermediazione algoritmica, nonché dell’attendibilità degli indici di ascolto online.

Tutela dell’utenza e delle categorie deboli

L’obiettivo strategico della tutela dell’utenza vedrà l’Autorità impegnata innanzitutto sul terreno dell’*enforcement*, con un’intensa attività di verifica della conformità dei comportamenti degli operatori ai due provvedimenti di carattere generale recentemente approvati: le “Linee guida in materia di costi per la dismissione o il trasferimento dell’utenza” (delibera n. 487/18/CONS) e le “Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali” (delibera n. 348/18/CONS).

Sempre in materia di neutralità della rete, proseguirà il monitoraggio degli obblighi di trasparenza, della qualità delle connessioni e delle pratiche di gestione del traffico e di quelle *zero-rating*.

Nell’ambito del servizio universale, saranno definiti i nuovi criteri per la distribuzione sul territorio delle postazioni di telefonia pubblica, mentre, a difesa degli utenti più svantaggiati, l’Autorità monitorerà il rispetto della delibera n. 46/17/CONS in tema di agevolazioni per non udenti e non vedenti, valutando altresì l’adeguatezza al contesto tecnologico e di mercato delle misure vigenti al fine di una eventuale estensione della platea dei destinatari.

Unitamente al rinnovo dei progetti Misura Internet, sarà sviluppata un’applicazione web, da rendere disponibile gratuitamente agli utenti attraverso i siti istituzionali, finalizzata ad una agevole misurazione

della qualità istantanea della connessione a internet da parte degli utenti finali.

Con il potenziamento dell’uso delle tecnologie per migliorare i servizi resi ai cittadini, l’attuale procedura per l’invio di segnalazioni da parte dei consumatori sarà sostituita con un nuovo modello interattivo di denuncia, compilabile direttamente sul sito web dell’Autorità e collegato a un *software* di gestione avanzato per poter intercettare più efficacemente i comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, l’implementazione della piattaforma Concilia-Web sotto il profilo tecnico sarà accompagnata da una revisione dei regolamenti che ne disciplinano il funzionamento, con l’obiettivo di renderne sempre più agevole l’utilizzo da parte degli utenti.

Con riferimento alle novità introdotte dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’Autorità, in relazione alle nuove competenze attribuitele dalla suddetta norma, nel 2019 avvierà una consultazione pubblica al fine di adottare un Regolamento di vigilanza e sanzionatorio in materia di *secondary ticketing* sulle reti di comunicazione elettronica. La nuova competenza, infatti, prevede che l’AGCOM e le altre autorità competenti effettuino accertamenti e interventi volti a contrastare il fenomeno della vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari – anche sulla base di apposito contratto o convenzione – dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. *secondary ticketing*) individuando specifici presidi sanzionatori per la violazione del divieto sancito. Con riguardo alle attività in pro-

¹⁰⁶ In considerazione del fatto che il contratto è stato pubblicato a marzo 2018, alcuni obblighi sono stati interpretati dal concessionario come riferiti al 2019.

gramma a tutela degli utenti dei servizi postali, nel corso dell'anno 2019 proseguirà il procedimento di regolamentazione in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge di bilancio 2018, che ha affidato all'Autorità il compito di definire le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

Infine, oltre a proseguire l'attività di vigilanza sui temi illustrati nei precedenti paragrafi e l'attività di regolamentazione in materia di tutela dell'utenza, proseguirà l'attività di vigilanza sulla trasparenza dei prezzi e dei termini e delle condizioni contrattuali dei servizi di consegna dei pacchi transfrontalieri in attuazione delle previsioni del Regolamento 2018/644/UE, pubblicato il 2 maggio 2018. Una delle principali finalità del Regolamento è quella di garantire la massima trasparenza delle tariffe applicate dagli operatori per l'invio dei pacchi tra le diverse nazioni dell'Unione europea. A tal fine, le autorità nazionali, alle quali sono stati attribuiti opportuni poteri di regolamentazione e di intervento, dovranno tra l'altro raccogliere dagli operatori postali le informazioni aggiornate sulle tariffe, per poi trasmetterle alla Commissione europea che provvederà a pubblicarle sul proprio sito così da consentire agli utenti un confronto dei prezzi.

Ognuna di queste attività sarà coadiuvata da un'analisi di monitoraggio sull'esperienza dei cittadini italiani nel consumo di beni e servizi di comunicazione (tlc, media, e servizi postali), volta a misurare il livello di soddisfazione dei consumatori, gli ambiti di criticità, eventuali nuovi ambiti di intervento sia per la regolazione, sia per le *public policies*.

Promozione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali

Nel prossimo anno, proseguiranno le attività inerenti alla tutela del diritto d'autore online, sia con un'azione di *enforcement* efficace, alla luce dei nuovi strumenti di tutela attribuiti dalla modifica regolamentare dell'ottobre 2018 (v. Capitolo II), sia attraverso il potenziamento delle iniziative di educazione alla legalità.

Un altro filone di attività nel 2019 riguarderà il completamento della ricostruzione del nuovo scenario normativo di riferimento per le piattaforme digitali, nel cui ambito verranno effettuate le prime attività di analisi della Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, il cui termine di recepimento sarà – presumibilmente – nel 2021.

Infine, verranno attuate iniziative di media e *digital education*, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali (es. MIUR, MISE) e internazionali (es. ERGA, ONU, UNESCO).

Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici inerenti al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza dell'azione amministrativa, come visto nel Capitolo IV, l'Autorità ha proseguito, nel periodo di riferimento, nel percorso di implementazione di un sistema di valutazione della *performance* al quale connettere anche percorsi di crescita di valorizzazione professionale delle risorse umane.

Da un punto di vista della struttura del processo decisionale, il prossimo anno, dopo la fase di sperimentazione, si metterà a punto il sistema definitivo relativo alle analisi di impatto della regolamentazione (AIR). In tal senso, sarà ulteriormente rafforzato il sistema di monitoraggio di mercati, settori, e tecnologie, attraverso gli strumenti di reportistica

e analisi (*focus, report* e osservatori). Analogamente, sarà rafforzato il ruolo e ulteriormente efficientata la gestione delle banche dati per l'analisi economica e statistica.

Da un punto di vista di gestione del personale si è raggiunto un elevato grado di informatizzazione dei processi interni, attività che si prevede di portare a completamento nell'arco del prossimo anno anche con una integrazione tra i vari sistemi informatici presenti in Autorità.

In tema di benessere e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, l'impegno dell'Amministrazione è quello di continuare a garantire il mantenimento dei livelli di qualità del lavoro raggiunti coerentemente con le previsioni della normativa vigente in materia.

Al riguardo, il successo ottenuto nella sperimentazione dell'istituto del lavoro a distanza, finalizzato a rafforzare la tutela di situazioni meritevoli di attenzione sotto il profilo sociale, ha consentito da un lato di valutare il positivo impatto dell'istituto sull'efficacia economico-organizzativa della struttura e, dall'altro, l'opportunità di apportare eventuali modifiche allo stesso, volte a garantire una maggiore rispondenza tra le esigenze organizzative e le richieste dei dipendenti.

I percorsi di formazione attivati nel corso dell'anno di riferimento, finalizzati ad elevare ulteriormente il livello delle professionalità presenti per far fronte alle specifiche funzioni istituzionali dell'Amministrazione, hanno fatto registrare un incremento del grado di *expertise* e competenze dei dipendenti garantendo, altresì, un aggiornamento delle conoscenze nei campi afferenti alle attività di pertinenza dell'Autorità. Tale organizzazione verrà riproposta nel corso del prossimo anno attraverso la programmazione di ulteriori percorsi formativi che riguarderanno anche materie trasversali di interesse delle diverse strutture dell'Amministrazione.

In proposito rileva rappresentare che nell'ambito delle attività previste dalle Convenzioni vigenti tra l'Autorità ed i Co.re.com., in coerenza con l'articolo 8 (Formazione e aggiornamento del personale), in cui è stabilito che "L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Co.re.com., può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni", è stato elaborato un piano di formazione sperimentale trimestrale¹⁰⁷ che, programmato per l'anno 2019, è finalizzato all'aggiornamento di coloro che lavorano presso i Co.re.com., nello svolgimento delle funzioni delegate, anche in considerazione del nuovo Accordo Quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Relativamente alle politiche assunzionali, tenuto conto del *turn over*, sono stati garantiti i livelli occupazionali interni attraverso il reclutamento dei profili professionali carenti.

Pertanto, sulla base delle previsioni programmatiche concernenti il piano di reclutamento delle risorse umane, nel cui ambito sono state attuate le procedure di stabilizzazione interne che hanno interessato il personale precario, attivate nelle forme individuate dal Decreto Legislativo n. 75/2017 (v. Capitolo IV), è *in itinere* un concorso pubblico per il reclutamento nei ruoli di specifiche competenze da inquadrare nell'area tecnica, che è stato indetto attivando la relativa procedura secondo i principi di cui alla Convenzione quadro sulle

procedure concorsuali, sottoscritta in virtù dell'art. 22 (rubricato "Razionalizzazione delle autorità indipendenti"), comma 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), ai sensi del quale "Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale (...)" delle amministrazioni indipendenti "sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo". Inoltre, nell'ottica di garantire una crescita professionale del personale interno inquadrato nei ruoli dell'Autorità, è stata indetta una selezione, anch'essa in corso di svolgimento, basata su principi di meritocrazia e diretta al passaggio alla qualifica superiore.

Con riferimento alla gestione degli affari generali e dei contratti, l'Autorità continua a porsi l'obiettivo principale di procedere all'implementazione e al rafforzamento delle procedure cooperative e collaborative con altre pubbliche amministrazioni. In particolare, con riferimento alle altre Amministrazioni indipendenti, l'Autorità continuerà a confrontarsi costantemente su molteplici tematiche al fine di definire strategie comuni per una gestione associata dei servizi strumentali, nel rispetto degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa imposti dalla normativa vigente in materia. Inoltre, si ravvisa l'esigenza di proseguire, con altre Amministrazioni e fornitori, nella partecipazione al Tavolo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di riprendere i lavori del Cantiere sul Procurement Pubblico.

Rafforzamento del ruolo di AGCOM nell'ambito degli organismi internazionali

La programmazione strategica dell'Autorità, in relazione all'obiettivo del rafforzamento del suo ruolo nell'ambito dei contesti internazionali, si svilupperà lungo le linee direttrici definite dal nuovo quadro legislativo europeo nei settori di competenza delle comunicazioni elettroniche e dei media.

A tale riguardo, si segnala che i prossimi adempimenti derivanti dalle riforme recentemente varate e le attività che, a valle di tali riforme, si svolgeranno all'interno delle competenti piattaforme, si dispiegheranno su un orizzonte biennale, derivante dalle tempistiche previste per la trasposizione della nuova disciplina europea in ambito nazionale (v. Capitolo I).

In tale ambito, saranno messe a punto opportune soluzioni operative per assicurare il massimo coordinamento delle attività sui tavoli nazionali di trasposizione e attuazione delle norme europee, facendo leva sulle competenze formate e sulle analisi compiute nella fase ascendente dei processi di riforma.

L'Autorità sarà inoltre impegnata nei processi di implementazione dei nuovi presidi normativi settoriali, attraverso la partecipazione qualificata alle piattaforme di cooperazione regolamentare (BEREC, ERGA ed ERGP).

La strategia per un mercato unico digitale non sembra ancora aver spiegato tutti i suoi effetti, per cui si attende ancora la conclusione definitiva di alcuni processi per l'adozione di normative specifiche (*cybersecurity*, *copyright*, *privacy*) che, in ogni caso, confermano lo spirito che ha contraddistinto l'azione dell'Unione europea dal 2015. Assumendo un approccio convergente, il legislatore europeo ha in-

¹⁰⁷ Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 395/17/CONS.

trodotta discipline che solcano in modo trasversale i mercati tradizionali, anche suggerendo strumenti giuridici innovativi che non siano di ostacolo all'innovazione e al contempo non riducano le tutele. Questo assetto giuridico fortemente modificato sollecita l'Autorità, anche

in forza dell'assetto convergente che la caratterizza, a un nuovo protagonismo che non può lasciare indifferente il legislatore nazionale. Analogamente, si impone un'evoluzione e un nuovo dinamismo nelle relazioni e nelle interlocuzioni con le istituzioni europee e nazio-

nali, anche dei cosiddetti settori adiacenti, al fine di sviluppare sinergie e condividere approcci e competenze per gestire i profondi mutamenti che l'evoluzione tecnologica digitale ha già determinato nel tessuto sociale, economico e culturale.

**DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA
BORSA (CONSOB)**



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI PER L'ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 RELATIVO AL PROSPETTO DA PUBBLICARE
PER L'OFFERTA PUBBLICA O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI TITOLI
IN UN MERCATO REGOLAMENTATO**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

20 giugno 2019

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno **10 luglio 2019**, *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#).

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB Divisione Strategie Regolamentari

**Via G.B. Martini, n. 3
00198 ROMA**

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito internet della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. Il Regolamento (UE) 2017/1129.

Il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento UE e del Consiglio (“Regolamento Prospetto” o anche “il Regolamento”) relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e sostituisce la precedente Direttiva 2003/71/CE (“Direttiva Prospetto”).

Il Regolamento sarà applicabile nella sua interezza a partire dal 21 luglio prossimo, mentre alcune specifiche disposizioni sono già divenute applicabili e sono state recepite nell’ordinamento nazionale. In particolare, si tratta:

- a) delle disposizioni relative all’innalzamento della soglia di esenzione (dal 10% al 20%) per l’emissione di titoli fungibili con titoli già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato e dell’esenzione per la quotazione di titoli disposta da un’autorità di risoluzione (art. 1, paragrafo 5, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento Prospetto), e che sono state recepite con delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017, di modifica al Regolamento Emittenti;
- b) della disposizione che consente agli Stati membri di individuare la soglia non superiore a € 8 milioni al di sotto della quale non è richiesta la pubblicazione di un prospetto, e che è stata recepita con delibera Consob n. 20686 del 9 novembre 2018, di modifica del regolamento Emittenti prevedendo l’innalzamento della soglia di esenzione da € 5 milioni a € 8 milioni.

Il Regolamento Prospetto prevede una serie di disposizioni attuative che tuttavia non hanno ancora completato il loro *iter* di approvazione. In particolare, si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di due Regolamenti delegati adottati dalla Commissione Europea il 14 marzo u.s. e riguardanti: il primo, il formato e contenuto, controllo e procedure di approvazione del prospetto¹; il secondo, le informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, la pubblicazione e la classificazione dei prospetti, la pubblicità relativa ai titoli, i supplementi al prospetto ed il portale di notifica². Non è stato invece ancora adottato dalla Commissione UE l’atto delegato relativo al contenuto del documento di esenzione in caso di offerte pubbliche di scambio (su cui si veda *infra* paragrafo 3.3)³.

1.1 Redazione e responsabilità del prospetto

Il Regolamento Prospetto disciplina integralmente il contenuto, il processo di autorizzazione e pubblicazione del prospetto informativo. Esso conferma quanto già

¹ *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2020 final.*

² *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2022 final.*

³ Anche in merito a tale atteso atto delegato, l’ESMA, su richiesta della Commissione europea, ha predisposto un parere tecnico, pubblicato il 29 marzo u.s., riguardante il contenuto minimo delle informazioni descrittive dell’operazione e dell’impatto sull’emittente da riportarsi nei documenti di esenzione sopra citati.

previsto dalla Direttiva Prospetto in merito alla possibilità di redigere il prospetto come unico documento oppure in documenti distinti: documento di registrazione, nota informativa sui titoli e una nota di sintesi contenente le informazioni chiave di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura e i rischi dell'investimento.

A prescindere dalla forma scelta, il prospetto dovrà contenere “*le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa*” presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile sui seguenti aspetti: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente; i titoli e i diritti ad essi correlati; le ragioni dell'emissione e l'impatto della stessa sull'emittente.

Rispetto all'attuale disciplina il nuovo quadro normativo prevede talune modifiche riguardanti prevalentemente le informazioni economico-finanziario da riportare nel documento di registrazione e nella nota di sintesi.

In particolare, è stato inserito l'obbligo di riportare nel prospetto le previsioni sugli utili già pubblicate dall'emittente al di fuori del prospetto ed ancora valide, corredate da una dichiarazione attestante la comparabilità e coerenza delle stime con le informazioni storiche e le politiche contabili adottate dall'emittente.

È stato, altresì, abrogato l'obbligo di inserire nel prospetto la relazione dei revisori sulle stime degli utili sia nel caso di prospetto d'offerta di prodotti *equity* che *non equity*.

Dalla data di applicazione del Regolamento, le informazioni sulla situazione finanziaria potranno essere fornite tramite l'inclusione, nell'apposita sezione, della relazione sulla gestione prevista dalla Direttiva 2013/34/UE (“*Direttiva Accounting*”). Inoltre, sono stati allineati i tempi di aggiornamento annuale delle informazioni finanziarie con quelli previsti dalla Direttiva 2013/50/UE (“*Direttiva Transparency*”), pertanto queste ultime dovranno essere aggiornate solo se sono trascorsi più di 16 mesi tra la data di approvazione del prospetto e la chiusura dell'ultimo periodo nel quale le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione⁴.

Nota di sintesi

Con particolare riferimento alla nota di sintesi, il Regolamento Prospetto prevede un'opzione rimessa alla discrezionalità degli Stati membri riguardante la possibilità di richiedere agli emittenti/offerenti la sostituzione obbligatoria della sezione della nota di sintesi relativa ai titoli con una parte del documento contenente le informazioni chiave (“KID”) a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 (“PRIIPs”), laddove l'Italia sia Stato membro d'origine e trovi applicazione anche il regolamento PRIIPs. La nota di sintesi non è richiesta in due particolari casi, entrambi riguardanti la richiesta di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. In particolare, la nota di sintesi non è richiesta qualora l'operazione riguardi titoli negoziati

⁴ Il quadro normativo attuale, *cfr. Regolamento 809/2004/CE*, prevede un termine pari a 15 mesi.

in un mercato regolamentato nel quale hanno accesso esclusivamente gli investitori qualificati, oppure nel caso in cui il valore nominale dei titoli abbia un valore unitario nominale superiore a € 100.000.

Inoltre, al fine di ridurre gli oneri connessi alla redazione del prospetto, il Regolamento ha eliminato l'obbligo di presentazione della nota di sintesi in occasione della predisposizione di un prospetto di base. Pertanto, secondo quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 8 del Regolamento la stessa dovrà essere redatta esclusivamente in occasione di ogni specifica emissione e allegata alle singole condizioni definitive.

Il Regolamento Prospetto prevede che il contenuto della nota di sintesi debba essere organizzato in quattro sezioni: (a) Introduzione contenente le avvertenze; (b) Informazioni fondamentali concernenti l'emittente; (c) Informazioni fondamentali sui titoli; (d) Informazioni fondamentali sull'offerta al pubblico di titoli e/o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Inoltre, sono fornite delle indicazioni circa la lunghezza massima del documento, specificando che lo stesso non superi le sette facciate.

Infine, il Regolamento prevede la possibilità di inserire non più di 15 fattori di rischio, presentati in un numero limitato di categorie ed ordinati per importanza, relativi ad aspetti rilevanti e specifici dell'emittente e dei relativi titoli e che siano avvalorati dal contenuto del prospetto. All'emittente è richiesto di valutare la rilevanza dei fattori di rischio sulla base della probabilità che si verifichino nonché di quantificarne l'impatto negativo al verificarsi dell'evento.

Documento di registrazione

Al fine di ridurre i costi connessi alla predisposizione di un prospetto, il Regolamento offre la possibilità agli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di redigere, ad ogni esercizio, un documento di registrazione sotto forma di documento di registrazione universale ("DRU") che descriva l'organizzazione, l'attività, la situazione finanziaria, gli utili e le prospettive, il governo societario e l'assetto azionario della società.

L'emittente che si avvale del documento di registrazione universale può acquisire lo *status* di emittente frequente beneficiando di termini ridotti per l'approvazione della nota informativa e della nota di sintesi.

La predisposizione del documento di registrazione universale, il cui contenuto è indicato al paragrafo 1, articolo 9 del Regolamento, non è quindi direttamente correlata ad un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, piuttosto rappresenta un documento diretto a ridurre i costi di conformità al Regolamento nel momento in cui i c.d. emittenti frequenti decidano di ricorrere ad una delle operazioni finanziarie di cui sopra.

Il Regolamento Prospetto stabilisce che il documento di registrazione universale sia redatto con cadenza annuale e sia soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente entro i termini fissati dallo stesso. Dopo essere stato approvato per due esercizi consecutivi il documento potrà essere depositato presso l'autorità competente senza richiederne l'approvazione preventiva.

L'autorità nazionale competente ha la facoltà di procedere, dopo il deposito, al riesame del documento, richiedendo integrazioni e/o modifiche all'emittente. Il mancato riscontro delle richieste di integrazione o modifiche o l'omessa deposizione del documento di registrazione universale provocano la perdita dello *status* di emittente frequente.

Regime di responsabilità

Rimane invece invariato, rispetto alla Direttiva Prospetto il regime di responsabilità civile.

In particolare, il Regolamento Prospetto fornisce un elenco minimo di soggetti a cui attribuire la responsabilità del contenuto del prospetto e di un suo eventuale supplemento: l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione e il garante, demandando alle legislazioni nazionali il compito di prevedere la responsabilità civile nei confronti delle persone responsabili delle informazioni fornite nel prospetto.

1.2 Il prospetto UE della crescita ed il prospetto per le emissioni secondarie

Al fine di garantire regimi informativi differenziati e proporzionati per differenti fattispecie, il Regolamento Prospetto ha introdotto due nuove tipologie di prospetti semplificati, il "*prospetto UE della crescita*" ed il "*prospetto per le emissioni secondarie*".

L'obiettivo del prospetto UE della crescita è di garantire un regime informativo proporzionato nei confronti delle piccole e medie imprese ("PMI"). In particolare, il prospetto UE della crescita potrà essere utilizzato dai seguenti soggetti, purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (art. 15, par. 1):

- a) PMI⁵;
- b) emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI⁶, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione

⁵ Ai sensi del Regolamento Prospetto, per PMI si intendono: (i) società che, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a € 43.000.000 e fatturato netto annuale non superiore a € 50.000.000; oppure (ii) le società con una capitalizzazione media di mercato inferiore a € 200.000.000 nei tre esercizi precedenti.

⁶ La direttiva MiFID II ha introdotto la nozione di "mercati di crescita per le PMI", soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali, che almeno il 50% degli emittenti siano "PMI". Con riferimento ai titoli di capitale, per "PMI" si intendono le società la cui capitalizzazione di borsa media sia inferiore a € 200 milioni sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili, mentre,

di borsa media inferiore a 500 milioni di euro sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;

- c) emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell'Unione che non supera 20 milioni di euro, calcolato su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l'esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti.

Il contenuto del prospetto EU della crescita è individuato nel primo Regolamento Delegato della Commissione europea⁷, nel quale sono state individuate le informazioni da inserire nel documento, differenziando l'onere informativo in ragione della tipologia di emittente e del titolo emesso.

Il Prospetto per le emissioni secondarie segue la struttura e i criteri del prospetto ordinario, con la rilevante differenza di prevedere una minore quantità di informazioni per emittente, con particolare riguardo al contenuto del documento di registrazione e della nota informativa.

I soggetti che possono avvalersi del prospetto semplificato sono (art. 14, par. 1):

- a) gli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli fungibili con titoli esistenti emessi in precedenza;
- b) gli emittenti i cui titoli di capitale siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale;
- c) gli offerenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi⁸.

con riguardo ai titoli di debito le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a € 43 milioni e fatturato netto annuale non superiore a € 50 milioni).

⁷ *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2020 final.*

⁸ Per completezza, si rappresenta che la Commissione europea, il 24 maggio 2018, ha pubblicato una Proposta di Regolamento - su cui è stato raggiunto un accordo politico fra le Istituzioni UE - che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI (nel prosieguo, "Regolamento SME listing"). Tale proposta apporta alcune modifiche alla disciplina del prospetto semplificato; in particolare, al fine di favorire il passaggio delle PMI al mercato regolamentato, è stata estesa la disciplina semplificata di prospetto per le emissioni secondarie agli emittenti:

- i cui strumenti finanziari siano stati offerti al pubblico e ammessi alla quotazione su un mercato di crescita delle PMI continuativamente per almeno due anni;
- che abbiano pienamente adempiuto agli obblighi di *reporting* e di *disclosure* durante tutto il periodo di quotazione;
- che intendono quotare su un mercato regolamentato strumenti finanziari fungibili con gli strumenti finanziari già emessi.

Inoltre, è stato previsto che i predetti emittenti includano nel prospetto semplificato:

Tali emittenti sono infatti soggetti agli obblighi di informativa continua previsti dal Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”) e/o la Direttiva 2004/109/CE (“Direttiva *Transparency*”) che rendono meno pressante l’esigenza di un prospetto ordinario per le offerte al pubblico e le ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Tenuto conto di tale aspetto, il primo Regolamento Delegato⁹ della Commissione Europea ha previsto un regime informativo più snello per quanto riguarda il contenuto del documento di registrazione e della nota informativa del prospetto per le emissioni secondarie, pur conservando la struttura del prospetto *standard*.

Inoltre, è stata prevista una struttura informativa che si adatta alla tipologia di titolo emesso. In dettaglio, le principali novità hanno riguardato la nota informativa, nella quale sono state predisposte delle aree dedicate per gli *equity securities* e *non-equity securities*, al fine di evidenziare le informazioni che, a seconda dei casi, risultano maggiormente correlate con l’operazione posta in essere.

Il Regolamento Delegato conferisce all’Autorità competente il potere di richiedere l’inclusione nel prospetto di informazioni supplementari qualora l’emittente appartenga alla categoria dei c.d. *emittenti* specializzati, così come definiti dallo stesso Regolamento¹⁰. Tra questi rientrano anche le *start-up*, per le quali già le Raccomandazioni ESMA in materia di prospetto¹¹ indicano di includere nel prospetto alcuni elementi informativi riguardanti il *business plan* e gli obiettivi strategici dell’emittente indicando altresì gli assunti sulle quali tale previsioni sono formulate.

1.3 Modalità di approvazione e di pubblicazione del prospetto.

Il Regolamento disciplina le modalità e le tempistiche di approvazione e pubblicazione del prospetto e dello svolgimento della pubblicità relativa all’offerta al pubblico di titoli o all’ammissione di titoli in un mercato regolamentato, sostanzialmente in linea con la precedente Direttiva.

Un elemento di novità rispetto alla precedente Direttiva prospetto è rappresentato dalla previsione di tempistiche ridotte per l’approvazione dei documenti separati presentati dagli emittenti frequenti.

-
- il bilancio dell’ultimo esercizio, inclusi i dati comparativi, secondo i principi contabili internazionali IFRS qualora, successivamente alla quotazione dei propri strumenti finanziari su un mercato regolamentato, siano tenuti a predisporre un bilancio consolidato secondo la direttiva 2013/34/EU;
 - il bilancio dell’ultimo esercizio, inclusi i dati comparativi, secondo i principi contabili nazionali dello Stato membro di incorporazione dell’emittente qualora, successivamente alla quotazione dei propri strumenti finanziari su un mercato regolamentato, non siano tenuti a predisporre un bilancio consolidato secondo la direttiva 2013/34/EU.

⁹ *Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2020 final*

¹⁰ Rientrano in tale categoria le società immobiliari, le società minerarie, le società di investimento, le società operanti nel settore della ricerca scientifica, le società start-up e le società di trasporto marittimo.

¹¹ ESMA update of the CESR recommendations for the consistent implementation of the Commission Regulation (EC) 809/2004 – 20 March 2013 – ESMA/2013/319). Tali raccomandazioni sono allo stato in fase di trasformazione in “*ESMA guidelines*” ai sensi dell’art. 16 del Regolamento ESMA.

In particolare, fermo restando il termine ordinario di 10 giorni entro il quale l'autorità competente deve approvare il prospetto, il Regolamento dispone che per i documenti separati redatti dagli emittenti frequenti il termine per l'approvazione sia ridotto a 5 giorni.

L'autorità competente approva il prospetto che soddisfi i criteri di controllo della completezza, coerenza e comprensibilità. Inoltre, il Regolamento conferisce all'autorità competente il potere di effettuare controlli aggiuntivi necessari per la protezione dell'investitore in relazione alla specificità del prospetto, nonché richiedere all'emittente di includere, modificare o eliminare informazioni contenute nel prospetto qualora esso abbia una storia finanziaria complessa o abbia assunto un impegno finanziario significativo.

1.4 Poteri delle AC e regime sanzionatorio

Il Regolamento Prospetto, al fine di garantire l'efficacia della vigilanza da parte delle Autorità competenti sul rispetto delle disposizioni del Regolamento, prevede all'articolo 32 una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine da conferire alle autorità competenti degli Stati membri.

Si tratta di poteri informativi e interdittivi sostanzialmente allineati al *set* di poteri già previsti dall'ordinamento nazionale. L'autorità competente, inoltre, può eseguire ispezioni allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto di una violazione del Regolamento.

Il Regolamento Prospetto, all'articolo 38, reca indistintamente il trattamento sanzionatorio per le violazioni di tutti gli obblighi previsti dal medesimo Regolamento, prevedendo sanzioni amministrative e un elenco minimo di altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive e che abbiano un effetto deterrente.

Il Regolamento fa salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative. Infatti, esso si limita a definire il valore minimo degli importi massimi edittali senza indicare importi minimi.

In particolare, per le persone giuridiche è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria massima pari almeno a € 5.000.000, o al 3% del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio consolidato approvato, mentre è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di almeno € 700.000 per le persone fisiche. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati (art. 38, par. 2, lett. c)).

Gli Stati membri possono scegliere di non definire sanzioni amministrative per le violazioni del Regolamento per le quali sono già previste sanzioni penali dal diritto nazionale.

Infine, il Regolamento prevede sanzioni amministrative alternative a quelle pecuniarie, consistenti nell'ordine di porre termine alle irregolarità e nella dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. In ogni caso, la decisione che impone una sanzione amministrativa o un'altra misura amministrativa per la violazione del regolamento, deve essere pubblicata dall'Autorità competente sul proprio sito internet ufficiale subito dopo che il soggetto che ha commesso la violazione ne sia stato informato.

1.5 Analisi d'impatto del Regolamento Prospetto

Il Regolamento Prospetto disciplina integralmente il contenuto, il processo di approvazione e pubblicazione del prospetto informativo e si pone come uno dei passaggi chiave della *Capital Markets Union* in quanto dà vita ad un diritto europeo compiutamente armonizzato delle offerte al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari, con uno sguardo particolarmente attento alla necessità di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese ("PMI") al mercato dei capitali.

Di seguito si propone una tabella di sintesi che riporta le stime elaborate dalla Commissione europea¹² sui costi/benefici associati al nuovo regime agevolativo proposto da Regolamento.

Misure agevolative	Destinatari ed effetti per le imprese
<i>Prospetto semplificato per le emissioni secondarie</i>	<p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emittenti quotati sui mercati di crescita per le PMI e su mercati regolamentati da almeno 18 mesi. <p>Ambito: circa il 17,5% dei prospetti approvati (700 prospetti)</p> <p>Effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del 20% (200.000 euro) dei costi associati alla redazione del prospetto; • Riduzione dei tempi di redazione del prospetto.
<i>Prospetto UE della crescita</i>	<p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emittenti quotati su mercati di crescita per le PMI; • PMI; • Emittenti che offrono fino a € 20.000.000. <p>Ambito: circa l'8% dei prospetti presentati all'approvazione (320 prospetti)</p> <p>Effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del 20% (140.000 euro) dei costi associati alla redazione del prospetto; • Riduzione dei tempi di redazione del prospetto.
<i>Documento di registrazione universale</i>	<p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emittenti quotati su mercati regolamentati o su un MTF. <p>Ambito: circa 370 prospetti <i>equity</i> e 838 prospetti <i>non-equity</i></p> <p>Effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei tempi di approvazione del prospetto (meno di 10 gg.

¹² Commission Staff Working Document - Impact Assessment- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading 30-11-2015.

	lavorativi); <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di sfruttare più finestre di mercato.
--	--

In ambito nazionale:

- per quanto riguarda il prospetto per le emissioni secondarie la misura agevolativa va ad impattare, prevalentemente, sugli emittenti quotati sul MTA e sull'AIM da almeno 18 mesi. Si tratta di circa 360 società, di cui 240 quotate sul MTA e 80 sull'AIM;
- con riguardo al prospetto UE della crescita la misura interessa principalmente due categorie: le PMI e gli emittenti i cui titoli sono negoziati sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana¹³. Le prime ammontano a circa 148 mila¹⁴, mentre le società quotate sull'AIM sono attualmente 117¹⁵;
- con riferimento, infine, al Documento di Registrazione Universale, gli emittenti maggiormente interessati dalla disciplina del DRU sono i 20 emittenti bancari quotati sull' MTA. Occorre inoltre segnalare che ai sensi del Regolamento Prospetto la pubblicazione del DRU può sostituire l'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria annuale o semestrale.

2. Il quadro normativo nazionale

Il Regolamento Prospetto è una fonte normativa che spiega direttamente i propri effetti nell'ordinamento nazionale determinando l'immediata inapplicabilità delle norme domestiche di rango primario e secondario che insistono sulla materia regolata a livello europeo.

Ciò vale certamente per le disposizioni del Regolamento Prospetto di natura "sostanziale" (come ad esempio le norme in materia di contenuto e procedura di approvazione e pubblicazione del prospetto) per le quali è lo stesso Regolamento a non prevedere alcuna intermediazione del legislatore nazionale. Diversamente, altre disposizioni del Regolamento necessitano, per la loro attuazione, di un intervento "adequatore" dell'ordinamento nazionale. Tra queste, si annoverano, in particolare quelle relative a:

- 1) designazione dell'**Autorità amministrativa competente**;
- 2) **responsabilità** per la predisposizione del prospetto;
- 3) **poteri di vigilanza e di indagine** dell'Autorità amministrativa competente¹⁶;

¹³ Si ricorda che tale mercato risulta l'unico MTF registrato in Italia come "mercato di crescita per le PMI" ai sensi di MIFID 2.

¹⁴ Dati presenti nel Rapporto Cerved PMI 2018 riferiti al 2016. Il dato fa riferimento alle società di capitali non finanziarie che rientrano nei requisiti definiti dalla Commissione europea per dipendenti, fatturato ed attivo di bilancio. In particolare, delle 148 mila PMI 123 mila sono piccole imprese e 25 mila sono medie imprese.

¹⁵ Dati aggiornati a marzo 2019.

¹⁶ L'art. 32 del Regolamento, al paragrafo 1, contempla un elenco minimo di poteri di controllo e di indagine, di cui l'Autorità competente dovrebbe poter disporre "conformemente al diritto nazionale".

4) **sanzioni amministrative**¹⁷.

Va rilevato, peraltro, che con riguardo ai citati profili il TUF vigente appare sostanzialmente in linea con il Regolamento Prospetto che ricalca in larga parte quanto già previsto dalla Direttiva Prospetto. In particolare, il TUF già prevede la designazione della Consob quale autorità preposta alla vigilanza sulle disposizioni in tema di prospetto, contempla un regime di responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto e dispone di un impianto di poteri di vigilanza e di indagine. Per quanto riguarda le sanzioni in materia di offerta pubblica e ammissione alla negoziazione, queste sono allo stato riferite a violazioni del TUF e non direttamente alle violazioni del Regolamento Prospetto.

Il processo di attuazione del Regolamento Prospetto a livello primario consiste pertanto in un'opera di coordinamento delle disposizioni del TUF che preveda l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e l'integrazione di alcuni poteri introdotti dal Regolamento Prospetto e l'adeguamento dell'impianto sanzionatorio.

A tal fine il Disegno di legge n. 944, di delegazione europea 2018 ("LDE 2018"), approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e attualmente all'esame del Senato, reca all'art. 8, comma 3, i principi e i criteri specifici per la delega al governo finalizzata ad introdurre tutte le modifiche al TUF necessarie per l'attuazione del Regolamento Prospetto¹⁸.

Nelle more della promulgazione della LDE, si ritiene di sottoporre alla consultazione pubblica le modifiche regolamentari da apportare al Regolamento Emittenti oggetto del presente documento in modo da poter disporre quanto prima di un quadro normativo armonizzato almeno a livello di disposizioni secondarie.

3. Le modifiche regolamentari

Attualmente, il Regolamento Emittenti, sulla scia della struttura del TUF, per quanto riguarda l'offerta al pubblico, distingue:

¹⁷ Per le violazioni del Regolamento; l'art. 38 del Regolamento demanda agli Stati membri, "*in conformità al diritto nazionale*" il compito di attribuire alle Autorità competenti i poteri di imporre "almeno" le sanzioni ivi enumerate e di individuare il *quantum* della sanzione: il Regolamento, infatti, si limita a definire il valore minimo degli importi massimi edittali senza indicare importi minimi.

¹⁸ Tali criteri prevedono, tra l'altro:

- la designazione della Consob quale autorità competente ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, e l'attribuzione alla stessa del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate all'art. 38 del Regolamento;
- il potere alla Consob di esercitare la facoltà prevista dall'art. 7, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento che consentirebbe di prevedere, quando l'Italia è Stato membro d'origine e trovi applicazione anche il Regolamento (UE) n. 2014/1286 relativo ai PRIIPs, la sostituzione obbligatoria della sezione della nota di sintesi del prospetto relativa ai titoli con una parte del *key information document* (KID);
- l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di *whistleblowing* in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento.

- un regime applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR (Capo II, Titolo I, Parte II);
- un regime applicabile alla commercializzazione di quote o azioni di OICR (Capo III, Titolo I, Parte II).

Nella seconda tipologia di operazioni, vi rientrano anche le offerte al pubblico di OICR chiusi, ormai interamente disciplinate dal Regolamento Prospetto in quanto ricompresi nella definizione di titoli. Pertanto, nella bozza di articolato di modifiche al Regolamento Emittenti, si propone la trasposizione della disciplina sulla commercializzazione di azioni o quote di OICR chiusi nel Capo II relativo a tutte le offerte sui titoli.

In secondo luogo, è stata prevista una disciplina distinta per i titoli, attraverso un rinvio al Regolamento Prospetto (sia con riferimento all'offerta al pubblico, sia con riferimento all'ammissione alla negoziazione di titoli), e per i prodotti finanziari diversi dai titoli, per i quali è stata mantenuta la disciplina nazionale se pur con l'opportuno coordinamento con quella europea¹⁹.

Per quanto riguarda i titoli, sono state abrogate le disposizioni incompatibili o ripetitive di disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto. Le abrogazioni hanno riguardato, tra l'altro, le disposizioni in tema di: i) contenuto del prospetto, ii) nota di sintesi, iii) prospetto tripartito, iv) prospetto di base, v) validità, vi) regime linguistico del prospetto.

Come già accennato, la LDE non ancora definitivamente approvata attribuisce alla Consob il potere di esercitare la facoltà prevista dal regolamento Prospetto di imporre agli emittenti/offendenti la sostituzione di una sezione della nota di sintesi relativa ai titoli con una parte del KID previsto dal Regolamento PRIIPs, qualora questo debba essere predisposto e l'Italia sia Stato membro d'origine. In merito, si ritiene, per le valutazioni di seguito indicate, di non esercitare tale opzione a livello regolamentare.

Si ritiene, infatti, che l'introduzione dell'obbligo di sostituzione possa comportare una serie di svantaggi che allo stato attuale sembrano maggiori rispetto ai benefici e che l'emittente si trovi nella posizione migliore per decidere in autonomia la convenienza di tale sostituzione.

A fronte del beneficio per l'emittente di fornire una sola informativa sul prodotto e della conseguente eliminazione del rischio di eventuali incoerenze tra le diverse informazioni, nonché di duplicazione delle medesime, tra i principali motivi che depongono a sfavore di un obbligo di sostituzione, si ravvisa:

- l'eliminazione di un diritto degli emittenti che, attuandosi solo laddove l'Italia è Stato membro d'origine, produrrebbe effetti prevalentemente a danno di operatori italiani con benefici ridotti a favore degli investitori italiani, tenuto conto del fatto che il mercato nazionale è interessato da una commercializzazione preponderante

¹⁹ Tale scelta è stata operata anche dall'AMF che ha ritenuto non opportuno un rinvio *mutatis mutandis* alle disposizioni del Regolamento Prospetto

di prodotti esteri e che i principali Stati membri che passaportano prospetti in Italia non intendono prevedere la sostituzione obbligatoria;

- la possibilità di generare confusione tra gli investitori che si troverebbero di fronte a due diverse tipologie di informazioni: una statica relativa alle informazioni del KID inserite nel prospetto che verrebbero mantenute sul sito dell'emittente per dieci anni, e una più dinamica riguardo al KID che è sottoposto, in base alla disciplina prevista dai Regolamenti sui PRIIPs, a riesame almeno ogni 12 mesi;
- l'estensione alla materia del prospetto delle incertezze esistenti a livello europeo in merito alla qualificazione di alcuni prodotti come PRIIP;
- la riduzione della certezza del diritto con riguardo al regime di responsabilità civile applicabile in quanto potrebbe non esservi coincidenza tra la figura dell'emittente e quella dell'ideatore;
- il rischio di aumento della supplementazione al prospetto in considerazione dell'elevata frequenza di revisioni del KID;
- l'aggravamento dei controlli da parte dell'Autorità nel corso del procedimento di approvazione del prospetto sia sotto il profilo quantitativo (in quanto la normativa prevede in caso di sostituzione un aumento delle facciate del *summary*), sia sotto il profilo qualitativo (in quanto le verifiche riguarderebbero anche elementi informativi di particolare complessità, quali, ad esempio, gli scenari di *performance* e l'indicatore sintetico di rischio).

3.1 Procedura di approvazione, pubblicazione e regime linguistico del prospetto.

Tra le disposizioni relative alle offerte di titoli, sono state mantenute quelle che integrano istituti disciplinati dal Regolamento Prospetto e risultano compatibili con il medesimo.

Comunicazione alla Consob

In tema di comunicazione alla Consob della domanda di approvazione del prospetto, che come detto è oggi in parte regolata dal Regolamento delegato della Commissione UE²⁰, sono state apportate limitate modifiche all'articolo 4 del Regolamento Emittenti volte a semplificare il contenuto di tale comunicazione²¹. In particolare, si è previsto che la domanda di approvazione non debba più recare una sintetica descrizione dell'offerta, atteso che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto, quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del Documento di Registrazione. Inoltre è stato previsto che la domanda di approvazione possa essere trasmessa alla Consob con modalità informatiche indicate in apposite istruzioni. Ciò consentirà di prevedere, a beneficio degli emittenti/offertenti, una modalità di avvio del procedimento integralmente informatizzata e basata su una procedura guidata di compilazione della domanda.

²⁰ Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C(2019) 2020 final.

²¹ Sia in Francia che nel Regno Unito sono previste apposite istruzioni e la relativa modulistica per la trasmissione all'Autorità della domanda di approvazione di un prospetto.

In quest'ottica sono stati inoltre integralmente rivisti gli allegati al regolamento emittenti (1A e 1I) che contengono gli schemi di domanda di approvazione al fine di ricostruire in maniera organica il complesso delle informazioni e dei documenti da fornire all'atto della presentazione del prospetto, indicando anche la possibilità di avvalersi degli schemi semplificati o della modalità di controllo semplificata in caso di prospetto avente contenuto sostanzialmente analogo ad un precedente prospetto autorizzato dalla Consob (cfr. art. 41 del Regolamento Delegato n. 2020).

Procedura di approvazione

Per quanto riguarda i termini per la procedura di approvazione, il Regolamento Prospetto prevede un termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di approvazione entro il quale l'Autorità competente deve approvare il prospetto. Il termine di dieci giorni è esteso a 20 giorni nel caso la richiesta di approvazione sia effettuata da un emittente che non abbia alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in precedenza non abbia mai offerto titoli al pubblico. Le analoghe disposizioni precedentemente contenute nel regolamento emittenti sono state pertanto abrogate.

È stata invece mantenuta, salvi alcuni adattamenti formali, la previsione (articolo 8) ai sensi della quale, in caso di domanda di approvazione incompleta, la stessa prende data dal giorno in cui perviene la documentazione mancante. In tale ambito è stato altresì precisato al nuovo comma 1-*bis* che, se nel corso dell'istruttoria viene inviata una bozza di prospetto contenente nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione ivi rappresentata, tale invio intendersi come nuova domanda di approvazione.

Inoltre, il Regolamento Prospetto prevede che l'Autorità competente possa richiedere modifiche o informazioni supplementari qualora lo reputi necessario ai fini della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto. In tali casi i termini di approvazione sia per le società quotate (o che abbiano già offerto titoli al pubblico) che per quelle non quotate (e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico) è di 10 giorni decorrenti dal ricevimento delle informazioni. Per i *frequent issuer* i termini sono ridotti a 5 giorni. Il Regolamento Prospetto non specifica i termini entro cui l'emittente è obbligato a rispondere alla richiesta dell'Autorità²².

Tali termini sono invece disciplinati nel Regolamento Emittenti e hanno la funzione di accelerare i tempi di conclusione dell'istruttoria spronando l'emittente a rispondere tempestivamente alle richieste di integrazioni²³. Pertanto se ne propone il mantenimento

²² Il par. 5 dell'articolo 20 si limita a prevedere che l'Autorità ha "la facoltà di rifiutare l'approvazione del prospetto e di porre termine al processo di riesame", qualora "l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non possa o non voglia apportare le modifiche necessarie o a fornire le informazioni supplementari richieste [...]".

²³ Al riguardo, si segnala che il documento ESMA *Peer Review On Prospectus Approval Process* (ESMA/2016/1055) del 30 giugno 2016, nell'elencare le cause sottostanti ai ritardi nell'approvazione dei prospetti

prevedendo al contempo, al fine di accelerare ulteriormente il procedimento istruttorio una loro riduzione secondo il seguente schema:

Termini per l'invio di informazioni supplementari e/o di una nuova bozza del prospetto		
	Disciplina attuale	Nuovi termini proposti
Titoli emessi da <i>frequent issuer</i>	10 gg.	5 gg.
Titoli già quotati	10 gg.	10 gg.
Titoli non quotati	20 gg.	10 gg.
Altri prodotti finanziari	20 gg.	20 gg.

Sotto analogo profilo, è stata mantenuta la previsione di cui al comma 5 dell'art. 8 relativa al termine massimo entro il quale non si possono più formulare richieste di integrazione al prospetto, ma si deve procedere all'approvazione o al diniego²⁴.

Per evitare che le richieste di integrazione si prolunghino eccessivamente, la previsione del Regolamento Emittenti pone un limite al contraddittorio fra le parti del procedimento, garantendo che, anche in caso di richiesta di informazioni supplementari, e fermi restando i termini per l'approvazione previsti dal Regolamento Prospetto, l'istruttoria non possa comunque durare oltre un certo termine complessivo. Anche in questo caso al fine di contenere la durata del procedimento autorizzativo si propone una riduzione dei predetti termini secondo il seguente schema:

Termini massimi di durata del procedimento		
	Disciplina attuale	Nuovi termini proposti
Titoli emessi da <i>frequent issuer</i>	40 gg.	30 gg.
Titoli già quotati	40 gg.	40 gg.
Titoli non quotati	70 gg.	60 gg.
Altri prodotti finanziari	70 gg.	70 gg.

Pubblicazione

a livello europeo, indica tra le prime cause i tempi di risposta degli emittenti e la qualità di tali riscontri, come si evince dal seguente paragrafo: Par. 193: “All NCAs acknowledged that there are circumstances that would delay the turnaround of not only the first draft but also of subsequent drafts. Overall the most common causes for delay (in order of commonality) are 1) issuers’ response time to comments from the NCA (all NCAs) [enfasi aggiunta]; 2) the quality of the issuer’s response (all NCAs, except UK); 3) the complexity of the issuer’s circumstances including issues concerning the financial information as well as 4) complexity of security/product (...)”.

²⁴ L’opportunità di tale previsione, che limita temporalmente un potere riconosciuto all’autorità amministrativa, sembra sussistere anche nel vigore della nuova disciplina europea che, nel Considerando (26) del Regolamento delegato europeo, chiarisce che “la decisione dell’autorità competente di approvare la bozza di prospetto può richiedere vari cicli di analisi [enfasi aggiunta] della bozza stessa e dei successivi miglioramenti da parte dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato per assicurare che questa risponda ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza”.

Le modalità di pubblicazione del prospetto per i titoli sono definite dal Regolamento Prospetto e consistono, in sintesi, nella pubblicazione sul sito internet dell'emittente, dell'offerente o degli intermediari incaricati dell'offerta, fermo restando l'obbligo di consegna (anche in forma cartacea) agli investitori che ne facciano richiesta (come previsto dall'articoli 21, par. 11 del Regolamento prospetto). Tali modalità semplificate di pubblicazione sono state estese (articolo 9, comma 1-*bis*) anche ai prodotti diversi dai titoli.

È stato mantenuto l'obbligo, non più previsto nel Regolamento Prospetto, di deposito presso la Consob del prospetto approvato e del supplemento approvato. A differenza dal regime attuale, inoltre, tale deposito dovrà avvenire non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione all'emittente. Il mantenimento dell'obbligo di deposito entro il termine indicato è funzionale all'assolvimento dell'obbligo, previsto dal Regolamento Prospetto, di trasmissione all'ESMA da parte della Consob (entro il medesimo termine) di tale documentazione completata, nella versione depositata, con la data di approvazione (data non presente nella versione approvata dalla Consob).

In considerazione della modalità di pubblicazione in formato elettronico, e al fine di eliminare un onere non previsto dal Regolamento Prospetto, è stato infine eliminato l'ulteriore obbligo (previsto all'art. 34-*quinquies*, comma 1) di trasmettere una copia del prospetto agli intermediari incaricati del collocamento.

Regime linguistico

Con riferimento al regime linguistico, salva l'eliminazione di alcune disposizioni ripetitive del Regolamento Prospetto, sono state confermate le attuali scelte contenute nell'articolo 12 del Regolamento Emittenti che prevedono il necessario utilizzo della lingua italiana solo per le offerte svolte in Italia e autorizzate dalla Consob, mentre consentono la facoltà di optare per una lingua comunemente utilizzata nel mondo degli affari allorché l'offerta non sia svolta in Italia ma autorizzata dalla Consob. Qualora l'offerta di titoli sia svolta in Italia quale Stato membro ospitante, la nota di sintesi è tradotta in Italiano²⁵.

Obblighi informativi

In materia di obblighi informativi l'art. 13, comma 1 del Regolamento Emittenti, in attuazione della delega contenuta nell'art. 97, comma 2 del TUF, individua alcuni ulteriori soggetti, pur non contemplati dal Regolamento Prospetto, nei confronti dei quali la Consob può esercitare i propri poteri di vigilanza. Tale norma menziona in particolare i soggetti che si trovano in rapporto di collegamento con l'offerente o l'emittente o che si

²⁵ Si tratta di una soluzione in parte diversa da quella adottata dall'AMF francese che intenderebbe estendere l'uso della lingua inglese con una nota di sintesi in francese anche alle offerte autorizzate e svolte in Francia, mentre il RE prevede in questo caso la redazione del prospetto in italiano con possibilità di utilizzo dell'inglese per i documenti incorporati per riferimento.

trovano in rapporto di controllo o collegamento con chi colloca i titoli, oltre che gli intermediari che prestano servizi accessori al collocamento.

Al fine di allineare il testo del Regolamento Emittenti a quanto previsto dal Regolamento Prospetto ed eliminare un onere non proporzionato, nel testo in consultazione si propone di eliminare il riferimento alle società collegate, non ricomprese nel perimetro della normativa europea, e alle società in rapporto di controllo con chi colloca i prodotti finanziari, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 115 del TUF.

Con l'occasione, in armonia con quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Prospetto, il potere di richiedere la comunicazione al mercato di informazioni è stato limitato ai soggetti che controllano l'emittente e l'offerente.

Per quanto riguarda invece gli obblighi di comunicazione dei risultati dell'offerta, materia anche questa non contemplata dal Regolamento Prospetto, ne è stata effettuata una razionalizzazione, trasponendo nel comma 3 dell'art. 13 gli obblighi informativi a carico dell'intermediario responsabile del collocamento (attualmente contenuti nell'allegato 1F del RE che viene abrogato), e provvedendo al contempo a ridurre tali obblighi a quelli strettamente necessari al controllo di regolarità della procedura d'offerta. In particolare è stato eliminato l'obbligo dell'intermediario di comunicare a Consob:

- a) per il collocamento riservato agli investitori qualificati effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari;
- b) le informazioni relative all'esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento.

3.2 Disciplina delle esenzioni

Con riferimento alle esenzioni (art. 34-ter), è stato ristretto l'ambito di applicazione del vigente comma 1 ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli in quanto, per i titoli, i casi di inapplicabilità e di esenzione sono ormai disciplinati dal Regolamento Prospetto.

Per i titoli sono previste solamente le disposizioni sulla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte il cui controvalore è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 e alcune disposizioni necessarie ai fini dell'esenzione per operazioni di offerta pubblica di scambio e fusione (su cui si veda *infra*).

Un'ulteriore modifica significativa al vigente art. 34-ter è stata l'abrogazione della previsione di un prospetto semplificato per le offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti *plain vanilla* diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, il cui corrispettivo totale all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un

periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000²⁶. Per tali offerte, infatti, il Regolamento Prospetto all'art. 1, par. 4, lett. j) prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto.

3.3 Esenzioni dall'obbligo di prospetto in caso di offerte relative a fusioni, scissioni e offerte pubbliche di scambio.

Il Regolamento, come già la precedente Direttiva Prospetto, prevede alcuni casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio²⁷. È altresì previsto che, in luogo del prospetto, venga pubblicato un documento di esenzione contenente informazioni sull'operazione e sul suo impatto sull'emittente, redatto dall'emittente/offrente in conformità agli schemi che saranno adottati dalla Commissione europea²⁸.

La principale differenza rispetto alla Direttiva è che, ai fini dell'esenzione in parola, non è più richiesto un preventivo giudizio dell'autorità competente sull'equivalenza del documento d'esenzione rispetto alle informazioni che devono essere contenute nel prospetto, ma è sufficiente la messa a disposizione del documento. La *ratio* sottesa alla nuova configurazione dell'esenzione in argomento è di consentire una semplificazione degli oneri informativi in presenza di operazioni societarie comunque soggette ad obblighi di *disclosure* previsti da altre normative applicabili alle fattispecie prese in esame.

Si segnala, peraltro, che per effetto dell'accordo politico raggiunto il 15 marzo u.s. ad esito del negoziato sul regolamento UE c.d. *SMEs Listing*²⁹, a breve interverranno talune modifiche al Regolamento Prospetto che riguarderanno anche l'esenzione in argomento, volte a mitigare i rischi di una sua applicazione elusiva. In particolare, è previsto che tale esenzione si applichi ai titoli azionari solo se sono già ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e l'acquisizione (per fusione/scissione/OPSC) non si configuri come acquisizione inversa in base alla definizione dell'IFRS 3, par. B19 ovvero, nel caso di OPSC, è stato preventivamente approvato e pubblicato il documento d'esenzione. Ciò al fine di escludere dal campo di applicazione delle esenzioni in parola quelle operazioni che possono perseguire la finalità di ammettere a quotazione nuove realtà aziendali, senza il previo percorso di *initial public offering* e dei relativi adempimenti - tra i quali l'approvazione di un prospetto informativo da parte dell'Autorità (c.d. "*backdoor IPO*")³⁰.

²⁶ Per le specifiche caratteristiche degli strumenti in parola, cfr. il comma 4 dell'art. 34-ter, del Regolamento Emittenti

²⁷ Si fa riferimento all'art. 1 del Regolamento, paragrafo 4 lett. f) e g) e paragrafo 5, lett. e) ed f).

²⁸ Come già evidenziato, l'atto delegato non è stato ancora adottato dalla Commissione europea.

²⁹ Proposta di Regolamento del 24 maggio 2018 che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI.

³⁰ Più in dettaglio l'esenzione, con riferimento ai titoli di capitale, potrà applicarsi solo nei seguenti casi:

Il Regolamento Prospetto, anche nella versione modificata a seguito dell'adozione del regolamento *SMEs listing*, non contiene l'indicazione della tempistica di pubblicazione del Documento d'esenzione.

Considerata la rilevanza per gli investitori delle informazioni riportate nel Documento d'esenzione nell'ambito delle modifiche regolamentari da sottoporre alla consultazione sono state previste alcune disposizioni sulla tempistica e sulle modalità con le quali tale documento deve essere pubblicato³¹ che vengono di seguito descritte.

3.3.1 Fusioni e scissioni

Nel processo di fusione/scissione che coinvolge un emittente quotato si rinvencono due momenti cruciali in cui l'emittente è tenuto a fornire informazioni specifiche a beneficio degli azionisti/investitori.

Il primo momento è quello dell'assemblea straordinaria dei soci chiamata ad approvare l'operazione di integrazione aziendale; in vista di tale evento l'emittente è tenuto a pubblicare un *set* informativo (relazione illustrativa degli amministratori, documento ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti ove non abbia aderito al c.d. regime di *opt-out*, documento *opc* nel caso di operazioni con parti correlate etc.) - ulteriore oltre a quello derivante dagli adempimenti codicistici - prevalentemente orientato a far cogliere la finalità, le condizioni economiche e le modalità di realizzazione dell'operazione³². Il secondo momento è quello dell'efficacia dell'operazione, cui è correlato l'inizio delle negoziazioni o l'attribuzione delle azioni emesse al servizio della fusione/scissione, momento che può distanziare anche di diversi mesi quello dell'assemblea.

-
- (i) nei casi di OPAS/OPSc, se:
 - a) i titoli di capitale offerti in scambio sono già quotati in un mercato regolamentato prima dell'operazione di *takeover* e a condizione che quest'ultima non consista in un'acquisizione inversa come definita dall'IFRS 3 (par. B19), o
 - b) l'autorità competente ad esaminare il documento di offerta ai sensi della Direttiva 2004/25/CE (Direttiva OPA) ha previamente approvato il documento di cui all'art. 1 (4) (f) o 1 (5) (e) del Regolamento Prospetto, ossia il Documento d'esenzione;
 - (ii) nelle fusioni con concambio e nelle scissioni, se:
 - iii. i titoli azionari dell'entità di assorbimento sono già quotati su un mercato regolamentato prima dell'operazione;
 - iv. i titoli azionari dell'entità soggetta a scissione sono già quotati su un mercato regolamentato prima dell'operazione;
 - v. la fusione non è qualificabile come acquisizione inversa ai sensi dell'IFRS 3 (par. B19).

³¹ Come indicato dall'ESMA, ove gli Stati Membri non prevedano la fissazione di un termine per la pubblicazione del Documento d'esenzione, la possibilità per le autorità competenti di reagire senza ritardo nei casi di non conformità del Documento agli emanandi schemi di riferimento sarebbe compromessa. Inoltre l'ESMA rileva che nei casi in cui non sia previsto l'obbligo di pubblicare un prospetto le autorità competenti possono utilizzare i poteri di cui all'art. 32 del Regolamento Prospetto non correlati alla pubblicazione di un prospetto. Ad esempio l'autorità competente può richiedere all'emittente di fornire informazioni e documenti ovvero impedire un'offerta di strumenti finanziari o l'ammissione alla negoziazione degli stessi sul mercato regolamento laddove vi sia il fondato sospetto che siano violate le disposizioni del Regolamento Prospetto.

³² Analoghi adempimenti sono previsti allorché l'operazione di integrazione aziendale è oggetto di approvazione consiliare.

Posto che il presidio informativo offerto dal Documento di esenzione riguarda gli investitori che ad esito dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse al servizio della fusione o della scissione decidano di acquistare sul mercato azioni della società quotata, si ritiene che il Documento d'esenzione debba essere pubblicato dall'emittente almeno quindici giorni prima dell'inizio delle negoziazioni delle nuove azioni.

Si ritiene inoltre che tale Documento debba essere trasmesso alla Consob contestualmente alla pubblicazione.

Al fine di verificare la sussistenza di presupposti per il beneficio di esenzione, l'attività di vigilanza sul documento di esenzione, si concentrerà, in linea con le indicazioni ESMA, sulla conformità del documento agli schemi in via di emanazione da parte della Commissione europea.

Ciò posto, il suddetto termine pare coerente con il contenuto dell'attività di vigilanza ricavabile dalle indicazioni dell'ESMA, nonché con la finalità della semplificazione posta alla base della nuova disciplina in materia di prospetto³³.

Da ultimo, dal parere dell'ESMA in materia di Documento di esenzione si ricava l'applicabilità dell'istituto dell'*incorporation by reference* anche al Documento in parola. Ove tale principio fosse confermato dalla Commissione europea, ciò consentirebbe una semplificazione degli oneri informativi in capo agli emittenti in quanto le informazioni già pubblicate e diffuse in occasione dell'assemblea di approvazione dell'operazione, ove ancora valide alla data del Documento, potrebbero essere richiamate nel Documento stesso.

3.3.2 Offerta pubblica di scambio

Per quanto riguarda tali operazioni appare ragionevole prevedere che il documento d'esenzione sia pubblicato e trasmesso alla Consob (nel caso di mancata approvazione da parte della Consob) ovvero trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione al più tardi entro il termine per la promozione dell'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF (ossia entro venti giorni dalla comunicazione al pubblico dell'intenzione o dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio ai sensi del comma 1 della medesima norma) e comunque contestualmente al deposito del Documento d'offerta, e quindi in tempo utile per le valutazioni nel corso dell'istruttoria sul documento di OPSC/OPASC.

In considerazione delle suddette novità normative si dovrà procedere altresì ad apportare talune modifiche all'Allegato 2 del Regolamento Emittenti nella parte relativa alle modalità di redazione del documento di offerta con riferimento alle offerte pubbliche di scambio, eliminando in particolare i riferimenti al giudizio di equivalenza, fermo restando

³³ Per completezza informativa si segnala che da un confronto con le autorità di vigilanza europee è emerso che le Autorità di vigilanza francese, irlandese e danese procederanno ad introdurre l'obbligo di deposito del Documento e a fissare un termine per la sua pubblicazione.

che ai fini dell'effettuazione dell'offerta di scambio sarà necessario (a seconda dei casi) o pubblicare un documento di esenzione o pubblicare un prospetto.

Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea degli schemi di redazione del documento di esenzione si dovrà altresì procedere ad una puntuale revisione degli schemi di redazione del documento d'offerta al fine di evitare duplicazioni.

3.4 Norme di correttezza

Con riguardo alle norme di correttezza attualmente presenti nell'articolo 34-*sexies* del Regolamento Emittenti, sono state eliminate le disposizioni già previste dal Regolamento Prospetto, mentre è stato mantenuto, al fine di vigilare sul rispetto della parità informativa nell'ambito dell'offerta, l'obbligo per i partecipanti al consorzio di collocamento di inviare a Consob copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati.

Al fine di evitare che vi sia un disallineamento tra le informazioni rese nel prospetto per gli investitori *retail* e le informazioni fornite dall'intermediario nell'ambito dell'offerta agli istituzionali, è stato poi previsto che queste ultime vengano trasmesse anche all'emittente, prevedendo peraltro, in un'ottica di semplificazione, che la trasmissione alla Consob e all'emittente avvenga non come oggi previsto al momento della predisposizione delle informazioni, ma solo al momento della distribuzione delle stesse³⁴.

3.5 Ammissione alle negoziazioni

Per quanto riguarda l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, anche in questo caso l'attuale Regolamento Emittenti distingue un regime applicabile ai valori mobiliari (Capo II, Titolo I, Parte III) e uno applicabile alle quote o azioni di OICR (Capo III, Titolo I, Parte III).

Nella bozza di articolato si propone, come per le offerte al pubblico, una possibile riformulazione del Capo II attraverso la trasposizione in esso delle disposizioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione di quote o azioni di OICR chiusi attualmente disciplinati dal regolamento Prospetto unitamente ai valori mobiliari.

Anche in questo caso si è proceduto all'abrogazione delle norme che insistono su materie ormai disciplinate dal Regolamento Prospetto, tra cui quelle relative alla pubblicazione del prospetto, alla sua validità e alle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto di cui all'art. 57, mentre sono state richiamate mediante rinvio le ulteriori disposizioni del RE in tema di offerta al pubblico applicabili anche alle ipotesi di prospetto di ammissione alle negoziazioni.

³⁴ In analogia a quanto previsto in tema di diffusione delle raccomandazioni dall'art. 69-*novies*, comma 1 del Regolamento emittenti.

In tema di procedura di approvazione sono state replicate all'articolo 63 le semplificazioni introdotte per lo schema di domanda di approvazione del prospetto ed è stato precisato all'articolo 53, comma 3, che il termine che definisce la durata massima del procedimento di approvazione decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato, qualora essa sia intervenuta in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, nel caso di prospetti composti da documenti separati.

4. Tabella analitica delle modifiche regolamentari proposte

Per un'analisi dettagliata delle modifiche regolamentari poste in consultazione si rinvia alla tabella di seguito riportata.

Regolamento Emittenti in consultazione	Osservazioni
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI	
Capo I Disposizioni generali	
Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile)	
<p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p>a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico;</p> <p>b) “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del prospetto completo. A seconda delle caratteristiche dell’offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:</p> <p>1) una breve descrizione dei rischi connessi all’emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;</p> <p>2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell’investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;</p> <p>3) le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate a carico dell’investitore imputate dall’emittente o dall’offerente;</p>	<p>Si propone l’abrogazione della lettera b), comma 1 dell’art. 3 poiché le “<i>informazioni chiave</i>” coincidono con il contenuto della nota di sintesi ormai disciplinato dal regolamento prospetto (di seguito anche “RP”). Pertanto, non si ritiene opportuno mantenere una definizione di portata esclusivamente nazionale di “informazioni chiave”.</p> <p>La definizione “<i>piccole e medie imprese</i>” è ora fornita dall’art. 2, par. 1, <i>lett. f)</i> del RP pertanto si propone l’abrogazione della lettera c), comma 1, art. 3 del RE che, tra l’altro, non è richiamata all’interno del RE.</p>

4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;

5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;

e) ~~“piccole e medie imprese”: le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:~~

~~1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;~~

~~2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;~~

~~3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro;~~

~~d) “società con ridotta capitalizzazione di mercato”: una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.~~

b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;

c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;

d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

e) “documento di esenzione”: il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g) e paragrafo 5 lettere e) e f) del regolamento prospetto;

f) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si richiede l'approvazione del

La definizione di “società con ridotta capitalizzazione di mercato” non è mai utilizzata nel RE, pertanto si propone l'abrogazione.

Si propone di indicare in modo esplicito alla nuova lettera b) la definizione dei prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto (“titoli”), attraverso il richiamo al corrispondente articolo del regolamento prospetto, cioè valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza uguale o superiore a 12 mesi e le quote di OICR chiusi. Questi ultimi risultano inclusi in quanto l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento prospetto prevede che lo stesso non si applichi “alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso”.

È stata inserita la definizione di “regolamento prospetto” e “disposizioni attuative” al fine di snellire il testo dell'articolato. In particolare, nelle “disposizioni attuative” sono ricompresi, sia gli atti delegati della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 44 del regolamento prospetto, sia gli RTS e ITS emanati dall'ESMA ai sensi del Regolamento 1095/2010 (legge istitutiva dell'ESMA).

È stata inserita la definizione di “documento di esenzione” previsto nei casi di offerte di titoli in occasione di operazioni di fusione, scissione, OPSC/OPASC.

È stata inserita la definizione di “domanda di approvazione” relativa alla comunicazione alla Consob prevista dal TUF con cui si richiede l'approvazione del prospetto. Tale definizione si è resa necessaria al fine di uniformare il *wording* con il regolamento prospetto. Tale istituto, infatti, è denominato dal regolamento prospetto con il termine

<p>prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1 e dell'articolo 113, comma 1 del Testo unico.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 nel regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative.</p>	<p>“domanda di approvazione”.</p> <p>Il comma 2 è stato aggiornato con il riferimento alle definizioni contenute nel regolamento prospetto e negli atti delegati.</p> <p>È stato inserito il comma 3 quale norma generale di rinvio alle disposizioni del regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p>	<p>La rubrica del presente Capo è stata modificata al fine di ricomprendere anche i FIA chiusi, disciplinati nel RE vigente in una sezione a parte (Sezione IV del Capo III)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate alla Consob da all'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p>	<p>Il contenuto della domanda di approvazione è disciplinato dall'art. 42 del Regolamento delegato (per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato) che, oltre a elencare una serie di contenuti che devono essere riportati nella domanda di approvazione del prospetto, prevede al comma 2, lettera (j) che la stessa includa: <i>“ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale”</i>. Pertanto, è stata mantenuta al comma 1 del presente articolo, la previsione di un Allegato al presente regolamento riguardante il contenuto e il formato della domanda che integra quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento Prospetto. Si ritiene, infatti, che la definizione analitica del contenuto della domanda di approvazione aiuti a fare chiarezza circa gli adempimenti che sono tenuti a svolgere.</p> <p>Con l'occasione è stato semplificato il contenuto della</p>

	<p>comunicazione (vedi commenti all'allegato 1A).</p> <p>Il comma 1, stante la modifica della rubrica del Capo II, ricomprende anche le disposizioni in tema di comunicazione previste per l'offerta al pubblico di quote o azioni dei Fia chiusi. Tali disposizioni sono disciplinate, nel RE vigente, nel comma 1 dell'articolo 23 che pertanto si propone di abrogare.</p> <p>Con l'occasione, inoltre, è stata prevista la possibilità che la domanda di approvazione possa essere trasmessa alla Consob con modalità informatiche indicate in apposite istruzioni. Ciò consentirà di prevedere, a beneficio degli emittenti/offerenti, una modalità di avvio del procedimento integralmente informatizzata e basata su una procedura guidata di compilazione della domanda.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto del pProspetto d'offerta)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.</p> <p>2. Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito nel presente regolamento.</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, recante le informazioni chiave, è redatta secondo le modalità previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.</p> <p>4. ...omissis...</p>	<p>Per l'offerta di titoli, tutti i commi del presente articolo sono abrogati poiché disciplinati dal regolamento prospetto direttamente applicabile.</p> <p>Al comma 2, per i prodotti finanziari diversi dai titoli, è stata mantenuta la previsione che attribuisce alla Consob il potere di stabilire il contenuto del prospetto su richiesta, laddove lo stesso non sia già stato disciplinato in via regolamentare dalla stessa.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 5, 6 e 7 sono state abrogate anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, in quanto attengono al prospetto tripartito utilizzato per i titoli. Per i prodotti finanziari diversi dai titoli non è previsto alcun formato standardizzato; infatti, come disposto dal comma 2, sarà la Consob a stabilirne di volta in volta su richiesta dell'emittente il contenuto.</p>

~~4 bis. Il documento di registrazione previsto dall'articolo 94, comma 4, del Testo unico, contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa contiene informazioni concernenti i prodotti finanziari offerti al pubblico.~~

~~5. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione.~~

~~6. Se l'emittente o l'offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l'approvazione, tutta la documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.~~

~~7. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato con un supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico o con le informazioni riportate nella nota informativa, se accompagnato da quest'ultima e dalla nota di sintesi, è considerato un prospetto valido.~~

Art. 6
(Prospetto di base)

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l'emittente o l'offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti offerti al pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell'offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:~~

~~a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;~~

~~b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano~~

Per i titoli, il prospetto di base è ormai interamente disciplinato dal regolamento prospetto; pertanto, si propone l'abrogazione dell'art. 6.

<p>congiuntamente queste condizioni:</p> <p>1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all'investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;</p> <p>2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario.</p> <p>2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 95 <i>bis</i>, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il</p>	<p>Per l'offerta al pubblico di titoli tale istituto è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto. Pertanto, si propone l'abrogazione dell'art. 7.</p>

~~prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.~~

~~2. Nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro possono essere omesse le informazioni relative a tale garante.~~

~~3. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:~~

~~a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;~~

~~b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto;~~

~~c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.~~

~~4. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.~~

~~5. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.~~

~~6. Nel caso previsto dal comma 5 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi~~

Art. 8

(Approvazione del prospetto e del supplemento)

1. La ~~comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico~~ **domanda di approvazione**, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione o le informazioni** o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prende data dal giorno in cui ~~perviene~~ **pervengono** alla Consob **le informazioni e** la documentazione prescritta. **Le informazioni ed i** ~~I~~ documenti ~~e le parti di essi~~ mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di ~~improcedibilità~~ **decadenza**, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di ~~improcedibilità~~ **decadenza** comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

~~1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.~~

~~2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.~~

~~3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi. Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.~~

4. **Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli**, ~~Se~~ la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di ~~improcedibilità~~ **decadenza**, entro dieci giorni lavorativi ~~nel caso previsto dal comma 2 o~~ entro venti giorni lavorativi ~~nel caso previsto dal comma 3~~, dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. ~~Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 inizia~~ **no** a

Si propone di mantenere il comma 1 del presente articolo in quanto funzionale all'individuazione della data da cui decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, salvo apportare talune modifiche formali volte a coordinare la disciplina nazionale con quella comunitaria. Inoltre, si è ritenuto opportuno sostituire "improcedibilità" con "decadenza" per meglio specificare gli effetti del mancato rispetto del termine.

Nel comma 1-bis, è stata inserita una norma al fine di chiarire che l'invio alla Consob di nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, costituisce una nuova domanda di approvazione. Pertanto, i termini del procedimento di approvazione decorrono dalla data di invio di tali nuove informazioni.

I commi 2, 8, 9 e 10 sono stati abrogati in quanto le relative discipline sono previste dal regolamento prospetto.

Per i prodotti finanziari diversi dai titoli, sono state mantenute le disposizioni riguardanti i termini di approvazione del prospetto e dell'eventuale supplemento (commi 3, 4, 5 e 6).

È stata confermata al comma 4-bis la previsione che specifica i termini entro cui l'emittente o l'offerente sono tenuti a inoltrare alla Consob le informazioni supplementari richieste, pena la decadenza del procedimento istruttorio. Tale aspetto, infatti, non è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto che, al paragrafo 5 dell'art. 20 prevede che "l'autorità competente ha la facoltà di rifiutare l'approvazione del prospetto e di porre termine al processo

decorrenza dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di ~~improcedibilità~~ **decadenza** comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'art. 20, paragrafo 4 del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.

~~5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari previsti dal comma 4, la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento prospetto, e entro settanta sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento prospetto, 70 giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende data domanda di approvazione prende data.~~ Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.

~~6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.~~

~~7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:~~

~~a) l'emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;~~

di riesame”, qualora “l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non possa o non voglia apportare le modifiche necessarie o a fornire le informazioni supplementari richieste [...]”, senza specificarne ulteriormente i termini. La fissazione di termini per rispondere alle richieste formulate dall'autorità ha una funzione acceleratoria del procedimento e consente uno svolgimento ordinato e strutturato dell'istruttoria di approvazione. Tali termini sono stati ridotti da 20 giorni a 10 giorni per le offerte effettuate da emittenti non quotati e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico e da 10 giorni a 5 giorni per le offerte effettuate dai frequent issuers.

Nel comma 5 è stata mantenuta, nel caso di richiesta di informazioni supplementari, la previsione di durata massima del procedimento di approvazione del prospetto. Con riferimento a titoli, tali termini non sono previsti dal regolamento prospetto. La previsione di tali termini, tuttavia, non incide sui termini di approvazione previsti dal regolamento prospetto, ma costituisce un limite oltre il quale l'istruttoria non può essere prolungata attraverso la richiesta di ulteriori informazioni supplementari, svolgendo in questo modo una funzione acceleratoria del procedimento. In particolare, tali termini sono previsti in 30 giorni nel caso di offerta di titoli effettuata da frequent issuers; 40 giorni nel caso di offerta di titoli da parte di emittenti quotati o che abbiano già offerto titoli al pubblico; 60 giorni nel caso di offerta di titoli di emittenti non quotati e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico e 70 giorni nel caso di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli.

<p>b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;</p> <p>c) l'emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;</p> <p>d) gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'AESFEM e accettazione dell'autorità competente.</p> <p>9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p> <p>10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>	<p>Si propone di abrogare il comma 7 poiché l'esigenza di prevedere termini ridotti per l'approvazione nel caso di un prospetto in formato tripartito, è stata trasposta nella nuova disciplina del <i>frequent issuer</i> (art. 9 del RP).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositatei presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici</p>	<p>Per i titoli, la pubblicazione del prospetto e del supplemento è interamente disciplinata dal regolamento prospetto e dagli atti delegati. Pertanto, è stata mantenuta solamente la disposizione di cui al comma 1 riguardante l'obbligo di deposito del prospetto presso la Consob. Tale previsione, seppure non più prevista nel regolamento prospetto (rispetto alla disciplina recata dalla direttiva prospetto), appare funzionale alla trasmissione all'ESMA dei prospetti approvati prevista dallo stesso regolamento prospetto (art. 20, par. 2, co. 3); per consentire alla Consob di adempiere a tale obbligo è stato fissato un termine per il deposito.</p>

degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;

e) ~~o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.~~

1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, o del regolamento dell'offerta. Si applica l'art. 21, paragrafo 11 del regolamento prospetto.

~~2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.~~

~~3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.~~

~~4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.~~

~~5. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e contiene le informazioni ivi indicate.~~

6. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.

~~7. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione~~

Con riferimento ai prodotti diversi dai titoli, le modalità di pubblicazione del prospetto sono state uniformate a quanto previsto dal regolamento prospetto con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis.

Tale previsione comporta una semplificazione delle modalità di pubblicazione in quanto si prevede unicamente che il prospetto debba essere messo a disposizione del pubblico in forma elettronica. Contestualmente, è stato abrogato il successivo comma 2.

Anche il comma 3 è stato abrogato in quanto sostituito attraverso il richiamo, nell'ultimo periodo del comma 1-bis, dell'art. 21, par. 11 del regolamento prospetto il quale stabilisce che *“Una copia del prospetto su supporto durevole è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore dall'emittente, dall'offerente, dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli [...]”*. Ciò al fine di una maggiore uniformità anche per i prodotti finanziari diversi dai titoli a quanto previsto dal regolamento prospetto.

Il comma 7 è stato abrogato in quanto la norma è già

<p>del pubblico secondo le modalità fissate ai commi 1 e 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.</p> <p>8. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>	<p>contenuta nel regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti diversi dai titoli, del prospetto di base e del documento di registrazione)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. Il prospetto di base, una volta depositato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è valido per un periodo di dodici mesi.</p> <p>3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto.</p> <p>4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 94, comma 4, del Testo unico, preventivamente depositato e approvato, è valido per un periodo di dodici mesi.</p>	<p>Con riferimento ai titoli la validità del prospetto, del prospetto di base, nonché del documento di registrazione è disciplinata dal regolamento prospetto (art. 12); pertanto si propone di adeguare la rubrica dell'articolo al fine di limitare l'ambito di applicazione ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli e di mantenere solamente il primo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:</p> <p>a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle</p>	<p>Si è proceduto ad abrogare l'art. 11 in quanto la validità comunitaria del prospetto di titoli è interamente disciplinata dal regolamento prospetto (artt. 24 e 25).</p>

<p>disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p>b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, nonché ove necessario ai sensi dell'articolo 12, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni con apposita dichiarazione;</p> <p>e) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità di tale traduzione con apposita dichiarazione.</p> <p>2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto nonché all'AESFEM.</p> <p>3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono validi in Italia a condizione che l'Autorità dello Stato membro d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma 1 e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. Se l'offerta,</p>	<p>Tale istituto è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto (art. 27). Pertanto, si propone di apportare esclusivamente le dovute modifiche di coordinamento al regolamento prospetto mantenendo le disposizioni vigenti per quanto riguarda i prodotti finanziari diversi dai titoli.</p>

<p>oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>3. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:</p> <p>a) l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;</p> <p>b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1 <i>bis</i>, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34 <i>ter</i>, comma 4, numeri 2) e 3), ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione, si applicano l'articolo 115 del Testo unico a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento e l'articolo si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente.</p> <p>2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta</p>	<p>Le disposizioni previste al comma 1 costituiscono attuazione dell'articolo 97, comma 2 del Testo Unico, il quale delega alla Consob il potere di individuare ulteriori soggetti, pur non previsti dal regolamento prospetto, nei confronti dei quali esercitare i propri poteri di vigilanza. Si tratta, in particolare, dei soggetti che si trovano in rapporto di collegamento con l'offerente o l'emittente o che si trovano in rapporto di controllo o collegamento con chi colloca i titoli, oltre che gli intermediari che prestano servizi accessori al collocamento. Al fine di allineare il testo del regolamento emittenti a quanto previsto dal</p>

secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono ~~contestualmente~~ trasmesse alla Consob **secondo modalità indicate in apposite istruzioni.**

3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le **seguenti** informazioni:

- **una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto;**
- **i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.**

~~indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.~~

~~4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dai titoli di capitale, emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.~~

Regolamento Prospetto ed eliminare un onere non proporzionato, si propone di eliminare al comma 1 del presente articolo il riferimento alle società collegate, non ricomprese nel perimetro della normativa europea, e alle società in rapporto di controllo con chi colloca i prodotti finanziari, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 115 del TUF, e facendo invece riferimento al perimetro già individuato nell'articolo 114 del TUF, ossia ai soggetti che controllano l'emittente e l'offerente.

La previsione aggiunta al comma 2 ha lo scopo di indicare, ai soggetti interessati, un format standardizzato per la trasmissione dei risultati, con lo scopo di migliorare il processo di elaborazione e lavorazione dei dati.

Il comma 3 disciplina gli obblighi di comunicazione dei risultati dell'offerta. In merito, il regolamento prospetto non prevede alcuna disposizione. Pertanto è stata effettuata una razionalizzazione della disciplina in materia, trasponendo nel comma 3 dell'art. 13 gli obblighi informativi a carico dell'intermediario responsabile del collocamento (attualmente contenuti nell'allegato 1F del RE che viene abrogato), e provvedendo al contempo a ridurre tali obblighi a quelli strettamente necessari al controllo di regolarità della procedura d'offerta.

Si propone l'eliminazione del comma 4 in quanto i risultati delle offerte relative ai bond bancari sono trasmesse alla Consob sulla base della Comunicazione n. 0061982 del 24-7-2014 adottata in esercizio del potere di cui agli artt. 97, comma 1, e 115, comma 1, lett. a), del TUF. La trasmissione dei risultati dell'offerta relativa anche ai titoli bancari di non-equity appare opportuna sia ai fini statistici e di vigilanza, sia ai fini della determinazione dei contributi che la Consob pone a carico degli emittenti.

**Art. 13-bis
(Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)**

1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.

2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;

b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;

c) gli specifici costi applicati in Italia;

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;

e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;

f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.

3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo, paragrafo 2 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.

4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, –il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo

Si propone di trasporre la Sezione IV del Capo III del RE vigente, dedicata ai FIA Italiani e UE chiusi, nel presente Capo così come modificato (“Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti”), in quanto tali prodotti finanziari rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento prospetto. A tal fine è stato inserito l’art. 13-bis che ripropone le disposizioni di cui agli articoli:

- 23, comma 3;
- 24, comma 2-bis;
- 25, commi 2 e 3;
- 26;

per gli aspetti non coperti dal regolamento prospetto.

<p>di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.</p> <p>5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p>	
<p style="text-align: center;">Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi</p>	<p>Si propone una riformulazione della presente sezione attraverso la trasposizione delle relative disposizioni nel Capo II riferito ai titoli. Ciò in quanto come detto, il regolamento prospetto, si applica indistintamente ai valori mobiliari e alle quote di OICR chiusi</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni di FIA di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della</p>	

<p>stessa ed è corredata dai documenti indicati nell'Allegato 1A.</p> <p>2. Il prospetto di FIA italiani è approvato ai sensi dell'articolo 8 e pubblicato ai sensi dell'articolo 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall'articolo 11, comma 1, e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p>3. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità di cui al comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 24 (Prospetto d'offerta)</p> <p>1. ...omissis...</p> <p>2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p> <p>2 bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;</p> <p>b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;</p> <p>c) gli specifici costi applicati in Italia;</p> <p>d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;</p> <p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa</p>	

<p>informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Aggiornamento del prospetto)</p> <p>1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.</p> <p>2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni,</p>	

<p>nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>2 bis. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>	
<p>Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>1. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF.</p> <p>3. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il Documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.</p>	<p>L'articolo è stato riorganizzato prevedendo nei primi commi (1, 2, 3 e 4) alcune specifiche disposizioni relative alle esenzioni delle offerte su titoli.</p> <p>In particolare, è stata trasferita al comma 1 l'esenzione per le offerte di controvalore inferiore a 8 milioni precedentemente contenuta al comma 1 lett c).</p> <p>Sono state inoltre inserite (commi 2, 3 e 4) le disposizioni relative al termine di pubblicazione e trasmissione del documento di esenzione nei casi di offerta di azioni in occasione di operazioni di offerta pubblica di scambio o fusione/scissione (cfr. documento di consultazione). In particolare, si segnala che le previsioni di cui al comma 4 tengono conto delle modifiche che saranno apportate al regolamento emittenti dal cd. regolamento <i>SME Listing</i> (regolamento non ancora emanato).</p> <p>Correlativamente l'ambito di applicazione del vigente comma 1 (ora rinumerato 5) è stato limitato ai soli prodotti</p>

45. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-*bis*, non si applicano alle offerte al pubblico **di prodotti finanziari diversi dai titoli**:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);

b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo ~~2635~~, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. ~~16190~~ **20307** del ~~29 ottobre 2007~~ **15 febbraio 2018** e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. ~~Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;~~

c) ~~aventi ad oggetto prodotti finanziari~~ il cui corrispettivo totale **per ciascuna offerta** nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro;

d) ~~aventi ad oggetto prodotti finanziari~~ diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;

d-bis) ...omissis...;

e) ~~aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g)~~ di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro **che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g)**;

f) aventi ad oggetto ~~FIA~~ **OICR** aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;

g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi;

h) ~~aventi ad oggetto prodotti finanziari~~ emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti

finanziari diversi dai titoli, atteso che per i titoli i casi di inapplicabilità e di esenzione sono disciplinati dal regolamento prospetto.

Alla lettera b) del comma 5 è stato aggiornato il riferimento normativo al Regolamento intermediari. Inoltre, è stato eliminato l'ultimo periodo poiché, nel recepire la MIFID 2, il regolamento intermediari non ha previsto tale norma transitoria in quanto la classificazione dei clienti secondo i parametri MIFID 2 era già in vigore dal 2007 con MIFID 1.

Alla luce della disciplina delle esenzioni per gli OICR chiusi di cui al regolamento prospetto, si è provveduto ad una revisione di quelle applicabili alle offerte di OICR aperti. In tale contesto, si propone di sostituire la categoria di "FIA aperti" di cui alla lettera f) del presente articolo, con quella, più ampia, di "OICR aperti", per precisare che le categorie di OICR che non rientrano nella nozione di titoli sono oggetto di una disciplina unitaria. Permangono inalterate le disposizioni contenute nel presente Regolamento che, in conformità con quanto previsto dalla disciplina UCITS, dettano norme specifiche in materia di fondi comuni e sicav.

Sono state, altresì, abrogate le lett. *i*), *k*), *l*), *n*) in quanto si riferiscono a strumenti finanziari che rientrano nella nozione di titoli.

non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;

~~i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;~~

~~j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~l) aventi ad oggetto dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~m) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~m-bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;~~

Inoltre, si propone di abrogare la lett. j) in quanto non si ritiene opportuno prevedere un'esenzione dall'obbligo di prospetto allorché in occasione di OPASC vengano offerti in scambio prodotti finanziari per loro natura non negoziabili.

Per le offerte aventi ad oggetto titoli offerti ai dipendenti, il regolamento prospetto (*cf.* articolo 1, paragrafo 4, lettera i) pone come unica condizione per usufruire dell'esenzione dalla pubblicazione del prospetto la predisposizione di un documento contenente elementi informativi di dettaglio sull'offerta.

Il testo vigente del Regolamento Emittenti, tuttavia, prevede in materia una disciplina non unitaria, che si differenzia sulla base della sede legale del datore di lavoro e sull'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari offerti.

Ciò premesso, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, si propone di estendere l'ambito di applicazione della lettera m) a tutte le offerte in parola, ponendo come unica condizione la predisposizione del documento informativo. Inoltre, stante le modifiche proposte si è proceduto all'abrogazione delle lett. m-bis) ed m-ter).

~~m-ter) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che:~~

~~1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera m) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;~~

~~2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE;~~

~~n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.~~

~~2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.~~

~~36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.~~

~~4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato che contenga almeno le informazioni di cui all'Allegato IM, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche:~~

~~1) il corrispettivo totale dell'offerta all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;~~

La previsione del vigente comma 2, pur con successivi rimaneggiamenti, era presente già nella versione originaria del Regolamento Emittenti del 1999, ed era collegata al fatto che le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni e obbligazioni convertibili diffuse erano esentate dal prospetto. Per esse, pertanto, non si applicavano neppure le norme in tema di comunicazione dei risultati delle offerte previsti dall'art. 13. Oggi si ritiene che possa essere eliminata.

In considerazione della specificità delle offerte di cui al vigente comma 3 (nuovo comma 6), quest'ultimo è stato mantenuto sia con riferimento ai titoli che ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

<p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4. Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa.</p> <p>6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma 2, del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:</p> <p>1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;</p> <p>2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico.</p> <p>7. ...omissis....</p> <p>8. ...omissis....</p>	<p>Per le offerte di cui al comma 4, il regolamento prospetto, all'art. 1, par. 4, lett. j) prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto. Pertanto, il comma, che per tali offerte prevede la possibilità di redigere un prospetto semplificato, è stato abrogato. Contestualmente, si propone l'abrogazione dell'allegato 1M.</p> <p>Si propone di abrogare il comma 6 in quanto non in linea con le disposizioni del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione contabile degli Enti di Interesse Pubblico che prevede che le banche, in quanto EIP, abbiano sempre il bilancio certificato da un revisore o da una società di revisione legale sottoposta alla vigilanza della Consob.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p style="text-align: center;">Art. 34-<i>quinquies</i> (Svolgimento dell'offerta al pubblico)</p> <p>1. I soggetti individuati nel prospetto, nei casi in cui la pubblicazione dello stesso sia avvenuta secondo le modalità previste nell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ne curano la distribuzione</p>	<p>In considerazione del fatto che le modalità di pubblicazione in formato elettronico previste dal regolamento Prospetto sono state estese anche alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli (vedi nuovo art. 9), al fine di eliminare un onere non previsto dal Regolamento Prospetto, è stato abrogato l'ulteriore obbligo, previsto dal comma 1 del presente articolo, di trasmettere una copia del prospetto agli intermediari incaricati del collocamento.</p>

presso gli intermediari incaricati del collocamento.

2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;

b) il richiamo al paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto;

c) le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto;

d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l'investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento.

3. L'avvertenza di cui alla lettera a) del comma 2 non è richiesta nei casi in cui il prospetto sia stato pubblicato con la modalità prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera a).

4. L'offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto.

5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all'offerta. Salvo diverso accordo tra l'emittente ovvero l'offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest'ultimo.

6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.

I commi 2, 4 e 5 contengono disposizioni che disciplinano profili della materia dell'offerta non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative. Si precisa che la disposizione in esame è stata prevista dalla Consob in virtù della delega di cui all'art. 95, comma 1, lett. c), del TUF, secondo cui *"La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione [...]. Il regolamento stabilisce in particolare: [...] d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari"*. Ciò detto, nelle more della pubblicazione delle modifiche alla normativa primaria, si ritiene utile mantenerli in quanto costituiscono disposizioni a tutela degli investitori previste in forza della citata delega legislativa. Inoltre, al comma 2 è stata prevista l'indicazione che nel modulo di adesione deve essere inserita l'avvertenza che potranno essere fornite le informazioni di cui all'art. 23, par. 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto il quale dispone che: *"Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterebbe nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.. Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'emittente, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l'accettazione."*

Si ritiene utile, ai fini di una maggiore tutela nei confronti dell'investitore, estendere, anche ai prodotti finanziari diversi dai titoli tale disposizione. Pertanto è stato inserito un nuovo comma 6 al presente articolo che rinvia direttamente al regolamento prospetto.

	<p>Il comma 3 è stato abrogato alla luce della nuova formulazione dell'art. 9.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-sexies (Norme di correttezza)</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 4216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.</p> <p>2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:</p> <p>a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;</p> <p>b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.</p> <p>3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. I membri del consorzio di collocamento trasmettono È copia delle proprie raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.</p>	<p>Le norme di correttezza non sono disciplinate dal regolamento prospetto. Pertanto, si propone il mantenimento di tale articolo che reca disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 2 del TUF.</p> <p>Al comma 3, parte delle disposizioni previste dal testo vigente (primo e ultimo periodo) sono già disciplinate dal regolamento prospetto, pertanto sono state abrogate, ad eccezione degli adempimenti in merito alle raccomandazioni.</p> <p>Si propone di eliminare l'invio alla Consob della documentazione utilizzata per il collocamento presso investitori qualificati elaborata dagli emittenti (i.e. presentazione agli analisti e <i>offering circular</i>) al fine di lasciare all'emittente la piena responsabilità della decisione di assicurare la coerenza tra tali documenti e il contenuto del prospetto. In attesa della necessaria rivalutazione, che sarà svolta sulla base delle prossime modifiche del TUF, dei compiti di verifica da attribuire agli intermediari partecipanti alle operazioni di ammissione a quotazione (ad es. sponsor), si ritiene opportuno tuttavia mantenere l'invio alla Consob delle raccomandazioni elaborate dai membri del consorzio di collocamento al fine di poter verificare le</p>

informazioni in esse contenute, relative alla descrizione del mercato di riferimento e dei titoli comparabili alla società interessata all'operazione di ammissione alle negoziazioni.

Per ultimo, è stato previsto che l'invio delle raccomandazioni debba avvenire al momento della loro distribuzione e non, come avviene oggi, al momento della loro predisposizione. Tale modifica ha lo scopo di semplificare l'onere collegato alla trasmissione alla Consob ed all'emittente ed armonizza il *timing* di invio di copia delle raccomandazioni di cui al presente comma con le disposizioni relative alla diffusione di raccomandazione da parte degli emittenti già quotati (cfr. art. 69-*novies*).

Per quanto riguarda i prodotti finanziari diversi dai titoli, le previsioni dell'attuale comma 3 sono state mantenute allineandole a quanto previsto dal regolamento prospetto. Ciò è stato realizzato attraverso il richiamo dell'articolo 22, paragrafi 4 e 5 del regolamento prospetto nel nuovo comma 4 del presente articolo. In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 22 del regolamento prospetto prevede che: *“Tutte le informazioni comunicate oralmente o per iscritto relative all'offerta pubblica di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, anche se non con finalità pubblicitarie, sono coerenti con le informazioni contenute nel prospetto.”* Il paragrafo 5, invece, prevede che nel caso in cui le informazioni significative siano comunicate da un emittente o un offerente a uno o più investitori selezionati in forma orale o scritta, tali informazioni, siano comunicate a tutti gli investitori a cui l'offerta è destinata anche nei casi di esenzione dall'obbligo di prospetto.

<p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</p> <p>1. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>2.b) Il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato; ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>3.c) Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un’immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell’adesione leggere il prospetto”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l’avvertenza è riprodotta almeno in audio;</p> <p>4.d) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>4-bis2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l’indicazione che esso investe a titolo permanente l’85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>	<p>Con riferimento ai titoli, la disciplina in tema di pubblicità è contenuta all’art. 22 del regolamento prospetto e negli atti delegati. Pertanto, il presente articolo si applica solamente ai prodotti finanziari diversi dai titoli, ad eccezione del comma 2 che può trovare applicazione anche con riferimento agli Oicr chiusi che rientrano nella nozione di titoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-novies (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)</p> <p>1. In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l’annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall’investimento proposto:</p> <p>a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;</p>	<p>Il comma 1 del presente articolo, giusta la riformulazione dell’art. 34-<i>octies</i> risulterà applicabile ai soli prodotti diversi dai titoli. Per i titoli, infatti, il secondo Regolamento Delegato (che riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai</p>

<p>b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;</p> <p>c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;</p> <p>d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;</p> <p>e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.</p>	<p>titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica) all'art. 16, comma 1, lettera d) stabilisce che la pubblicità non può riportare <i>“misurazioni alternative delle prestazioni”</i> - a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto - per tali intendendosi <i>“misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi finanziari diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dalla disciplina applicabile in materia di informativa finanziaria.”</i>.</p> <p>Il secondo comma è stato mantenuto anche con riferimento ai titoli in quanto, se pur non previsto dal regolamento prospetto, integra le disposizioni in esso contenute.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, Prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché:</p> <p>a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto;</p> <p>b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;</p> <p>e) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo;</p> <p>⇔ venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.</p>	<p>Tra gli istituti previsti dal presente articolo una parte è già disciplinata dal regolamento prospetto all'articolo 22, trattasi delle disposizioni relative alla diffusione di notizie di cui alle lettere a) e c) del presente articolo. Pertanto, tali lettere sono state abrogate. La previsione di cui alla lettera b) relativa alla trasmissione alla Consob della documentazione non è prevista da regolamento prospetto e si propone di abrogarla in quanto costituisce un onere aggiuntivo per gli emittenti. Le disposizioni di cui alla lettera d), seppure non previste dal regolamento prospetto, si propone di mantenerle poiché non costituiscono un onere aggiuntivo per gli emittenti e contribuiscono invece ad una maggiore tutela per gli investitori.</p> <p>Si precisa, inoltre, che la disposizione in esame è stata prevista dalla Consob in virtù della delega di cui all'art. 95, comma 1, lett. c), del TUF, secondo cui <i>“La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione [...]. Il regolamento stabilisce in particolare: [...]</i> c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere</p>

	<p><i>intenzioni di acquisto o di sottoscrizione</i>". Pertanto, nelle more della pubblicazione delle modifiche alla normativa primaria, si è scelto di mantenere tale articolo anche con riferimento ai titoli, inserendo la clausola iniziale di richiamo all'art. 22 del regolamento prospetto che disciplina la pubblicità.</p>
<p>PARTE III EMITTENTI</p> <p>TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p>	
<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:</p> <p>a) "sponsor" e "listing partner": l'intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari comunitari;</p> <p>b) "obbligazioni strutturate":</p> <p>1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;</p> <p>2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.</p> <p>b-bis) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;</p>	<p>Si è riformulata la definizione di sponsor alla luce delle definizioni del regolamento prospetto.</p> <p>Si è scelto di abrogare la definizione di cui alla lett. b) del presente articolo, e la Tavola 3.4 dell'allegato II riguardante la documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni per le "obbligazioni strutturate". Ciò in quanto, la definizione presente nel RE viene richiamata solamente nell'Allegato sopra richiamato, e la documentazione prevista dalla Tavola 3.4 non presenta elementi innovativi rispetto a quella prevista per le "obbligazioni" nella Tavola 3.1.</p>

<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o la persona il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la comunicazione domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato II dal soggetto che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato II ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dalla persona del soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o di altra persona del soggetto che chiede l'ammissione.</p>	<p>Si propone una possibile riformulazione del presente capo attraverso la trasposizione nel Capo II delle disposizioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione di quote o azioni di OICR chiusi attualmente disciplinati nel successivo Capo III. Ciò in quanto, il regolamento prospetto si applica indistintamente ai valori mobiliari e alle quote di OICR chiusi.</p> <p>Il comma 1, stante la modifica della rubrica del Capo II, ricomprende anche le disposizioni, in tema di comunicazione, previste per l'ammissione alla negoziazione di azioni o quote dei Fia chiusi. Tale disciplina, nel RE vigente, è contenuta al comma 2 dell'articolo 59 (comma che si propone di abrogare).</p> <p>La modifica al comma 1-ter è finalizzata a ricevere la comunicazione in tempo utile per lo svolgimento delle attività di vigilanza della Consob.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</p> <p>1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 8, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, e 7, 8, 9 e 10, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies.</p>	<p>Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina del regolamento prospetto. Si ritiene opportuno fare un riferimento anche alle norme del presente Capo, tenuto conto che, ad esempio al comma 2 vengono richiamate le previsioni applicabili in tema di offerte di titoli.</p> <p>Sono state apportate le opportune modifiche di coordinamento al comma 2, integrandolo con le disposizioni riguardanti gli OICR chiusi.</p> <p>Il comma 3 è stato rivisto, abrogando le disposizioni sul</p>

<p>3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'art. 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p> <p>3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p>	<p>supplemento che sono disciplinate dal regolamento prospetto, ed è stato riformulato per tener conto dei casi in cui viene presentato un documento di registrazione come parte di un prospetto tripartito, e solo successivamente l'emittente manifesta l'intenzione di utilizzare tale documento nell'ambito di un'operazione di prima ammissione a quotazione, in relazione alla quale viene presentata la domanda di ammissione a quotazione. In questi casi, si ritiene opportuno precisare che il termine massimo di 60 giorni lavorativi, entro il quale deve concludersi l'istruttoria decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato. Ciò in considerazione dei sostanziali cambiamenti che determina la decisione di quotarsi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'ammissione alle negoziazioni;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede del gestore del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</p> <p>c) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.</p>	<p>La pubblicazione del Prospetto e del supplemento è ormai interamente disciplinata anche con riferimento all'ammissione alla negoziazione dal regolamento prospetto; pertanto, si propone l'abrogazione dell'intero articolo.</p>

<p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto è messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegna gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>5. Si applica, ove compatibile, l'articolo 9, commi 5, 6 e 7.</p> <p>6. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall'articolo 10.</p> <p>7. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 8.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini delle esenzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, i commi 2 e 4 dell'articolo 34-ter.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:</p> <p>a) ...omissis...;</p> <p>b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del</p>	<p>Le esenzioni dall'obbligo di pubblicazione del prospetto sono disciplinate dal regolamento prospetto; pertanto si è provveduto ad abrogare tutte le disposizioni del presente articolo.</p> <p>Sono state invece inserite le disposizioni relative al termine di pubblicazione del documento di esenzione nei casi di ammissione a quotazione di azioni in occasione di operazioni di offerta pubblica di scambio o fusione (cfr. documento di consultazione). In particolare, tali disposizioni risultano speculari a quanto già disposto per le stesse operazioni nel caso di offerta al pubblico, atteso che il regolamento prospetto disciplina in maniera uniforme il prospetto di offerta al pubblico e quello di ammissione alla negoziazione.</p>

capitale emesso;

~~e) valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;~~

~~e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli;~~

~~g) ...omissis...;~~

~~h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:~~

~~1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;~~

~~2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato~~

~~dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;~~

~~3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;~~

~~4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;~~

~~5) la persona che chiede l'ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;~~

~~6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;~~

~~7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;~~

~~i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;~~

~~j) valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;~~

~~k) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:~~

~~l) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;~~

~~2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato;~~

~~3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;~~

~~4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 *quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;~~

~~l) ...omissis...;~~

~~m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.~~

~~2. Alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, si applica il comma 4.~~

~~3. ...omissis...~~

~~4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza gli emittenti quotati che chiedono l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa e l'istanza per ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima. Si applica l'articolo 52, comma 1 *bis*.~~

~~5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, debitamente integrato delle informazioni richieste per l'ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche:~~

~~1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato all'interno dell'Unione Europea per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;~~

<p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100.000 euro, non vi è l'obbligo di redigere la nota di sintesi.</p> <p>7. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere i) e j) del comma 1.</p> <p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dal comma 1, lettera d), entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione alla stessa del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</p> <p>1. Ai fini della validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l'articolo 11.</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, il prospetto è redatto o</p>	<p>Tale istituto è disciplinato dal regolamento prospetto; pertanto si propone l'abrogazione dell'art. 58.</p> <p>Il richiamo all'articolo 12, relativo al regime linguistico è stato inserito nell'articolo 53</p>

<p>in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti</p>	<p>È stata modificata la rubrica del presente Capo in quanto le disposizioni riguardanti gli OICR chiusi sono state riportate nel precedente Capo riguardante i titoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 (OICR italiani)</p> <p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento e gli articoli 34 octies e 34 novies. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p>	<p>È stato mantenuto solamente il primo comma riguardante gli OICR aperti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60 (OICR esteri)</p> <p>1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p>	<p>Sono state mantenute solamente le disposizioni riguardanti gli OICR aperti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto.</p> <p>Tra quelle riguardanti gli OICR chiusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i commi 4 e 5 sono stati trasposti nel comma 1 dell'art. 52; - il comma 7 è fatto salvo attraverso il richiamo dell'art. 9 nel comma 2 dell'art. 53. <p>Il comma 6 è abrogato in quanto contiene disposizioni riguardanti il regime linguistico del prospetto nonché la validità comunitaria del prospetto che risultano già</p>

<p>2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e 27-<i>bis</i>. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato II. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi, diversi da quelli indicati nel comma 6, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5.</p> <p>7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p> <p>8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p>	<p>disciplinati per i FIA chiusi nel regolamento prospetto.</p>
<p>Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari titoli</p>	
<p>Art. 63</p>	<p>Al comma 1 sono state apportate le modifiche di</p>

<p style="text-align: center;">(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la comunicazione domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione domanda di approvazione è redatta in conformità all' modello in Allegato 1I, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>2. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Si applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8.</p> <p>4. Si applica l'articolo 56, commi 1, 2, 3 e 4. Inoltre, Nel caso di prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>	<p>coordinamento al regolamento prospetto e previste le ulteriori modalità di trasmissione della domanda di approvazione in analogia a quanto fatto all'art. 4 per le offerte al pubblico di titoli.</p> <p>Il comma 4 rappresenta una deroga alla disciplina generale secondo la quale il prospetto deve essere pubblicato prima dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli. Infatti, l'attuale formulazione del comma 4 prevede che, in caso di ammissione di azioni alla negoziazione preceduta da offerta al pubblico, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta. Anche il regolamento prospetto prevede tale deroga ma circoscritta al caso di prima offerta al pubblico di azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione. Ciò premesso, si propone di adeguare il testo del comma 4 alle disposizioni previste dal regolamento prospetto. Infine, è stato eliminato il riferimento all'articolo 56 in quanto abrogato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 81.1 <i>(Documento di registrazione universale)</i></p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione</p>	<p>Il regolamento prospetto ha introdotto la possibilità di autorizzare gli emittenti a pubblicare le relazioni finanziarie annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE (<i>Direttiva Transparency</i>) come parti del documento di registrazione universale (articolo 9, paragrafo 12).</p>

finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento Prospetto.

La misura in parola è volta a ridurre gli oneri amministrativi connessi ai depositi multipli, senza compromettere le informazioni a disposizione del pubblico o la vigilanza sulle informazioni diffuse al pubblico. Dal momento che la stessa si riferisce unicamente alle regole previste in materia di diffusione e stoccaggio delle relazioni finanziarie annuali e semestrali di cui agli art. 4 e 5 della Direttiva Transparency, e che la medesima si riferisce unicamente agli emittenti valori mobiliari quotati nel mercato regolamentato, si ritiene che la semplificazione non possa interessare gli emittenti quotati su MTF (AIM). Tali ultimi emittenti sono, comunque, soggetti a regole analoghe previste nel regolamento del mercato di riferimento.

Il regolamento prospetto, inoltre, prevede che nei casi in esame l'emittente:

- a) include nel documento di registrazione universale **una tabella di corrispondenza che indica dove ciascun elemento richiesto nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali figura nel documento di registrazione universale;**
- b) deposita il documento di registrazione universale in conformità **dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE**, e lo mette a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva;
- c) include nel documento di registrazione universale **un'attestazione di responsabilità** che utilizza i termini prescritti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE.

Ciò detto, si propone di inserire un nuovo articolo 81.1 che estende la disciplina prevista per le relazioni finanziarie, in

	attuazione dell'articolo 154-ter del TUF, anche alle ipotesi di pubblicazione del documento di registrazione universale, qualora l'emittente intenda avvalersi di detta semplificazione.
--	--

Allegato 1 A (Testo Modificato)	OSSERVAZIONI
<p><i>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa</i></p> <p><i>1) <u>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche e integrazioni</u></i></p> <p>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla comunicazionedomanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell’offerta, l’indicazione dei soggetti che la promuovono, l’attestazione dei presupposti dell’offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall’art. 4 del Regolamento n. 11971 del 1999).</p> <p>A) Facsimile di struttura della Comunicazione domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento</p> <p>a) Data e luogo della comunicazione domanda di approvazione</p> <p>b) Oggetto della comunicazione domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari titoli]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, dell’art. 94 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019, dell’articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell’articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]</p> <p>c) Individuazione dei soggetti che effettuano presentano la comunicazionedomanda di approvazione (denominazione,</p>	<p>Si propone di sostituire il termine “Comunicazione” con il termine “domanda di approvazione” per utilizzare lo stesso wording adottato nei Regolamenti Delegati. (vedi commento articolo 3, comma 1, lett. f))</p> <p>Si è provveduto ad estendere l’ambito di applicazione del punto A) anche al prospetto di base.</p> <p>La domanda di approvazione è disciplinata dal Regolamento Delegato (cfr. art. 42). Pertanto, si è provveduto ad aggiornare i riferimenti dell’allegato.</p> <p>La lettera d) è stata eliminata al fine</p>

sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, numero fax-pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

~~d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e dei termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

d-bis) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax-pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*)

d-ter) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamentato.

e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'~~istruttoria~~ **processo di controllo** [*in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'nel corso del istruttoria processo di controllo*]

f) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'art. 42, par.1, del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax-pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)** autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le ~~integrazioni~~ **informazioni supplementari** e le ~~correzioni~~ **modifiche** alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

f-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi ~~proporzionati~~ **semplificati, precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'art.14 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 in cui si colloca l'emittente** di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 *bis* del medesimo Regolamento

f-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente **di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art.15 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129**, che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta ~~di optare per la redazione di un prospetto conformemente precisando in quale categoria di soggetto identificata dal~~

di semplificare gli adempimenti delle società in considerazione del fatto che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto, quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del documento di registrazione e nella nota informativa se oggetto di medesima domanda di approvazione del documento di registrazione.

E' stata introdotta la lettera d-ter) che prevede l'indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al fine di avere conferma delle intenzioni dell'emittente e della conseguente tempistica dell'operazione.

Si propone di sostituire il termine "istruttoria" con il termine "processo di controllo" per utilizzare lo stesso wording adottato nel Regolamento Prospetto e nei Regolamenti Delegati.

Si propone di inserire il "punto di contatto" come previsto dal Regolamento Delegato.

Si propone di modificare la lettera f-bis) al fine di adattare il wording al regolamento prospetto. Inoltre, è stata prevista l'indicazione da parte dell'emittente della categoria di appartenenza, dato che diverse

suddetto par. 1 si colloca l'emittente ~~agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento~~

f-quater) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]

f-quinquies) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019³⁵

g) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

h) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso”
(*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la*

tipologie di emittenti possono avvalersi del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie. Quest'ultima integrazione ha lo scopo di razionalizzare le procedure di controllo.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera f-ter) al fine di evidenziare le condizioni alla base della scelta dell'emittente di utilizzare un prospetto UE della crescita, previsto dal Regolamento Prospetto.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera f-quater) per chiarire che la domanda di approvazione si riferisce all'ipotesi di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile al contenuto di un prospetto già approvato. Il Regolamento delegato prevede che in tali fattispecie l'autorità competente sia tenuta ad effettuare i controlli di completezza, comprensibilità e coerenza solo con riferimento a quelle parti del prospetto modificate rispetto al prospetto già approvato.

Si propone di inserire la lettera f-quinquies) al fine di integrare le informazioni da fornire nella

³⁵ Vedi Appendice 1

ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell’art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell’art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

* * *

B) Facsimile di struttura della ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale**

*a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione***

*b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:*

domanda di approvazione con quanto stabilito dal Regolamento delegato.

Nel caso di presentazione di un prospetto sostanzialmente simile ad uno già approvato da parte dell’autorità competente, si propone di prevedere l’inserimento di una dichiarazione da parte del soggetto che presenta la domanda di approvazione con la quale lo stesso dichiara che le informazioni non modificate sono conformi alle parti del prospetto già approvato.

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, comma 4 bis, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]~~

OPPURE

~~Comunicazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 5, comma 4 bis, 6 e 8 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]~~

OPPURE

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/1129 -113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di presentazione di una domanda di approvazione di un documento di registrazione universale.] -mera ammissione alle negoziazioni. Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]⁽⁴⁾~~

b.bis) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

Il riferimento all'art. 9 del Regolamento Prospetto è volto a evidenziare che la domanda di approvazione riguarda il "Documento di registrazione universale"

Le modifiche alla lettera b-bis), da un lato, semplificano e chiariscono le modalità di descrizione dell'operazione oggetto del prospetto, dall'altro, consentono alla Consob di avere più precise informazioni al riguardo, utili per programmare la propria attività.

ii) un'ammissione alla negoziazione;

iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione.

Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni e la denominazione del relativo mercato regolamentato.

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte.

c) Individuazione dei soggetti che ~~effettuano~~ **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (~~recapito telefonico, numero fax-pec, indirizzo e-mail~~) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Sintetica descrizione dell'Emittente, comprensiva almeno delle più recenti vicende societarie della Società e della tipologia di attività svolta

e) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'art. 42 par. 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax-pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)** autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le ~~integrazioni~~ **informazioni supplementari** e le ~~correzioni~~ **modifiche** alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** e al documento di registrazione **e documento di registrazione universale** che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

e-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema ~~proporzionato~~ **semplificato, di cui precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'art.14 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 in cui si colloca l'emittente all'allegato XXIII del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento**

e-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente ~~che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta~~ di optare per la redazione di un **documento di registrazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art.15 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto par. 1 si colloca l'emittente-prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n.**

Alla lettera e), si propone di inserire il "punto di contatto" come previsto dal Regolamento Delegato.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera e-ter) al fine di evidenziare la scelta dell'emittente di utilizzare un prospetto UE della crescita, previsto dal Regolamento Prospetto

809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 *ter* del medesimo Regolamento

e-quater) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob]

e-quinqies) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019³⁶

f) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

g) Sottoscrizione:

*Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione **e il documento di registrazione universale** allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale

Nel caso di presentazione di un documento di registrazione o di un documento di registrazione universale sostanzialmente simile ad uno già approvato da parte dell'autorità competente, si propone di prevedere l'inserimento di una dichiarazione da

³⁶ Vedi Appendice 1

allegato è presentato ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

* * *

C) Facsimile di struttura della ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione relativa ad un prospetto **o di un prospetto di base** nella forma di documenti distinti – Nota informativa ~~sugli strumenti finanziari sui titoli~~ e **nota di sintesi****

*a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione***

*b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:*

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129** ~~degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 45, comma 5, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di *strumenti finanziari titoli*]~~

OPPURE

parte del soggetto che presenta la domanda di approvazione con la quale lo stesso dichiara che le informazioni non modificate sono conformi alle parti del documento già approvato. Ciò al fine di accelerare l'attività di vigilanza.

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129** dell'articolo ~~94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998~~ e dell'articolo ~~45, comma 5,~~ del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [*nel caso di sola offerta pubblica*]

OPPURE

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129** dell'articolo ~~113 del Decreto legislativo n. 58/1998~~ e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [*nel caso di mera ammissione alle negoziazioni*]

~~c) Individuazione dei soggetti che effettuano~~ **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*),

delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, numero fax, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

~~d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

e) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l'approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza ~~Indicazione dei Capitoli del documento di registrazione in relazione ai quali si siano verificati eventuali cambiamenti rilevanti o sviluppi recenti delle informazioni, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento redatto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Decreto legislativo n. 58/1998~~ [*in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche*]

f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione, indicazione della tempistica**

Il riferimento all'art. 10 del Regolamento Prospetto è necessario in quanto disciplina "Prospetti costituiti da documenti distinti"

La lettera d) è stata eliminata al fine di semplificare gli adempimenti delle società in considerazione del fatto che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del DR e nella NI se oggetto di medesima domanda di approvazione del DR

in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'~~istruttoria~~**processo di controllo** *[in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta ~~in~~ nel corso ~~d'~~del istruttoria**processo di controllo**]*

g) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'art. 42 par. 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, ~~numero fax~~ pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)** autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le ~~integrazioni~~**informazioni supplementari** e le ~~correzioni~~**modifiche** alla ~~comunicazione~~**domanda di approvazione** e alla nota informativa sugli ~~strumenti finanziari~~**titoli** che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

~~g-bis)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa ~~sugli~~**sui strumenti finanziari**titoli** conformemente allo schema ~~proporzionato~~**semplificato precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'art.14 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 in cui si colloca l'emittente** ~~di cui all'allegato XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 bis del medesimo Regolamento~~**

~~g-ter)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente ~~che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta~~ di optare per la redazione di una **nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art.15 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto par. 1 si colloca l'emittente** ~~prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 ter del medesimo Regolamento~~

~~g-quater)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente di **presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal Regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]**

~~g-quinqies)~~ **Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019³⁷ 8-bis**

Alla lettera g), si propone di inserire il "punto di contatto" come previsto dal Regolamento Delegato.

Si propone di modificare la lettera g-bis) al fine di adattare il *wording* al Regolamento Prospetto. Inoltre, è stata prevista l'indicazione da parte dell'emittente della categoria di appartenenza, dato che diverse tipologie di emittenti possono avvalersi del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie. Quest'ultima integrazione ha lo scopo di razionalizzare le procedure di controllo.

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera g-ter) al fine di evidenziare le condizioni alla base della scelta dell'emittente di utilizzare un prospetto UE della crescita, previsto dal Regolamento Prospetto

³⁷ Vedi Appendice 1

h) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** che ne costituiscono parte integrante

i) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domande di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui ~~strumenti finanziari~~ **titoli** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell’art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell’art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Si propone di inserire la dichiarazione di cui alla lettera g-quater) per chiarire che la domanda di approvazione si riferisce all’ipotesi di nota informativa sui titoli (e, ove richiesta, di nota di sintesi) il cui contenuto è sostanzialmente simile al contenuto di una nota informativa (e nota di sintesi) già approvato. Il Regolamento delegato prevede che in tali fattispecie l’autorità competente sia tenuta ad effettuare i controlli di completezza, comprensibilità e coerenza solo con riferimento a quelle parti del prospetto modificate rispetto all’elemento costitutivo del prospetto già approvato.

Nel caso di presentazione di una nota informativa sui titoli [e di una nota di sintesi, ove richiesta] sostanzialmente simile ad una già approvato da parte dell’autorità competente, si propone di prevedere l’inserimento di una

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

dichiarazione da parte del soggetto che presenta la domanda di approvazione con la quale lo stesso dichiara che le informazioni non modificate sono conformi alle parti dell'elemento costitutivo del prospetto già approvato.

2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ domanda di approvazione^{38 39 40}

A) Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:

³⁸ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta. Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti nella comunicazione possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

³⁹ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella comunicazione ~~ex art. 4 del Regolamento~~ per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

⁴⁰ Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

a) **la bozza di** ~~il~~ prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale schema viene applicato] [nel caso si applichi l'art. 41, par. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];

b) ~~una tabella di corrispondenza tra gli elementi informativi previsti negli schemi e nei moduli in base ai quali il prospetto deve essere redatto e le pagine del prospetto in cui sono contenuti tali elementi, con indicazione di quelli prescritti ma omessi dal prospetto, in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. La tabella deve essere presentata qualora l'ordine degli elementi di informazione non coincida con quello degli schemi o moduli di prospetto applicabili;~~

c) copia dello statuto vigente dell'emittente^{8-ter};

d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei ~~prodotti finanziari~~ titoli offerti^{41 42};

e) copia delle delibere in base alle quali i ~~prodotti finanziari~~ titoli sono stati o saranno emessi o ceduti^{43 44 8-ter};

f) ~~copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;~~

~~g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, relazioni con le quali la società di revisione ha espresso, ai sensi dell'art. 156 e con i criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del Testo Unico il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo~~

⁴¹ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i ~~prodotti finanziari~~ titoli saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta

⁸ Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione

⁴² Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

^{8-bis} Il richiamo fatto alla tabella di corrispondenza indicata dall'art. 42, par. 2, lettera a) del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 configura richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del suddetto Regolamento Delegato

^{8-ter} Ove non già inclusi nella documentazione da trasmettere ai sensi della lettera c) dell'art. 42 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019.

⁹ Tale previsione si applica soltanto alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

⁴³ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

⁴⁴ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**.

¹⁰ Tale previsione si applica alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

esercizio⁸;

~~g)~~ ove non già contenute nel prospetto o **incorporate mediante riferimento**, relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;

~~i) in caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;~~

h) in caso di richiesta, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione **del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile** nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento⁹ ;

~~k) dichiarazione con la quale l'emittente attesti di non avere presentato o di non avere intenzione di presentare all'autorità competente di un altro Stato membro, istanza di approvazione di un prospetto riferito ad identici strumenti con riferimento al periodo di validità del prospetto di cui si chiede l'approvazione¹⁰ .~~

i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o delle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;

l) per i FIA immobiliari ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti .

* * *

<p>B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti</p> <p>Alla comunicazione indicata dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 27, comma 1, del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:</p> <p>a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine;</p> <p>b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta;</p> <p>per i FIA immobiliari sono altresì allegati, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine:</p> <p>c) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;</p> <p>d) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto c)-(**).</p>	
ALLEGATO 1F	
<i>Offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato Informazioni da inviare alla Consob</i>	
<p>La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma 3, deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; 2. i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore; 3. in caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori qualificati effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati; 4. nel caso in cui il prospetto preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati, il numero di prodotti finanziari complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali prodotti finanziari assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori qualificati, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima 	<p>L'allegato 1F è stato abrogato in quanto le relative previsioni sono state trasposte nel comma 3 dell'art. 13 (vedi commento sopra).</p>

ALLEGATO II	
<i>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14</i>	Si propone di sostituire il termine

maggio 1999, come modificato [oppure ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni], e documentazione da allegare alla comunicazione, prevista dall'articolo 52 del Regolamento, per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari sui titoli

*1) ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione** ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato [oppure ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni]*

Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all' Allegato 1A, punto 1).

*2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari sui titoli^{1 2 3}*

Tavola 1

*Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale***

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del **di un** prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale** (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

“comunicazione” con il termine “domanda di approvazione” per utilizzare lo stesso wording adottato nei Regolamenti Delegati.

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, **indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.)** dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito **costituito da documenti distinti**, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione **del documento di registrazione o di un documento di registrazione universale**, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

³ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella comunicazione, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;

g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio;

h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili.

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonché nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- ~~gli strumenti finanziari~~ i titoli di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi ~~agli strumenti finanziari~~ ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi ~~strumenti finanziari~~ titoli che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già ~~strumenti finanziari~~ titoli negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro ~~strumenti finanziari~~ titoli, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

e) e f) sono finalizzate ad avere conferma delle intenzioni dell'emittente e della conseguente tempistica dell'operazione.

Le lettere g) e h) sono state riviste alla luce del d.lgs. n. 39/2010 e del Regolamento Prospetto, che prevede la possibilità di includere le relazioni di revisione mediante riferimento

~~In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un revisore legale nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.~~

Tavola 2

~~Documentazione da allegare alla *comunicazione* domanda di approvazione *per la pubblicazione* del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni~~

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) **in caso di richiesta, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto qualora necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.**

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1

Tavola 3

~~Documentazione da allegare alla *comunicazione per la pubblicazione* domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito~~

3.1 Obbligazioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;

- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico **6 del Regolamento (UE) 2017/1129**;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
- d) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla documentazione, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, una dichiarazione in cui venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.
- La suddetta dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione alle negoziazioni sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;
- d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato:

- dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

- e) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- f) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

- g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:
 - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.4. Obbligazioni strutturate

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni strutturate deve essere allegata la seguente documentazione:~~

- ~~a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;~~
- ~~b) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

~~Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:~~

- ~~e) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

* * *

~~Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1~~

3.5 Obbligazioni bancarie

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:
la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento.~~

Tavola 4

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

Si propone di abrogare il punto 3.4, relativo alla comunicazione per la pubblicazione di un prospetto di ammissione alla negoziazione di obbligazioni strutturate in quanto non presenta elementi innovativi rispetto alla comunicazione prevista per le "obbligazioni" nella Tavola 3.1.

Il punto 3.5 si può eliminare come fatto per punto 3.4

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), c) e d) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei *warrant*;
- b) qualora i *warrant* si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di *warrant* a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i *warrant* con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- c) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
 - copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* e l'emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- d) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 5

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;

- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2, del Testo Unico~~ **76 del Regolamento 2017/1129**;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- d) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
- dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento;
- e) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
- 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
- dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in

condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

Tavola 6

A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo 5952, comma 21, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento **Delegato ... del 14.3.2019 n. 809/2004/CE e successive modifiche** e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

Per i FIA mobiliari è altresì allegata:

- d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~6052~~, comma **41**, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento **Delegato ... del 14.3.2019 n. 809/2004/CE** e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
 - f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
 - g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
 - h) copia del regolamento del FIA;
 - i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
 - j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
 - k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del regolamento del FIA;
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

la documentazione indicata alla Tavola 3.1.

Tavola 8

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- prospetto redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di ammissione alle negoziazioni contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2 del Testo Unico~~ **6 del Regolamento 2017/1129**
- copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- copia delle relazioni di rating;
- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state

validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.		
ALLEGATO 1M <i>-Schema di Prospetto semplificato per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99</i> <i>(da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)</i>		Abrogato in quanto per questo tipo di offerta di titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, il Regolamento Prospetto prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto.
INTESTAZIONE Denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento intervengono nell'operazione. Prospetto per l'offerta al pubblico di [...] {denominazione del prestito, codice ISIN} Il presente Prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob .		
INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE		
DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	Indicazione della denominazione dell'Emittente, forma giuridica, nonché circostanza che l'Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.	
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Indicazione della sede legale e amministrativa.	
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	Indicazione del gruppo bancario di appartenenza e il relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.	
DATI FINANZIARI SELEZIONATI	Indicazione del: Patrimonio di vigilanza, Core Tier One Capital Ratio, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, Sofferenze nette/impieghi, Partite anomale lorde/impieghi lordi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale e all'ultimo bilancio.	
INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI		
PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti le obbligazioni e del valore nominale unitario.	
PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO	Indicazione del prezzo al quale saranno rimborsate le obbligazioni e delle relative modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza ovvero ammortamento periodico).	
DATA DI EMISSIONE	Indicazione della data prevista per l'emissione delle obbligazioni e della data di godimento.	

DATA DI SCADENZA	Indicazione della data di scadenza.
CEDOLE LORDE	Indicazione della modalità di calcolo delle cedole, della periodicità di pagamento e delle date di pagamento. Qualora il tasso sia fisso, indicazione del tasso di interesse nominale annuo e del valore corrispondente alla periodicità della cedola. Qualora il tasso sia variabile indicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 1, 3, 6, 12 mesi) e dello spread applicato, ovvero del meccanismo di calcolo della cedola variabile.
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO	Indicazione del rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta) confrontato con il rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un analogo titolo di stato italiano di pari durata
GARANZIE	Indicazione di forme di garanzia di terzi che assistono l'emissione al di fuori del patrimonio dell'emittente
CONDIZIONI DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'	Indicazione delle modalità di negoziazione delle obbligazioni, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> — negoziazione su mercati regolamentati, MTF, o internalizzatori sistematici; — impegno al riacquisto degli strumenti da parte dell'emittente con criteri e meccanismi di pricing prefissati; — adozione da parte dell'intermediario distributore o che opera in contropartita diretta di regole interne formalizzate per la negoziazione degli strumenti
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	Indicazione dell'ammontare delle spese e commissioni a carico del sottoscrittore.
REGIME FISCALE	Indicazione del regime fiscale applicabile.
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	Indicazione del termine di prescrizione degli interessi e del capitale.
LEGISLAZIONE, FORO COMPETENTE	Indicazione della legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e del foro competente.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA	
PERIODO DI OFFERTA	Periodo di efficacia dell'offerta, comprese possibili modifiche, descrizione della modalità di sottoscrizione e indicazione dei collocatori.

AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI, TAGLIO MINIMO	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; numero titoli offerti; taglio minimo	
DATA DI REGOLAMENTO	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.	
FATTORI DI RISCHIO	Dovranno essere adeguatamente rappresentati i fattori di rischio con particolare riguardo al rischio di credito (considerando, in ogni caso, quantomeno che l'investitore sottoscrivendo i titoli diviene finanziatore dell'emittente ed è quindi esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza), al rischio di mercato (considerando, in ogni caso, quantomeno che in caso di vendita dei titoli prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in perdite derivanti da avverse condizioni di mercato, per esempio a causa di variazioni dello scenario sui tassi o del merito di credito attribuito all'emittente, e che, per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo) e al rischio di liquidità/liquidabilità [da specificare anche alla luce del box "CONDIZIONI DI LIQUIDITÀ/LIQUIDABILITÀ"]	
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO		
Inserire elenco della documentazione a disposizione del pubblico, e relative modalità di accesso (almeno sito internet anche di terzi) quali ad esempio, bilanci, policy di negoziazione, regolamento del prestito.		
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ		
PERSONE RESPONSABILI	Sottoscrizione del responsabile delle informazioni fornite nel presente prospetto.	

***Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 C (2019) 2020
final***

Articolo 42

Presentazione della domanda di approvazione della bozza di prospetto o deposito del documento di registrazione universale o delle relative modifiche

[...]

2. Sono inoltre presentate all'autorità competente attraverso mezzi elettronici, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, le seguenti informazioni:

(a) la tabella di corrispondenza, se richiesta dall'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del presente regolamento, o se presentata di propria iniziativa;

(b) se non è richiesta la tabella di corrispondenza, un documento che identifichi gli elementi indicati negli allegati del presente regolamento che, in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione, non sono stati inclusi nella bozza di prospetto;

(c) le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso la medesima autorità competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno;

(d) eventuali richieste motivate all'autorità competente di autorizzare l'omissione di informazioni dal prospetto a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129;

(e) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129;

(f) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129;

(g) l'appendice di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, salvo se non è richiesta alcuna nota di sintesi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento;

(h) la conferma che, per quanto a conoscenza dell'emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall'inizio dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l'emittente presenta per l'approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente;

(i) se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione, la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale;

(j) ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale.

[...]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

30 luglio 2019

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento UE e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e sostituisce la precedente Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto").

Il Regolamento è applicabile nella sua interezza a partire dal 21 luglio 2019¹, mentre alcune specifiche disposizioni sono già divenute applicabili e sono state recepite nell'ordinamento nazionale. In particolare, si tratta delle disposizioni relative all'innalzamento della soglia di esenzione (dal 10% al 20%) per l'emissione di titoli fungibili con titoli già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato, dell'esenzione per la quotazione di titoli disposta da un'autorità di risoluzione² e della disposizione che consente agli stati membri di individuare la soglia, non superiore a € 8 milioni, al di sotto della quale non è richiesta la pubblicazione di un prospetto³.

Il Regolamento Prospetto prevede una serie di disposizioni attuative contenute in due Regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea il 14 marzo u.s. e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 giugno 2019. Il primo Regolamento⁴ reca disposizioni sulle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, la pubblicazione e la classificazione dei prospetti, la pubblicità relativa ai titoli, i supplementi al prospetto e il portale di notifica; il

¹ Ai sensi dell'art.46, par.3, del Regolamento Prospetto: "3.I prospetti approvati conformemente alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/71/CE prima del 21 luglio 2019 continuano ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi dodici mesi a decorrere dal 21 luglio 2019, se questa seconda scadenza è precedente.

² Cfr. delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017.

³ Cfr. Delibera Consob n. 20686 del 9 novembre 2018, di modifica del Regolamento Emittenti, che ha elevato la soglia di esenzione da € 5 milioni a € 8 milioni.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione del 14 marzo 2019.

secondo⁵, sul formato e contenuto, controllo e procedure di approvazione del prospetto. Non è stato invece ancora adottato dalla Commissione UE l'atto delegato relativo al contenuto del documento di esenzione in caso di offerte pubbliche di scambio o fusioni⁶. Peraltro, non è stato ancora emanato il c.d. regolamento *SME Listing*⁷, sui mercati di crescita per le PMI, su cui è stato raggiunto un accordo politico fra le Istituzioni UE.

Il Regolamento Prospetto è una fonte normativa che spiega direttamente i propri effetti nell'ordinamento nazionale determinando l'immediata inapplicabilità delle norme domestiche di rango primario e secondario che insistono sulla materia regolata a livello europeo.

A tal fine il Disegno di legge n. 944, di delegazione europea 2018 ("LDE 2018"), approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e attualmente all'esame del Senato, reca all'art. 8, comma 3, i principi e i criteri specifici per la delega al governo finalizzata ad introdurre tutte le modifiche al TUF necessarie per l'attuazione del Regolamento Prospetto⁸. L'applicazione diretta del nuovo *corpus* normativo nell'ordinamento nazionale ha comportato la necessità di ricostruire il quadro normativo effettivamente applicabile, tenuto conto della natura sovraordinata delle disposizioni di matrice europea, nonché del criterio di specialità in relazione alle materie trattate.

Il processo di attuazione del Regolamento Prospetto consiste, infatti, in una revisione delle disposizioni contenute nei regolamenti emanati dalla Consob che preveda essenzialmente l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e l'introduzione di norme volte a colmare eventuali ambiti discrezionali rimessi ai singoli ordinamenti nazionali.

Nelle more della promulgazione della LDE, in data 20 giugno 2019 è stato pubblicato il documento di consultazione contenente le modifiche regolamentari da apportare al Regolamento Emittenti per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento Prospetto, sulla base delle deleghe regolamentari attualmente attribuite alla Consob a legislazione vigente, in modo da consentire agli *stakeholders* di poter disporre quanto prima di un quadro normativo armonizzato almeno a livello di disposizioni secondarie.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

⁶ In merito a tale atteso atto delegato, l'ESMA, su richiesta della Commissione europea, ha predisposto un parere tecnico, pubblicato il 29 marzo u.s., riguardante il contenuto minimo delle informazioni descrittive dell'operazione e dell'impatto sull'emittente da riportarsi nei documenti di esenzione sopra citati.

⁷ Proposta di Regolamento che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI.

⁸ Tali criteri prevedono, tra l'altro:

- la designazione della Consob quale autorità competente ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, e l'attribuzione alla stessa del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate all'art. 38 del Regolamento;
- il potere alla Consob di esercitare la facoltà prevista dall'art. 7, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento che consentirebbe di prevedere, quando l'Italia è Stato membro d'origine e trovi applicazione anche il Regolamento (UE) n. 2014/1286 relativo ai PRIIPs, la sostituzione obbligatoria della sezione della nota di sintesi del prospetto relativa ai titoli con una parte del *key information document* (KID);
- l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di *whistleblowing* in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

2.1 Stakeholder mapping

La consultazione si è conclusa il 10 luglio 2019. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 8 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
Assosim	Associazione	Intermediari finanziari
ABI	Associazione	Banche
Latham&Watkins – Linklaters – White&Case	Studi legali	Consulenza
Assonime	Associazione	Società emittenti
RCCD	Studio legale	Consulenza
DLA Piper	Studio legale	Consulenza
Borsa Italiana	Gestore di mercato	Finanza
Clifford Chance	Studio legale	Consulenza

Inoltre, in data 11 luglio 2019 è stato approvato il parere dello *Stakeholders Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI).

I citati contributi sono pubblicati sul sito internet della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Di seguito si rappresentano in forma sintetica gli esiti della consultazione svolta e, laddove siano pervenute osservazioni, le analisi che hanno portato a confermare o a modificare le disposizioni del Regolamento Emittenti sottoposte alla consultazione del mercato. Per i temi non oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo alle analisi preliminari di impatto poste alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 20 giugno 2019 e disponibile sul sito internet della Consob.

Nell'articolo allegato alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento Emittenti definitivamente adottato e quello posto in consultazione.

2.2 Osservazioni di carattere generale

In via generale, il COMI e gli altri rispondenti hanno evidenziato un apprezzamento delle modalità seguite per l'adeguamento alla normativa europea e la conseguente opera di coordinamento effettuata tra le norme del Regolamento Prospetto e le esistenti disposizioni secondarie in materia offerta al pubblico di titoli e ammissione alle negoziazioni.

Dalle risposte alla consultazione, peraltro, è emerso un forte invito a semplificare per quanto possibile, l'iter di presentazione, controllo, approvazione e pubblicazione dei prospetti, nonché ad uniformare le prassi applicative al fine di appianare le divergenze che emergono dal diverso approccio regolamentare adottato nei diversi Stati membri. Al contempo, i rispondenti alla consultazione hanno sollevato il problema relativo alla presenza, a livello nazionale, di regole, procedure e prassi che conducono alla redazione di prospetti di eccessiva lunghezza e complessità, spesso contenenti numerose informazioni non "material", con conseguente aggravio di tempi e costi, cui non necessariamente corrisponde un più incisivo livello di tutela dei consumatori. In relazione a tale ultimo aspetto, è stato, inoltre, evidenziato come la lunghezza dei prospetti non risulti proporzionata alle dimensioni dell'emittente (misurate in termini di capitalizzazione).

Tra i partecipanti alla consultazione, è dunque diffuso l'auspicio a evitare fenomeni di *gold-plating* e ad un utilizzo, in un più ampio numero di casi, di prospetti abbreviati e semplificati che si concentrino sulle informazioni di maggiore rilevanza per gli investitori (sul modello delle "offering circulars"), sfruttando i margini di flessibilità consentiti dalla disciplina europea.

Coerentemente con questa prospettiva, il COMI in particolare ha auspicato che la Consob sviluppi e adotti prassi volte a imporre la redazione dei prospetti secondo un linguaggio "piano" d'immediata comprensione anche per gli investitori meno sofisticati e un approccio che limiti le duplicazioni di informazioni e miri a evitare il sovrapporsi di funzioni di controllo.

Valutazioni

La nuova normativa europea sul prospetto informativo, in quanto contenuta in un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, si prefigge lo scopo, evidenziato nelle risposte alla consultazione, di armonizzare la normativa in materia, prevedendo oneri proporzionati alla tipologia di operazione e alle caratteristiche dell'impresa emittente, uniformando le prassi di vigilanza delle Autorità cui compete l'approvazione del prospetto. Sotto quest'ultimo aspetto è di fondamentale importanza il ruolo che verrà assunto dall'ESMA e dalla Commissione europea, al fine di garantire un'interpretazione ed una applicazione uniforme della disciplina. Va, peraltro, evidenziato che la problematica della crescita della dimensione dei prospetti è innanzitutto un fenomeno europeo e non solo italiano, come evidenziato dalla stessa ESMA, ad esempio nel suo documento relativo agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ai sensi del regolamento sul prospetto dove si evidenzia come "La «crescita inflazionaria delle dimensioni» dei prospetti, un fenomeno che può essere direttamente attribuibile anche all'inclusione di grandi quantità di informazioni relative a ciascun fattore di rischio inserito in un prospetto, può pregiudicare la comprensibilità di un prospetto".

Le modifiche al regolamento emittenti, oggetto di illustrazione nella presente relazione, tengono conto dell'esigenza di armonizzazione e saranno seguite da una revisione, già in atto, degli

orientamenti e degli altri atti di *soft law* emanati dalla Consob in materia di prospetto per l'offerta pubblica o per l'ammissione a quotazione di titoli⁹.

2.3.1 Riorganizzazione della Parte II (Appello al pubblico risparmio) e della Parte III (Emittenti) del Regolamento Emittenti

Con le modifiche regolamentari oggetto di illustrazione si è proceduto innanzitutto all'abrogazione delle norme che insistono su materie ormai disciplinate dal Regolamento Prospetto. Tra queste si segnalano in particolare quelle relative alla pubblicazione del prospetto, alla sua validità e alle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto relativo all'offerta al pubblico o all'ammissione alle negoziazioni di titoli.

In secondo luogo, è stata prevista una disciplina distinta per i titoli, attraverso un rinvio al Regolamento Prospetto (sia con riferimento all'offerta al pubblico, sia con riferimento all'ammissione alle negoziazioni di titoli), e per i prodotti finanziari diversi dai titoli, per i quali è stata mantenuta la disciplina nazionale se pur con l'opportuno coordinamento con quella europea.

Inoltre, sia con riferimento all'offerta al pubblico sia con riferimento all'ammissione alle negoziazioni, si è ritenuto di trasporre la disciplina riguardante le azioni o quote di OICR chiusi, rispettivamente, nella Part II, Titolo I, Capo II, relativo a tutte le offerte al pubblico di titoli e nella Parte III, Titolo I, Capo II, relativo all'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari, in quanto tali strumenti finanziari sono ormai ricompresi nella definizione di titoli.

2.3.2 Facoltà di sostituzione delle informazioni sui titoli riportate nella Nota di Sintesi con le informazioni del KID.

Nel testo del Regolamento Emittenti posto in consultazione non è stata esercitata la facoltà prevista in via generale dal Regolamento Prospetto di esigere dagli emittenti/offerenti la sostituzione di una sezione della nota di sintesi del prospetto contenente le informazioni fondamentali sui titoli con una parte del KID previsto dal Regolamento (UE) n. 2014/1286 relativo ai PRIIPs, ferma restando la possibilità degli emittenti di avvalersi di tale facoltà.

Osservazioni

Le osservazioni pervenute in esito alla consultazione, oltre a condividere la scelta operata dalla Consob, hanno condiviso gli elementi già illustrati nel documento di consultazione, che depongono a sfavore dell'obbligo di sostituzione tra i quali, la disomogeneità tra le informazioni contenute nel KID e nella nota di sintesi nonché i diversi criteri di aggiornamento delle informazioni che governano i due documenti. Per ultimo, è stato rappresentato che, anche in caso di esercizio dell'opzione di sostituzione, il KID verrebbe comunque consegnato all'investitore e pertanto, la sua incorporazione nel prospetto non fornirebbe alcun vantaggio, a fronte, invece, di possibili disomogeneità delle informazioni rese agli investitori.

⁹ In merito, si rappresenta che in data 19 luglio u.s. è stata avviata la consultazione sulla Comunicazione relativa ai Criteri per il controllo del prospetto da parte della Consob nell'ambito della disciplina del Regolamento UE n. 1129/2017 e del Regolamento delegato UE n. 980/2019.

Valutazioni

Alla luce di quanto sopra rappresentato si ritiene di confermare la scelta adottata in sede di consultazione di non esercitare l'opzione in parola.

2.3.3 Comunicazione alla Consob (articoli 4, 52 e 63 del Regolamento Emittenti)

Il contenuto della domanda di approvazione è disciplinato dall'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (di seguito "il 1° regolamento delegato") il quale, oltre a elencare una serie di contenuti che devono essere riportati nella domanda di approvazione del prospetto, prevede al comma 2, lettera (j), che la stessa includa: "*ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale*". Pertanto, è stata mantenuta la previsione di un Allegato al Regolamento Emittenti riguardante il contenuto e il formato della domanda di approvazione che integra quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento Delegato, apportando, al contempo, alcune modifiche agli articoli 4 e 52 del Regolamento Emittenti volte a semplificare il contenuto di tale comunicazione¹⁰. In particolare, è stato previsto che la domanda di approvazione non debba più recare la sintetica descrizione dell'offerta, atteso che la tipologia della futura operazione è descritta nel prospetto, quanto meno nei paragrafi 5.3 e 5.4 del Documento di Registrazione. Tali semplificazioni sono state replicate all'art. 63 recante disposizioni relative all'ammissione alle negoziazioni precedute da un'offerta al pubblico.

Inoltre, è stato previsto all'art. 4, comma 1, che "*la domanda di approvazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni*". Ciò consentirà di prevedere, a beneficio degli emittenti/offerti, una modalità di avvio del procedimento integralmente informatizzata e basata su una procedura guidata di compilazione della domanda.

Infine, sono stati integralmente rivisti gli allegati al Regolamento Emittenti (1A e 1I) che contengono gli schemi di domanda di approvazione indicando anche la possibilità di avvalersi degli schemi semplificati o della disciplina dell'approccio proporzionato in caso di prospetto avente contenuto sostanzialmente analogo ad un precedente prospetto approvato dalla Consob (cfr. art. 41 Regolamento Delegato (UE) 2019/980).

Osservazioni

Con riferimento alle modalità di invio della domanda di approvazione, alcuni rispondenti hanno chiesto di prevedere esclusivamente l'invio della domanda con modalità informatiche, coerentemente a quanto disposto dall'art. 42 del 1° regolamento delegato.

In secondo luogo, molti rispondenti hanno manifestato l'auspicio che le modalità tecniche attraverso cui verrà realizzata la piattaforma informatizzata per l'avvio del procedimento siano di facile e immediato utilizzo, assicurando comunque che il metodo informatico prescelto consenta la ricezione e/o il caricamento di documenti di elevate dimensioni tenendo conto degli elementi grafici spesso presenti nei prospetti e nei documenti oggetto di deposito.

¹⁰ In chiave comparatistica, si riporta che sia in Francia che nel Regno Unito sono previste apposite istruzioni e la relativa modulistica per la trasmissione all'Autorità della domanda di approvazione di un prospetto.

Rispetto alle modifiche allo schema di domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (nuovo Allegato 1C) è stato suggerito di valutare l'opportunità di precisare che, ove la domanda di ammissione a quotazione non sia disponibile alla data della domanda di approvazione del prospetto, la stessa debba essere trasmessa in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del prospetto e di chiarire, pertanto, che la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione.

Analoghe considerazioni, *mutatis mutandis*, sono state effettuate in relazione alla richiesta di indicare la “*data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamento*” di cui all'Allegato 1A.

Valutazioni

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di approvazione del prospetto, l'art. 42 del 1° regolamento delegato prevede che “*tutte le bozze del prospetto sono presentate all'autorità competente, attraverso mezzi elettronici, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno*”. Tale disposizione è stata recepita nel modello di domanda di approvazione allegato al regolamento emittenti, dove si chiarisce che la bozza di prospetto allegata alla domanda “*deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile*”. Inoltre sul sito della Consob è già previsto l'invio telematico dell'istanza di approvazione e dei relativi allegati tramite il Sistema Informativo di Approvazione dei Prospetti Emittenti (SIPROEM).

La novità introdotta con le modifiche poste in consultazione è invece quella di prevedere, in alternativa all'invio telematico di una domanda redatta secondo il modello allegato al regolamento emittenti, una procedura di compilazione informatizzata della domanda che guidi l'utente nella compilazione e nell'individuazione dei documenti da allegare, rendendo più semplice e agevole l'avvio dell'istruttoria ed eliminando eventuali problematiche legate all'incompletezza o alla non corretta redazione della domanda di approvazione. Tale alternativa è stata meglio chiarita nel testo finale del dell'art. 4, comma 1, secondo cui: “*la domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni*”.

Per quanto riguarda l'ipotesi che la domanda di ammissione a quotazione non sia disponibile alla data della domanda di approvazione del prospetto è stato chiarito negli Allegati 1A e 1C (che sostituisce il precedente Allegato 1I) che la domanda di ammissione deve essere allegata all'istanza solo ove sia stata già presentata al gestore del mercato. Infine, in analogia con quanto previsto per il prospetto costituito da un unico documento, in cui è stata eliminata dal modello di domanda la sintetica descrizione dell'operazione, nel modello di domanda di approvazione del documento di registrazione è stato eliminato l'obbligo di includere la sintetica descrizione dell'emittente e delle sue attività, in quanto dati già presenti nella bozza di documento di registrazione.

2.4 Contenuto del prospetto (art. 5 del Regolamento Emittenti)

Per ciò che riguarda il contenuto del prospetto di offerta si è provveduto ad abrogare tutte le attuali disposizioni (*cfr.* articolo 5 del Regolamento Emittenti), in quanto il contenuto del prospetto è compiutamente disciplinato dal Regolamento Prospetto e dai regolamenti delegati. Tuttavia, poiché l'ambito di applicazione del Regolamento Prospetto è limitato ai titoli, è stata mantenuta al comma

2, dell'articolo 5, per i prodotti finanziari diversi dai titoli, la previsione che attribuisce alla Consob il potere di stabilire il contenuto del prospetto su richiesta, laddove lo stesso non sia già stato disciplinato in via regolamentare dalla stessa.

Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-*bis*, 5, 6 e 7 sono state abrogate anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, in quanto attengono al prospetto tripartito utilizzato per i titoli. Infatti, per i prodotti finanziari diversi dai titoli non è previsto alcun formato standardizzato; sarà la Consob a stabilirne di volta in volta, su richiesta dell'emittente, il contenuto.

2.5 Approvazione del prospetto e del supplemento (art. 8 e 53 del Regolamento Emittenti)

Per quanto riguarda i termini per la procedura di approvazione, il Regolamento Prospetto prevede un termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di approvazione, entro il quale l'Autorità competente deve approvare il prospetto. Il termine di 10 giorni è esteso a 20 giorni nel caso in cui la richiesta di approvazione sia effettuata da un emittente che non abbia alcun titolo ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e che in precedenza non abbia mai offerto titoli al pubblico. Le analoghe disposizioni precedentemente contenute nel Regolamento Emittenti sono state pertanto abrogate.

In materia di informazioni supplementari, invece, la normativa europea si limita a prevedere che l'Autorità competente possa richiedere informazioni supplementari qualora lo reputi necessario ai fini della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, senza specificare i termini entro i quali l'emittente è obbligato a rispondere alle richieste dell'Autorità. In tali casi i termini di approvazione, sia per le società quotate (o che abbiano già offerto titoli al pubblico) che per quelle non quotate (e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico), sono di 10 giorni decorrenti dal ricevimento delle informazioni. Per i *frequent issuer* i termini sono ridotti a 5 giorni.

I termini per l'invio delle informazioni supplementari, già disciplinati nel testo vigente del Regolamento Emittenti, hanno la funzione di accelerare i tempi di conclusione dell'istruttoria spronando l'emittente a rispondere tempestivamente alle richieste di integrazioni consentendo, altresì, uno svolgimento ordinato e strutturato dell'istruttoria di approvazione. Pertanto, nel testo posto in consultazione è stato proposto il mantenimento di tali termini, prevedendone al contempo una loro riduzione, al fine di accelerare ulteriormente il procedimento istruttorio (*cfr.* Tabella 1).

È stata inoltre mantenuta, salvi alcuni adattamenti formali, la previsione (*cfr.* articolo 8, comma 1) secondo cui, in caso di domanda di approvazione incompleta, la stessa prende data dal giorno in cui perviene la documentazione mancante. È stato proposto, altresì, l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 8, volto a chiarire che qualora nel corso dell'istruttoria venga inviata una bozza di prospetto contenente nuove informazioni, tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione ivi rappresentata, tale invio deve intendersi come nuova domanda di approvazione.

Inoltre, per evitare che le richieste di integrazione si prolunghino eccessivamente nel caso di richiesta di informazioni supplementari, al comma 5 dell'articolo 8, è stata mantenuta la previsione di durata massima del procedimento entro il quale non si possono più formulare richieste di integrazione al prospetto, ma si deve procedere all'approvazione o al diniego (*cfr.* Tabella 2).

In aggiunta, con riferimento all'ammissione alle negoziazioni è stato precisato (*cf.* articolo 53, comma 3) che il termine che definisce la durata massima del procedimento di approvazione decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato, qualora essa sia intervenuta in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, nel caso di prospetti composti da documenti separati

Tabella 1 - Termini per l'invio di informazioni supplementari e/o di una nuova bozza del prospetto

	Disciplina attuale	Nuovi termini proposti
Titoli emessi da <i>frequent issuer</i>	10 gg.	5 gg.
Titoli già quotati	10 gg.	10 gg.
Titoli non quotati	20 gg.	10 gg.
Altri prodotti finanziari	20 gg.	20 gg.

Tabella 2 - Termini massimi di durata del procedimento

	Disciplina attuale	Nuovi termini proposti
Titoli emessi da <i>frequent issuer</i>	40 gg.	30 gg.
Titoli già quotati	40 gg.	40 gg.
Titoli non quotati	70 gg.	60 gg.
Altri prodotti finanziari	70 gg.	70 gg.

Osservazioni

In esito alle procedure di consultazione, il COMI, e, salvo alcune eccezioni, gli altri soggetti che hanno risposto alla consultazione, hanno manifestato alcune perplessità in merito al mantenimento delle disposizioni relative ai termini procedurali contenute nel Regolamento Emittenti.

In particolare, con riferimento al termine relativo alla completezza della domanda di approvazione (art. 8, comma 1), è stato evidenziato il rischio di far slittare o, addirittura, non far mai decorrere, il termine di 10 giorni per l'approvazione del prospetto. Tale meccanismo infatti attribuirebbe ampia discrezionalità agli uffici nella definizione della completezza della domanda di approvazione e, di conseguenza, nell'attribuzione della data in cui la domanda si considera pervenuta alla Consob e da cui decorrono i termini di approvazione.

Per tali motivi, i rispondenti hanno proposto di eliminare il termine di 10 giorni lavorativi previsto per le verifiche di completezza o, qualora si intendesse mantenerlo, di far decorrere lo stesso dalla data in cui viene presentato il progetto di prospetto, come previsto dal secondo paragrafo dell'art. 20 del Regolamento Prospetto.

Con riferimento alla nuova previsione del comma 1-*bis*, contenuta nel testo posto in consultazione la maggior parte dei rispondenti ha evidenziato come la stessa risulti particolarmente generica e non permetta di stimare in anticipo l'esito dei termini istruttori. In particolare, vi è il rischio che ogni elemento aggiunto al prospetto a seguito di eventuali richieste da parte della Consob possa sempre astrattamente determinare un "*mutamento sostanziale*" dell'operazione con conseguente chiusura del procedimento istruttorio e necessità di successivo riavvio del medesimo.

Pertanto, è stato suggerito di eliminare tale previsione al fine di non generare incertezza rispetto all'effettiva durata del procedimento istruttorio. In alternativa, è stato suggerito di dettagliarla meglio, fornendo, ad esempio, alcune esemplificazioni del concetto di "mutamento sostanziale" così da circoscrivere e chiarire l'ambito applicativo della nuova previsione e dare maggiore certezza ai termini istruttori.

Per ciò che riguarda i termini relativi alla durata massima del procedimento, il COMI e alcuni rispondenti hanno rilevato che l'espressa indicazione di un termine massimo di durata del procedimento non svolga una funzione acceleratoria dei tempi di conclusione dell'istruttoria, ma anzi contribuisca a "codificare" e "cristallizzare" i tempi medi che normalmente dovrebbero essere impiegati dagli Uffici per l'istruttoria, in contrasto con le più brevi tempistiche previste dal Regolamento Prospetto (10 o 20 giorni a seconda dei casi).

Pertanto, anche in considerazione del fatto che tali termini non sono previsti dal Regolamento Prospetto, la scelta di non prevedere una disciplina italiana relativa a tali tempistiche sembrerebbe essere non solo l'unica che porti ad una piena assunzione di responsabilità sui tempi da parte della Consob, ma anche l'unica coerente con l'ordinamento europeo.

Per converso alcuni rispondenti hanno evidenziato l'opportunità di termini massimi di durata del procedimento di approvazione suggerendo peraltro, in relazione ad alcune specifiche fattispecie, quali le offerte di titoli obbligazionari *wholesale* (quotati in mercati riservati ai soli investitori istituzionali o con valore unitario superiore a 100.000 euro) un'ulteriore riduzione di tali termini.

Anche con riferimento ai termini previsti per l'invio all'Autorità delle informazioni supplementari da questa richieste, il COMI e alcuni dei rispondenti si sono espressi in maniera sfavorevole ritenendo che sia interesse degli stessi emittenti (banche, imprese non finanziarie) accelerare quanto più possibile l'*iter* di approvazione del prospetto a prescindere dalla fissazione di un termine specifico.

Altri rispondenti alla consultazione hanno anche evidenziato come la previsione di un termine per l'invio delle informazioni supplementari, possa indurre l'emittente o l'offerente, a rispettare a qualunque costo la scadenza, a scapito della qualità delle integrazioni presentate all'Autorità.

Infine, alcuni rispondenti hanno chiesto chiarimenti in merito all'estensione delle norme in parola anche alla procedura di approvazione dei supplementi, proponendo, altresì, d'introdurre una disciplina *ad hoc* per i supplementi con termini più ridotti rispetto a quanto previsto in materia di approvazione dei prospetti.

Valutazioni

Per quanto riguarda i termini per la valutazione di completezza della domanda di approvazione previsti all'art. 8, comma 1, occorre precisare che tale disposizione risponde ai principi di lealtà e responsabilità che permeano l'azione amministrativa, ed è riconducibile al dovere del responsabile del procedimento amministrativo di verificare la regolarità dell'istanza [(cfr. art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90)]. Detti principi sono altresì sanciti nel Regolamento Consob sul procedimento amministrativo, il quale, all'articolo 3, comma 2, stabilisce che "*La domanda è, ove previsto, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla CONSOB ed è corredata della prescritta*

documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento" e, all'articolo 5, prevede l'interruzione del procedimento in caso di domanda incompleta o irregolare, precisando che il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.

Peraltro, va evidenziato che una domanda non può configurarsi come incompleta nei casi in cui la stessa disciplina europea precisa che le informazioni e la documentazione da essa prevista per la domanda di approvazione del prospetto non è richiesta ai fini della completezza (valga per tutti l'esempio delle informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento, che il comma 3 dell'articolo 19 RP chiarisce debbano essere trasmesse all'autorità scrutinante "Ove possibile unitamente alla prima bozza di prospetto presentato all'autorità competente, e in ogni caso durante il processo di riesame del prospetto"). Per quanto concerne, invece, le informazioni e la documentazione richieste dall'autorità scrutinante, l'articolo 42 del Regolamento Delegato n. 2019/980/UE, non a caso rubricato "*Presentazione della domanda di approvazione della bozza di prospetto o deposito del documento di registrazione universale o delle relative modifiche*", prevede che le stesse siano richiedibili "*ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto*". Anche in questo caso, gli Allegati al RE hanno notevolmente ridotto i casi in cui tali informazioni e documentazione siano richiesti ai fini della completezza.

Inoltre va precisato che il termine di 10 giorni per la verifica prevista dal comma 1 dell'articolo 8 non si aggiunge, in caso di domanda completa, al termine previsto dal Regolamento Prospetto per l'adozione del provvedimento finale in quanto in tale caso la domanda "*prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob*".

Per quanto riguarda invece la previsione (art. 8, comma 1-*bis* del testo in consultazione), relativa all'ipotesi di modifiche apportate all'operazione in corso di istruttoria, tale norma aveva la funzione di evitare casi in cui, in prossimità della scadenza dei termini massimi fissati dall'art. 8, comma 5 del Regolamento Emittenti, per l'interazione fra autorità e controparti, l'emittente mutasse sostanzialmente la struttura dell'operazione o il proprio profilo economico-finanziario e/o giuridico (ad es. effettuando operazioni di aggregazione particolarmente rilevanti, ecc.).

Ad esito della consultazione si è ritenuto di modificare la proposta di inserimento del citato comma 1-*bis*, individuando - come peraltro suggerito dai contributi pervenuti in consultazione - i casi che determinano un supplemento istruttorio. Tali casi, in particolare, sono stati identificati al comma 5 della disposizione in parola, con riguardo alle ipotesi in cui l'emittente effettui operazioni straordinarie, apporti modifiche al governo societario o al piano aziendale, ovvero pubblici nuove informazioni finanziarie. Inoltre è stato previsto che in tali casi non vi sia la caducazione del procedimento in essere ed il riavvio di un nuovo procedimento di approvazione, ma semplicemente che venga meno l'obbligo per l'Autorità, da essa stessa autoimposto, di rispettare i termini massimi previsti dal suddetto comma 5, entro i quali è possibile interagire con le controparti al fine di modificare e/o integrare il prospetto in istruttoria, fermi restando in ogni caso i termini previsti dall'articolo 20 del Regolamento Prospetto in relazione al controllo e alla decisione di approvazione del prospetto (ossia dieci giorni dalla trasmissione alla Consob del prospetto rivisto o integrato delle informazioni supplementari richieste)¹¹.

¹¹ Si riporta il testo dei primi quattro paragrafi dell'articolo menzionato:

Con riferimento ai termini massimi entro i quali può avvenire l'interazione fra gli uffici e le controparti (art. 8 comma 5, RE), occorre innanzitutto chiarire che la disciplina europea non prevede che durante l'istruttoria debba essere effettuata un'unica richiesta di modifica/inserimento di informazioni supplementari nel prospetto, ma, al contrario, presuppone un processo articolato di scrutinio del documento¹². Tale interazione, peraltro, non può evidentemente continuare all'infinito, per ragioni di efficienza dell'azione amministrativa e di ordinato svolgimento dell'istruttoria, anche in un'ottica di certezza dei rapporti giuridici.

Pertanto, nel testo posto in consultazione sono stati mantenuti, pur riducendoli in alcuni casi, dei termini massimi a tale interazione, scaduti i quali l'autorità deve assumere una decisione finale sull'approvazione del prospetto.

In quest'ottica, in accoglimento delle osservazioni pervenute, nella versione finale delle modifiche al Regolamento Emittenti è stata prevista un'ulteriore ipotesi di riduzione dei termini complessivi di durata del procedimento istruttorio in relazione ai prospetti di quotazione di titoli di debito *wholesale* destinati ad investitori professionali, che siano sostanzialmente simili a prospetti già approvati dalla Consob ai sensi dell'articolo 41 del 1° regolamento delegato. Per tali fattispecie è

“1. Il prospetto non è pubblicato finché il prospetto stesso o tutte le sue parti costitutive non siano stati approvati dalla relativa autorità competente in conformità dell'articolo 10.

2. L'autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto.

Se l'autorità competente non adotta una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel primo comma del presente paragrafo e nei paragrafi 3 e 6, ciò non costituisce approvazione della domanda.

L'autorità competente comunica l'approvazione del prospetto e di eventuali supplementi all'ESMA quanto prima e in ogni caso non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3. Il termine di cui al primo comma del paragrafo 2 è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta pubblica riguarda titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in precedenza non ha mai offerto titoli al pubblico.

Il termine di venti giorni lavorativi si applica solo per la prima presentazione della bozza di prospetto. Qualora siano necessarie integrazioni successive in conformità del paragrafo 4, si applica il termine di cui al paragrafo 2.

4. Qualora l'autorità competente accerti che la bozza di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari:

a) informa l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di tale circostanza tempestivamente e al più tardi entro i termini previsti indicati al primo comma del paragrafo 2, o ove applicabile, del paragrafo 3, calcolati a partire dalla presentazione della bozza di prospetto e/o delle informazioni supplementari; e

b) specifica chiaramente le modifiche o informazioni supplementari necessarie.

In tali casi, il termine di cui al primo comma del paragrafo 2 si applica solo a partire dalla data in cui un progetto rivisto di prospetto o le informazioni supplementari richieste sono trasmessi all'autorità competente”.

¹² Innanzitutto, il Considerando (26) del Regolamento Delegato n. 2019/980/UE, che integra il RP per quanto riguarda, fra l'altro, proprio il controllo e l'approvazione del prospetto, il quale esplicitamente prevede che *“Pertanto la decisione dell'autorità competente di approvare la bozza di prospetto può richiedere vari cicli di analisi della bozza stessa e dei successivi miglioramenti da parte dell'emittente [sottolineatura aggiunta], dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per assicurare che questa risponda ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza”*. D'altra parte, che siano possibili più richieste di integrazioni si evince anche dal secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 20 RP, il quale parla esplicitamente di *“integrazioni successive in conformità del paragrafo 4”* [ossia quelle richieste dall'autorità scrutinante]; e dal paragrafo 5 dell'articolo 41 del Regolamento Delegato n. 2019/980/UE, che fa riferimento al caso di *“trasmissione di bozze successive del prospetto all'autorità competente* [che ben può comprendere anche quelle trasmesse a seguito di richieste dell'autorità scrutinante]”.

stato infatti previsto all'articolo 53, comma 4, che la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non possa in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.

Con riguardo ai termini per l'invio delle informazioni supplementari previsti dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti, nella versione finale del citato comma, si è ritenuto di mantenere il termine di 10 giorni lavorativi. Tale termine, infatti, è funzionale al rispetto dei termini di conclusione del procedimento di approvazione del prospetto previsti all'articolo 8, comma 5.

Infine, con riguardo alla tempistica di approvazione dei supplementi, si ritiene che, tenuto conto del più breve termine di approvazione previsto dal Regolamento Prospetto (di cinque giorni lavorativi), sia opportuno prevedere un termine ridotto, pari a cinque giorni lavorativi, per l'invio a Consob delle informazioni supplementari e della nuova bozza di supplemento. Inoltre, in considerazione del contenuto più limitato del supplemento rispetto a quello del prospetto si ritiene di non introdurre, nel caso di specie, ulteriori termini relativi alla durata massima del procedimento istruttorio.

2.6 Pubblicazione e validità del prospetto (articoli 9 e 10 Regolamento Emittenti)

Premessa

Le modalità di pubblicazione del prospetto per i titoli sono definite dal Regolamento Prospetto e consistono, in sintesi, nella pubblicazione del documento sul sito internet dell'emittente, dell'offerente o degli intermediari incaricati dell'offerta, fermo restando l'obbligo di consegna (anche in forma cartacea) agli investitori che ne facciano richiesta (come previsto dall'articoli 21, par. 11 del Regolamento Prospetto). Tali modalità semplificate di pubblicazione sono state estese (articolo 9, comma 1-*bis*) anche ai prodotti diversi dai titoli.

Ciò premesso, è stato mantenuto l'obbligo (*cf.* comma 1), non più previsto nel Regolamento Prospetto, di deposito presso la Consob del prospetto approvato e del supplemento approvato. A differenza dal regime attuale, inoltre, tale deposito dovrà avvenire non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione all'emittente. Il mantenimento dell'obbligo di deposito entro il termine indicato è funzionale all'assolvimento dell'obbligo, previsto dal Regolamento Prospetto, di trasmissione all'ESMA da parte della Consob (entro il medesimo termine) di tale documentazione nella versione depositata, completa della data di approvazione (data non presente nella versione approvata dalla Consob). Le restanti disposizioni dell'articolo sono state abrogate, salvo i commi 6 e 8 per i quali l'ambito di applicazione è stato limitato ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

Con riferimento ai titoli, la validità del prospetto, del prospetto di base, nonché del documento di registrazione è disciplinata dal Regolamento Prospetto (art. 12). Pertanto si è provveduto esclusivamente ad adeguare la rubrica dell'articolo 10 del Regolamento emittenti al fine di limitare l'ambito di applicazione ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli e di mantenere solamente il primo comma.

Osservazioni

Con riferimento all'obbligo di deposito presso la Consob del prospetto approvato (*cf.* articolo 9, comma 1) alcuni rispondenti hanno sollevato delle perplessità in merito al fatto che l'obbligo di

deposito del prospetto approvato alla Consob sarebbe funzionale alla tempestiva trasmissione dello stesso all'ESMA. Secondo i rispondenti, infatti, l'obbligo dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, sarebbe limitato alla comunicazione dell'approvazione del prospetto e di eventuali supplementi all'ESMA e non, invece, la trasmissione del testo di tali documenti. Inoltre, l'Autorità essendo già in possesso della versione finale del prospetto o del supplemento presentata per l'approvazione - che non può in alcun modo differire da quella che è poi depositata presso l'Autorità stessa - è in grado di trasmettere tali documenti all'ESMA.

Infine, sono stati rilevati i potenziali impatti che può avere la previsione di tale termine per il deposito alla luce delle novità introdotte dal regolamento prospetto in materia di supplemento. In particolare, l'articolo 23, paragrafo, 3 di detto Regolamento prevede che *“L'intermediario finanziario contatta gli investitori il giorno in cui il supplemento è pubblicato”*.

Tale disposizione, se letta congiuntamente con la modifica proposta l'articolo 9, comma 1, del Regolamento Emittenti, sembrerebbe comportare per l'emittente l'obbligo di pubblicare il supplemento il giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'approvazione e l'obbligo contestuale di dare informazione a tutti gli investitori *retail* dell'intervenuta pubblicazione del supplemento.

Altri rispondenti alla consultazione hanno sollevato il rischio che la norma in parola possa collidere con quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, del Regolamento Prospetto, il quale stabilisce che *“Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto”*..

Valutazioni

In questa sede occorre chiarire che il momento della pubblicazione del prospetto, da prendere a riferimento ai fini degli ulteriori obblighi, ad esso riconnessi, previsti dal regolamento prospetto, è unicamente quello individuato dall'articolo 21, paragrafo 1, del citato Regolamento, ai sensi del quale l'emittente pubblica il prospetto *“entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta pubblica o dell'ammissione alle negoziazioni dei titoli in oggetto”*. Le altre forme di pubblicazione effettuate dall'Autorità autorizzante o dall'ESMA, non essendo sotto il controllo dell'emittente, non incidono pertanto su eventuali obblighi a carico dell'emittente che decorrano dalla data di pubblicazione del prospetto.

In merito alle osservazioni pervenute circa l'obbligo di deposito del prospetto approvato, occorre rilevare che se è vero che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, si limita a prevedere che l'Autorità sia tenuta a comunicare l'approvazione del prospetto e di eventuali supplementi all'ESMA, l'articolo 21, paragrafo 5, comma 2, prevede che *“Contestualmente alla notifica all'ESMA dell'approvazione del prospetto o di un eventuale supplemento, l'autorità competente fornisce all'ESMA una copia elettronica del prospetto e dell'eventuale supplemento”*. In tal senso, nel documento posto in consultazione, si è ritenuto il deposito come funzionale ad assolvere la trasmissione all'ESMA della versione finale del prospetto, comprensiva della data di approvazione

dello stesso. Per maggiore chiarezza, pertanto, si è provveduto a modificare la rubrica dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti aggiungendo il riferimento al deposito del prospetto.

2.7 Regime linguistico (articolo 12 Regolamento Emittenti)

Con riferimento al regime linguistico, salva l'eliminazione di alcune disposizioni ripetitive del regolamento prospetto, nel documento posto in consultazione sono state confermate le attuali scelte contenute nell'articolo 12 del Regolamento Emittenti che prevedono l'utilizzo della lingua italiana solo per le offerte svolte in Italia e autorizzate dalla Consob, mentre consentono la facoltà di optare per una lingua comunemente utilizzata nel mondo degli affari allorché l'offerta non sia svolta in Italia ma autorizzata dalla Consob, ovvero nel caso l'offerta di titoli sia svolta in Italia quale Stato membro ospitante, e fermo restando che in tali casi la nota di sintesi è tradotta in italiano.

Osservazioni

In esito alle procedure di consultazione, il COMI e altri rispondenti alla consultazione hanno segnalato come prioritaria l'introduzione, nell'ordinamento nazionale, di una previsione che ammetta la facoltà per gli emittenti di redigere il prospetto in una lingua comunemente accettata nel mondo della finanza internazionale (ossia, la lingua inglese) anche in occasione di offerte effettuate in Italia quale Stato membro d'origine, prevedendo, in tal caso, la traduzione in lingua italiana solo della nota di sintesi. Ciò in analogia all'approccio adottato da altri Stati dell'Unione Europea (Francia ed Olanda) in un'ottica di maggiore competitività per gli emittenti italiani.

In subordine, è stato richiesto quantomeno di prevedere l'uso dell'inglese nel caso in cui il prospetto sia relativo ad offerte svolte in Italia e rivolte esclusivamente ad investitori istituzionali o nel caso in cui il prospetto sia redatto ai fini della mera ammissione alle negoziazioni dei titoli.

Secondo le opinioni raccolte, tali previsioni ridurrebbero le tempistiche istruttorie in quanto consentirebbe agli emittenti di valorizzare i contenuti dell'*offering circular*, già redatta in lingua inglese e secondo *standard* espositivi più *investor friendly*, evitando al contempo la duplicazione delle informazioni.

Inoltre, alcuni rispondenti hanno chiesto un'integrazione dell'art. 12 per chiarire come verrà applicato il regime linguistico nei casi previsti dagli artt. 25 e 26 del Regolamento Prospetto relativi alla "passaportazione" dei prospetti e dei documenti di registrazione. Tali disposizioni prevedono infatti che la notifica all'autorità del paese ospitante dell'intervenuta autorizzazione del prospetto venga accompagnata "*ove applicabile*" da una traduzione del documento, istaurando il dubbio che in caso di offerte transnazionali vi debba in ogni caso essere una traduzione integrale del documento nella lingua accettata dal paese ospitante.

Valutazioni

Il tema del regime linguistico dei prospetti rappresenta uno snodo centrale ai fini della competitività della piazza finanziaria italiana. A fronte di ciò deve altresì aversi riguardo alle caratteristiche del mercato finanziario italiano e alle possibili ricadute in tema di tutela degli investitori dovute alla mancanza di un prospetto redatto in lingua italiana per quelle operazioni che si svolgono e sono autorizzate sul territorio nazionale.

Va inoltre rilevato che, ai sensi delle disposizioni del Regolamento Prospetto [*cf.* il combinato disposto dell'art. 2, lett. *m*), punto *ii*), e art. 27, par. 2 e 3], con riferimento ai titoli diversi dai titoli di capitale, è possibile per l'emittente scegliere liberamente la giurisdizione in cui far approvare il prospetto e, successivamente, promuovere l'offerta in Italia traducendo solo la nota di sintesi in italiano. Pertanto, accogliendo parzialmente l'indicazione pervenuta in sede di consultazione, al fine di avvicinare il quadro giuridico domestico a quello dei principali *competitors* europei, limitando fenomeni di *forum shopping*, il testo definitivo di modifica del Regolamento Emittenti prevede la possibilità di utilizzo della lingua inglese, mantenendo ferma la traduzione in italiano della nota di sintesi, per tutti i prospetti, sia di offerta che di ammissione alle negoziazioni che abbiano ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'art. 2, lett. *m*), punto *ii*), del Regolamento Prospetto¹³ e che riguardino operazioni effettuate in Italia quale Stato membro di origine.

Non si è, invece, ritenuto di estendere l'uso della lingua inglese anche ai prospetti di offerta e/o ammissione a quotazione di titoli di capitale svolte e autorizzate in Italia quale stato membro d'origine, in quanto per tali offerte, non essendo possibile per le società italiane la scelta di una diversa giurisdizione, è stata valutata come prevalente l'esigenza di tutela degli investitori domestici connessa alla maggiore intellegibilità e chiarezza di un prospetto integralmente redatto in lingua italiana.

In particolare con riguardo alle ammissioni alle negoziazioni non precedute da offerte al pubblico e per quelle precedute da offerte rivolte ad investitori istituzionali aventi ad oggetto titoli di capitale, posto che negli ultimi anni le nuove quotazioni si realizzano prevalentemente mediante operazioni di ammissione alle negoziazioni non accompagnate da un'offerta al pubblico *retail*. Anche in tali operazioni si rinvergono esigenze di tutela degli investitori *retail* in quanto, con l'ammissione al mercato regolamentato, tali investitori possono, dal primo giorno di negoziazione, acquistare le azioni sul mercato. Quindi, anche se non rivolto immediatamente ad un pubblico *retail* di investitori, il prospetto di ammissione alle negoziazioni rappresenta comunque in questo caso un documento di rilevante per gli investitori italiani che intendano investire nel mercato secondario del titolo oggetto del prospetto.

In merito alle osservazioni relative all'ambito applicativo degli artt. 25 e 26 del Regolamento Prospetto, occorre chiarire che tali disposizioni non impongono obblighi di traduzione aggiuntivi e diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 27 del Regolamento Prospetto. Pertanto, la locuzione "ove applicabile" contenuta negli artt. 25 e 26, dovrebbe intendersi nel senso che la traduzione sarà necessaria solo laddove richiesta ai sensi dell'art. 27. Al fine chiarire tale circostanza, sono stati inseriti nell'Allegato 1, relativo al contenuto ed al formato della domanda di approvazione, dei richiami all'articolo 12 del Regolamento Emittenti, laddove è richiesta una traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi.

¹³ Si tratta dei: "titoli diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario sia di almeno 1 000 EUR e per l'emissione di titoli diversi dai titoli di capitale che conferiscano il diritto di acquisire valori mobiliari o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente dei titoli diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente dei titoli sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente".

La libertà di scelta della lingua da utilizzare è peraltro già prevista dall'art. 27 par. 5 del Regolamento Prospetto per i prospetti di ammissione a negoziazione relativi a titoli di debito *wholesale* che siano destinati ad essere negoziati in un mercato riservato agli investitori qualificati o abbiano un valore nominale unitario di almeno 100.000 Euro.

2.9 Disciplina delle esenzioni (articolo 34-ter del Regolamento Emittenti)

Con riferimento alle esenzioni è stato ristretto l'ambito di applicazione del vigente comma 1 ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli in quanto, per i titoli, i casi di inapplicabilità e di esenzione sono ormai disciplinati dal Regolamento Prospetto.

Per i titoli sono previste solamente le disposizioni sulla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte il cui controvalore è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 e alcune disposizioni necessarie ai fini dell'esenzione per operazioni di offerta pubblica di scambio e fusione.

Per queste ultime, sono state inserite ai commi 2 e 3 disposizioni relative al termine di pubblicazione e trasmissione del documento di esenzione nei casi di offerta di azioni in occasione di operazioni di offerta pubblica di scambio o fusione/scissione (*cfr.* documento di consultazione)¹⁴.

In particolare, nel caso di fusioni e scissioni è stato previsto che il Documento d'esenzione debba essere pubblicato dall'emittente almeno quindici giorni prima dell'inizio delle negoziazioni o dell'assegnazione delle nuove azioni. Per quanto riguarda le offerte pubbliche di scambio, invece, è stato previsto che il documento d'esenzione sia pubblicato e trasmesso alla Consob al più tardi entro il termine per la promozione dell'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF, ossia entro venti giorni dalla comunicazione al pubblico dell'intenzione o dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio ai sensi del comma 1 della medesima norma, e comunque contestualmente al deposito del Documento d'offerta.

Al riguardo, si segnala altresì che nel testo del Regolamento Emittenti diffuso in occasione della pubblica consultazione era stato previsto, all'articolo 34-ter, un nuovo comma 4, e all'art. 57, un nuovo comma 1, riguardante i termini per la trasmissione del documento di esenzione alla Consob ai fini dell'approvazione, in previsione delle modifiche che sarebbero state apportate al regolamento prospetto in seguito all'entrata in vigore del c.d. regolamento *SME Listing*¹⁵. Tuttavia, poiché tale ultimo regolamento non è stato emanato entro il 21 luglio u.s. si è provveduto ad eliminare nella versione definitiva dell'articolato il comma in argomento.

Inoltre, è stata abrogata la previsione di un prospetto semplificato per le offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti *plain vanilla* diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, il cui corrispettivo totale all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000. Per tali offerte, infatti, il Regolamento Prospetto, all'art. 1,

¹⁴ Come indicato dall'ESMA, ove gli Stati Membri non prevedano la fissazione di un termine per la pubblicazione del Documento d'esenzione, la possibilità per le autorità competenti di reagire senza ritardo nei casi di non conformità del Documento agli emanandi schemi di riferimento sarebbe compromessa. Inoltre l'ESMA rileva che nei casi in cui non sia previsto l'obbligo di pubblicare un prospetto le autorità competenti possono utilizzare i poteri di cui all'art. 32 del Regolamento Prospetto non correlati alla pubblicazione di un prospetto. Ad esempio l'autorità competente può richiedere all'emittente di fornire informazioni e documenti ovvero impedire un'offerta di strumenti finanziari o l'ammissione alle negoziazioni degli stessi sul mercato regolamento laddove vi sia il fondato sospetto che siano violate le disposizioni del Regolamento Prospetto.

¹⁵ Proposta di Regolamento che modifica i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (MAR) e 2017/1129 (Prospetto), relativo alla promozione dei mercati di crescita per le PMI.

par. 4, lett. j), prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto. Contestualmente, è stato abrogato l'allegato 1M.

Ciò premesso, le esenzioni precedentemente previste per i titoli sono state applicate ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

Un'ulteriore modifica ha riguardato il regime delle esenzioni per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti ai dipendenti. Il testo vigente del Regolamento Emittenti prevede in materia una disciplina non unitaria, che si differenzia sulla base della sede legale del datore di lavoro e dell'eventuale ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari offerti. Il Regolamento Prospetto, invece, pone come unica condizione per usufruire dell'esenzione dalla pubblicazione del prospetto la predisposizione di un documento contenente elementi informativi di dettaglio sull'offerta.

Ciò premesso, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, è stato esteso l'ambito di applicazione della lettera m) del nuovo comma 4, a tutte le offerte in parola, ponendo come unica condizione per l'esenzione la predisposizione del documento informativo. Conseguentemente, si è proceduto all'abrogazione delle lett. m-bis) ed m-ter).

2.10 Regole per lo svolgimento dell'offerta (articolo 34-quinquies)

Con riguardo alle norme relative allo svolgimento dell'offerta, nell'articolo 34-*quinquies* sono state mantenute le disposizioni che disciplinano profili della materia dell'offerta non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento Prospetto, in quanto costituiscono disposizioni a tutela degli investitori. Trattasi di disposizioni che sono state previste dalla Consob in virtù della delega di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del TUF vigente, la quale prevede che la “*la Consob detta con regolamento [...] d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari*”.

Inoltre, al fine di declinare in ambito nazionale quanto disposto all'art. 23, par. 3, comma 1¹⁶, del Regolamento Prospetto è stato previsto (*cf.* comma 2 dell'art. 34-*quinquies*) che il modulo di adesione all'offerta contenga l'avvertenza che l'intermediario è obbligato ad informare l'investitore sulla possibilità che sia pubblicato un supplemento, sul luogo e sul momento in cui sarebbe pubblicato e sul fatto che in tal caso l'investitore sarebbe assistito nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

Tali disposizioni, ai fini di una maggiore tutela nei confronti dell'investitore, sono state estese anche ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

¹⁶ Il quale dispone che: “*Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterebbe nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione. Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'emittente, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l'accettazione.*” Analogo obbligo grava sull'emittente, ai sensi dell'art. 23, par.3, comma 3, allorché i titoli vengano sottoscritti o acquistati direttamente da quest'ultimo.

Osservazioni

Il COMI e alcuni rispondenti alla consultazione hanno rappresentato alcune criticità procedurali che renderebbero difficoltoso per gli intermediari adempiere a quanto previsto all'art. 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento Prospetto secondo il quale “*l'intermediario finanziario contatta gli investitori il giorno in cui il supplemento è pubblicato*”. Infatti, anche l'esclusivo ricorso a canali di comunicazione telematici non darebbe la certezza che l'investitore abbia ricevuto e/o letto l'informativa in tempo utile, in quanto, non tutti gli investitori potrebbero aver accesso a questi canali telematici o dare il consenso al loro uso in base alla normativa sulla “*privacy*”.

Altri rispondenti alla consultazione hanno evidenziato, inoltre, come l'intermediario non possa conoscere, *ex ante*, il luogo e il momento di pubblicazione di un eventuale supplemento, essendo questa un'informativa che appartiene all'emittente. Pertanto, sembrerebbe difficile che tale informazione possa essere riportata nel modulo di adesione che viene utilizzato nel momento di sottoscrizione e quindi in un momento in cui non è nota la eventuale pubblicazione del supplemento.

In virtù di ciò, i rispondenti hanno chiesto di chiarire le modalità con cui gli adempimenti in parola dovrebbero essere svolti. In particolare, alcuni rispondenti chiedono che venga inclusa tra le modalità di contatto ammissibile anche la pubblicazione di un avviso sul sito *internet* dell'intermediario e/o dell'emittente ovvero ancora l'invio di un messaggio di posta elettronica.

Nelle more degli approfondimenti richiesti, molti rispondenti richiedono di non prevedere l'obbligo di indicare nel modulo di adesione all'offerta le modalità con cui l'investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento, abrogando la lettera *d)* dell'art. 34-*quinquies*, comma 2.

Valutazioni

In merito agli obblighi previsti dall'art. 23, par. 3, del Regolamento Prospetto va innanzi tutto chiarito che, come ribadito in una recente Q&A pubblicata dall'ESMA il 12 luglio di quest'anno, l'obbligo di informare l'investitore circa la possibilità che venga pubblicato un supplemento al prospetto (art. 23, par. 3, comma 1) deve essere adempiuto nel momento in cui l'investitore “accetta” di sottoscrivere i titoli per il tramite di un intermediario, mentre il diverso obbligo di contattare gli investitori, previsto all'art. 23, par. 3, comma 2, deve essere adempiuto alla data di pubblicazione del supplemento.

Tali obblighi discendono direttamente dal Regolamento Prospetto e, pertanto, circa le concrete modalità di adempimento dovrà farsi riferimento alle indicazioni che in merito verranno date dall'ESMA e dalla Commissione europea.

Alla luce di quanto sopra, accogliendo le istanze volte a garantire maggiore flessibilità agli intermediari circa le modalità con cui contattare gli investitori in caso di pubblicazione di un supplemento, è stata eliminata la lettera *d)* dell'art. 34-*quinquies*, comma 2, che imponeva di indicare già nel modulo di adesione le modalità con cui l'intermediario contatterà l'investitore in occasione della pubblicazione di un supplemento.

2.11 Norme di correttezza (art. 34-sexies)

Con riguardo alle norme di correttezza attualmente presenti nell'articolo 34-sexies del Regolamento Emittenti, nel testo posto in consultazione sono state eliminate le disposizioni già previste dal Regolamento Prospetto, mentre è stato mantenuto, al fine di vigilare sul rispetto della parità informativa nell'ambito dell'offerta, l'obbligo per i partecipanti al consorzio di collocamento di inviare a Consob copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati.

Al fine di evitare che vi sia un disallineamento tra le informazioni rese nel prospetto per gli investitori *retail* e le informazioni fornite dall'intermediario nell'ambito dell'offerta agli istituzionali, è stato poi previsto che queste ultime vengano trasmesse anche all'emittente, prevedendo peraltro, in un'ottica di semplificazione, che la trasmissione alla Consob e all'emittente avvenga non come oggi previsto al momento della predisposizione delle informazioni, ma solo al momento della distribuzione delle stesse¹⁷.

Osservazioni

È stata valutata con favore la proposta di prevedere l'invio delle raccomandazioni al momento della distribuzione anziché al momento della predisposizione (comma 3 dell'art. 34-sexies).

Rispetto alle raccomandazioni, si è chiesto di chiarire se con tale termine ci si riferisca alle ricerche predisposte dagli analisti. In tal caso, si invita a valutare anche l'eliminazione dell'obbligo di inviare tali ricerche a Consob, dato che tale obbligo non è previsto dal Regolamento Prospetto il quale si limita, invece, a prevedere la responsabilità per la coerenza delle stesse rispetto al contenuto del prospetto.

Valutazioni

Ai fini di maggiore chiarezza, con riferimento all'identificazione delle raccomandazioni si è provveduto a inserire un richiamo alla nozione di raccomandazione fornita dal regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR").

Inoltre è stato modificato il comma 1 indicando in modo esplicito i soggetti ai quali si applicano le norme di correttezza. L'abrogazione del richiamo all'articolo 95, comma 2, del TUF, discende dalla necessità di allineare i soggetti tenuti agli obblighi di correttezza con quelli nei confronti dei quali la Consob può esercitare i poteri di vigilanza informativa ai sensi dell'articolo 13 escludendo, pertanto, anche sotto questo profilo le società che si trovano in un rapporto di collegamento con l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati dell'offerta.

2.12 Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati (art. 34-novies)

Nel testo posto in consultazione è stato previsto che l'art. 34-novies, relativo agli annunci pubblicitari che riportano i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto, si applichi solamente ai prodotti finanziari diversi dai titoli.

¹⁷ In analogia a quanto previsto in tema di diffusione delle raccomandazioni dall'art. 69-novies, comma 1 del Regolamento emittenti.

Per i titoli, infatti, il Regolamento Delegato 2019/979 (che riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica), all'art. 16, comma 1, lettera d), stabilisce che la pubblicità non può riportare “*misurazioni alternative delle prestazioni*” - a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto - per tali intendendosi “*misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi finanziari diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dalla disciplina applicabile in materia di informativa finanziaria.*”.

Si è ritenuto pertanto che la nozione di “rendimenti” rientrasse in quella di “misurazioni alternative delle prestazioni” prevista dal Regolamento Prospetto.

Per altro verso, è stata mantenuta anche con riferimento ai titoli la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 39-*novies*, secondo la quale gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, ne indicano le fonti. Tali disciplina, infatti, se pur non prevista dal Regolamento Prospetto, integra le disposizioni in esso contenute.

Osservazioni

In esito alla fase di consultazione sono emerse delle perplessità in merito al mantenimento, anche per i titoli, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39-*novies*. Infatti, secondo alcuni rispondenti i risultati di statistiche, studi ed elaborazione di dati, rientrerebbero tra le “*misurazioni alternative delle prestazioni*” e pertanto non dovrebbero poter essere riportati negli annunci pubblicitari (a meno che le stesse misurazioni non siano riportate anche nel prospetto).

Inoltre, l'obbligo di indicare le fonti relative ai risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati non è previsto dal Regolamento Prospetto e le fonti non sono sempre citabili in quanto il loro utilizzo è ristretto da parte del soggetto che ha predisposto il documento dal quale è estratto il dato.

Altri rispondenti, invece, hanno valutato favorevolmente la previsione di indicare tali fonti in quanto tale norma “*pare espressione di un principio di civiltà giuridica non rinunciabile*”.

Valutazioni

Al riguardo, si ritiene di mantenere, anche per i titoli, la disposizione in argomento, in quanto si reputa che i risultati di statistiche, studi ed elaborazione di dati abbiano una portata più ampia rispetto alle misurazioni finanziarie alternative individuate dal Regolamento Prospetto.

Non si è poi ritenuto di eliminare la previsione che richiede l'indicazione delle fonti relative alle statistiche in quanto detta disposizione risponde ad un principio di trasparenza e correttezza dell'informativa.

3. ENTRATA IN VIGORE

Secondo quanto disposto dall'art. 46, par. 3, del Regolamento Prospetto, i prospetti approvati conformemente alle attuali disposizioni del regolamento Emittenti, continueranno ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi dodici mesi a decorrere dal 21 luglio 2019, se questa seconda scadenza è precedente. Pertanto nella

delibera oggetto di illustrazione è stata inserita una disposizione che replica il contenuto del citato art. 46 del Regolamento Prospetto anche per quanto riguarda le modifiche apportate al Regolamento emittenti.

4. ONERI E BENEFICI

Il Regolamento Prospetto ha tra le sue principali finalità quella di semplificare e armonizzare la normativa attualmente vigente per accrescerne l'efficienza e favorire gli investimenti all'interno dell'Unione Europea.

Tale obiettivo viene perseguito, tra l'altro, garantendo un obbligo di pubblicazione del prospetto adeguato ad ogni tipologia di emittente e favorendo la riduzione degli oneri amministrativi che hanno spesso rappresentato una barriera all'accesso al mercato dei capitali.

Pertanto, la diretta applicazione del Regolamento Prospetto nell'ordinamento nazionale non comporta oneri aggiuntivi per gli emittenti, quanto piuttosto una riduzione dei costi associati alla redazione del prospetto avuto riguardo soprattutto alle PMI che intendono aprirsi al mercato dei capitali.

A livello nazionale, nel definire le modifiche regolamentari al Regolamento Emittenti al fine di dare attuazione alle disposizioni del Regolamento Prospetto, si è cercato di seguire la stessa linea limitando gli oneri amministrativi per gli emittenti. Per tale via, sono state introdotte alcune semplificazioni normative e procedurali riportate nella tabella seguente.

Elenco delle semplificazioni	
1	Semplificazione del contenuto della domanda di approvazione (art. 4)
2	Previsione di modalità di compilazione telematica della domanda di approvazione (art. 4)
3	Riduzione dei termini massimi per trasmettere alla Consob informazioni integrative (art. 8, comma 4- <i>bis</i>)
4	Riduzione dei termini complessivi di durata dell'istruttoria (art. 8, comma 5 e 53, comma 5)
5	Semplificazione delle modalità di pubblicazione del prospetto per i prodotti finanziari diversi dai titoli (art. 9)
6	Estensione dell'uso della lingua inglese per i prospetti aventi ad oggetto titoli di debito come definiti dall'art. 2, lett. <i>m</i>), punto <i>ii</i>), del Regolamento Prospetto (art. 12, comma 4)
7	Limitazione dei poteri <i>ex art.</i> 114 TUF alle società che appartengono al gruppo dell'emittente/offerdente (art. 13, c.1)
8	Eliminazione degli obblighi di correttezza e dei poteri di indagine nei confronti delle società che si trovano in rapporto di collegamento con l'emittente, l'offerente e il collocatore (art. 13, c.1 e art. 34- <i>sexies</i>)

9	Eliminazione di alcune informazioni sui risultati dell'offerta che l'incaricato del collocamento deve fornire alla Consob (art. 13, comma 3)
10	Eliminazione dell'obbligo di consegna del prospetto agli incaricati del collocamento (art. 34- <i>quinquies</i>)
11	Eliminazione dell'obbligo di trasmissione alla Consob della documentazione relativa a indagini di mercato e raccolta di intenzioni d'acquisto (art. 34- <i>decies</i>)

5. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO.

Ai fini della successiva revisione dell'atto verrà analizzata:

- a) la durata media dei procedimenti di approvazione del prospetto;
- b) i costi di redazione dei prospetti, con particolare riferimento alle PMI;
- c) l'utilizzo degli schemi semplificati di prospetto e dei controlli semplificati per i prospetti di contenuto analogo a quelli già approvati dall'autorità
- d) l'attuazione della disciplina del documento di registrazione universale e dei *frequent issuer*
- e) il grado di utilizzo dei prospetti semplificati previsti dal Regolamento Prospetto.

6. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.

Per un esame dettagliato delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti ad esito della consultazione, si rinvia all'articolato allegato al presente documento.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI	<i>Nella colonna a destra sono evidenziate, in grassetto/barrato, le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>	PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI
Capo I Disposizioni generali		Capo I Disposizioni generali
Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile)		Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile)
1. Nel presente Titolo si intendono per: a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; b) “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del prospetto completo. A seconda delle caratteristiche dell’offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:	Sono state confermate le modifiche all’articolo 3 come sottoposte alla consultazione.	1. Nel presente Titolo si intendono per: a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1 , lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di Oicr chiusi; c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;</p> <p>2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;</p> <p>3) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;</p> <p>4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;</p> <p>5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;</p> <p>e) "piccole e medie imprese": le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <p>1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;</p> <p>2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;</p> <p>3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro;</p> <p>d) "società con ridotta capitalizzazione di mercato": una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione</p>		<p>di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;</p> <p>e) "documento di esenzione": il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), e paragrafo 5, lettere e) e f), del regolamento prospetto;</p> <p>f) "domanda di approvazione": la comunicazione con cui si chiede l'approvazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1, e dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dal presente regolamento.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>media di mercato inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.</p> <p>b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;</p> <p>c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;</p> <p>d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.</p> <p>e) “documento di esenzione”: il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g) e paragrafo 5 lettere e) e f) del regolamento prospetto;</p> <p>f) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si richiede l'approvazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1 e dell'articolo 113, comma 1 del Testo unico.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 nel regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative.</p>		
<p>Capo II</p> <p>Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p>		<p>Capo II</p> <p>Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p>
<p>Art. 4</p> <p>(Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate</p>	<p>Ad esito della consultazione si è ritenuto di specificare al comma 1 che la domanda di approvazione è presentata in formato elettronico, come peraltro già avviene nella prassi.</p> <p>Inoltre, è stato previsto che la Consob possa prevedere ulteriori modalità informatiche di invio della stessa, al fine di semplificare ulteriormente le procedure d'invio della domanda di approvazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">(Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>alla Consob deall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p>		particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto del pProspetto d'offerta)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98 bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.</p> <p>2. Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito nel presente regolamento.</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, recante le informazioni chiave, è redatta secondo le modalità previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.</p> <p>4. ...omissis...</p>	<p>Al comma 1 è stata effettuata una modifica formale per tener conto del fatto che attualmente nel regolamento emittenti non vi sono schemi di prospetto relativi a prodotti diversi da titoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto del prospetto d'offerta)</p> <p>21. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito in via generale nel presente regolamento.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4 bis. Il documento di registrazione previsto dall'articolo 94, comma 4, del Testo unico, contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa contiene informazioni concernenti i prodotti finanziari offerti al pubblico.</p> <p>5. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione.</p> <p>6. Se l'emittente o l'offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l'approvazione, tutta la documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.</p> <p>7. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato con un supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico o con le informazioni riportate nella nota</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
informativa, se accompagnato da quest'ultima e dalla nota di sintesi, è considerato un prospetto valido.		
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Prospetto di base)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l'emittente o l'offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti offerti al pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell'offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:</p> <p>a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;</p> <p>b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano congiuntamente queste condizioni:</p> <p>1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all'investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;</p> <p>2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti</p>	L'articolo 6 è stato abrogato.	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Prospetto di base)</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>in ambito comunitario.</p> <p>2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 95 bis, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.</p> <p>2. Nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro possono essere omesse le informazioni relative a tale garante.</p> <p>3. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;</p> <p>b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto</p>	<p>L'articolo 7 è stato abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>del prospetto;</p> <p>e) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.</p> <p>4. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.</p> <p>6. Nel caso previsto dal comma 5 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. La comunicazione domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione domanda di approvazione prende data dal giorno in cui perviene pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritta. Le informazioni ed i documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.</p>	<p>La maggioranza dei rispondenti ha sollevato delle perplessità sulla proposta di modifica del comma 1-bis, in quanto è stato osservato che il termine "<i>mutamento sostanziale dell'operazione</i>" non risulta ben definito lascerebbe ampi margini di apprezzamento discrezionale. Ciò comporterebbe che l'emittente non può prevedere, <i>ex ante</i>, se una determinata nuova informazione che intende inserire nel prospetto possa essere tale da determinare la decadenza dell'istruttoria o meno.</p> <p>In accoglimento delle predette osservazioni si è ritenuto di non confermare nel testo finale la proposta e dunque abrogare il comma 1-bis.</p> <p>Tuttavia, al fine di garantire l'ordinato e corretto svolgimento dell'istruttoria sono stati individuati al comma 5 i casi (operazioni straordinarie, modifiche del governo societario o del piano aziendale, pubblicazione di nuove informazioni finanziarie) al verificarsi dei quali non si</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. La domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni ed i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>1-bis. L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni, tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione, determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.</p> <p>4. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.</p> <p>3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.</p> <p>4. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, Sse la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità decadenza, entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 o entro venti giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di improcedibilità decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'art. 20, paragrafo 4 del regolamento prospetto, le</p>	<p>applicano i termini di durata massima del procedimento previsti dal medesimo comma (v. <i>supra</i> paragrafo 2.5 della relazione illustrativa). Infatti, al verificarsi di una delle fattispecie indicate, la Consob ha la necessità di procedere ad ulteriori controlli per l'espletamento dei quali il termine massimo fissato al comma 5 per l'interazione con le controparti potrebbe non essere sufficiente.</p> <p>Al comma 4-bis, è stata estesa la previsione di un termine ridotto, pari a cinque giorni lavorativi, anche con riguardo alle informazioni supplementari richieste dall'Autorità in occasione di un supplemento al prospetto. Ciò, in quanto il Regolamento Prospetto prevede, per tale fattispecie, tempi di approvazione più brevi (di cinque giorni lavorativi) rispetto ai termini previsti per approvazione prospetto (dieci o venti giorni lavorativi a seconda dei casi). Infine, si chiarisce che, in considerazione del contenuto limitato del supplemento rispetto a quello del</p>	<p>titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dal comma 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nei casi previsti dall'art. 20, paragrafo 6, e 23, paragrafo 1, del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.</p> <p>5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, i sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.</p> <p>5. Nei casi di richieste di modifiche o di informazioni supplementari previsti dal comma 4, la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento prospetto, e entro settanta sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento prospetto, 70 giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende datadomanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.</p> <p>6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto</p>	<p>prospetto, si è ritenuto di non prevedere alcun termine massimo di durata del procedimento istruttorio.</p> <p>Per l'aggiunta apportata al comma 5 si veda il commento relativo alla modifica di cui al comma 1-<i>bis</i>.</p>	<p>comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all'approvazione del prospetto.</p> <p>6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.</p> <p>7. ... <i>omissis</i>...</p> <p>8. ... <i>omissis</i>...</p> <p>9. ... <i>omissis</i>...</p> <p>10. ... <i>omissis</i>...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:</p> <p>a) l'emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;</p> <p>e) l'emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;</p> <p>d) gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'AESFEM e accettazione dell'autorità competente.</p> <p>9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>e) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi</p>	<p>È stata modificata la rubrica dell'articolo 9, al fine di meglio specificare e chiarire che le due fasi, deposito e pubblicazione, sono distinte e non correlate l'una all'altra.</p> <p>In tema di deposito, si ritiene utile chiarire che tale obbligo è stato mantenuto in quanto funzionale alla trasmissione all'ESMA della versione finale del prospetto, comprensiva della data di approvazione dello stesso.</p> <p>Inoltre, con l'occasione si chiarisce che l'eventuale pubblicazione del prospetto approvato o del supplemento, da parte Consob e/o dell'ESMA, non produce effetti in capo all'emittente o all'offerente.</p> <p>Eventuali obblighi per l'emittente e/o l'offerente, come ad esempio l'obbligo di informare l'investitore in caso di pubblicazione di un supplemento, hanno effetto dal giorno in cui il prospetto è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Deposito e pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione, secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione.</p> <p>1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica o del pagamento del corrispettivo e del trasferimento dei titoli oggetto dell'offerta o del regolamento dell'offerta. Si applica l'articolo 21, paragrafo 11, del regolamento prospetto.</p> <p>2. ...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p> <p>1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, o del regolamento dell'offerta. Si applica l'art. 21, paragrafo 11 del regolamento prospetto.</p> <p>2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>5. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e contiene le informazioni ivi indicate.</p>	<p>pubblicato ai sensi del paragrafo 1, dell'articolo 21, del Regolamento Prospetto (“<i>Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto</i>”).</p> <p>La modifica al comma 1-bis discende da talune perplessità sollevate sul riferimento alla fase di “regolamento d'offerta”. La modifica chiarisce che ci si riferisce agli intermediari incaricati del <i>settlement</i> e quindi del pagamento del corrispettivo e del trasferimento dei titoli.</p>	<p>3. ...omissis...</p> <p>4. ...omissis...</p> <p>5. ...omissis...</p> <p>6. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p> <p>7. ...omissis...</p> <p>8. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>6. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p> <p>7. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate ai commi 1 e 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.</p> <p>8. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti diversi dai titoli, del prospetto di base e del documento di registrazione)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. Il prospetto di base, una volta depositato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è valido per un periodo di dodici mesi.</p> <p>3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto.</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'articolo 10.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 94, comma 4, del Testo unico, preventivamente depositato e approvato, è valido per un periodo di dodici mesi.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:</p> <p>a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p>b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, nonché ove necessario ai sensi dell'articolo 12, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta</p>	<p>È stata confermata l'abrogazione dell'articolo 11.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni con apposita dichiarazione; e) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità di tale traduzione con apposita dichiarazione. 2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto nonché all'AESFEM. 3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto. 4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono validi in Italia a condizione che l'Autorità dello Stato membro d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma 1 e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.</p>		
<p>Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'articolo 12. Per le modifiche apportate in materia di prospetto di ammissione alle negoziazioni si veda l'articolo 53, comma 5.</p>	<p>Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>redatto in lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. Se l'offerta, oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>3. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se: a) l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;</p>		<p>lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.</p> <p>3. Se l'offerta di titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se: a) l'offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante; b) l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro di origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punti ii), del regolamento prospetto.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1 <i>bis</i>, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34 <i>ter</i>, comma 4, numeri 2) e 3), ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione, si applicano l'articolo 115 del Testo unico a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento e l'articolo si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente.</p> <p>2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono contestualmente trasmesse alla Consob secondo modalità indicate in apposite istruzioni.</p> <p>3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni</p>	<p>Si è ritenuto di confermare l'applicazione dei poteri di vigilanza informativa di cui agli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, del TUF, in capo ai soggetti che si trovano in rapporto di controllo con l'emittente, l'offerente o con gli intermediari (in linea con quanto disposto dagli articoli 95, comma 2, e 97, comma 2, del TUF).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della domanda di approvazione, si applicano l'articolo 115 del Testo unico a coloro che si trovano in rapporto di controllo con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento e l'articolo si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente.</p> <p>2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono trasmesse alla Consob secondo modalità indicate in apposite istruzioni.</p> <p>3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; - i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore. <p>indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.</p> <p>4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dai titoli di capitale, emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.</p>		<p>collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; - i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.
<p style="text-align: center;">Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)</p> <p>1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p>2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia; d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta; 	<p>È stato confermato il testo sottoposto alla consultazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)</p> <p>1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p>2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia;

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo, paragrafo 2 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, –il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.</p> <p>5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva</p>		<p>d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;</p> <p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.</p> <p>5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>		<p>all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p>		<p>Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p>
		<p>Sezione I Disposizioni generali</p>
	<p>Si è provveduto ad eliminare il richiamo alla Sezione IV, ormai abrogata,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Obblighi generali)</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d'offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.</p> <p>2. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rendono disponibili nel proprio sito internet una versione aggiornata del KIID, del prospetto, della documentazione contabile nonché, ove non contenuti nel prospetto, del regolamento di gestione o dello statuto degli OICVM, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.</p> <p>3. Gli offerenti di quote o azioni di OICR comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell'offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.</p> <p>4. Per le offerte di quote o azioni di fondi di cui alla</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	indicando per esteso il riferimento ai FIA italiani e UE chiusi.	Sezione IV di FIA italiani e UE chiusi , l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.
Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi		Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni di FIA di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dai documenti indicati nell'Allegato 1A.</p> <p>2. Il prospetto di FIA italiani è approvato ai sensi dell'articolo 8 e pubblicato ai sensi dell'articolo 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall'articolo 11, comma 1, e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p>	È stata confermata l'abrogazione degli articoli 23, 24, 25 e 26, in quanto le relative disposizioni sono state trasposte nel testo dell'articolo 13-bis.	<p>Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>3. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità di cui al comma 2.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 24 (Prospetto d'offerta)</p> <p>1. ...omissis...</p> <p>2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p> <p>2 bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;</p> <p>b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;</p> <p>e) gli specifici costi applicati in Italia;</p> <p>d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;</p> <p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 24 (Prospetto d'offerta)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Aggiornamento del prospetto)</p> <p>1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.</p> <p>2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 25 (Aggiornamento del prospetto)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>2-bis. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 26 (Obblighi informativi)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	<p>A seguito della revisione dell'Allegato 1 del Regolamento Emittenti, l'Allegato 1-<i>bis</i> (inserito dopo l'Allegato 1B) è divenuto il nuovo Allegato 1D.</p> <p>Dunque, si è provveduto ad aggiornare il richiamo a tale Allegato nel testo della norma in commento.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V-<i>bis</i> FIA italiani riservati</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell'UE le Sgr, prima della conclusione dell'investimento, mettono a disposizione, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalità tali da consentirne l'acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all'allegato 1D-<i>bis</i>. (...)</p>
<p>Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni</p>		<p>Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>ter</i> (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>1. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1,</p>	<p>Al fine di mantenere invariata la numerazione dell'attuale comma 1, più volte richiamato in altre disposizioni del regolamento, si è provveduto a inserire i nuovi commi 01, 02 e 03, conformemente a quanto sottoposto alla consultazione del mercato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>ter</i> (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>01. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF.</p> <p>3. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il Documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.</p> <p>15. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-bis, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 2635, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto</p>	<p>Il comma 3 è rimasto invariato.</p> <p>I commi 2, 4, 5 e 6, sono stati abrogati.</p> <p>Non è stato confermato l'inserimento della previsione di cui al comma 4, nel testo proposto in consultazione, per tener conto delle modifiche che sarebbero state apportate al Regolamento Prospetto in seguito all'entrata in vigore del c.d. regolamento <i>SME Listing</i>, in considerazione del fatto che tale ultimo regolamento non è stato emanato entro il 21 luglio 2019.</p>	<p>4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Testo unico.</p> <p>03. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.</p> <p>15. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-bis, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 35, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 20307 del 29 ottobre 2007 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;</p> <p>c) aventi ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro;</p> <p>d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;</p> <p>d-bis) ...omissis...;</p> <p>e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g);</p> <p>f) aventi ad oggetto FIA OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;</p> <p>g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi;</p> <p>h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti</p>		<p>legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati;</p> <p>c) il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro;</p> <p>d) diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;</p> <p>e) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g);</p> <p>f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;</p> <p>g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi;</p> <p>h) emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;</p> <p>i) offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>da uno Stato membro;</p> <p>i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;</p> <p>j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>l) aventi ad oggetto dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>m) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno</p>		<p>datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.</p> <p>2. ...omissis... .</p> <p>36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.</p> <p>4. ...omissis... .</p> <p>5. ...omissis... .</p> <p>6. ...omissis... .</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>m bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>m ter) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che:</p> <p>1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera m) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE;</p> <p>n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.</p> <p>2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.</p> <p>36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato che contenga almeno le informazioni di cui all'Allegato 1M, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <p>1) il corrispettivo totale dell'offerta all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;</p> <p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4. Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa.</p> <p>6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409 <i>bis</i>, comma 2, del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;</p> <p>2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico.</p> <p>7. ...omissis...</p> <p>8. ...omissis...</p>		
<p>Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p>Art. 34-<i>quinquies</i> (Svolgimento dell'offerta al pubblico)</p>		<p>Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p>Art. 34-<i>quinquies</i> (Svolgimento dell'offerta al pubblico)</p>
<p>1. I soggetti individuati nel prospetto, nei casi in cui la pubblicazione dello stesso sia avvenuta secondo le modalità previste nell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ne curano la distribuzione presso gli intermediari incaricati del collocamento.</p> <p>2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;</p>	<p>La modifica alla lettera c) è volta a precisare che le informazioni da inserire</p>	<p>1. ...omissis...</p> <p>2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;</p> <p>b) il richiamo al paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto-;</p> <p>c) le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e-o 3, del regolamento prospetto, a seconda dei</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto-;</p> <p>c) le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto;</p> <p>d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l’investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento.</p> <p>3. L’avvertenza di cui alla lettera a) del comma 2 non è richiesta nei casi in cui il prospetto sia stato pubblicato con la modalità prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera a).</p> <p>4. L’offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto.</p> <p>5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all’offerta. Salvo diverso accordo tra l’emittente ovvero l’offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest’ultimo.</p> <p>6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.</p>	<p>nel modulo devono essere quelle previste dal comma 1 o 3 dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto, a seconda che i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario ovvero direttamente dall’emittente.</p> <p>Non è stata confermata la proposta di inserimento della lettera d), al comma 2, al fine di riscontrare le richieste pervenute in sede di consultazione. Infatti, secondo quanto osservato dai rispondenti, l’obbligo di prevedere <i>ex ante</i> le modalità, peraltro non indicate dal regolamento prospetto, con le quali l’investitore sarà contattato rappresenta un ulteriore ostacolo all’adempimento delle disposizioni del regolamento prospetto (cfr. articolo 23, paragrafo 3), secondo le quali l’intermediario deve informare l’investitore il giorno stesso in cui il supplemento è pubblicato.</p>	<p>casi ivi previsti.</p> <p>d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l’investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento.</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. L’offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto.</p> <p>5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all’offerta. Salvo diverso accordo tra l’emittente ovvero l’offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest’ultimo.</p> <p>5-bis6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-sexies (Norme di correttezza)</p> <p>1. I soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e</p>		<p style="text-align: center;">Art. 34-sexies (Norme di correttezza)</p> <p>1. I soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, del Testo unico L’emittente, l’offerente, l’intermediario</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 1216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/304[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.</p> <p>2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare: a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto; b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.</p> <p>3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. I membri del consorzio di collocamento trasmettono copia delle proprie raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori</p>	<p>È stato modificato il comma 1 indicando in modo esplicito i soggetti ai quali si applicano le norme di correttezza. L'abrogazione del richiamo all'articolo 95, comma 2, del TUF, discende dalla necessità di allineare i soggetti tenuti agli obblighi di correttezza con quelli nei confronti dei quali la Consob può esercitare i poteri di vigilanza informativa ai sensi dell'articolo 13 escludendo, pertanto, anche sotto questo profilo le società collegate.</p> <p>A fini di maggior chiarezza, con riferimento all'identificazione delle raccomandazioni, è stato inserito un richiamo alla definizione di raccomandazione fornita dal regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), relativo agli abusi di mercato.</p>	<p>incaricato dell'offerta, nonché i soggetti che si trovano in rapporto di controllo con essi e quelli che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento, si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 1216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/304[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.</p> <p>2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare: a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto; b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.</p> <p>3. I membri del consorzio di collocamento trasmettono copia delle proprie raccomandazioni, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 35), del regolamento (UE) n. 596/2014, alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione.</p> <p>3-bis4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.</p>		
<p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</p> <p>1. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>2.b) Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato; ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>3.c) Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.</p>	<p>Sono state confermate le modifiche apportate al testo dell'articolo 34-octies.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</p> <p>1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p>b) il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;</p> <p>c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;</p> <p>d) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101,</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4-d) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>4-bis2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>		<p>comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>novies</i> (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)</p> <p>1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto:</p> <p>a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;</p> <p>b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;</p> <p>c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;</p>	<p>È stata confermata la modifica all'art. 34-<i>novies</i>, comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>novies</i> (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)</p> <p>1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto:</p> <p>a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;</p> <p>b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;</p> <p>c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;</p> <p>e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.</p>		<p>d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;</p> <p>e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, Pprima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché:</p> <p>a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto;</p> <p>b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'art. 34-decies.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>e) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo;</p> <p>d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.</p>		
<p>PARTE III EMITTENTI</p> <p>TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p>		<p>PARTE III EMITTENTI</p> <p>TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E QUOTE O AZIONI DI OICR</p>
<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:</p> <p>a) “sponsor” e “listing partner”: l'intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari comunitari;</p> <p>b) “obbligazioni strutturate”;</p> <p>1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'art. 51.</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:</p> <p>a) “sponsor”: l'intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione all'ae negoziazione i di titoli in un mercato regolamentato;</p> <p>b-bis) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;</p> <p>2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.</p> <p>b-bis) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;</p>		<p>ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o la persona il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la comunicazione domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato I dal soggetto</p>	<p>In considerazione dell'avvenuta abrogazione degli Allegati 1F e 1M, si è provveduto a sostituire integralmente l'Allegato 1, ora composto dagli Allegati 1A, 1B e 1C (quest'ultimo era in</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato II ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dalla persona del soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o di altra persona del soggetto che chiede l'ammissione.</p>	<p>precedenza l' II) e dall' Allegato 1-<i>bis</i>.</p>	<p>indicati.</p> <p><i>1-bis.</i> Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dal soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p><i>1-ter.</i> Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o del soggetto che chiede l'ammissione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</p> <p>1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi</p>	<p>Si è provveduto a sostituire integralmente l'articolo.</p> <p>Sono state confermate le modifiche ai commi 1, 2 e 3, salvi i necessari adattamenti conseguenti al cambio della numerazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</p> <p>1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-<i>bis</i>, e 5, e-7 9, comma 1, 12, 13-<i>bis</i>, 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p> <p>3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2, 3, 4, 5 e 6, 8, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, e 7, 8, 9 e 10, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies.</p> <p>3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sua eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'art. 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p>	<p>È stato introdotto il nuovo comma 4, nell'ottica di assicurare un approccio proporzionato nel controllo dei prospetti riguardanti titoli diversi dai titoli di capitale che siano negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato a cui solo gli investitori qualificati possono avere accesso oppure abbiano un valore nominale unitario di almeno 100 mila euro. In tali casi, ove l'emittente si sia avvalso dalla facoltà prevista dall'articolo 41, del regolamento delegato 2019/980 (secondo la quale se il prospetto è sostanzialmente analogo ad un prospetto precedente autorizzato viene prevista una procedura semplificata di controllo), i termini di durata massima dell'istruttoria sono ridotti a 20 giorni, in deroga all'articolo 8, comma 5.</p>	<p>trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p> <p>4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel caso in cui il prospetto riguardi l'ammissione alle negoziazioni di titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, del regolamento prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'ammissione alle negoziazioni;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede del gestore del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</p> <p>e) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto è messo a disposizione del</p>	<p>È stata confermata l'abrogazione dell'articolo 56.</p>	<p>Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p><i>...omissis...</i></p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera e), l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegna gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>5. Si applica, ove compatibile, l'articolo 9, commi 5, 6 e 7.</p> <p>6. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall'articolo 10.</p> <p>7. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 8.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini delle esenzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, i commi 2 e 4 dell'articolo 34-ter.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, l'obbligo di pubblicare</p>	<p>Nel testo del comma 1 in consultazione si era tenuto conto delle modifiche che sarebbero state apportate al Regolamento Prospetto in seguito all'entrata in vigore del c.d. regolamento <i>SME Listing</i>. Poiché tale ultimo regolamento non è stato emanato entro il 21 luglio u.s. si è provveduto ad</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'esenzione<i>i</i> prevista<i>e</i> dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6.a, lettera b) del regolamento prospetto, si applicano, rispettivamente, il commai 02 e-4 dell'articolo 34-ter.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:</p> <p>a) ...omissis...;</p> <p>b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;</p> <p>e) valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso</p>	<p>adeguare nella versione definitiva dell'articolo il comma in argomento.</p> <p>È stata confermata la modifica del comma 2.</p> <p>I successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8, sono stati abrogati e dunque è stato sostituito integralmente l'articolo.</p>	<p>antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli;</p> <p>g) ...omissis...;</p> <p>h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:</p> <p>1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;</p> <p>2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>comunitaria;</p> <p>3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;</p> <p>4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;</p> <p>5) la persona che chiede l'ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;</p> <p>6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;</p> <p>7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;</p> <p>i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>j) valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>k) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:</p> <p>1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato;</p> <p>3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;</p> <p>4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>l) ...omissis...;</p> <p>m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.</p> <p>Alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, si applica il comma 4.</p> <p>3. ...omissis...</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza gli emittenti quotati che chiedono l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa e l'istanza per ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima. Si applica l'articolo 52, comma 1 bis.</p> <p>5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, debitamente integrato delle informazioni richieste per l'ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <p>1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato all'interno dell'Unione Europea per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;</p> <p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100.000 euro, non vi è l'obbligo di redigere la nota di sintesi.</p> <p>7. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere i) e j) del comma 1.</p> <p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dal comma 1, lettera d), entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione alla stessa del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</p> <p>1. Ai fini della validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l'articolo 11.</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti</p>	<p>L'articolo 58 è stato abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso.</p>		
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti</p>		<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 (OICR italiani)</p> <p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento e gli articoli 34 octies e 34 novies. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p>	<p>Il comma 2 è stato abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 59 (OICR italiani)</p> <p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 60 (OICR esteri)</p> <p>1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e 27-<i>bis</i>. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1I. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi, diversi da quelli indicati nel</p>	<p>A seguito della revisione dell'Allegato 1 del Regolamento Emittenti, lo schema 4, contenuto nell'Allegato 1B, è divenuto lo schema 2. Dunque, si è provveduto ad aggiornare il richiamo a tale schema nel testo della norma in commento (comma 1).</p> <p>Si è provveduto ad aggiornare il richiamo al nuovo Allegato 1C, contenuto nel comma 3, ed è stata confermata l'abrogazione dei commi 4, 5, 6 e 7.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60 (OICR esteri)</p> <p>1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 24 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e 27-<i>bis</i>. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1C. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>comma 6, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5.</p> <p>7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p>		<p>5. ...<i>omissis</i>...</p> <p>6. ...<i>omissis</i>...</p> <p>7. ...<i>omissis</i>...</p> <p>8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-octies e 34-novies.		
<p style="text-align: center;">Capo IV</p> Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari titoli		<p style="text-align: center;">Capo IV</p> Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli
<p style="text-align: center;">Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la comunicazione domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione domanda di approvazione è redatta in conformità all' modello in Allegato II, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>2. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'articolo 63.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità all'Allegato 1C, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Si applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8.</p> <p>4. Si applica l'articolo 56, commi 1, 2, 3 e 4. Inoltre, Nel caso di prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>		<p>particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>3. ... <i>omissis</i>...</p> <p>4. Nel caso di prima offerta al pubblico di una categoria di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>
		<p>TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA</p> <p>(...)</p> <p>Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p>(...)</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	<p>È stato adeguato il richiamo all'esenzione prevista dall'art. 34-ter, nuovo comma 01, per i casi di offerta di titoli di capitale in esenzione dall'obbligo di prospetto.</p> <p>Analoga modifica è stata apportata al testo dell'Allegato 3A, Schema n. 2, del Regolamento Emittenti, in tema di relazione illustrativa dell'organo amministrativo.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione IV Informazione su operazioni straordinarie</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 72 (Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)</p> <p>(...)</p> <p>1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 01 lettera e), mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p> <p>(...)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 81.1 <i>(Documento di registrazione universale)</i></p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di</p>	<p>È stato confermato l'inserimento del nuovo articolo 81.1.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V Informazione periodica</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 81.1 <i>(Documento di registrazione universale)</i></p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento Prospetto.</p>		<p>1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto.</p>

Allegato 1 A (Testo Modificato)	OSSERVAZIONI
<p><i>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa.</i></p> <p><i>1) <u>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche</u></i></p> <p>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla comunicazione domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell'offerta, l'indicazione dei soggetti che la promuovono, l'attestazione dei presupposti dell'offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'art. 4 del Regolamento n. 11971 del 1999).</p> <p>A) Facsimile di struttura della Comunicazione domanda di approvazione relativa ad un</p>	

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento

a) Data e luogo della comunicazione **domanda di approvazione**

b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019~~ **dell'articolo 42, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019,** degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di ~~strumenti finanziari~~ titoli]

OPPURE

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019,** dell'art. 94 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]

OPPURE

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) XXX della Commissione europea del 14 marzo 2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019,** dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]

In data 21 giugno 2019 sono stati pubblicati i due regolamenti delegati elaborati dalla Commissione Europea (Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e Regolamento Delegato (UE) 2019/979). Pertanto al punto b), e in tutte le altre parti dell'Allegato 1 A, è stato aggiornato il rinvio alla normativa europea.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

c) Individuazione dei soggetti che ~~effettuano~~ **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, ~~numero fax~~ **pec**, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

~~d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e dei termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

~~da bis)~~ Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (denominazione e sede legale, recapito telefonico, ~~numero fax~~ **pec** e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)

e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria

~~fe)~~ Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'~~istruttoria~~ **processo di controllo** [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta ~~in corso d'~~ **nel corso del istruttoria processo di controllo**]

In considerazione del fatto che la domanda di ammissione a quotazione da allegare alla domanda di approvazione, potrebbe non essere disponibile alla data della domanda di approvazione, è stato previsto che la stessa possa essere inoltrata in un momento successivo. Inoltre, la specifica chiarisce che, nel caso di specie, il mancato inserimento della data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e alle

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

gf) Indicazione **del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** e dell'eventuale ~~del~~ soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, ~~numero fax~~ *pec* e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le ~~integrazioni~~ **informazioni supplementari** e le ~~correzioni~~ **modifiche** alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

hf-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi ~~proporzionati~~ **semplificati, precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente** di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 *bis* del medesimo Regolamento

if-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente **di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente** agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 *ter* del medesimo Regolamento

lf-quater) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo. 1, ~~del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** [nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]

m) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), ~~del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019**

negoiazioni non costituisce elemento di incompletezza della domanda di approvazione.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~ng~~) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

~~o4~~) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ~~del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019**, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

"I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

* * *

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

B) Facsimile di struttura della ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale**

a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**

b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, comma 4 bis, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]~~

OPPURE

~~Comunicazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 5, comma 4 bis, 6 e 8 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]~~

OPPURE

~~Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 -113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e~~

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~modificato ... [nel caso di **presentazione di una domanda di approvazione di un documento di registrazione universale.**] **mera ammissione alle negoziazioni.** Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]^(*)~~

c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

ii) un'ammissione alla negoziazione;

iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione.

Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni e la denominazione del relativo mercato regolamentato.

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte.

de) Individuazione dei soggetti che ~~effettuano~~ **presentano la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, ~~numero fax~~ **pec**, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono**

d) ~~Sintetica descrizione dell'Emittente, comprensiva almeno delle più recenti vicende societarie della Società e della tipologia di attività svolta~~

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax-pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le integrazioni informazioni supplementari e le correzioni-modifiche alla comunicazione domanda di approvazione e al documento di registrazione e documento di registrazione universale che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

fe-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema ~~proporzionato~~ **semplificato, di cui precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente all'allegato XXIII del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento**

ge-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente ~~che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta~~ di optare per la redazione di un **documento di registrazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente** ~~prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento~~

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob]

i) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

Si è provveduto ad abrogare la lettera d), relativa alla sintetica descrizione dell'emittente, in analogia alle modifiche apportate al facsimile della struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto nella forma di un unico documento dove è stata eliminata la sintetica descrizione dell'operazione.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

lf) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, che ne costituiscono parte integrante

mg) Sottoscrizione:

*Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ~~del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

* * *

C) Facsimile di struttura della ~~Comunicazione~~ **domanda di approvazione relativa ad un prospetto **o di un prospetto di base** nella forma di documenti distinti – Nota informativa ~~sugli strumenti finanziari sui titoli e nota di sintesi~~**

a) Data e luogo della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**

b) Oggetto della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (*in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema*):

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129** ~~degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 45, comma 5, e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ...~~ [*nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di ~~strumenti finanziari titoli~~*]

OPPURE

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129** ~~dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 4 5, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ...~~ *[nel caso di sola offerta pubblica]*

OPPURE

~~Comunicazione~~ **Domanda di approvazione** ai sensi **dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129** ~~dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ...~~ *[nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]*

*c) Individuazione dei soggetti che ~~effettuano~~ **presentano** la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, ~~numero fax~~pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono*

d) ~~Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia~~

*de) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l'approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza ~~Indicazione dei Capitoli del documento di registrazione in relazione ai quali si siano verificati eventuali cambiamenti rilevanti o sviluppi recenti delle informazioni, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento redatto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Decreto legislativo n. 58/1998~~ *[in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche]**

*ef) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, indicazione della tempistica in*

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'~~istruttoria~~**processo di controllo** [*in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta ~~in~~ nel corso ~~del~~ istruttoria***processo di controllo**]

~~f)~~ **Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le integrazioni informazioni supplementari e le correzioni modifiche alla comunicazione domanda di approvazione e alla nota informativa sugli strumenti finanziari titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob**

~~g-bis)~~ **Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sugli sui strumenti finanziari titoli conformemente allo schema proporzionato semplificato precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente di cui all'allegato XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 bis del medesimo Regolamento**

~~h-ter)~~ **Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo. 1, del Regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento**

i) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]

l) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del ~~Regolamento Delegato ... del 14.3.2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019^{8-bis}

m) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** che ne costituiscono parte integrante

n) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domande di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui ~~strumenti finanziari~~ **titoli** è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del ~~Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del ~~Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ domanda di approvazione^{18 19 20}

A) Offerte al pubblico di ~~prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione~~ titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:

a) la bozza di ~~il~~ prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili **[precisare nella domanda quale schema viene applicato; nel caso si applichi l'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento**

¹⁸ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta. Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti nella comunicazione possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

¹⁹ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione comunicazione ex art. 4 del Regolamento per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. **Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.**

²⁰ Nel caso di redazione del prospetto costituito da documenti distinti in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];~~

b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2 dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019⁽²¹⁾; una tabella di corrispondenza tra gli elementi informativi previsti negli schemi e nei moduli in base ai quali il prospetto deve essere redatto e le pagine del prospetto in cui sono contenuti tali elementi, con indicazione di quelli prescritti ma omessi dal prospetto, in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. La tabella deve essere presentata qualora l'ordine degli elementi di informazione non coincida con quello degli schemi o moduli di prospetto applicabili;

c) copia dello statuto vigente dell'emittente^{8-ter};

d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei ~~prodotti finanziari~~ **titoli** offerti^{22 23};

²¹ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

²² Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i ~~prodotti finanziari~~ **titoli** saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta

⁸ ~~Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione~~

²³ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

^{8-bis} **Il richiamo fatto alla tabella di corrispondenza indicata dall'art. 42, par. 2, lettera a) del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 configura richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del suddetto Regolamento Delegato**

^{8-ter} **Ove non già inclusi nella documentazione da trasmettere ai sensi della lettera c) dell'art. 42 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.**

⁹ Tale previsione si applica soltanto alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

- e) copia delle delibere in base alle quali i ~~prodotti finanziari~~ **titoli** sono stati o saranno emessi o ceduti ^{24 25 8-ter} ;
- f) ~~copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;~~
- f) ove non già contenute nel prospetto **o incorporate mediante riferimento, le** relazioni con le quali la società di revisione ha espresso, ai sensi dell'art. 156 e con i criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del Testo Unico il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio⁸;
- g) ove non già contenute nel prospetto **o incorporate mediante riferimento, le** relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;
- ~~i) in caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;~~
- h) in caso di richiesta, ai sensi **degli articoli 25 e 26, del regolamento (UE) 2017/1129** dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione **del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile²⁶** nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista;

²⁴ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

²⁵ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**.

¹⁰ ~~Tale previsione si applica alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale~~

²⁶ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento⁹ ;~~

~~k) dichiarazione con la quale l'emittente attesti di non avere presentato o di non avere intenzione di presentare all'autorità competente di un altro Stato membro, istanza di approvazione di un prospetto riferito ad identici strumenti con riferimento al periodo di validità del prospetto di cui si chiede l'approvazione¹⁰ ;~~

i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o dalle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;

l) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti .

* * *

B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti

Alla comunicazione indicata ~~dall'articolo 23, comma 1,~~ e dall'articolo 27, comma 1, del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine;</p> <p>b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta;</p> <p>per i FIA immobiliari sono altresì allegati, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine:</p> <p>e) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;</p> <p>d) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto e) (**).</p>	
ALLEGATO 1F	
<i>Offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato Informazioni da inviare alla Consob</i>	
<p>La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma 3, deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; 2. i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore; 3. in caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori qualificati effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da 	

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati;</p> <p>4. nel caso in cui il prospetto preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati, il numero di prodotti finanziari complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali prodotti finanziari assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori qualificati, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima</p>	
ALLEGATO 1C	
<p><i>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche [oppure ai sensi dell'articolo 52, del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni], e documentazione da allegare alla comunicazione domanda di approvazione, prevista dall'articolo 52, del Regolamento, per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari sui titoli</i></p> <p>1) <i>Comunicazione domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52, del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato [oppure ai sensi dell'articolo. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni]</i></p> <p>Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all' Allegato 1A, punto 1).</p>	<p>Stante l'abrogazione degli allegati 1F e 1M si è ritenuto di rinumerare gli allegati ricompresi all'interno dell' Allegato 1. Pertanto, l' Allegato 1I diventa Allegato 1C.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prevista dall'articolo 52, del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari **sui titoli**.^{27 28 29}

Tavola 1

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale**

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del **di un** prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale** (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) la bozza di prospetto contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale

²⁷ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, **indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.)** dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

²⁸ Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito **costituito da documenti distinti**, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione **del documento di registrazione o di un il documento di registrazione universale**, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

²⁹ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, **su carta intestata**, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. **Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.**

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

schema viene applicato];

~~a) b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo. 2, dalla lettera a) alla lettera i), del del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019~~ **Regolamento Delegato ... del 14.3.2019** ⁴;

c) copia dello statuto vigente dell'emittente nonché copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, qualora diverso da quello vigente al momento della comunicazione⁵;

~~b) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione~~

~~e) ...omissis...;~~

~~d) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;~~

~~de) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento 4³⁰⁶~~ **in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26, del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di**

⁴ Il richiamo fatto in questa lista di allegati alla tabella di corrispondenza indicata dall'art. 42, par. 2, lettera a) **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** configura richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del suddetto Regolamento Delegato. Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.

⁵ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, **Tale indicazione rileva solo se i documenti in esame non sono stati trasmessi ai sensi della lettera c) del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019**

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile³¹;-

e) copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell'emittente;

f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata se già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;

g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio;

h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;

i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di

Si è provveduto ad integrare il testo della lettera f) per chiarire che la copia della domanda di ammissione a quotazione deve essere allegata alla domanda di approvazione solo nel caso in cui la stessa sia già stata trasmessa al gestore del mercato. La specifica, inoltre, mira a chiarire che l'eventuale assenza dell'allegato non sarà valutato come elemento di incompletezza della domanda di approvazione.

³¹ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

origine nonché nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- ~~gli strumenti finanziari~~ i titoli di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi ~~agli strumenti finanziari~~ ai **titoli** dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi ~~strumenti finanziari~~ **titoli** che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già ~~strumenti finanziari~~ **titoli** negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro ~~strumenti finanziari~~ **titoli**, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

~~In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un revisore legale nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.~~

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Tavola 2

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ domanda di approvazione ~~per la pubblicazione~~ del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) **in caso di richiesta, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile³² in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto qualora necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.**

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1

Tavola 3

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito

³² Cfr. articoli 12 e 53 del Regolamento Emittenti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

3.1 Obbligazioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2, del Testo Unico~~ **6, del regolamento (UE) 2017/1129**;

c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
 Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- d) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla documentazione, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, una dichiarazione in cui venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche;
- La suddetta dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui

Si è ritenuto di eliminare il periodo in quanto le relative disposizioni sono già disciplinate dagli allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Inoltre, nel testo proposto in

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

volontariamente l'emittente si sottopone.

~~In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.~~

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione alle negoziazioni sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata ~~la seguente documentazione:~~

il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda ~~deve~~ essere allegata ~~la seguente ulteriore documentazione:~~ copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

consultazione si era già provveduto ad abrogare un'analogo disposizione all'Allegato 1 A.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;
- d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato:
 - dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- e) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- f) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:
 - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.4. Obbligazioni strutturate

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni strutturate deve essere allegata la seguente documentazione:~~

- ~~a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;~~
- ~~b) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

~~Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:~~

- ~~e) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

* * *

~~Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1~~

3.5 Obbligazioni bancarie

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:~~

~~la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento.~~

Tavola 4

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ ~~domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant~~

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), c) e d) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei warrant;
- b) qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di warrant a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i warrant con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- c) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
 - copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- d) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1. **Tavola 5**

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2, del Testo Unico~~ **76 del regolamento 2017/1129**;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- d) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento;
- e) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
 - 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
 - dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

~~In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile~~

Si è ritenuto di eliminare il periodo in quanto le relative disposizioni sono già disciplinate dagli allegati al

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione: copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

Tavola 6

A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~59~~**52**, comma ~~21~~, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento ~~Delegato ... del 14.3.2019~~ **Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

Per i FIA mobiliari è altresì allegata:

- d) per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi;

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo ~~60~~**52**, comma ~~41~~, del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento ~~Delegato ... del 14.3.2019~~ **Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** n. 809/2004/CE e successive modifiche

Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Inoltre, nel testo proposto in consultazione si era già provveduto ad abrogare un'analogo disposizione all'Allegato 1 A.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

- e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
 - g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
 - h) copia del regolamento del FIA;
 - i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
 - l) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
 - m) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del regolamento del FIA;
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano

subito modifiche.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1.

Tavola 8

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- prospetto redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di ammissione alle negoziazioni contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, ~~comma 2 del Testo Unico~~ **6 del Regolamento 2017/1129**
- copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- copia delle relazioni di rating;

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.

ALLEGATO 1M

~~*Schema di Prospetto semplificato per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99*~~

~~*(da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)*~~

INTESTAZIONE

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~Denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento intervengono nell'operazione.~~

~~Prospetto per l'offerta al pubblico di [...]~~

~~{denominazione del prestito, codice ISIN}~~

~~Il presente Prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob".~~

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	
DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	Indicazione della denominazione dell'Emittente, forma giuridica, nonché circostanza che l'Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Indicazione della sede legale e amministrativa.
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	Indicazione del gruppo bancario di appartenenza e il relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.
DATI FINANZIARI SELEZIONATI	Indicazione del: Patrimonio di vigilanza, Core Tier One Capital Ratio, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, Sofferenze nette/impieghi, Partite anomale lorde /impieghi lordi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale e all'ultimo bilancio.
INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI	
PREZZO DI EMISSIONE E VALORE	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti le obbligazioni e

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

NOMINALE UNITARIO	del valore nominale unitario.		
PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO	Indicazione del prezzo al quale saranno rimborsate le obbligazioni e delle relative modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza ovvero ammortamento periodico).		
DATA DI EMISSIONE	Indicazione della data prevista per l'emissione delle obbligazioni e della data di godimento.		
DATA DI SCADENZA	Indicazione della data di scadenza.		
CEDOLE LORDE	Indicazione della modalità di calcolo delle cedole, della periodicità di pagamento e delle date di pagamento. Qualora il tasso sia fisso, indicazione del tasso di interesse nominale annuo e del valore corrispondente alla periodicità della cedola. Qualora il tasso sia variabile indicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 1, 3, 6, 12 mesi) e dello spread applicato, ovvero del meccanismo di calcolo della cedola variabile.		
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO	Indicazione del rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta) confrontato con il rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un analogo titolo di stato italiano di pari durata		
GARANZIE	Indicazione di forme di garanzia di terzi che assistono l'emissione al di fuori del patrimonio dell'emittente		
CONDIZIONI DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'	Indicazione delle modalità di negoziazione delle obbligazioni, ovvero:		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

	<p>—negoziazione su mercati regolamentati, MTF, o internalizzatori sistematici;</p> <p>—impegno al riacquisto degli strumenti da parte dell'emittente con criteri e meccanismi di pricing prefissati;</p> <p>—adozione da parte dell'intermediario distributore o che opera in contropartita diretta di regole interne formalizzate per la negoziazione degli strumenti</p>	
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	Indicazione dell'ammontare delle spese e commissioni a carico del sottoscrittore.	
REGIME FISCALE	Indicazione del regime fiscale applicabile.	
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	Indicazione del termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	
LEGISLAZIONE , FORO COMPETENTE	Indicazione della legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e del foro competente.	
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA		
PERIODO DI OFFERTA	Periodo di efficacia dell'offerta, comprese possibili modifiche, descrizione della modalità di sottoscrizione e indicazione dei collocatori.	
AMMONTARE TOTALE , NUMERO TITOLI, TAGLIO MINIMO	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; numero titoli offerti; taglio minimo	
DATA DI REGOLAMENTO	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti	

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

	finanziari.		
FATTORI DI RISCHIO	<p>Dovranno essere adeguatamente rappresentati i fattori di rischio con particolare riguardo al rischio di credito (considerando, in ogni caso, quantomeno che l'investitore sottoscrivendo i titoli diviene finanziatore dell'emittente ed è quindi esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza), al rischio di mercato (considerando, in ogni caso, quantomeno che in caso di vendita dei titoli prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in perdite derivanti da avverse condizioni di mercato, per esempio a causa di variazioni dello scenario sui tassi o del merito di credito attribuito all'emittente, e che, per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo) e al rischio di liquidità/liquidabilità [da specificare anche alla luce del box "CONDIZIONI DI LIQUIDITÀ/LIQUIDABILITÀ"]</p>		
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO			
Inserire elenco della documentazione a disposizione del pubblico, e relative modalità di accesso (almeno sito internet anche di terzi) quali ad esempio, bilanci, policy di negoziazione, regolamento del prestito.			
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ			
PERSONE RESPONSABILI	Sottoscrizione del responsabile delle informazioni fornite nel presente prospetto.		



Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche "Tuf");

VISTO il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE (di seguito anche "Regolamento Prospetto");

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i Regolamenti Delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

VISTA la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, come modificata da ultimo dalla Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013;

VISTA la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “Regolamento Emittenti”);

VISTA la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

CONSIDERATO che il Regolamento Prospetto si applica a decorrere dalla data del 21 luglio 2019, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 49, paragrafo 2, dello stesso regolamento, con riguardo alle disposizioni ivi richiamate;

CONSIDERATE le indicazioni fornite dall’ESMA nelle “*Questions and Answers on the Prospectus regulation*” (ESMA/2019/ESMA31-62-1258), pubblicate in data 27 marzo 2019, e nelle “*Questions and Answers – Prospectuses*” (ESMA31-62-780), pubblicate in data 8 aprile 2019;

CONSIDERATI l’ambito e le finalità dei poteri regolamentari conferiti alla Consob ai sensi dell’articolo 95, commi 1 e 2, dell’articolo 97, comma 2, dell’articolo 98-*quater*, comma 1, dell’articolo 100, commi 1 e 2, dell’articolo 101, comma 3, dell’articolo 117-*bis*, comma 2, e dell’articolo 154-*ter*, comma 6, del Tuf;

CONSIDERATO che è opportuno procedere alla revisione delle disposizioni regolamentari in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni, al fine di garantire il coordinamento delle stesse con il mutato quadro normativo europeo, sulla base dei citati poteri regolamentari già conferiti alla Consob dal Tuf;

CONSIDERATO che, per effetto della diretta applicazione del Regolamento Prospetto e dei relativi atti normativi sopra richiamati, è necessario procedere all’abrogazione delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del Tuf e nei relativi allegati riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari;

CONSIDERATO che è opportuno non esercitare a livello regolamentare la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento (UE) 2017/1129, quando l’Italia è Stato membro d’origine ai fini del predetto regolamento, ferma restando la possibilità degli emittenti di avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO che è opportuno rivedere il contenuto della domanda di approvazione del prospetto d’offerta di titoli e ammissione alle negoziazioni, inserita nell’Allegato 1 del Regolamento Emittenti, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione delle informazioni in essa contenute;

CONSIDERATO che il Regolamento Prospetto e i relativi atti delegati disciplinano il contenuto, le modalità e le tempistiche di approvazione del prospetto, nonché la pubblicazione dello stesso, e lo svolgimento della pubblicità relativa all’offerta al pubblico di titoli o all’ammissione di titoli in un mercato regolamentato;

CONSIDERATO che è opportuno uniformare le regole applicabili in tema di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di prodotti finanziari e per le offerte rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento Prospetto;

CONSIDERATO che è in corso di emanazione il regolamento della Commissione europea sulla promozione dei mercati di crescita per le PMI, la cui proposta è stata pubblicata in data 24 maggio 2018, di modifica, tra l'altro, del Regolamento Prospetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del Regolamento Prospetto, i prospetti approvati conformemente alla legislazione nazionale di recepimento della Direttiva 2003/71/CE prima del 21 luglio 2019 continuano ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi dodici mesi a decorrere dal 21 luglio 2019, se questa seconda scadenza è precedente;

CONSIDERATE le osservazioni del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 20 giugno 2019, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni)

1. Nella Parte II, Titolo I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Capo I, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Definizioni e normativa applicabile)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

- a) “offerta al pubblico”: l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico;
- b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di Oicr chiusi;
- c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;
- d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
- e) “documento di esenzione”: il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), e paragrafo 5, lettere e) e f), del regolamento prospetto;
- f) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si chiede l'approvazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1, e dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico.

2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.

3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dal presente regolamento.”;

B. nel Capo II,

1) la rubrica del Capo è sostituita dalla seguente: “Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti”;

2) all’articolo 4,

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l’indicazione dei soggetti che promuovono l’offerta, attesta l’esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell’offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell’Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l’offerta al pubblico.”;

b) al comma 1-*bis*, la parola “comunicazione” è sostituita dalle parole: “domanda di approvazione”, e le parole “dell’emittente” sono sostituite dalle parole: “dall’emittente”;

3) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Contenuto del prospetto d’offerta)

1. Per l’offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l’emittente o l’offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito in via generale.”;

4) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;

5) all’articolo 8,

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l’emittente o l’offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni e i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.”;

b) i commi 1-*bis* e 2 sono abrogati;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l’offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all’emittente o all’offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l’approvazione del prospetto dal comma 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.”;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-*bis*. Per l’offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla

Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nei casi previsti dagli articoli 20, paragrafo 6, e 23, paragrafo 1, del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.”;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, i sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall’articolo 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all’approvazione del prospetto.”;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per l’offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall’articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.”;

h) i commi 7, 8, 9 e 10, sono abrogati;

6) all’articolo 9,

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Deposito e pubblicazione del prospetto e del supplemento”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell’approvazione, secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione.”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall’emittente o dall’offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell’inizio dell’offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell’emittente o dell’offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell’offerta pubblica o del pagamento del corrispettivo e del trasferimento dei titoli oggetto dell’offerta. Si applica l’articolo 21, paragrafo 11, del regolamento prospetto.”;

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 7, sono abrogati;

e) al comma 6, le parole “Il prospetto pubblicato” sono sostituite dalle parole: “Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato”;

f) al comma 8, le parole “Il supplemento” sono sostituite dalle seguenti: “Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento”;

7) all’articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Validità del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli”, e i commi 2, 3 e 4, sono abrogati;

8) l’articolo 11 è abrogato;

9) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(Regime linguistico del prospetto)

1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.
2. Se l'offerta di titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.
3. Se l'offerta di titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.
4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:
 - a) l'offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;
 - b) l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro d'origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punto ii), del regolamento prospetto.
5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.”;

10) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
(*Obblighi informativi*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della domanda di approvazione, a coloro che si trovano in rapporto di controllo con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari, nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico.
2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono trasmesse alla Consob secondo modalità indicate in apposite istruzioni.
3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le seguenti informazioni:
 - una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto;
 - i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.”;

11) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

“Art. 13-bis
(*Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi*)

1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.
2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:
 - a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;
 - b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;
 - c) gli specifici costi applicati in Italia;
 - d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;

e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;

f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.

3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.

4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.

5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.

6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.

7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.”;

C. nel Capo III,

1) Sezione II, all'articolo 15, comma 4, le parole “di fondi di cui alla Sezione IV” sono sostituite dalle seguenti: “di FIA italiani e UE chiusi”;

2) Sezione IV, gli articoli 23, 24, 25 e 26, sono abrogati;

3) Sezione V-bis, all'articolo 28, comma 1, le parole “allegato 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “Allegato 1D”;

D. nel Capo V,

1) Sezione I, all'articolo 34-ter,

a) prima del comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“01. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.

02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Testo unico.

03. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-*bis*, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera *b)*);

b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all’articolo 35, comma 1, lettera *d)*, del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati;

c) il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell’Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro;

d) diversi da quelli indicati nelle lettere *f)* e *g)* per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;

e) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere *f)* e *g)*);

f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;

g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi;

h) emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;

i) offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta.”;

c) i commi 2, 4, 5 e 6, sono abrogati;

2) Sezione II, all’articolo 34-*quinquies*,

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’adesione all’offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell’apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell’operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:

a) l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;

b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto;

c) le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 3, commi 1 o 3, del regolamento prospetto, a seconda dei casi ivi previsti.”;

c) il comma 3 è abrogato;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-*bis*. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.”;

3) all’articolo 34-*sexies*,

a) al comma 1, le parole “I soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, del Testo unico,” sono sostituite dalle seguenti: “L’emittente, l’offerente, l’intermediario incaricato dell’offerta, nonché i soggetti che si trovano in rapporto di controllo con essi e quelli che svolgono servizi connessi

all'emissione o al collocamento,», e le parole “, anche in conformità all'articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301,» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I membri del consorzio di collocamento trasmettono copia delle proprie raccomandazioni, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 35), del regolamento (UE) n. 596/2014, alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione.”;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.”;

4) Sezione III, l'articolo 34-*octies* è sostituito dal seguente:

“Art. 34-*octies*

(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)

1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:

a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;

b) il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;

c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell'adesione leggere il prospetto”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.

2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR *feeder* recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.”;

5) all'articolo 34-*novies*, comma 2, dopo le parole “Gli annunci pubblicitari” sono inserite le seguenti: “, anche riguardanti offerte di titoli,”;

6) l'articolo 34-*decies* è sostituito dal seguente:

“Art. 34-*decies*

(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)

1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.”.

2. Nella Parte III del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Titolo I, Capo I, l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Art. 51

(Definizioni)

1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:

- a) “sponsor”: l’intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato;
- b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di Oicr chiusi.”;

B. nel Titolo I, Capo II,

1) all’articolo 52,

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Disposizioni riguardanti l’ammissione alle negoziazioni di titoli”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l’emittente o il soggetto che chiede l’ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l’ammissione è redatta in conformità all’Allegato 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.”;

c) al comma 1-*bis* la parola “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “domanda di approvazione”, e le parole “dalla persona” sono sostituite dalle seguenti: “dal soggetto”;

d) al comma 1-*ter*, dopo le parole “Il gestore del mercato comunica” è inserita la seguente: “tempestivamente”, e le parole “di altra persona” sono sostituite dalle seguenti: “del soggetto”;

2) l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

“Art. 53

(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)

1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo.

2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-*bis* e 5, 9, comma 1, 12, 13-*bis*, 34-*octies* e 34-*novies*.

3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l’ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall’articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell’avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.

4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5, nel caso in cui il prospetto riguardi l’ammissione alle negoziazioni di titoli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, comma 2, del regolamento prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.”;

3) l’articolo 56 è abrogato;

4) l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

“Art. 57

(Esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto)

1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento prospetto, si applica il comma 02 dell'articolo 34-ter.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.”;

5) l'articolo 58 è abrogato;

C. nel Titolo I, Capo III,

1) all'articolo 59, il comma 2 è abrogato;

2) all'articolo 60,

a) nel comma 1, le parole “schema 4” sono sostituite dalle seguenti: “schema 2”;

b) nel comma 3, le parole “Allegato 1I” sono sostituite dalle seguenti: “Allegato 1C”;

c) i commi 4, 5, 6 e 7, sono abrogati;

D. nel Titolo I, Capo IV,

1) la rubrica del Capo è sostituita dalla seguente: “Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli”;

2) all'articolo 63,

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità all'Allegato 1C, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.”;

b) al comma 2, la parola “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “domanda di approvazione”;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nel caso di prima offerta al pubblico di una categoria di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.”;

E. nel Titolo II, Capo II,

1) Sezione IV, all'articolo 72, comma 1-bis, le parole “in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1 lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 01,”;

2) Sezione V, dopo l'articolo 81 è aggiunto il seguente:

“Art. 81.1

(Documento di registrazione universale)

1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto.”.

Art. 2

(Modifiche degli Allegati del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni)

1. L'Allegato 1 (*Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari*) del Regolamento Emittenti è sostituito dal nuovo Allegato 1 (*Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli*) accluso alla presente delibera.
2. Nell'Allegato 3A (*Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo*), Schema n. 2 (*Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni*), punto 6, alinea, le parole “in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1 lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 01,”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ai prospetti approvati anteriormente alla data del 21 luglio 2019 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti prima della data di entrata in vigore della presente delibera, fino al termine del loro periodo di validità, o, se precedente, fino alla data del 21 luglio 2020.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Paolo Savona

Allegato n. 1 al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (Adottato dalla Consob con delibera n. 21016 del 24 luglio 2019)

INDICE:

ALLEGATO 1	OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI	Pag.	2
Allegato 1A -	Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa	”	3
Allegato 1B -	Modalità di redazione del prospetto per l’offerta e/o per l’ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi	”	11
Schema 1	-Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE	”	12
Schema 2	- Documento per la quotazione di OICVM UE	”	30
Allegato 1C -	Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato	”	34
Allegato 1D	Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 28	”	42

ALLEGATO 1

OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI

ALLEGATO 1A***Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa*****1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche**

Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne l'indicazione dei soggetti che la promuovono, l'attestazione dei presupposti dell'offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'articolo 4 del Regolamento n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche).

A) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (*in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi*):

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di titoli*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di sola offerta pubblica*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di mera ammissione alle negoziazioni*]

c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*)

e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria

f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [*in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo*]

g) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE)

2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi semplificati, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca

i) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente

l) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [*nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob*]

m) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

n) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante

o) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

* * *

B) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (*in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:*

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129

c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

ii) un'ammissione alla negoziazione;

iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione.

Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni e la denominazione del relativo mercato regolamentato.

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte.

d) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione, al documento di registrazione e al documento di registrazione universale, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

f) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema semplificato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente

g) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca l'emittente

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [*nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob*]

i) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

l) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante

m) Sottoscrizione:

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni *(Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):*

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

* * *

C) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Nota informativa sui titoli e nota di sintesi

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione *(in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema):*

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche *[nel caso di offerte al pubblico che*

prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di titoli]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell'articolo 4 del Regolamento Consob n. 1197,1 del 14 maggio 1999, e successive modifiche *[nel caso di sola offerta pubblica]*

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche *[nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]*

c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l'approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza *[in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche]*

e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo *[in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo]*

f) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e alla nota informativa sui titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

g) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sui titoli conformemente allo schema semplificato, precisando in quale categoria di soggetto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, si colloca l'emittente

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca

i) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 *[nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]*

l) Informazioni richieste dall'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

m) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione che ne costituiscono parte integrante

n) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” *(Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)*

Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni *(Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):*

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione ⁽¹⁻²⁻³⁾

A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla domanda di approvazione sono allegati:

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

³ Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

- a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [*precisare nella domanda quale schema viene applicato; nel caso in cui si applichi l'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato*];
- b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2 dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019⁽⁴⁾;
- c) copia dello statuto vigente dell'emittente⁽⁵⁾;
- d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei titoli offerti⁽⁶⁻⁷⁾;
- e) copia delle delibere in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi o ceduti⁽⁸⁻⁹⁻¹⁰⁾;
- f) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali la società di revisione ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio;
- g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;
- h) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile⁽¹¹⁾;
- i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;
- l) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti.

* * *

B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti

Alla comunicazione indicata dall'articolo 27, comma 1, del Regolamento, sono allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato

⁴ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

⁵ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019:

⁶ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.

⁷ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i titoli saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta.

⁸ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.

⁹ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione.

¹⁰ Ove non già incluse nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

¹¹ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine;

b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta.

ALLEGATO 1B

*Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione
alle negoziazioni di OICR e relativi schemi*

SCHEMA 1

Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE⁽¹⁻²⁾

COPERTINA⁽³⁾

Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico⁽⁴⁾ di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> aperto/a di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/ della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE / della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:

«**Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.**»

«**Il regolamento di gestione del fondo/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.**» (in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).

Inserire le seguenti frasi:

«**Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.**»

«**Data di deposito in Consob:**»

«**Data di validità:**»

Inserire in basso le seguenti frasi:

«**La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.**»

«**Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.**»

¹ Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili.

² Il termine "(eventuale)" si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine "(facoltativo)" si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto è lasciata alla libera scelta del gestore.

³ La Copertina è parte integrante del Prospetto.

⁴ Qualora l'offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. b), la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».

PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte I ... »

«Data di validità della Parte I: dal ... »

A) Informazioni Generali

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo *internet* e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza del gestore; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.

Indicare se il gestore ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)

Riportare la seguente avvertenza: «**Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del fondo comune/SICAV in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del fondo/Statuto della SICAV**».

Riportare la seguente avvertenza: «**Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi**».

In relazione ai gestori di fondi/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, fornire indicazioni in merito alle modalità di implementazione dei requisiti previsti dal Titolo II- Capitolo V, Sezione III, paragrafo 4 del Regolamento della Banca d'Italia.

2. IL DEPOSITARIO

Indicare:

- 1) denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono esplesate le funzioni del depositario;
- 2) le funzioni svolte dal depositario e i conflitti di interesse che possono sorgere tra il fondo comune/SICAV, gli investitori del fondo comune/SICAV, la società di gestione/SICAV e il depositario stesso;
- 3) le funzioni di custodia che il depositario ha delegato a terzi, con indicazione dell'identità dei delegati e dei sub delegati e dell'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare dalla delega;
- 4) il regime di responsabilità a cui è assoggettato il depositario per la perdita degli strumenti finanziari tenuti

in custodia e per l'inosservanza della disciplina al medesimo applicabile e i diritti in tal caso riconosciuti agli investitori.

Dichiarare che saranno messe a disposizione degli investitori informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) su richiesta.

3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo, nonché le funzioni e responsabilità dello stesso e i diritti degli investitori.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

5. IL FONDO/COMPARTO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.

Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento. Nel caso di delega delle funzioni di gestione o di *risk management*, indicare l'identità del delegato e l'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Indicare le procedure in base alle quali il fondo/Sicav può cambiare la sua strategia o la politica di investimento o rinviare alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto della Sicav.

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

Indicare le principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell'investimento, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sul territorio in cui è stabilito il fondo comune d'investimento/Sicav.

8. ALTRI SOGGETTI

Indicare l'identità di ogni altro prestatore di servizi diverso dal depositario o dal revisore. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i diritti degli investitori.

In relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, l'identità dei *prime brokers*, tutti gli accordi rilevanti conclusi con gli stessi e il modo in cui sono gestiti i conflitti di interesse derivanti dai citati accordi, nonché le informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale (EVENTUALE). Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è indicata la clausola relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo/Sicav, nonché, in relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, la possibilità per il depositario di essere esonerato da responsabilità conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 3 del TUF, e le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del depositario.

9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

Indicare che l'andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

Indicare le modalità di gestione del rischio di liquidità del fondo/Sicav, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali per i quali può essere fatto rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto della Sicav. Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni. Nel caso di fondi/comparti indicizzati descrivere i fattori che possono influire sulla capacità dei medesimi di replicare l'andamento degli indici (ad esempio, costi di transazione, componenti illiquide, reinvestimento dei dividendi).

Rischio parametro di riferimento: specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell'investitore. (eventuale).

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)

Descrivere la procedura di valutazione del fondo/Sicav e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare, o rinviare alla Relazione Annuale - Nota Integrativa del fondo/ della Sicav.

11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dal gestore per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 1 del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

12. BEST EXECUTION (FACOLTATIVO)

Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Società – in conformità di quanto richiesto dalla normativa applicabile – al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorché esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti.

13. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

Descrivere il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.

13-BIS. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

Descrivere la politica e le prassi di remunerazione e incentivazione vigenti, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, ivi compresa la composizione del comitato remunerazioni ove presente.

In alternativa riportare i contenuti essenziali della politica e delle prassi di remunerazione e incentivazione del personale, rinviando al sito web per informazioni aggiornate di dettaglio sulla stessa, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente. In tal caso precisare che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori, gratuitamente su richiesta.

14. RECLAMI (FACOLTATIVO)

Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.

Indicare se il fondo/comparto è di diritto italiano, specificando in tal caso se rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE

Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti per i quali si è richiesta/si intende richiedere l'ammissione alle negoziazioni menzionare la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (eventuale)

15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

a) Tipologia di gestione del fondo/comparto⁵

Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza: «**Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.**» (eventuale).

Per i fondi che si definiscono “*fondi di mercato monetario*” ai sensi del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un “*OICR di mercato monetario a breve termine*” o di un “*OICR di mercato monetario*”.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati, precisare le modalità di replica dell'indice (ad esempio, replica fisica completa, replica fisica “a campione” o sintetica).

b) valuta di denominazione.

16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Per i fondi/comparti per i quali la politica d'investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un *benchmark* indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*).

Per i fondi/comparti indicizzati indicare l'indice ovvero gli indici che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a replicare o riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.

Qualora non sia stato indicato un *benchmark*, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio espressa.

17. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento. (eventuale)

Se il periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, riportare la seguente avvertenza:

«Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]»

18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo/comparto espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti.

Illustrare il significato di tale indicatore precisando sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto è stato classificato in una determinata classe di rischio.

⁵ La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: *market fund*, *absolute return fund*, *total return fund*, *life cycle fund*, *structured fund*.

Inserire le seguenti avvertenze: «*i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR*» e «*la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo*». Indicare che l'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi;

b) per i fondi/comparti per i quali è stato indicato un *benchmark* specificare il grado di scostamento in termini di rischio rispetto al *benchmark* medesimo⁶. Se il *benchmark* è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza indicando, altresì, il livello di *tracking error* atteso in condizioni normali di mercato

c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di funzionamento della formula e di computo del *pay-off* del fondo/comparto, nonché rappresentare almeno tre possibili scenari di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie vigenti. Inserire la seguente avvertenza:

«Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione.»;

d) per i fondi/comparti *feeder* indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello dal fondo *master* e la ragione per cui si verifica tale circostanza. Inserire una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell'investimento del fondo *feeder* sono correlati a quelli dell'investimento del fondo *master*. In alternativa, motivare, con riferimento alla politica di investimento, perché tale correlazione non sussiste.

19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

A) Categoria del fondo/comparto;

B) Per i fondi/comparti diversi da quelli indicizzati e dai fondi/comparti *feeder* riportare i seguenti elementi informativi:

i.1) principali tipologie di strumenti finanziari⁷ e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio. Per i fondi/ Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, altresì, dove sono stabiliti gli OICR sottostanti.

i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. "strutturati"; durata media finanziaria (*duration*); investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto;

per i fondi / Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, indicare altresì, il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva.

⁶ Il grado di scostamento della gestione rispetto al *benchmark* deve essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti alternative: "contenuto", "significativo" e "rilevante".

⁷ Occorre indicare la rilevanza degli investimenti ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo/comparto; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala di rilevanza deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

Per i fondi / Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, indicare le modalità (utilizzo di derivati/indebitamento) con le quali il fondo/Sicav si espone tramite leva finanziaria, nonché il livello massimo di leva utilizzabile.

i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; (eventuale)

i.7) tecnica di gestione:

- specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;

B.1) - per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l'altro:

1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell'obiettivo di rendimento/protezione; riportare, inoltre, la seguente avvertenza:

“Avvertenza: L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario”;

2. le eventuali percentuali utilizzate nell'illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate;

3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)

4. le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (eventuale)

5. il periodo di protezione o copertura e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)

6. il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell'investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale)

7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale)

Inserire la seguente avvertenza:

«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.»

C) Per i fondi/comparti indicizzati specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice o di indici. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o degli indici, indicando, in particolare la frequenza di ribilanciamento ed i suoi effetti sui costi nell'ambito della strategia. Illustrare le implicazioni del metodo di replica prescelto in termini di esposizione all'indice sottostante e al rischio di controparte; indicare la denominazione ed il provider dell'indice o degli indici, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice o gli indici prescelti in termini di:

- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;

- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;

- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell'impatto rispetto all'andamento dell'indice. (eventuale)

In luogo delle suddette informazioni relative alla composizione dell'indice o degli indici prescelti il prospetto può indicare un sito *web* dove è pubblicata la composizione esatta dell'indice o degli indici.

C.1) Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la replica o la riproduzione di indici con effetto leva descrivere la politica di leva, di come si ottiene la leva (ossia se è al livello dell'indice o deriva dal modo in cui il fondo/comparto ottiene l'esposizione all'indice), il costo della leva (ove rilevante) ed i rischi associati a tale politica; una descrizione dell'impatto di un eventuale effetto leva inverso (ossia esposizione corta).

Precisare, altresì, che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo del rendimento o dell'inverso del rendimento dell'indice di riferimento sul medio-lungo periodo in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

C.2) Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa. (*eventuale*).

D) Per i fondi/comparti di tipo *feeder*, indicare il fondo *master*, e con riferimento a quest'ultimo: dove è stabilito e la relativa politica di investimento, nonché l'investimento minimo percentuale (e, ove rilevante, quello massimo) previsto in detto fondo *master*.

E) Destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest'ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

F) Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015. Nel caso in cui il fondo/comparto effettui le operazioni indicate deve essere fornita una descrizione particolareggiata:

- della tipologia di operazioni, delle motivazioni e dei rischi connessi a tali attività, tra cui rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali;
- dell'impatto che le suddette operazioni avranno sul rendimento del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;
- per ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli, delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
- dei criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo;
- delle modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli.

G) Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad utilizzare swap a rendimento totale (cd. total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi swap a rendimento totale:

- fornire informazioni sulle motivazioni sottese all'utilizzo di tali tecniche, sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;
- fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni e sui criteri utilizzati per la relativa selezione, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo;
- descrivere il rischio di insolvenza della controparte, i rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali; chiarire l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;

- precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se è necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo;
- per i total return swap, fornire una descrizione particolareggiata delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
- descrivere le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a total return swap.

H) Nel caso in cui l'OICVM utilizzi i maggiori limiti di diversificazione di cui all'articolo 53 della direttiva 2009/65/CE, fornire tale precisazione e descrivere altresì le condizioni di mercato eccezionali che giustificano tale investimento.

I) Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite (in relazione a caratteristiche quali attività, emittente, scadenza e liquidità); le politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia; la metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e le motivazioni sottese alla scelta, specificando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri; le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario); la politica di riutilizzo delle garanzie e i rischi ad essa connessi, indicando l'eventuale sussistenza di limiti normativi o contrattuali al riutilizzo. Il fondo/SICAV che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato Membro deve darne indicazione. Deve, inoltre, individuare gli Stati Membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che il fondo/SICAV è in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV.

20. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)

Nel caso di OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

21. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO

21.1. Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi).

Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: «*In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

21.2 Oneri a carico del fondo/comparto

21.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto

investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o *swap* a rendimento totale (cd. *total return swap*), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonché i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare alla relazione annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto.

Specificare, inoltre, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare alla relazione annuale per informazioni sull'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.

21.2.2 Commissione di collocamento

Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformità con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l'entità di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalità di calcolo.

21.2.3 Altri oneri

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

22. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.

23. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (EVENTUALE)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

24. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

25. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto.

Descrivere la possibilità di aderire all'offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)

26. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.

27. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Indicare l'eventuale facoltà per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.

Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

28. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. *SWITCH*)

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.

Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

29. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

30. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

31. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che il gestore provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

32. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non è allegato al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui possono consultarlo.

Specificare che il prospetto, l'ultima versione del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti,

unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito *internet* della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso il depositario (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).

Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi *internet* del gestore.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder*, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR *master* è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.

Dichiarazione di responsabilità

«Il gestore <inserire la denominazione del gestore> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»

Il Rappresentante legale (Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte II»

«Data di validità della Parte II: dal».

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti⁽⁸⁾.

Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Inserire la seguente avvertenza:

«**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**»

Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati. Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità *ex-ante* del fondo/comparto e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: a) la data di inizio del collocamento delle

⁸ Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che le performance del fondo comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo /comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. .

quote/azioni; b) la valuta delle quote/azioni; c) il patrimonio netto; d) il valore della quota/azione a fine periodo; e) il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione. Indicare la controparte dello *swap* a rendimento totale o di altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche utilizzati se tale controparte ha potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante dello strumento finanziario derivato medesimo, in coerenza con quanto indicato nella Parte I, paragrafo 16, lett. d).

Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale⁽⁹⁾.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO

Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti⁽¹⁰⁾. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR.

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).

Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

PER I FONDI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE,

Indicare o rinviare alla specifica parte della relazione annuale:

- la percentuale di attività del fondo/Sicav oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
- il profilo di rischio assunto nell'anno e i sistemi di gestione del rischio utilizzati;
- l'importo totale della leva finanziaria utilizzata.

Precisare che le informazioni di natura quantitativa illustrano la situazione alla fine del periodo di riferimento.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO⁽¹¹⁾

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dal gestore in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.

Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

⁹ La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.

¹⁰ Ove tale indicazione non si basi su dati storici e sia computata con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti, specificare tale evenienza.

¹¹ Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano una informativa minima e pertanto non devono essere considerate esaustive. Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che il gestore riterrà necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.

Commissioni di gestione: Compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di incentivo (o di *performance*): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a *benchmark*" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del *benchmark*.

Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Conversione (c.d. "*Switch*"): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Depositario: Soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "*cash flows*") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adopera per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.

Fondo indicizzato: Fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato

(tipicamente un *total return swap*).

Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Swap a rendimento totale (*total return swap*): Il *Total Return Swap* è uno strumento finanziario derivato *OTC (over the counter)* in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.

Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Essa si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "*market fund*" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "*absolute return*", "*total return*" e "*life cycle*" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui

politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione "structured fund" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Tracking Error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.

Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.

APPENDICE

Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2009/65/CE.

1. COPERTINA:

Sostituire la frase:

«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione⁽¹²⁾> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»

con la frase:

«Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato o comunitario non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.», ovvero «Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»

2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Di seguito al Paragrafo " il depositario", inserire il paragrafo "Gli Operatori che sostengono la liquidità", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

¹² Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la dicitura "Exchange Traded Fund".

Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo "Reclami", la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l'informazione è eventuale.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l'NAV. Illustrare, altresì le modalità di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo.

DIVIDENDI Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice.
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:

"Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi"

Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:

Inserire la seguente avvertenza:

"Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate".

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.(eventuale)

Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo:

"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."

Espungere il Paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:

- a) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale).

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento", entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e del gestore del mercato del mercato."

3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

SCHEMA 2
Documento per la quotazione di OICVM UE⁽¹⁾

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione; «*Ammissione alle negoziazioni di <inserire la denominazione>⁽²⁾*».

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«*Data di deposito⁽³⁾ in Consob della Copertina:»*

«*Data di validità⁽⁴⁻⁵⁾ della Copertina: dal»*

«*La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.*»

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«*Data di deposito⁽⁶⁾ in Consob del Documento per la quotazione:»*

«*Data di validità⁽⁷⁻⁸⁾ del Documento per la quotazione: dal»*

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. PREMessa E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OICR

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata.

In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice di riferimento.

Nel caso di un OICR indicizzato a *leva (o short)*, precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o all'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

Indicare il nome completo dell'eventuale indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price, Total Return, Net Total Return*) e *l'index provider*.

In caso di OICR indicizzato, specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell'indice di riferimento.

¹ Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).

² Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

³ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

⁴ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

⁵ Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

⁶ Cfr. nota 3.

⁷ Cfr. nota 4.

⁸ Cfr. nota 5.

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento:

In caso di OICR indicizzato: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

In caso di OICR non indicizzato: rinviare al KIID per informazioni su tali rischi.

Rischio connesso all'utilizzo della leva: (eventuale) specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.

Rischio indice: (solo per OICR indicizzati) specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice di riferimento continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.

Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.

Rischio di cambio: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice o il patrimonio dell'OICR– che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice o il patrimonio dell'OICR. (eventuale)

Rischio di controparte:

Per OICR indicizzati: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.

Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (eventuale)

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.

4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

Inserire la seguente avvertenza:

“Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a

valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate".

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Indicare i nominativi degli operatori a sostegno della liquidità sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.

7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV)

Per gli ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/ il gestore del mercato di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider.

8. DIVIDENDI

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della SGR/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato del mercato di negoziazione:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;

- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia. Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.

Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e del gestore del mercato del mercato di negoziazione.

ALLEGATO 1C

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche

Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all'Allegato 1A, punto 1).

2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento⁽¹⁻²⁻³⁾

Tavola 1

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale

La documentazione di seguito indicata è trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla domanda di approvazione di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) la bozza di prospetto contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [*precisare nella domanda quale schema viene applicato*];

b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo⁽⁴⁾;

c) copia dello statuto vigente dell'emittente nonché copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, qualora diverso da quello vigente al momento della comunicazione⁽⁵⁾;

d) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile⁽⁴⁾;

e) copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell'emittente;

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione o il documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

³ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

⁴ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

⁵ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

⁴ Cfr. articoli 12 e 53 del Regolamento Emittenti.

f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;

g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio;

h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;

i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonché nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- i titoli di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi **titoli** che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già titoli negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro titoli, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

Tavola 2

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

Alla **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile⁽⁵⁾.

⁵ V. nota 4.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 3

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito

3.1 Obbligazioni

Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1129;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- d) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla documentazione, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, una dichiarazione in cui venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

La suddetta dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione alle negoziazioni sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegato il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda deve essere allegata copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;
- d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato:
 - dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- e) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- f) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:
 - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

Tavola 4

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei warrant;
- b) qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
- dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di warrant a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i warrant con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- c) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
- copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- d) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
- copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 5

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates

Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 6 del Regolamento 2017/1129;
- c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
- d) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
- dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento;
- e) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
- 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;

5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;

- dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.

Tavola 6

Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi

Alla domanda di approvazione indicata dall'articolo 52, comma 1, del Regolamento, è allegata la seguente documentazione:

a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;

c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

d) per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi;

e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

f) copia dello statuto vigente dell'offerente;

- g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- h) copia del regolamento del FIA;
- i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- l) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
- m) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- n) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del regolamento del FIA;
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione indicata nella Tavola 3.1.

Tavola 8

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) prospetto redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
- b) dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di ammissione alle negoziazioni contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 6 del regolamento 2017/1129;
- c) copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;

- d) copia delle relazioni di rating;
- e) copia del contratto di cessione del credito;
- f) copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- g) descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- h) descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- i) descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.

ALLEGATO 1D**Informazioni da mettere a disposizione degli investitori
prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 28**

Il documento contenente le informazioni di seguito indicate, nonché il relativo indice, sono allegati alla lettera di notifica di cui all'articolo 43, comma 3, del TUF:

- a) politica e strategia di investimento del FIA, con particolare riferimento a:
- a.1) i tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento;
 - a.2) circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;
 - a.3) nel caso di fondo *feeder*, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti;
 - a.4) laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015:
 - una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei *total return swap* ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell'utilizzo di tali tecniche;
 - per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*, tipologie di attività e quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
 - criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo;
 - descrizione delle garanzie accettabili (in funzione delle tipologie di attività, emittente, scadenza e liquidità) nonché delle politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie stesse;
 - descrizione della metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e delle motivazioni sottese alla scelta, indicando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri;
 - descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai *total return swap*, nonché dei rischi connessi alla gestione delle garanzie (rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo);
 - modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli o *total return swap* nonché delle garanzie ricevute;
 - indicazione di eventuali limiti normativi o contrattuali al riutilizzo delle garanzie ricevute;
 - descrizione della politica di ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*, indicando la quota di proventi imputati al FIA, i costi e le commissioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc.), precisando se questi ultimi sono parti correlate al gestore;
- b) modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe;

- c)* principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA;
- d)* identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento;
- e)* modalità con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita;
- f)* eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;
- g)* procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare;
- h)* descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali;
- i)* oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con indicazione dell'importo massimo;
- j)* in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore;
- k)* indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale;
- l)* modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote o azioni;
- m)* NAV del FIA più recente disponibile o l'ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata;
- n)* rendimento storico del FIA ove disponibile;
- o)* identità dei prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario;
- p)* modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE.



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 18592 DEL 26 GIUGNO 2013 SULLA RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI *ON-LINE*

Documento di Consultazione

20 GIUGNO 2019

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno **20 luglio 2019**, *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno](#),

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito internet della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

1. Quadro normativo di riferimento

La legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) ha introdotto modifiche al TUF, al fine di estendere l’ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali *on-line* anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese.

Segnatamente, l’articolo 1, comma 236, ha esteso la definizione di “*portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali*” contenuta nell’articolo 1, comma 5-*novies*, del TUF, al fine di ricomprendere tra le attività esercitabili tramite tali portali anche quella della “*raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese*”.

Il successivo comma 238, invece, ha integrato il nuovo comma 1-*ter* all’art. 100-*ter* del TUF, che disciplina le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che “*la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio*”.

Pertanto, con i sopra descritti interventi legislativi l’attività dei gestori di portali per la raccolta di capitali *on-line* è stata ampliata ricomprendendovi anche la promozione di offerte aventi ad oggetto titoli di debito delle piccole e medie imprese.

In ragione delle novelle legislative introdotte nel TUF, la Consob è tenuta a:

- valutare l’esercizio della delega a essa attribuita dall’art. 100-*ter*, comma 1-*ter*, del TUF, in relazione alle tipologie di soggetti che possono sottoscrivere gli strumenti di debito emessi dalle piccole e medie imprese;

- adeguare il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, adottato con delibera Consob n. 18592/2013 (“Regolamento *Crowdfunding*”), in modo da riflettere l’ampliamento, operato al livello di normativa primaria, del perimetro delle offerte promuovibili nell’ambito delle piattaforme di *crowdfunding*.

2. *L’intervento regolamentare*

2.1 *I limiti derivanti dalla disciplina codicistica*

Innanzitutto, ai fini della valutazione relativa all’esercizio della delega da parte della Consob, occorre procedere ad un esame del citato articolo 100-ter del TUF.

Infatti, il nuovo comma 1-ter di tale articolo dispone che la sottoscrizione delle obbligazioni e dei titoli di debito è riservata, nei limiti del codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob.

Il TUF quindi circoscrive l’esercizio di tale delega e, più in generale, l’operatività delle offerte di titoli di debito e di obbligazioni sulle piattaforme di *crowdfunding*, tenendo fermi i limiti posti dal codice civile. Pertanto, al fine di una più compiuta valutazione delle scelte regolamentari che si pongono in capo all’Istituto, nel seguito si presenta una ricostruzione della normativa civilistica, opportunamente distinguendo fra obbligazioni emesse da società per azioni (SpA) e titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata (Srl).

Le società per azioni

Per quanto riguarda le obbligazioni emesse dalle SpA, l’art. 2412, comma 1, del codice civile, prevede un limite generale all’emissione di obbligazioni parametrato al patrimonio dell’emittente. In particolare, le SpA possono emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Tale limite quantitativo non trova applicazione in tre fattispecie¹.

- In primo luogo, ai sensi dell’art. 2412, comma 2, del codice civile, lo stesso può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle stesse obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Pertanto, mentre in sede di mercato primario sussiste un limite soggettivo alla sottoscrizione delle obbligazioni, il mercato secondario è aperto a tutte le tipologie di investitori, ma a tutela degli acquirenti diversi dagli investitori professionali è prevista una garanzia patrimoniale apprestata da un soggetto vigilato.
- Inoltre, l’art. 2412, comma 3, del codice civile, prevede che non è soggetta al limite del doppio del patrimonio l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
- Infine, l’art. 2412, comma 5, del codice civile, esonera dal rispetto dei citati limiti le emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di

¹ Per completezza si rammenta che l’art. 2412, comma 6, del codice civile prevede un’ulteriore ipotesi di esenzione dal rispetto dei citati limiti, ove ricorrano particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e vi sia un provvedimento del Governo che autorizzi la società.

negoziazione², o che diano il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni. In questi casi, non sussistono limitazioni neppure per la successiva circolazione dei titoli e non trova applicazione la garanzia per la solvenza dell'emittente.

Le società a responsabilità limitata

Con riguardo alle società a responsabilità limitata, l'articolo 2483, comma 1, del codice civile dispone che, se previsto dall'atto costitutivo, la società può emettere titoli di debito.

A differenza della disciplina per le SpA, il codice civile non prevede limiti quantitativi all'emissione, ma lo stesso articolo 2483 circoscrive, al comma 2, la possibilità di sottoscrivere tali titoli unicamente agli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 2412, comma 2, del codice civile per le obbligazioni delle SpA, neanche per i titoli di debito emessi dalle Srl la successiva circolazione è limitata, ma il soggetto che trasferisce lo strumento a investitori diversi dai professionali e dai soci dell'emittente risponde della solvenza della società.

Per un più agevole riscontro dei limiti e delle condizioni poste dal codice civile per l'emissione di obbligazioni e titoli di debito, si rinvia alla tabella di seguito riportata.

	SpA (2412 c.c.)	Srl (2483 c.c.)
Tipologia di titoli	Obbligazioni	Titoli di debito
Limiti quantitativi	Somma non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili.	Nessun limite quantitativo, ma la possibilità di emettere titoli di debito deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo.
Limiti alla sottoscrizione	Per le obbligazioni emesse in eccedenza al limite quantitativo la sottoscrizione è riservata a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.	I titoli di debito emessi possono essere sottoscritti esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
Garanzia in caso di successiva circolazione	In caso di successiva circolazione delle obbligazioni in eccedenza, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.	In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
Garanzia ipotecaria	Non è soggetta al limite del doppio del patrimonio l'emissione di obbligazioni garantita da ipoteca di	-

² Si evidenzia come la richiamata disposizione del codice civile non recepisca ancora le novità della MiFID II, che ha tipizzato un'ulteriore tipologia di sede di negoziazione, il sistema organizzato di negoziazione, anch'essa deputata allo scambio di titoli di debito. Nel silenzio del legislatore non sembra peraltro che possano ritenersi esentate dai limiti quali/quantitativi statuiti dagli altri commi dell'articolo anche le emissioni di titoli per le quali si preveda la negoziazione in sistemi organizzati di negoziazione.

	SpA (2412 c.c.)	Srl (2483 c.c.)
	primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.	
Negoziazione in una trading venue e convertibilità in azioni	I limiti quantitativi e quelli alla sottoscrizione non si applicano alle emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che danno il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni.	-

Infine, appare utile richiamare l'articolo 11, comma 4-ter del TUB, il quale dispone che, se non disciplinati dalla legge, i limiti all'emissione degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico sono fissati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), il quale, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, può altresì determinarne durata e taglio.

Sul punto, è stata emanata la Delibera CICR n. 1058 del 19 luglio 2005, integrata con delibera 22 febbraio 2006, n. 24. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 della stessa Delibera CICR, la Banca d'Italia ha emanato, con delibera 8 novembre 2016, n. 584, istruzioni applicative "avendo riguardo, in particolare, alla tutela delle riserve di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di attività bancaria".

In particolare, l'articolo 5, comma 1, della citata Delibera CICR dispone che gli strumenti finanziari di raccolta del risparmio, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in un mercato regolamentato emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a € 50.000.

Infine, le Disposizioni della Banca d'Italia prevedono che gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000, ma che tale limite non si applichi agli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

2.2 Descrizione dell'opzione regolamentare

Come già evidenziato, una lettura sistematica della nuova disposizione nel TUF, in collegamento con la vigente cornice normativa civilistica dalla prima espressamente richiamata, porta a concludere che la Consob può esercitare la delega regolamentare, nel senso di individuare categorie aggiuntive di investitori, solamente per quanto attiene alle offerte che, ai sensi del codice civile, sono sottoscrivibili anche da soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza prudenziale.

In particolare, le offerte in relazione alle quali potrà essere esercitata la delega regolamentare della Consob sono quelle indicate dall'articolo 2412 del codice civile, aventi ad oggetto obbligazioni emesse da SpA:

- entro i limiti del doppio del patrimonio (comma 1);
- garantite da un'ipoteca (comma 3);

- destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o che diano il diritto di acquisire o sottoscrivere azioni (comma 5).

Non risulta invece possibile individuare ulteriori categorie che possano sottoscrivere titoli di debito delle società a responsabilità limitata.

Tutto quanto premesso e considerato, occorre valutare se sia opportuno indicare ulteriori categorie di investitori oltre ai professionali già contemplati dall'art. 100-ter, comma 1-ter, del TUF³, a cui consentire la partecipazione alle offerte sui portali di *crowdfunding* per i casi previsti dall'articolo 2412, commi 1, 3 e 5 del codice civile, e, in caso di risposta positiva, individuare quali soggetti possano rientrare in tali categorie.

Al riguardo, si sottopongono a consultazione le seguenti opzioni regolamentari.

Opzione 0

La prima opzione (opzione 0) da valutare è quella di non individuare ulteriori categorie di investitori, diversi dai professionali *ex* MiFID II, che possano sottoscrivere obbligazioni emesse da piccole e medie imprese ed offerte tramite portali per la raccolta di capitali *on-line*.

Tale opzione, non determinando alcuna estensione dei soggetti che già ai sensi di legge possono sottoscrivere tali tipologie di strumenti finanziari, non permetterebbe di sfruttare le opportunità di sviluppo del mercato prospettate dalla disposizione primaria.

Opzione 1

La seconda opzione (opzione 1) prevede, invece, di identificare categorie di soggetti, ulteriori rispetto a quella dei professionali *ex* MiFID II.

Tale opzione consente di perseguire le finalità della norma, purché vengano rispettati i presidi a tutela degli investitori *retail*. Si tratta, in sostanza, di individuare categorie di investitori che, pur non essendo qualificabili o non avendo voluto essere qualificati come professionali, presentino un determinato livello di competenza, esperienza e capacità di assorbire potenziali perdite. Al fine di individuare tali soggetti sono state passate in rassegna le “figure intermedie” individuate dal legislatore nell’ambito della normativa finanziaria.

In particolare, una prima ipotesi di estensione potrebbe essere operata con riferimento alle particolari categorie di investitori già contemplate, ad altri fini, dal Regolamento *Crowdfunding* (art. 24, comma 2) e, in particolare, oltre agli investitori professionali di diritto e su richiesta:

- a) le fondazioni bancarie,
- b) gli incubatori di *start-up* innovative previsti all'art. 25, comma 5, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179⁴,
- c) gli investitori a supporto delle piccole e medie imprese che hanno i requisiti di cui al medesimo art. 24, comma 2, del Regolamento *Crowdfunding*.

³ Per tali intendendosi i clienti professionali, privati e pubblici, di diritto e su richiesta, individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF (*cfr.* per i clienti professionali privati, l'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob, 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché, per i clienti professionali pubblici, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 11 novembre 2011, n. 236).

⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'estensione a tali categorie si giustifica in base al fatto che si tratta di categorie di investitori già specificamente individuate e dotate di particolari requisiti cui la Consob ha già riconosciuto un ruolo differenziato nell'ambito delle offerte di *equity crowdfunding*. In particolare, il Regolamento *Crowdfunding* dispone che, ai fini del perfezionamento delle offerte, almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti sia sottoscritta da tali categorie di soggetti che assumono il ruolo di *Anchor investors*.

Inoltre, a tali categorie di soggetti non si applicano, a tenore del Regolamento *Crowdfunding* e proprio in virtù delle particolari qualifiche da questi rivestite, i presidi di tutela degli investitori quali, tra gli altri: il diritto di recesso (art. 13), la verifica del livello di esperienza e conoscenza necessario (art. 15) e il diritto di revoca (art. 25).

Quanto alle caratteristiche di tali investitori, ai sensi del citato d.l. n. 179/2012, gli incubatori di *start-up* innovative sono società di capitali che dispongono di strutture, anche immobiliari, e attrezzature adeguate ad accogliere *start-up* innovative e devono essere amministrate da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione, oltre ad avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start-up* innovative.


Gli investitori a supporto delle piccole e medie imprese devono, invece, avere un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a cinquecentomila euro, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento *Crowdfunding* e di almeno uno dei seguenti requisiti: (i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro; (ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.

Con riguardo, invece alle fondazioni bancarie, sono persone giuridiche private senza fini di lucro che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i poteri di controllo, ordinari e straordinari, espressamente previsti dal decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 153, e che, in generale, verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati dagli statuti.

Di seguito, si riportano i dati relativi all'operatività e al numero di investitori indicati all'articolo 24, comma 2 del Regolamento Consob n. 18592/2013, suddivisi per categoria, che, nel corso del 2017 e del 2018, hanno partecipato ad offerte su portali di *equity crowdfunding* concluse con successo.

OFFERTE DI CROWDFUNDING CONCLUSE – DATI AL 31/12		
	2017	2018
NUMERO DI OFFERTE	52	133
CONTROVALORE RACCOLTO	12.000.000 €	40.000.000 €
INVESTITORI PROFESSIONALI	37	101
FONDAZIONI BANCARIE	0	2
INCUBATORI DI <i>START-UP</i>	8	17
INVESTITORI A SUPPORTO DELLE PMI	68	197
PORTALI AUTORIZZATI	24	30

FONTE: DATI SULL'OPERATIVITÀ DEI PORTALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 3, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO N. 18592/2013



Come si evince dalla tabella e dai grafici sopra riportati, nel corso del 2017 e del 2018 tutte le categorie di investitori individuate dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento *Crowdfunding* hanno partecipato al perfezionamento delle offerte di *crowdfunding*. La categoria di investitori che ha partecipato più attivamente a tali offerte è stata quella degli investitori a supporto delle piccole e medie imprese e, pertanto, si può supporre che tale categoria potrà supportare lo sviluppo anche delle emissioni obbligazionarie offerte tramite portali di *crowdfunding*. Inoltre, anche se in misura inferiore rispetto agli investitori a supporto delle piccole e medie imprese, è possibile ipotizzare che anche le fondazioni bancarie e gli incubatori di *start-up* svolgeranno un ruolo nello sviluppo del mercato.

Ai fini dell'individuazione di ulteriori categorie di investitori che possano investire in obbligazioni emesse da SpA, nei casi previsti dall'articolo 2412, commi 1, 3 e 5, del codice civile sono state analizzate le discipline relative agli investimenti in particolari categorie di OICR.

Segnatamente, sono state analizzate le categorie di investitori non professionali che possono sottoscrivere o acquistare tali tipologie di strumenti. In particolare:

- per quanto riguarda le quote o azioni di FIA riservati, ai sensi della disciplina italiana⁵, gli investitori non professionali possono investire per un importo complessivo non inferiore a € 500.000, senza possibilità di frazionamento (c.d. *affluent*). Al riguardo, si fa presente che, ai sensi della corrispondente disciplina inglese, i FIA riservati (c.d. "*non-mainstream pooled investments (NMPI)*"), possono essere sottoscritti, tra gli altri, anche da investitori *retail* aventi determinate caratteristiche, tra cui quella di essere soggetti aventi una ricchezza (*net asset value*, non inclusiva dell'abitazione di residenza) superiore alle 250.000 sterline;

⁵ Articolo 14, comma 2, del DM 5 marzo 2015, n. 30.

- per quanto concerne le azioni o quote di fondi europei per il *venture capital* (EuVECA), che tipicamente investono in piccole e medie imprese e, quindi, in un *business* assimilabile a quello dell'*equity crowdfunding*, gli investitori non professionali possono investire, ai sensi del Regolamento (UE) n. 345/2013 (Cfr., in particolare, art. 6, paragrafo 1), per un controvalore almeno pari a 100.000 euro, dichiarando per iscritto di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- in merito alle azioni o quote di fondi europei a lungo termine (ELTIF), gli investitori non professionali possono investire, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/760, per un importo aggregato che non superi il 10% del portafoglio di strumenti finanziari del medesimo investitore, con un importo minimo iniziale pari a € 10.000, purché ricevano una consulenza adeguata ⁶(cfr. art. 30, paragrafo 3).

Dall'analisi delle discipline sopra richiamate emerge l'intenzione del legislatore di consentire la sottoscrizione di strumenti finanziari, connotati da un maggior profilo di rischio, ad una categoria "intermedia" di investitori che, pur non essendo qualificabili come professionali, abbiano un rilevante patrimonio finanziario e siano pertanto classificabili come clientela *retail* di tipo *wealthy*.

In relazione ai soggetti ulteriori da includere tra quelli che possono investire in obbligazioni offerte attraverso portali per la raccolta di capitali *on-line*, alla luce delle discipline sopra illustrate, si potrebbero prevedere le due seguenti ipotesi di estensione, attribuendo la possibilità di sottoscrivere i *bond* a:

- a) coloro che, al momento della sottoscrizione, abbiano un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore ad € 250.000;
- b) coloro che si impegnano ad investire almeno € 100.000 in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto.

Al riguardo, la prima ipotesi contempla un livello di consistenza del patrimonio finanziario pari alla metà di quello richiesto per la qualifica di investitore a supporto delle piccole e medie imprese (€ 500.000). Inoltre, la stessa ipotesi trova un analogo riferimento nella sopra richiamata disciplina inglese in tema di FIA riservati.

Con riferimento, invece, alla seconda ipotesi, la stessa è stata disegnata in analogia a quanto previsto dalla disciplina europea sui fondi EuVECA, i quali presentano un modello di investimento simile a quello dell'*equity crowdfunding*, nella misura in cui acquisiscono partecipazioni esclusivamente in *start-up* e piccole e medie imprese non quotate.

NUMERO CLIENTI *RETAIL* CON PORTAFOGLI FINANZIARI IN AMMINISTRAZIONE PRESSO BANCHE PER CLASSE DI PORTAFOGLIO AL 31/12/2018

CONTROVALORE DEL PORTAFOGLIO AMMINISTRATO	NUMERO CLIENTI <i>RETAIL</i>
Fino a € 50.000	7.786.479
Oltre € 50.000 - fino a € 250.000	2.438.600
Oltre € 250.000 - fino a € 500.000	405.923
Oltre € 500.000	291.218,
Totale	10.922.220

Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza ai sensi della delibera CONSOB n. 17297 del 28 aprile 2010

⁶ Il suddetto limite del 10% viene meno in caso di portafogli superiori ad € 500.000.

Dalla tabella sopra riportata emerge che, alla fine del 2018, i clienti *retail* che avevano un controvalore del patrimonio amministrato presso banche superiore a € 250.000 erano pari a circa 700.000. Considerando anche i depositi di denaro, il numero degli investitori “*eligible*” dovrebbe essere ragionevolmente superiore. Si può dunque supporre che tale categoria di investitori possa essere interessata ad investire in tale nuova tipologia di *asset* e a fornire così un consistente supporto allo sviluppo del mercato delle obbligazioni offerte tramite portali di *crowdfunding*.

Con riguardo, invece, agli investimenti in fondi EuVECA da parte di investitori *retail*, si evidenzia che la commercializzazione dei fondi della specie è stata avviata solo di recente, e che, pertanto, non sono attualmente disponibili dati di mercato significativi.

Considerazioni diverse sono state svolte per i clienti *retail* che hanno un patrimonio finanziario in gestione presso gli intermediari finanziari autorizzati al relativo servizio di investimento. Infatti, nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, il rapporto tra cliente e intermediario è regolato dal mandato a gestire che il primo rilascia all’intermediario, che sottende un grado di discrezionalità, e di relativa responsabilità, in capo a quest’ultimo per la valutazione dell’investimento da effettuare per conto del cliente.

Pertanto, si intende di prevedere la possibilità per i clienti *retail* di sottoscrivere offerte di obbligazioni tramite portali di *crowdfunding*, allorché ciò avvenga sempre nell’ambito del servizio di gestione di portafogli. Infatti, nell’ambito di tale servizio, regolato da un rapporto di mandato tra il cliente e l’intermediario finanziario, quest’ultimo è tenuto a valutare l’adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo di rischio, agli obiettivi e alle disponibilità patrimoniali e finanziarie dell’investitore *retail*.

PORTAFOGLI TITOLI⁷ GESTITI DA BANCHE E SIM PER TIPOLOGIA DI CLIENTELA AL 31/12/2018	
CATEGORIA CLIENTELA	CONTROVALORE TOTALE IN GESTIONE
<i>Retail</i>	79.412.530.697 €
Professionali	42.798.695.500 €
Controparti qualificate	5.801.266.924 €
Totale	128.012.493.121 €

Fonte: SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 17297 DEL 28 APRILE 2010

Dalla tabella sopra riportata emerge che integrare tra i soggetti che possano sottoscrivere campagne di *crowdfunding* aventi ad oggetto obbligazioni emesse da piccole e medie imprese anche gli investitori *retail* nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, potrebbe avere un impatto significativo su tale mercato, atteso che la massa in gestione presso banche e SIM di pertinenza di investitori *retail*, alla data del 31/12/2018, era pari a circa 80 miliardi di euro.

Ricorrendo il vaglio di adeguatezza anche per il servizio di consulenza in materia di investimento e in coerenza con quanto previsto anche dal Regolamento ELTIF, si intende consentire la sottoscrizione di obbligazioni/titoli di debito tramite portali di *crowdfunding* anche ai clienti *retail* che nell’ambito di un servizio di consulenza abbiano ricevuto una specifica raccomandazione di investimento.

Al riguardo, al fine di evitare una duplicazione del giudizio sull’opportunità dell’investimento, si intende prevedere che, nei casi di sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito da parte di investitori *retail* nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti, in capo al gestore del portale non si applichi l’obbligo di verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i

⁷ I dati non comprendono i depositi di denaro.

rischi dell'investimento, come definito dall'articolo 13, comma 5-*bis*. Infatti, come sopra illustrato, l'intermediario che presta i servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti è tenuto ad effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, nell'ambito della quale lo stesso deve valutare anche i sopra richiamati aspetti di esperienza e conoscenza.

Un'ulteriore figura che è stata presa in considerazione ai fini dell'esercizio della menzionata delega regolamentare è quella dei *Business Angels*, integrata nel TUF dalla Legge di bilancio 2019. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies.1*), del TUF definisce i *Business Angels* come: “*gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno 40.000 euro nell'ultimo triennio*”. Tuttavia, a fronte di tale definizione non sono state previste ulteriori disposizioni che richiamano la figura del *Business Angel*⁸.

Alla luce di ciò, si ritiene di non estendere la possibilità di sottoscrivere titoli di debito anche ai *Business Angels* come definiti dal TUF proprio in quanto i requisiti previsti non consentirebbero di qualificarli come investitori particolarmente esperti o qualificati, né, allo stesso modo, sembra che possano essere ricondotti al segmento della clientela *wealthy*.

In sintesi, l'opzione 1 prevede che la sottoscrizione di obbligazioni emesse da SpA, nei casi di cui all'art. 2412, commi 1, 3 e 5, del codice civile, sia riservata, oltre che agli investitori professionali indicati dall'articolo 100-*ter* del TUF, anche:

- ai soggetti indicati all'articolo 24, comma 2, del Regolamento *Crowdfunding*;
- a coloro che detengono un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore ad € 250.000;
- a coloro che si impegnano ad investire almeno € 100.000 in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- agli investitori *retail*, nell'ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

La sottoscrizione di titoli di debito emessi da Srl e di obbligazioni nei casi di cui all'art. 2412, comma 2, del codice civile, rimane invece riservata, in conformità con quanto previsto dalla disciplina codicistica, agli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

2.3 Regime delle offerte relative a titoli obbligazionari

L'attuale disciplina contenuta nel Regolamento *Crowdfunding* prevede presidi di tutela in favore degli investitori non professionali, diversi da quelli indicati all'articolo 24, comma 2, rappresentati:

- dal diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine;
- dal diritto di revocare la propria adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti ad influire la decisione dell'investimento;

⁸ Tale categoria, così come definita dal legislatore primario, si differenzia in maniera sensibile dalla categoria degli “investitori a supporto delle piccole e medie imprese” definiti dal Regolamento *Crowdfunding*, in quanto i primi presentano requisiti di investimento meno stringenti (40.000 euro di investimenti nel triennio a fronte di tre investimenti per almeno 45.000 euro nel biennio) e non contemplano, peraltro, alcun requisito di consistenza patrimoniale o di onorabilità.

- dall'obbligo, posto in capo al gestore o al soggetto che riceve e perfeziona l'ordine, di verificare la coerenza tra le caratteristiche del cliente e le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta;
- dall'obbligo, posto in capo al gestore, di assicurare che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori che abbiano preso visione delle informazioni di *investor education*.

Pertanto, il Regolamento *Crowdfunding* esclude esplicitamente che i presidi di tutela sopra richiamati si applichino agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2 (incubatori certificati, fondazioni bancarie e investitori a supporto delle piccole e medie imprese).

Con riferimento, invece, alle nuove categorie di investitori non professionali che secondo l'opzione 1 potranno sottoscrivere obbligazioni per il tramite di un portale, salvo quanto in precedenza rappresentato per gli investitori che sottoscrivono nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti, si ritiene di confermare tali presidi di tutela. Infatti, tali categorie di investitori, oltre a non essere qualificabili come investitori professionali, hanno requisiti patrimoniali, di competenza e di esperienza ridotti rispetto ai soggetti indicati all'articolo 24, comma 2 del Regolamento *Crowdfunding*.

Inoltre, il medesimo Regolamento *Crowdfunding* dispone per le operazioni di *equity crowdfunding* ulteriori presidi e vincoli di tutela consistenti:

- nel diritto di recesso dalla società ovvero nel diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, mutuato dalla disciplina OPA;
- nell'obbligo, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, di una sottoscrizione di una quota pari almeno al 5% degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori professionali e dai soggetti indicati all'articolo 24, comma 2 del Regolamento *Crowdfunding* (c.d. *Anchor Investor*).

In merito si ritiene di non estendere tali presidi anche alle offerte aventi ad oggetto obbligazioni. Infatti, con riferimento al diritto di recesso dalla società ovvero al diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, gli investitori che sottoscrivono obbligazioni, a differenza di quanto avviene per i titoli di capitale, sono influenzati in misura sensibilmente minore dalle modifiche che intervengono negli assetti di controllo dell'emittente.

Con riguardo, invece, all'obbligo della presenza dell'*Anchor Investor*, la cui *ratio* è quella di fornire agli investitori *retail* un soggetto qualificato che sia in grado di valutare il progetto, si ritiene che questa esigenza non vi sia per le offerte relative ai bond in quanto le stesse sarebbero *ex ante* riservate agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori particolarmente qualificate individuate dalla Consob.

2.4 Conclusioni dell'analisi preliminare di impatto dell'intervento regolamentare

Di seguito si rappresenta, attraverso alcuni indicatori, l'efficacia delle opzioni proposte rispetto agli obiettivi dell'intervento.

Opzione	Onerosità	Tutela degli investitori	Possibilità di accesso per le piccole e medie imprese a fonti di finanziamento alternative
0)	0	0	0
1)	0	-	++

Dalla tabella sopra riportata emerge che la previsione, presente nell'opzione 1, di ampliamento della platea dei potenziali sottoscrittori delle campagne di *crowdfunding* che hanno ad oggetto obbligazioni, se per un verso consente ad una quota minoritaria e particolarmente qualificata di investitori *retail* di sottoscrivere i titoli di debito, per altro verso, massimizza, nei limiti posti dalla legge, le opportunità di sviluppo di questa tipologia di operazioni.

3 Ulteriori proposte di intervento regolamentare

In occasione del descritto intervento regolamentare, tenuto conto delle istanze rappresentate dagli operatori nel corso dell'applicazione del Regolamento *Crowdfunding*, si intendono altresì porre in consultazione modifiche regolamentari ulteriori rispetto a quanto finora rappresentato.

3.1 Implementazione di sistemi idonei a facilitare lo smobilizzo degli investimenti effettuati per il tramite di portali on line per la raccolta di capitale

Si rileva che le offerte promosse sui portali di *crowdfunding* aventi ad oggetto titoli di capitale non sono generalmente propedeutiche alla successiva immissione dei titoli in mercati secondari di scambio. Pertanto, per i soggetti che investono tramite le piattaforme di *crowdfunding* trovare canali di smobilizzo dell'investimento può risultare difficile. Infatti, questa tipologia di investimento è da considerarsi connotata da un rilevante rischio di illiquidabilità, correlato alle caratteristiche intrinseche dello strumento (spesso si tratta di quote di Srl), che può essere inoltre influenzato anche dalle agevolazioni offerte dalla normativa.

Al riguardo, diversi gestori di portali di *crowdfunding*, autorizzati ai sensi del Regolamento Consob, hanno manifestato l'esigenza di fornire agli investitori, che hanno sottoscritto offerte attraverso i citati portali, strumenti di agevolazione dello smobilizzo dell'investimento effettuato.

In particolare, è stata prospettata la possibilità di mettere a disposizione degli investitori specifiche funzionalità informatiche – distinte dal portale attraverso il quale sono promosse le offerte primarie – consistenti in una bacheca *web*, nella quale vengono esposte le manifestazioni di interesse alla compravendita di quote o azioni di società che abbiano completato con successo una campagna di *crowdfunding*, anche su portali diversi da quello associato alla stessa bacheca *web*.

Nello specifico, gli utenti pubblicherebbero manifestazioni di interesse in acquisto o in vendita, riportando la quantità di azioni o quote. I soggetti potenzialmente interessati all'annuncio potrebbero, quindi, reperire i contatti telefonici o l'indirizzo *e-mail* dell'offerente, utilizzando un apposito *link* reso disponibile sulla pagina della bacheca.

Il contatto tra i soggetti avverrebbe al di fuori della piattaforma, così come l'eventuale perfezionamento del contratto avverrebbe a seguito di una trattativa bilaterale tra i due soggetti che non coinvolgerebbe il gestore del portale. Lo stesso gestore non avrebbe dunque alcuna evidenza di eventuali trattative né dell'eventuale finalizzazione delle stesse.

Il modello descritto risulta simile a quello già implementato in altri Stati membri dell'Unione europea, ove, come evidenziato dall'ESMA, l'operatività dei gestori di portali di *crowdfunding*

registra lo sviluppo di «*bulletin board where those looking to sell or buy can indicate interest or indicate that they might try to help someone wishing to liquidate their investment to find a buyer*».

3.1.1 La predisposizione delle bacheche web da parte dei gestori di portale

La predisposizione delle descritte bacheche *web* può considerarsi un'attività connessa con la gestione della piattaforma di *crowdfunding*.

Pertanto, i gestori di tali piattaforme potranno mettere a disposizione degli investitori le bacheche *web* esclusivamente nel rispetto di limiti ben definiti, per non integrare lo svolgimento di servizi e attività riservate. In tal senso si precisa che i gestori dovranno adottare tutti i presidi necessari per garantire che l'implementazione della bacheca elettronica non ricada nell'ambito dell'esercizio di servizi o attività di investimento, in assenza della relativa autorizzazione.

In particolare, si evidenzia che l'attività di implementazione di una bacheca *web* per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari oggetto di raccolte di *crowdfunding* dovrebbe realizzarsi in assenza di un sistema tecnologico, così come di un insieme di regole, finalizzati a consentire l'incrocio tra la domanda e l'offerta. Solo in tal caso l'eventuale contratto concluso tra gli investitori non configurerebbe una forma di *matching* operato dal gestore.

In tal modo, l'attività oggetto di analisi non verrebbe a configurarsi quale attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, che rientra tra le attività di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato 1 al TUF, la cui prestazione è riservata dallo stesso Testo Unico alle imprese di investimento, alle banche autorizzate e ai gestori di mercati regolamentati.

Al riguardo, sembra rilevante quanto evidenziato dall'ESMA nell'*Advice "Investment-based crowdfunding"* pubblicato in data 18 dicembre 2014, ove l'Autorità europea ha, tra l'altro, rappresentato che "*Arrangements based on bulletin boards which merely list potential buyers and sellers without any other facilitation would be unlikely to constitute an MTF*".

Inoltre, si ritiene necessario che i gestori di portali di *crowdfunding* non ricevano alcun incarico per mettere in relazione i soggetti potenzialmente interessati al fine di poter concludere l'operazione di investimento e, quindi, non si attivino in tal senso.

In particolare, a fronte della pubblicazione dell'annuncio, il gestore non potrà svolgere attività volte ad agevolare il contatto tra soggetti potenzialmente interessati quali: la presentazione all'offerente di un soggetto potenzialmente interessato; il filtro degli annunci pubblicati, così da rendere visibili a certi gruppi di aderenti al servizio di bacheca elettronica solamente quelle offerte che potrebbero essere per loro maggiormente interessanti; la messa a disposizione di sistemi di comunicazione nell'ambito della bacheca elettronica. Allo stesso modo, il gestore non potrà porre in essere attività utili a favorire la conclusione del contratto quali: il coinvolgimento nella trattativa; la predisposizione di moduli standard per i contratti; la segnalazione di professionisti per la definizione dei contratti; il trasferimento della titolarità degli strumenti e il regolamento delle operazioni.

Il gestore della piattaforma dovrebbe limitarsi a pubblicare sulla bacheca manifestazioni di interesse a vendere o ad acquistare effettuate da privati sotto la propria responsabilità. Secondo questo modello, l'attività sarebbe meramente funzionale a consentire di reperire i contatti dei soggetti potenzialmente interessati alla compravendita e, pertanto, non sarebbe finalizzata alla conclusione di una operazione o di un contratto.

Da ultimo si evidenzia che la citata attività di gestione delle bacheche *web*, così circoscritta, si configura come accessoria rispetto all'attività di gestione dei portali di *crowdfunding* e, pertanto, si può ritenere che ricada nell'ambito della deroga all'art. 32 del TUF in tema di offerta e promozione a distanza di prodotti, dettata dall'art. 50-*quinquies*, comma 2 del TUF.

Inoltre, la Commissione europea ha pubblicato, a marzo 2018, una proposta di Regolamento sui fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, volta a favorire la promozione delle offerte *cross border* su portali *online* all'interno dell'Unione europea. Al riguardo, la proposta prevede che i gestori di portali possano implementare un *bulletin board*, a condizione che informino i propri clienti che la transazione deve avvenire al di fuori della piattaforma e che la stessa non opera come una *trading venue*. La medesima proposta di Regolamento prevede altresì che i gestori di portali possano pubblicare un prezzo di riferimento, purché rendano note le metodologie utilizzate per calcolare tale prezzo di riferimento⁹. In merito, si ritiene, pertanto, che i gestori di portali autorizzati ai sensi del Regolamento *Crowdfunding* che intendano istituire una bacheca *web*, possano consentire ai soggetti che pubblicano le manifestazioni di interesse di esporre anche un'indicazione di prezzo offerto per l'acquisto o la vendita dei titoli.

Al fine di chiarire che i gestori autorizzati possono implementare il servizio di bacheca *web*, nei limiti sopra descritti, si intenderebbe quindi inserire il nuovo articolo 26, rubricato "*Bacheca elettronica*", nel Regolamento *Crowdfunding* (Cfr. **Tabella 1**).

3.2 Offerta di strumenti finanziari da parte di soggetti UE ed extra-UE tramite portali on-line per la raccolta di capitale

Un gestore di portali di *crowdfunding*, autorizzato ai sensi del Regolamento, ha rappresentato alla Consob un'incertezza circa la corretta identificazione dei soggetti legittimati a svolgere offerte sui portali di *crowdfunding*. In particolare, lo stesso gestore ha chiesto chiarimenti circa la possibilità per gli offerenti di avere sede in altri Stati dell'Unione europea o in Paesi aderenti agli accordi sullo Spazio Economico Europeo, ovvero anche in uno Stato extra-europeo.

Infatti, l'art. 1, comma 5-*novies*, del TUF, dispone che "*Per "portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese"*.

Per quanto riguarda la specifica definizione di "piccole e medie imprese", l'art. 2, f), primo alinea, del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), recita che esse sono "*società che in*

⁹ In particolare, l'articolo 17 della versione più recente del testo di compromesso della proposta di Regolamento, elaborato nell'ambito dei negoziati in corso, rubricato "*Bulletin Board*", dispone quanto segue: "*1. Crowdfunding service providers may allow their investors to advertise interest to buy and sell loan agreements, transferable securities or admitted instruments for crowdfunding purposes which were originally offered on their crowdfunding platforms.*

1a. Crowdfunding service providers that allow the advertisement of interest referred to in paragraph 1 shall inform their clients that a potential transaction between buyer and seller is at their own discretion and responsibility, that such buying and selling activity would need to take place outside of the crowdfunding platform and that they do not operate a trading venue in accordance with Directive 2014/65/EU.

2. Crowdfunding service providers that suggest a reference price for the buying and selling referred to in paragraph 1 shall inform their clients that the suggested reference price is non-binding and substantiate the suggested reference price and shall disclose key elements of the methodology in line with Article 14a of this Regulation."

base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 EUR”.

Al riguardo, si rammenta che le precedenti formulazioni della definizione di attività di gestione di portali, che facevano riferimento prima alle *start-up* innovative e poi alle PMI innovative, ponevano come condizione, ai fini della relativa qualificazione, quella di risiedere in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR, ovvero in uno degli Stati Membri dell'Unione o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché avessero una sede produttiva e una filiale in Italia.

Pertanto, atteso che il Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto), richiamato dall'attuale formulazione del TUF, si applica a tutte le imprese dell'Unione europea, si ritiene di poter considerare rientranti nell'ambito della definizione di PMI, oltre a quelle nazionali, anche quelle aventi sede in altri Stati dell'Unione europea o in Paesi aderenti agli accordi sullo Spazio Economico Europeo.

Quanto alla possibilità di includere tra gli offerenti anche imprese aventi sede in uno Stato extra-europeo, invece, sebbene il Regolamento Prospetto contenga alcune disposizioni riguardanti le offerte promosse da emittenti *extra-UE*, il TUF richiama puntualmente la sola definizione di PMI contenuta nel medesimo Regolamento e non effettua un rinvio alle altre disposizioni ivi contenute.

Inoltre, l'estensione agli emittenti *extra-UE* potrebbe comportare rischi per la tutela degli investitori in quanto, mentre il diritto societario europeo risulta in parte armonizzato, consentire ai risparmiatori *retail* di sottoscrivere azioni di società regolate dal diritto di un Paese *extra-UE* potrebbe creare problemi nella gestione della partecipazione societaria e nell'esercizio dei relativi diritti.

Al riguardo, la sopra richiamata proposta di Regolamento sui fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese pubblicata dalla Commissione europea, nel delineare un quadro comune per l'operatività dei gestori, non prevede alcuna regola per gli offerenti residenti in Stati *extra-UE*.

Pertanto, al fine di chiarire che anche le piccole e medie imprese organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo possono offrire i propri strumenti finanziari attraverso i portali di *crowdfunding*, è stata integrata la definizione di “offerente” presente all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 01 (Cfr. **Tabella 1**).

3.3 Disposizioni transitorie

Con riguardo alle informazioni concernenti le procedure adottate per la gestione delle offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito e della bacheca elettronica, posto che la Consob acquisirà tali informazioni dai gestori di nuova autorizzazione nell'ambito della relativa istruttoria di autorizzazione, nella Delibera di adozione del nuovo Regolamento verrà previsto che, qualora i gestori già autorizzati intendano prestare anche le sopra richiamate attività, dovranno fornire alla Consob le relative informazioni previste nei punti 13-17 della sezione B dell'Allegato 2, 45 giorni prima dell'avvio di tale operatività.

* * * *

Nella seguente tabella si riporta il testo delle proposte di modifica del Regolamento poste in consultazione con a fianco un breve commento esplicativo, nell'ambito della quale vengono riportate in **grassetto** le proposte di modifica e in **barrato** le proposte di eliminazione.

Tabella 1

Regolamento sulla Raccolta di capitali ~~di rischio~~ tramite portali *on-line*

<p>PARTE I</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 1</p> <p><i>(Fonti Normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-<i>quinquies</i> e 100-<i>ter</i> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	
<p>Art. 2</p> <p><i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;</p> <p>c) «offerente»:</p> <p>01) le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo;</p> <p>1) la società <i>start-up</i> innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'articolo 11-<i>bis</i> del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106;</p> <p>2) la piccola e media impresa innovativa («PMI innovativa»), come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33;</p> <p>3) l'organismo di investimento collettivo del risparmio («OICR») che investe prevalentemente in piccole e medie imprese, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;</p> <p>4) le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30</p>	<p><i>Modifica necessaria per chiarire che possono essere offerenti anche le PMI di Stati Membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo</i></p>

gennaio 2014;

d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali ~~di rischio~~ da parte degli offerenti;

e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali ~~di rischio~~ per gli offerenti ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;

e-bis) «soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»: le banche, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori;

e-ter) «OICR che investe prevalentemente in piccole e medie imprese»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio che destina almeno il 70% dei capitali raccolti in piccole e medie imprese;

e-quater) «società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese»: la società di capitali le cui immobilizzazioni finanziarie sono costituite almeno al 70% da strumenti finanziari di piccole e medie imprese;

f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali ~~di rischio~~, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 1, del Testo Unico;

h) «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR **e le obbligazioni o i titoli di debito**, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;

i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;

j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. **20307 del 15 febbraio 2018** ~~16190 del 29 ottobre 2007~~ e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Modifiche introdotte al fine di includere nella definizione di offerente anche gli OICR che investono in obbligazioni, anche nell'ottica di un coordinamento con la definizione di "fondi per il venture capital" introdotta dall'articolo 1, comma 213, della legge di bilancio 2019.

Modifica necessaria a adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF

Modifica necessaria ad adeguare il testo regolamentare con i riferimenti aggiornati al Regolamento Intermediari della Consob

<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)</i></p> <p>1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it.</p>	
<p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI</p> <p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Istituzione del registro</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Formazione del registro)</i></p> <p>1. È istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-<i>quinquies</i>, comma 2, del Testo Unico.</p> <p>2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-<i>bis</i>), del Testo Unico, limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Contenuto del registro)</i></p> <p>1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la delibera di autorizzazione e il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) l'indirizzo del sito <i>internet</i> del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; d) la sede legale e la sede amministrativa; e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari UE; f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob e il corrispondente collegamento ipertestuale. <p>2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:</p>	<p><i>Modifiche di coordinamento</i></p>

<p>a) la denominazione sociale;</p> <p>b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;</p> <p>c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob e il corrispondente collegamento ipertestuale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Pubblicità del registro)</i></p> <p>1. Il registro è pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del Bollettino elettronico della Consob.</p>	
<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">Iscrizione e cancellazione dal nel registro</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione)</i></p> <p>1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.</p> <p>2. La Consob, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità.</p> <p>3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla società richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente; c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente; <p><i>c-bis)</i> a qualunque soggetto, anche estero.</p> <p>In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilità.</p> <p>4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2, sono portate senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette</p>	

<p>alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.</p> <p>5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi. L'autorizzazione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-<i>quinquies</i> del Testo Unico e dagli articoli 7-bis, 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.</p>	<p><i>Modifica di coordinamento</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 7-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti patrimoniali dei gestori)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico.</p> <p>2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, i gestori possono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e b) per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all'anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-<i>bis</i>, e di almeno cinquecentomila euro all'anno per gli altri gestori. <p>3. Il venir meno dei requisiti patrimoniali indicati al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.</p> <p>4. Durante il periodo previsto al comma 3 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione dei requisiti prescritti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 	

<p>b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none">1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; <p>d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;</p> <p>d-bis) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.</p> <p>1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società.</p> <p>2. Ove il controllo ovvero la partecipazione di cui al comma 1-bis siano detenuti tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.</p> <p>2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:</p>	

<p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;</p> <p>b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;</p> <p>c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;</p> <p>d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.</p> <p>3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.</p> <p>4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.</p>	
<p>Art. 10</p> <p><i>(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)</i></p> <p>1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.</p> <p>2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la decadenza dall'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.</p> <p>3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)</i></p> <p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva;c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. <p>2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Decadenza dall'autorizzazione)</i></p> <p>1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attività entro il termine di sei mesi della data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dall'autorizzazione medesima.</p> <p>2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell'attività lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.</p> <p>3. I gestori che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio dell'attività presentano apposita istanza alla Consob.</p> <p>4. Nel caso di cui al precedente comma, la Consob, nel corso dell'istruttoria, può chiedere elementi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla società richiedente;b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;c) a qualunque altro soggetto, anche estero. <p>5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di</p>	

<p>ricezione degli stessi.</p> <p>6. La Consob delibera entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di avvio del procedimento, salvo quanto previsto dal precedente comma.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;"><i>(Cancellazione dal registro)</i></p> <p>1. La cancellazione dal registro è disposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione; c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob; d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b); <p><i>d-bis)</i> per effetto della decadenza dall'autorizzazione.</p> <p>2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9 all'articolo 50-<i>quinquies</i>, comma 3, del Testo Unico, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto; b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione. <p>3. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11-<i>bis</i>) si applicano anche ai casi previsti dal comma 1, lettere a), b), e c).</p>	
<p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">Regole di condotta</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi del gestore)</i></p> <p>1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, il gestore elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il</p>	

rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.

1-*bis*. Il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo, adotta misure idonee per l'efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure includono l'astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori.

1-*ter*. Tra le misure di cui al comma 1-*bis*, rientrano almeno:

- a) l'adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;
- b) l'effettuazione della *due diligence* dell'operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;
- c) l'effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma 5-*bis*.

1-*quater*. Nei casi previsti dal comma 1-*bis*, il gestore fornisce adeguata informativa ai clienti sull'esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un'apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile.

2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si

astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.

3-bis. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori sui limiti imposti dall'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dall'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata.

4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.

5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

5-bis. Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all'articolo 24, comma 2-bis, lettera c), il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica.

5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l'articolo 17, comma 3.

5-quater. Il gestore assicura che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.

5-quinquies. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2412 e che le offerte effettuate entro tali limiti siano rivolte ai soli investitori individuati all'articolo 24, commi 2, e 2-quater.

5-sexies. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2483 del codice civile.

Modifica introdotta al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF e di informare gli investitori circa i limiti posti dal codice civile

Modifica introdotta per escludere che tali obblighi si applichino anche agli investitori non professionali che investono in obbligazioni tramite piattaforme di crowdfunding nell'ambito dei servizi di investimento di gestione di portafogli o consulenza in materia di investimenti

Modifiche introdotte al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF

Art. 14

(Informazioni relative alla gestione del portale)

1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le

informazioni relative:

- a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo; al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o all'assicurazione a copertura della responsabilità civile stipulata dal medesimo;
- b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;
- b-bis) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attività;
- c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all'articolo 13, comma 5-bis o se vi procedono i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
- d) agli eventuali costi a carico degli investitori;
- e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
- f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi della normativa applicabile in materia;
- g) alle misure predisposte per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse;
- h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;
- h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dei limiti posti dal codice civile per l'emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di società per azioni e di società a responsabilità limitata;**
- h-ter) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 24, comma 2-quater;**
- h-quater) alle misure predisposte per la gestione e il funzionamento della bacheca elettronica, di cui all'articolo 26, in caso di sua istituzione;**
- i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;
- k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di *investor education* del sito *internet* della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;
- l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari

Modifiche introdotte al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF

<p>adottati dalla Consob;</p> <p>m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli offerenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali)</i></p> <p>1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito; b) il rischio di illiquidità; c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall'articolo 25 del decreto; d) il trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di <i>start-up</i> innovative e PMI innovative; <p><i>d-bis)</i> i limiti all'emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile;</p> <p><i>d-ter)</i> i limiti posti dall'articolo 24, comma 2-<i>quater</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> e) le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto; <p><i>e-bis) ...omissis;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> f) i contenuti tipici di un <i>business plan</i> e del regolamento o statuto di un OICR; g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio. <p>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, commi 5-<i>quinquies</i> e 5-<i>sexies</i> e dall'articolo 24, comma 2-<i>quater</i>, # il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie indicate all'articolo 24, comma 2 che abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) preso visione delle informazioni di <i>investor education</i> previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1; b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-<i>bis</i>. Tali informazioni fanno riferimento almeno: 	<p style="text-align: center;"><i>Modifiche introdotte al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Tale aggiunta è volta a precisare che restano fermi i limiti alla sottoscrizione delle obbligazioni e dei titoli di debito, ma che alle nuove categorie di investitori si applicano comunque i presidi di investor education</i></p>

<p>i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali online, e strumenti finanziari con i quali l'investitore ha dimestichezza;</p> <p>ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali <i>on-line</i>, su strumenti finanziari, realizzate dall'investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;</p> <p>iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell'investitore;</p> <p>c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>(Informazioni relative alle singole offerte)</i></p> <p>1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:</p> <p>a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'offerente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;</p> <p>b) gli elementi identificativi dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;</p> <p>c) le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2;</p> <p>d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti;</p> <p>d-bis) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata previsto dall'articolo 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare;</p> <p>e) le categorie di investitori a cui è riservata l'offerta di obbligazioni o titoli di debito;</p> <p>f) l'indicazione dei limiti posti dall'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dell'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata;</p> <p>g) le informazioni circa l'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione delle obbligazioni o dei titoli di debito emessi dall'offerente.</p> <p>2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modifiche necessarie ai fini dell'identificazione della disciplina civilistica applicabile</i></p>

<p>l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)</i></p> <p>1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente; b) registrati in modo pronto e accurato; c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti. <p>2. I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e informano tempestivamente quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6.</p> <p>3. I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali; b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali. <p>4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-<i>bis</i>.</p> <p>5. Il gestore che non effettua direttamente la verifica proposta dall'art. 13, comma 5-<i>bis</i> acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 3. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali.</p> <p>6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato all'offerente acceso presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto dall'articolo 25. Il gestore comunica alla banca o all'impresa di investimento a tali ultimi soggetti, presso la quale i quali è versata la provvista, le</p>	

<p>informazioni relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi sono trasferiti all'offerente successivamente al perfezionamento medesimo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)</i></p> <p>1. Il gestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri.</p> <p>2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità operative; b) predispone appositi dispositivi di <i>backup</i>. 	
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di riservatezza)</i></p> <p>1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell'offerente e per le finalità connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di conservazione della documentazione)</i></p> <p>1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca; b) la trasmissione degli ordini ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta; c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta; d) le attestazioni previste dall'articolo 17, comma 5 e le attestazioni dalle quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi dell'articolo 24, comma 2-bis. 	
<p style="text-align: center;">Art. 20-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedure per la segnalazione delle violazioni)</i></p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il</p>	

<p>principio di proporzionalità. principio di proporzionalità.</p> <p>2. Il gestore nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.</p> <p>3. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.</p> <p>4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione; b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni; c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni; d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti; e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione; f) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione; g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile. <p>5. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.</p> <p>6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF e del presente articolo, il gestore può esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.</p>	
<p>Art. 21</p> <p>(<i>Comunicazioni alla Consob</i>)</p>	
<p>1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:</p>	

<p>a) variazioni dello statuto sociale;</p> <p>b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;</p> <p>c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;</p> <p>d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;</p> <p>e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.</p> <p>1-<i>bis</i>. Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-<i>bis</i>, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare tale attività, unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte.</p> <p>2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.</p> <p>3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:</p> <p>a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;</p> <p>b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse, con separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli di capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito;</p> <p>c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale;</p> <p>d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Modifica necessaria per garantire un più corretto svolgimento della vigilanza</i></p>
<p style="text-align: center;">Titolo IV</p> <p style="text-align: center;">Provvedimenti sanzionatori e cautelari</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Provvedimenti cautelari)</p> <p>1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non</p>	

<p>superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari, la Consob valuta, altresì, le modalità di attuazione della condotta illecita e la reiterazione della violazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Sanzioni)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190-<i>quater</i> del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:</p> <p>a) la sospensione da uno a quattro mesi dell'attività del gestore in caso di grave violazione delle regole di condotta previste dal titolo III;</p> <p>b) la radiazione dal registro in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale di rischio in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di soggetti diversi dagli offerenti; 2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica; 3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi; 4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; 5) trasmissione di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore; 6) mancata comunicazione a dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25; 7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a); 8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità. <p>2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere a) e b), la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, rispettivamente, la sanzione immediatamente superiore o inferiore.</p>	

PARTE III

DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI

Art. 24

(Condizioni relative alle offerte sul portale)

1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo delle piccole e medie imprese:

a) **in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale**, il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;

b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società;

c) **in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l'articolo 2483, comma 1, del codice civile.**

2. **In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale**, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di *start-up* innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese, aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi ~~in contante~~ **di denaro**, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:

i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.

2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di

Integrazione necessaria per differenziare le tipologie di offerte prevedendo il diritto di co-vendita per le solo offerte equity

Modifica introdotta al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF

Integrazione necessaria per differenziare le tipologie di offerte prevedendo la necessaria presenza di un Anchor investor solo per le offerte equity

investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi ~~in contante~~ **di denaro**, è superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.

2-ter. Le soglie di cui al comma 2 sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

2-quater. Il gestore assicura che la sottoscrizione di obbligazioni sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori professionali, ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati:

- a) **investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro;**
- b) **investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto**
- c) **investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.**

2-quinquies. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria indicata al comma 2-quater, lettera a) il soggetto interessato presenta al gestore una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria indicata al comma 2-quater, lettera c), l'intermediario finanziario produce una dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l'investimento per conto di un cliente, nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio; nel caso in cui l'investimento sia effettuato nell'ambito del servizio di consulenza, il soggetto interessato presenta al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata ai fini MiFID dall'intermediario che ha prestato il servizio.

Modifiche necessarie per integrare le nuove categorie di investitori non retail ed esercitare l'opzione regolamentare presente nel nuovo art. 100-ter TUF

<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;"><i>(Costituzione della provvista e diritto di revoca)</i></p> <p>1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita in un conto indisponibile destinato all’offerente presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori.</p> <p>2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un’offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.</p> <p>3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>(Bacheca elettronica)</i></p> <p>1. I gestori possono istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di <i>crowdfunding</i>.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 il gestore non svolge attività volte ad agevolare l’incontro della domanda ed offerta degli strumenti finanziari presenti nella bacheca elettronica, diverse dalla comunicazione in forma riservata dei dati relativi ai soggetti interessati al trasferimento degli strumenti finanziari.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Integrazione necessaria per prevedere espressamente la possibilità di implementare una bacheca elettronica, prevedendo che il gestore adotti tutte le misure necessarie per evitare di ricadere nelle riserve di attività disposte dal TUF</i></p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1</p> <p style="text-align: center;">ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE AI FINI DELL’ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE</p> <p><i>A. Domanda di autorizzazione per l’iscrizione nel registro</i></p> <p>1. La domanda di autorizzazione per l’iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della</p>	

società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del sito internet del portale, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.

2. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta;

c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:

i) per le persone fisiche:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 11 del Regolamento;

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.

ii) per le persone giuridiche:

- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante;

d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;

e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;

f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.

B. Comunicazione per l'annotazione nella sezione speciale del

<p>registro</p> <p>1. Le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-<i>bis</i>) del Testo Unico, limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento comunicano, prima dell'avvio dell'attività, lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito internet del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società.</p>	
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 2</p> <p style="text-align: center;">RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ D'IMPRESA E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</p> <p>A. Attività d'impresa</p> <p>Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere. In particolare, il gestore indica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale; 2. l'attività di consulenza eventualmente prestata in favore dell'offerente in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia industriale e di questioni connesse; 3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dall'offerente i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/o <i>report</i> periodici sull'andamento delle medesime società; 4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari; 5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra l'offerente e gli investitori o tra gli investitori; <p>5-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto se intende istituire una bacheca elettronica;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. altre eventuali attività. <p>B. Struttura organizzativa</p> <p>Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonché di ogni altro elemento 	

utile ad illustrare le caratteristiche operative del gestore;

2. l'eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione, ovvero l'indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento dell'attività. In tale sede, andrà altresì specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attività professionali o attività accademiche o di ricerca certificata presso Università e/o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai settori della finanza aziendale e/o dell'economia aziendale e/o del diritto societario e/o marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnico-scientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all'interno dell'organizzazione aziendale;

3. le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;

4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento;

5. le modalità per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ;

6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilità del sistema, *security, integrity, privacy* ecc.);

7. il luogo e le modalità di conservazione della documentazione;

8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;

9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della *privacy*;

10. l'eventuale affidamento a terzi:

a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale, specificando l'ampiezza e il contenuto dell'incarico;

b. di altre attività o servizi.

In particolare, andranno specificate le attività affidate, i soggetti incaricati, il contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle attività affidate e per mitigarne i rischi connessi;

11. l'eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri gestori, indicando l'ampiezza e il contenuto degli stessi;

12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore;

13. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto.

14. la descrizione delle misure predisposte per assicurare che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito siano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si

È stato spostato in questa parte (nuovo punto 13) il contenuto del precedente punto 5-bis della Parte A e sono stati aggiunti ulteriori elementi

<p>svolge la raccolta di capitale di rischio;</p> <p>15. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 24, comma 2-quater;</p> <p>16. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto degli articoli 2412 e 2483 del codice civile;</p> <p>17. in caso di istituzione di una bacheca elettronica la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'art. 26, comma 2, e per evitare che, in assenza di autorizzazione, l'implementazione della medesima bacheca elettronica comporti la prestazione di servizi e attività di investimento soggette a riserva di legge.</p> <p>L'allegato correda le disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 50-<i>quinquies</i>, comma 5, lett. a) del Testo Unico e risponde anche alla finalità di costituire quel patrimonio informativo (che si aggiornerà periodicamente) a disposizione della Consob in grado di orientare e programmare l'azione di vigilanza.</p>	<p><i>informativi (nuovi punti 14-17) volti a descrivere le misure organizzative attinenti alla nuova disciplina delle offerte sui titoli obbligazionari</i></p>
<p>ALLEGATO 3</p> <p>INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA</p> <p><i>1. Avvertenza</i></p> <p>Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche indiretto mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese è illiquido e connotato da un rischio molto alto."</p> <p><i>2. Informazioni sui rischi</i></p> <p>Descrizione dei rischi specifici dell'offerente e dell'offerta.</p> <p><i>3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta</i></p> <p>a) descrizione dell'offerente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le piccole e medie imprese, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di <i>start-up</i> innovative a vocazione sociale, del relativo <i>business plan</i> e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito <i>internet</i> dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni 	

immateriale e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto;

- per gli OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione semestrale dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-*bis* del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

- per le società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, la politica di investimento e l'indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti internet;

b) descrizione degli organi sociali e del *curriculum vitae* degli amministratori;

c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, ~~della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente~~, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio, nonché i criteri utilizzati per la determinazione del loro ~~valore~~ **prezzo d'offerta, dell'eventuale destinazione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione**, nonché, nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente;

c-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, eventuali clausole di subordinazione, la durata e le ulteriori condizioni;

d) descrizione delle clausole predisposte dalle piccole e medie imprese con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la *way out* dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di *lock up* e *put option* a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.

4. Informazioni sull'offerta

a) condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;

a-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, i limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dall'articolo 24, comma 2-*quater*;

Tali informazioni possono essere utili ai fini dell'individuazione della fattispecie di cui all'articolo 2412, comma 5, del codice civile

Pare utile prevedere tale precisazione per adattare le informazioni sull'offerta anche alle obbligazioni e ai titoli di debito

b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;

c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini;

c-bis) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF;

c-ter) trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di *start-up* innovative e PMI innovative;

d) **nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio**, descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;

e) indicazione dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali soggetti;

f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;

g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;

h) termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;

i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'offerente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;

j) informazioni sullo svolgimento da parte dell'offerente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;

k) la legge applicabile e il foro competente;

l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.

Modifica volta a limitare alle offerte di equity la disciplina sui presidi informativi relativi all'Anchor investor

5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.

Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.

6. Informazioni sull'organo di controllo

Descrizione dell'organo di controllo ove presente, con l'indicazione dei dati anagrafici dei componenti.

7. Informazioni sulla revisione contabile

Descrizione, ove presente, del soggetto incaricato della revisione legali dei conti

* * *

[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell'offerta]

Le informazioni sull'offerta sono facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite attraverso l'utilizzo di un linguaggio non tecnico o gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.

La presentazione e la struttura del documento devono agevolare la lettura da parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione leggibile. Tale documento è di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Modifica del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* per l'adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.

18 OTTOBRE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) ha introdotto modifiche al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali *on-line* anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese.

Segnatamente, l'articolo 1, comma 236, ha esteso la definizione di «*portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali*» contenuta nell'articolo 1, comma 5-*novies*, del TUF, al fine di ricomprendere tra le attività esercitabili tramite tali portali anche quella della «*raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese*».

Il successivo comma 238, invece, ha integrato il nuovo comma 1-*ter* all'articolo 100-*ter* del TUF, che disciplina le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che «*la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio*».

Pertanto, con i sopra descritti interventi legislativi l'attività dei gestori di portali per la raccolta di capitali *on-line* è stata ampliata ricomprendendovi anche la promozione di offerte aventi ad oggetto titoli di debito delle piccole e medie imprese.

In ragione delle novelle legislative introdotte nel TUF, in data 20 giugno 2019, è stato pubblicato il documento di consultazione contenente le proposte di modifiche regolamentari da apportare al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, adottato con delibera Consob n. 18592/2013 (“Regolamento *Crowdfunding*” o “Regolamento”). Gli interventi proposti erano volti a:

- esercitare la delega attribuita alla Consob dall'articolo 100-*ter*, comma 1-*ter*, del TUF, in relazione alle tipologie di soggetti che possono sottoscrivere gli strumenti di debito emessi dalle piccole e medie imprese;

- adeguare il Regolamento *Crowdfunding*, in modo da riflettere l'ampliamento del perimetro delle offerte promuovibili nell'ambito delle piattaforme di *crowdfunding*.

In tale occasione sono state altresì proposte ulteriori modifiche regolamentari volte, da un lato, a consentire alle piattaforme di mettere a disposizione degli investitori delle bacheche elettroniche per agevolare lo smobilizzo degli investimenti effettuati tramite portali e, per altro verso, a chiarire che anche le piccole e medie imprese organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo possono offrire i propri strumenti finanziari attraverso i portali di *crowdfunding*.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

2.1 Stakeholder mapping

La consultazione si è conclusa il 20 luglio 2019. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 16 contributi¹.

Soggetto	Categoria	Settore
AIEC	Associazione di categoria	Gestori di portale
AIFI	Associazione di categoria	<i>Private equity</i>
AIPB	Associazione di categoria	<i>Private banking</i>
Anasf	Associazione di categoria	Consulenti finanziari
Assofintech	Associazione di categoria	<i>Fintech</i>
Assogestioni	Associazione di categoria	<i>Asset Management</i>
Deloitte Legal	Società	Consulenza legale
Frigiolini & Partners Merchant²	Società	Gestore di portale
GIM Legal	Società	Consulenza Legale
Italiafintech	Associazione di categoria	<i>Fintech</i>
Lerro & Partners	Studio legale	Consulenza legale
Walliance	Società	Gestore di portale
NCTM	Studio legale	Consulenza legale
Zitiello Associati	Studio legale	Consulenza legale

Inoltre, in data 20 luglio 2019 è stato approvato il parere dello *Stakeholders Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI).

I citati contributi sono pubblicati sul sito *internet* dell'Istituto.

¹ Due partecipanti alla consultazione hanno chiesto la non pubblicazione dei propri contributi.

² Frigiolini & Partners Srl controlla Fundera Srl, gestore di portale di *equity crowdfunding* iscritto al n. 9 del registro tenuto dalla Consob.

2.2 *Esiti della consultazione*

Di seguito si illustrano le principali osservazioni pervenute ad esito della consultazione e le relative valutazioni effettuate³. Per i temi non oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo alle analisi preliminari di impatto poste alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 20 giugno 2019 e disponibile sul sito *internet* della Consob.

Nell'articolato allegato alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento *Crowdfunding* definitivamente adottato e quello posto in consultazione accompagnato da una descrizione delle modifiche apportate.

2.2.1 *Osservazioni di carattere generale*

In via generale, il COMI e gli altri rispondenti hanno accolto con favore gli interventi regolamentari proposti in sede di consultazione, ritenendoli utili per consentire lo sviluppo ordinato del mercato del *crowdfunding* in ambito domestico.

Dalle risposte alla consultazione è emersa peraltro una non piena condivisione circa la scelta del Legislatore primario di limitare l'offerta di obbligazioni e titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese ed offerti tramite portali di *crowdfunding* agli investitori professionali e a "particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob", così come la mancata previsione di una deroga ai limiti previsti dal codice civile per l'emissione di obbligazioni e titoli di debito.

Prendendo spunto dalla consultazione, alcuni rispondenti hanno colto l'occasione per suggerire, più in generale, un approccio maggiormente granulare nell'ambito della disciplina dettata da MiFID II, che porti a regimi differenziati nei confronti degli investitori non professionali basati, ad esempio, sull'ammontare del portafoglio detenuto.

In quest'ottica, in una risposta è stata evidenziata l'opportunità che la definizione di categorie "intermedie" di investitori, distinte dalla clientela *retail*, venga estesa anche alla disciplina applicabile ai mercati regolamentati e agli MTF al fine di creare un sistema armonico rispetto ai diversi canali di cui si compone il mercato dei capitali.

2.2.2 *Soggetti legittimati a sottoscrivere obbligazioni tramite portali*

Con riferimento all'esercizio del potere regolamentare demandato alla Consob dall'articolo 100-ter, comma 1-ter, del TUF, funzionale a individuare particolari categorie di investitori diversi dai professionali che, nel rispetto dei limiti stabiliti dal codice civile, possono sottoscrivere obbligazioni e titoli di debito, in sede di consultazione sono state rappresentate due opzioni regolamentari.

³ Nella presente Relazione illustrativa sono riportati e commentati esclusivamente quei contributi attinenti all'oggetto della consultazione, con esclusione di quelli che esulano dall'oggetto della consultazione, in quanto attinenti a discipline diverse da quella del *crowdfunding* (quale, ad esempio, la disciplina AIFMD), ovvero riferiti ad ambiti normativi in cui la Consob non dispone di specifici poteri di intervento, in quanto derivanti da disposizioni di fonte primaria nazionale o europea (quale, ad esempio, il divieto di sottoscrizione da parte della generalità degli investitori *retail* di obbligazioni o titoli di debito attraverso piattaforme di *crowdfunding*).

In particolare, l'opzione 0 prevedeva di non individuare ulteriori categorie di investitori, diversi dai professionali *ex* MiFID II, abilitati a sottoscrivere obbligazioni emesse da piccole e medie imprese ed offerte tramite portali per la raccolta di capitali *on-line*.

L'opzione 1, invece, prevedeva che la Consob esercitasse il potere demandato dal TUF. In particolare, nel testo posto in consultazione, è stato proposto che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito, nei limiti posti dal codice civile⁴, fosse riservata, oltre che agli investitori professionali indicati dall'articolo 100-*ter* del TUF, anche ai soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, del Regolamento *Crowdfunding* e:

- a) a coloro che detengono un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;
- b) a coloro che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- c) agli investitori *retail*, nell'ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

Il COMI e la maggior parte dei rispondenti alla consultazione hanno accolto con favore l'opzione 1 volta a estendere la platea dei potenziali investitori in obbligazioni e titoli di debito offerte tramite portali. In particolare, è stata sottolineata l'opportunità di questa estensione che, pur in presenza di adeguate cautele a tutela degli investitori, potrà favorire la raccolta di capitali e il finanziamento delle imprese, rendendo il sistema più competitivo rispetto ad altri ordinamenti europei che presentano limiti meno stringenti di quelli sino ad ora previsti in Italia.

Con riferimento alle categorie di investitori individuate in sede di consultazione, si sono registrati alcuni commenti volti ad estendere ulteriormente il novero dei soggetti legittimati a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito tramite portali *on-line*, ed altri volti invece a circoscrivere maggiormente la cerchia dei soggetti abilitati ad effettuare la sottoscrizione. In particolare in un'ottica di maggior tutela per gli investitori, in alcune risposte alla consultazione è stato proposto di prevedere, per coloro che detengono un portafoglio di strumenti finanziari di almeno 250.000 euro e per coloro che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro, un limite alla concentrazione degli investimenti pari al 10% del portafoglio finanziario.

Valutazioni

Non si è ritenuto di modificare, rispetto a quanto proposto in sede di consultazione, il perimetro dei nuovi soggetti abilitati a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito tramite portali *on-line*. Infatti, si ritiene che, da un lato, limitare ulteriormente le categorie di investitori che possono sottoscrivere offerte della specie non permetterebbe di cogliere appieno le opportunità di sviluppo del mercato fornite dall'articolo 100-*ter*, comma 1-*ter*, del TUF mentre, per altro verso, estendere le categorie individuate fino a ricomprendere tutti gli investitori *retail* sarebbe contrario alle disposizioni del

⁴ Si ricorda infatti che la sottoscrizione di titoli di debito emessi dalle Srl e di obbligazioni, nei casi di cui all'articolo 2412, comma 2, del codice civile, rimane riservata, in conformità con quanto previsto dalla disciplina codicistica, agli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

TUF che impongono di circoscrivere l'estensione a “*particolari categorie di investitori*” diversi dai professionali.

Si è inoltre ritenuto opportuno non introdurre un limite di concentrazione degli investimenti in obbligazioni e titoli di debito quale requisito per la sottoscrizione dei medesimi titoli ulteriore rispetto alla detenzione di un portafoglio finanziario superiore a 250.000 euro. Ciò in quanto il livello di ricchezza finanziaria indicato appare, anche alla luce dei dati ricavati dall'analisi di impatto, un requisito sufficiente per selezionare un investitore idoneo – per grado di sofisticatezza – nell'ambito della generalità della clientela *retail*⁵. Inoltre la verifica circa il rispetto di tale limite, presupponendo in capo a chi la debba attestare una ricostruzione del complessivo patrimonio finanziario del cliente (detenuto anche presso più intermediari) ed una individuazione di quali obbligazioni o titoli di debito siano stati acquistati presso uno o più portali *on-line*, appare suscettibile di determinare, a carico dei soggetti coinvolti, oneri sproporzionati rispetto alla tipologia di investimento.

2.2.3 Definizione delle ulteriori categorie di investitori

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno richiesto dei chiarimenti in merito alle nuove categorie di investitori [individuate nelle precedenti lettere da a) a c)]. In particolare è stato chiesto se, ai fini dell'identificazione di coloro che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro, tale impegno debba essere o meno assunto con riferimento ad una singola offerta.

Inoltre, con riferimento agli investitori di cui all'art. 24, comma 2-*quater*, lettera a), è stato proposto di considerare nel calcolo del valore del portafoglio finanziario utile per la classificazione in tale categoria di investitori, oltre agli strumenti finanziari, anche i prodotti d'investimento assicurativi.

Da un punto di vista più generale, in un contributo pervenuto in consultazione sono stati infine richiesti chiarimenti circa la possibilità di sottoscrivere offerte di *crowdfunding* su portali italiani (autorizzati ai sensi della disciplina nazionale) da parte di cittadini residenti in altri Paesi UE, chiedendo inoltre di specificare se sussista eventualmente la possibilità per questi investitori di aderire a tali offerte di propria iniziativa (c.d. “*reverse solicitation*”).

Valutazioni

Per quanto riguarda la prima richiesta di chiarimento, come esplicitato nel documento di consultazione, la categoria di investitori relativa a coloro che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro è stata identificata sulla base del modello definito dalla disciplina sui fondi EuVECA⁶. Pertanto, per coerenza con tale disciplina, si è modificato l'articolo 24, comma 2-*quater*, lettera b), al fine di precisare che tale impegno deve essere assunto con riferimento ad una singola offerta.

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti che compongono il portafoglio finanziario dell'investitore, si ritiene opportuno allineare, anche in questo caso, la definizione a quanto previsto

⁵ Dai dati riportati nel documento di consultazione emerge infatti come i clienti con portafoglio amministrato superiore a 250.000 euro rappresentino una quota di poco superiore al 6% del totale dei clienti *retail*.

⁶ In particolare, il Regolamento (UE) 345/2013 prevede che i gestori di tale tipologia di fondi possano commercializzare le relative azioni o quote, tra l'altro, agli investitori che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro nel medesimo fondo.

dalla normativa europea⁷ che fa riferimento alla nozione di strumenti finanziari contenuta nella direttiva MIFID e recepita nel TUF. Tale precisazione è stata quindi inserita nei commi 2 e 2-*quater*, lettera a) dell'articolo 24.

Su un piano più generale, con riferimento alla possibilità per coloro che non risiedono sul territorio italiano di sottoscrivere offerte promosse tramite portali autorizzati ai sensi della disciplina nazionale, occorre rilevare che il Regolamento *Crowdfunding* ha esclusivamente portata domestica e, pertanto, il gestore del portale non dovrà sollecitare l'investimento sul proprio portale da parte dei residenti in altri Paesi UE. In caso di *reverse solicitation* non è escluso che tali investitori possano sottoscrivere le offerte; tuttavia, in assenza di un quadro giuridico armonizzato a livello europeo, tale possibilità dipende dal diritto nazionale vigente nello Stato dove è residente il potenziale investitore.

2.2.4 Investitori a supporto delle piccole e medie imprese

Alcuni rispondenti alla consultazione hanno proposto di modificare la categoria degli “investitori a supporto delle piccole e medie imprese” di cui all'articolo 24, comma 2, per esplicitare l'inclusione in tale definizione anche delle persone giuridiche, al fine di agevolare la sottoscrizione della quota riservata all'*anchor investor*. È stato chiesto, inoltre, di modificare la classificazione della suddetta categoria in “investitori a supporto delle PMI, delle *start-up* e delle PMI innovative”, ricomprendendo tra gli investimenti qualificanti quelli effettuati in startup e/o PMI innovative. Da ultimo, è stato proposto di eliminare i requisiti di professionalità e di onorabilità per gli investitori a supporto delle piccole medie imprese sia persone fisiche che giuridiche.

Valutazioni

Si rileva che la possibilità che gli investitori a supporto delle piccole e medie imprese possano essere anche persone giuridiche deve già ritenersi prevista dall'attuale Regolamento.

Tuttavia, ai fini di una maggiore chiarezza è stato integrato l'articolo 24, comma 2, precisando che, in caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 24, comma 2, è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima, in analogia con quanto previsto dalla normativa MiFID in materia di clienti professionali su richiesta.

Non si è invece ritenuto necessario integrare la definizione degli “investitori a supporto delle PMI” con un esplicito riferimento alle *start-up* e alle PMI innovative in quanto tali ultime tipologie societarie sono già ricomprese nella nozione di PMI prevista dall'art. 1, comma 5-*novies* del TUF rappresentandone un sotto insieme. Alla luce di ciò e per maggiore chiarezza, è stata integrata la definizione di “*start-up* innovativa” [articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1 del Regolamento], precisando che tali società devono soddisfare i requisiti per la definizione di PMI, previsti dal testo unico.

⁷ Si veda in particolare la nozione di portafoglio finanziario presente nell'allegato 2 della Direttiva MIFID II in relazione ai clienti professionali su richiesta, nonché la nozione presente nel Regolamento sui fondi europei di investimento a lungo termine (ELTIF).

Infine, non è stata accolta la richiesta, pervenuta in consultazione, di eliminare i requisiti di professionalità e di onorabilità per gli investitori a supporto delle piccole medie imprese in considerazione del fatto che tali investitori, svolgendo il ruolo di *anchor investor*, hanno una funzione “segnaletica” per gli investitori meno esperti e si ritiene pertanto determinante che gli stessi debbano soddisfare anche requisiti di professionalità e di onorabilità.

2.2.5 Identificazione degli strumenti finanziari che possono essere oggetto di offerta

L’articolo 1, co. 5-*novies*, del TUF, stabilisce che i portali hanno come finalità la facilitazione della raccolta di “*finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese*», mentre l’articolo 100-*ter*, comma 1-*ter*, statuisce che “*la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio*”.

A fronte delle citate previsioni del Testo Unico, in sede di consultazione, si è proposto di integrare la nozione di strumenti finanziari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del Regolamento *Crowdfunding*, introducendo, accanto alle azioni e alle quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR, le obbligazioni e i titoli di debito.

Nel corso della consultazione sono stati chiesti chiarimenti circa la corretta interpretazione della nozione dei titoli di debito utilizzata dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del Regolamento *Crowdfunding*. In particolare, è stato richiesto se sia possibile ricondurre nel novero degli strumenti finanziari non solo i titoli di debito delle SRL e le obbligazioni emesse dalle SpA, ma anche tutti gli altri strumenti finanziari di debito che possono essere emessi tanto dalle SpA, quanto dalle SRL e, in particolare, le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43.

Valutazioni

La risposta all’osservazione formulata, deriva dall’interpretazione della nuova disposizione contenuta nell’articolo 100-*ter* del TUF, che fa riferimento alla possibilità concessa ai portali di offrire “*obbligazioni o di titoli di debito*”. Il perimetro di tale nozione si rinviene nell’articolo 1, comma 1-*bis*, del TUF, dispone che: “*Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: [...] b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; [...]*”.

Inoltre, con specifico riferimento alle cambiali finanziarie, viene in rilievo quanto disposto dall’articolo 5, della legge n. 43/1994 ai sensi del quale “*le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall’ordinamento*”.

In ragione di quanto sopra devono ritenersi ricompresi nell’ambito della disciplina Consob relativa al *crowdfunding*, tutti i “titoli di debito” che rientrano nella definizione del TUF, ivi incluse quindi le cambiali finanziarie. In merito si è provveduto ad integrare il Regolamento *Crowdfunding* al fine di prevedere che l’informativa resa ai potenziali investitori dia atto non solo dei limiti codicistici, ma anche delle limitazioni recate dalle leggi speciali applicabili ai titoli di debito, quali, ad esempio, quelle previste in tema di cambiali finanziarie. Conseguentemente, si è provveduto ad integrare la

parte del Regolamento relativa agli obblighi dei gestori, al fine di assicurare anche il rispetto di eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile, oltre ai limiti posti dal codice civile.

2.2.6 *Bacheca elettronica*

Come evidenziato nel documento di consultazione, al fine di agevolare lo smobilizzo dell'investimento effettuato tramite piattaforme di *crowdfunding*, sul modello di quanto già implementato in altri Stati membri dell'Unione europea e in coordinamento con le proposte in discussione in sede europea, si è inteso introdurre una disposizione volta a consentire ai gestori di portali di istituire – quale attività connessa alla loro principale operatività – una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di *crowdfunding*.

In sede di consultazione è stato espresso apprezzamento per tale apertura e sono state avanzate specifiche richieste di chiarimento o modifica, volte a meglio definire il perimetro di operatività delle bacheche in oggetto.

In primo luogo, è stato chiesto di chiarire se le bacheche elettroniche possano essere istituite solo ed esclusivamente da gestori di portali *on-line* ovvero anche da soggetti terzi.

È stato chiesto, inoltre, se su ciascuna bacheca elettronica possano essere pubblicate manifestazioni di interesse relative esclusivamente a strumenti finanziari che siano stati oggetto di offerta sulla piattaforma gestita dal medesimo soggetto che istituisce la bacheca, ovvero se possano essere pubblicate le manifestazioni di interesse relative agli strumenti finanziari oggetto di offerte su altre piattaforme.

Infine, sono stati chiesti chiarimenti con riferimento al ruolo svolto dai gestori nell'amministrazione della bacheca, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 2. In tale contesto, è stato altresì chiesto se sia possibile pubblicare sulle bacheche informazioni sugli strumenti finanziari oggetto di offerta, con particolare riguardo a quelle riguardanti le transazioni concluse su tali strumenti (es. data e prezzo di acquisizione).

Valutazioni

Quanto alla prima richiesta, come esplicitato anche nel documento di consultazione, la predisposizione di bacheche elettroniche può considerarsi un'attività connessa con la gestione della piattaforma di *crowdfunding*. Pertanto, tale attività, nei limiti imposti dal Regolamento *Crowdfunding*, potrà essere esercitata solo dai soggetti autorizzati come gestori di portale. Resta inteso che nel caso in cui l'istituzione di una bacheca elettronica travalichi i citati limiti e configuri la prestazione di un servizio o di un'attività di investimento, tale attività potrà essere esercitata solamente dai soggetti all'uopo autorizzati.

Con riferimento alla seconda richiesta, invece, è stato modificato l'articolo 25-*bis*, comma 1, al fine di chiarire che i gestori possono istituire una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di

offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di *crowdfunding* svolta sul proprio portale.

Infatti, si rileva che, nonostante tale condizione possa astrattamente limitare la liquidabilità degli strumenti finanziari in commento, offrire la possibilità ai gestori di pubblicare manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari che siano stati oggetto di offerte svolte su altri portali potrebbe incidere negativamente sul modello di *business* adottato dai gestori che prevede uno stretto legame tra l'emittente ed il gestore che lo assiste nell'attività di raccolta di capitali presso il pubblico. Inoltre la soluzione adottata appare maggiormente coerente con i presupposti per l'implementazione di un *bulletin board* che, come detto, non si configura come la gestione di un MTF o un OTF, quanto come una attività connessa a quella svolta sul mercato primario. Infine, si evidenzia che la proposta di Regolamento sui prestatori di servizi di *crowdfunding* europei, attualmente in discussione presso le istituzioni europee, prevede un analogo limite per l'operatività dei *bulletin board*⁸.

Quanto all'interpretazione dell'articolo 25-*bis*, comma 2, giova ricordare che, i gestori di piattaforme di *crowdfunding*, iscritti nella sezione ordinaria del registro dei gestori, potranno mettere a disposizione degli investitori le bacheche elettroniche esclusivamente nel rispetto di limiti ben definiti, per non integrare lo svolgimento di servizi e attività riservate.

In particolare, si evidenzia che dovrà essere evitata ogni condotta che possa configurare sia la prestazione dell'attività di gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sia lo svolgimento di servizi di investimento, quale il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, *sub specie* mediazione.

Segnatamente, si ribadisce che l'attività di implementazione di una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari oggetto di raccolte di *crowdfunding* deve realizzarsi in assenza di un sistema tecnologico, così come di un insieme di regole, finalizzati a consentire l'incrocio tra la domanda e l'offerta. Evitando così che l'eventuale contratto concluso tra gli investitori possa considerarsi il risultato di una forma di *matching* operato dal gestore.

Inoltre, si ritiene necessario che i gestori non ricevano alcun incarico per mettere in relazione i soggetti potenzialmente interessati a concludere operazioni di investimento.

Pertanto, a fronte della pubblicazione dell'annuncio, il gestore non può svolgere attività volte ad agevolare il contatto tra soggetti potenzialmente interessati (quali, ad esempio, presentare all'offerente un soggetto potenzialmente interessato ad acquistare o vendere, ovvero rendere visibili, e quindi acquistabili, per certi gruppi di aderenti al servizio di bacheca elettronica solamente quelle offerte che potrebbero essere per loro maggiormente interessanti), né porre in essere attività utili a favorire la conclusione del contratto (quali, ad esempio, il coinvolgimento nella trattativa o la predisposizione di moduli *standard* per i contratti). Al riguardo, resta fermo quanto rappresentato nel documento di consultazione pubblicato il 20 giugno 2019.

⁸L'articolo 17 della proposta di Regolamento limita la pubblicazione di manifestazioni di interesse su una bacheca elettronica ai soli strumenti finanziari che sono stati oggetto di offerta sul portale gestito dal medesimo soggetto che istituisce la bacheca.

In conclusione, il gestore della piattaforma deve limitarsi a pubblicare sulla bacheca manifestazioni di interesse a vendere o a comprare, effettuate da privati sotto la propria responsabilità.

Con riferimento alla pubblicazione sulla bacheca elettronica di informazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, si rappresenta che sono rappresentabili esclusivamente le informazioni ufficiali pubblicamente disponibili, quali, ad esempio, dati di bilancio e prezzi di emissione. Infatti, la pubblicazione di informazioni diverse da quelle ufficiali, richiederebbe un ruolo attivo da parte del gestore, contrariamente ai limiti sopra descritti.

2.2.7 Ulteriori modifiche al Regolamento

Tenuto conto delle osservazioni pervenute, sono stati, infine, effettuati ulteriori interventi di modifica del Regolamento, come di seguito descritti.

2.2.7.1 Definizione delle società di capitali che investono prevalentemente in PMI

In sede di consultazione sono pervenuti commenti relativi alla definizione di “*società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese*” presente nel Regolamento al comma 1, lettera *e-quater*), dell'articolo 2.

In particolare, un partecipante alla consultazione ha chiesto conferma circa la possibilità di integrare nella definizione sopra richiamata anche le società di investimento semplice (SIS), introdotte dal decreto legge n. 34/2019.

Un ulteriore commento pervenuto ha proposto di modificare la stessa definizione di cui al comma 1, lettera *e-quater*), dell'articolo 2, per meglio definire l'arco temporale entro cui quantificare il requisito delle immobilizzazioni finanziarie, utile ai fini della classificazione come “*società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese*”.

Valutazioni

La società di investimento semplice (SiS) è definita nel TUF [art. 1, comma 1, lettera *i-quater*)] come: “*il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni...2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f)*”.

Pertanto le SiS, rientrando a pieno titolo nella categoria degli OICR, sono incluse nell'ambito applicativo del Regolamento *crowdfunding* che, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera *e-ter*), ricomprende l’“*OICR che investe prevalentemente in piccole e medie imprese*”.

Infine, per quanto riguarda la diversa definizione di “*società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese*”, in analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2014, è stato integrato il comma 1, lettera

e-*quater*), dell'articolo 2, precisando che ai fini del calcolo della quota di immobilizzazioni finanziarie occorre prendere a riferimento l'“*ultimo bilancio depositato*”.

2.2.7.2 Tutele in caso di mutamento del controllo

In relazione alle garanzie previste per gli investitori dall'art. 24, comma 1, lettera a), del Regolamento in caso di cambio del controllo nell'emittente, un partecipante alla consultazione ha proposto di prevedere che lo statuto delle società offerenti possa contenere, quale ulteriore alternativa al diritto di recesso ovvero al diritto di co-vendita, anche l'obbligo di effettuare un'OPA richiamando le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106 e 109 del TUF, sulla scia anche di quanto previsto nei regolamenti di alcuni MTF.

Valutazioni

Posto che l'effettuazione di un'OPA totalitaria garantirebbe un diritto all'*exit* dei soci diversi da coloro che hanno ceduto il controllo, analogo a quello previsto in caso di recesso o co-vendita è stato modificato l'articolo 24, comma 1, lettera a), al fine di prevedere che gli statuti possano contemplare in alternativa ai due citati strumenti analoghe clausole che attribuiscono agli investitori il diritto a cedere le proprie partecipazioni in caso di mutamento del controllo, consentendo in tal modo la possibilità di introdurre in via statutaria un obbligo di offerta pubblica a carico del soggetto che acquista la partecipazione di controllo nell'emittente.

2.2.7.3 Esercizio del diritto di revoca

Con riguardo all'esercizio del diritto di revoca dell'adesione, previsto dal regolamento nel caso in cui, durante l'offerta si manifestino fatti nuovi o inesattezze in grado di condizionare le scelte degli investitori, è stato proposto di meglio coordinare le disposizioni in materia di informazioni supplementari [comma 1, lettera a), dell'articolo 16] e diritto di revoca (comma 2, dell'articolo 25) anche con quanto previsto dal TUF in materia di diritto di revoca in caso di supplemento al prospetto informativo (articoli 94, comma 7 e 95-*bis*, comma 2 del TUF).

Inoltre, un partecipante alla consultazione ha evidenziato la necessità, ai fini dell'esercizio del diritto di revoca, di precisare al comma 2, dell'articolo 25, il momento in cui l'offerta si ritiene chiusa.

Infine, è stato proposto di estendere il diritto di revoca anche agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, dal momento che gli eventuali fatti nuovi e/o errori materiali che dovessero intervenire potrebbero danneggiare anche tali tipologie di investitori, qualora non venga loro assicurato il diritto di revoca.

Valutazioni

Alla luce delle osservazioni pervenute è stato realizzato nel regolamento un maggior coordinamento, allineando i presupposti per la pubblicazione degli aggiornamenti con quelli che determinano il diritto di revoca, in linea con le disposizioni sul prospetto informativo previste dal TUF. Si è pertanto provveduto a modificare in tal senso il comma 1, lettera a), dell'articolo 16 e il comma 2, dell'articolo 25.

Inoltre, è stato modificato il comma 2 dell'articolo 25, al fine di meglio precisare che il diritto di revoca può essere esercitato sino alla consegna degli strumenti finanziari (ultimo atto del *settlement*), in analogia con quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 95-*bis* del TUF (in materia di revoca dell'acquisto o della sottoscrizione nell'ambito dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari).

Infine, è stata recepita nel testo del regolamento la proposta di estendere il diritto di revoca anche agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, atteso che, per fattispecie analoghe a quelle in trattazione, l'articolo 95-*bis* del TUF prevede il diritto di revoca in caso di supplemento al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del medesimo TUF, non limitando l'esercizio di tale diritto alla sola clientela *retail*.

2.2.7.4 Informazioni relative alle offerte

In sede di consultazione è stato chiesto un chiarimento circa la possibilità di svolgere offerte sui portali di *crowdfunding* aventi ad oggetto strumenti emessi in forza di aumenti di capitale cc.dd. "progressivi" o "ad efficacia progressiva", per tali intendendosi le operazioni articolate su diverse e separate fasi, ognuna delle quali avente ad obiettivo la raccolta di una determinata *tranche* di capitale, nell'ambito della medesima delibera di aumento di capitale. Inoltre, è stato chiesto di integrare le informazioni previste dall'articolo 16 e dall'Allegato 3 con l'obbligo di indicare, in caso di aumenti di capitale, la parte dell'offerta ritenuta "inscindibile".

È, altresì, pervenuta un'ulteriore proposta di modifica delle informazioni presenti all'articolo 16, comma 1, lettera d-*quinquies*), relative all'eventuale quotazione degli strumenti oggetto dell'offerta, al fine di sostituire il riferimento alle obbligazioni e ai titoli di debito con il riferimento agli strumenti finanziari, includendovi così anche le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR.

Valutazioni

Si evidenzia che l'ammissibilità delle tipologie di offerte descritte risulta strettamente connessa con le disposizioni di diritto societario applicabili, nonché con le delibere societarie poste a fondamento dell'offerta. Tali offerte devono in ogni caso garantire la completezza del quadro informativo (ad esempio, in relazione alla destinazione dei fondi raccolti nell'ambito delle singole *tranche* e alla loro idoneità a finanziare il progetto industriale).

Al riguardo, per garantire la completezza del quadro informativo, è stato integrato l'allegato 3 del Regolamento prevedendo l'obbligo di fornire una descrizione delle rilevanti delibere societarie.

Infine, accogliendo la proposta di modifica delle informazioni presenti all'articolo 16, comma 1, lettera d-*quinquies*), il riferimento ivi presente alle obbligazioni e ai titoli di debito è stato sostituito con il riferimento agli strumenti finanziari, così da ricomprendervi anche le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR.

3. ESITI DELL'ANALISI DI IMPATTO

Con riferimento all'esercizio dell'opzione prevista dal TUF in merito alla possibilità che la Consob individui categorie di investitori, ulteriori rispetto ai professionali MiFID, che possono sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito offerti tramite portali *on-line*, sono stati analizzati, già in fase di consultazione (cfr. documento di consultazione), gli effetti potenziali sullo sviluppo del settore per ogni categoria di investitori proposta.

Alla luce dell'analisi di impatto e dei contributi ricevuti ad esito dalla consultazione pubblica, si conferma, innanzitutto che l'opzione 0, che prevedeva di non individuare ulteriori categorie di investitori, diversi dai professionali ex MiFID II, che possano sottoscrivere obbligazioni emesse da piccole e medie imprese ed offerte tramite portali per la raccolta di capitali *on-line*, non determinando alcuna estensione dei soggetti che già ai sensi di legge possono sottoscrivere tali tipologie di strumenti finanziari, non permetterebbe di sfruttare le opportunità di sviluppo del mercato prospettate dalla disposizione primaria.

Con riguardo, invece, all'opzione 1, di ampliamento della platea dei potenziali sottoscrittori delle campagne di *crowdfunding* che hanno ad oggetto obbligazioni, si conferma che, se per un verso consente ad una quota minoritaria e particolarmente qualificata di investitori *retail* di sottoscrivere i titoli di debito, per altro verso, massimizza, nei limiti posti dalla legge, le opportunità di sviluppo di questa tipologia di operazioni. Pertanto, anche alla luce dei contributi ricevuti, si conferma l'adozione dell'opzione 1.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Ai fini della successiva revisione dell'atto sarà verificato lo sviluppo del mercato degli strumenti finanziari di debito nell'ambito delle piattaforme di *crowdfunding*, in termini di numero di offerte e di controvalore, con particolare riferimento alle offerte che coinvolgono anche soggetti diversi dai professionali. Inoltre, si procederà a una analisi dell'evoluzione dell'operatività delle bacheche elettroniche, con particolare riferimento all'effettività dei limiti operativi indicati.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Come già enunciato nel documento di consultazione, con riguardo alle informazioni concernenti le procedure adottate per la gestione delle offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito e della bacheca elettronica, si stabilisce che i gestori già autorizzati che intendano prestare anche le sopra richiamate attività dovranno fornire alla Consob le relative informazioni previste nei punti 12-*bis*-12-*sexies* della sezione B dell'Allegato 2, 45 giorni prima dell'avvio di tale operatività.

6. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO *CROWDFUNDING*.

Per un esame dettagliato delle modifiche apportate al Regolamento *Crowdfunding* ad esito della consultazione, si rinvia all'articolato allegato al presente documento (Cfr. **Tabella 1**).

Tabella 1

Regolamento sulla Raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p style="text-align: center;">PARTE I</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;"><i>(Fonti normative)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;</p> <p>c) «offerente»:</p> <p>01) le piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo;</p>		<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Definizioni)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>1) la società <i>start-up</i> innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106;</p> <p>2) la piccola e media impresa innovativa ("PMI innovativa"), come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33;</p> <p>3) l'organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") che investe prevalentemente in piccole e medie imprese, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;</p> <p>4) le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;</p> <p>d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti;</p> <p>e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio</p>	<p><i>Modifica volta a chiarire che, per rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento, le start-up innovative devono soddisfare i limiti dimensionali delle PMI, previsti dal precedente punto 01</i></p>	<p>1) la società <i>start-up</i> innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, che rispetti i limiti dimensionali di cui al numero 01);</p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per gli offerenti ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;</p> <p><i>e-bis</i>) «soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»: le banche, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori;</p> <p><i>e-ter</i>) «OICR che investe prevalentemente in piccole e medie imprese»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio che destina almeno il 70% dei capitali raccolti in piccole e medie imprese;</p> <p><i>e-quater</i>) «società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese»: la società di capitali le cui immobilizzazioni finanziarie sono costituite almeno al 70% da strumenti finanziari di piccole e medie imprese;</p> <p>f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</p> <p>g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>h) «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR e le obbligazioni o i titoli di debito,</p>	<p><i>Modifica introdotta, nell'ottica di un coordinamento con le definizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.1.2014, per definire un arco temporale entro cui quantificare il requisito delle immobilizzazioni finanziarie.</i></p>	<p><i>e-quater</i>) «società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese»: lea società di capitali le cui immobilizzazioni finanziarie, iscritte nell'ultimo bilancio depositato, sono costituite almeno al 70% da strumenti finanziari di piccole e medie imprese;</p> <p><i>Invariato</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;</p> <p>i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-<i>quinquies</i> del Testo Unico;</p> <p>j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI</p> <p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Istituzione del registro</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p>		

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>(Formazione del registro)</p> <p>...omissis...</p>		
<p>Art. 5</p> <p>(Contenuto del registro)</p> <p>1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la delibera di autorizzazione e il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) l'indirizzo del sito <i>internet</i> del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; d) la sede legale e la sede amministrativa; e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti UE; f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob e il corrispondente collegamento ipertestuale. <p>2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la denominazione sociale; b) l'indirizzo del sito <i>internet</i> del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e 		<p><i>Invariato</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
cautelari adottati dalla Consob e il corrispondente collegamento ipertestuale.		
Art. 6 (Pubblicità del registro) ...omissis...		
Titolo II Iscrizione e cancellazione dal registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) ...omissis...		
5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi. L'autorizzazione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50- <i>quinquies</i> del Testo Unico e dagli articoli 7-bis , 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.		<i>Invariato</i>
Art. 7-bis (Requisiti patrimoniali dei gestori) ...omissis...		

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>Art. 8</p> <p><i>(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p>Art. 9</p> <p><i>(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p>Art. 10</p> <p><i>(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p>Art. 11</p> <p><i>(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p>Art. 11-bis</p> <p><i>(Decadenza dall'autorizzazione)</i></p> <p>...omissis...</p>		

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>Art. 12</p> <p><i>(Cancellazione dal registro)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p>Titolo III</p> <p>Regole di condotta</p> <p>Art. 13</p> <p><i>(Obblighi del gestore)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>3-bis. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori sui limiti imposti dall'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dall'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata.</p> <p>...omissis...</p> <p>5-bis. Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all'articolo 24, comma 2-quater, lettera c), il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche</p>	<p><i>Modifica introdotta al fine di informare gli investitori circa i limiti posti dalle discipline speciali eventualmente applicabili ad altri titoli di debito quali, ad esempio, le cambiali finanziarie</i></p>	<p>Titolo III</p> <p>Regole di condotta</p> <p>Art. 13</p> <p><i>(Obblighi del gestore)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>3-bis. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori sui limiti imposti dall'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dall'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, nonché sugli eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.</p> <p><i>Invariato</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>attraverso sistemi di comunicazione elettronica.</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>5-quater. Il gestore assicura che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.</p> <p>5-quinquies. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2412 e che le offerte effettuate entro tali limiti siano rivolte ai soli investitori individuati all'articolo 24, commi 2, e 2-quater.</p> <p>5-sexies. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2483 del codice civile.</p>	<p><i>Modifiche introdotte al fine di adeguare il testo regolamentare al nuovo art. 100-ter TUF, per garantire che il gestore assicuri il rispetto dei limiti posti dal codice civile e dalle discipline speciali eventualmente applicabili ad altri titoli di debito quali, ad esempio, le cambiali finanziarie</i></p>	<p>5-quinquies. Il gestore del portale assicura che:</p> <p>(i), per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2412 e che le offerte effettuate entro tali limiti siano rivolte ai soli investitori individuati all'articolo 24, commi 2, e 2-quater;</p> <p>(ii) 5-sexies. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.</p>
<p>Art. 14</p> <p><i>(Informazioni relative alla gestione del portale)</i></p> <p>1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:</p> <p><i>...omissis...;</i></p> <p>h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dei</p>		<p>Art. 14</p> <p><i>(Informazioni relative alla gestione del portale)</i></p> <p><i>...omissis...</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>limiti posti dal codice civile per l'emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di società per azioni e di società a responsabilità limitata;</p> <p>h-ter) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 24, comma 2-quater;</p> <p>h-quater) alle misure predisposte per la gestione e il funzionamento della bacheca elettronica, in caso di sua istituzione;</p> <p><i>...omissis...</i></p>	<p><i>Modifiche volte, da un lato, a garantire che il gestore fornisca agli investitori l'informativa relativa ai presidi adottati per assicurare il rispetto dei limiti posti dalla disciplina speciale applicabile e, per altro verso, per garantire un migliore coordinamento con la definizione di offerente</i></p>	<p><i>h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dei limiti posti dal codice civile e dalle leggi speciali per l'emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di società per azioni e di società a responsabilità limitata piccole e medie imprese;</i></p> <p><i>Invariato</i></p>
<p>Art. 15</p> <p><i>(Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali)</i></p> <p>1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno:</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>d-bis) i limiti all'emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile;</p> <p>d-ter) i limiti posti dall'articolo 24, comma 2-quater;</p>	<p><i>Modifiche introdotte al fine di garantire un'adeguata informativa agli investitori sui limiti posti dalla disciplina speciale eventualmente applicabile</i></p>	<p>Art. 15</p> <p><i>(Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali)</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>d-bis) i limiti all'emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>...omissis...</p> <p>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, commi 5-quinquies e 5-sexies e dall'articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2 che abbiano:</p> <p>...omissis...</p>	<p><i>Modifica di allineamento al nuovo testo dell'art. 13, comma 5-quinquies</i></p>	<p>...omissis...</p> <p>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, commi 5-quinquies e 5-sexies, e dall'articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2 che abbiano:</p> <p>...omissis...</p>
<p>Art. 16</p> <p><i>(Informazioni relative alle singole offerte)</i></p> <p>1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:</p> <p>a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'offerente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;</p> <p>...omissis...</p> <p>e) le categorie di investitori a cui è riservata l'offerta di obbligazioni o titoli di debito;</p> <p>f) l'indicazione dei limiti posti dall'articolo 2412 del codice</p>	<p><i>Modifiche necessarie per il coordinamento con la disciplina della revoca presente nella normativa sul prospetto informativo (cfr. articolo 94, comma 7, del TUF e articolo 23 del Regolamento (EU) 1129/2017), nonché con l'articolo 25</i></p> <p><i>Modifiche di drafting</i></p> <p><i>Modifiche volte a garantire la trasparenza sui limiti posti dal codice</i></p>	<p>Art. 16</p> <p><i>(Informazioni relative alle singole offerte)</i></p> <p>1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:</p> <p>a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'offerente, anche in caso di fatti nuovi significativi significative variazioni interventive, e errori materiali o imprecisioni rilevati nel corso dell'offerta, atti ad influire sulla decisione dell'investimento, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;</p> <p>d-tere) le categorie di investitori a cui è riservata l'offerta di obbligazioni o titoli di debito;</p> <p>d-quaterf) l'indicazione dei limiti posti dall'articolo 2412 del</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dell'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata;</p> <p>g) le informazioni circa l'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione delle obbligazioni o dei titoli di debito emessi dall'offerente.</p> <p>...omissis...</p>	<p><i>civile e dall'eventuale ulteriore disciplina speciale applicabile ad altri titoli di debito, quali, ad esempio, le cambiali finanziarie.</i></p> <p><i>Integrazione volta garantire la trasparenza sull'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione di qualsiasi tipologia di strumento finanziario.</i></p>	<p>codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dell'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, nonché degli eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile;</p> <p>d-quinquiesg) le informazioni circa l'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione delle obbligazioni o dei titoli di debito degli strumenti finanziari emessi dall'offerente.</p> <p>...omissis...</p>
<p>Art. 17</p> <p><i>(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)</i></p> <p>...omissis...</p>		

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di riservatezza)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi di conservazione della documentazione)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 20-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedure per la segnalazione delle violazioni)</i></p> <p>...omissis...</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;"><i>(Comunicazioni alla Consob)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:</p>		

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>...omissis...</p> <p>b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse, con separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli di capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito;</p> <p>...omissis...</p>		<p><i>Invariato</i></p>
<p style="text-align: center;">Titolo IV</p> <p style="text-align: center;">Provvedimenti sanzionatori e cautelari</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Provvedimenti cautelari)</p> <p>...omissis...</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">(Sanzioni)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190-<i>quater</i> del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:</p> <p>...omissis...</p> <p>b) la radiazione dal registro in caso di:</p> <p>1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di</p>		<p><i>Invariato</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>capitale di rischio in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di soggetti diversi dagli offerenti;</p> <p>...omissis...</p>		
<p style="text-align: center;">PARTE III</p> <p style="text-align: center;">DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>(Condizioni relative alle offerte sul portale)</i></p> <p>1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo delle piccole e medie imprese:</p> <p>a) in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;</p> <p>b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti</p>	<p style="text-align: center;"><i>Integrazione necessaria per prevedere la possibilità per gli emittenti di integrare nello statuto, in alternativa alla clausola di co-vendita e di recesso, una clausola che garantisca, in caso di change of control, ai soci diversi dal socio di controllo uscente</i></p>	<p style="text-align: center;">PARTE III</p> <p style="text-align: center;">DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>(Condizioni relative alle offerte sul portale)</i></p> <p>1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo delle piccole e medie imprese preveda:</p> <p>a) in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni ovvero clausole che attribuiscono un analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni, nonché le relative modalità e condizioni di esercizio, nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>parasociali nel sito internet della società;</p> <p>c) in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l'articolo 2483, comma 1, del codice civile.</p> <p>2. In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di <i>start-up</i> innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese, aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante di denaro, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;</p> <p>ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.</p> <p><i>2-bis.</i> Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di</p>	<p><i>analoghi diritti a cedere le proprie partecipazioni</i></p> <p><i>Modifica di drafting</i></p> <p><i>Modifica volta a chiarire le tipologie di titoli che confluiscono nel portafoglio finanziario rilevante ai fini dell'identificazione degli anchor investors</i></p> <p><i>Modifiche volte a chiarire che gli</i></p>	<p>conclusione dell'offerta;</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>b-bise) in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l'articolo 2483, comma 1, del codice civile.</p> <p>2. In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di <i>start-up</i> innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese, aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;</p> <p>ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante di denaro, è superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.</p> <p>2-ter. Le soglie di cui al comma 2 sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.</p> <p>2-quater. Il gestore assicura che la sottoscrizione di obbligazioni sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori professionali, ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati:</p> <p>a) investitori non professionali che hanno un valore del</p>	<p><i>investitori a supporto delle piccole e medie imprese possano essere persone giuridiche (sul modello di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Intermediari della Consob)</i></p> <p><i>Modifica volta a chiarire le tipologie di titoli che confluiscono nel portafoglio finanziario rilevante ai fini dell'identificazione dei soggetti legittimati a sottoscrivere</i></p>	<p>In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>2-quater. Il gestore assicura che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori professionali, ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati:</p> <p>a) investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico,</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro;</p> <p>b) investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto</p> <p>c) investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2-quinquies. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria indicata al comma 2-quater, lettera a) il soggetto interessato presenta al gestore una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria indicata al comma 2-quater, lettera c), l'intermediario finanziario produce una dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l'investimento per conto di un cliente, nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio; nel caso in cui l'investimento sia effettuato nell'ambito del servizio di consulenza ricevuto, il soggetto interessato presenta al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata dall'intermediario che ha prestato il servizio.</p>	<p><i>obbligazioni</i></p> <p><i>Modifica volta a chiarire che l'impegno dell'investitore deve essere assunto con riferimento alla singola offerta nell'ambito di un determinato portale (in conformità con la disciplina EuVECA)</i></p> <p><i>Modifica di raccordo con la modifica al precedente comma 2-quater, lettera a)</i></p>	<p>inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro;</p> <p>b) investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in un'offerta offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;</p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p> <p>2-quinquies. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria indicata al comma 2-quater, lettera a) il soggetto interessato presenta al gestore una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria indicata al comma 2-quater, lettera c), l'intermediario finanziario produce una dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l'investimento per conto di un cliente, nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio; nel caso in cui l'investimento sia effettuato nell'ambito del servizio di consulenza ricevuto, il soggetto interessato presenta al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata dall'intermediario che ha prestato il servizio.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;"><i>(Costituzione della provvista e diritto di revoca)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.</p> <p>...omissis...</p>	<p><i>Eliminazione volta ad estendere il diritto di revoca a tutte le tipologie di investitori</i></p> <p><i>Modifica volta a chiarire che il diritto di revoca può essere esercitato fino alla consegna degli strumenti finanziari (elaborato sulla base dell'articolo 95-bis, comma 1, del TUF), nonché a garantire il coordinamento con l'articolo 16</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;"><i>(Costituzione della provvista e diritto di revoca)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un'imprecisione concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.</p> <p>...omissis...</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>(Bacheca elettronica)</i></p> <p>1. I gestori possono istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con</p>	<p><i>Modifica di drafting</i></p> <p><i>Modifica necessaria a precisare il collegamento tra l'offerta svolta sul portale e le</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 25-bis6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Bacheca elettronica)</i></p> <p>1. I gestori possono istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>successo nell’ambito di una campagna di <i>crowdfunding</i>.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 il gestore non svolge attività volte ad agevolare l’incontro della domanda ed offerta degli strumenti finanziari presenti nella bacheca elettronica, diverse dalla comunicazione in forma riservata dei dati relativi ai soggetti interessati al trasferimento degli strumenti finanziari.</p>	<p><i>manifestazioni di interesse pubblicate sulla bacheca, sul modello di quanto previsto dalla disciplina europea di prossima emanazione</i></p>	<p>campagna di <i>crowdfunding</i> svolta sul proprio portale.</p> <p><i>Invariato</i></p>
<p>ALLEGATO 1</p> <p>ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE AI FINI DELL’ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE</p> <p><i>...omissis...</i></p>		
<p>ALLEGATO 2</p> <p>RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ D’IMPRESA E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</p> <p><i>A. Attività d’impresa</i></p> <p>Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere. In particolare, il gestore indica:</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>5-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall’articolo 13, comma 5 bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto se</p>		<p>ALLEGATO 2</p> <p>RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ D’IMPRESA E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</p> <p><i>Invariato</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>intende istituire una bacheca elettronica;</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>B. Struttura organizzativa</i></p> <p>Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento;</p> <p>13. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto;</p> <p>14. la descrizione delle misure predisposte per assicurare che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito siano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio;</p> <p>15. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 24, comma 2-quater;</p> <p>16. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto degli articoli 2412 e 2483 del codice civile;</p> <p>17. in caso di istituzione di una bacheca elettronica la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'art. 26, comma 2, e per evitare che, in assenza di</p>	<p><i>Modifiche di drafting</i></p> <p><i>Modifica volta a garantire che il gestore fornisca l'informativa circa le misure adottate per assicurare il rispetto dei limiti posti dalla disciplina speciale</i></p>	<p>12-bis³. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto;</p> <p>12-ter⁴. la descrizione delle misure predisposte per assicurare che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito siano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio;</p> <p>12-quater⁵. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 24, comma 2-quater;</p> <p>12-quinquies⁶. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto degli articoli 2412 e 2483 del codice civile, nonché degli eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile all'emissione di titoli di debito;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>autorizzazione, l'implementazione della medesima bacheca elettronica comporti la prestazione di servizi e attività di investimento soggette a riserva di legge.</p> <p>...omissis...</p>	<p><i>applicabile</i></p>	<p>12-sexies⁷. in caso di istituzione di una bacheca elettronica la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'art. 25-bis⁶, comma 2, e per evitare che, in assenza di autorizzazione, l'implementazione della medesima bacheca elettronica comporti la prestazione di servizi e attività di investimento soggette a riserva di legge.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 3</p> <p style="text-align: center;">INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA</p> <p><i>1. Avvertenza</i></p> <p>...omissis...</p> <p><i>2. Informazioni sui rischi</i></p> <p>...omissis...</p> <p><i>3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta</i></p> <p>...omissis...</p> <p>c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio, dell'eventuale destinazione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, nonché, nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio, della percentuale che essi rappresentano rispetto al</p>	<p style="text-align: center;"><i>Modifica volta a prevedere l'obbligo di pubblicare anche una descrizione delle delibere societarie con cui è stata disposta l'emissione degli strumenti finanziari (in tal modo è anche</i></p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 3</p> <p style="text-align: center;">INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA</p> <p>...omissis...</p> <p>c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio, dell'eventuale destinazione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, nonché, nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente. In caso di strumenti</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>capitale sociale dell’offerente;</p> <p><i>c-bis</i>) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, eventuali clausole di subordinazione, la durata e le ulteriori condizioni;</p> <p>...omissis...</p> <p>4. Informazioni sull’offerta</p> <p>...omissis...</p> <p><i>a-bis</i>) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, i limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dall’articolo 24, comma 2-<i>quater</i>;</p> <p>...omissis...</p> <p>d) nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio, descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall’articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all’offerta;</p> <p>...omissis...</p> <p>5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale</p>	<p><i>possibile avere contezza dell’eventuale inscindibilità dell’offerta)</i></p> <p><i>Integrazione volta a garantire l’informativa circa le misure adottate per assicurare il rispetto dei limiti posti dal codice civile e dalla disciplina speciale applicabile</i></p>	<p>finanziari di nuova emissione, descrizione delle delibere societarie in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi;</p> <p><i>Invariato</i></p> <p><i>a-bis</i>) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, descrizione dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dall’articolo 24, comma 2-<i>quater</i>, nonché degli eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile;</p> <p><i>Invariato</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI /VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p><i>con riferimento all'offerta Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>6. Informazioni sull'organo di controllo</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>7. Informazioni sulla revisione contabile</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><i>* * *</i></p> <p><i>...omissis...</i></p>		



Delibera n. 21110

Modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* e successive modifiche e integrazioni (Regolamento *Crowdfunding*) per l'adeguamento alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF") e successive modificazioni;

VISTA la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* (di seguito, "Regolamento *Crowdfunding*");

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali *on-line* (di seguito "Legge di bilancio 2019");

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 236, della Legge di bilancio 2019, che ha esteso la definizione di "*portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali*" contenuta nell'articolo 1, comma 5-*novies*, del TUF, al fine di ricomprendere tra le attività esercitabili tramite tali portali anche quella della "*raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese*";

VISTO altresì il successivo comma 238, dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019, che ha integrato il nuovo comma 1-*ter* all'articolo 100-*ter* del TUF, sulle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che "*la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio*";

VISTA la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il documento di consultazione sulle modifiche da apportare al Regolamento *Crowdfunding*, pubblicato in data 20 giugno 2019;

VALUTATE le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione, pubblicato in data 20 giugno 2019, con il quale sono state illustrate e sottoposte alle considerazioni degli operatori del mercato le proposte di modifica al Regolamento *Crowdfunding*, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VALUTATO il parere del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori;

CONSIDERATO che è opportuno, alla luce delle disposizioni contenute nel citato comma 1-*ter* dell'articolo 100-*ter* del TUF, e di quanto emerso a seguito della procedura di consultazione, modificare il Regolamento *Crowdfunding* per dare attuazione alle disposizioni introdotte nel TUF in materia offerte aventi a oggetto obbligazioni e titoli di debito e recepire le ulteriori modifiche sottoposte alla consultazione del mercato;

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, concernente la disciplina per la raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line)

1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il Regolamento è ridenominato "Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*";

2) nella Parte I, all'articolo 2, comma 1,

A. alla lettera *c*),

- i.* al numero 01, dopo le parole "14 giugno 2017" sono aggiunte le parole: " , organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo";
- ii.* al numero 1, dopo le parole "29 luglio 2014 n. 106" sono aggiunte le parole: " , che rispetti i limiti dimensionali di cui al numero 01)";
- iii.* al numero 3, sono soppresse le seguenti parole: " , come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014";
- iv.* al numero 4, sono soppresse le seguenti parole: " , come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014";

B. alla lettera *d*), dopo le parole "raccolta di capitali" sono soppresse le seguenti parole: "di rischio";

C. alla lettera *e*), dopo le parole "raccolta di capitali" sono soppresse le seguenti parole: "di rischio";

D. dopo la lettera *e-bis*), sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-ter) «OICR che investe prevalentemente in piccole e medie imprese»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio che destina almeno il 70% dei capitali raccolti in piccole e medie imprese;

e-quater) «società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese»: le

società di capitali le cui immobilizzazioni finanziarie, iscritte nell'ultimo bilancio depositato, sono costituite almeno al 70% da strumenti finanziari di piccole e medie imprese”;

E. alla lettera *g*), dopo le parole “raccolta di capitali” sono soppresse le seguenti parole: “di rischio”;

F. alla lettera *h*), dopo le parole “degli OICR” sono aggiunte le seguenti parole: “e le obbligazioni o i titoli di debito”;

G. alla lettera *j*), le parole “16190 del 29 ottobre 2007” sono sostituite dalle seguenti parole: “20307 del 15 febbraio 2018”;

3) nella Parte II, Titolo I, all'articolo 5,

A. al comma 1, lettera *f*), dopo le parole “dalla Consob” sono aggiunte le seguenti parole: “e il corrispondente collegamento ipertestuale.”;

B. al comma 2, lettera *c*), dopo le parole “dalla Consob” sono aggiunte le seguenti parole: “e il corrispondente collegamento ipertestuale”;

4) nella Parte II, Titolo II, all'articolo 7, comma 5, dopo le parole “dagli articoli” sono aggiunte le parole: “7-*bis*.”;

5) nella Parte II, Titolo III,

A. all'articolo 13,

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-*bis*. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori sui limiti imposti dall'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dall'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, nonché sugli eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile”;

b) al comma 5-*bis* le parole “Il gestore verifica” sono sostituite dalle seguenti parole: “Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all'articolo 24, comma 2-*quater*, lettera *c*), il gestore verifica”;

c) dopo il comma 5-*ter* sono aggiunti i seguenti commi:

“5-*quater*. Il gestore assicura che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.

5-*quinquies*. Il gestore del portale assicura che:

(i) per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2412 e che le offerte effettuate entro tali limiti siano rivolte ai soli investitori individuati all'articolo 24, commi 2, e 2-*quater*;

- (ii) per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall'articolo 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.”;

B. all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti lettere:

“h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dei limiti posti dal codice civile e dalle leggi speciali per l'emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di piccole e medie imprese;

h-ter) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 24, comma 2-*quater*;

h-quater) alle misure predisposte per la gestione e il funzionamento della bacheca elettronica, in caso di sua istituzione;”;

C. all'articolo 15,

a) al comma 1, dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti lettere:

“d-bis) i limiti all'emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili;

d-ter) i limiti posti dall'articolo 24, comma 2-*quater*;”;

b) al comma 2, le parole “Il gestore assicura” sono sostituite dalle seguenti parole: “Fermo quanto previsto dall'articolo 13, commi 5-*quinquies* e dall'articolo 24, comma 2-*quater*, il gestore assicura”;

D. all'articolo 16,

a) al comma 1, lettera *a*),

i. le parole “significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta,” sono sostituite dalle seguenti parole: “fatti nuovi significativi intervenuti, errori materiali o imprecisioni rilevati nel corso dell'offerta, atti ad influire sulla decisione dell'investimento;”;

b) al comma 1, dopo la lettera *d-bis)* sono aggiunte le seguenti lettere:

“d-ter) le categorie di investitori a cui è riservata l'offerta di obbligazioni o titoli di debito;

d-quater) l'indicazione dei limiti posti dall'articolo 2412 del codice civile per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dell'articolo 2483 del codice civile per l'emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, nonché degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile;

d-quinquies) le informazioni circa l'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall'offerente.”;

E. all'articolo 21, comma 3, lettera *b*), dopo le parole “con riferimento alle stesse” sono aggiunte le seguenti parole: “, con separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli di capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito”;

6) nella Parte II, Titolo IV, all'articolo 23, comma 1, lettera *b*), numero 1, dopo le parole “raccolta di capitale” sono soppresse le seguenti parole: “di rischio”;

7) nella Parte III,

A. all'articolo 24,

a) al comma 1,

i. alla lettera *a*), prima delle parole “il diritto di recesso” sono aggiunte le seguenti parole: “in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale,”;

ii. alla lettera *a*), dopo le parole “delle proprie partecipazioni” sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero clausole che attribuiscono un analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni,”;

iii. dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera:

“*b-bis*) in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l'articolo 2483, comma 1, del codice civile.”;

b) al comma 2,

i. le parole “Ai fini del perfezionamento” sono sostituite dalle seguenti parole: “In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, ai fini del perfezionamento”;

ii. dopo le parole “portafoglio di strumenti finanziari” sono aggiunte le seguenti parole: “di cui al Testo Unico”;

iii. le parole “in contante” sono sostituite con le seguenti parole: “di denaro”;

iv. dopo il romanino *ii*) è aggiunto il seguente paragrafo:

“In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.”;

c) al comma *2-bis* le parole “in contante” sono sostituite con le seguenti parole: “di denaro”;

d) dopo il comma *2-ter* sono aggiunti i seguenti commi:

“*2-quater.* Il gestore assicura che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori professionali, ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati:

- a) investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro;
- b) investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in un'offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- c) investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

2-quinquies. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria indicata al comma *2-quater*, lettera a) il soggetto interessato presenta al gestore una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria indicata al comma *2-quater*, lettera c), l'intermediario finanziario produce una dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l'investimento per conto di un cliente, nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio; nel caso in cui l'investimento sia effettuato nell'ambito del servizio di consulenza ricevuto, il soggetto interessato presenta al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata dall'intermediario che ha prestato il servizio.”;

B. all'articolo 25, comma 2,

- a) dopo le parole “Gli investitori” sono soppresse le seguenti parole: “diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2,”;
- b) dopo le parole “è definitivamente chiusa” sono aggiunte le seguenti parole: “o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari”;
- c) dopo le parole “un fatto nuovo” è aggiunta la seguente parola: “significativo”;
- d) dopo le parole “un errore materiale” sono aggiunte le seguenti parole: “o un'imprecisione”;

C. dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 25-*bis*
(*Bacheca elettronica*)

1. I gestori possono istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di *crowdfunding* svolta sul proprio portale.

2. Ai fini del comma 1 il gestore non svolge attività volte ad agevolare l'incontro della domanda ed offerta degli strumenti finanziari presenti nella bacheca elettronica, diverse dalla

comunicazione in forma riservata dei dati relativi ai soggetti interessati al trasferimento degli strumenti finanziari.”;

8) nell' Allegato 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. alla sezione A, punto 5-*bis*, le parole “la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-*bis*, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto” sono sostituite con le seguenti parole: “se intende istituire una bacheca elettronica”;

B. alla sezione B, nel punto 4,

a) la parola “previsti” è sostituita con la seguente parola: “previste”;

b) dopo il punto 12 sono aggiunti i seguenti punti:

“12-*bis*. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-*bis*, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto;

12-*ter*. la descrizione delle misure predisposte per assicurare che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito siano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio;

12-*quater*. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 24, comma 2-*quater*;

12-*quinquies*. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto degli articoli 2412 e 2483 del codice civile, nonché degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile all'emissione di titoli di debito;

12-*sexies*. in caso di istituzione di una bacheca elettronica la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto dell'articolo 25-*bis*, comma 2, e per evitare che, in assenza di autorizzazione, l'implementazione della medesima bacheca elettronica comporti la prestazione di servizi e attività di investimento soggette a riserva di legge.”;

9) nell' Allegato 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. al punto 3,

a) alla lettera c) sono eliminate le seguenti parole: “della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente,”;

b) alla lettera c) dopo le parole “modalità di esercizio” sono aggiunte le seguenti parole: “, dell'eventuale destinazione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, nonché, nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente. In caso di strumenti finanziari di nuova emissione, descrizione delle delibere societarie in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi”;

c) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente lettera:

“*c-bis*) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, eventuali clausole di subordinazione, la durata e le ulteriori condizioni;”;

B. al punto 4,

a) dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente lettera:

“*a-bis*) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito, descrizione dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dall’articolo 24, comma 2-*quater*, nonché degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile;”;

b) alla lettera *d*) prima delle parole “descrizione delle modalità di calcolo” sono aggiunte le seguenti parole: “nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio,”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I gestori già autorizzati che intendano offrire obbligazioni o titoli di debito, o istituire una bacheca elettronica, dovranno fornire alla Consob le relative informazioni previste nei punti 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* della sezione B dell’Allegato 2, 45 giorni prima dell’avvio di tale operatività.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹ ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

10 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 25.10.2019.

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI
IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI E ULTERIORI PROPOSTE
DI INTERVENTO**

**Documento per la consultazione
15 febbraio 2019**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **28 febbraio 2019** *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno](#),

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. Premessa

Con il presente documento si sottopongono alla consultazione del mercato alcune proposte di modifica del Regolamento in materia di mercati (di seguito “Regolamento Mercati”), adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

L’attività di revisione si incentra sugli aspetti, illustrati nei paragrafi che seguono, concernenti:

1. le attività connesse e strumentali del gestore del mercato regolamentato;
2. la comunicazione in materia di esenzione per l’attività accessoria in derivati su merci.

Di seguito si procede ad una rappresentazione dei prospettati interventi che si sottopongono alla consultazione del mercato, unitamente ai profili e alle questioni che hanno formato oggetto delle scelte di regolazione sottese.

2. Le modifiche regolamentari

2.1 Disciplina delle attività connesse e strumentali

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea pone l'esigenza di fronteggiare le connesse implicazioni per i mercati finanziari e, in particolare, di gestire il ricollocamento di operatori, attualmente stabiliti nel Regno Unito, nei centri finanziari europei al fine di potere proseguire la loro operatività nell'Unione.

Al fine di sostenere eventuali iniziative intraprese dall'industria finanziaria in vista della Brexit e nell'ottica di preservare l'interesse di operatori esteri verso la piazza finanziaria italiana occorre adottare misure funzionali a consentire - nell'attuale contingenza storica - alle infrastrutture di *trading* e ad altre piattaforme finalizzate a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di strumenti finanziari, la prosecuzione di attività e le relative opportunità di sviluppo, che siano di interesse per l'Italia.

Per effetto del programmato recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il problema si pone in particolare per i soggetti che gestiscono piattaforme finalizzate a mettere in contatto le società che intendono reperire capitali con gli investitori istituzionali. Diviene pertanto auspicabile l'approntamento di un regime domestico *ad hoc*, strumentale a consentire l'avvio, nel sistema finanziario nazionale, di modelli di *business* quale quello sopra descritto, che presentano il pregio di avvicinare le società ai mercati di capitali.

Un primo limitato intervento ai fini dell'individuazione di una cornice normativa entro cui inquadrare la nuova operatività di siffatti operatori, ad esito di scelte di *relocation*, appare configurabile nell'ampliamento del perimetro della disciplina nazionale delle attività connesse e strumentali che il gestore del mercato regolamentato è legittimato a svolgere, direttamente o tramite società in cui abbia assunto partecipazioni.

In proposito, si rammenta come l'art. 64, co. 4, lett. a), del TUF riservi alla Consob il potere di individuare, con regolamento, le attività connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato.

In esercizio dell'indicata delega regolamentare, l'art. 4, co. 1, del Regolamento Mercati stabilisce un elenco di attività connesse e strumentali, in particolare:

- a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
- b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;
- c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- d) promozione dell'immagine del mercato, anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti, e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;
- e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;
- f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.

Da ultimo l'art. 4, co. 2, della menzionata fonte di rango secondario consente inoltre ai gestori di mercati regolamentati di assumere partecipazioni:

- (i) in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui all'art. 4, co. 1;
- (ii) nelle controparti centrali e nei depositari centrali;
- (iii) in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione.

Dall'analisi del quadro normativo di riferimento emerge un elenco chiuso di attività connesse e strumentali che un gestore del mercato regolamentato può svolgere al cui interno, tuttavia, trovano spazio alcune attività definite in termini estensivi e pertanto tali da ricomprendere, in prospettiva evolutiva, nuove fattispecie emergenti nella realtà dei mercati.

Più nel dettaglio, il primo comma del citato art. 4 elenca le attività che il gestore può esercitare direttamente e, nel secondo comma, viene disciplinata la facoltà del gestore stesso di detenere partecipazioni anche in società che a loro volta svolgano (in via prevalente/esclusiva) una o più delle attività connesse e strumentali ovvero in società che gestiscano altre sedi di negoziazione (MTF e OTF).

Alla luce delle scelte strategiche che si impongono - a livello nazionale - in concomitanza con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, si propone un intervento di modifica al Regolamento Mercati della Consob al fine di consentire ai gestori dei mercati regolamentati di svolgere l'attività di facilitazione dell'incontro tra società che intendono procedere alla raccolta di capitali e investitori istituzionali/professionali che indicano le proprie manifestazioni di interesse su specifici strumenti finanziari di quelle società; tale modello operativo non appare, infatti, ascrivibile all'attività accessoria e strumentale consistente nella *“predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso”* (cfr. art. 4, co. 1, lett. f), del Regolamento Mercati).

Il tipo di attività descritto appare piuttosto riconducibile all'attività di “mediazione” avente a oggetto strumenti finanziari, la quale ai sensi della MiFID e del TUF (cfr. art. 1, co. 5-sexies) è ricompresa nell'ambito del servizio di investimento di “ricezione e trasmissione di ordini”, per il cui esercizio è richiesta un'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni MiFID II e, quindi, del TUF. I soggetti svolgenti l'attività *de qua*, pertanto, assumerebbero la veste formale di Sim.

Tutto quanto premesso, si ritiene opportuno intervenire sulle disposizioni della normativa secondaria concernenti le partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato (comma 2) e, dunque, sulle attività dallo stesso esercitabili indirettamente.

L'ipotizzata modifica risulterebbe così preordinata a consentire al gestore del mercato regolamentato di assumere partecipazioni in società costituite in forma di Sim, autorizzate esclusivamente all'esercizio del servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini le quali svolgono in concreto l'attività di mediazione.

Non si rilevano criticità nel fatto che il gestore di un mercato regolamentato detenga in via di principio una partecipazione nel capitale sociale di una Sim, dal momento che:

- a) nessuna disposizione pone un divieto espresso in tal senso e, anzi, proprio l'art. 4, co. 2, del Regolamento Mercati - che consente le partecipazioni in “società” che svolgono le attività connesse e strumentali - non sembra porre alcun vincolo rispetto alla forma giuridica delle medesime società, nelle quali potrebbero essere ricomprese le Sim;

- b) la possibilità espressamente riconosciuta ai gestori dei mercati di possedere partecipazioni in società che gestiscono altre sedi di negoziazione (tra le quali figurano indubbiamente le Sim autorizzate all'esercizio delle attività di gestione di MTF e OTF) reca una conferma indiretta della legittimità di tale opzione.

La modifica regolamentare è rispettosa dell'opportunità di assicurare un collegamento funzionale tra l'attività principale di gestione di una sede di negoziazione e quelle "accessorie", per quanto svolte in via indiretta. La possibilità di assumere una partecipazione in una Sim che svolga un'attività che si inquadra nell'ambito della "mediazione" ai sensi del TUF, appare infatti meritevole di valorizzazione, visto che quest'ultima condivide con la gestione di una sede di negoziazione la funzione di "facilitare" l'incontro della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari.

Tale ragionevolezza permane anche qualora il sistema di mediazione sia finalizzato all'accesso di un emittente al mercato dei capitali, visto che, per un verso, trattasi pur sempre di un'attività prodromica allo sviluppo del mercato secondario e, per l'altro, di un'attività che le sedi di negoziazione già svolgono come strumento per facilitare la raccolta di capitale da parte di società emittenti (v. peraltro la Comunicazione Consob n. 0092492/2016 sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale).

Poste tali premesse, si riporta, di seguito, la proposta di modifica dell'art. 4 del Regolamento Mercati:

Art. 4

(Attività connesse e strumentali)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 64, comma 7, del Testo Unico, i gestori dei mercati regolamentati possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:

- a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
- b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;
- c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- d) promozione dell'immagine del mercato, anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti, e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;
- e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;
- f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.

2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, ~~nonché~~ in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, **nonché in società autorizzate al solo servizio di ricezione e trasmissione di ordini**

che svolgono in via esclusiva l'attività di mediazione, così come definita dall'articolo 1, comma 5-sexies, del Testo Unico.

Si evidenzia, per completezza, che sulla descritta proposta modifica sarà inoltre necessario acquisire:

- l'intesa della Banca d'Italia, prescritta ai sensi dell'art. 62-*quater*, co. 2, lett. a), del TUF, con riferimento all'esercizio del potere regolamentare previsto dall'art. 64, co. 4, del TUF per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;
- il parere della Banca d'Italia, in ossequio a quanto disposto nel terzo comma dell'art. 62-*quater* del TUF, relativamente alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

2.2. Comunicazioni in materia di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci

Si illustra altresì la modifica che si intende apportare all'art. 65, co. 4, del Regolamento Mercati rubricato "*Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione*"¹.

In particolare, il quarto comma del citato art. 65 disciplina la comunicazione funzionale a fruire dell'esenzione, prevista da MiFID II, per le attività in derivati su merci che rivestano carattere accessorio rispetto all'attività principale della persona e del gruppo cui la stessa appartiene.

La disciplina MiFID II (ivi incluso, quindi, l'obbligo di essere autorizzato all'esercizio dei servizi di investimento) non trova applicazione per alcuni soggetti che godono di una serie di esenzioni, dettate nell'art. 2 della medesima Direttiva e recepite nell'art. 4-*terdecies* del TUF.

Tra queste figura, nell'art. 4-*terdecies*, co. 1, lett. *l*), punti *i*) e *ii*), l'esenzione riservata a coloro che negoziano in conto proprio c.d. "puro" derivati su merci (eccetto, quindi, coloro che negoziano in conto proprio in esecuzione di ordine di un cliente).

Detti soggetti beneficiano dell'esenzione a condizione che tale attività rivesta carattere accessorio rispetto all'attività principale della persona e del gruppo cui la stessa appartiene (e che non siano impiegate tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza).

Nella prassi applicativa, la comunicazione richiesta ai medesimi soggetti dal citato quarto comma dell'art. 65 del Regolamento Mercati, ha suscitato taluni dubbi interpretativi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- contenuto delle informazioni richieste al momento della comunicazione;
- riferimento temporale dell'*assessment* a seguito dei quali un soggetto può qualificare la propria attività in termini di accessorialità.

Con riguardo a entrambi i profili, la regolamentazione europea di secondo livello (*cf.* Regolamento delegato (UE) 2017/592) ha integrato la MiFID II dettando le "*norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale*".

¹ Per limiti di posizione si intendono, ai sensi della disciplina MiFID II, i limiti alle posizioni nette detenibili su derivati su merci negoziati su una sede di negoziazione e fuori mercato (OTC).

Vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 2 e 3 del citato Regolamento delegato, i quali dettano il contenuto dei due diversi test che fondano la valutazione dell'accessorietà delle attività in derivati su merci, basati su dei calcoli relativi all'attività di negoziazione del gruppo di cui la singola entità è parte² e al capitale³.

Con riferimento alla procedura di calcolo, il successivo art. 4 del medesimo regolamento delegato descrive dettagliatamente la tempistica da rispettare nell'effettuazione dei citati calcoli e l'ambito temporale di riferimento⁴.

Si propone, pertanto, nell'ottica del più agevole adempimento dell'obbligo di comunicazione sancito nel quarto comma dell'art. 65 del Regolamento Mercati, di:

- a) inserire direttamente il riferimento alle “risultanze dei calcoli” di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/592 come oggetto della comunicazione, con contestuale eliminazione dell'attuale riferimento alla dettagliata descrizione e valutazione delle condizioni e delle circostanze indicate nei medesimi articoli;
- b) aggiungere un riferimento espresso alla circostanza che tali calcoli siano effettuati in conformità con la procedura appositamente delineata nell'art. 4 del Regolamento delegato, la quale determina sia la tempistica cui si riferiscono i calcoli sia quella per la loro effettuazione.

Appare utile evidenziare, infine, che tale revisione non implica alcuna modifica di carattere sostanziale all'obbligo informativo previsto nell'art. 65 del Regolamento Mercati ma risulta meramente finalizzata a meglio chiarirne il significato. A tale scopo, si è ritenuto opportuno specificare anche l'ambito di applicazione della normativa, in modo da chiarire nel primo periodo che la comunicazione di accessorietà dell'attività in derivati è riservata a quei soggetti (specificati sopra) che, avvalendosi dell'esenzione prevista dalla MiFID II, non intendano richiedere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento.

Si segnala, infine, che, il quadro regolamentare si è arricchito di ulteriori elementi interpretativi, anche in ragione del costante aggiornamento delle Q&A redatte dall'ESMA in materia di limiti di posizione.

Pertanto si propone di procedere alla seguente modifica:

Art. 65
(Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione)

² Più nel dettaglio, il primo test è funzionale a determinare se le persone del gruppo detengono una quota significativa di mercato in relazione alle dimensioni del mercato di una data classe di attività a livello europeo; consiste, pertanto, nel confronto tra il valore dell'attività di negoziazione di una persona e l'attività di negoziazione complessiva dell'Unione, verificando che il valore risulti inferiore alle soglie predefinite dal Regolamento delegato e differenziate per ciascuna classe di attività considerato che i mercati delle merci differiscono in termini di dimensioni, numero di partecipanti al mercato e livello di liquidità.

³ Il secondo test è funzionale a stabilire se le attività in derivati possano essere considerate una minoranza delle attività del gruppo, in base a dei calcoli relativi al valore delle attività e al capitale impiegato.

⁴ Il calcolo del valore delle attività di negoziazione e del capitale di cui agli articoli 2 e 3 si basa sulla media semplice delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione durante i tre periodi annuali di calcolo precedenti la data del calcolo. I calcoli vengono effettuati annualmente nel primo trimestre dell'anno di calendario che segue un periodo annuale di calcolo.

...omissis...

4. I soggetti di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob ~~una~~ **la** richiesta di autorizzazione **all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento** comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale. **A tal fine fornendo forniscono alla Consob una dettagliata descrizione e valutazione le risultanze dei calcoli delle condizioni e circostanze** di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592, **effettuati in conformità alla procedura dettata dall'articolo 4 del citato regolamento.**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 20249 DEL 28 DICEMBRE 2017 RECANTE NORME DI
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 IN MATERIA DI MERCATI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

5 SETTEMBRE 2019

SEZIONE I - MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Motivazione e obiettivi del provvedimento

Il presente atto illustra l'intervento di rivisitazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 (per l'innanzi, "Regolamento Mercati").

L'attività di revisione si incentra, in particolare, sulla disciplina delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato e dei connessi obblighi informativi, nonché sulle comunicazioni dovute in merito all'esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci.

Nel prosieguo si riporta una sintetica esposizione delle modifiche apportate al testo regolamentare, unitamente ai profili e alle questioni che hanno formato oggetto delle scelte di regolazione sottese.

2. Descrizione dell'intervento regolamentare

2.1 Disciplina delle attività connesse e strumentali e delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato

L'art. 4 del Regolamento Mercati elenca nel primo comma le attività connesse e strumentali che il gestore può esercitare. Il secondo comma, poi, consente al gestore stesso di detenere partecipazioni in società che a loro volta svolgano, in via prevalente/esclusiva, una o più delle attività connesse e strumentali, nonché nelle controparti centrali e nei depositari centrali e in società che gestiscano altre sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF e OTF)¹.

¹ In attuazione dell'indicata delega normativa, l'art. 4, comma 1, del Regolamento Mercati ha stabilito un elenco di attività connesse e strumentali, in particolare:

- a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
- b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;
- c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- d) promozione dell'immagine del mercato, anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti, e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;
- e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;
- f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.

Inoltre, l'art. 4, comma 2, della menzionata fonte di rango secondario consente ai gestori di mercati regolamentati di assumere partecipazioni:

Con l'intervento modificativo proposto si intende estendere il novero delle partecipazioni detenibili anche in società autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini nella misura in cui l'attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari (quando la conclusione del contratto non abbia luogo per il tramite del circuito stesso), anche al fine di facilitare l'incontro tra le società che intendono fare ricorso al mercato dei capitali e gli investitori.

Tale tipologia di attività si allinea solo parzialmente a quella indicata al comma 1, lettera *f*)², del medesimo art. 4 del Regolamento Mercati, per ciò che riguarda la predisposizione e gestione di un "circuito informativo" finalizzato all'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari, ma se ne differenzia fra l'altro perché l'accesso è consentito anche a soggetti diversi dai soggetti abilitati e, dunque, anche ad emittenti e investitori professionali.

La soluzione normativa adottata permette infatti di superare la limitazione dell'accesso ai circuiti informativi delineata nell'art. 4, comma 1, lettera *f*), e altresì consente l'acquisizione della partecipazione anche nel caso in cui l'attività, per le caratteristiche specifiche assunte dal circuito informativo, configuri il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Inoltre, in considerazione delle perplessità espresse in sede di consultazione in merito ai profili di conflitto di interesse potenzialmente derivanti dalla prospettata modifica della disciplina delle partecipazioni detenibili si è, parimenti, provveduto a realizzare un'integrazione degli obblighi informativi posti in capo al gestore del mercato regolamentato.

Più esattamente, è stato apportato un contestuale ampliamento della comunicazione richiesta al gestore che intenda svolgere un'attività accessoria e strumentale o acquisire le partecipazioni (art. 21, comma 1, del Regolamento Mercati), al fine di richiedere un'apposita informativa in merito alle misure organizzative volte a garantire la separatezza tra le differenti aree di operatività e a identificare e gestire eventuali situazioni di conflitti di interesse. L'ampliamento dei contenuti della comunicazione alla Consob consentirà all'autorità di valutare tanto la sussistenza (o meno) di situazioni di conflitto di interessi quanto l'adeguatezza dei presidi organizzativi adottati rispetto ai possibili conflitti di interessi.

2.2 Ulteriori esigenze di revisione

Una specifica esigenza di modifica ha interessato l'art. 65 del Regolamento Mercati - concernente le comunicazioni in materia di esenzione dai limiti alle posizioni nette detenibili in derivati su merci negoziati su una sede di negoziazione e fuori mercato - nella parte in cui disciplina la comunicazione funzionale proprio a fruire dell'esenzione, prevista da MiFID II, per le attività in

-
- (i) in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui all'art. 4, comma 1;
 - (ii) nelle controparti centrali e nei depositari centrali;
 - (iii) in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione.

² L'art. 4, comma 1, lettera *f*), del Regolamento Mercati annovera tra le attività connesse e strumentali la "predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso".

derivati su merci che rivestano carattere accessorio rispetto all'attività principale della persona e del gruppo cui la stessa appartiene (*cf.* comma 4).

Al precipuo scopo di chiarire la portata dell'obbligo informativo in esame e di consentirne un più agevole adempimento si è ritenuto opportuno, anche in accoglimento delle perplessità evidenziate in occasione dell'interlocazione svolta con il mercato, apportare minimali modifiche, per il cui dettaglio si rinvia alla sottostante Tabella.

Da ultimo è stata apportata una modifica di *fine tuning* nell'art. 15 della ripetuta fonte regolamentare al fine di realizzare un allineamento terminologico con la definizione di “*gestore del mercato*”, contenuta nell'art. 1 del TUF.

2.3 Disciplina delle società con azioni quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società

In concomitanza con gli illustrati interventi emendativi operati nella regolazione domestica si è colta altresì l'occasione per introdurre una modifica nelle disposizioni attuative dell'art. 66-*bis* del TUF, in materia di condizioni per la quotazione di determinate società, contenute nel Capo IV del Titolo I della Parte II del Regolamento Mercati e, più nello specifico, nelle previsioni transitorie e finali per gli emittenti sottoposti a direzione e coordinamento di altra società, contenute nell'art. 18.

Il comma 1, secondo e terzo periodo, dell'art. 18 recava previsioni di carattere transitorio introdotte nel previgente Regolamento Mercati del 2007, in base alle quali le società con azioni quotate che venivano sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società dovevano:

- adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 16 nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione;
- trasmettere alla Consob il piano di adeguamento alle condizioni previste dalla disciplina normativa e il calendario predisposto per la relativa attuazione;
- comunicare al mercato gli elementi essenziali di siffatto piano e le informazioni sull'attuazione dello stesso nella documentazione contabile periodica.

In base alle evidenze accumulate nel concreto funzionamento delle norme e nel proposito di perseguire un continuo miglioramento della qualità della regolamentazione, si è ritenuto di emendare l'art. 18 dalle prescrizioni sopra riportate. A un attento esame della disposizione in commento appare, infatti, che la previsione del termine di adeguamento di diciotto mesi dall'inizio dell'eventuale attività di direzione e coordinamento, per le ragioni di seguito esposte, non risulta necessaria né del tutto adeguata al contenuto degli obblighi stabiliti dall'art. 16 del medesimo Regolamento Mercati.

In primo luogo si osserva come, in relazione agli adeguamenti di *governance* concernenti la composizione dei comitati endoconsiliari e, ove applicabile, dell'organo amministrativo - richiamati nella lettera *d*) dell'art. 16 - il comma 3 del medesimo articolo disponga che “*Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza*”. Pertanto, relativamente a tale condizione, la disposizione transitoria necessaria per l'adeguamento è già presente nell'art. 16 medesimo.

Con riguardo alle ulteriori condizioni previste nell'art. 16, comma 1, si osserva come l'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'art. 2497-bis, comma 1, del codice civile, richiamato dalla lettera *a*) del citato comma 1, non possa essere rinviato di diciotto mesi ma, ai sensi della richiamata disciplina civilistica, debba invece essere immediatamente successivo all'inizio dell'attività di direzione e coordinamento; un rinvio di tale adempimento può comportare, infatti, una responsabilità in capo agli amministratori ai sensi del medesimo art. 2497-bis, comma 3, c.c.³.

Anche le condizioni *sub* lettere *b*) e *c*) dell'art. 16, relative alla sussistenza di un'autonoma capacità negoziale, nonché alla inesistenza di un rapporto di tesoreria accentrata con la capogruppo non rispondente all'interesse sociale, debbono necessariamente essere intese, per loro natura, come condizioni a cui le società devono immediatamente ottemperare, non essendo immaginabile un termine di diciotto mesi in cui sussistano condizioni contrarie all'interesse sociale o che limitino l'autonomia gestionale dell'emittente.

L'esperienza di vigilanza dell'autorità consente inoltre di supportare quanto sopra illustrato. Difatti, in relazione alle società già soggette all'attività di direzione e coordinamento in fase di ammissione a quotazione, che costituiscono la casistica più frequente, il rispetto delle condizioni richiamate dal succitato art. 16 del Regolamento Mercati viene valutato in fase di istruttoria e reso esplicito in appositi paragrafi del prospetto informativo.

Per quanto concerne la verifica del rispetto dei requisiti in parola per le società che sono state assoggettate a direzione e coordinamento dopo la quotazione, le evidenze rivenienti dalla vigilanza confermano che l'adeguamento alla disciplina è stato immediato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, per la costituzione dei Comitati (di *governance*).

SEZIONE II - ESITI DELLA CONSULTAZIONE

1. **Analisi dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione sulle proposte di modifica regolamentare**

La Consob ha provveduto allo svolgimento di un periodo di consultazione pubblica con gli operatori del mercato nel periodo compreso tra il 15 e il 28 febbraio 2019, in ordine alle proposte di modifica da apportare al Regolamento Mercati relativamente a:

1. le attività connesse e strumentali del gestore del mercato regolamentato;
2. la comunicazione in materia di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci.

³ Ai sensi dell'art. 2497-bis, commi 1 e 3, c.c. "*1. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.*

[...]

3. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo [...] sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi."

In risposta al documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti **n. 5** soggetti⁴:

Soggetto	Categoria	Settore
Associazione Italiana per l'analisi finanziaria (AIAF)	Associazione	analisi finanziaria
Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader (AIGET)	Associazione	energia
Anigas	Associazione	energia
Associazione Intermediari Mercati Finanziari (Assosim)	Associazione	intermediari finanziari
European Federation of Energy Traders (EFET)	Associazione	energia

Per una completa disamina dei contributi resi dai rispondenti in occasione della pubblica consultazione, si rinvia alla sottostante tabella, suddivisa in tre colonne recanti rispettivamente: 1) le disposizioni del Regolamento della Consob sottoposte a consultazione; 2) l'illustrazione delle osservazioni espresse sul testo proposto in consultazione e le conseguenti valutazioni; 3) gli emendamenti apportati all'articolato ad esito del coinvolgimento degli *stakeholder*.

⁴ Le risposte alla consultazione sono integralmente pubblicate sul sito www.consob.it.

TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo I Disciplina delle sedi di negoziazione Capo I Requisiti del gestore del mercato regolamentato</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Attività connesse e strumentali)</p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 64, comma 7, del Testo Unico, i gestori dei mercati regolamentati possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:</p> <p>a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;</p> <p>b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;</p> <p>c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Sono state presentate le seguenti considerazioni in merito al rispetto della disciplina concernente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il market abuse</i>: per effetto del contestuale svolgimento di attività di mercato regolamentato (con i conseguenti obblighi di segnalazione di operazioni sospette di abuso) e di mediazione, il mercato eserciterebbe un controllo su sé stesso per il tramite del mediatore. Tale situazione richiederebbe una specifica previsione di terzietà; - <i>i conflitti di interesse</i>: la concomitante attività di gestore del mercato regolamentato, tenuto al rispetto di regole non discriminatorie per l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e di mediazione, porrebbe un problema di conflitto di interessi o, quantomeno, il sospetto di una lesione di neutralità; - <i>l'abuso di posizione dominante</i>: l'abuso di posizione, lesivo della concorrenza, potrebbe configurarsi in relazione alla rilevanza della dimensione delle due attività. <p>I profili critici riscontrati esigono, pertanto, un'attenta analisi e una specifica previsione normativa per mitigarne gli effetti ovvero, in <i>extrema ratio</i>, l'eliminazione della proposta di integrazione della disposizione (AIAF).</p> <p>Si stigmatizza ulteriormente l'ipotesi di intervento regolamentare prospettato per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incoerenza, rispetto all'analisi svolta nel Quaderno 	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Attività connesse e strumentali)</p> <p>...omissis...</p> <p>2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonché in società</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;</p> <p>d) promozione dell'immagine del mercato, anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti, e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;</p> <p>e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;</p> <p>f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.</p> <p>2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonché in società autorizzate al solo servizio di ricezione e trasmissione di ordini che svolgono in via esclusiva l'attività di</p>	<p>giuridico n. 20 (<i>"La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il golden power dello Stato italiano e le infrastrutture finanziarie"</i>), in merito all'esercizio del <i>golden power</i> esteso dalla L. n. 172/2017 alle infrastrutture finanziarie di mercato. Tale osservazione si fonda, in ultima analisi, sulla circostanza per cui si consentirebbe, seppur indirettamente, al Gruppo London Stock Exchange, che attualmente controlla Borsa Italiana, di avere accesso alle attività riservate dal legislatore agli intermediari finanziari italiani;</p> <ul style="list-style-type: none"> - difficile connessione tra la natura pubblicistica delle attività di controllo demandate dall'ordinamento al gestore del mercato, sia pure per il tramite di società partecipate, e attività <i>profit driven</i> diverse dalla gestione delle piattaforme stesse e dalle attività a questa strettamente connesse e strumentali; - presenza di conflitti di interesse, gestibili sul piano formale, nel demandare ad entità appartenenti allo stesso gruppo l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari sulle piattaforme di mercato e gli eventuali collocamenti prodromici a tale ammissione alle negoziazioni, a danno della fiducia dei risparmiatori nei mercati finanziari e dell'economia nazionale; - violazione del <i>level playing field</i> tra gestori di mercati regolamentati a livello europeo; - perplessità nell'inquadramento dell'attività di facilitazione dell'incontro tra società che intendono reperire capitali e investitori istituzionali nella mediazione (e nel considerare emittenti ed investitori istituzionali alla stregua di investitori), in luogo di ricondurre l'attività di messa in 	<p>autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini la cui attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 (<i>Comunicazioni relative alle attività connesse e strumentali</i>)</p> <p>1. I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali e su all'intenzione di acquisire le partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 2. Tale informativa fornisce altresì evidenza delle misure organizzative adottate al fine di tenere separate le differenti aree</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>mediazione, così come definita dall'articolo 1, comma 5-<i>sexies</i>, del Testo Unico.</p>	<p>contatto degli indicati soggetti al novero delle attività tipiche svolte sul mercato primario da soggetti autorizzati al diverso servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrasto con la disciplina del TUF, di matrice MiFID, che richiede per gli intermediari abilitati un oggetto sociale esclusivo e lo svolgimento, oltre ai servizi di investimento, solo di attività connesse e strumentali ai primi (e pertanto diverse dai servizi o attività di investimento); - conflitto con il principio dell'oggetto sociale esclusivo dei gestori, in quanto la modifica proposta consentirebbe agli stessi l'esercizio in via indiretta, mediante il regime delle partecipazioni detenibili, di un servizio di investimento, come tale non inquadrabile nelle attività connesse e strumentali; - impatti distorsivi dell'assetto concorrenziale: data la posizione di dominanza nel mercato di Borsa Italiana, verrebbe a porsi una relazione verticale (a monte) fra tale gestore delle infrastrutture su cui avviene la maggioritaria quota di negoziazioni di titoli finanziari italiani e (a valle) il mercato della negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, in cui operano intermediari finanziari come Sim e banche. La rimozione, prospettata dall'ipotizzata modifica, del vigente vincolo regolamentare, determinerebbe: <i>i</i>) l'ingresso di Borsa Italiana nel (contiguo) mercato su cui operano gli intermediari finanziari, con conseguente aumento del grado di integrazione verticale e concentrazione tra soggetti operanti a livelli diversi della filiera; <i>ii</i>) un indirizzamento di società che intendano quotarsi o collocare strumenti finanziari verso la propria 	<p>di operatività e delle procedure adottate per identificare chiaramente e gestire i potenziali conflitti di interesse.</p> <p>2. I gestori dei mercati regolamentati comunicano alla Consob la data di avvio dello svolgimento delle attività connesse e strumentali e l'avvenuta acquisizione delle indicate partecipazioni.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Sim; <i>iii</i>) in assenza di limiti o vincoli alla fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, un'acquisizione di quote del mercato a valle e l'improbabile ingresso di nuovi operatori, dotati di eguale struttura a due livelli e volumi minimi, tali da rappresentare un'effettiva alternativa (ASSOSIM).</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Nel respingere, nel merito, i rilievi sollevati in occasione della pubblica consultazione in ordine alla modifica dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Mercati, si espongono le seguenti considerazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Esclusività dell'oggetto sociale del gestore del mercato e svolgimento di attività a scopo di lucro</u> <p>Non si ritiene di accogliere i rilievi formulati al riguardo.</p> <p>In primo luogo si puntualizza come la previsione dell'oggetto sociale esclusivo del gestore del mercato non deriva da un intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale rispetto a una corrispondente disciplina europea, bensì da una scelta del legislatore nazionale dettata dall'esigenza di garantire una corretta gestione dei rischi sopportati dal gestore del mercato, in ragione della peculiarità della funzione dallo stesso svolta in relazione all'interesse pubblico.</p> <p>Del pari, non appaiono condivisibili le criticità espresse con riguardo all'esercizio di un'attività <i>profit-oriented</i> da parte del medesimo gestore.</p> <p>In senso contrario si ritiene che la medesima attività</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>principale di organizzazione e gestione di mercati regolamentati persegue uno scopo di lucro, specie nei casi di società di gestione quotate sui mercati.</p> <p>La <i>ratio</i> sottesa all’oggetto sociale esclusivo, dunque, non va ricondotta all’esigenza di limitare l’esercizio di attività lucrative, quanto invece all’opportunità di garantire la corretta gestione dei rischi in capo al gestore del mercato regolamentato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Non coincidenza tra attività connesse e strumentali e attività qualificate come servizi di investimento</u> <p>Appare utile rilevare come la stessa direttiva MiFID II consente espressamente al gestore del mercato di svolgere direttamente, in concomitanza con l’attività principale, anche quelle di gestione di MTF e OTF, le quali, ai sensi della MiFID, rientrano a tutti gli effetti tra i servizi e le attività di investimento.</p> <p>Nel rispetto della riserva di attività dettata dall’art. 18 del TUF, la proposta non ha inteso modificare le attività direttamente esercitabili dal gestore del mercato ma ha semplicemente riconosciuto allo stesso la possibilità di acquisire partecipazioni in un’entità giuridica distinta, ovvero una Sim, autorizzata a un unico tipo di servizio di investimento (nel caso di specie alla ricezione e trasmissione di ordini e limitatamente al caso in cui l’attività concretamente svolta consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l’inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>circuito stesso).</p> <p>○ <u>Presenza di conflitti di interesse</u></p> <p>Neppure fondata può ritenersi la criticità espressa con riguardo alla sussistenza, per effetto della prospettata ipotesi di modifica, di conflitti di interesse in capo al gestore del mercato, per ipotesi ravvisabile nel favorire, nella stessa fase di ammissione alle negoziazioni, strumenti finanziari precedentemente oggetto di attività di facilitazione (dell'incontro tra le imprese che intendono reperire capitali e gli investitori professionali) svolta da una società partecipata.</p> <p>L'insorgenza di situazioni di conflitto - problematica da sempre oggetto di grande attenzione da parte dei <i>regulator</i> e dei gestori dei mercati, considerati i rapporti che gli stessi intrecciano con soggetti diversi nelle varie attività che gestiscono - risulta in verità mitigata da rigorosi presidi di natura sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la predeterminazione, tra i contenuti necessari del regolamento dei mercati regolamentati, di regole chiare e trasparenti per l'ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari, altresì sottoposte al vaglio preventivo dell'autorità, che realizzano condizioni di parità di trattamento; - la disciplina di derivazione MiFID II che, all'art. 47, richiede ai gestori dei mercati regolamentati di adottare adeguate misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra 	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo buon funzionamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esistenza di una regolamentazione dei singoli conflitti di interesse, anche attraverso la predisposizione di apposite e specifiche procedure, connotate da un elevato grado di dettaglio, idonee ad arginare eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti da conflitti di interesse. <p>Ciò premesso, anche in considerazione delle perplessità esternate nel corso dell'interlocuzione con il mercato, si rappresenta di aver provveduto ad apportare un'integrazione nell'art. 21 del Regolamento mercati, che richiede ai gestori una preventiva informativa, da fornire alla Consob, in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni nelle entità indicate nell'art. 4.</p> <p>Più esattamente è stata realizzata una contestuale estensione dell'informativa da fornire alla Consob, che riguarderà anche le misure organizzative finalizzate a garantire la separatezza tra le differenti aree di operatività, nonché a presidiare e gestire eventuali conflitti di interesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Presunta incoerenza con la disciplina del <i>golden power</i></u> <p>L'argomentazione sostenuta non appare conferente con il tema delle partecipazioni detenibili <u>dal</u> gestore del mercato atteso che l'esercizio del <i>golden power</i> riguarderebbe eventuali cambiamenti significativi nelle partecipazioni di</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>controllo nel capitale <u>del</u> gestore del mercato. Come evidenziato anche nel citato Quaderno giuridico della Consob, il quadro normativo già consente alle Autorità di intervenire, ove necessario, in caso di accadimenti che possano impattare sull'infrastruttura di mercato.</p> <p style="text-align: center;">○ <u>Rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato</u></p> <p>L'asserita commistione dei controlli non appare nemmeno astrattamente realizzabile dal momento che, anche a seguito della modifica proposta, il gestore del mercato potrebbe assumere partecipazioni soltanto in una Sim autorizzata alla ricezione/trasmissione di ordini che si limiti a svolgere in concreto l'attività sopra illustrata: il gestore non potrebbe, pertanto, in nessun caso possedere partecipazioni in Sim che operano come partecipanti dei mercati gestiti.</p> <p>In secondo luogo, si evidenzia come l'attività di messa in contatto di imprese in cerca di finanziamenti e investitori si realizza necessariamente fuori dai mercati, tramite un'apposita e distinta piattaforma digitale, per cui qualora si verificasse su tale piattaforma un'ipotetica operazione sospetta di abuso [l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), si ricorda, copre anche strumenti in via di quotazione e strumenti non quotati di emittenti quotati] sarebbe la Sim stessa a essere tenuta direttamente al rispetto degli obblighi di segnalazione e sottoposta, pertanto, alle connesse sanzioni in caso di mancata osservanza degli stessi. In ogni caso appare determinante il rilievo che tale attività, essendo effettuata al di fuori dei mercati, non rientrerebbe nel monitoraggio cui è tenuto il gestore del</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>mercato ai fini dell'eventuale segnalazione di operazioni sospette.</p> <p style="padding-left: 40px;">○ <u>Impatti distorsivi dell'assetto concorrenziale</u></p> <p>In considerazione dei caratteri di generalità ed astrattezza della previsione normativa proposta non si ritengono i profili di contrasto del diritto <i>antitrust</i> rappresentati ostativi all'inserimento della nuova norma nel nostro ordinamento. Gli stessi, eventualmente, potranno motivare eventuali accertamenti in concreto connessi a potenziali comportamenti anticoncorrenziali del gestore del mercato che, al momento, non appaiono in alcun modo incentivati dalla mera introduzione della norma sulle attività connesse e strumentali, né ipotizzabili.</p> <p>In ogni caso, alla luce delle considerazioni sollevate nel corso della consultazione, si ritiene opportuno modificare la proposta di intervento prospettata al mercato nel proposito di perseguire un più chiaro inquadramento della fattispecie rilevante.</p> <p>Pertanto, si ravvisa l'esigenza di riformulare l'integrazione prospettata nel comma 2 in fase di consultazione in modo tale da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valorizzare il riferimento alla specifica attività che si intende attrarre nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Mercati; • limitare la possibilità di partecipazione del gestore di mercato in una Sim autorizzata alla ricezione e 	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>trasmissione di ordini ai soli casi in cui l'attività concretamente svolta consista nella predisposizione di un circuito informativo volto a permettere l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari e che non consente la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.</p> <p>Come già evidenziato, in ragione dei rilievi esternati nel corso dell'interlocuzione con il mercato in materia di conflitti di interesse, si rappresenta di aver altresì provveduto ad apportare un'integrazione nell'art. 21 del Regolamento mercati, che richiede ai gestori una preventiva informativa, da fornire alla Consob, in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni nelle entità indicate nell'art. 4.</p> <p>La presente modifica dell'obbligo di comunicazione, mediante l'esplicitazione delle indicate cautele, consentirà alla Consob di valutare l'adeguatezza dei presidi organizzativi adottati rispetto ai possibili conflitti di interessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Parte V LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SI MERCI Titolo II Obblighi informativi e di comunicazione sui limiti di posizione e sui controlli sulla gestione</p>	<p>OSSERVAZIONI Vengono suggerite ipotesi di riformulazione della disposizione in esame in modo da evitare alcuni dubbi interpretativi, in merito alle informazioni richieste ai soggetti interessati all'atto della comunicazione.</p> <p>In particolare una lettura dell'opzione normativa, sottoposta a consultazione del mercato, come volta ad includere nelle</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>delle posizioni in strumenti derivati su merci</p> <p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>4. I soggetti di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale. A tal fine forniscono alla Consob le risultanze dei calcoli di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592, effettuati in conformità alla procedura dettata dall'articolo 4 del citato regolamento.</p>	<p>comunicazioni dei partecipanti al mercato i valori numerici delle risultanze dei calcoli potrebbe comportare i seguenti problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggravio degli oneri amministrativi di <i>reporting</i>, a detrimento dei partecipanti al mercato; - disallineamento rispetto al principio di armonizzazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri e alla MiFID, che prevede solo di comunicare l'intenzione di avvalersi dell'esenzione prevista per le attività accessorie, fatta comunque salva l'eventuale richiesta da parte dell'autorità regolatrice, ad esito di una valutazione caso per caso, delle evidenze a fondamento di tale esenzione. In ossequio alla disciplina europea nessuno Stato membro avrebbe previsto l'obbligo di fornire le risultanze dei test alle autorità nazionali competenti, in considerazione del potere riconosciuto a queste ultime di acquisire informazioni dai soggetti interessati (EFET-ANIGAS-AIGET); - le potenziali modifiche del valore numerico delle risultanze dei calcoli, intervenute nel tempo, per motivi non imputabili al soggetto che effettua la comunicazione, ma in conseguenza di aggiornamenti delle "market size" di una data classe di attività a livello europeo, pubblicate dall'Esma (ANIGAS). <p>VALUTAZIONI</p> <p>La revisione ipotizzata nel presente articolo era stata posta in consultazione al dichiarato scopo di chiarire la portata dell'obbligo informativo previsto nel comma 4 dell'articolo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione e di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>4. I soggetti di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, entro il 1° aprile di ogni anno, alla Consob la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale. A tal fine forniscono alla Consob le risultanze dei calcoli di cui agli ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592, effettuati e in conformità alla procedura dettata dall'articolo 4 del citato</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>in esame e di agevolarne l'adempimento da parte degli operatori. Pertanto, si accoglie l'istanza di parziale riformulazione della disposizione per quanto concerne sia la rubrica dell'articolo sia il contenuto.</p> <p>Si è provveduto, conseguentemente, a modificare il testo per eliminare l'inciso relativo alle “<i>risultanze dei calcoli</i>”, in quanto potenzialmente fuorviante, alla luce delle considerazioni espresse dai rispondenti, di una modifica di natura sostanziale nel dettato della disposizione.</p> <p>Si conferma, altresì, la scelta di aggiungere un riferimento all'art. 4 della normativa europea di secondo livello, il quale determina dettagliatamente la procedura di calcolo dei test che fondano la valutazione dell'accessorietà delle attività in derivati su merci.</p> <p>Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Consob di richiedere la trasmissione degli esiti dei calcoli che giustificano la valutazione della propria attività in derivati su merci come accessoria, avvalendosi dei generali poteri informativi dettati dall'art. 62-<i>octies</i>, comma 1, lettera <i>a</i>) del TUF, richiamati dall'art. 68-<i>quinquies</i>, dedicato ai poteri della predetta autorità in materia di disciplina dei limiti di posizione.</p>	<p>regolamento.</p>

SEZIONE III - INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni oggetto di descrizione nella presente relazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, emanato ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina delle attività connesse e strumentali esercitabili e delle partecipazioni detenibili da parte del gestore di mercati regolamentati verrà analizzata con particolare riferimento alle cautele previste in merito all'opportunità di evitare l'insorgenza di situazioni di commistione di interessi nello svolgimento di attività diverse finalizzate al ricorso delle società al mercato dei capitali.



Delibera n. 21028

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, “TUF”), e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 64, comma 4, del TUF, il quale attribuisce alla Consob il potere di dettare misure regolamentari attinenti all’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati;

VISTO l’articolo 65-*septies*, comma 1, del TUF, secondo cui la Consob individua con regolamento gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento;

VISTO il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati (di seguito, “Regolamento mercati”);

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del Regolamento mercati che individua le partecipazioni che il gestore del mercato regolamentato può assumere in determinate società ivi espressamente indicate;

CONSIDERATA l’opportunità di procedere a un ampliamento del perimetro della disciplina delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento mercati, nel proposito di prevedere l’assunzione di partecipazioni da parte del gestore anche in società, autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, che predispongono e gestiscono circuiti informativi per l’inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari, anche al fine di facilitare l’incontro tra le società che intendono fare ricorso al mercato dei capitali e gli investitori;

CONSIDERATA, a completamento del descritto intervento regolamentare, l’esigenza di apportare una contestuale modifica nell’obbligo, posto in capo al gestore del mercato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento mercati, di fornire alla Consob una preventiva informativa in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all’acquisizione di partecipazioni di cui all’articolo 4 dell’indicato Regolamento;

CONSIDERATA inoltre l’utilità di realizzare taluni limitati interventi di aggiornamento della regolamentazione e di coordinamento della stessa con il livello normativo primario;

VALUTATE le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 15 febbraio 2019, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato Regolamento mercati;

VISTA l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2, lettera a), del TUF;

SENTITA la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 3, del TUF;

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati)

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, è modificato come segue:

- a)** nella Parte II, Titolo I, Capo I, all'articolo 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonché in società autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini la cui attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.”;
- b)** nella Parte II, Titolo I, il Capo IV è modificato come segue:
 - i)** all'articolo 15, comma 1, lettera c), punto *ii*), le parole “alla società di gestione” sono sostituite dalle seguenti: “al gestore”;
 - ii)** all'articolo 18, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)** la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Disposizioni finali”;
 - 2)** il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
- c)** nella Parte II, Titolo II, Capo I, all'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente: “I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali e sull'intenzione di acquisire le partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 2. Tale informativa fornisce altresì evidenza delle misure organizzative adottate al fine di tenere separate le differenti aree di operatività e delle procedure adottate per identificare chiaramente e gestire i potenziali conflitti di interesse.”;
- d)** nella Parte V, Titolo II, all'articolo 65, sono apportate le seguenti modifiche:
 - i)** nella rubrica dell'articolo, dopo le parole “limiti di posizione” sono aggiunte le seguenti: “e di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci”;
 - ii)** il comma 4 è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui all'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera l), punti *i*) e *ii*), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, entro il 1° aprile di ogni anno, la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù

dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592 e in conformità alla procedura dettata dall'articolo 4 del citato regolamento.”.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹ ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

¹ Pubblicata nella G.U. n. 212 del 10.9.2019.

**DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI
PENSIONE (COVIP)**

**COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI
FONDI PENSIONE**

DELIBERAZIONE del 22 maggio 2019

(G.U. 5 giugno 2019 n. 130)

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive

**LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE**

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. a), del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23 della medesima legge, recante disposizioni sui procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di COVIP e di altre Autorità di vigilanza;

Vista la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunità nel lavoro;

Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;

Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive, prevedendo che la fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tenere conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi e affidando alla COVIP il compito di vigilare al fine di garantire l'affidabilità, la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati, anche allo scopo di evitare discriminazioni;

Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro;

Viste le Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con Deliberazione del 21 settembre 2011;

Viste le Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2012, le quali hanno messo in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE;

Rilevata la necessità di dettare nuove disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive in conformità all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, al fine di tenere conto delle sopra citate Linee direttrici della Commissione europea;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 14 febbraio 2019;

ADOTTA

le seguenti Disposizioni:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:

- a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme indicate nell’art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005 che abbiano iscritti attivi;
- b) “discriminazione diretta e indiretta”: le situazioni individuate nell’art. 25 del decreto n. 198/2006;
- c) “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”: il Comitato previsto dagli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

Art. 2.

(Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione, le condizioni di accesso e la contribuzione)

1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b), del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.
2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

Art. 3.

(Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica)

1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. c), del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive che, rientrando nelle ipotesi indicate dall’art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 che erogano direttamente le prestazioni sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un’apposita relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un’indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.
5. Le forme di cui al comma 3 che erogano prestazioni tramite un’impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. Le forme che già hanno convenzioni in essere per l’erogazione delle prestazioni provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Gli adempimenti di cui al presente comma non trovano applicazione alle convenzioni per l’erogazione delle prestazioni che non consentono nuovi apporti contributivi.
6. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l’utilizzo del fattore ses-

so, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.

Art. 4.

(Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati)

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito *web* l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 30-*bis*, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.

Art. 5.

(Relazione della COVIP)

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con Deliberazione del 21 settembre 2011.

Il Presidente: PADULA

Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

Il presente documento, recante lo schema delle “*Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 13 maggio 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati

Roma, 28 marzo 2019

Relazione

Con il Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina recata del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

La COVIP ha ritenuto pertanto necessario adottare un apposito schema di Direttive al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di uniformarsi tempestivamente al nuovo quadro normativo.

Con le Direttive sono quindi dettate istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.

Le Direttive consentiranno ai soggetti vigilati di avviare le iniziative per l'adeguamento alle novità recate dal Decreto lgs. 147/2018, al fine di assicurare la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Il documento è articolato in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell'articolato del Decreto lgs. 252/2005, così da favorire l'immediata individuazione delle novità, degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

Le novità di maggiore rilievo apportate al Decreto lgs. 252/2005 attengono a due principali tematiche: il sistema di governo dei fondi pensione e le informative ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari.

Con riferimento alla *governance*, nelle Direttive sono esaminati i requisiti generali in materia di sistema di governo previsti per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, analizzando nel dettaglio ciascuna delle nuove funzioni fondamentali introdotte dal Decreto lgs. 147/2018, nonché i sistemi a esse connessi, anche in relazione alle funzioni e ai sistemi già esistenti secondo l'assetto organizzativo già delineato dalla COVIP in precedenti documenti, al fine di evitare sovrapposizioni. Viene specificato che non vi è un modello unico cui uniformarsi, spettando all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più adeguato alle caratteristiche del fondo.

Relativamente ai fondi pensione aperti, le nuove norme richiamano buona parte degli obblighi previsti in tema di *governance* per i fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento e secondo le specifiche istruzioni di vigilanza che saranno adottate dalla COVIP, sentite le Autorità di vigilanza dei settori interessati. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, l'assolvimento omogeneo degli obblighi contemplati da tali previsioni da parte di tutti i fondi pensione e dall'altro, quello di evitare eventuali duplicazioni rispetto agli assetti organizzativi e funzionali delle società che gestiscono fondi pensione aperti. Al riguardo, la COVIP ha avviato le necessarie interlocuzioni con le competenti Autorità di vigilanza, al fine di definire le modalità di adeguamento dei fondi pensione aperti alle nuove previsioni in tema di sistema di governo.

In merito agli obblighi informativi, gli stessi sono in linea di principio applicabili a tutte le forme pensionistiche complementari, ivi compresi i fondi preesistenti interni. Con specifico riguardo agli obblighi informativi nei confronti dei potenziali aderenti è precisato che sono ora da intendersi estesi anche ai fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, aperti

alla raccolta di nuove adesioni, secondo il numero di iscritti attivi. Anche relativamente alle informazioni periodiche agli aderenti, gli adempimenti da porre in essere sono differenziati in base al numero degli iscritti attivi, nonché secondo il regime che caratterizza il fondo. Con riferimento alla prescritte nuove informazioni da fornire agli aderenti, almeno tre anni prima dell'età di pensionamento, circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica maturata, si è precisato che tale informativa, in luogo di essere oggetto di un autonomo documento, venga fornita in una apposita sezione della "Comunicazione periodica".

Fermo restando che tutti gli adeguamenti individuati dovranno essere realizzati nei modi e nei tempi indicati ivi indicati, la COVIP ha dato avvio a una complessiva attività di revisione delle proprie disposizioni interessate dalle modifiche legislative, tra cui, *in primis*, gli Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e di regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, gli Schemi dei documenti informativi (Nota informativa e Comunicazione periodica) e il Regolamento sulle procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività, soprattutto per quanto attiene la nuova disciplina del trasferimento transfrontaliero.

Come precisato nel documento posto in consultazione, nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, restano valide tutte le disposizioni, nonché gli orientamenti e le circolari adottate dalla COVIP, che risultino in vigore alla data del Decreto lgs. 147/2018, salvo che non sia diversamente previsto dalla Direttive stesse.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: Decreto lgs. 252/2005 oppure Decreto), come modificato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l’art. 19, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, secondo il quale la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. i), del Decreto, in base al quale la COVIP, nell’ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l’art. 18, comma 5, del Decreto, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Considerata l’ampiezza e rilevanza delle innovazioni apportate al Decreto lgs. 252/2005 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 147/2018, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;

Rilevata l’esigenza di procedere all’emanazione di istruzioni di carattere generale alle forme pensionistiche complementari al fine di indirizzarne l’attività di adeguamento;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 28 marzo 2019;

EMANA

le seguenti direttive:

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

Con il Decreto lgs. 147/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Le modifiche al Decreto lgs. 252/2005 sono entrate in vigore il 1° febbraio u.s. Si rende pertanto necessario per le forme pensionistiche complementari provvedere a uniformarsi al nuovo quadro normativo in conformità con le indicazioni di seguito fornite.

Con le presenti Direttive sono dettate istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo che documentale, nonché a specificare le modalità e tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.

Le istruzioni di vigilanza di seguito fornite sono pertanto finalizzate a consentire ai soggetti vigilati di avviare sin da subito le iniziative volte al loro rapido adeguamento alle novità recate dal Decreto lgs. 147/2018 e la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Le presenti Direttive sono articolate in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell'articolato del Decreto lgs. 252/2005, così da facilitare l'individuazione delle novità e la messa in evidenza degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla presenti Direttive, restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonché gli orientamenti e circolari della stessa, che risultino in vigore alla data del predetto Decreto.

1. Ambito di applicazione e definizioni

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 1 esplicita il divieto per tutte le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto all'attività di previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. La norma ribadisce un principio già contemplato dal nostro ordinamento, quale è quello dell'esclusività dello scopo delle forme pensionistiche complementari, già presente nell'art. 3 del DM Lavoro 211/1997.

Secondo il quadro vigente, l'attività tipica delle forme pensionistiche complementari è costituita dall'erogazione di trattamenti di previdenza complementari del sistema obbligatorio, unitamente alle prestazioni erogabili in corso di rapporto in presenza delle condizioni previste dalla normativa. A tali attività è poi possibile abbinare altre prestazioni, quali, ad esempio, le prestazioni per invalidità e premorienza di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto, ovvero la copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, come previsto dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 22 dicembre 2000.

Nelle lettere da *c-ter*) a *c-quinquiesdecies*) dell'art. 1 vengono poi introdotte nuove definizioni, riprese dalla direttiva (UE) 2016/2341, funzionali a chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni introdotte. Di particolare interesse è la definizione relativa alle funzioni fondamentali, con la quale è precisato che sono da intendersi come tali, ai fini dell'applicazione delle varie previsioni del Decreto che le richiamano, quelle consistenti nella "funzione di gestione dei rischi", nella "funzione di revisione interna" e nella "funzione attuariale". Nel rinviare ai paragrafi successivi per una disamina più approfondita delle peculiarità di dette funzioni, merita qui precisare che non svolgono propriamente "funzioni

fondamentali”, ancorché siano di prioritaria rilevanza per il buon funzionamento del fondo pensione, le strutture deputate allo svolgimento di compiti precipuamente operativi, come ad esempio la funzione finanza prevista dalle “*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*”, di cui alla Deliberazione del 16 marzo 2012.

2. Sistema di governo

Tra le novità di maggiore rilievo apportate al Decreto lgs. 252/2005 numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei fondi pensione. Si tratta di un insieme variegato di disposizioni nel cui ambito rientrano sia previsioni di carattere generale, dirette a enucleare alcuni principi di buona amministrazione, sia norme dotate di più puntuale prescrittività.

Nel nuovo art. 4-*bis* sono previsti i requisiti generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi i fondi pensione negoziali e quelli preesistenti con soggettività giuridica. In particolare, i fondi pensione sono chiamati ad assicurare che le procedure interne definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il fondo evitando sovrapposizioni. Il sistema deve, altresì, assicurare l’ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive. Il sistema di governo dei fondi deve risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione, affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa.

Non vi è quindi un modello unico cui uniformarsi, ferma restando la necessità di istituire le funzioni fondamentali, ma spetta all’organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alla propria attività, avendo a riferimento i principali profili che la caratterizzano, quali ad esempio il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l’articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Oltre a quanto detto sopra circa il riparto delle responsabilità e la circolarità delle informazioni, il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l’efficienza e l’efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l’idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Si tratta nel complesso di principi che già da tempo permeano il settore della previdenza complementare, avendo la COVIP in più occasioni richiamato l’attenzione dei fondi pensione negoziali in merito all’esigenza di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controlli interni. Si intendono qui richiamati i chiarimenti forniti, in particolare nelle “*Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali*” di cui alla Deliberazione del 4 dicembre 2003, circa la formalizzazione delle procedure operative, la progettazione e verifica dei flussi informativi, la definizione di un solido sistema informativo, l’implementazione di un sistema attendibile e veritiero di rilevazioni contabili e gestionali, la scelta di risorse umane adeguatamente professionalizzate

per le attività gestionali del fondo e i principi inerenti al corretto esercizio, con continuità, delle competenze spettanti agli organi amministrativi, direttivi e di controllo.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce l'occasione opportuna per una nuova riflessione e valutazione critica, da parte degli organi di amministrazione non solo dei fondi pensione negoziali ma anche dei fondi preesistenti, circa l'assetto organizzativo in essere e i miglioramenti realizzabili.

Il comma 5, dell'art. 4-*bis*, del Decreto prescrive inoltre l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica di un efficace "sistema di controllo interno".

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione di un fondo pensione, costituendo un efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità. Il sistema prevede attività di controllo diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare, a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Tale sistema di controlli presuppone l'esistenza all'interno di ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica di un insieme organizzato, coinvolgente più strutture e soggetti, di procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del fondo pensione, che complessivamente assicuri la verifica di conformità dell'attività del fondo rispetto alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonché la rispondenza alle previsioni stabilite dagli statuti, dai regolamenti e dalle procedure interne.

Il sistema di controllo interno deve almeno prevedere "controlli interni di linea" definiti da apposite procedure ed effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività (ad esempio controlli sistematici o a campione). I fondi pensione di maggiori dimensioni valuteranno inoltre l'istituzione di "controlli interni di secondo livello", affidati a unità distinte da quelle deputate a svolgere i controlli di linea e diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative e la coerenza dell'operatività delle singole aree di attività rispetto agli obiettivi assegnati.

L'adeguatezza e l'efficienza del complessivo sistema di controlli interni deve, poi, formare oggetto di riesame da parte della nuova funzione di revisione interna, che potrà essere, a sua volta, interna al fondo ovvero esterna allo stesso. In merito a tale funzione si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo.

Nel comma 6 dell'art. 4-*bis*, è prescritta l'adozione di misure atte a garantire la continua e regolare operatività anche in caso di situazioni di emergenza. In relazione alle maggiori fonti di rischio identificate in via autonoma da ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica, l'organo di amministrazione adotta un piano di emergenza (*contingency plan*), altrimenti detto anche di continuità operativa, che descrive i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali criticità, e lo rivede e aggiorna periodicamente, con cadenza almeno triennale. Il piano di emergenza è reso noto al personale interessato dal piano stesso, così da assicurare la piena consapevolezza delle attività da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.

Il comma 7 dell'art. 4-*bis* prevede che siano almeno due i soggetti deputati ad amministrare effettivamente un fondo pensione (negoziale o preesistente con soggettività giuridica), prevedendo che la COVIP possa concedere in casi eccezionali una deroga. La norma è evidentemente volta a evitare che un fondo sia, di fatto, amministrato da un unico soggetto.

Rilevato che la normativa di settore (di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto e all'art. 3, comma 1, del D.M. 62/2007) prevede la partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti, si osserva che, al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in argomento, nell'ipotesi in cui all'interno di un organo di amministrazione, ancorché paritetico, si sia adottato un modello di amministrazione che prevede la delega di funzioni, risulta comunque precluso accentrare rilevanti poteri decisionali in capo a un unico soggetto.

La normativa prescrive, altresì, che il sistema di governo debba essere descritto in un apposito documento, da redigersi da parte dell'organo di amministrazione, dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, con cadenza annuale e da pubblicarsi unitamente al bilancio.

Il "Documento sul sistema di governo" ha per oggetto:

- a. l'organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le altre funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- b. una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;
- c. una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;
- d. le informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione;
- e. le informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di gestione dei conflitti di interessi.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del fondo pensione andranno riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 delle "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento", che non dovranno pertanto essere più riportati nel documento sulla politica di investimento (salvo effettuare un rinvio al "documento sul sistema di governo").

Le informazioni sull'assetto organizzativo relative a profili più specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo, complementari al documento sul sistema di governo sono riportate in un documento denominato "Documento politiche di *governance*" che deve essere conservato insieme al manuale operativo.

Il "Documento politiche di *governance*" prende a riferimento:

- a. le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna, nonché quella relativa all'attività attuariale (laddove rilevante);
- b. il sistema di controllo della gestione finanziaria di cui all'art. 6 delle "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento", la cui descrizione (contenuta nel comma 1 del medesimo articolo) non andrà pertanto più riportata nel documento sulla politica di investimento;
- c. il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- d. il sistema informativo del fondo pensione e i presidi di sicurezza informatici adottati;
- e. i piani di emergenza;
- f. la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- g. la politica di remunerazione;
- h. la politica di gestione dei conflitti di interesse.

Si precisa che la prima pubblicazione del “Documento sul sistema di governo” andrà effettuata nel 2020, unitamente al bilancio per il 2019, così da poter fornire, a seguito dell’avvenuta realizzazione di tutti gli adeguamenti prescritti, un quadro esauriente e aggiornato dell’assetto organizzativo complessivo del fondo. Tale Documento, unitamente a quello sulle politiche di *governance*, assorbirà, per i fondi pensione negoziali, la relazione illustrativa sull’assetto organizzativo del fondo di cui alla Circolare del 17 febbraio 2005, prot. n. 831. I fondi pensione preesistenti restano tenuti a inviare alla COVIP il Modulo relativo alla composizione degli Organi, in conformità alla Circolare del 6 marzo 2007, prot. n. 1249.

Le novità in tema di sistema di governo dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica sono, altresì, contenute negli articoli 5 (Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza), *5-bis* (Funzioni fondamentali), *5-ter* (Gestione dei rischi), *5-quater* (Funzione di revisione interna), *5-quinquies* (Funzione attuariale), *5-septies* (Esternalizzazione), *5-octies* (Politica di remunerazione) e *5-nonies* (Valutazione interna del rischio). Tali novità sono descritte e commentate nei successivi paragrafi.

Tenuto conto della *ratio* delle norme e del sopra richiamato principio di proporzionalità, sono da escludere dall’ambito di applicazione degli articoli sopra indicati, relativi al sistema di governo, i fondi pensione in liquidazione, nonché quelli di cui sia stato disposto il superamento entro la fine del corrente anno mediante processi di concentrazione già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive.

Con riferimento ai fondi aperti, vengono poi in rilievo l’art. 5 e l’art. *5-decies*, il quale prevede l’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli *4-bis*, *5-bis*, *5-ter*, *5-quater*, *5-sexies*, *5-septies*, *5-octies* e *5-nonies*, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. È prevista l’emanazione di specifiche istruzioni di vigilanza da parte della COVIP, sentite Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, al fine di garantire l’assolvimento di tali obblighi. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, che tutte le diverse categorie di fondi pensione interessati dalla direttiva (UE) 2016/2341 (negoziali, preesistenti e aperti) adempiano ai medesimi obblighi e, dall’altro, evitare eventuali duplicazioni – onerose – per i fondi pensione aperti.

3. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza

Il nuovo art. 5 prevede una più chiara ripartizione delle funzioni e competenze dei vari organi dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, al fine di meglio delimitare le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella *governance* di un fondo pensione.

Nel comma 1-*bis* è disciplinata la nomina di un direttore generale da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e ne sono indicate le funzioni. La figura del direttore generale era stata già prevista dalla COVIP per i fondi pensione negoziali nelle “*Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali*”. Anche i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica devono ora dotarsene. In entrambe le tipologie di fondi, l’incarico può essere affidato a un componente dell’organo di amministrazione.

Considerata la *governance* complessiva dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, articolata tra organi di amministrazione, di direzione e di controllo aventi tutti come unica finalità quella della tutela degli aderenti e dei beneficiari, è stato per tali fondi eliminato l’obbligo di avere un responsabile. Poiché tale figura è venuta meno per effetto di una normativa sopravvenuta direttamente applicabile, i fondi procedono a porre termine agli incarichi in essere. Spetta al direttore generale provvedere all’invio alla COVIP dei dati e notizie che le disposizioni attualmente prevedono siano trasmesse dal responsabile.

La nomina del responsabile della forma pensionistica è, quindi, adesso prevista solo per le società istitutrici di fondi pensione aperti e PIP. Nel Decreto risultano ora meglio dettagliate le attribuzioni del responsabile della forma pensionistica e ancor più precisati i flussi informativi tra il responsabile e gli altri organi della società istituttrice del fondo pensione aperto e del PIP e tra il responsabile e la COVIP. Nel complesso è stato ripreso, a livello di normativa primaria, quanto è già oggi previsto nei regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, sulla base dello Schema di regolamento elaborato dalla COVIP con la Deliberazione del 31 ottobre 2006.

È stato inoltre abrogato il comma 4 del medesimo art. 5, che, per i fondi pensione aperti, prevedeva l’istituzione di un “organismo di sorveglianza”. In suo luogo è ora previsto che i fondi pensione aperti ad adesione collettiva costituiscano un “organismo di rappresentanza” qualora gli iscritti, su base collettiva, di una singola impresa o gruppo siano almeno in numero pari a cinquecento. I compiti di detto organismo sono ora di rappresentanza delle collettività e non più di “controllo” e ciò si riflette nella nuova denominazione di tale organismo, che meglio rappresenta il diverso ruolo allo stesso attribuito. Anche i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico mutano conseguentemente, essendo ora previsti solo quelli di onorabilità.

In coerenza con quanto sopra, la composizione dell’organismo di rappresentanza differisce da quella del precedente organismo di sorveglianza, essendo i suoi componenti unicamente espressione delle aziende o gruppi di aziende e dei corrispondenti lavoratori in esso rappresentati. Le società procedono a porre termine agli incarichi in essere relativi all’organismo di sorveglianza e ad attivare le procedure per l’istituzione del nuovo organismo con riguardo alle collettività di riferimento.

Eventuali compensi riconosciuti ai componenti dell’organismo di rappresentanza non possono essere fatti gravare sulla società che esercita l’attività del fondo pensione aperto né sul fondo stesso.

Con il Decreto lgs. 147/2018 è stato anche integrato l’elenco delle disposizioni del codice civile applicabili agli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, con l’aggiunta dell’art. 2391 c.c. (recante disposizioni in materia di

“*Interessi degli amministratori*”), in quanto si tratta di norma richiamata dall’art. 2629-*bis* c.c. che trova applicazione anche ai fondi pensione.

E’ adesso esplicitamente evidenziata la circostanza che all’organo di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica è imputata la responsabilità ultima per quanto concerne l’osservanza da parte del fondo della normativa nazionale e delle norme UE direttamente applicabili.

Sono inoltre meglio definiti i compiti dell’organo di controllo di un fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica e indicati gli adempimenti di comunicazione cui è tenuto il predetto organo nei confronti della COVIP a fronte di eventuali irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.

4. Funzioni fondamentali

Il nuovo art. 5-*bis* elenca le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si devono dotare. Si tratta della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e – ove applicabile – della funzione attuariale.

Le prime due funzioni, di gestione dei rischi e di revisione interna devono essere attivate pertanto in tutti i predetti fondi, mentre la funzione attuariale è obbligatoria solo per quei fondi pensione che, in via diretta, coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, ai sensi dell’art. 7-*bis* del Decreto.

I compiti specifici di ciascuna funzione sono individuati negli artt. da 5-*ter* a 5-*quinqüies* del Decreto; al riguardo si vedano i successivi paragrafi delle presenti Direttive. Un compito comune a tutte le funzioni fondamentali è quello descritto dall’art. 5-*bis*, comma 5, del Decreto, che consiste nella comunicazione all’Autorità di vigilanza delle situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all’interno del fondo stesso.

Ai sensi dell’art. 4-*bis* la gestione dei rischi, la revisione interna e l’attività attuariale sono oggetto di politiche scritte approvate dall’organo di amministrazione, sentito il titolare della relativa funzione, e oggetto di riesame almeno ogni tre anni dal medesimo organo, di cui si è già trattato nel paragrafo relativo al sistema di governo.

L’istituzione delle predette funzioni va, quindi, formalizzata in una specifica delibera dell’organo di amministrazione, che ne definisca quantomeno le responsabilità, i compiti e la frequenza della reportistica e il soggetto cui riferire all’interno del fondo, nonché le misure e procedure adottate dal fondo per tutelare il titolare della funzione che effettua le comunicazioni alla COVIP di cui all’art. 5-*bis*, comma 5, da possibili ritorsioni o condotte comunque lesive.

Salvo che per la funzione di revisione interna, che riferisce sempre all’organo di amministrazione, la normativa non indica a chi i titolari delle funzioni fondamentali comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti; spetta all’organo di amministrazione del fondo definire se il referto è all’organo di amministrazione stesso o al direttore generale; tale circostanza può quindi comportare scelte diversificate tra i fondi.

La collocazione organizzativa delle funzioni fondamentali è lasciata all'autonomia dei singoli fondi pensione, in coerenza con il principio di proporzionalità previsto dall'art. 4-bis, comma 2, per tutto il sistema di governo del fondo. Si può trattare di un'unità organizzativa ovvero di un singolo soggetto, laddove l'attività di pertinenza lo consenta, così come la funzione può essere affidata a unità organizzative già in essere o a soggetti con altre funzioni all'interno del fondo, a condizione che vi siano adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevenano conflitti di interessi. È inoltre in linea di principio consentito attribuire alla stessa persona o alla stessa unità organizzativa di adempiere anche a più di una delle funzioni fondamentali. Ciò, fermo restando che la funzione di revisione interna deve risultare del tutto indipendente sia dalle strutture operative sia dalle altre funzioni fondamentali.

La funzione di gestione dei rischi e quella attuariale possono essere attribuite anche a un membro dell'organo di amministrazione se ciò risulta appropriato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività da svolgere, se il soggetto è in possesso dei prescritti requisiti, valutando, in ogni caso, l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche in relazione alle eventuali deleghe di cui è titolare.

Il Decreto consente anche di esternalizzare le funzioni fondamentali. In quest'ultimo caso è di norma vietato attribuire l'incarico alla stessa persona o unità che svolge la medesima funzione presso l'impresa promotrice, dovendosi intendere come tale, in linea con la nuova definizione contenuta nell'art. 1, comma 3, lett. c-sexies, del Decreto, il datore di lavoro che versa i contributi al fondo pensione. Per quanto riguarda il nostro sistema, la norma descrive una situazione che può riguardare al più i fondi aziendali o di gruppo. Trattasi tuttavia di divieto derogabile su autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Ai sensi dell'art. 5-sexies, con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i requisiti complessivi di idoneità a ricoprire la carica di titolare delle funzioni fondamentali. I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica sono comunque tenuti a organizzarsi per assicurare l'attivazione entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2019 delle predette funzioni, attribuendo l'incarico a soggetti dotati di competenze adeguate rispetto alle attività da svolgere, oltre che dotati dei requisiti di onorabilità oggi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del DM Lavoro 79/2007, salvo poi verificarne la compatibilità con le norme del nuovo DM sui requisiti, una volta adottato.

Per quanto attiene, poi, alla funzione attuariale, atteso quanto disposto dall'art. 5-quinquies, comma 2, del Decreto che già indica uno specifico requisito di professionalità consistente nell'iscrizione nell'apposito Albo, si ritiene che fino all'adozione del suddetto DM l'incarico vada affidato a chi possiede tale requisito.

5. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi

L'art. 5-ter prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema organico di gestione dei rischi che mappi i rischi che interessano il fondo e che disponga delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione.

Il comma 4 è riferito ai rischi propri del fondo, cioè quelli al quale lo stesso è o potrebbe essere esposto; l'elenco ivi contenuto è da intendersi come esemplificativo. Spetta, poi, a

ciascun fondo, in ragione della propria organizzazione e alla dimensione, natura, portata e complessità della sua attività, individuare i rischi di maggiore rilievo per lo stesso.

Ancorché la norma di cui sopra abbia un più diretto impatto sui fondi pensione a prestazione definita, anche i fondi pensione a contribuzione definita sono chiamati a individuare i rischi per essi rilevanti. Uno dei rischi che sicuramente riguarda entrambe le tipologie di fondi pensione è il rischio operativo, che l'art. 1, comma 3, lett. *c-nonies*), del Decreto definisce come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni.

Il comma 5 del medesimo articolo estende il sistema di gestione dei rischi a quelli che gravano sugli aderenti e sui beneficiari. Riguardano quindi il sistema di gestione dei rischi anche i rischi relativi alla gestione finanziaria del patrimonio di un fondo pensione a contribuzione definita.

Per facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi il comma 6 dell'art. 5-ter prevede l'istituzione da parte dei predetti fondi della specifica funzione di gestione dei rischi. Non è necessariamente compito della funzione di gestione dei rischi gestire direttamente i singoli rischi, essendo invece sicuramente suo compito quello di concorrere alla definizione della politica di gestione dei rischi e di facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. In tale contesto la stessa funzione è necessariamente destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il fondo pensione.

I profili più strettamente operativi di monitoraggio e di gestione corrente dei rischi non devono invece necessariamente far capo a un'unica unità o a un unico soggetto, ben potendo essere articolati su più strutture o su più soggetti, integrati nella complessiva struttura organizzativa del fondo.

In tale contesto, quindi, la funzione finanza prevista dalle *“Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento”* continua ad avere una propria valenza autonoma, salvo considerare che ora la funzione di gestione dei rischi debba comunque concorrere alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo.

Peraltro, avuto riguardo anche alle dimensioni e alla natura della forma pensionistica e alla tipologia dei modelli di gestione finanziaria, è possibile prendere in considerazione modelli organizzativi nei quali la funzione di gestione del rischio effettua anche i controlli più operativi sulla gestione finanziaria, valutando in tal caso l'opportunità di mantenere una unità organizzativa autonoma relativa alla funzione finanza ovvero di assegnare ad altre strutture del fondo pensione gli ulteriori compiti oggi attribuiti alla predetta funzione finanza.

Come detto, l'art. 4-bis prevede che l'organo di amministrazione del fondo adotti una politica di gestione dei rischi e che tale politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative. La definizione della politica di gestione dei rischi è rimessa all'autonomia dei singoli fondi pensione; nella definizione un ruolo centrale è assunto dalla funzione di gestione dei rischi. A titolo esemplificativo si rappresenta che la politica di gestione dei rischi dovrà definire le categorie di rischio e le metodologie per misurarli, indicare le modalità attraverso le quali il fondo gestisce ogni categoria di rischio significativo

o area di rischio, specificare i limiti di tolleranza al rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, descrivere la frequenza e il contenuto delle verifiche da eseguire regolarmente.

6. Funzione di revisione interna (*Internal audit*)

Nell'art. 5-*quater* viene descritta la funzione di revisione interna, che i fondi pensione negoziali e quelli preesistenti con soggettività giuridica sono tenuti a istituire. La funzione di revisione interna ha il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività.

La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi interni e l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative, nonché la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del fondo, verifica altresì l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità (*ICT audit*), affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni, nonché la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità.

In tale ambito, la funzione valuta anche il piano di emergenza predisposto dall'organo di amministrazione e propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La funzione di revisione interna valuta altresì i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate la funzione di revisione interna formula raccomandazioni all'organo di amministrazione e controlla l'avvenuta rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni (attività cosiddetta di *follow-up*).

Come già detto, il fondo assicura la separatezza della funzione di revisione interna dalle altre funzioni, incluse quelle fondamentali, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio.

L'attività di revisione svolta e gli interventi effettuati sono adeguatamente documentati e conservati presso la sede del fondo. Le risultanze della specifica area oggetto di revisione sono altresì comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attività di controllo.

Nello svolgimento della sua attività la funzione di revisione interna instaura collegamenti con tutti i centri titolari di compiti di controllo interno e riferisce, secondo le modalità e la periodicità definite dall'organo di amministrazione, a quest'ultimo la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate, fermo restando l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo di amministrazione le situazioni di particolare gravità accertate. La relazione all'organo di amministrazione deve essere almeno annuale. Tale relazione va conservata agli atti del fondo e resa disponibile per eventuali controlli da parte della COVIP.

Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, deve essere assicurato alla funzione di revisione interna l'accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, del fondo. Nel

caso di attribuzione a soggetti terzi di attività di rilievo per il funzionamento dei controlli interni (ad esempio dell'attività di elaborazione dei dati) la funzione di revisione interna deve poter accedere anche alle procedure e alle attività svolte da tali soggetti.

Da ultimo, si evidenzia che la funzione di revisione interna è chiamata a svolgere alcuni dei compiti già in precedenza attribuiti alla cosiddetta "funzione di controllo interno", ai sensi delle "Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali", che alla luce della sopravvenuta normativa cessa di avere un suo rilievo autonomo. Spetterà pertanto ai fondi pensione che già si sono dotati della predetta "funzione di controllo interno" valutare le modalità di attivazione della funzione di revisione interna, anche trasformando la "funzione di controllo interno" nella nuova "funzione di revisione interna", attribuendole gli ulteriori compiti previsti dalla normativa e depurandola di quelli non previsti.

L'art. 4-bis prevede, come detto, che l'organo di amministrazione del fondo adotti una politica di revisione interna e che tale politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative. La definizione di tale politica è rimessa all'autonomia dei singoli fondi pensione, sentita comunque la funzione di revisione interna.

La politica di revisione interna illustra gli indirizzi adottati dall'organo di amministrazione per l'attuazione della funzione di revisione interna. Il livello di dettaglio della politica di revisione interna deve essere proporzionato alla dimensione e all'organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività del fondo pensione. A titolo esemplificativo, detta politica può riguardare i seguenti profili: definizione e finalità della funzione di *internal audit*, compiti, responsabilità e poteri del titolare della funzione, approccio del piano annuale di *internal audit*, reportistica, svolgimento interno al fondo della funzione o sua esternalizzazione, presidi circa la qualità, indipendenza, obiettività di giudizio della funzione di revisione interna.

7. Funzione attuariale

Nell'art. 5-*quinquies* sono descritti i compiti della funzione attuariale. Come detto di tale funzione si devono dotare i soli fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettività giuridica che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7-*bis* del Decreto.

Uno dei compiti della funzione attuariale è quello di coordinare e supervisionare il calcolo delle riserve tecniche. L'attività in parola si sostanzia nel monitoraggio delle procedure e delle modalità di calcolo delle riserve tecniche da parte delle strutture operative del fondo e nella proposizione, se del caso, di eventuali azioni correttive.

Strettamente connessa a tale profilo è la verifica dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine, nonché la valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza dei dati utilizzati per il calcolo.

In particolar modo, la funzione attuariale attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche e riporta all'organo preposto gli scostamenti significativi tra l'esperienza reale e le ipotesi sottese alle riserve, proponendo eventuali modifiche. La funzione attuariale

contribuisce altresì, per quanto di competenza, alla individuazione dei rischi del fondo pensione.

Anche per le attività attuariali, se rilevanti, il fondo si dovrà dotare di una propria politica. Valgono qui le considerazioni già espresse in merito alle politiche di gestione dei rischi e di revisione interna.

8. Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore

L'art. 5-septies detta disposizioni per le esternalizzazioni delle attività e delle funzioni, tra cui anche quelle fondamentali, dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica. Possono pertanto formare oggetto di esternalizzazione tutte le attività che i predetti fondi pensione sono autorizzati a esercitare direttamente, essendo l'esternalizzazione una modalità alternativa allo svolgimento delle medesime attività tramite soggetti interni. Ne deriva che non si ha "esternalizzazione" ad esempio per l'incarico di depositario, mentre si ha esternalizzazione per l'incarico di *service* amministrativo.

Ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica è chiamato a compiere una valutazione circa l'opportunità di esternalizzare attività proprie piuttosto che affidarle a risorse interne. Le relative scelte devono essere motivate e documentate.

Il fondo può esternalizzare anche le funzioni fondamentali; ciò può risultare appropriato qualora l'istituzione della funzione all'interno del fondo possa non rispondere ai criteri dell'efficienza, dell'economicità e della affidabilità. Coloro che presso il fornitore o subfornitore del servizio svolgono la funzione fondamentale esternalizzata possiedono i requisiti di cui all'art. 5-sexies del Decreto.

L'esternalizzazione non esonera in ogni caso gli organi del fondo dalle rispettive responsabilità. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione sono considerati nella politica di gestione dei rischi.

Ai fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettività giuridica è richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione, che non si producano effetti negativi sull'assetto stesso del fondo, sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi ad aderenti e beneficiari. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli è prescritto che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica definiscano la propria politica in materia (cosiddetta "politica di esternalizzazione e scelta del fornitore") in base alla quale pervenire alla scelta del fornitore del servizio, alla definizione delle condizioni dell'incarico, nonché alla individuazione dei processi di monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate. Tale politica dovrà essere, tra l'altro, funzionale a consentire l'adeguata valutazione del fornitore, il contenimento e gestione dei conflitti di interesse e la salvaguardia della continuità operativa del fondo pensione.

Gli accordi di esternalizzazione dovranno essere formalizzati per iscritto. In essi andrà chiaramente definita l'attività oggetto del contratto, le modalità di esecuzione e il corrispettivo, la durata, la natura e periodicità della reportistica, le facoltà di recesso e di modifica del contratto in capo al fondo.

Le esternalizzazioni effettuate da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica vanno comunicate alla COVIP. Di norma, la comunicazione segue la stipula dell'accordo e va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a prescindere dalla decorrenza dell'accordo stesso. L'informativa comprende l'indicazione del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione dello stesso, l'attività esternalizzata e la durata del contratto. I fondi comunicano, inoltre, tempestivamente alla COVIP se in corso di contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del contratto di esternalizzazione e delle modalità di eventuale re-internalizzazione dell'attività.

Per l'esternalizzazione relativa alle funzioni fondamentali e alla gestione amministrativa (e cioè al *service* amministrativo di tutti i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica) l'informativa alla COVIP deve essere data dopo la stipula dell'accordo ma prima della decorrenza dell'esternalizzazione. Ancorché il conferimento di tali incarichi non sia oggetto di approvazione preventiva della COVIP, si ritiene ragionevole che l'invio di detta informativa avvenga entro 30 giorni dalla sottoscrizione e comunque prima che il contratto diventi operativo. In questo caso all'informativa andrà allegata anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata stipulata. Tale informativa non determina l'apertura, da parte della COVIP di un procedimento amministrativo di autorizzazione, né comporta l'espressione di un assenso preventivo.

Circa le convenzioni di gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali e preesistenti resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto e dalle Istruzioni per il processo di selezione dei gestori di cui alla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, che trovano applicazione anche ai fondi pensione preesistenti come precisato negli *"Orientamenti in materia di adeguamento, da parte dei fondi pensione preesistenti, all'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei gestori"* adottati dalla COVIP il 26 aprile 2012. L'invio alla COVIP delle convenzioni di gestione delle risorse deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione (come già oggi previsto) e comunque prima che il contratto diventi operativo.

Si tratta di adempimenti di immediata applicazione, che devono essere posti in essere con riferimento alle esternalizzazioni successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle presenti Direttive.

L'art. 19, comma 2, lettera *i*), del Decreto attribuisce adesso esplicitamente alla COVIP il potere di controllare le attività esternalizzate e ri-esternalizzate. Con le nuove disposizioni è stato, in particolare, attribuito alla COVIP il potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni sia ai fondi pensione sia ai fornitori di servizi, nonché quello di effettuare ispezioni presso i fornitori delle attività esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità.

Il fondo pensione che esternalizza una sua attività o una funzione fondamentale a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il fornitore del servizio sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata; il fondo e la COVIP abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate; la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. In particolare, gli accordi di esternalizzazione futuri

dovranno necessariamente contemplare tali situazioni. Per quelli già in essere i fondi dovranno tempestivamente procedere al loro aggiornamento e adeguamento alle previsioni normative vigenti.

E' inoltre necessario specificare negli accordi di esternalizzazione che anche il titolare della funzione di revisione interna del fondo può svolgere controlli (*audit*) sull'attività dell'*Outsourcer* ed è legittimato ad accedere ai suoi locali.

9. Politica di remunerazione

L'art. 5-*octies* detta l'obbligo per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica di dotarsi di una politica di remunerazione e individua, in modo già ampiamente dettagliato, i principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi. I fondi sono pertanto chiamati ad adeguarsi tempestivamente a tali prescrizioni, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Sotto il profilo soggettivo, la politica di remunerazione riguarda coloro che amministrano effettivamente il fondo pensione, i componenti dell'organo di controllo, coloro che svolgono funzioni fondamentali, nonché il direttore generale. Sono inoltre da tenere in considerazione le altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto di rilievo sul profilo del rischio del fondo pensione, la cui identificazione è condotta in autonomia da ciascun fondo pensione, in base al proprio assetto organizzativo.

Con riguardo all'ipotesi in cui i compensi di alcuni dei soggetti di cui sopra non siano a carico del fondo, essendo ad esempio sostenuti dall'impresa promotrice, ancorché la relativa politica di remunerazione non sia direttamente definita dal fondo stesso, l'organo di amministrazione del fondo è tenuto comunque a valutare che la remunerazione corrisposta a tali soggetti sia in linea con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-*octies* e, in particolare, che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del fondo, e alle sue regole, e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Con riferimento al personale dipendente del fondo, la politica di remunerazione è generalmente definita dal contratto collettivo applicato e pertanto il richiamo della contrattazione collettiva è da considerarsi misura sufficiente per dare atto della politica di remunerazione applicata.

Si intende quale remunerazione ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al fondo.

La politica di remunerazione è definita, prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- a. il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa;
- b. la struttura del sistema di remunerazione (es. componente fissa, parte variabile, criteri di attribuzione, ecc.);
- c. i soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;

d. i presidi adottati dal fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo pensione (es. gestori finanziari).

La politica di remunerazione deve essere resa pubblica solo nei suoi elementi essenziali; non rientrano comunque in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli individui che operano per il fondo.

10. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive

Le previsioni, in precedenza contenute nell'art. 4, comma 3, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, relative ai requisiti degli esponenti dei fondi pensione sono ora collocate nel nuovo art. 5-*sexies* con alcune novità.

E', infatti, ora previsto che il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui requisiti riguardi anche il direttore del fondo e coloro che svolgono funzioni fondamentali. E', poi, chiarito che i componenti dell'organismo di rappresentanza dei fondi pensione aperti e i componenti degli organismi di rappresentanza degli iscritti dei fondi preesistenti interni devono avere solo i requisiti di onorabilità previsti dal medesimo DM. Per ogni tipologia di fondo pensione è poi specificato a chi spetta effettuare la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti.

Stante quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto lgs. 147/2018, le disposizioni di cui al DM Lavoro 79/2007 continuano a essere applicate - per i soggetti ivi contemplati e ancora previsti dalla normativa attuale - fino alla data di entrata in vigore del DM di cui all'art. 5-*sexies*, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005. Tale DM continua dunque a trovare applicazione alle nuove nomine che dovessero nel frattempo intervenire.

11. Valutazione interna del rischio

L'art. 5-*nonies* introduce l'obbligo, per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, di effettuare periodicamente una "valutazione interna del rischio". Tale valutazione deve essere approvata dall'organo di amministrazione, sentite le strutture competenti, almeno ogni tre anni, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione, e va adeguatamente documentata anche al fine dei controlli da parte della COVIP.

In base al comma 2 dell'art. 5-*nonies*, la valutazione interna del rischio comprende la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi, nonché una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo e del modo in cui il fondo previene i conflitti di interesse con l'impresa promotrice, qualora alla stessa siano esternalizzate funzioni fondamentali. Inoltre, la disposizione in esame individua una serie di specifici elementi che devono formare oggetto della valutazione, alcuni dei quali appaiono riferibili esclusivamente ai fondi a prestazione definita. Con

riguardo a tali elementi, nella valutazione interna del rischio sono descritti i metodi di cui il fondo si è dotato, nel rispetto del principio di proporzionalità, per individuare e valutare i rischi cui è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi.

Laddove non fossero stati già formalizzati, i suddetti metodi devono essere definiti dai fondi interessati dalla disposizione entro il corrente anno, così da poter pervenire alla prima valutazione interna del rischio entro il 30 aprile 2020.

Gli esiti dell'attività di valutazione interna del rischio andranno tenuti in considerazione ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche del fondo.

12. Modelli gestionali

La normativa in materia di modelli gestionali ha subito alcune modifiche di carattere redazionale alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 6, volte ad aggiornare i riferimenti ai soggetti che possono gestire le risorse dei fondi pensione. Di maggiore rilievo è invece la nuova lettera *c-bis)*, che amplia il novero dei soggetti con cui è possibile convenzionarsi, includendo anche i soggetti (GEFIA) autorizzati alla gestione di FIA italiani o di FIA UE, ai sensi del Decreto lgs. 58/1998.

Per i fondi pensione preesistenti continuano a trovare applicazione le previsioni contenute nel DM Economia 62/2007, recante il "Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

13. Mezzi patrimoniali

Il nuovo comma *3-bis* dell'art. *7-bis* prevede che le fonti istitutive dei fondi che erogano direttamente le rendite e che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati debbano considerare la finalità di perseguire un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni quando decidono di rimodulare il regime di contribuzione e quello delle prestazioni. Si tratta di una disposizione che formalizza un principio fondamentale da tenere presente negli accordi sottoscritti in materia.

14. Depositario delle risorse dei fondi pensione

L'art. 7 del Decreto lgs. 252/2005 disciplina il depositario per i fondi pensione negoziali e aperti. L'articolo in parola è stato pressoché integralmente riscritto, al fine di una più puntuale regolamentazione dei compiti e responsabilità del depositario, in linea con la direttiva (UE) 2016/2341. Con l'occasione è stato anche rivisto l'ambito delle risorse da affidare al depositario, includendovi anche quelle in gestione diretta presso il fondo pensione. L'avvenuta soppressione della parola "affidate" determina, infatti, l'estensione dell'ambito di applicazione della norma anche a quei fondi che non hanno convenzioni di gestione con soggetti terzi, ma gestiscono in proprio le risorse del fondo.

L'art. 7 si applica anche ai fondi pensione preesistenti, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del DM Economia 62/2007, secondo il quale tali fondi sono tenuti ad applicare, tra le altre, le previsioni dell'art. 7 del Decreto lgs. 252/2005, ove compatibili con il modello gestionale adottato. Resta fermo che, nella valutazioni di compatibilità con il modello gestionale adottato, i fondi preesistenti dovranno tener conto anche di quanto sopra precisato circa l'estensione del depositario per le risorse in gestione diretta.

E' pertanto da intendersi superato quanto a suo tempo precisato, in tema di banca depositaria, nella Circolare COVIP del 2 marzo 2012, prot. n. 868, avente per oggetto l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle norme del Decreto lgs. 252/2005, nella quale era stato osservato, sulla base della normativa allora in vigore, che l'istituto della banca depositaria (ora "depositario") si presentava come un necessario corollario dell'adozione, da parte dei fondi pensione, dei modelli di gestione convenzionata, non sussistendo l'obbligo di dotarsene per i fondi che gestiscono direttamente le risorse.

La norma prevede che tutte le risorse del fondo pensione che siano in gestione vadano affidate a un unico soggetto depositario. Al depositario andrà pertanto affidata anche la detenzione delle disponibilità liquide del fondo pensione, non ritenendosi ammissibile l'affidamento a soggetti diversi dal depositario. Trova pertanto conferma quanto sul punto già precisato dalla COVIP nella risposta a quesito del dicembre 2015 avente ad oggetto "*Quesiti in tema di depositari dei fondi pensione*". Si richiamano qui anche i chiarimenti già forniti in tale occasione con riferimento all'esclusione dagli obblighi dell'art. 7 del Decreto delle risorse destinate alla gestione amministrativa del fondo.

I compiti del depositario sono adesso elencati in modo puntuale nell'art. 7, comma 2, mentre in precedenza la norma faceva rinvio ad alcune disposizioni del Decreto lgs. 58/1998 (TUF). Non vi sono comunque differenze sostanziali, da segnalare, rispetto alla disciplina in precedenza richiamata. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari a esso affidati, nonché alla verifica della proprietà e alla registrazione degli altri beni del fondo pensione.

Il comma 3, nel quale erano in precedenza contenute le previsioni di rinvio al TUF per le funzioni del depositario ed erano altresì definiti i doveri di informativa dei depositari verso la COVIP è stato soppresso, giacché le funzioni del depositario sono ora indicate nel comma 2 mentre i doveri di informativa sono riportati nel comma 3-*quinquies*. Anche il comma 3-*bis*, che riguardava la possibilità di affidare l'incarico di depositario anche a banche o imprese di investimento dell'Unione europea, è stato abrogato, in quanto è nel comma 1 che vengono indicati i soggetti che possono espletare detto incarico.

Nel comma 3-*quinquies* sono poi descritti con maggiore dettaglio gli obblighi verso la COVIP dei componenti degli organi del depositario, in precedenza indicati nel comma 3. La normativa detta inoltre regole in tema di conflitti di interesse (comma 3-*octies*) e circa la responsabilità del depositario (commi 3-*nonies* e 3-*decies*).

15. Fondi pensione aperti

La modifica del comma 1 dell'art. 12 serve a coordinare tale previsione con l'art. 3, comma 1, lett. h), del medesimo Decreto, nel quale sono ora indicati i soggetti autorizzati a costituire

fondi pensione aperti, evitando rinvii ad altre previsioni del Decreto; in particolare, sono stati qui ripresi, e aggiornati, i riferimenti in precedenza contenuti nell'art. 12, comma 1, del medesimo Decreto, eliminando il rinvio ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, che era presente nella precedente versione.

Con riferimento ai fondi aperti, l'art. 5-*decies* prevede l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies*, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento, secondo le specifiche istruzioni di vigilanza che saranno adottate da parte della COVIP, sentite Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, l'assolvimento omogeneo degli obblighi contemplati da tali previsioni da parte dei fondi pensione negoziali, preesistenti con soggettività giuridica e anche aperti e, dall'altro, quello di evitare eventuali duplicazioni – onerose – per i fondi pensione aperti. L'adozione di tali istruzioni è dunque preliminare ai necessari adeguamenti, da parte dei fondi pensione aperti, alle nuove previsioni in tema di sistema di governo. A tali fini la COVIP, contestualmente alla pubblicazione in consultazione delle presenti Direttive, ha avviato una interlocuzione con le citate Autorità.

16. Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari

La normativa primaria esplicita adesso i principi di carattere generale in materia di informativa ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari, prescrivendo l'accuratezza, la tempestività, la chiarezza, la gratuità e la facilità di reperimento di tutte le informazioni di cui dall'art. 13-*bis* all'art. 13-*sexies*. Trattasi di principi che già sono propri del settore della previdenza complementare, essendo già da tempo contemplati nella normativa secondaria emanata dalla COVIP.

Numerose nuove disposizioni in tema di informative ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari sono state introdotte nel Decreto lgs. 252/2005 al fine assicurare il pieno recepimento delle corrispondenti previsioni della direttiva (UE) 2016/2341. Per l'ordinamento italiano, di fatto, risultano limitate le novità.

Nell'art. 13-*bis*, commi 1 e 2, sono indicate le informazioni di carattere generale sulla forma pensionistica complementare che tutte le forme pensionistiche devono fornire agli aderenti e beneficiari. Tali informazioni sono già oggi presenti negli statuti e regolamenti e nelle note informative, redatti in conformità alle istruzioni dettate dalla COVIP con la Deliberazione del 31 ottobre 2006, recante gli Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, e con le successive istruzioni e circolari. Quanto alla previsione contenuta nell'art. 13-*bis*, comma 3, si ritiene che l'adempimento in parola sia già oggi assolto tramite la "Comunicazione periodica" predisposta in conformità alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*" e successive modifiche e integrazioni, e tramite i siti *web* dei fondi pensione.

Nell'art. 13-*ter* sono descritte le informazioni che le forme pensionistiche debbono fornire ai potenziali aderenti; in massima parte esse coincidono con quelle già oggi contenute nelle note informative.

Gli obblighi informativi nei riguardi dei potenziali aderenti, di cui allo Schema di nota informativa e alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016 recante il "*Regolamento sulle*

modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, sono ora da intendersi estesi anche ai fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, che siano aperti alla raccolta di nuove adesioni, secondo i seguenti criteri: i fondi con meno di 1.000 iscritti attivi alla fine dell’anno precedente dovranno predisporre solo la Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”, mentre i fondi con almeno 1.000 iscritti attivi predisporranno l’intera Nota informativa. Nei fondi misti, e cioè con regimi sia a contribuzione definita sia a prestazione definita, l’obbligo riguarda solo le sezioni a contribuzione definita che abbiano le suddette caratteristiche.

L’art. 13-*quater* definisce le informazioni periodiche agli aderenti che tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a mettere a loro disposizione. Tale informativa corrisponde alla “Comunicazione periodica” che le forme pensionistiche già predispongono.

Fermi restando gli adempimenti in essere per il 2019, tale documento assumerà a partire dal 2020 la nuova denominazione di “Comunicazione periodica - Prospetto delle prestazioni pensionistiche”.

In base alla normativa, con la “Comunicazione periodica” devono essere anche fornite informazioni circa le proiezioni delle prestazioni pensionistiche. Si tratta, in sostanza, delle informazioni già contenute nel documento “La mia pensione complementare”, redatto in conformità alla Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante le “Istruzioni per la redazione del documento *La mia pensione complementare*”, che parimenti continua a trovare applicazione.

I fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con almeno 1.000 iscritti attivi alla fine dell’anno precedente saranno tenuti ad applicare, a partire dal 2020, le “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*”; sempre a partire dal 2020 i fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con meno di 1.000 iscritti attivi e i fondi preesistenti a prestazione definita a prescindere dal numero di aderenti dovranno inviare agli aderenti un documento contenente almeno le informazioni indicate nel comma 2 dell’art. 13-*quater*, secondo le modalità e i tempi indicati nella predetta Deliberazione del 22 luglio 2010.

L’art. 13-*quinquies*, stabilisce che, durante la fase di prepensionamento, in aggiunta alle informazioni di cui all’art. 13-*quater*, siano fornite all’aderente, almeno tre anni prima dell’età di pensionamento e comunque anche successivamente se richieste, informazioni circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica maturata. Si ritiene che tale informativa non si sostanzi in un autonomo documento, dovendo costituire una sezione della “Comunicazione periodica”. Anche tale adempimento andrà effettuato a decorrere dal prossimo anno.

L’art. 13-*sexies* disciplina, poi, in modo puntuale l’informativa da rendere ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite, prevedendo che la stessa possa essere fornita direttamente dal fondo, qualora l’erogazione sia dallo stesso effettuata, ovvero dall’impresa di assicurazione che sia stata incaricata dell’erogazione delle prestazioni.

17. Trasferimenti transfrontalieri e attività transfrontaliera

Negli articoli 14-*bis* e 14-*ter* è disciplinato, rispettivamente, il trasferimento transfrontaliero da un fondo italiano a un fondo di un altro Stato membro e il trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano. I fondi pensione italiani ai quali le predette norme si applicano sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti.

Per detti fondi è prevista la possibilità di trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché delle attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell'UE e di poter ricevere le stesse da un fondo UE. Si precisa che la norma non riguarda i singoli trasferimenti di posizioni individuali.

Il trasferimento è soggetto all'approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti, o dei loro rappresentanti, e dell'impresa promotrice. Il trasferimento transfrontaliero deve essere autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro del fondo ricevente. Con riferimento ai trasferimenti a fondi di altri Stati membri la COVIP è chiamata a valutare che nel trasferimento siano preservati i diritti individuali e gli interessi degli aderenti e beneficiari, anche con riferimento alle attività e ai costi di trasferimento.

Gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* sono stati modificati al fine di introdurre le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in materia di operatività transfrontaliera. È meglio chiarito che il fondo che intende svolgere attività transfrontaliera in un altro Stato membro è tenuto, tra l'altro, al rispetto della disciplina sull'informativa ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari vigente nello Stato membro ospitante. E' venuto meno l'obbligo per il fondo che svolge attività transfrontaliera di rispettare i limiti di investimento previsti dallo Stato membro ospitante che in precedenza trovavano applicazione.

18. Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti

Nell'art. 15-*quinquies* è mantenuta la possibilità per la COVIP di esentare in via generale i fondi pensione con meno di cento aderenti dall'applicazione di talune delle norme del Decreto lgs. 252/2005, e della relativa normativa di attuazione, in linea con l'opzione prevista in tal senso dalla direttiva. Sono state precisate, in conformità alla direttiva, quali norme non possono essere in ogni caso derogate dalla stessa. Si ricorda che la COVIP ha sin qui adottato disposizioni derogatorie solo per quel che concerne le "*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*". Salvo che per tale ambito, si evidenzia pertanto che le previsioni recate dal Decreto lgs. 252/2005, dalla relativa normativa di attuazione e dalle istruzioni di vigilanza COVIP vanno applicate integralmente da parte di tutti i fondi pensione interessati dalle stesse, a prescindere dalla loro dimensione.

Né il criterio dimensionale compreso nel principio di proporzionalità, richiamato in più punti del Decreto lgs. 252/2005, consente ai fondi pensione di piccole dimensioni di sottrarsi dall'applicazione dei precetti dettati dal medesimo Decreto.

19. Bilanci e rendiconti

Nel nuovo art. 17-*bis* è esplicitato, al comma 1, l'obbligo per i fondi negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica di redigere i bilanci e le connesse relazioni e di renderli pubblici. Si ricorda al riguardo che i fondi pensione negoziali già devono pubblicare sul proprio sito i bilanci, ai sensi delle Direttive COVIP del 23 giugno 2006, e che analogo obbligo già sussiste per i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti, così come previsto dalla Circolare COVIP 16 settembre 2013, prot. n. 5854. Quanto ai fondi preesistenti con soggettività giuridica e con meno di 1.000 aderenti, si rinvia al paragrafo relativo ai Siti *web*.

Il comma 2 esplicita il medesimo obbligo con riferimento ai rendiconti e alle relazioni dei fondi pensione che sono costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo all'interno di società o enti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto. Tale obbligo è da intendersi riferito ai fondi pensione aperti e ai fondi interni agli enti di diritto privato di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996.

Al riguardo, sono da intendersi confermate le Disposizioni sul "*Bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità*" dettate dalla COVIP con deliberazione del 17 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni, salvo che per le novità di seguito indicate.

In base al nuovo comma 3 dell'art. 17-*bis*, i bilanci e rendiconti devono includere un'informativa sugli investimenti significativi. Alla luce di tale disposizione e della nuova disciplina recata dal DM Economia 166/2014 in materia di conflitti di interesse, si fa presente che nella Nota integrativa al bilancio dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica andrà adesso riportata, alla voce 20 (investimenti in gestione), l'informativa dei 50 principali titoli in portafoglio; anche i fondi aperti si allineeranno a tale indicazione. L'informativa in parola assorbe e sostituisce quella prevista dalle disposizioni COVIP, sia per quanto riguarda la Nota integrativa sia per quanto riguarda la Relazione sulla gestione, in merito agli investimenti per i quali si configurino conflitti di interesse.

I commi 3 e 4 prescrivono, rispettivamente, che bilanci e rendiconti rappresentino un quadro fedele delle attività, passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e contengano informazioni coerenti, esaurienti e correttamente presentate. Trattasi di principi che già sono stati ribaditi nella citata Deliberazione COVIP del 17 giugno 1998.

20. Fattori ambientali, sociali e di governo societario

I fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti "fattori ESG") rappresentano declinazione dei principi di investimento responsabile ampiamente promossi in ambito internazionale e si configurano come particolarmente significativi per la politica di investimento e i sistemi di gestione del rischio delle forme pensionistiche complementari, anche considerando la loro valenza di investitori istituzionali.

Molteplici disposizioni del Decreto fanno riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla politica di investimento, alla gestione dei rischi e alla valutazione interna del rischio, nonché circa i profili di trasparenza rispetto ai potenziali aderenti. Nel complesso la

normativa intende incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l'integrazione dei fattori ESG, in particolare, nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento.

I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica devono, pertanto, disporre di un sistema di governo idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dei rischi che gravano sul fondo pensione, inclusi i rischi ESG. Il sistema di gestione dei rischi e la valutazione interna dei rischi devono, quindi, prendere in considerazione anche i rischi connessi ai fattori ESG ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze con altri rischi (art. 5-ter, comma 4, lett. g) e art. 5-nonies, comma 2, lett. h).

Quanto agli investimenti, nel documento sulla politica di investimento andranno illustrate le modalità con cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG (art. 6, comma 5-quater e art. 4-bis, comma 2). E' poi previsto che i fondi pensione possano prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ESG (art. 6, comma 14). Indicazioni in tal senso sono già presenti nelle "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento".

Infine, tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a dare informazioni ai potenziali aderenti sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ESG, inclusi quelli climatici, nella strategia di investimento (art. 13-ter, comma 1, lett. c). Analoga informativa andrà fornita nelle comunicazioni periodiche agli aderenti (art. 13-quater, comma 2, lett. h). Previsioni analoghe sono già oggi contenute nello Schema di nota informativa (e in particolare nella Sezione III "Informazioni sull'andamento della gestione", punto A "Le politiche di investimento e la gestione dei rischi") e nelle "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti" (nella Parte I "Dati relativi alla posizione individuale", Sezione III "Posizione individuale maturata").

Infine, circa i bilanci e i rendiconti il Decreto richiede che negli stessi sia dato conto se e in quale misura si siano presi in considerazione fattori ESG nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio (art. 17-bis, comma 5). Si ritiene che tale novità debba essere tenuta in considerazione nella redazione dei bilanci relativi all'anno 2019.

21. Norme di carattere penale e sanzionatorio

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, si evidenzia che tra i soggetti punibili per il reato di false informazioni sono ora ricompresi anche i direttori generali e i titolari delle funzioni fondamentali. I predetti soggetti possono inoltre essere destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie laddove gli stessi violino gli obblighi relativi alle rispettive competenze.

Quanto alle violazioni oggetto di sanzione sono ora previste sanzioni pecuniarie anche per la violazione delle nuove disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis.

È poi eliminato il rinvio alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI del Decreto lgs. 385/1993 (TUB), dal momento che la procedura è ora disciplinata nell'art. 19-quinquies. E' demandato

a un regolamento della COVIP la definizione della propria procedura, di dettaglio, di applicazione delle sanzioni amministrative.

Come regola di carattere generale, è previsto l'obbligo per i fondi dotati di soggettività giuridica di agire in regresso nei confronti dei soggetti sanzionati, laddove sia il fondo a pagare la sanzione e salvo diversa decisione dell'assemblea.

Viene specificato che alle sanzioni contemplate dal Decreto lgs. 252/2005 si applica la disposizione prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi di questa norma, a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

22. Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti

Numerose previsioni di nuova introduzione impongono la pubblicazione di alcuni specifici documenti, o comunque di informazioni, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica. Si tratta dell'art. 4-*bis*, comma 2, del Decreto, relativo al documento sul sistema di governo, dell'art. 5-*octies*, comma 3, circa le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione, dell'art. 6, comma 5-*quater*, sul documento sulla politica di investimento e dell'art. 17-*bis*, comma 1, riguardante i bilanci e le relazioni ai predetti documenti.

Tale adempimento rafforza l'esigenza che i fondi interessati dispongano di un sito *web*. Al riguardo, si ricorda che i fondi pensione negoziali già si sono dotati di un proprio sito *web*, in conformità alle Direttive COVIP del 23 giugno 2006, e che analogo adempimento è stato già posto in essere dai fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti, secondo le istruzioni impartite con la Circolare COVIP del 16 settembre 2013, prot. n. 5854.

I fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica che ad oggi non sono ancora dotati di un proprio sito *web* dovranno pertanto procedere alla creazione del sito entro il 31 dicembre 2019. L'obbligo non riguarda i fondi pensione in liquidazione, nonché quelli di cui sia stato disposto il superamento entro la fine del corrente anno mediante processi di concentrazione già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive. Sono esclusi inoltre i fondi rivolti esclusivamente a pensionati ovvero, per le forme operanti in regime di prestazione definita, esclusivamente a pensionati e differiti. Per le forme pensionistiche preesistenti istituite all'interno di società o di enti è consentita la creazione di una sezione dedicata sul sito *web* dell'azienda. È in ogni caso necessario che la modalità prescelta sia adeguatamente portata a conoscenza degli aderenti e dei pensionati nell'ambito della documentazione informativa.

Il sito *web* non deve tuttavia essere considerato solo come un mezzo per pubblicare documenti e/o informazioni utili agli aderenti e ai potenziali aderenti, ma deve diventare uno strumento sempre più diretto a semplificare la gestione dei rapporti tra il fondo pensione, gli aderenti e i potenziali aderenti.

Tale semplificazione dei rapporti deve avvenire a partire già dalla fase di adesione, dove è importante che si sviluppino ulteriormente le modalità di adesione *on-line*, le cui procedure sono già attualmente previste dal Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui alla citata Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016.

In particolare, per quanto riguarda i fondi pensione negoziali e preesistenti, si ritengono ammissibili procedure che prevedono il coinvolgimento del datore di lavoro su iniziativa del fondo pensione in una fase che segue l'adesione da parte del lavoratore. In altre parole, potrà essere il fondo pensione, una volta acquisita l'adesione del lavoratore secondo procedure conformi a quanto previsto dal richiamato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di: a) verificare l'effettivo diritto del lavoratore a iscriversi al fondo; b) attivare i relativi flussi contributivi.

Altro profilo che assume rilievo nella semplificazione dei rapporti di tutte le forme di previdenza complementare (ivi inclusi i fondi pensione aperti e i PIP) con gli aderenti riguarda la predisposizione e i possibili utilizzi di sezioni del sito *web* dedicate ai singoli aderenti (area riservata).

Le attuali “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*” prevedono che il fondo pensione predisponga un'area riservata con l'obiettivo di mettere a disposizione degli aderenti informazioni relative alla contribuzione versata e alla posizione individuale maturata in corso d'anno, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti. A queste informazioni è possibile aggiungere la messa a disposizione di documenti e informazioni di pertinenza dell'iscritto, quali la “Comunicazione periodica” annuale, copia della documentazione connessa alle richieste di prestazioni, ecc., soluzione peraltro adottata già da molti fondi pensione.

In termini più generali, l'area riservata può essere ulteriormente arricchita di elementi informativi specifici, quali le indicazioni sulle opzioni esercitabili in caso di pensionamento, da mettere a disposizione in prossimità dell'evento, (riscatto totale, tipologia di rendita, periodicità delle rendite, ecc.), le informazioni nel corso del rapporto di partecipazione sulla coerenza della scelta delle linee di investimento effettuata dall'iscritto, anche attraverso la risottoposizione periodica della sezione sulla Congruità della scelta previdenziale del Questionario di autovalutazione di cui allo Schema di nota informativa.

Nell'ottica di semplificazione sopra menzionata, l'area riservata dovrebbe inoltre facilitare l'interlocuzione tra il fondo pensione e l'iscritto, attraverso la compilazione di moduli o schede *on-line*, che consentono a quest'ultimo di inviare le richieste di prestazioni o di trasferimento, come anche eventuali reclami. In tali casi il sistema dovrebbe consentire all'iscritto di seguire lo stato di avanzamento della pratica, come anche di recuperare la documentazione di volta in volta trasmessa. In tale contesto risulta altresì necessario che il sistema informatico di gestione dell'area riservata consenta la predisposizione di utenze fittizie, destinate a verificare le funzionalità del sistema stesso, anche da parte della COVIP.

Tali profili evolutivi devono essere oggetto di attenzione da parte dei fondi pensione nel piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da inserire nel “Documento politiche di *governance*”, che, riguardo a detti profili, dovrà riportare le valutazioni di ordine economico e di fattibilità delle possibili soluzioni analizzate, le scelte al riguardo operate dal fondo pensione e le tempistiche previste per l'implementazione.

Sempre con riferimento ai rapporti con gli iscritti, risulta necessario che i fondi pensione si organizzino in tempi brevi per gestire le richieste volte all'esercizio di prerogative individuali (trasferimento, riscatto, *switch*, ecc.) nonché gli eventuali reclami anche consentendo la trasmissione della relativa documentazione attraverso caselle di posta elettronica certificate, laddove gli aderenti ne dispongano. Le caselle di posta elettronica certificate dovranno altresì essere utilizzate dai fondi pensione al fine di semplificare l'interlocuzione tra i fondi medesimi in occasione delle richieste di trasferimento delle posizioni individuali da parte degli iscritti. L'istituzione di una casella di posta elettronica certificata risulta altresì necessaria per gestire l'interlocuzione con la COVIP. Tali ultimi adempimenti andranno effettuati entro e non oltre il 30 giugno del 2019.

Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

Il presente documento, recante gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 24 giugno 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati

Roma, 10 maggio 2019

Relazione

La COVIP, a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: “Decreto”) dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito: “Direttiva”) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, ha dato avvio a una complessiva attività di revisione delle disposizioni interessate dalle modifiche legislative.

In questa fase vengono posti in consultazione gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei piani individuali pensionistici (di seguito, “PIP”), i cui testi sono stati complessivamente rivisti anche per tenere conto di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione dei medesimi e che hanno interessato aspetti ivi disciplinati; nella stesura dei nuovi testi si è altresì tenuto conto dell’esigenza di introdurre modifiche volte a recepire profili la cui rilevanza è emersa nel corso degli anni nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Di seguito vengono illustrate le principali modifiche e integrazioni recate ai vigenti Schemi.

Con riferimento allo Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, al fine di adeguare le relative previsioni alle nuove disposizioni del Decreto in materia di *governance*, in linea con quanto già previsto nell’ambito delle Direttive generali poste in pubblica consultazione lo scorso 29 marzo (di seguito: “Direttive generali”), sono state riviste le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare, sono state ridefinite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell’ambito del Decreto, sono state introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario.

Con riferimento allo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto, è stata introdotta una disposizione che richiama l’esigenza di assolvere agli obblighi previsti dal Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Avuto riguardo alla disposizione normativa che prevede che la COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza sui settori interessati, ulteriori precisazioni potranno essere fornite ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità.

Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di Responsabile del fondo e di depositario, mentre la disciplina dell’Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell’Organismo di rappresentanza. Circa tale ultimo Organismo, si è provveduto, in particolare, a prevedere che detta disciplina sia riportata in un apposito documento - non soggetto ad

approvazione da parte della COVIP - e non più in un allegato al Regolamento. Tale documento andrà redatto secondo i principi indicati dalla COVIP, che fanno riferimento alla composizione e alla durata dell'Organismo, ai requisiti per l'assunzione dell'incarico da parte dei componenti, ai costi (prevedendo che gli stessi non possano essere fatti gravare sulla forma pensionistica) e ai compiti.

Coerentemente con la nuova disciplina recata dal Decreto, sono state modificate le disposizioni dello Schema di Regolamento dei PIP concernenti il Responsabile del Fondo.

Come detto, oltre agli interventi di cui sopra in materia di *governance*, resi necessari dalla recente sopravvenuta normativa, si è proceduto ad un complessivo adeguamento dei testi degli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP per tenere conto delle disposizioni introdotte dagli atti normativi degli ultimi anni e recepire all'interno dei predetti Schemi specifiche previsioni introdotte dalla COVIP con distinti atti emanati nel corso degli anni e che hanno interessato materie di rilevanza statutaria e regolamentare. In tale ambito, si evidenziano, in particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, gli interventi in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione; e, limitatamente allo Schema di statuto, gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi, di adesione contrattuale, di revisione legale dei conti, di conferimento di una quota del TFR. Tale ultima previsione è stata introdotta anche nello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, relativamente alle ipotesi di adesione su base collettiva.

Infine, per quanto attiene alle modifiche introdotte con riferimento ad aspetti la cui rilevanza è emersa nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si richiamano i seguenti profili:

- le previsioni degli Schemi relative al trasferimento, al riscatto o all'anticipazione, laddove viene richiesto che il fondo provveda ai relativi adempimenti entro un termine contenuto, correlato alla tempistica degli adempimenti amministrativi da porre in essere, e da indicarsi negli statuti e nei regolamenti e (comunque non superiore a 6 mesi) e che il termine inizi a decorrere a partire già dalla richiesta dell'iscritto, salva la sua sospensione nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente;
- le previsioni relative alle modalità di adesione con l'introduzione della disciplina relativa alle ipotesi di posizioni prive di consistenza/azzerate ai fini dell'interruzione del rapporto di partecipazione, coerentemente con le caratteristiche della forma pensionistica.

In tale ambito, limitatamente allo Schema di statuto, si evidenziano altresì, i seguenti interventi:

- l'eliminazione della possibilità di definire i costi direttamente a carico dell'aderente in percentuale della retribuzione, limitando pertanto la possibilità di esprimere i suddetti costi in percentuale dei contributi, oltre che in cifra fissa, al fine di consentire una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti e assicurare la confrontabilità con le altre forme pensionistiche;

- l'introduzione di previsioni, in tema di assemblea dei delegati, che richiamano il necessario rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo, valorizzando, per quest'ultimo, l'equilibrio tra i generi;
- l'introduzione di previsioni che impediscono a coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell'esercizio precedente presso il fondo, di assumere il ruolo di componente del consiglio di amministratore, e viceversa.

Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti e quello dei PIP sono stati altresì modificati al fine di dare evidenza ai casi nei quali opera il diritto di trasferimento in occasione di operazioni di fusione.

Nello Schema di Regolamento dei PIP è stato inserito un articolo volto a richiamare l'adeguatezza dei presidi organizzativi dell'impresa rispetto alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del PIP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti, gli stessi dovranno adottare lo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione. Eventuali adattamenti resisi necessari per tenere conto di caratteristiche specifiche non rinvenibili nel "modello" al quale fa riferimento lo Schema (ad es. regime previdenziale a prestazione definita, gestione diretta delle risorse finanziarie, erogazione diretta delle prestazioni) dovranno formare oggetto di una relazione motivata da trasmettere alla COVIP.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI¹

Fondi pensione di origine contrattuale

costituiti in forma associativa

(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del ~~d~~Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 ~~del 5 dicembre 2005~~)

SCHEMA DI STATUTO

Deliberato dalla COVIP il

¹ Le forme pensionistiche preesistenti istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 adottano il presente Schema di statuto per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione.

SCHEMA DI STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [*eventuale*]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

~~Art. 23 – Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo~~

Art. 243 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

Art. 254 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 265 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 278 - Incarichi di gestione

Art. 289 - ~~Banca d~~Depositarioo

Art. 2930 - Conflitti di interesse

Art. 301 - Gestione amministrativa

Art. 312 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 323 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 334 - Modalità di adesione

Art. 345 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 356 - Comunicazioni e reclami

Art. 356-bis - Clausola compromissoria [*eventuale*]

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 367 - Modifica dello Statuto

Art. 378 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 389 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione ...", in forma abbreviata "Fondo Pensione ..." di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'*accordo/contratto* stipulato in data ... tra ... e ... (di seguito denominato "fonte istitutiva").
2. *[nel caso in cui operino nei confronti della forma pensionistica disposizioni normative o contrattuali che determinano l'introduzione del contributo a carico del datore di lavoro, richiamare le fonti istitutive ovvero le disposizioni normative che hanno introdotto il versamento del contributo che genera l'adesione: Il Fondo è anche destinatario dei contributi contrattuali previsti da ...]*
3. Il Fondo ha durata fino a ... *[in alternativa: illimitata]*, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
4. Il Fondo ha sede in ... *[indicare il Comune]*

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta *[in alternativa: non riconosciuta]* ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa ~~in materia di previdenza complementare~~vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione

*[definire l’ambito dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive;
~~precisando che sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR. riportare inoltre le diverse modalità di adesione al Fondo: adesione esplicita, adesione tacita e, se presente, adesione contrattuale.~~*

Resta nella discrezionalità del Fondo valutare se consentire l’associazione delle imprese/committenti dalle quali dipendono i lavoratori aderenti al Fondo e l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei destinatari ~~per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.~~

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto²; ~~in almeno n. comparti che prevede comparti~~ differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. [eventuale: E’ prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle]. ~~La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento. [eventuale: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.]~~

2. E’ ~~inoltre~~ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

² ~~Qualora, per ragioni organizzative, i fondi di nuova istituzione destinati a lavoratori dipendenti intendano avviare la gestione finanziaria prevedendo un unico comparto, questo, nel caso in cui il Fondo accolga anche conferimenti taciti di TFR, dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.~~

3. [nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad una pluralità di comparti] L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Overo

3. [in alternativa, nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad un solo comparto] L'aderente all'atto dell'adesione sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto [in alternativa: verso il profilo life cycle] identificato dal Fondo -e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

~~4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.~~

~~(In alternativa, riportare nello Statuto i singoli comparti caratterizzandoli sulla base del rispettivo profilo di rischio e rendimento. Qualora il fondo accolga conferimenti taciti di TFR, il comparto destinato ad accoglierlo -ovvero l'unico comparto istituito nel caso di gestione monocomparto- dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di fondi multicomparto, per i casi di conferimento tacito del TFR, dovrà essere riconosciuta la facoltà di richiedere il trasferimento ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza; ai lavoratori già iscritti al fondo dovrà essere riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento, in tutto o in parte -se è consentito aderire ad una pluralità di comparti- della propria posizione individuale al comparto garantito. Nel caso in cui il fondo si orienti per questa ipotesi alternativa, le relative previsioni statutarie sostituiscono quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2, ferme restando le formulazioni di cui ai successivi commi 3 e 4.)~~

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) [eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente ~~e/o~~ [in alternativa: e del datore di lavoro] ~~[punto eventuale]~~;
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) [eventuale] direttamente a carico dell'aderente ~~e/o~~ [in alternativa: e del datore di lavoro]:
 - i. [eventuale] in cifra fissa ~~[punto eventuale]~~

Overo
 - ii. [in alternativa] in % dei contributi versati comprensivi di ... (es. quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.) ~~[punto eventuale]~~

~~Orvero~~

~~iii. [eventuale, in alternativa] in % della retribuzione (specificare la base di calcolo) [punto eventuale].~~

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del Fondo [o, per i fondi multicomparto: del singolo comparto].

c) **Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi ~~[punti eventuali]:~~

c.1) [eventuale] trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) [eventuale] riscatto della posizione individuale;

c.3) [eventuale] anticipazioni;

c.4) [eventuale] modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;

c.5) [eventuale] riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.

d) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

e) [eventuale] **Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie** ~~[punto eventuale]~~

f) [eventuale] **Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella Comunicazione periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ~~(e successive modificazioni e integrazioni)~~, (di seguito definito "Decreto").

3. [eventuale] Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma ..., la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.

4. [eventuale, nel caso di fondi pensione negoziali territoriali] Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi che affluiscono al Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell'aderente, si aggiungono al versamento dei contributi ordinari già in essere.

~~3-5.~~ Ferme restando le ~~predette~~ misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

~~4-6.~~ E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

[in alternativa, nel caso in cui le fonti istitutive prevedano la possibilità di destinare anche una quota del TFR] E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

~~5-7.~~ L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

~~6-8.~~ In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7.9. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

8.10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età ~~pensionabile~~ prevista ~~dal~~ nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9.11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione [*valutare la possibilità di inserire la suddetta regolamentazione nell'ambito dello Statuto*]. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere ..., e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione

complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

3.8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

4.9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

~~5.10.~~ L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

~~6.11.~~ Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

~~7.12.~~ L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio~~

~~precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] in relazione a uno stesso rapporto di lavoro];

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari ~~dallo stesso~~ designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque ~~entro non oltre~~ il termine massimo di sei mesi... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. —L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

[nel caso di adesioni contrattuali disciplinare in un apposito comma, coerentemente con le previsioni della fonte istitutiva o della normativa di riferimento, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica. La formulazione del comma dovrà comunque consentire il trasferimento del contributo contrattuale per la ricongiunzione alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito]

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [eventuale]

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità, premorienza [eventuale: e non autosufficienza] [eventualmente aggiungerenel caso in cui le prestazioni accessorie siano introdotte dalle fonti: secondo le previsioni delle fonti istitutive].

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

~~1. Ovvero~~

2. [in alternativa] L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ³

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo: ...

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da componenti, di seguito denominati "Delegati", *dei quali ... in rappresentanza dei lavoratori, in rappresentanza delle imprese [nel caso in cui sia prevista l'associazione delle imprese/committenti]*, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto ~~e che costituisce parte integrante~~ dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive [~~ovvero~~, in alternativa: del presente Statuto].

2. I Delegati restano in carica ... anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria: [*indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. ~~10~~ 20 e ss. del Codice Civile, comprendendo fra queste, se prevista, anche l'eventuale attribuzione della funzione di ~~controllo contabile~~ revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti contabile o società di revisione iscritti nel registro ~~istituito presso il~~ tenuto dal Ministero dell'~~a~~ giustizia economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti].*

3. L'Assemblea in seduta straordinaria: [*indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. ~~10~~ 21 e ss. del Codice Civile*]

³ Nel rispetto della struttura prevista sono possibili diverse formulazioni in coerenza con le disposizioni statutarie vigenti.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da ... componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita.... e delibera.....
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di ... [*almeno i tre quarti dei Delegati*] e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di ... [*almeno tre quarti dei Delegati*].
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da ... ed è sottoscritto ...
8. [eventuale] Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da ... componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti [~~ovvero~~ *in alternativa*: nominati] in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: ...
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
45. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

56. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di [*fino ad un massimo di tre*] mandati consecutivi⁴.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, ... [*è escluso il sistema della cooptazione*]
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a ... riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

[indicare le competenze e le prerogative del Consiglio necessarie alla realizzazione dell'attività di amministrazione del Fondo, con particolare riguardo: alle funzioni previste dal Decreto, artt. 6 e 7, conformemente agli artt. da 4-bis a 5-nonies e agli artt. 6 e 7, del Decreto e alle Direttive generali adottate dalla COVIP, prevedendo che lo stesso:

- *definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;*
- *definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;*
- *definisce la politica di remunerazione;*

⁴~~Gli amministratori che esauriscano i mandati previsti nei vigenti Statuti nell'arco del 2007, in fase di prima applicazione del presente schema, potranno essere rieletti per un ulteriore mandato.~~

- definisce la politica di esternalizzazione;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce il piano d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- alla individuazione delle linee di indirizzo della gestione, alla relativa politica di investimento e alla loro eventuale variazione –coordinandole con le eventuali competenze attribuite all'Assemblea;
- definisce alle competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definizione definisce dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.

Sono inoltre indicate le competenze del Consiglio relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative.

all'obbligo di riferire alla COVIP, Prevedere infine che il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.]

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ...
2. Il Consiglio si riunisce almeno ...
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito ...
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale ...
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. ~~1001~~ 2391, ~~1° comma,~~ 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 ~~e 2396 e 2629 bis~~ del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. L'organo di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
[*indicare le competenze, prevedendo esplicitamente i compiti in materia di trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate*]
4. In caso di impedimento del Presidente, ...

~~Art. 23 — Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo~~

- ~~1. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.~~
- ~~2. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.~~
- ~~3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.~~
- ~~4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.~~
- ~~5. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.~~
- ~~6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo:
— verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
— vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
— inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
— vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;~~

~~.....~~

~~7. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.~~

Art. 243 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da ... componenti effettivi e ... supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità ...

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti ~~di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti previsti~~ dalla normativa vigente.

4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

4.5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

~~5.6.~~ I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di ... [massimo 4] mandati consecutivi.

~~6.7.~~ Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

~~7.8.~~ La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

~~8.9.~~ L'Assemblea nomina il Presidente [in alternativa: Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente].

Art. 254 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di ~~controllo contabile~~ revisione legale dei conti [in alternativa, nell'ipotesi in cui detta funzione è attribuita ... (se non attribuita a soggetto esterno: La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere].

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, ~~ultimo comma 4, del~~ Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 265 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ...
2. Le convocazioni sono fatte ...
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. ~~1001~~ 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il ~~Responsabile del Fondo~~ / Direttore generale ~~responsabile del Fondo~~ è nominato dal Consiglio di amministrazione [eventuale: L'incarico è affidato a un componente dell'organo di amministrazione].

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

~~23. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.~~

~~34. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.~~

~~4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.~~

~~5. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.~~

~~6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo:~~

- ~~— verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;~~
- ~~— vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;~~
- ~~— inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;~~
- ~~— vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;~~

~~.....~~

~~75. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo, in caso di inerzia del Consiglio di amministrazione del Fondo, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.~~

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna [eventuale: e alla funzione attuariale].

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi [eventuale: e il titolare della funzione attuariale] comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione [in alternativa: al Direttore generale] che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 278 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti ~~.....~~ (eventuale)-previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di ~~politiche~~ di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 289 - ~~Banca depositaria~~ Depositario

1. ~~Tutte~~ Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un "unico" "banca depositaria" soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito "depositario"., sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. [eventuale] Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato ~~alla banca~~ depositarioa.
3. Per la scelta ~~della banca~~ depositarioa il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci della ~~la banca~~ depositaria~~o~~ riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della stessa informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di ~~banca~~ depositaria~~o~~.
- 6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.**

Art. 2930 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

Art. 301 - Gestione amministrativa

1. ~~Al~~ Fondo ~~spetta curare ogni attività inerente~~ la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con ~~la banca~~ depositaria~~o~~;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni ~~periodiche~~ agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
- ~~Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate~~ Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 312 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 323 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di quella del revisore revisione legale. o della società incaricata del controllo contabile. *[nel caso in cui il controllo contabile revisione legale dei conti sia affidato al Collegio dei Sindaci, lo Statuto potrà prevedere il giudizio di un revisore esterno].*
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori sulla gestione, e la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. *[eventuale: Qualora il controllo contabile revisione legale dei conti sia affidato al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un revisore esterno, dovrà essere è previsto anche il deposito del suddetto giudizio.]*
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 334 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna ~~dello Statuto della Sezione I~~ – “Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” versione standardizzata e dell'~~al~~ulteriore documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori ~~viene~~può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, ~~nei Patronati,~~ nei Centri di assistenza fiscale (CAF) ~~nonché~~e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per un anno. In tali casi, il Fondo comunica all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso dell'anno, che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Art. 345 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto ~~del Fondo~~, la Nota informativa, il bilancio e le relative relazioni e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito ~~internet-web~~ del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto In conformità dalle

disposizioni della COVIP, ~~viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.~~

Art. 356 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 356-bis - Clausola compromissoria [eventuale]

[Se previste clausole arbitrali, queste dovranno riportare:

- *numero e modalità di nomina dei componenti il collegio arbitrale, disciplinando anche il caso di inerzia di una delle parti;*
- *ambito delle materie compromettibili in arbitri da limitare a quello delle controversie derivanti dal rapporto associativo;*
- *natura dell'arbitrato (rituale/irritale);*
- *natura del lodo che dovrà essere assunto secondo diritto.]*

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 367 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 378 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 389 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

FONDI PENSIONE APERTI

*Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio
separato da banche, compagnie di assicurazione,
s.g.r. e s.i.m.*

(art.12 del ~~decreto~~ Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n.252)

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Deliberato dalla COVIP il

SCHEMA DI REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni
- Art. 15~~4~~-bis - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art. ~~16~~15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Sistema di governo
- Art. 17 - ~~Banca d~~Depositario
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Organismo di ~~sorveglianza-rappresentanza~~ [~~articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva~~]
- Art. 20 - Conflitti di interesse

Art. 21 - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

Art. 27 - Cessione del Fondo

Art. 28 - Operazioni di fusione

Art. ~~28~~29 - Rinvio

Allegati:

Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile

~~Allegato n.2 Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza~~

Allegato n.32 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Allegato n.43 Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il “...” [la denominazione deve contenere l’indicazione “Fondo pensione aperto”], di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni); (di seguito definito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

~~1. Il Fondo è stato istituito dalla “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.” [in alternativa, se il soggetto che ha istituito il Fondo è diverso: dalla “...”], giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS, con provvedimento del (1); con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.~~

~~2. [eventuale] La “...”, di seguito definita “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ... [se il soggetto che esercita l’attività del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito, ed è stato specificamente autorizzato da COVIP: giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS (1), con provvedimento del ...].~~

~~[Il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo può non coincidere con il soggetto che lo ha istituito esclusivamente nei casi in cui il Fondo sia stato trasferito (a seguito di operazioni di fusioni societarie, di cessioni di rami d’azienda, di cessioni ad altro titolo); in tali casi, indicare nel comma 1 la denominazione completa del soggetto che esercita attualmente l’attività del Fondo e l’eventuale provvedimento COVIP di autorizzazione e specificare, nel comma 2, la denominazione del soggetto istitutore e il relativo provvedimento COVIP di autorizzazione]~~

[nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo sia il medesimo che lo ha istituito]

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, di seguito “banca/impresa/s.g.r./s.i.m.”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ...; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m., esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.

[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito]

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La società “...”, di seguito “banca/impresa/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ..., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del

3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in ... [*indicare il Comune*], presso la sede della banca/~~compagnia~~impresa/ s.g.r./s.i.m.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa ~~vigente in materia di previdenza complementare~~.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell’art. ~~articolo~~ 8₂ comma 7₂ del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

~~Orvero~~

~~[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva, la disposizione dell’Art.5 è la seguente:]~~

1. L’adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo è riservato ai destinatari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo su base collettiva. È consentita l’adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.

2. Ai sensi dell’art. ~~articolo~~ 8₂ comma 7₂ del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. ~~[eventuale]~~ La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti ~~per la di~~ partecipazione in tale forma ~~oppure e~~ che decidono la prosecuzione della contribuzione al Fondo ai sensi dell’art. 9 ~~(comma eventuale)~~.

~~Orvero~~

~~[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni in modo individuali, la disposizione dell’Art.5 è la seguente:]~~

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

~~[in ogni caso, prevedere che non possono aderire al Fondo, salvo il caso di lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, i titolari di pensione di vecchiaia e, in generale, coloro ai quali manchi meno di un anno al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia]~~

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato ~~in~~ nei seguenti ~~n. ...~~ comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta~~e come di seguito specificati:~~

~~AAA~~

~~[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]~~

~~BBB~~

~~CCC~~

~~DDD. Questo comparto è [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva; indicare il comparto garantito destinato ad accogliere il] conferimento tacito del TFR. Tale comparto andrà riportato nella Nota informativa.] [precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; ~~i.~~ In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: il limite del periodo di permanenza minimo. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] ~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

Orvero

[in alternativa, nel caso in cui non si intenda consentire la possibilità di scegliere ripartire la posizione individuale tra più comparti]

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] ~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

3. [eventuale] L'aderente può optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzato da combinazioni di comparti predefiniti dalla banca/compagnia impresa/s.g.r./s.i.m.: ~~[comma eventuale]~~

~~XXX: ...~~

~~[specificare la denominazione, la composizione in termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione]~~

~~YYY: ...~~

~~ZZZ: ...~~

~~...~~

~~È possibile prevedere anche il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età (life cycle): descriverne sinteticamente le modalità] [eventuale: E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle.]~~

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

~~2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.~~

~~32.~~ Ferma restando la responsabilità della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 41 del Decreto previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione ⁽¹⁾.

~~43. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione~~verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.

~~54.~~ La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

~~AAA: ...~~

~~[fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento];~~

~~BBB: ...~~

~~CCC: ...~~

~~DDD: ...~~

~~Definire, inoltre, la politica di investimento del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della previsione normativa che richiede la garanzia di restituzione del capitale e l'idoneità a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nella descrizione della garanzia, in~~

¹ Il contratto di delega deve prevedere che la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono]

L'adesione al comparto denominato "...", attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Oppure

[in alternativa, nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale]

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del ...% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- [nel caso di comparti garantiti che siano destinati ad accogliere il conferimento tacito del TFR] riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi~~[caso non richiesto per i comparti garantiti che non siano destinati al conferimento tacito del TFR]~~;
- ~~...[scadenza temporale, eventuale] ...~~

6.—In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.

~~75. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.~~[nel caso in cui sia prevista la possibilità di aderire a un life

cycle: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.]

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) **[eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro.... ~~[(punto eventuale)]~~
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **[eventuale] direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a ... euro, applicata annualmente ~~[(punto eventuale)]~~

Oppure
 - b.1) **[in alternativa] direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari al ...% dei contributi di volta in volta versati, comprensivi di ... [contribuzione a carico dell'aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie, ecc.] ~~[(punto eventuale)]~~
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
 - i) una commissione di gestione pari al ... % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza ...
 - ii) **[eventuale]** una commissione di incentivo ... ~~(punto eventuale)~~

___ Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile ~~e dell'Organismo di sorveglianza~~, salva diversa decisione della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP ~~in apposite istruzioni di carattere generale~~.

- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: ~~(punti eventuali)~~
 - c.1) **[eventuale]** ... euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 13;
 - c.2) **[eventuale]** ... euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13;
 - c.3) **[eventuale]** ... euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'art. 14;
 - c.4) **[eventuale]** ... euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

- c.5) [eventuale]... euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 3.
- e) [eventuale] **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**, quali riportate nell'Allegato n. 4 ~~(punto eventuale)~~;
- f) [eventuale] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]**.
2. [eventuale] L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti ~~([comma eventuale])~~.
3. Sono a carico della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
4. Nella redazione della Nota informativa la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
-

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. ~~[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva] I lavoratori [nel caso di fondo pensione aperto sia alle adesioni su base collettiva che a quelle individuali, aggiungere: che aderiscono su base collettiva]~~ fissano ~~le caratteristiche della~~ la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità ~~eventualmente~~ stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. [eventuale: Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale in misura integrale o parziale ove previsto sulla base delle previsioni contenute negli dagli accordi collettivi.] Qualora il lavoratore decida altresi di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, ~~anche aziendali~~, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. ~~[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva] I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, anche aziendali, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo [comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età ~~pensionabile~~ prevista ~~dal nel~~ regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico

dell'aderente, di cui all'art. 78, comma 1, lett. ere ..., [nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate]. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La banca/compagniaimpresa/società di gestione/s.g.r./s.i.m determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

~~5-10.~~ L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'~~art. 10~~ art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

~~6-11.~~ L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

~~7-12.~~ Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

~~8-13.~~ L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [eventuale] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: ~~(comma eventuale)~~

– [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata [~~ovvero in alternativa~~: alle persone da lui designate];

– [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi ... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [~~ovvero in alternativa~~: alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

– [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [~~ovvero in alternativa~~: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

3. Nell'Allegato n. 3-2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione ~~e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP~~; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 3-2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che

comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11;~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto, [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al Fondo] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. ~~al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva (comma eventuale, e comunque non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).~~

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. ~~[ovvero in alternativa, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali: In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente]-~~

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque ~~entro non oltre~~ il termine massimo di ~~sei mesi ... giorni decorrente~~ dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui è stata verificata la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del ~~d~~Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. ~~15~~14-bis - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza]
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. ~~4~~3 al presente Regolamento. _____

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~16-15~~ - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m.
4. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
5. ~~[eventuale]~~ Ferma restando la responsabilità della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi ~~{comma eventuale}~~.
6. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote [~~eventuale~~: o in differenti classi di quote].

Art. 16 - Sistema di governo

1. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexties, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Banca depositaria~~Depositario~~

1. La custodia~~Il deposito del~~ patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito "depositario".~~affidata alla banca ..., di seguito "banca depositaria", con sede in ... [indicare il Comune].~~
2. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico ~~alla~~

~~depositario banca depositaria~~ la il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di ... (2); in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

— ~~la banca/compagnia/impresa/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario banca,~~ in possesso dei requisiti di legge;

– ~~la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;~~

– il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo banca depositario.

3. ~~[eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, il~~ calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria depositario (comma eventuale)., ferma restando la responsabilità della banca/impresa/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato.

4. Le funzioni di ~~banca depositaria depositario~~ sono regolate dalla normativa vigente.

5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. La banca/~~compagnia/impresa~~/s.g.r./s.i.m nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Organismo di ~~sorveglianza rappresentanza~~ [~~articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva~~]

1. È istituito un Organismo di ~~sorveglianza~~rappresentanza, ai sensi dell'art. 5, comma 4-5 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, ~~e~~ e il funzionamento ~~e la responsabilità~~ dell'Organismo di rappresentanza sono riportate in un nell'Allegato n. 2 apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza" redatto secondo i principi indicati dalla COVIP.

² Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. ~~La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.~~

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La banca/~~compagnia~~impresa/~~società di gestione~~/s.g.r./s.i.m conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

1. L'adesione è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazione chiave per l'aderente” – della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento, e dei relativi allegati, e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

6. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

7. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la Nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e le “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza” nonchè tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet web della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto In conformità dalle disposizioni della COVIP, il fondo mette a disposizione viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi

~~sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.~~

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

Art. 26- Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. ~~o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In ~~questo~~ caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca/impresa/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. ~~2829~~ - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrativazione della di "...", di seguito definita "banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m." che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m.;
 - ~~e) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.~~

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrativazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che 2. ~~Il~~ il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della

banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.

3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui ~~al successivo~~ all'art. 6. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo. ~~nell'esclusivo interesse degli aderenti.~~

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) ~~la~~ politica ~~di~~ investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;

- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti-reclami nonché il trattamento riservato ai singoli esposti-reclami;
 - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni a soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza- [eventuale: e di non autosufficienza].
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. nonché all'Organismo di sorveglianza-rappresentanza per quanto di rispettiva competenza;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle

istruzioni emanate in proposito;

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli aderenti e beneficiari del ~~a~~ Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N.2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art.1— Ambito di applicazione

1. ~~Le presenti disposizioni disciplinano l'modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.~~

1. ~~Art.2— Composizione dell'Organismo~~ L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. ~~2.~~ Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. ~~Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.~~

Art.3— Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo ~~fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. reputi utile applicare~~.

5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base ... ~~[indicare un criterio di selezione delle aziende quale, ad esempio, la numerosità degli~~

~~aderenti al Fondo], a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori [comma eventuale].-~~

~~6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.-~~

~~7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.-~~

~~Art.4 Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza-~~

~~1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.-~~

~~2. L'Organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.-~~

~~3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.-~~

~~4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.-~~

~~5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.-~~

-

~~Art.5 Remunerazione-~~

~~1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.-~~

~~2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. (ovvero, in alternativa, a carico del Fondo salvo diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., ovvero indicare un criterio di ripartizione). Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.-~~

~~3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. né sul Fondo.-~~

-

Art.6—Compiti dell’Organismo—

- 1.— ~~L’Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all’organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l’Organismo riceve dal Responsabile:~~
- 2.— ~~informazioni sull’attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;~~
- 3.— ~~la relazione sull’attività svolta dal Responsabile, di cui all’art.7 dell’Allegato n.1 al Regolamento;~~
- 4.— ~~informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.~~
- 5.— ~~L’Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:~~
- 6.— ~~sulla trattazione degli esposti;~~
- 7.— ~~sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;~~
- 8.— ~~sull’andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;~~
- 9.— ~~su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.~~
- 10.— ~~L’Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l’esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.~~
- 11.— ~~L’Organismo può riferire all’organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all’andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.~~

Art.7 Modalità di funzionamento—

- 1.— ~~Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l’Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell’avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all’organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo.~~
- 2.— ~~In caso di assenza del Presidente, l’Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. più anziano anagraficamente.~~
- 3.— ~~Il Presidente convoca l’Organismo almeno due volte l’anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.~~
- 4.— ~~L’Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa~~

~~indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.~~

~~5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.~~

~~6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~

~~-~~

~~**Art.8 Responsabilità**~~

~~I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.~~

~~1. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.~~

ALLEGATO N. 32

**CONDIZIONI E MODALITÀ
DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

L'Allegato riporta le condizioni e modalità per l'erogazione delle rendite.

ALLEGATO N.43

**CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI
ASSICURATIVE ACCESSORIE**

L'Allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni assicurative accessorie.

Le regole in tema di funzionamento dell'Organismo di rappresentanza, di seguito "Organismo", sono emanate da parte di ciascuna società istitutrice di fondi pensione aperti nell'ambito della propria autonomia decisionale e nel rispetto dei principi di seguito enunciati relativi a:

- composizione e durata;
- requisiti per l'assunzione dell'incarico;
- remunerazione;
- compiti.

1. Composizione e durata

___ Nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione al fondo pensione aperto di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, la società istitutrice del fondo pensione aperto provvede alla costituzione di un Organismo composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo, e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna collettività di riferimento.

___ La composizione dell'Organismo rispetta il principio di partecipazione paritetica dei rappresentanti delle aziende o gruppi e dei lavoratori.

___ Il numero complessivo dei componenti dell'Organismo è fissato in modo tale, da un lato, da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e, dall'altro, di non inficiare la funzionalità dell'Organismo.

___ Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.

___ Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni citate, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al fondo. Fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la società reputi utile applicare. Nel caso in cui invece il numero di aziende o gruppi sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la società istitutrice del fondo può riservarsi la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

___ I componenti l'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

2. Requisiti per l'assunzione dell'incarico

___ I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni

normative tempo per tempo vigenti.

3. Costi

Le spese di funzionamento dell'Organismo, come anche eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti, non possono essere fatti gravare sul fondo.

4. Compiti

L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Piani Individuali Pensionistici (PIP)
Forme pensionistiche complementari individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del ~~decreto~~ Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ~~del 5-~~
~~dicembre 2005~~)

**SCHEMA
DI
REGOLAMENTO**

Deliberato dalla COVIP il ...

SCHEMA DI REGOLAMENTO *INDICE*

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Istituzione del PIP ed esercizio dell'attività

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. ~~14~~-13-bis - Altre prestazioni assicurative [*eventuale*]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~15~~-14 - Separatezza patrimoniale e contabile

Art. 15-- Presidi organizzativi

Art. 16 - Responsabile

Art. 17 - Conflitti di interesse

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 20 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche del Regolamento

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

Art. 23 – Operazioni di fusione

Art. ~~23~~24 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile _____

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 - Denominazione

1. Il “...” *[la denominazione deve contenere l’indicazione “Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”]*, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del ~~decreto~~ Decreto legislativo ~~lgs.~~ lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ~~(e successive modificazioni e integrazioni)~~; ~~(di seguito definito “Decreto”)~~.

Art. 2 - Istituzione del PIP ed esercizio dell’attività

~~1. Il PIP è stato istituito dalla compagnia “...” *[indicare la denominazione della impresa di assicurazione che ha istituito il PIP]*, di seguito “Compagnia”.~~

~~2. Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”.~~

~~*[nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del PIP sia il medesimo che lo ha istituito]*~~

~~1. Il PIP è stato istituito dalla impresa di assicurazione “...”, di seguito “impresa” e, con provvedimento del ... la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.~~

~~2. L’impresa esercita l’attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data.~~

~~*[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del PIP è diverso da quello che lo ha istituito]*~~

~~1. Il PIP è stato istituito dall’impresa di assicurazione “...” e con provvedimento del ... la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.~~

~~2. L’impresa di assicurazione “...”, di seguito “impresa”, esercita l’attività di gestione del PIP con effetto dal~~

3. Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.

4. ~~La compagnia ha sede~~ L’attività relativa al PIP è svolta in ... *[indicare il Comune]*, presso la sede dell’~~impresa~~ compagnia.

Art. 3 - Scopo

1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine ~~la~~ l’ ~~Compagnia~~ impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa ~~in~~ in ~~materia di previdenza complementare~~ vigente.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

[in ogni caso, prevedere che non possono aderire al PIP i titolari di pensione di vecchiaia e, in generale, coloro ai quali manchi meno di un anno al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia]

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

~~ovvero~~

1. [in alternativa] Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III indicati all'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.

~~ovvero~~

1. [in alternativa] Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.

2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nell'~~art. 9~~, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.

3. [Nel caso di contratti di Ramo I] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] La rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di OICR] La rivalutazione della posizione individuale è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito **definiti “OICR”**.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a quote di OICR] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito **definiti “OICR”**.

4. [Nel caso di contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] L'investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6, comma ~~1~~ 45-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

~~ovvero,~~

4. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di OICR] Gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale sono individuati ~~dalla~~ dall'Compagniaimpresa in ragione delle finalità previdenziali del PIP e assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

5. [eventuale] E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo *life cycle*.

~~56. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente relativa a ciascun [gestione interna separata/fondo interno/OICR], posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, è descritta sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.~~

~~67. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR, ovvero le combinazioni degli stessi [eventuale: ovvero il profilo life cycle], in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione;-. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.~~

~~ovvero,~~

7. [in alternativa, nel caso in cui il PIP non intenda consentire di effettuare la ripartizione della posizione individuale tra più gestioni interne separate/fondi interni/OICR] L'aderente,

all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare la gestione interna separata/fondo interno/OICR nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza.

Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico ~~della~~ dell'Compagniaimpresa.

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

[Specificare unicamente la struttura, indicando le tipologie di spesa previste tra quelle indicate]

a) [eventuale] **spese da sostenere all'atto dell'adesione**

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente** [indicare se si tratta di spese in cifra fissa o in percentuale sui versamenti]

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente:**

~~[Con riferimento ai contratti di Ramo I: **indirettamente a carico dell'aderente**, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata;~~

~~b.2) Con con riferimento ai contratti di Ramo III: **indirettamente a carico dell'aderente**, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR;]~~

c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'~~a~~ Compagniaimpresa:

c.1) [eventuale] in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;

c.2) [eventuale] in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;

c.3) [eventuale] per la modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri tra gestioni interne separate/fondi interni/OICR;

c.4) [eventuale] per la riallocazione della posizione individuale maturata tra le gestioni interne separate/fondi interni/OICR ovvero combinazioni predefinite ~~dalla~~ dall'impresaCompagnia.

d) [eventuale] **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento.

e) [eventuale] **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative** di cui all'art. 14 del Regolamento.

f) [eventuale] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita**

integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]

[Le le spese di partecipazione al PIP possono essere differenziate unicamente:

- a) *in ragione dell’assunzione di rischi assicurativi, nel caso in cui le stesse includano una componente di premio;*
- b) *in presenza di convenzionamenti.*

Nel primo caso il Regolamento evidenzia quali sono le voci di spesa interessate, indicando gli elementi oggettivi (ad esempio età, sesso) che determinano una differenziazione delle stesse. Nel secondo caso nel Regolamento viene inserito il seguente comma:

___ In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

___ *Nel caso in cui l’agevolazione riguardi la commissione in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR, la stessa viene attuata emettendo differenti classi di quote.]*

3. [con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, con riferimento ai contratti di Ramo III direttamente collegati a OICR] Qualora gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale investano il proprio patrimonio in misura superiore al 10 per cento delle attività in quote di altri OICR, sulla posizione individuale vengono retrocesse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di questi ultimi, nonché le commissioni di gestione dagli stessi applicate, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

4. [con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione ~~della~~ dell’impresa Compagnia.

5. Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità. Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in

conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi ~~collettivi, anche aziendali con il datore di lavoro~~, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi ~~collettivi, anche aziendali~~, di contribuire al PIP.
3. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12, del Decreto (~~così detta~~ contribuzione da abbuoni).
6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età ~~pensionabile~~ prevista ~~dal nel~~ regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

[nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. ~~era b.1...~~ [~~parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie~~; e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto ~~dalla dall'~~ impresa Compagnia ai sensi dell' precedente art. 7.
4. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato

al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà dell'~~a~~ ~~Compagnia~~~~impresa~~; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il calcolo di cui al comma ~~4 precedente~~ viene effettuato con cadenza ... [*indicare la cadenza, almeno annuale*]. [*nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile* ~~inserire~~: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, ~~la~~ ~~l'impresa~~ ~~Compagnia~~ riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.]

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

~~67.~~ [*Da inserire nel caso in cui siano previste garanzie di risultato*] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

[in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo III]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2, lettera ~~b.1...~~ [*parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie*: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei fondi interni/OICR. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. ~~L'impresa~~ ~~Compagnia~~ determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei fondi interni/OICR.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

~~67.~~ [*Da inserire nel caso in cui siano previste garanzie di risultato*] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale

maggior valore.

[in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I e Ramo III]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lettera ~~b.1...~~ [parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni/OICR nella quale risulta investita.

4. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'~~impresa~~ Compagnia ai sensi dell' ~~precedente~~ art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'~~impresa~~ Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni/OICR le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza ... [indicare la cadenza, almeno annuale]. [nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile ~~inserire~~: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, l'~~impresa~~ Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.] Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni/OICR, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.

7. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

78. [Da inserire nel caso in cui siano previste garanzie di risultato] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo

garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~
5. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione

pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

~~5~~10.L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'~~art.icolo~~ 3, commi 6 e 7, della ~~legge-Legge~~ 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

~~6~~11.L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della ~~legge-Legge~~ 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

~~7~~12.Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

~~8~~13.L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [~~comma-eventuale~~] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- [~~eventuale~~] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata [~~in alternativa: ovvero~~ alle persone da lui designate];
- [~~eventuale~~] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi ... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [~~in alternativa: ovvero~~ alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

– [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [ovvero in alternativa: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

[le condizioni di rendita disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica durante il periodo di differimento ovvero durante la fase di erogazione, coerentemente alle previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile]

3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAPIVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. [comma-eventuale] Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

5. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dall'impresa Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del

... Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al PIP] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), ~~e c)~~ e d) del comma 2 precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, ~~eo~~ comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata ~~dagli eredi ovvero dai diversi~~ beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'~~impresa~~ Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque ~~entro non oltre~~ il termine massimo di ~~sei mesi~~ ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato alle esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione

ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del ~~decreto~~ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. 14-13-bis - Altre prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

~~[(L'articolo elenca le prestazioni assicurative che il contratto propone come coperture accessorie, evidenziando chiaramente se l'adesione è obbligatoria o facoltativa, e rinvia alle condizioni generali di contratto)]~~

1. Il PIP prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza].

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa/obbligatoria e può essere espressa all'atto dell'adesione al PIP o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. Per maggiori informazioni si rinvia alle condizioni generali di contratto.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~15-14~~ - Separatezza patrimoniale e contabile

1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, “patrimonio del PIP”), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dall'~~impresa Compagnia~~, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'~~impresa Compagnia~~.
2. Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'~~impresa Compagnia~~ o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'~~impresa Compagnia~~.
3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'~~ISVAP~~IVASS.
4. L'~~impresa Compagnia~~ è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 - Presidi organizzativi

1. L'impresa adotta, nel rispetto di quanto previsto - con riguardo agli assetti organizzativi - dalla normativa del settore di riferimento, presidi idonei a garantire una gestione sana e prudente delle attività connesse al PIP, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività medesime.

Art. 16 - Responsabile

1. L'~~impresa Compagnia~~ nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5₂ comma 2₂ del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 - Conflitti di interesse

1. Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.
-

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

1. L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa Compagnia.
3. Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.
5. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.
6. Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. L'impresa Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento ~~del PIP~~ e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR, ~~il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13₂ e~~ nonché tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet web dell'impresa Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. L'impresa fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto in conformità dalle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale

~~comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.~~

Art. 20 - Comunicazioni e reclami

1. L'~~impresa~~ Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche ~~al~~ del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'~~impresa~~ Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 22.

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa.
2. L'~~impresa~~ Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma 1 precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'~~impresa~~ Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 e con le modalità ivi previste.

Art. ~~23-24~~ - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione amministrativo dell'impresa di assicurazione a compagnia istitutrice che esercita l'attività del PIP (di seguito "Compagniaimpresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa Compagnia.
4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresaa Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresaa Compagnia.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che il 2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresaa Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresaa

~~Compagnia~~ o di società controllanti o controllate.

2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'~~impresa-Compagnia~~.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'~~impresa-Compagnia~~, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'~~impresa-Compagnia~~ di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'~~succeessivo Art~~art. 6. L'~~impresa-Compagnia~~ gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo ~~amministrativo-di amministrazione~~ e di quello di controllo dell'~~impresa-Compagnia~~, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP ~~nell'esclusivo interesse degli aderenti.~~

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'~~impresa-Compagnia~~, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni/ OICR in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

i) ~~le-la~~ politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto e nel Documento sulla politica di investimento e; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'~~impresa-Compagnia~~, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'~~impresa-Compagnia~~;

ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'~~impresa~~ ~~Compagnia~~, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;

iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli ~~esposti~~ reclami, nonché il trattamento riservato ai singoli ~~esposti~~ reclami;

v) la tempestività e la correttezza della soddisfazione delle richieste dell'erogazione delle prestazioni, degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'~~impresa~~ ~~Compagnia~~ per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita (~~parte eventuale~~; e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP).]

4. Delle ~~anomalie e delle~~ irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'~~impresa~~ ~~Compagnia~~ e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività

svolta, delle eventuali ~~anomalie-irregolarità~~ riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'~~impresa-Compagnia~~.

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

2. Egli risponde verso l'~~impresa-Compagnia~~ e verso i singoli aderenti ~~e beneficiari del~~ PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del ~~codice civile~~Codice Civile.

Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

Il presente documento, recante gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 24 giugno 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati

Roma, 10 maggio 2019

Relazione

La COVIP, a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: “Decreto”) dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito: “Direttiva”) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, ha dato avvio a una complessiva attività di revisione delle disposizioni interessate dalle modifiche legislative.

In questa fase vengono posti in consultazione gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei piani individuali pensionistici (di seguito, “PIP”), i cui testi sono stati complessivamente rivisti anche per tenere conto di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione dei medesimi e che hanno interessato aspetti ivi disciplinati; nella stesura dei nuovi testi si è altresì tenuto conto dell’esigenza di introdurre modifiche volte a recepire profili la cui rilevanza è emersa nel corso degli anni nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Di seguito vengono illustrate le principali modifiche e integrazioni recate ai vigenti Schemi.

Con riferimento allo Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, al fine di adeguare le relative previsioni alle nuove disposizioni del Decreto in materia di *governance*, in linea con quanto già previsto nell’ambito delle Direttive generali poste in pubblica consultazione lo scorso 29 marzo (di seguito: “Direttive generali”), sono state riviste le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare, sono state ridefinite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell’ambito del Decreto, sono state introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario.

Con riferimento allo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto, è stata introdotta una disposizione che richiama l’esigenza di assolvere agli obblighi previsti dal Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Avuto riguardo alla disposizione normativa che prevede che la COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza sui settori interessati, ulteriori precisazioni potranno essere fornite ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità.

Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di Responsabile del fondo e di depositario, mentre la disciplina dell’Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell’Organismo

di rappresentanza. Circa tale ultimo Organismo, si è provveduto, in particolare, a prevedere che detta disciplina sia riportata in un apposito documento - non soggetto ad approvazione da parte della COVIP - e non più in un allegato al Regolamento. Tale documento andrà redatto secondo i principi indicati dalla COVIP, che fanno riferimento alla composizione e alla durata dell'Organismo, ai requisiti per l'assunzione dell'incarico da parte dei componenti, ai costi (prevedendo che gli stessi non possano essere fatti gravare sulla forma pensionistica) e ai compiti.

Coerentemente con la nuova disciplina recata dal Decreto, sono state modificate le disposizioni dello Schema di Regolamento dei PIP concernenti il Responsabile del Fondo.

Come detto, oltre agli interventi di cui sopra in materia di *governance*, resi necessari dalla recente sopravvenuta normativa, si è proceduto ad un complessivo adeguamento dei testi degli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP per tenere conto delle disposizioni introdotte dagli atti normativi degli ultimi anni e recepire all'interno dei predetti Schemi specifiche previsioni introdotte dalla COVIP con distinti atti emanati nel corso degli anni e che hanno interessato materie di rilevanza statutaria e regolamentare. In tale ambito, si evidenziano, in particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, gli interventi in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione; e, limitatamente allo Schema di statuto, gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi, di adesione contrattuale, di revisione legale dei conti, di conferimento di una quota del TFR. Tale ultima previsione è stata introdotta anche nello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, relativamente alle ipotesi di adesione su base collettiva.

Infine, per quanto attiene alle modifiche introdotte con riferimento ad aspetti la cui rilevanza è emersa nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si richiamano i seguenti profili:

- le previsioni degli Schemi relative al trasferimento, al riscatto o all'anticipazione, laddove viene richiesto che il fondo provveda ai relativi adempimenti entro un termine contenuto, correlato alla tempistica degli adempimenti amministrativi da porre in essere, e da indicarsi negli statuti e nei regolamenti e (comunque non superiore a 6 mesi) e che il termine inizi a decorrere a partire già dalla richiesta dell'iscritto, salva la sua sospensione nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente;
- le previsioni relative alle modalità di adesione con l'introduzione della disciplina relativa alle ipotesi di posizioni prive di consistenza/azzerate ai fini dell'interruzione del rapporto di partecipazione, coerentemente con le caratteristiche della forma pensionistica.

In tale ambito, limitatamente allo Schema di statuto, si evidenziano altresì, i seguenti interventi:

- l'eliminazione della possibilità di definire i costi direttamente a carico dell'aderente in percentuale della retribuzione, limitando pertanto la possibilità di esprimere i suddetti costi in percentuale dei contributi, oltre che in cifra fissa, al fine di consentire

una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti e assicurare la confrontabilità con le altre forme pensionistiche;

- l'introduzione di previsioni, in tema di assemblea dei delegati, che richiamano il necessario rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo, valorizzando, per quest'ultimo, l'equilibrio tra i generi;
- l'introduzione di previsioni che impediscono a coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell'esercizio precedente presso il fondo, di assumere il ruolo di componente del consiglio di amministratore, e viceversa.

Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti e quello dei PIP sono stati altresì modificati al fine di dare evidenza ai casi nei quali opera il diritto di trasferimento in occasione di operazioni di fusione.

Nello Schema di Regolamento dei PIP è stato inserito un articolo volto a richiamare l'adeguatezza dei presidi organizzativi dell'impresa rispetto alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del PIP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti, gli stessi dovranno adottare lo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione. Eventuali adattamenti resisi necessari per tenere conto di caratteristiche specifiche non rinvenibili nel "modello" al quale fa riferimento lo Schema (ad es. regime previdenziale a prestazione definita, gestione diretta delle risorse finanziarie, erogazione diretta delle prestazioni) dovranno formare oggetto di una relazione motivata da trasmettere alla COVIP.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI¹

*Fondi pensione di origine contrattuale
costituiti in forma associativa*

(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del [Decreto legislativo del 5 dicembre 2005](#), n. 252 ~~del 5 dicembre 2005~~)

SCHEMA DI STATUTO

Deliberato dalla COVIP il [.....](#)

¹ Le forme pensionistiche preesistenti istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 adottano il presente Schema di statuto per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione.

SCHEMA DI STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari [e modalità di adesione](#)
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [*eventuale*]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

~~Art. 23 – Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo~~

Art. 243 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

Art. 254 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 265 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 278 - Incarichi di gestione

Art. 289 - ~~Banca d~~Depositario

Art. 2930 - Conflitti di interesse

Art. 301 - Gestione amministrativa

Art. 312 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 323 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 334 - Modalità di adesione

Art. 345 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 356 - Comunicazioni e reclami

Art. 356-bis - Clausola compromissoria [*eventuale*]

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 367 - Modifica dello Statuto

Art. 378 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 389 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione ...", in forma abbreviata "Fondo Pensione ...", di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'*accordo/contratto* stipulato in data ... tra ... e ... (di seguito denominato "fonte istitutiva").
2. *[nel caso in cui operino nei confronti della forma pensionistica disposizioni normative o contrattuali che determinano l'introduzione del contributo a carico del datore di lavoro, richiamare le fonti istitutive ovvero le disposizioni normative che hanno introdotto il versamento del contributo che genera l'adesione: Il Fondo è anche destinatario dei contributi contrattuali previsti da ...]*
3. Il Fondo ha durata fino a ... *[in alternativa: illimitata]*, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
4. Il Fondo ha sede in ... *[indicare il Comune]*

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta *[in alternativa: non riconosciuta]* ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa ~~*in materia di previdenza complementare*~~*vigente*. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione

*[definire l’ambito dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive;~~;~~
precisando che sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito
del TFR. riportare inoltre le diverse modalità di adesione al Fondo: adesione esplicita, adesione
tacita e, se presente, adesione contrattuale.*

*Resta nella discrezionalità del Fondo valutare se consentire l’associazione delle
imprese/committenti dalle quali dipendono i lavoratori aderenti al Fondo e l’adesione dei
soggetti fiscalmente a carico dei destinatari ~~per i quali si chiede l’attivazione di una posizione
previdenziale presso il Fondo.~~*

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato~~;~~ secondo una gestione multicomparto²~~;~~ in almeno n. comparti che
prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare
agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. [eventuale: E’ prevista inoltre la possibilità di
aderire ad un profilo life cycle]. ~~La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i
diversi profili di rischio e rendimento. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le
relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente
nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento.
[eventuale: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.]~~

2. E’ ~~inoltre~~ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del
TFR, ai sensi della normativa vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A
seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro
comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

² Qualora, per ragioni organizzative, i fondi di nuova istituzione destinati a lavoratori dipendenti intendano avviare la gestione finanziaria prevedendo un unico comparto, questo, nel caso in cui il Fondo accolga anche conferimenti taciti di TFR, dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. *[nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad una pluralità di comparti]*
L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Ovvero

3. [in alternativa, nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad un solo comparto]
L'aderente all'atto dell'adesione sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto [in alternativa: verso il profilo life cycle] identificato dal Fondo -e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

~~4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.~~

~~(In alternativa, riportare nello Statuto i singoli comparti caratterizzandoli sulla base del rispettivo profilo di rischio e rendimento. Qualora il fondo accolga conferimenti taciti di TFR, il comparto destinato ad accoglierlo - ovvero l'unico comparto istituito nel caso di gestione monocomparto - dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di fondi multicomparto, per i casi di conferimento tacito del TFR, dovrà essere riconosciuta la facoltà di richiedere il trasferimento ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza; ai lavoratori già iscritti al fondo dovrà essere riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento, in tutto o in parte - se è consentito aderire ad una pluralità di comparti - della propria posizione individuale al comparto garantito. Nel caso in cui il fondo si orienti per questa ipotesi alternativa, le relative previsioni statutarie sostituiscono quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2, ferme restando le formulazioni di cui ai successivi commi 3 e 4.)~~

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) [eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente ~~e/o~~ [in alternativa: e del datore di lavoro] ~~[punto eventuale]~~;
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) [eventuale] direttamente a carico dell'aderente ~~e/o~~ [in alternativa: e del datore di lavoro]:
 - i. [eventuale] in cifra fissa ~~[punto eventuale]~~

Ovvero
 - ii. [in alternativa] in % dei contributi versati comprensivi di ... (es. quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.) ~~[punto eventuale]~~

~~Oppure~~

~~iii. [eventuale, in alternativa] in % della retribuzione (specificare la base di calcolo) [punto eventuale].~~

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del Fondo [o, per i fondi multicomparto: del singolo comparto].

c) **Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi ~~[punti eventuali]:~~

c.1) [eventuale] trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) [eventuale] riscatto della posizione individuale;

c.3) [eventuale] anticipazioni;

c.4) [eventuale] modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;

c.5) [eventuale] riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.

d) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

e) [eventuale] **Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie** ~~[punto eventuale]~~

f) [eventuale] **Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella Comunicazione periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ~~(e successive modificazioni e integrazioni)~~, (di seguito definito "Decreto").

3. [eventuale] Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma ..., la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.

4. [eventuale, nel caso di fondi pensione negoziali territoriali] Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi che affluiscono al Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell'aderente, si aggiungono al versamento dei contributi ordinari già in essere.

~~3-5.~~ Ferme restando le ~~predette~~ misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

~~4-6.~~ E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

[in alternativa, nel caso in cui le fonti istitutive prevedano la possibilità di destinare anche una quota del TFR] E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

~~5-7.~~ L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

~~6-8.~~ In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7.9. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

8.10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età ~~pensionabile~~ prevista ~~dal~~ nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9.11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione [*valutare la possibilità di inserire la suddetta regolamentazione nell'ambito dello Statuto*]. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere ..., e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione

complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

~~3-8.~~ In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

4-9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5.10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto precedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6.11. Le prestazioni pensionistiche, **in capitale e rendita**, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7.12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio~~

~~precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] in relazione a uno stesso rapporto di lavoro];

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari ~~dallo stesso~~ designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi-... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. —L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

[nel caso di adesioni contrattuali disciplinare in un apposito comma, coerentemente con le previsioni della fonte istitutiva o della normativa di riferimento, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica. La formulazione del comma dovrà comunque consentire il trasferimento del contributo contrattuale per la ricongiunzione alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito]

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [eventuale]

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità, premorienza [eventuale: e non autosufficienza] ~~[eventualmente aggiungere nel caso in cui le prestazioni accessorie siano introdotte dalle fonti]~~: secondo le previsioni delle fonti istitutive].

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

~~1. Ovvero~~

2. [in alternativa] L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ³

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo: ...

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da componenti, di seguito denominati "Delegati", *dei quali ... in rappresentanza dei lavoratori, ... in rappresentanza delle imprese [nel caso in cui sia prevista l'associazione delle imprese/committenti]*, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto e che costituisce parte integrante delle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive [~~ovvero, in alternativa:~~ del presente Statuto].

2. I Delegati restano in carica ... anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria: [*indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. ~~10~~ 20 e ss. del Codice Civile, comprendendo fra queste, se prevista, anche l'eventuale attribuzione della funzione di ~~controllo contabile~~ revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti contabile - o società di revisione iscritti nel registro ~~istituito presso il tenuto dal Ministero dell'a giustizia~~ economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti].*

3. L'Assemblea in seduta straordinaria: [*indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. ~~10~~ 21 e ss. del Codice Civile*]

³ Nel rispetto della struttura prevista sono possibili diverse formulazioni in coerenza con le disposizioni statutarie vigenti.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da ... componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita.... e delibera.....
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di ... [*almeno i tre quarti dei Delegati*] e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di ... [*almeno tre quarti dei Delegati*].
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da ... ed è sottoscritto ...
8. [\[eventuale\]](#) Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da ... componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti [~~ovvero~~ *in alternativa*: nominati] in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: ...
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. [Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.](#)
45. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di [ineleggibilità o incompatibilità](#), comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
56. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica, e possono essere eletti per non più di [fino ad un massimo di tre] mandati consecutivi⁴.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, ... [è escluso il sistema della cooptazione]
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a ... riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

[~~indicare le competenze e le prerogative del Consiglio necessarie alla realizzazione dell'attività di amministrazione del Fondo, con particolare riguardo: alle funzioni previste dal Decreto, artt. 6 e 7, conformemente agli artt. da 4-bis a 5-nonies e agli artt. 6 e 7, del Decreto e alle Direttive generali adottate dalla COVIP, prevedendo che lo stesso:~~

- ~~definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;~~
- ~~definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;~~
- ~~definisce la politica di remunerazione;~~
- ~~definisce la politica di esternalizzazione;~~

⁴Gli amministratori che esauriscano i mandati previsti nei vigenti Statuti nell'arco del 2007, in fase di prima applicazione del presente schema, potranno essere rieletti per un ulteriore mandato.

- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce il piano d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- alla individuazione delle linee di indirizzo della gestione, alla relativa politica di investimento e alla loro eventuale variazione –coordinandole con le eventuali competenze attribuite all'Assemblea;
- definisce alle competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definizione definisce dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.

Sono inoltre indicate le competenze del Consiglio relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative.

all'obbligo di riferire alla COVIP, Prevedere infine che il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.]

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ...
2. Il Consiglio si riunisce almeno ...
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito ...
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale ...
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. ~~2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 e 2629-bis~~ del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. L'organo di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

[*indicare le competenze, prevedendo esplicitamente i compiti in materia di trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate*]

4. In caso di impedimento del Presidente, ...

~~Art. 23 — Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo~~

~~1. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.~~

~~2. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.~~

~~3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.~~

~~4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.~~

~~5. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.~~

~~6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo:~~

~~— verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;~~

~~— vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;~~

~~— inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;~~

~~— vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;~~

~~—~~

~~7. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.~~

Art. 243 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da ... componenti effettivi e ... supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità ...

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti ~~di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti previsti~~ dalla normativa vigente.

4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

4.5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

~~5.6.~~ I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di ... [massimo 4] mandati consecutivi.

~~6.7.~~ Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

~~7.8.~~ La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

89. L'Assemblea nomina il Presidente [in alternativa: Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente].

Art. 254 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di ~~controllo contabile~~ revisione legale dei conti [in alternativa, nell'ipotesi in cui detta funzione è attribuita (se non attribuita a soggetto esterno: La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere].

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, ~~ultimo comma 4, del~~ Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 265 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ...
2. Le convocazioni sono fatte ...
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. ~~2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407~~ del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. ~~Il Responsabile del Fondo /~~ Direttore generale ~~responsabile del Fondo~~ è nominato dal Consiglio di amministrazione [eventuale: L'incarico è affidato a un componente dell'organo di amministrazione].

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

~~23. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.~~

~~34. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.~~

~~4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.~~

~~5. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.~~

~~6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo:~~

- ~~— verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;~~
- ~~— vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;~~
- ~~— inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;~~
- ~~— vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;~~

~~.....~~

~~75. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo, in caso di inerzia del Consiglio di amministrazione del Fondo, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.~~

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna [eventuale: e alla funzione attuariale].

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi [eventuale; e il titolare della funzione attuariale] comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione [in alternativa: al Direttore generale] che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 278 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti ~~..... (eventuale)~~ previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche ~~che~~ di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 289 - Banca depositaria-Depositario

1. ~~Tutte~~ Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un'unica ~~o~~ “banca depositaria” soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito “depositario”. ~~., sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.~~
2. [eventuale] Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

3. Per la scelta della ~~la banca~~ depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della ~~la banca~~ depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della stessa informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di ~~banca~~ depositario.
6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 2930 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

Art. 301 - Gestione amministrativa

1. ~~Al~~ Fondo ~~spetta curare ogni attività inerente~~ la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con ~~la banca~~ depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni ~~periodiche~~ agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. ~~Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate~~ Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 312 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, ~~e~~ il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 323 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e ~~dalla relazione di quella del revisore~~ revisione legale. ~~o della società incaricata del controllo contabile.~~ *[nel caso in cui ~~il controllo contabile~~ revisione legale dei conti -sia affidato al Collegio dei Sindaci, lo Statuto potrà prevedere il giudizio di un revisore esterno].*
3. Il bilancio, ~~le~~ relazioni degli Amministratori sulla gestione, ~~ela~~ relazione dei Sindaci e ~~quella di revisione legale del revisore o della società incaricata del controllo contabile~~ devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. [*eventuale*: Qualora ~~il controllo contabile~~ revisione legale dei conti sia affidato al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un revisore esterno, ~~dovrà essere è~~ previsto anche il deposito del suddetto giudizio.]
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 334 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna ~~dello Statuto della Sezione I~~ – “Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” versione standardizzata e dell'~~alt~~ulteriore documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori ~~viene~~può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, ~~nei Patronati, nei Centri di assistenza fiscale (CAF) nonché e~~ negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per un anno. In tali casi, il Fondo comunica all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso dell'anno, che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Art. 345 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto ~~del Fondo~~, la Nota informativa, il bilancio e le relative relazioni e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito ~~internet~~web del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto ~~In conformità~~ dalle

disposizioni della COVIP, ~~viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.~~

Art. 356 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 356-bis - Clausola compromissoria [eventuale]

[Se previste clausole arbitrali, queste dovranno riportare:

- *numero e modalità di nomina dei componenti il collegio arbitrale, disciplinando anche il caso di inerzia di una delle parti;*
- *ambito delle materie compromettibili in arbitri da limitare a quello delle controversie derivanti dal rapporto associativo;*
- *natura dell'arbitrato (rituale/irritale);*
- *natura del lodo che dovrà essere assunto secondo diritto.]*

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 367 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 378 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 389 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

FONDI PENSIONE APERTI

*Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio
separato da banche, compagnie di assicurazione,
s.g.r. e s.i.m.*

(art.12 del ~~decreto~~ Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n.252)

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Deliberato dalla COVIP il

SCHEMA DI REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni
- Art. 15**4-bis** - Prestazioni assicurative accessorie [*eventuale*]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art. ~~16~~**15** - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- [Art. 16 - Sistema di governo](#)
- Art. 17 - ~~Banca d~~[Depositario](#)
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Organismo di ~~sorveglianza-rappresentanza~~ [~~articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva~~]
- Art. ~~20~~ - Conflitti di interesse

Art. 21 - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

Art. 27 - Cessione del Fondo

Art. 28 - Operazioni di fusione

Art. ~~28~~29 - Rinvio

Allegati:

Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile

~~Allegato n.2 Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza~~

Allegato n.32 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Allegato n.43 Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie [*eventuale*]

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il “...” [la denominazione deve contenere l’indicazione “Fondo pensione aperto”], di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni); (di seguito definito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

~~1. Il Fondo è stato istituito dalla “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.” [in alternativa, se il soggetto che ha istituito il Fondo è diverso: dalla “...”], giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS, con provvedimento del (1); con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.~~

~~2. [eventuale] La “...”, di seguito definita “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ... [se il soggetto che esercita l’attività del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito, ed è stato specificamente autorizzato da COVIP: giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS (1), con provvedimento del ...].~~

~~[Il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo può non coincidere con il soggetto che lo ha istituito esclusivamente nei casi in cui il Fondo sia stato trasferito (a seguito di operazioni di fusioni societarie, di cessioni di rami d’azienda, di cessioni ad altro titolo); in tali casi, indicare nel comma 1 la denominazione completa del soggetto che esercita attualmente l’attività del Fondo e l’eventuale provvedimento COVIP di autorizzazione e specificare, nel comma 2, la denominazione del soggetto istitutore e il relativo provvedimento COVIP di autorizzazione]~~

[nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo sia il medesimo che lo ha istituito]

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, di seguito “banca/impresa/s.g.r./s.i.m.”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ... ; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m., esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.

[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito]

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La società “...”, di seguito “banca/impresa/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ..., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ...

-

3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in ... [indicare il Comune], presso la sede della banca/~~compagnia~~impresa/ s.g.r./s.i.m.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente ~~in~~ materia di previdenza complementare.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell’art. ~~articolo~~ 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Oppure

[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva, ~~la~~ disposizione dell’Art.5 è la seguente:]

1. L’adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo è riservato ai destinatari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo su base collettiva. È consentita l’adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.

2. Ai sensi dell’art. ~~articolo~~ 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. [eventuale] La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti ~~per la di~~ partecipazione in tale forma ~~oppure e~~ che decidono la prosecuzione della contribuzione al Fondo ai sensi dell’art. 9 ~~(comma eventuale)~~.

Oppure

[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni ~~in modo~~ individuali, ~~la~~ disposizione dell’Art.5 è la seguente:]

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

[in ogni caso, prevedere che non possono aderire al Fondo, salvo il caso di lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, i titolari di pensione di vecchiaia e, in generale, coloro ai quali manchi meno di un anno al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia]

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato ~~in~~ nei seguenti ~~n. ...~~ comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta ~~e come di seguito specificati:~~

AAA

[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]

BBB

CCC

~~DDD. Questo comparto è~~ [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva, indicare il comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR. Tale comparto andrà riportato nella Nota informativa.] ~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; ~~i.~~ In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: il limite del periodo di permanenza minimo. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] ~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

ovvero

[in alternativa, nel caso in cui non si intenda consentire la possibilità di scegliere ripartire la posizione individuale tra più comparti]

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] ~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

3. [eventuale] L'aderente può optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzato da combinazioni di comparti predefiniti dalla banca/compagnia impresa/s.g.r./s.i.m.: ~~[comma eventuale]~~

XXX: ...

[specificare la denominazione, la composizione in termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione]

YYY: ...

~~ZZZ: ...~~

~~...~~

~~[è possibile prevedere anche il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età (life cycle): descriverne sinteticamente le modalità] [eventuale: E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle.]~~

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

~~2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.~~

~~32.~~ Ferma restando la responsabilità della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) ~~e c-bis~~ del Decreto, in possesso dei requisiti ~~di cui all'art. 6, comma 41 del Decreto~~ previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione ⁽¹⁾.

~~43. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.~~

~~54.~~ La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

~~AAA: ...~~

~~[fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento];~~

~~BBB: ...~~

~~CCC: ...~~

~~DDD: ...~~

~~[D]definire, inoltre, la politica di investimento del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della previsione normativa che richiede la garanzia di restituzione del capitale e l'idoneità a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli~~

¹ Il contratto di delega deve prevedere che la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nella descrizione della garanzia, in questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono]

L'adesione al comparto denominato "...” attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla banca/[compagniaimpresa](#)/s.g.r./s.i.m. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Orvero

[in alternativa, nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale]

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del ...% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- [nel caso di comparti garantiti che siano destinati ad accogliere il conferimento tacito del TFR] riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi ~~[caso non richiesto per i comparti garantiti che non siano destinati al conferimento tacito del TFR]~~;
- ~~...[scadenza temporale, eventuale] ...~~

6.—In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca/[compagniaimpresa](#)/s.g.r./s.i.m.

75. La ~~Nota informativa contiene la descrizione della~~ politica di investimento effettivamente relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di

~~investimenti dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.~~ nel caso in cui sia prevista la possibilità di aderire a un life cycle: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo *life cycle*.

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) eventuale **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro... ~~(punto eventuale)~~

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) eventuale **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a ... euro, applicata annualmente ~~(punto eventuale)~~

Oppure

b.1) in alternativa **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari al ...% dei contributi di volta in volta versati, comprensivi di ... [contribuzione a carico dell'aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie, ecc.] ~~(punto eventuale)~~

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

i) una commissione di gestione pari al ... % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza ...

ii) eventuale una commissione di incentivo ... ~~(punto eventuale)~~

___ Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile ~~e dell'Organismo di sorveglianza~~, salva diversa decisione della banca/~~compagnia impresa~~/s.g.r./s.i.m.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla ~~COVIP in apposite istruzioni di carattere generale~~.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: ~~(punti eventuali)~~

c.1) eventuale ... euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 13;

c.2) eventuale ... euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13;

c.3) eventuale ... euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'art. 14;

c.4) [eventuale]... euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

c.5) [eventuale]... euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 3.

e) [eventuale] **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**, quali riportate nell'Allegato n. 4 (~~punto eventuale~~);

f) [eventuale] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi** [*riportare di seguito le singole voci di spesa*].

2. [eventuale] L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti (~~[comma eventuale]~~).

3. Sono a carico della banca/~~compagnia~~**impresa**/s.g.r./s.i.m. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la banca/~~compagnia~~**impresa**/s.g.r./s.i.m. adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva] I lavoratori ~~[nel caso di fondo pensione aperto sia alle adesioni su base collettiva che a quelle individuali, aggiungere: che aderiscono su base collettiva]~~ fissano ~~le caratteristiche della~~ la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità ~~eventualmente~~ stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. [eventuale: Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale in misura integrale o parziale ove previsto sulla base delle previsioni contenute negli dagli accordi collettivi.] Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, ~~anche aziendali~~, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva] I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, anche aziendali, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo ~~[comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali]~~.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista ~~dal~~ nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 78, comma 1, lett-ere ..., [nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate]. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La banca/~~compagnia~~impresa/~~società di gestione~~/s.g.r./s.i.m determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

5.10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. ~~10~~ 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

6.11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7.12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8.13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della

eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [eventuale] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: ~~(comma eventuale)~~

– [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata [~~ovvero~~ in alternativa: alle persone da lui designate];

– [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi ... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [~~ovvero~~ in alternativa: alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

– [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [~~ovvero~~ in alternativa: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

3. Nell'Allegato n. ~~3-2~~ al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione ~~e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP~~; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. ~~3-2~~ e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11;~~
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto, [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al Fondo] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione, ~~al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva (comma eventuale, e comunque non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).~~
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. ~~[ovvero in alternativa, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali: In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente].~~
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque ~~entro non oltre~~ il termine massimo di sei mesi ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui è stata verificata la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del [Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#);

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. ~~15-14~~-bis - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza]
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. ~~4-3~~ al presente Regolamento. _____

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~16-15~~ - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m.
4. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
5. [eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi ~~{comma-eventuale}~~.
6. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote [eventuale: o in differenti classi di quote].

Art. 16 - Sistema di governo

1. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Banca depositariaDepositario

1. ~~La custodia~~Il deposito del patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito "depositario"~~affidata alla banca ... , di seguito "banca depositaria", con sede in ...~~[indicare il Comune].

2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico ~~alla banca depositaria~~ al ~~il~~ quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di ... (2); in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

—la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro ~~la banca~~ depositario, in possesso dei requisiti di legge;

— ~~la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;~~

— il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso ~~il~~ la nuova banca ~~depositario~~.

3. [eventuale] ~~Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, il~~ calcolo del valore della quota può essere delegato ~~alla banca depositaria depositario (comma eventuale).~~, ferma restando la responsabilità della banca/impresa/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato.

4. Le funzioni di ~~banca depositaria~~ depositario sono regolate dalla normativa vigente.

5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Organismo di ~~sorveglianza~~ rappresentanza [~~articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva~~]

1. È istituito un Organismo di ~~sorveglianza~~ rappresentanza, ai sensi dell'art. 5, comma 4-5 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, ~~e~~ e il funzionamento ~~e la responsabilità~~ dell'Organismo di rappresentanza sono riportate in un ~~nell'~~ Allegato n. 2 apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza" redatto secondo i principi indicati dalla COVIP.

² Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. ~~La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.~~ La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La banca/~~compagnia~~impresa/~~società di gestione~~/s.g.r./s.i.m conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

1. L'adesione è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazione chiave per l'aderente” – della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento, e dei relativi allegati, e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

6. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

7. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca/impresa/s.g.r./s.i.m ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la Nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e le “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza” nonchè tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet-web della banca/compagniaimpresa/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto In conformità

~~dalle disposizioni della COVIP, il fondo mette a disposizione viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.~~

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

Art. 26- Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. ~~o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~
2. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In ~~questo~~ caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/impresa/s.g.r./s.i.m. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca/impresa/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. ~~28~~29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

| _____

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo ~~di amministrazione della di "...", di seguito definita~~ "banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m." che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti ~~di onorabilità e professionalità~~ per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, ~~nonché le cause di incompatibilità,~~ sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.;
 - ~~c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.~~

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti ~~di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità~~ comporta ~~ne~~ la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo ~~di amministrazione~~ all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che 2. Il il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di

partecipazione agli utili della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.

3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui ~~al~~ successivo ~~all'~~art. 6. La banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo, nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/~~compagniaimpresa~~/s.g.r./s.i.m., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) ~~la~~ politica ~~di~~ investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del

Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;

ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti-reclami nonché il trattamento riservato ai singoli esposti-reclami;

v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni a soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza-[eventuale: e di non autosufficienza].

4. Delle ~~anomalie e delle~~ irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. ~~e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti~~ indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie-irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a

quello di controllo della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. nonché all'Organismo di ~~sorveglianza~~rappresentanza per quanto di rispettiva competenza;

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli aderenti e beneficiari del ~~al~~ Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N.2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art.1—Ambito di applicazione

~~1.— Le presenti disposizioni disciplinano l'modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.~~

~~1.— **Art.2—Composizione dell'Organismo** L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.~~

~~2.— 2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.~~

~~3.— **Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici**~~
Art.3—Designazione e durata dell'incarico dei componenti

~~1.— I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.~~

~~2.— Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.~~

~~3.— Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.~~

~~4.— Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo [fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. reputi utile applicare].~~

~~5.— Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base ... [indicare un criterio di selezione delle aziende quale, ad esempio, la numerosità~~

~~degli aderenti al Fondo], a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori [comma eventuale].-~~

~~6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.-~~

~~7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.-~~

~~Art.4 Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza-~~

~~1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.-~~

~~2. L'Organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.-~~

~~3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.-~~

~~4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.-~~

~~5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.-~~

-

~~Art.5 Remunerazione-~~

~~1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.-~~

~~2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. (ovvero, in alternativa, a carico del Fondo salvo diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., ovvero indicare un criterio di ripartizione). Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.-~~

~~3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. né sul Fondo.-~~

-

Art.6 ~~Compiti dell'Organismo~~

- ~~1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:~~
- ~~2. informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;~~
- ~~3. la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;~~
- ~~4. informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.~~
- ~~5. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:~~
- ~~6. sulla trattazione degli esposti;~~
- ~~7. sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;~~
- ~~8. sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;~~
- ~~9. su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.~~
- ~~10. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.~~
- ~~11. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.~~

Art.7 ~~Modalità di funzionamento~~

- ~~1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo.~~
- ~~2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. più anziano anagraficamente.~~
- ~~3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.~~
- ~~4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con~~

~~tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.~~

~~5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.~~

~~6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.~~

~~-~~

~~**Art.8 Responsabilità**~~

~~I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.~~

~~1. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.~~

ALLEGATO N. 32

**CONDIZIONI E MODALITÀ
DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

L'Allegato riporta le condizioni e modalità per l'erogazione delle rendite.

ALLEGATO N.43

**CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI
ASSICURATIVE ACCESSORIE**

L'Allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni assicurative accessorie.

Le regole in tema di funzionamento dell’Organismo di rappresentanza, di seguito “Organismo”, sono emanate da parte di ciascuna società istitutrice di fondi pensione aperti nell’ambito della propria autonomia decisionale e nel rispetto dei principi di seguito enunciati relativi a:

- composizione e durata;
- requisiti per l’assunzione dell’incarico;
- remunerazione;
- compiti.

1. Composizione e durata

___ Nel caso di adesioni collettive che comportino l’iscrizione al fondo pensione aperto di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, la società istitutrice del fondo pensione aperto provvede alla costituzione di un Organismo composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo, e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna collettività di riferimento.

___ La composizione dell’Organismo rispetta il principio di partecipazione paritetica dei rappresentanti delle aziende o gruppi e dei lavoratori.

___ Il numero complessivo dei componenti dell’Organismo è fissato in modo tale, da un lato, da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e, dall’altro, di non inficiare la funzionalità dell’Organismo.

___ Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.

___ Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni citate, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l’individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al fondo. Fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la società reputi utile applicare. Nel caso in cui invece il numero di aziende o gruppi sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la società istitutrice del fondo può riservarsi la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

___ I componenti l’Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

2. Requisiti per l’assunzione dell’incarico

___ I componenti l’Organismo devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni

normative tempo per tempo vigenti.

3. Costi

| Le spese di funzionamento dell'Organismo, come anche eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti, non possono essere fatti gravare sul fondo.

4. Compiti

L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Piani Individuali Pensionistici (PIP)
*Forme pensionistiche complementari individuali
attuatae mediante contratti di assicurazione sulla vita*

(art. 13 del ~~decreto~~ Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ~~del 5-
dicembre 2005~~)

**SCHEMA
DI
REGOLAMENTO**

Deliberato dalla COVIP il ...

SCHEMA DI REGOLAMENTO *INDICE*

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Istituzione del PIP ed esercizio dell'attività

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. ~~14~~-13-bis - Altre prestazioni assicurative [*eventuale*]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~15~~-14 - Separatezza patrimoniale e contabile

Art. 15-- Presidi organizzativi

Art. 16 - Responsabile

Art. 17 - Conflitti di interesse

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 20 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche del Regolamento

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

Art. 23 – Operazioni di fusione

Art. ~~23~~24 - Rinvio

| Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 - Denominazione

1. Il “...” [la denominazione deve contenere l’indicazione “Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”], di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del ~~decreto~~ Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni); (di seguito definito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del PIP ed esercizio dell’attività

~~1. Il PIP è stato istituito dalla compagnia “...” [indicare la denominazione della impresa di assicurazione che ha istituito il PIP], di seguito “Compagnia”;~~

~~2. Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”;~~

~~[nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del PIP sia il medesimo che lo ha istituito]~~

~~1. Il PIP è stato istituito dalla impresa di assicurazione “...”, di seguito “impresa” e, con provvedimento del ... la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.~~

~~2. L’impresa esercita l’attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data.~~

~~[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del PIP è diverso da quello che lo ha istituito]~~

~~1. Il PIP è stato istituito dall’impresa di assicurazione “...” e con provvedimento del ... la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.~~

~~2. L’impresa di assicurazione “...”, di seguito “impresa”, esercita l’attività di gestione del PIP con effetto dal~~

3. Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.

4. ~~La compagnia ha sede~~ L’attività relativa al PIP è svolta in ... [indicare il Comune], presso la sede dell’~~impresa~~ compagnia.

Art. 3 - Scopo

1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine ~~la~~ l’Compagnia impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa ~~in~~ materia di previdenza complementare vigente.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

[in ogni caso, prevedere che non possono aderire al PIP i titolari di pensione di vecchiaia e, in generale, coloro ai quali manchi meno di un anno al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia]

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

~~ovvero~~

1. [in alternativa] Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III indicati all'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.

~~ovvero~~

1. [in alternativa] Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.

2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nell'~~successivo~~ art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.

3. [Nel caso di contratti di Ramo I] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] La rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di OICR] La rivalutazione della posizione individuale è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito ~~definiti~~ “OICR”.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a quote di OICR] La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito ~~definiti~~ “OICR”.

4. [Nel caso di contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] L'investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6, comma ~~445-bis~~, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

~~ovvero,~~

4. [in alternativa, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di OICR] Gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale sono individuati ~~dalla~~ ~~dall'~~ Compagnia impresa in ragione delle finalità previdenziali del PIP e assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

5. [eventuale] E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle.

~~56. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente relativa a ciascun [gestione interna separata/fondo interno/OICR], posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, è descritta sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.~~

~~67. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR, ovvero le combinazioni degli stessi [eventuale: ovvero il profilo life cycle], in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione;-. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.~~

~~ovvero,~~

7. [in alternativa, nel caso in cui il PIP non intenda consentire di effettuare la ripartizione della posizione individuale tra più gestioni interne separate/fondi interni/OICR] L'aderente,

all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare la gestione interna separata/fondo interno/OICR nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza.

Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico **della dell'Compagniaimpresa**.

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

[Specificare unicamente la struttura, indicando le tipologie di spesa previste tra quelle indicate]

a) **[eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione**

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente** [indicare se si tratta di spese in cifra fissa o in percentuale sui versamenti]

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente:**

[~~Con riferimento ai contratti di Ramo I: indirettamente a carico dell'aderente~~, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata;

~~b.2) Con riferimento ai contratti di Ramo III: indirettamente a carico dell'aderente~~, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR;]

c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'**a Compagniaimpresa**:

c.1) **[eventuale]** in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;

c.2) **[eventuale]** in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;

c.3) **[eventuale]** per la modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri tra gestioni interne separate/fondi interni/OICR;

c.4) **[eventuale]** per la riallocazione della posizione individuale maturata tra le gestioni interne separate/fondi interni/OICR ovvero combinazioni predefinite **dalla dall'impresaCompagnia**.

d) **[eventuale] spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento.

e) **[eventuale] spese e premi relativi alle prestazioni assicurative** di cui all'art. 14 del Regolamento.

f) [eventuale] spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita

integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]

[~~Le~~ le spese di partecipazione al PIP possono essere differenziate unicamente:

- a) in ragione dell’assunzione di rischi assicurativi, nel caso in cui le stesse includano una componente di premio;
- b) in presenza di convenzionamenti.

Nel primo caso il Regolamento evidenzia quali sono le voci di spesa interessate, indicando gli elementi oggettivi (ad esempio età, sesso) che determinano una differenziazione delle stesse. Nel secondo caso nel Regolamento viene inserito il seguente comma:

___ In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

___ Nel caso in cui l’agevolazione riguardi la commissione in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR, la stessa viene attuata emettendo differenti classi di quote.]

3. [con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, con riferimento ai contratti di Ramo III direttamente collegati a OICR] Qualora gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale investano il proprio patrimonio in misura superiore al 10 per cento delle attività in quote di altri OICR, sulla posizione individuale vengono retrocesse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di questi ultimi, nonché le commissioni di gestione dagli stessi applicate, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

4. [con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione ~~della~~ dell’impresa Compagnia.

5. Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità. Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in

conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

| _____

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi ~~collettivi, anche aziendali~~ con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi ~~collettivi, anche aziendali~~, di contribuire al PIP.
3. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12, del Decreto (~~così detta~~ contribuzione da abbuoni).
6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età ~~pensionabile~~ prevista ~~dal nel~~ regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

[nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. ~~era b.1...~~ [~~parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie~~; e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto ~~dalla dall'~~ impresa Compagnia ai sensi dell' precedente art. 7.
4. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato

al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà dell'~~a~~ Compagnia~~impresa~~; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il calcolo di cui al comma ~~4 precedente~~ viene effettuato con cadenza ... [*indicare la cadenza, almeno annuale*]. [*nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile* ~~inserire~~: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, ~~la~~ l'impresa~~Compagnia~~ riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.]

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

~~67.~~ [~~Da inserire~~ *nel caso in cui siano previste garanzie di risultato*] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

[in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo III]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2, ~~lettera b.1...~~ [~~parte eventuale per i PIP che prevedano~~ *nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie*: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei fondi interni/OICR. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. L'~~impresa~~ Compagnia determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei fondi interni/OICR.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

~~67.~~ [~~Da inserire~~ *nel caso in cui siano previste garanzie di risultato*] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale

maggior valore.

[in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I e Ramo III]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lettera ~~b.1...~~ [parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni/OICR nella quale risulta investita.

4. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'~~impresa~~ Compagnia ai sensi dell'~~precedente~~ art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'~~impresa~~ Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni/OICR le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza ... [indicare la cadenza, almeno annuale]. [nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile ~~inserire~~: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, l'~~impresa~~ Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.] Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni/OICR, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.

7. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

78. ~~Da inserire~~ nel caso in cui siano previste garanzie di risultato] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo

garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione

pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

510.L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'~~art.icolo~~ 3, commi 6 e 7, della legge-Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

611.L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge-Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

712.Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

813.L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [~~comma-eventuale~~] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

– [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata [in alternativa: ovvero alle persone da lui designate];

– [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [in alternativa: ovvero alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]

– [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [ovvero in alternativa: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

[le condizioni di rendita disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica durante il periodo di differimento ovvero durante la fase di erogazione, coerentemente alle previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile]

3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP/IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. [comma-eventuale] Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

5. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dall'impresa Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del

... Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al PIP] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), ~~e~~ c) e d) del comma 2 precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, ~~eo~~ comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. L'~~impresa~~ Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di ~~sei mesi~~ ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato alle esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione

ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del ~~decreto~~ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. ~~14-13~~-bis - Altre prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

~~[(L'articolo elenca le prestazioni assicurative che il contratto propone come coperture accessorie, evidenziando chiaramente se l'adesione è obbligatoria o facoltativa, e rinvia alle condizioni generali di contratto)]~~

1. Il PIP prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza].

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa/obbligatoria e può essere espressa all'atto dell'adesione al PIP o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. Per maggiori informazioni si rinvia alle condizioni generali di contratto.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. ~~15~~14 - Separatezza patrimoniale e contabile

1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, “patrimonio del PIP”), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dall’~~impresa~~ ~~Compagnia~~, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell’~~impresa~~ ~~Compagnia~~.
2. Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell’~~impresa~~ ~~Compagnia~~ o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l’~~impresa~~ ~~Compagnia~~.
3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’~~ISVAP~~ ~~IVASS~~.
4. L’~~impresa~~ ~~Compagnia~~ è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 - Presidi organizzativi

1. L’impresa adotta, nel rispetto di quanto previsto - con riguardo agli assetti organizzativi - dalla normativa del settore di riferimento, presidi idonei a garantire una gestione sana e prudente delle attività connesse al PIP, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività medesime.

Art. 16 - Responsabile

1. L’~~impresa~~ ~~Compagnia~~ nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 - Conflitti di interesse

1. Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.
-

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

1. L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa Compagnia.
3. Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.
5. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.
6. Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. L'impresa Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento ~~del PIP~~ e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR, ~~il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, e~~ nonché tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet web dell'impresa Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. L'impresa fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto in conformità dalle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale

~~comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.~~

Art. 20 - Comunicazioni e reclami

1. L'~~impresa~~ Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche ~~al~~del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'~~impresa~~Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 22.

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa.
2. L'~~impresa~~Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma 1 precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'~~impresa~~Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 e con le modalità ivi previste.

Art. ~~23~~24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione amministrativo dell'impresa di assicurazione a compagnia istitutrice che esercita l'attività del PIP (di seguito "Compagniaimpresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresaCompagnia.
4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresaaCompagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresaaCompagnia.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che il 2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresaaCompagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresaa

~~Compagnia~~ o di società controllanti o controllate.

2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'~~impresa-Compagnia~~.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'~~impresa-Compagnia~~, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'~~impresa-Compagnia~~ di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'~~successivo Art~~art. 6. L'~~impresa-Compagnia~~ gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo ~~amministrativo-di amministrazione~~ e di quello di controllo dell'~~impresa-Compagnia~~, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP ~~nell'esclusivo interesse degli aderenti~~.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'~~impresa-Compagnia~~, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni/ OICR in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

i) ~~le-la~~ politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto e nel Documento sulla politica di investimento e; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'~~impresa-Compagnia~~, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'~~impresa-Compagnia~~;

ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'~~impresa~~ ~~Compagnia~~, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;

iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli ~~esposti~~ ~~reclami~~, nonché il trattamento riservato ai singoli ~~esposti~~ ~~reclami~~;

v) la tempestività e la correttezza della soddisfazione delle richieste dell'erogazione delle prestazioni, degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'~~impresa~~ ~~Compagnia~~ per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita (~~parte eventuale~~; e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP).].

4. Delle ~~anomalie e delle~~ irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'~~impresa~~ ~~Compagnia~~ e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività

svolta, delle eventuali ~~anomalie-irregolarità~~ riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'~~impresa-Compagnia~~.

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

2. Egli risponde verso l'~~impresa-Compagnia~~ e verso i singoli aderenti ~~e beneficiari dea~~l PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del ~~codice civile~~Codice Civile.

Schema delle modifiche ed integrazioni al “*Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio*”, di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010

Il presente documento, recante evidenza delle modifiche ed integrazioni che si intendono apportare al “*Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio*”, di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 23 settembre 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 25 luglio 2019

Relazione

Nell'ambito della complessiva attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: "Decreto") dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito: "Direttiva"), si sottopongono alla pubblica consultazione le modifiche ed integrazioni che si intendono apportare alla deliberazione del 15 luglio 2010, modificata e integrata con deliberazioni del 7 maggio 2014, recante il "*Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio*".

Le principali modifiche e integrazioni sono relative all'adeguamento del Regolamento alle nuove disposizioni del Decreto in materia di *governance* e tengono conto, in particolare, dell'avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del Responsabile del fondo e dell'introduzione delle funzioni fondamentali.

Per i fondi pensione aperti si è presa in considerazione l'avvenuta soppressione dell'Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di rappresentanza. In particolare, sono stati eliminati dal Regolamento sulle procedure i riferimenti a questo Organismo, considerato che le regole di funzionamento dello stesso formeranno oggetto, come indicato in sede di revisione dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, già oggetto di pubblica consultazione, di un documento a sé stante rispetto al Regolamento, non soggetto ad approvazione da parte della COVIP.

Con riferimento sempre ai fondi pensione aperti si è tenuto presente l'obbligo sancito dall'art. 5-*decies* del Decreto di adeguamento del relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Avuto riguardo alla disposizione normativa che prevede che la COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza competenti sui settori interessati, ulteriori precisazioni potranno essere fornite ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità.

Oltre agli interventi di cui sopra in materia di *governance*, si è proceduto all'introduzione di disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5-*bis*, comma 3, del Decreto, avente per oggetto l'esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell'impresa promotrice. In base al Decreto, ciò è possibile solo previa autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Come già evidenziato nello Schema di direttive sottoposte a pubblica consultazione, tale situazione può riguardare al più i fondi aziendali o di gruppo. In ragione di ciò, considerato che i fondi pensione preesistenti saranno i più diretti interessati dalla norma di cui sopra, la procedura per il rilascio della predetta autorizzazione è stata collocata nell'ambito della Sezione del Regolamento dedicata ai predetti fondi.

Si è inoltre definita la procedura per dar corso al trasferimento transfrontaliero, disciplinando le modalità per l'autorizzazione da parte di COVIP dei predetti trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano. I fondi pensione italiani interessati sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti. Per detti fondi la normativa pre-

vede adesso la possibilità di ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché delle attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea.

Anche la procedura relativa all'attività transfrontaliera è stata modificata per tener conto delle modifiche recate all'art. 15-*bis* del Decreto.

Sia per l'autorizzazione al trasferimento transfrontaliero, sia per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera, si prevede ora l'invio alla COVIP di apposite schede riepilogative delle occorrenti informazioni, i cui schemi, predisposti in conformità a quelli definiti dall'EIOPA, saranno direttamente scaricabili dal sito COVIP.

Ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, sono state poi introdotte con riferimento alle fusioni proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti.

Quanto, infine, alle modalità di trasmissione alla COVIP delle istanze e comunicazioni è stata privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Deliberazione del 15 luglio 2010, modificata e integrata con deliberazioni del 7 maggio 2014

“Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, ai trasferimenti e alle attività transfrontaliere e ai piani di riequilibrio”

TITOLO I

PROCEDURE RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, ALLE MODIFICHE DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI E AL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

CAPO I

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere da a) a g) e comma 2 del decreto n. 252 del 2005, nelle forme di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del medesimo decreto (di seguito: fondi pensione negoziali).

SEZIONE I

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

Art. 2.

Istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività

1. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, i fondi pensione negoziali ovvero gli enti al cui interno i fondi sono istituiti (di seguito enti istitutori) presentano-trasmettono alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l’iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con posta elettronica certificata.

Art. 3.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo pensione;
- b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
- c) attestazione che lo statuto allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive istruzioni di vigilanza dalla stessa emanate. Nel caso in cui lo statuto si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo;
- e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ove coerente con la natura giuridica prescelta;
- f) elenco dei documenti allegati;
- g) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico;
- b) copia dello statuto;
- c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;
- d) estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al legale rappresentante, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei sindaci, nonché al direttore generale responsabile del fondo ove già nominato, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
- e) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa del programma iniziale di attività del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - 1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;
 - 2) numero minimo di aderenti previsto per procedere all'elezione degli organi collegiali;
 - 3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiore a 18 mesi;
 - 4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del depositario, dell'eventuale gestore amministrativo e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti controllo contabile;
 - 5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;
 - 6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;
 - 7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo anche con riferimento all'implementazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;
- f) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;
- g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa, redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 3-bis.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione e sede dell'ente istitutore;
- b) denominazione del fondo pensione;
- c) attestazione che il regolamento allegato è rispondente alle direttive istruzioni di vigilanza emanate dalla COVIP;
- d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005;
- e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente;
- f) elenco dei documenti allegati;
- g) generalità del legale rappresentante dell'ente che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia del regolamento del fondo pensione, redatto tenendo conto degli Schemi adottati dalla COVIP, ~~e completo dell'Allegato contenente disposizioni in materia di Responsabile~~, ed estratto del verbale dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che lo ha approvato;
- b) ~~qualora l'ente abbia già provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione, la sussistenza dei requisiti assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;~~
- c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente illustrativa del programma iniziale di attività del fondo, contenente anche l'indicazione della struttura organizzativa a esso dedicata con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - 1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari;
 - 2) numero minimo di aderenti previsto ("base associativa");
 - 3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiori a 18 mesi;
 - 4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del depositario e dell'eventuale gestore amministrativo;
 - 5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;
 - 6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;
 - 7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo;
- d) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione dell'ente istitutore, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa, redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 4.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo ovvero l'ente istitutore all'esercizio dell'attività, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, e 3-bis, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconoscimento della personalità giuridica consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, in caso di riconoscimento della personalità giuridica, nel Registro di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo ovvero l'ente istitutore provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del ~~29 maggio 2008~~ 25 maggio 2016 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione competente nella quale sono state verificate in capo

al responsabile direttore generale del fondo la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo ovvero l'ente istitutore trasmette alla COVIP il testo dello statuto o del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 5.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Costituiscono ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio:

- a) il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo;
- b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro 18 mesi dall'iscrizione nell'Albo.

2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca le fonti istitutive. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalle fonti istitutive, la COVIP può consentire una proroga dei termini di cui al comma 1 per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche il periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

SEZIONE II

Modifiche statutarie o regolamentari

Art. 6.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui ~~è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui~~ è pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno~~ posta elettronica certificata, ~~ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.~~

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione negoziale;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di statuto predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti e sui beneficiari;
- c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.

4. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.

Art. 6-bis.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari, l'ente istitutore presenta alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui ~~è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa COVIP~~ a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno~~ posta elettronica certificata, ~~ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.~~

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione negoziale;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) elenco dei documenti allegati;
- d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari;
- c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sui beneficiari e i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.;
- ~~d) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.~~

4. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari.

Art. 7.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 6 e **6-bis**, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 6, commi 2 e 3 e *6-bis*, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante in-

via alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie o regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari, ovvero dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale dello statuto o del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. Il fondo ovvero l'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria o regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 8.

Comunicazione di modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 6 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione e della sede del fondo;

c) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;

d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.

e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;
~~e-bis) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l'acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in conformità all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005;~~

e-ter) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti;

e-quater) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;
e-quinquies) le modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno ~~in cui è stata consegnata alla COVIP~~ ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno~~ posta elettronica certificata ~~ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.~~

Art. 9.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005

1. La comunicazione di cui all'art. 8 riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 8 comma 1 a cui le stesse si riferiscono;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti e sui beneficiari ~~Con riferimento alla modifica di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) è altresì precisata la data di previsto avvio della relativa modalità gestionale;~~
- c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;
- d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.

3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. Il fondo provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 9-bis.

Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art.4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 6-bis è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

- a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

- b) variazione della denominazione del fondo;
- c) variazione della denominazione sociale o della sede dell'ente istitutore;
- d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite;
- e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;
- f) ~~variazioni dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabilità;~~
- g) ~~gestione diretta mediante la sottoscrizione o l'acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in conformità all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005;~~
- h) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti;
- i) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno ~~in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno~~ in cui è pervenuta alla ~~stessa COVIP~~ a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP~~ posta elettronica certificata.

Art. 9-ter.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto 252 del 2005

1. La comunicazione di cui all'art. 9-bis riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione;
 - b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 9-bis, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
 - c) data di efficacia delle modifiche;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari;
 - c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che illustri le motivazioni delle variazioni apportate, le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sui beneficiari e i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione. ~~Con riferimento alla modifica di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) è altresì precisata la data di previsto avvio della relativa modalità gestionale;~~
 - d) ~~relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;~~
 - e) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari.

3. Il testo integrale del regolamento è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. L'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

SEZIONE III

Affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice

Art. 9-quater

Istanza e procedura di autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento di una funzione fondamentale alla stessa singola persona o unità organizzativa che svolga una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice si applicano le disposizioni di cui agli artt. 32-bis e 32-ter.

CAPO II

FONDI PENSIONE APERTI

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: fondi pensione aperti).

SEZIONE I

Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

Art. 11.

Istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di un fondo pensione aperto, i soggetti di cui all'art. ~~12, comma 1~~3, comma 1, lett. h), del decreto n. 252 del 2005, ~~presentano~~trasmettono alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata~~raccomandata con ricevuta di ritorno~~.

2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione è contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

Art. 12.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

a) denominazione sociale e sede del soggetto istante;

b) denominazione del fondo pensione aperto e sue caratteristiche generali;

c) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle ~~direttive~~istruzioni di vigilanza dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;

- d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005;
- e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società e dei soggetti incaricati delle funzioni fondamentali di cui all'art. 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;
- f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;
- g) elenco dei documenti allegati;
- h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia del regolamento del fondo pensione aperto ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
- b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la possibilità, in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005;
- c) ~~qualora la società abbia già provveduto alle relative nomine,~~ estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione ~~e ai due componenti effettivi e a quello supplente dell'organismo di rappresentanza sorveglianza,~~ la sussistenza dei requisiti ~~e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste~~ dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
- d) relazione illustrativa del programma di attività del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa ad esso dedicata, in coerenza con quanto previsto dalle istruzioni adottate dalla COVIP ai sensi dell'art. 5-decies del decreto n. 252 del 2005;
- e) copia della delibera dell'organo di amministrazione che istituisce il fondo e riconosce la contribuzione affluente al fondo pensione aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato e autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 13.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 11, corredata dalla richiesta documentazione, sentite le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la società alla costituzione e all'esercizio dell'attività del fondo pensione aperto, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicate nell'art. 12, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso, per un periodo massimo di 90 giorni al fine dell'acquisizione da parte di COVIP del parere dell'Autorità di vigilanza sul soggetto istante.

4. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio e all'inoltro alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante che il depositario è stato previamente autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio delle relative funzioni, la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni la società provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del ~~29 maggio 2008~~ 25 maggio 2016 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione ~~e ai due componenti effettivi e a quello supplente dell'organismo di rappresentanza sorveglianza~~, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8, il soggetto istante trasmette alla COVIP il testo del regolamento, e relativi allegati, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 14.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo costituisce ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.

2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca il legale rappresentante della società istitutrice del fondo pensione aperto. In presenza di motivate esigenze, la COVIP può consentire una proroga del termine di cui al precedente comma per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche l'eventuale periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

SEZIONE II

Modifiche regolamentari

Art. 15.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le società autorizzate all'esercizio dei fondi pensione aperti ~~trasmettono~~ ~~presentano~~ alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è ~~stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è~~ pervenuta alla COVIP stessa a mezzo di posta elettronica certificata raccomandata con ricevuta di ritorno, ~~ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.~~

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione aperto;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
- c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari.

Art. 16.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 15, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche regolamentari, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 15, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica alla società i motivi ostativi rilevati. La società può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. La società provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 17.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 15, è ~~trasmessa presentata~~ alla COVIP, a mezzo di posta elettronica certificata, una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione del fondo pensione;

c) variazione della denominazione sociale o della sede della società istitutrice del fondo;

c-bis) variazione della società istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del fondo;

c-ter) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento ~~per i fondi pensione aperti predisposto dalla COVIP di cui alla Deliberazione COVIP del 30 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni~~;

d) variazioni inerenti il depositario;

e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;

e-bis) adesione di soggetti fiscalmente a carico, nel caso di fondi aperti dedicati alle sole adesioni collettive;

f) variazione dell'gli Allegati al regolamento contenenti le disposizioni in materia di responsabile ~~e di organismo di sorveglianza~~;

g) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e le condizioni che regolano le prestazioni ~~accessorie per invalidità e premorienza~~;

~~g-bis)~~ adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno ~~in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno~~ in cui è pervenuta alla ~~stessa COVIP~~ a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP~~ posta elettronica certificata.

Art. 18.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 17 riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 17, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
- c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione. In caso di modifiche concernenti i coefficienti di trasformazione sono altresì valutati i presidi posti dalla società a tutela degli iscritti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni;
- d) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari;
- e) in caso di variazione del depositario, attestazione a firma del legale rappresentante della società che il depositario è stato previamente autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio delle relative funzioni.

3. Il testo integrale del regolamento modificato è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. La società provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

CAPO III

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)

Art. 19.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: PIP).

SEZIONE I

Approvazione del regolamento

Art. 20.

Istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini dell'approvazione del regolamento, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP ~~presentano~~ trasmettono -alla COVIP un'apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è ~~stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è~~ pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di posta elettronica certificata ~~raccomandata con ricevuta di ritorno~~.

Art. 21.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione dell'impresa di assicurazione e indicazione del numero di iscrizione all'Albo Imprese tenuto dall'IVASS e della relativa sezione o elenco;
- b) denominazione del PIP;
- c) attestazione che il regolamento allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive istruzioni di vigilanza dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società;
- e) elenco dei documenti allegati;
- f) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia del regolamento del PIP ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
- b) copia della deliberazione con la quale l'impresa di assicurazione ha provveduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;
- c) ove la società abbia già provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
- d) bozza delle condizioni generali di contratto.

3. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 22.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 20, corredata dalla richiesta documentazione, approva il regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 21, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se l'impresa di assicurazione invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'impresa di assicurazione i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il regolamento si intende comunque approvato se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. A seguito dell'approvazione del regolamento, la COVIP provvede all'iscrizione del PIP nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

7. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni l'impresa di assicurazione provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del ~~29 maggio 2008~~ 25 maggio 2016 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, le imprese di assicurazione trasmettono alla COVIP il testo del regolamento e delle condizioni generali di contratto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

SEZIONE II Modifiche regolamentari

Art. 23.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le imprese di assicurazione ~~presentano~~ trasmettono alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è ~~stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è~~ pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno~~ posta elettronica certificata, ~~ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.~~

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del PIP;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
- c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e beneficiari e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all'istanza sono altresì trasmesse la bozza delle sezioni modificate della Nota informativa e delle condizioni generali di contratto.

Art. 24.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 23, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche del regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 23, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'istante i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche regolamentari si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, le imprese di assicurazione devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento e delle condizioni generali di contratto, con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 25.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 23, è ~~presentata~~ trasmessa alla COVIP, a mezzo di posta elettronica certificata, una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione del PIP;

c) variazione della denominazione sociale o della sede dell'impresa di assicurazione;

~~c-bis) variazione della società istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del PIP;~~

~~c-ter) eliminazione di tipologie di spesa che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;~~

~~c-quater) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento per i PIP di cui alla Deliberazione COVIP del 30 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;~~

~~c-quinquies) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;~~

d) variazione dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabilità.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno ~~in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno~~ in cui è pervenuta alla ~~stessa COVIP a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.~~

Art. 26.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 25 riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del PIP;
- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni apportate;
- c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;
- d) copia delle sezioni della Nota informativa e delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari.

3. Il testo integrale del regolamento modificato e delle condizioni generali di contratto eventualmente interessate dalle modifiche è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

CAPO IV

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Art. 27.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 iscritte nell'Albo dei fondi pensione e vigilate dalla COVIP (di seguito: fondi pensione preesistenti), secondo quanto indicato in ciascuna Sezione.

SEZIONE I

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti

Art. 28.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati beneficiari) al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica, presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno ~~in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero~~ nel giorno in cui è pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP~~ posta elettronica certificata.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione preesistente;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) elenco dei documenti allegati;
- d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti e sui beneficiari;
- c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.

4. Contestualmente all'istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa, ove predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.

Art. 29.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 28, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 28 commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è, invece, sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione delle modifiche statutarie.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il testo dello statuto con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 30.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 28 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;

b) variazione della denominazione e della sede del fondo;

c) variazione, con riferimento ai fondi interni, della denominazione della società;

d) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;

e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti;

f) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite;

~~f-bis) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l'acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in conformità all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005;~~

f-ter) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti;

f-quater) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;

f-quinquies) le modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno ~~in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno~~ in cui è pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di posta elettronica certificata raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

Art. 31.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 30 riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 30 a cui le stesse si riferiscono;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti e sui beneficiari. ~~Con riferimento alla modifica di cui all'art. 30, comma 1, lett. g) è altresì precisata la data di previsto avvio della relativa modalità gestionale;~~
- c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;
- c-ter) copia delle sezioni della Nota informativa, ove predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.

3. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

3-bis. Il fondo ovvero l'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

SEZIONE II

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti

Art. 32.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 28, i fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati beneficiari) al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro 30 giorni dalla delibera stessa. La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP posta elettronica certificata.

2. La comunicazione riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate;

- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

3. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti e sui beneficiari;
- c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;
- c-ter) copia delle sezioni della Nota informativa, ove predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.

4. Il testo integrale dello statuto è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4-bis. Il fondo ovvero l'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti.

4-ter. Per la modifica volta alla acquisizione della personalità giuridica deve essere presentata apposita istanza, ai sensi dell'art. 28.

SEZIONE III

Affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice

Art. 32-bis

Istanza di autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento di una funzione fondamentale alla stessa singola persona o unità organizzativa che svolga una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice, i fondi pensione preesistenti, aziendali o di gruppo, dotati di soggettività giuridica trasmettono alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione e sede principale dell'impresa promotrice;
- b) indicazione della funzione fondamentale che si intende affidare a soggetti o unità dell'impresa promotrice;
- c) indicazione dei soggetti o unità dell'impresa promotrice cui si intende affidare la funzione fondamentale e loro sede operativa.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa delle ragioni in base alle quali il fondo intende affidare la funzione fondamentale a soggetti o unità dell'impresa promotrice, nonché delle modalità secondo le quali il fondo intende prevenire o gestire eventuali conflitti d'interesse con la medesima impresa promotrice;

b) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa promotrice, con la quale è manifesta la disponibilità dell'impresa promotrice a svolgere, tramite i soggetti o unità organizzative della stessa a ciò competenti, la funzione fondamentale per conto del fondo pensione;

c) dichiarazione a firma del soggetto dell'impresa promotrice, ovvero del responsabile dell'unità organizzativa, a cui si intende affidare la funzione fondamentale, con la quale lo stesso dichiara di essere consapevole di essere assoggettato, in ragione dell'incarico affidatogli dal fondo pensione, alla vigilanza della COVIP e si impegna a:

1) svolgere l'incarico affidato in conformità al decreto n. 252 del 2005 e unicamente nell'interesse del fondo pensione e dei suoi iscritti e beneficiari;

2) effettuare le comunicazioni previste dal decreto n. 252 del 2005;

3) effettuare, ove ne ricorrano le condizioni, le segnalazioni alla COVIP di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 32-ter

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 32-bis, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 32-bis, commi 2 e 3 la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dall'art. 32-bis. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

TITOLO II

PROCEDURE RELATIVE ALLE FUSIONI E CESSIONI

Art. 33.

Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti

1. Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che partecipa ad un'operazione di fusione trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all'assemblea.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione competente;

b) progetto di fusione contenente:

1) denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione interessati all'operazione;

2) eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante, ovvero schema dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo risultante dalla fusione (in caso di fusione propria);

3) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate e al personale del fondo incorporante;

4) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

5) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, impatto sugli aderenti e sui beneficiari, profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando, e dei beneficiari);

~~e) relazione del responsabile del fondo pensione contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.~~

3. Copia del progetto di fusione e della relativa documentazione è depositata presso la sede del fondo nei 30 giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione non sia deliberata.

4. In caso di fusione per incorporazione, Una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei fondi interessati dall'operazione ~~o, in caso di incorporazione~~ il fondo incorporante, provvede ~~o~~ ad inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente l'avvenuta delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nel Titolo I, Capo I Sezione II (fondi negoziali) e nel Titolo I, Capo IV, Sezione II (fondi pensione preesistenti) ~~del presente Regolamento~~.

4-bis. In caso di fusione propria, una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei fondi interessati dall'operazione, gli stessi fondi provvedono ad inoltrare alla COVIP istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 2 e seguenti.

5. I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione dopo aver acquisito, nell'ipotesi di cui al comma 4, l'approvazione delle modifiche statutarie o avere effettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modifiche adottate ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, l'autorizzazione all'esercizio.

6. A esito dell'operazione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, an-

che il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto di fusione.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardanti in particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applicano anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridica, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.

8. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione ~~del fondo incorporato dei fondi non più esistenti per effetto della fusione~~ dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e, nel caso in cui ~~il fondo incorporato~~ gli stessi risultino dotati di personalità giuridica, dal Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.

Art. 34.

Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima società

1. Nel caso di operazioni di fusione tra fondi pensione aperti gestiti da una medesima società è trasmessa alla COVIP, a mezzo di posta elettronica certificata, un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;

b) progetto di fusione contenente:

1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti incorporanti, criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);

4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento, tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalità adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione, modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);

c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari del fondo incorporando e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;

d) relazioni dei responsabili dei fondi pensione, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la società provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti e beneficiari contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.

6. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 35.

Operazioni di cessione di fondi pensione aperti

1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione aperto ad altra società è trasmessa-presentata alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, ~~a~~ firmata ~~da~~ da i legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:

- a) ragioni della cessione;
- b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica) e dei beneficiari;
- c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le società presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:

- a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente Regolamento;
- b) istanza ai sensi dell'art. 11 di autorizzazione della società cessionaria all'esercizio dell'attività del fondo oggetto della cessione.

3. Alle istanze di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di cessione e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della società cedente;
- b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della società cessionaria;
- c) bozza di comunicazione agli aderenti e beneficiari e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
- d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto, contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3-bis. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel caso in cui la società cessionaria sia già autorizzata all'esercizio dell'attività di un fondo pensione aperto e l'operazione preveda la contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria. In tal caso trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 34.

4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, i termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

5. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività relativa alla cedente

Art. 36.

Operazioni di fusione fra PIP

1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una stessa impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP, **a mezzo di posta elettronica certificata**, un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;

b) progetto di fusione contenente:

1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti **e beneficiari**, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, eventuali criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);

4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione) **e dei beneficiari**;

c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalità di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione, **e ai beneficiari**;

d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti **e beneficiari** e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al com-

ma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione delle gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di assicurazione deve, inoltre, trasmettere alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta preventiva comunicazione all'IVASS e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa.

6. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.

7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 37.

Operazioni di cessione di PIP

1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIP a altra impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, **a mezzo di posta elettronica certificata, a-firmata da** ~~da~~ **da** i legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:

- a) ragioni della cessione;
- b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento a altra forma pensionistica) **e dei beneficiari**;
- c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente Regolamento.

3. All'istanza di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di cessione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cedente;
- b) copia della delibera di acquisizione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cessionaria;
- c) bozza di comunicazione agli aderenti e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
- d) copia della delibera dell'organo di amministrazione dell'impresa cessionaria con la quale è stato costituito il patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto ~~legislativo 5 dicembre 2005~~, n. 252/2005;

e) relazione del responsabile del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3-bis. Nel caso in cui l'operazione preveda la contestuale fusione del PIP ceduto con altro PIP già istituito dalla cessionaria trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 36.

4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'ISVAP IVASS, i termini del procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

Art. 38.

Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP

1. Le società che gestiscono un fondo pensione aperto o un PIP e che sono interessate da un'operazione di fusione o scissione sono tenute a informarne la COVIP prima del deposito del progetto di fusione o scissione ai sensi dell'art. 2501-ter e 2506-bis del codice civile. Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'operazione (ad es. indicazione delle società interessate, modalità di realizzazione, tempistica);

b) effetti dell'operazione sui fondi pensione aperti o sui PIP istituiti dalla o dalle società interessate;

c) profili di tutela degli aderenti e beneficiari;

d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente l'efficacia dell'operazione.

2. All'informativa di cui al comma 1 è allegata una relazione del responsabile del fondo pensione aperto o del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora l'operazione sia soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, le società provvedono a informare la COVIP dell'avvenuto rilascio della stessa.

4. A esito dell'operazione di fusione o scissione, la società incorporante ovvero, nel caso in cui l'operazione abbia comportato la creazione di una o più società, la società neocostituita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIP trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante:

1) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi iscritti e beneficiari;

2) la data di efficacia dell'operazione;

3) la sussistenza, in base all'atto costitutivo o statuto, della possibilità di costituire fondi pensione aperti ovvero la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.

TITOLO III
PROCEDURE RELATIVE AI TRASFERIMENTI E ALLE ATTIVITÀ
TRANSFRONTALIERA TRANSFRONTALIERI

Art. 39.

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui agli artt. 14-ter, comma 1, e 15-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 ~~che intendono operare in altri Stati membri dell'Unione Europea.~~

Art. 39-bis

(Autorizzazione al trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro)

1. I fondi pensione di cui all'art. 14-ter, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 che intendono ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341, presentano apposita istanza alla COVIP, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza è allegata una scheda riepilogativa, il cui schema è scaricabile dal sito COVIP, contenente in particolare:

a) l'indicazione del fondo pensione ricevente, del fondo pensione trasferente e dell'impresa promotrice;

b) la descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico da trasferire;

c) la descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;

d) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

3. La scheda di cui al comma 2 è redatta in lingua inglese ovvero nella lingua concordata dalla COVIP con l'Autorità dello Stato membro del fondo pensione trasferente.

4. All'istanza sono inoltre allegati i seguenti documenti:

a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;

b) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, della maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice.

5. La COVIP verifica entro 10 giorni dal ricevimento della stessa che l'istanza sia completa e la trasmette, senza indugio, all'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente, ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, dandone comunicazione al fondo istante.

6. La COVIP, entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza completa di tutte le informazioni e documenti e dopo aver ottenuto il consenso dell'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente, valutati gli elementi di cui all'art. 14-ter, comma 5, del decreto n. 252 del 2005, autorizza il fondo al trasferimento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 7, 8 e 9.

7. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 6 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

8. Il termine di cui al comma 6 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

9. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

10. Entro 2 settimane dalla decisione in merito all'istanza, la COVIP comunica la sua decisione all'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente.

11. Quando il trasferimento comporta anche l'esercizio di attività transfrontaliera, la COVIP inoltra al fondo pensione, entro una settimana dal ricevimento, la normativa trasmessa dall'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente in materia di diritto di sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali applicabile allo schema pensionistico interessato, unitamente alle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari, e le eventuali disposizioni in materia di depositario.

12. Decorso il termine di 3 mesi e 7 settimane dalla presentazione dell'istanza il fondo pensione può cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito, se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 9, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

Art. 40.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera

1. I fondi pensione di cui all'art. 15-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 che intendono essere autorizzati all'esercizio dell'attività transfrontaliera ai sensi del predetto articolo presentano apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel

giorno in cui è ~~stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è~~ pervenuta alla stessa a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno posta elettronica certificata, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.~~

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero in un momento successivo.

3. All'istanza è allegata una relazione, a firma del legale rappresentante, illustrativa del programma di attività della forma pensionistica all'estero e delle misure organizzative che intende porre in essere per far fronte a detta attività.

4. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività transfrontaliera, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7. L'approvazione dell'istanza presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività è, comunque, subordinata al previo rilascio della stessa.

5. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 4 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

7. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 4 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

8. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 7, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

9. Dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera è data indicazione nell'Albo.

Art. 41.

Comunicazioni relative all'attività transfrontaliera

1. Il fondo pensione, autorizzato all'esercizio dell'attività transfrontaliera, che intende avviare effettuare detta attività in un altro Stato membro è tenuto a darne informativa alla COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno posta elettronica certificata, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ogni volta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro, ~~e~~ e con altri lavoratori il cui rapporto sia disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, residenti in di un diverso Stato membro.

3. Alla comunicazione è allegata una scheda riepilogativa, il cui schema è scaricabile dal sito COVIP, contenente le seguenti informazioni di seguito elencate in particolare:

- a) ~~estremi informazioni riguardanti identificativi de~~ il fondo, ~~sua natura giuridica, numero di iscrizione all'Albo COVIP, contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web;~~
- b) ~~numero complessivo, alla data più recente, degli iscritti e beneficiari, distinguendo il numero di quelli relativi a progressive adesioni transfrontaliere;~~
- c) ~~elenco degli Stati nei quali il fondo è operativo;~~
- d) ~~modalità gestionali (gestione diretta o convenzionata);~~
- e) ~~nazionalità del depositario;~~
- f) Stato membro in cui intende operare;
- g) ~~elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima notifica;~~
- h) ~~nome, indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web) estremi identificativi del datore di lavoro interessato~~ nello Stato ospitante e categorie di lavoratori ai quali ci si intende rivolgere;
- g) ~~elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima notifica;~~
- i) ~~nome e indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web) i riferimenti~~ del rappresentante del fondo nello Stato membro ospitante (*eventuale*);
- l) ~~modalità di adesione;~~
- m) ~~numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante;~~
- n) regime della forma pensionistica, tipologia dello schema e delle prestazioni offerte, nonché condizioni e modalità per l'erogazione delle stesse;
- o) eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;
- p) contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del lavoratore;
- q) soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di rendita;
- q-bis) separatazza amministrativa e contabile delle attività e passività corrispondenti all'operatività svolte sul territorio dello Stato rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

4. ~~Una copia della~~ La medesima scheda, di cui al comma 3 è redatta nella lingua dello Stato membro in cui si intende operare in lingua inglese ovvero nella lingua concordata dalla COVIP con l'Autorità dello Stato membro ospitante, ~~è inoltrata alla COVIP secondo le modalità da questa indicate entro 30 giorni dal ricevimento~~ della comunicazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 e la scheda di cui al comma 4 3 è sono ~~trasmessa~~ trasmessi dalla COVIP all'Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, entro tre mesi dalla sua loro ricezione, qualora la COVIP abbia motivo di ritenere che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l'onorabilità, ~~e~~ la professionalità e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, ~~o~~ del responsabile per i fondi pensione aperti, siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro

ospitante. In caso contrario, la COVIP, con apposito provvedimento da adottare entro 3 mesi dal ricevimento di tutte le informazioni contenute nella scheda di cui al comma 3, porta a conoscenza del fondo le ragioni ostantive rilevate affinché lo stesso non ponga in essere l'attività transfrontaliera oggetto della comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazione all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. La COVIP dà comunicazione al fondo dell'avvenuta trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 e della scheda di cui al comma 4 3 all'Autorità dello Stato membro ospitante e della data di ~~trasmissione~~ conferma del ricevimento da parte dell'Autorità dello Stato membro ospitante.

7. Qualora le disposizioni indicate nell'art. 15-bis, commia 6-e-7, del decreto n. 252 del 2005 siano trasmesse alla COVIP dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante, la COVIP ne dà comunicazione al fondo. A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, ovvero, in assenza, ~~decorso~~ decorse due mesi 6 settimane dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 1 e la scheda di cui al comma 4 3, il fondo pensione può iniziare l'attività a favore del soggetto interessato.

8. Qualora l'Autorità dello Stato membro ospitante non trasmetta entro i termini di cui al comma 7 le informazioni indicate nell'art. 15-bis, commia 6-e-7, del decreto n. 252 del 2005, ovvero informi la COVIP che l'attività transfrontaliera risulti incompatibile con le disposizioni nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero che l'attività non sia ritenuta di natura transfrontaliera, la COVIP ne dà comunicazione al fondo.

TITOLO IV PROCEDURE RELATIVE AI PIANI DI RIEQUILIBRIO

Art. 41-bis.

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto e che debbano elaborare un piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 4 del decreto stesso.

CAPO I

Approvazione dei piani di riequilibrio

Art. 41-ter.

Istanza di approvazione di un piano di riequilibrio

1. Ai fini dell'approvazione di un piano di riequilibrio i fondi pensione presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui ~~è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui~~ è pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP~~ posta elettronica certificata.

2. L'istanza di cui al comma 1 va presentata anche per gli interventi decisi dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 41-quater.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) elenco dei documenti allegati;
- c) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;
- d) data della riunione del consiglio di amministrazione nella quale è stato approvato il piano di riequilibrio.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della situazione specifica del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d'età dei pensionati beneficiari e degli iscritti attivi. Nella relazione sono altresì indicate le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti e beneficiari le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso;
- b) piano di riequilibrio, approvato dal consiglio di amministrazione, nel quale sono descritte le modalità attraverso le quali il fondo pensione intende ricostituire le attività di copertura delle riserve tecniche, nonché i tempi di realizzazione. Tale piano terrà conto dell'esigenza di ricostituire le attività supplementari ai sensi degli artt. 5 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012. Dette modalità devono essere descritte in modo che sia possibile valutare la concretezza e realizzabilità del piano nel suo complesso. La durata del piano non potrà essere superiore a dieci anni. Piani di durata superiore sono ammissibili solo per specifiche esigenze valutate dal consiglio di amministrazione e rappresentate alla COVIP;
- c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle iniziative che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;
- d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio;
- e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti agli interventi inseriti nel piano di riequilibrio.

3. Ove in connessione con il piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie l'istanza di cui all'art. 41-ter può essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente Regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione del piano e delle modifiche è unico e si applica la procedura di cui all'art. 41-quinquies.

4. Eventuali modifiche statutarie connesse ad interventi di riequilibrio adottati dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005 non sono soggette ad approvazione da parte degli iscritti.

Art. 41-quinquies.

Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 41-*ter*, corredata dalla richiesta documentazione, approva il piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 41-*quater*, commi 1 e 2 ovvero richiamate dall'art. 41-*quater* comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Successivamente all'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a trasmettere alla COVIP, con periodicità annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, nella quale si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformità al piano. Tale relazione è trasmessa unitamente al bilancio tecnico di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano approvato il fondo è tenuto a trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, che illustri l'entità e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in termini di eventuali modifiche del piano in essere.

6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

CAPO II

Modifiche dei piani di riequilibrio

Art. 41-*sexies*.

Istanza di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio il fondo pensione trasmette alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno ~~in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno~~ in cui è pervenuta alla COVIP stessa a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP~~ posta elettronica certificata.

Art. 41-septies.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) elenco dei documenti allegati;
- d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della nuova situazione del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d'età dei pensionati beneficiari e degli iscritti attivi. Nella relazione sono altresì indicate le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti e dei beneficiari le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso;
- b) modifiche del piano di riequilibrio, approvate dal consiglio di amministrazione;
- c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle modifiche che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;
- d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio modificato;
- e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti alle modifiche del piano di riequilibrio.

3. Ove in connessione con le modifiche del piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie l'istanza di cui all'art. 41-sexies può essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente Regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione delle modifiche del piano e delle modifiche statutarie è unico e si applica la procedura di cui all'art. 41-octies.

Art. 41-octies.

Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 41-sexies, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche al piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 41-septies, commi 1 e 2 ovvero richiamate dall'art. 41-septies, comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della re-

golarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Successivamente all'avvenuta approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio restano fermi gli adempimenti previsti dall'art. 41-*quinquies*, comma 5.

6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla individuazione di nuovi interventi di modifica del piano ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente Regolamento è il Servizio Vigilanza Fondi pensione. L'articolazione del Servizio e le competenze dello stesso sono riportate sul sito Internet della COVIP (www.covip.it).

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del predetto Servizio o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 42-bis.

Assolvimento imposta di bollo su istanze presentate tramite PEC Invio a COVIP di istanze e altra documentazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le istanze e ogni altra documentazione può essere inviata a COVIP anche mediante posta elettronica certificata. Qualora il soggetto istante sia in possesso dell'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sull'istanza il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 35 del DPR 642/1972.

~~2. Le istanze da presentarsi in bollo potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata secondo le specifiche tecniche che saranno emanate in attuazione dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In assenza della predetta autorizzazione, deve essere trasmessa, unitamente all'istanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto istante attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'avvenuto pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante.~~

~~2-bis. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.~~

Schema del nuovo “*Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP*”

Il presente documento, recante il testo del nuovo “*Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP*”, ai sensi dell’art. 19-*quinquies*, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 9 dicembre 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 25 ottobre 2019

Relazione

Nell'ambito della complessiva attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: "decreto n. 252/2005") dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in recepimento della direttiva (UE) 2016/2341, si sottopone alla pubblica consultazione il testo recante il nuovo "*Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP*", da adottarsi ai sensi dell'art. 19-*quinquies*, comma 8, del decreto n. 252/2005.

L'art. 19-*quinquies* del decreto n. 252/2005, inserito *ex novo* dal suddetto decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, reca adesso specifiche disposizioni in materia di procedura sanzionatoria della COVIP. Ciò rappresenta una novità di rilievo, considerato che gli elementi essenziali della procedura sono ora direttamente disciplinati dal decreto n. 252/2005. Contestualmente a detto intervento è stato anche eliminato, dall'art. 19-*quater*, comma 4, del medesimo decreto, il rinvio alla procedura sanzionatoria di Banca d'Italia di cui al Testo unico bancario.

Il citato comma 8, dell'art. 19-*quinquies*, del decreto n. 252/2005 prevede che la COVIP definisca con regolamento, nel rispetto di quanto precedentemente stabilito dallo stesso articolo, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. Nello schema di Regolamento allegato sono stati, pertanto, disciplinati gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP; ciò in piena osservanza delle scansioni temporali e procedurali individuate dalla normativa primaria.

Tale procedura trova in primo luogo applicazione alle sanzioni amministrative previste dall'art. 19-*quater* del medesimo decreto e, cioè, a quelle relative a violazioni della normativa in materia di previdenza complementare.

Le relative disposizioni si applicano, come previsto nello schema di Regolamento, anche ai procedimenti sanzionatori avviati dalla COVIP per sanzioni amministrative regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto. Vengono qui in rilievo, in particolare, le numerose disposizioni, richiamate tra i visti del Regolamento, contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono poteri sanzionatori alla COVIP per violazioni di ulteriori previsioni normative che trovano il loro fondamento in atti legislativi dell'Unione europea.

Le disposizioni del Regolamento, salvo quanto altrimenti previsto dalle norme di riferimento relative alle diverse violazioni oggetto del procedimento, sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.

In merito alla fase iniziale del procedimento, l'art. 19-*quinquies* del decreto n. 252/2005 prevede che la COVIP, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvii la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e della sanzione amministrativa applicabile.

A tale riguardo, nello schema di Regolamento sono in modo più puntuale individuati i contenuti della lettera di contestazione e la PEC è individuata quale mezzo ordinario per effettuare le notificazioni, altresì prevedendosi che qualora la notifica attraverso tale mezzo non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa sia effettuata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Elemento di novità rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina primaria e secondaria è rappresentato dal non procedersi alla contestazione nei casi di mancanza di pregiudizio o per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.

Per quanto concerne il contraddittorio è previsto che, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica delle contestazioni, i soggetti interessati possano presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale, della quale è redatto apposito verbale. A tale proposito, nello schema di Regolamento sono fornite indicazioni di maggiore dettaglio circa le modalità di presentazione delle controdeduzioni, sia da parte dei soggetti interessati sia da parte degli obbligati in solido. Ciò, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo.

Per quanto concerne l'audizione, nello Schema di Regolamento si precisa che la richiesta deve essere presentata con istanza specifica, che può essere allegata alle controdeduzioni scritte, e che, nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni, salvo che l'interessato dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile.

Con riferimento alla fase decisoria è già stabilito in norma primaria che, tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decida in ordine all'applicazione della sanzione o disponga l'archiviazione del procedimento, con provvedimento motivato. Lo Schema di Regolamento si uniforma a tale previsione, fornendo indicazioni puntuali circa la tempistica per l'adozione di detto provvedimento.

Al riguardo, nello Schema di Regolamento sono, inoltre, specificate le circostanze di maggiore gravità in presenza delle quali può essere applicata dall'organo di vertice della COVIP, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 3, del decreto n. 252/2005, la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall'incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali.

Specifiche discipline, circa la relativa tempistica e modalità, è dettata in materia di notifica del provvedimento finale di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento. È inoltre regolata la pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione per estratto in un'apposita sezione del sito *web* della COVIP.

Norme di dettaglio sono state introdotte nello Schema di Regolamento circa le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e in merito alle conseguenze derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle stesse.

In materia di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori è stato specificato nel decreto n. 252/2005 che la tutela giurisdizionale davanti al Giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo e che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Come precisato nello schema di Regolamento, l'Autorità alla quale è possibile presentare il ricorso è in ogni caso espressamente indicata nel provvedimento di applicazione della sanzione.

L'adozione del nuovo Regolamento comporterà l'abrogazione del Regolamento oggi in essere, di cui alla deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.

Infine, in materia di disposizioni transitorie, nello schema di Regolamento è previsto che ai procedimenti sanzionatori in essere e alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla suddetta deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Deliberazione del

“Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

Visto l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l’articolo 19, comma 2, lettera *h*), del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP vigila sull’osservanza delle disposizioni del medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari;

Visto l’articolo 19-*quater*, del decreto n. 252/2005, recante disposizioni in merito alle sanzioni amministrative irrogabili da parte della COVIP per le violazioni del decreto n. 252/2005 e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, in materia di forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l’articolo 19-*quinquies* del decreto n. 252/2005, recante la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative da parte della COVIP;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58/1998), recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”;

Visto l’articolo 190-*bis*.1, comma 8, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 (sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento);

Visto, inoltre, l’articolo 193-*bis*.1, comma 2, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni della Sezione I-*ter*, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV, del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto”, richiamate dall’articolo 6-*bis* del decreto n. 252/2005;

Visto, altresì, l’articolo 193-*quater*, comma 3, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 (sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) e dal

regolamento (UE) n. 2015/2365 (sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo);

Visto l'articolo 67-*septiesdecies*, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", che attribuisce alla COVIP, nel proprio ambito di competenza, il potere di accertare le violazioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, irrogando le relative sanzioni secondo la procedura applicabile al proprio settore;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

Vista la legge 14 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative (di seguito: legge n. 689/1981);

Vista la deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, recante regolamento in materia di procedure sanzionatorie;

Ritenuto di adottare un nuovo Regolamento in materia di procedura sanzionatoria;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 25 ottobre 2019;

ADOTTA
il seguente regolamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP, dettata dall'articolo 19-*quinquies*, del decreto n. 252/2005, con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19-*quater* del medesimo decreto.

2. Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti sanzionatori avviati dalla COVIP per sanzioni amministrative regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 2

Destinatari della disciplina sanzionatoria

1. Le presenti disposizioni, salvo quanto altrimenti previsto dalla normativa di riferimento, sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.

CAPO II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 3

Fasi della procedura e riparto di competenze

1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:
 - a) fase istruttoria, che comprende: 1) l'avvio del procedimento sanzionatorio a seguito dell'accertamento delle violazioni; 2) la notifica delle lettere di contestazione agli interessati e all'obbligato in solido; 3) la ricezione delle controdeduzioni e lo svolgimento di audizioni; 4) la trasmissione degli atti all'organo di vertice della COVIP;
 - b) fase decisoria, che comprende: 1) l'adozione da parte dell'organo di vertice della COVIP del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio; 2) la notifica del provvedimento agli interessati e all'obbligato in solido; 3) la pubblicazione del provvedimento.
2. L'accertamento e l'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative da parte della COVIP è di competenza delle strutture operative, secondo l'organizzazione interna della medesima Autorità.
3. Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dall'organo di vertice della COVIP.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è il Servizio Legale e Contenzioso. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile di tale Servizio o altro funzionario della stessa unità organizzativa a ciò delegato. Di tale assegnazione è data comunicazione ai destinatari nella lettera di contestazione degli addebiti.

Art. 5

Accertamento delle violazioni

1. La COVIP avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione, da parte della stessa, di sanzioni amministrative.
2. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione.
3. Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, l'accertamento delle violazioni si intende perfezionato a decorrere dalla data in cui è stata comunicata per iscritto, al fondo pensione o alla società che gestisce la forma pensionistica complementare, la conclusione della verifica ispettiva.
4. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorità, le competenti strutture operative della COVIP esaminano

la segnalazione pervenuta ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all'accertamento della violazione, acquisiscono ulteriori elementi.

Art. 6

Avvio del procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale della COVIP, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili e dell'obbligato in solido, delle violazioni riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

2. La lettera di contestazione a firma del direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, è notificata entro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dal perfezionamento dell'accertamento delle violazioni.

3. La lettera di contestazione contiene:

- a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita da cui è emersa la violazione;
- b) la descrizione dei fatti accertati, rilevanti ai fini sanzionatori;
- c) la descrizione della violazione riscontrata;
- d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- e) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di presentare eventuali controdeduzioni scritte, con precisazione dei termini;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di chiedere un'audizione con istanza specifica, con precisazione dei termini;
- g) l'indicazione del responsabile del procedimento;
- h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio quale domiciliazione digitale;
- i) l'indicazione che l'esercizio del diritto di accesso è disciplinato dal regolamento COVIP, di cui alla deliberazione del 28 novembre 2008.

4. Ai fini della contestazione i fondi pensione o le società che gestiscono forme pensionistiche complementari forniscono tempestivamente alla COVIP, su richiesta della medesima, i dati concernenti i soggetti destinatari delle contestazioni, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale, verificandone esattezza e completezza. Essi comunicano altresì le domiciliazioni digitali valevoli, secondo l'ordinamento, a fini di notificazione. Comunicano inoltre tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni fornite.

5. La lettera di contestazione, così come ogni successivo atto del procedimento soggetto a notificazione, incluso quello finale, è notificata a mezzo PEC nei casi e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica è effettuata presso l'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni e notificazioni con la COVIP.

6. Qualora la notifica per mezzo PEC non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa è effettuata con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 689/1981.

Art. 7
Esclusioni

1. Ai sensi dell'articolo 19-*quinquies*, comma 1, del decreto n. 252/2005, la COVIP non procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni siano tali da non poter recare pregiudizio al tempestivo esercizio da parte della COVIP delle sue funzioni di vigilanza ovvero agli interessi dei potenziali aderenti, aderenti, beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.

Art. 8
Controdeduzioni

1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento sanzionatorio, presentando controdeduzioni scritte in ordine agli addebiti contestati, preferibilmente tramite PEC. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale della COVIP entro il termine di 60 giorni dalla notifica della lettera di contestazione.

2. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi e possono essere presentate dai soggetti destinatari delle contestazioni anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata; in questo caso alle controdeduzioni sono allegate le deleghe e copia dei documenti di identità dei deleganti.

3. Anche gli obbligati in solido possono presentare controdeduzioni secondo le modalità di cui al comma 1. Le controdeduzioni sono a firma del legale rappresentante del fondo pensione o della società che gestisce la forma pensionistica complementare, o di altra persona da questi espressamente delegata. Le controdeduzioni del responsabile in solido possono essere sottoscritte anche congiuntamente a uno o più dei soggetti ritenuti responsabili.

4. Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 30 pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive.

5. La documentazione allegata alle controdeduzioni deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente. In caso di trasmissione cartacea, il testo delle controdeduzioni va trasmesso anche su supporto informatico fisico munito di attestazione di conformità all'originale.

6. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

Art. 9
Audizioni

1. I soggetti destinatari, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, richiesta di essere sentiti in audizione.
2. La richiesta di audizione deve essere presentata con istanza specifica, che può essere allegata alle controdeduzioni scritte. L'eventuale successiva rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al responsabile del procedimento.
3. L'audizione ha luogo presso la sede della COVIP. La data dell'audizione è fissata dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed è comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni. Tale data può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni.
4. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale e non può svolgersi per delega. È consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro difese, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi.
5. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni, salvo che l'interessato dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile.
6. L'audizione si svolge innanzi al responsabile del procedimento, o altro funzionario della stessa unità organizzativa a ciò delegato, e ne è redatto apposito verbale. All'audizione possono partecipare anche altri dipendenti delle strutture operative della COVIP. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione.
7. La mancata richiesta di audizione non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

Art. 10
Conclusione del procedimento

1. Entro 180 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, l'organo di vertice della COVIP adotta la propria decisione, di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 19-*quater*, comma 3, del decreto n. 252/2005, nei casi di maggiore gravità l'organo di vertice della COVIP può applicare la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall'incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali. A tal fine assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio alla stabilità della forma pensionistica complementare o del sistema o un impatto rilevante sulla fiducia del pubblico;
- b) la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio agli interessi dei potenziali aderenti, aderenti, beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare;
- c) il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio dalla violazione.

Art. 11

Notifica e pubblicazione dei provvedimenti

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle eventuali sanzioni amministrative accessorie o il provvedimento di archiviazione del procedimento sono notificati, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari e all'obbligato in solido entro 60 giorni, ovvero entro 90 giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla relativa deliberazione.
2. In base all'articolo 14 della legge n. 689/1981, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario della COVIP.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni, una volta decorso il termine per la sua impugnabilità, è pubblicato per estratto in un'apposita sezione del sito *web* della COVIP, unitamente a informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia stato presentato ricorso, ne è data menzione a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso e dell'eventuale richiesta di misure cautelari.
4. Nella deliberazione di applicazione della sanzione può essere disposta, ove ne ricorrano i presupposti, la pubblicazione del provvedimento in forma anonima o il suo differimento, nonché modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

Art. 12

Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie e delle spese del procedimento è effettuato, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se il destinatario risiede all'estero.
2. Nei dieci giorni successivi al pagamento deve essere trasmessa al responsabile del procedimento copia della ricevuta di pagamento, attraverso la trasmissione del modello F23, munita del timbro di quietanza dell'intermediario tramite il quale è stato effettuato il pagamento.
3. Il destinatario della sanzione, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 689/1981, ha facoltà di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il pagamento rateale della somma dovuta, mediante

istanza debitamente motivata e documentata da presentarsi entro i termini per il pagamento di cui al comma 1.

4. Il mancato o il ritardato pagamento della sanzione nei termini determina la corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data di pagamento, qualora questo avvenga con un ritardo non superiore a un semestre dall'originaria scadenza. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, la somma dovuta per la sanzione irrogata sarà maggiorata, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

5. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602.

Art. 13

Impugnazione del provvedimento

1. Nel provvedimento di applicazione delle sanzioni è indicata l'Autorità alla quale è possibile presentare ricorso e i relativi termini.

2. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso è, altresì, pubblicato sul Bollettino e sul sito *web* della COVIP.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, la deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, recante regolamento in materia di procedure sanzionatorie, è abrogata.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti sanzionatori in essere e alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.